Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 22 gennaio 2026
(OR. en)

5600/26

Fascicolo interistituzionale: 2026/0013 (COD)

TELECOM 28
CYBER 28
COMPET 76
MI 57
FIN 101
CODEC 89
IA 14

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 gennaio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 16 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 16 final.

All.: COM(2026) 16 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.1.2026
COM(2026) 16 final

2026/0013 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali)

{SEC(2026) 14 final} - {SWD(2026) 13 final} - {SWD(2026) 14 final}

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il programma strategico per il decennio digitale europeo([1]) indica la connettività come fondamentale per la trasformazione digitale e fissa l'obiettivo di estendere la banda larga Gigabit universale e il 5G in tutte le zone abitate entro il 2030. Reti solide, veloci e sicure consentono lo sviluppo delle competenze digitali, l'innovazione imprenditoriale (intelligenza artificiale (IA), cloud) e servizi di e-government/servizi sanitari essenziali. Rendono inoltre possibile colmare il divario digitale, garantendo una partecipazione inclusiva e la competitività in tutta l'UE. La connettività non è semplicemente una questione di accesso, ma riguarda lo scambio di dati in tempo reale, fondamentale affinché l'UE possa conseguire i propri obiettivi generali in materia digitale e sostenere una società che sia realmente connessa e prospera.

È essenziale sviluppare un quadro giuridico moderno e semplificato che incentivi la transizione dalle reti preesistenti alle reti in fibra ottica, 5G e 6G di alta qualità, e alle infrastrutture basate sul cloud, nonché disporre di una maggiore portata attraverso la fornitura di servizi e la gestione transfrontaliera. Tale esigenza è emersa anche dai risultati della consultazione esplorativa sul futuro del settore delle comunicazioni elettroniche e delle relative infrastrutture (2023)([2]), e successivamente nel Libro bianco della Commissione "Come affrontare adeguatamente le esigenze dell'Europa in termini di infrastrutture digitali?" (2024)([3]), nonché nella risposta all'invito a presentare contributi per l'atto legislativo sulle reti digitali (2025)([4]).

Anche le successive analisi strategiche, tra cui le relazioni Letta([5]), Draghi([6]) e Niinistö([7]), e la comunicazione della Commissione "Bussola per la competitività dell'UE"([8]) sottolineano che un'infrastruttura di rete digitale all'avanguardia gioca un ruolo fondamentale per la competitività futura dell'economia dell'UE, per la sua sicurezza e il suo benessere sociale. È indispensabile disporre di una connettività di alta qualità, affidabile e sicura per gli utenti finali e per i settori economici chiave.

Al tempo stesso le relazioni Letta e Draghi hanno sottolineato che il mercato unico delle comunicazioni elettroniche rimane frammentato e che gli operatori europei continuano a

---

1 Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).

2 https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/consultations/future-electronic-communications-sector-and-its-infrastructure.

3 https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/library/white-paper-how-master-europes-digital-infrastructure-needs.

4 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14709-Normativa-sulle-reti-digitali_it.

5 https://www.consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf.

6 https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/draghi-report_en?prefLang=it.

7 https://commission.europa.eu/topics/defence/safer-together-path-towards-fully-prepared-union_en?prefLang=it.

8 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Bussola per la competitività dell'UE", del 29.1.2025 (COM(2025) 30 final).

incontrare ostacoli nell'operare a livello transfrontaliero e nell'espandersi, il che limita la loro capacità di investire, innovare e competere con le controparti a livello mondiale. Essendo una direttiva, l'attuale quadro giuridico si è tradotto in una frammentazione nazionale e pertanto non è riuscito a creare un vero mercato unico. Gli operatori devono far fronte a condizioni dell'autorizzazione generale divergenti tra i diversi Stati membri e a un mosaico di prescrizioni nazionali che disincentivano le operazioni transfrontaliere, aumentano i costi di conformità e ritardano l'introduzione di nuove tecnologie.

Grazie alla crescente importanza dei requisiti di prestazione e sicurezza per tali servizi, le reti digitali stanno attraversando una trasformazione tecnologica in cui le capacità di cloud ed edge computing stanno diventando parte integrante dell'infrastruttura di connettività. L'adozione del regolamento sulle reti digitali, accompagnata dal riesame e dalla valutazione del codice europeo delle comunicazioni elettroniche (EECC)([9]) e dei relativi atti giuridici, rappresenta un'opportunità per semplificare e armonizzare ulteriormente il quadro giuridico. Ciò rafforzerà la competitività e la resilienza e renderà il mercato unico più integrato.

La connettività satellitare sta emergendo come uno dei principali fattori abilitanti dell'autonomia strategica dell'UE. È fondamentale per un accesso a internet a banda larga a prezzi abbordabili nelle zone remote e per la fornitura di servizi connessi alla sicurezza, alla gestione delle crisi, alla difesa e altre applicazioni critiche. A fronte della rapida evoluzione del panorama tecnologico satellitare, l'UE deve rafforzare la propria autonomia strategica nelle comunicazioni via satellite, compresi i servizi e le reti, per assicurare e rafforzare la resilienza, contribuendo nel contempo al mercato unico; tale obiettivo può essere realizzato tramite l'armonizzazione delle condizioni per l'autorizzazione satellitare dell'UE.

Parallelamente, la connettività satellitare deve rafforzare la resilienza contro le interferenze dannose che colpiscono i sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) come Galileo. L'UE dovrebbe essere in grado di rispondere in modo concreto, attuabile e operativo alle minacce alla sicurezza poste dai droni.

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici dell'UE in materia di benessere dei consumatori, competitività industriale, sicurezza e resilienza nonché sostenibilità, il regolamento sulle reti digitali mira a incentivare tutti gli operatori del mercato a innovare e investire nella connettività avanzata e a promuovere un ecosistema di connettività e infrastrutture di calcolo che rendano possibile il "continente dell'IA" e promuovano il mercato unico.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il regolamento sulle reti digitali sostituisce alcuni strumenti legislativi dell'UE esistenti che disciplinano l'ecosistema della connettività: l'EECC, il regolamento istitutivo dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (*Body of European Regulators for Electronic Communications* — BEREC)([10]), il programma relativo alla politica in materia di

[9] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

[10] Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

spettro radio (*Radio Spectrum Policy Programme* — RSPP)([11]), parti del regolamento relativo a un'internet aperta([12]) e la direttiva 2002/58/CE (direttiva e-privacy)([13]). La fusione di questi strumenti nel regolamento sulle reti digitali ha come obiettivo semplificare e coordinare meglio le norme, consentendo ai fornitori di operare e innovare nel mercato unico. I fornitori necessitano di norme di autorizzazione semplificate e coerenti (EECC), di accesso alle reti fisse e alle risorse dello spettro (EECC, RSPP) e di un insieme semplificato e armonizzato di norme per le reti e i servizi (EECC, regolamento relativo a un'internet aperta). Sono infine necessarie disposizioni in materia di governance che agevolino e consentano condizioni di mercato unico (EECC, regolamento BEREC, RSPP). La proposta integra inoltre il regolamento sull'infrastruttura Gigabit([14]), che istituisce un quadro per consentire un'installazione più rapida ed efficace sotto il profilo dei costi delle reti ad altissima capacità (VHCN). Il regolamento sulle reti digitali è inoltre coerente con il regolamento sul roaming([15]), che disciplina le tariffe di roaming nell'UE. La proposta è inoltre in linea, integrandole, con le norme dell'UE in materia di concorrenza, che sono applicate caso per caso (spesso ex post).

Nel settore della protezione dei consumatori, il regolamento sulle reti digitali integra ulteriormente il quadro orizzontale dell'UE in materia di protezione dei consumatori. Pur mantenendo un elevato livello di protezione dei consumatori, la proposta di regolamento sulle reti digitali semplifica e armonizza ulteriormente le norme settoriali per la tutela degli utenti finali nel settore delle comunicazioni elettroniche. La proposta è pienamente in linea con il programma strategico per il decennio digitale, che delinea una visione per la trasformazione digitale dell'Europa fino al 2030, definendo il quadro normativo in modo tale da garantire infrastrutture digitali sicure e sostenibili.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è concepita per garantire la piena complementarità con le proposte dell'UE esistenti e future in materia di cloud, IA, dati, cibersicurezza e preparazione, e spazio. Garantire la coerenza tra questi settori strategici interconnessi è essenziale per consentire all'UE di sviluppare le capacità tecnologiche necessarie lungo l'intera catena del valore digitale. Allo stesso tempo, e rafforzando le basi per un mercato unico digitale più integrato e un ecosistema di infrastrutture digitali innovativo e favorevole agli investimenti, il regolamento sulle reti digitali rappresenta una delle principali iniziative faro nell'ambito della strategia orizzontale per rilanciare l'economia europea, la bussola per la competitività dell'UE.

---

11 Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

12 Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

13 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

14 Regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga la direttiva 2014/61/UE (regolamento sull'infrastruttura Gigabit) (GU L, 2024/1309, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1309/oj).

15 Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 1).

Sebbene il regolamento sulle reti digitali non intenda disciplinare i servizi cloud, la crescente convergenza tra le reti di comunicazione elettronica e il cloud/edge computing rende necessario l'allineamento all'atto legislativo sullo sviluppo del cloud e dell'IA([16]), che mira a rafforzare le capacità cloud ed edge dell'UE attraverso migliori condizioni di investimento e procedure di autorizzazione semplificate. Le azioni correlate dell'UE nell'ambito del piano d'azione per il continente dell'IA([17]) in materia di accesso ai dati e alle infrastrutture di IA e di promozione delle applicazioni settoriali di IA riflettono la più ampia transizione verso infrastrutture di rete basate sul cloud e sull'IA. L'iniziativa è inoltre coerente con la strategia per l'Unione dei dati([18]), che migliora l'accesso a dati di alta qualità e sviluppa ulteriormente l'infrastruttura relativa ai dati. Rendendo la connettività più sicura e affidabile, il regolamento sulle reti digitali contribuirà al conseguimento di tali obiettivi generali.

Nonostante il lavoro svolto attraverso il pacchetto di strumenti per la cibersicurezza del 5G([19]), persistono rischi per la resilienza nel settore delle comunicazioni elettroniche. Le reti 4G/5G e le reti fisse, i cavi sottomarini, i servizi cloud e i settori critici continuano ad essere afflitti da dipendenze. La revisione del regolamento sulla cibersicurezza([20]) offre l'opportunità di affrontare in modo più sistematico i rischi relativi alla catena di approvvigionamento delle TIC. Si tratta di azioni strettamente collegate, in modo sinergico, all'obiettivo della presente proposta di rafforzare la sicurezza e la resilienza delle reti. Sebbene gli obblighi in materia di cibersicurezza e resilienza siano previsti dalla direttiva NIS 2([21]) e dalla direttiva sulla resilienza dei soggetti critici (CER)([22]), permane la necessità di un maggiore coordinamento a livello dell'UE. L'assenza di un organismo operativo settoriale e di una panoramica centralizzata a livello dell'UE della preparazione, dei meccanismi di allarme rapido per la gestione delle crisi e di una mappatura della resilienza nelle comunicazioni elettroniche mette ancor più in evidenza tale necessità.

La proposta è in linea con gli obiettivi della strategia dell'UE per la sicurezza economica e della strategia dell'UE per l'Unione della preparazione, in quanto rafforza la resilienza, la ridondanza e le capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, al fine di garantire una trasmissione affidabile delle comunicazioni in caso di perturbazioni, di origine naturale o antropica, crisi o eventi di forza maggiore. In particolare, sosterrà il notevole

---

16 Il programma di lavoro della Commissione per il 2026, prevede l'adozione da parte della Commissione di una proposta di atto legislativo sullo sviluppo del cloud e dell'IA nel primo trimestre del 2026 (https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/strategy-documents/commission-work-programme/commission-work-programme-2026_en?prefLang=it).

17 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Piano d'azione per il continente dell'IA", 9.4.2025 (COM(2025) 165 final).

18 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, "Strategia dell'Unione dei dati per sbloccare i dati per l'IA", 19.11.2025 (COM (2025) 835 final).

19 https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/library/eu-toolbox-5g-security.

20 Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).

21 Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80).

22 Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164).

miglioramento delle capacità di rete e di servizio, prevedendo misure volte a garantire la continuità e la disponibilità ininterrotta di comunicazioni di emergenza e l'efficace funzionamento dei servizi di allarme pubblico.

Il regolamento sulle reti digitali integra le misure proposte nell'atto legislativo dell'UE sullo spazio([23]). La visione strategica dell'UE per l'economia spaziale riconosce che gli investimenti nel settore spaziale sono strettamente legati all'eliminazione degli ostacoli normativi. Il regolamento sulle reti digitali è pertanto considerato un elemento fondamentale del mercato unico dell'UE per lo spazio. Eliminando gli ostacoli normativi, il presente regolamento migliorerà l'accesso paneuropeo allo spettro satellitare e rafforzerà il mercato unico dei servizi di comunicazione via satellite, consentendo una maggiore scalabilità e innovazione. Gli investimenti nelle infrastrutture satellitari e nella più ampia catena del valore sono oggetto di altri strumenti dell'UE, tra cui il sostegno finanziario all'infrastruttura multi-orbita per la resilienza, l'interconnettività e la sicurezza via satellite, come la costellazione IRIS^2 (il sistema di connettività sicura via satellite dell'UE) e programmi dell'UE quali l'iniziativa dell'UE sull'imprenditorialità nel settore spaziale CASSINI e InvestEU, che forniscono meccanismi di finanziamento per operazioni nello spazio.

La proposta di regolamento integra il sostegno dell'UE alla costellazione satellitare IRIS^2, che mira a rafforzare la sovranità dell'UE nella connettività via satellite e a facilitare l'integrazione delle reti terrestri e non terrestri.

Nel 2026 la Commissione adotterà una proposta volta a istituire il sistema di comunicazione critica dell'Unione europea (*European Union Critical Communication System* — EUCCS), che sarà operativo entro il 2030 e fornirà servizi di comunicazione sicuri basati sulla banda larga alle autorità pubbliche in tutta l'UE e nello spazio Schengen. La proposta di regolamento sulle reti digitali integra tali sforzi contribuendo alla capacità complessiva dell'UE di rispondere alle minacce alla sicurezza e alle crisi.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto mira a rafforzare il mercato unico delle comunicazioni elettroniche e a garantirne il funzionamento, come pure a garantire il funzionamento del mercato interno in altri settori strategici dell'UE che riguardano l'uso dello spettro.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il regolamento sulle reti digitali apporterà un valore aggiunto significativo rispetto alle azioni intraprese a livello degli Stati membri. Il rafforzamento della competitività europea richiede l'accesso a infrastrutture digitali veloci, sicure e resilienti in tutta l'UE. In un contesto in cui il panorama della connettività digitale sta cambiando rapidamente con l'integrazione delle tecnologie delle telecomunicazioni, dei satelliti, del cloud e dell'edge computing, guidata dalla virtualizzazione e dall'IA, l'UE riuscirà a conseguire tali obiettivi solo attraverso un contesto giuridico più armonizzato in tutta l'UE che eviti la frammentazione causata da pratiche amministrative nazionali o condizioni di attuazione incoerenti che limitano le opportunità del mercato unico.

[23] https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space-act_en?prefLang=it.

Lo spettro, al pari delle altre risorse quali i numeri e, in una certa misura, il suolo, è una risorsa limitata, la cui gestione e assegnazione devono tenere conto di specificità ed esigenze nazionali, così come degli interessi dell'UE. È pertanto necessaria una regolamentazione dell'Unione più convergente e coerente in materia di ingresso nel mercato, al fine di eliminare gli ostacoli derivanti da divergenze nelle condizioni di assegnazione di diritti individuali d'uso dello spettro, dei numeri o del suolo. Affinché l'UE possa essere alla guida del resto del mondo per servizi nuovi e potenziati, come la tecnologia 5G, i fabbricanti di apparecchiature e i fornitori dei servizi di comunicazione hanno bisogno di un mercato di dimensioni sufficienti. Ciò comporta non solo l'armonizzazione tecnica, ma soprattutto un mercato unico che si sviluppi in modo sostanzialmente allineato, affinché i servizi e i dispositivi possano trarre vantaggio da norme stabili e armonizzate.

Per quanto riguarda la connettività satellitare, la natura intrinsecamente globale dei servizi via satellite, che trascende le frontiere nazionali, la rende un settore strategico in cui l'azione dell'UE è più efficace delle sole misure nazionali. La disponibilità e la diffusione tempestive della connettività satellitare, che si basano esclusivamente sull'accesso allo spettro satellitare in tutta l'UE, sono fattori essenziali per l'autonomia industriale europea e svolgono un ruolo centrale nel rendere l'UE più competitiva. L'UE ha pertanto validi motivi per adottare un approccio ambizioso, coordinato, e a livello dell'UE in materia di autorizzazioni satellitari, sostenuto da strumenti normativi adeguati e da misure complementari volte a facilitare e accelerare il conseguimento di tale obiettivo.

L'obiettivo di garantire una transizione tempestiva e ordinata dalle reti in rame preesistenti alle reti in fibra ottica non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri, in quanto approcci nazionali divergenti rischierebbero di frammentare il mercato unico, di creare incertezza giuridica per gli operatori attivi in diversi Stati membri nonché condizioni disomogenee per gli investimenti e la protezione degli utenti finali. Un'azione a livello dell'UE è dunque giustificata al fine di stabilire un quadro comune, misure di salvaguardia e principi minimi che disciplinino la transizione. Nel contempo, in linea con il principio di sussidiarietà, la progettazione, la sequenza e l'attuazione della transizione sono affidate agli Stati membri e alle autorità nazionali di regolamentazione, che si trovano nella posizione migliore per tenere conto delle condizioni del mercato locale, delle topologie di rete, delle esigenze dei consumatori e delle specificità geografiche. Il regolamento combina pertanto un approccio armonizzato dell'UE con processi gestiti a livello nazionale, garantendo l'efficacia nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri.

L'azione dell'UE è necessaria per ridurre la frammentazione delle norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti finali, che comporta costi amministrativi per i fornitori di servizi transfrontalieri, ostacola lo sviluppo di servizi innovativi e determina un livello eterogeneo e non ottimale di protezione dei consumatori nell'UE.

In generale, la portata dei problemi nell'ecosistema digitale richiede un'iniziativa legislativa a livello dell'UE, in quanto i problemi in questione hanno sempre più una dimensione europea e possono essere risolti in modo più efficiente a livello dell'Unione, il che comporta nel complesso maggiori benefici, un'attuazione più rapida e armonizzata e costi inferiori rispetto a quelli derivanti dall'intervento dei singoli Stati membri.

- **Proporzionalità**

La proporzionalità è garantita, in quanto le misure proposte si concentrano sull'eliminazione delle strozzature nel mercato unico, al fine di creare le condizioni nell'Unione per nuove reti e servizi di comunicazione elettronica più virtualizzati e basati su software, in particolare

semplificando e armonizzando il regime di autorizzazione generale. Così facendo la proposta contribuisce all'obiettivo del mercato unico della libera prestazione dei servizi di comunicazione elettronica. Evita inoltre di perturbare le attività dei fornitori che sceglierebbero di mantenere un'impronta nazionale (o regionale).

Muovendo dalle parti più efficaci del quadro normativo esistente, la proposta mantiene il regime, ben funzionante, basato sul significativo potere di mercato e la prova dei tre criteri, riorientando però l'intervento sui fallimenti del mercato, consentendo alle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) di utilizzare più facilmente misure simmetriche, se del caso, e ponendo l'accento sull'uso di strumenti normativi meno intrusivi, ove possibile. L'armonizzazione dei prodotti di accesso, associata a una regolamentazione ben mirata e proporzionata, compreso l'accesso al cablaggio interno all'edificio e potenzialmente andando anche oltre, dovrebbe favorire una maggiore diffusione della banda larga Gigabit e velocità della banda larga più elevate. Il regolamento proposto consentirebbe sia una transizione agevole dalle reti in rame a quelle in fibra ottica sia una regolamentazione proporzionata in un ambiente esclusivamente in fibra ottica.

Rispetto al quadro attuale, la proposta accelera la transizione alle reti in fibra ottica. La proporzionalità è assicurata da misure di salvaguardia adeguate per gli utenti finali e dal fatto che il processo è riesaminato e gestito a livello nazionale. Le autorità competenti hanno la responsabilità di garantire la disponibilità di servizi a banda larga adeguati, avvalendosi di opportune misure di salvaguardia (assicurando che i servizi al dettaglio su reti in fibra ottica abbiano qualità e prezzi comparabili, garantendo la copertura mediante tecnologie alternative, ecc.). Tale processo sarà soggetto all'esame della Commissione.

Le misure proposte comporteranno anche cambiamenti di governance proporzionati, creando un sistema di governance sia per la regolamentazione del mercato che per la gestione dello spettro che sia adatto ai nuovi compiti a livello dell'UE con una dimensione di mercato unico e che consenta di prendere decisioni al livello più efficiente. Il gruppo "Politica dello spettro radio" (*Radio Spectrum Policy Group* — RSPG) diventerà l'Organismo per la politica dello spettro radio (*Radio Spectrum Policy Body* — RSPB), simile al BEREC. Essendo privi di personalità giuridica, né il BEREC né l'RSPB eserciteranno poteri decisionali vincolanti. Tali competenze rimarranno alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione o alle autorità nazionali responsabili dello spettro. Il BEREC e l'RSPB continueranno a fornire consulenza, pareri, orientamenti e altre forme di sostegno all'elaborazione delle politiche.

Per promuovere una maggiore convergenza nella gestione dello spettro, le assegnazioni di spettro significative saranno soggette a un meccanismo obbligatorio relativo al mercato unico dello spettro radio dell'UE, che consentirà alla Commissione, al BEREC e all'RSPB di formulare osservazioni sui progetti di misure. La Commissione potrebbe intervenire ove necessario in situazioni con potenziali implicazioni per il mercato unico. Data la natura transfrontaliera dei servizi via satellite, la Commissione, con il sostegno delle strutture di consulenza, gestirebbe le autorizzazioni satellitari dell'UE, anche mediante la selezione dei beneficiari delle licenze satellitari, se le risorse dello spettro sono limitate.

Le norme in materia di protezione degli utenti finali sono semplificate e rafforzano la piena armonizzazione con eccezioni mirate (ad esempio per quanto riguarda la durata massima del contratto), sebbene l'armonizzazione sia limitata ai settori contemplati dalla proposta. Per quanto riguarda gli obblighi di servizio universale, è introdotto un approccio più armonizzato alla definizione di servizio di accesso adeguato a internet. L'obbligo di servizio universale rimane incentrato sulla disponibilità, garantendo che i consumatori (e, per estensione, le

microimprese, le piccole imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro) dispongano di un servizio di accesso adeguato a internet e di comunicazione vocale in una postazione fissa. È inoltre mantenuto il concetto di accessibilità economica dei servizi di accesso adeguato a internet e di comunicazione vocale, con possibili misure per i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari, adottando un approccio più armonizzato per stabilire l'accessibilità economica. Le disposizioni in materia di obbligo di servizio universale integrano il processo di abbandono del rame e la transizione alla fibra e saranno pertanto oggetto di riesame.

Le soluzioni proposte consentiranno ai portatori di interessi di trarre vantaggio dalle sinergie di un grande mercato unico e ridurre le inefficienze nelle loro attività e nei loro investimenti, nel modo più rapido ed efficace. Al contempo, la proposta garantisce agli operatori che decidono di fornire servizi in un unico Stato membro la continuità dell'attuale normativa, pur beneficiando di norme migliori e più chiare in materia di diritti degli utenti finali, nonché di un contesto più prevedibile per l'accesso agli input dello spettro nonché alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Lo strumento proposto dalla Commissione è un regolamento, in quanto in grado di garantire la rimozione delle barriere del mercato unico armonizzando l'attuale quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Esso prevede diritti e obblighi specifici e direttamente applicabili ai fornitori, alle autorità competenti e agli utenti finali. Comprende inoltre meccanismi di coordinamento per alcuni input a livello europeo al fine di facilitare la fornitura transfrontaliera di reti e servizi di comunicazione elettronica e un regime di autorizzazione generale adattato per i fornitori che operano in uno, in alcuni o in tutti gli Stati membri. Un regolamento è anche un valido strumento di resilienza. In un contesto di connettività transfrontaliera, le vulnerabilità di uno Stato membro possono compromettere la sicurezza in tutta l'UE e le minacce alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica, siano esse attacchi informatici, perturbazioni fisiche o guasti sistemici, sono intrinsecamente transfrontaliere. L'instabilità geopolitica richiede una risposta rapida, coordinata e a livello dell'UE, che non può essere garantita se gli Stati membri attuano misure a velocità diverse o con differenti livelli di ambizione.

Infine, come indicato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato 11 della valutazione d'impatto: *Evaluation – Review of the functioning of European Electronic Communications Code (EECC, BEREC Regulation, Open Internet Regulation, and certain aspects of the ePrivacy Directive*, l'esperienza acquisita con l'EECC dimostra che gli Stati membri non sono stati in grado di affrontare tempestivamente le sfide settoriali, a causa delle lunghe tempistiche necessarie per il recepimento dell'EECC nel diritto nazionale. Ciò è avvenuto in particolare per le autorizzazioni all'uso dello spettro, in quanto molte delle aste del 5G si sono svolte parecchi anni dopo la data di recepimento dell'EECC sulla base di una normativa obsoleta. Il recepimento è stato spesso accompagnato da ulteriori livelli di norme che hanno portato a un eccesso di regolamentazione, rendendo difficile per le imprese espandersi a livello transfrontaliero e crescere. La frammentazione delle norme nazionali nell'ambito dell'attuale direttiva ha impedito la creazione di un vero mercato unico. Condizioni di autorizzazione divergenti, norme relative agli utenti finali e requisiti nazionali supplementari creano un mosaico che genera costi di conformità e blocca l'espansione di servizi transfrontalieri innovativi, nonostante il loro notevole potenziale di mercato. La convergenza della connettività con il cloud, l'edge computing e l'IA potrebbe favorire lo

sviluppo di nuovi modelli di business, ma l'attuale complessità scoraggia gli operatori dal centralizzare le operazioni, sfruttare le economie di scala e diffondere servizi paneuropei.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

L'analisi ha dimostrato che l'EECC, tramite i suoi obiettivi tesi a promuovere la connettività e l'accesso alle reti ad altissima capacità e la loro diffusione, ha contribuito a conseguire e mantenere una concorrenza effettiva e a proteggere gli utenti finali. Tuttavia, essendo una direttiva, l'EECC si è tradotto in una frammentazione nazionale e non ha pertanto conseguito il completamento del mercato unico. L'analisi ha inoltre individuato il bisogno di riequilibrare in certa misura gli obiettivi (investimenti, domanda), nonché la necessità di prendere in considerazione l'aggiunta di nuovi obiettivi per rafforzare la competitività, la sicurezza, la resilienza e la sostenibilità.

Diversi pilastri dell'EECC sono ancora idonei allo scopo.

Il regime basato sul significativo potere di mercato rimane lo strumento chiave per la regolamentazione ex ante, garantendo il buon funzionamento dei mercati. Tuttavia con la crescente definizione dei mercati regionali e locali da parte delle ANR, il ricorso complessivo alla regolamentazione ex ante è diminuito.

Lo spettro radio riveste la massima importanza strategica e geopolitica. È essenziale per consentire la comunicazione, stimolare la crescita economica e la prosperità sociale e sostenere i servizi critici in vari settori.

L'obbligo di servizio universale previsto nell'EECC costituisce una rete di sicurezza per garantire che tutti i consumatori dell'Unione possano accedere a prezzi abbordabili a servizi adeguati di internet e di comunicazione vocale.

Le disposizioni riguardanti i diritti degli utenti finali sono per lo più ancora adatte allo scopo, ma alcuni aspetti potrebbero essere semplificati.

La regolamentazione dell'accesso si basa sui principi del diritto della concorrenza e su meccanismi di consultazione trasparenti con la Commissione in quanto custode dei trattati, garantendo che i regolamenti proposti non creino ostacoli al mercato unico e siano compatibili con il diritto dell'UE. Tale sistema promuove la prevedibilità regolamentare, garantendo un approccio normativo coerente.

Il quadro attuale è, in linea di principio, adeguato per affrontare casi di significativo potere di mercato, compresi i monopoli locali. Si tratta di un aspetto importante in un ambiente interamente in fibra ottica in un mondo post-rame. Il numero di casi riguardanti i mercati oligopolistici, notificati a norma dell'articolo 32 EECC, è stato molto limitato. Eventuali problemi nei mercati oligopolistici sono stati affrontati nell'ambito del regime di autorizzazione all'uso dello spettro o del diritto della concorrenza.

Vi è inoltre margine per semplificare alcune disposizioni fondamentali dell'EECC che non sono state applicate dalle autorità di regolamentazione (articolo 76 sui coinvestimenti, articolo 77 sull'imposizione della separazione funzionale) o che sono state applicate da alcune autorità di regolamentazione ma che dovrebbero essere ulteriormente semplificate per consentire un'applicazione più ampia (articolo 61, paragrafo 3, sulla regolamentazione simmetrica, articolo 79 sugli impegni offerti all'autorità di regolamentazione, articolo 80 sulle reti esclusivamente all'ingrosso).

Per quanto riguarda l'**abbandono del rame**, l'articolo 81 EECC ha avuto una rilevanza pratica limitata, principalmente a causa della mancanza dell'annuncio di piani da parte degli operatori storici, e non ha contribuito in modo significativo ad accelerare la transizione dalle reti in rame a quelle in fibra ottica. Il suo scopo principale è stato invece quello di fornire alle ANR un quadro per gestire il processo di abbandono in modo trasparente e competitivo, garantendo che le migrazioni non danneggino la concorrenza o i diritti degli utenti finali e che siano disponibili prodotti di accesso alternativi di qualità comparabile.

Per quanto riguarda la **connettività senza fili**, sebbene il quadro strategico dell'UE in materia di spettro abbia gettato le basi per l'installazione coordinata del 5G attraverso un'armonizzazione tempestiva e scadenze vincolanti per l'assegnazione dello spettro e abbia garantito prezzi competitivi per gli utenti finali, sia pur con livelli diversi e alcune eccezioni, l'UE è in ritardo nella diffusione del 5G di alta qualità rispetto alle principali economie mondiali. Ciò ha implicazioni negative non solo per i consumatori, ma anche per la competitività industriale e l'innovazione dell'UE. I motivi di tale ritardo sono diversi. Le condizioni di assegnazione dello spettro restano eccessivamente frammentate e non hanno garantito risultati di investimento coerenti. Aste mal concepite, la durata non sufficientemente lunga delle licenze, la mancanza di flessibilità e di incentivi a condividere lo spettro e a utilizzarlo in modo più efficiente ne hanno aumentato il costo, il che, unitamente alle esigue entrate della telefonia mobile e alla mancanza di domanda, ha inciso negativamente sulla sua diffusione.

Gli strumenti procedurali previsti dall'EECC per contribuire alla creazione del mercato unico dello spettro, in particolare la valutazione volontaria tra pari delle procedure di assegnazione dello spettro radio o il processo di autorizzazione congiunto, di carattere volontario, che consente a diversi Stati membri di cooperare per la concessione dei diritti d'uso dello spettro radio attraverso condizioni e procedure comuni, sono stati raramente utilizzati o si sono rivelati inefficaci per promuovere la prevedibilità normativa e gli investimenti. Per quanto riguarda le interferenze transfrontaliere dannose tra Stati membri, secondo i partecipanti, il coinvolgimento dei buoni uffici dell'RSPG, pur avendo apportato un notevole valore aggiunto, non è stato pienamente efficace nell'affrontare i problemi di coordinamento transfrontaliero con paesi terzi o nei casi di bande non armonizzate.

Nel complesso, la mancanza di prevedibilità normativa e l'uso inefficiente dello spettro hanno inciso sull'attrattiva finanziaria dei progetti di investimento nel 5G.

Quanto ai **servizi via satellite**, di chiara natura transfrontaliera, la mancata creazione di un mercato unico è ancora più evidente. Non esistono condizioni minime di autorizzazione o requisiti in materia di spettro satellitare comuni, né procedure di selezione comuni (ad eccezione della banda 2 GHz per i servizi mobili via satellite (MSS)), i tempi di rilascio di una licenza variano notevolmente, gli approcci al coordinamento nazionale con i servizi esistenti differiscono, e così i contributi e le condizioni associate alle licenze. Questa frammentazione non favorisce lo sfruttamento della forza del mercato unico per garantire condizioni di parità nello spazio, non agevola l'espansione della fornitura di servizi via satellite a livello dell'UE e rende possibile la scelta opportunistica del foro. Tali ostacoli incidono sulla prontezza dell'UE alla sfida del *direct-to-device* in un contesto in cui l'UE rischia di dipendere strategicamente da soggetti stranieri per servizi che sono fondamentali per la sua sicurezza e la sua difesa.

Dalla valutazione delle **disposizioni in materia di autorizzazione generale** è emersa la necessità di armonizzare, aggiornare e semplificare ulteriormente il regime di autorizzazione generale e preparare le condizioni per facilitare la diffusione nell'UE di reti gestite a livello

centrale, di reti e servizi di comunicazione elettronica basati su software e cloud con un grado maggiore di virtualizzazione.

Le disposizioni sui diritti degli utenti finali sono per lo più ancora adatte allo scopo e occorre continuare a concentrarsi sulla loro applicazione e attuazione. Allo stesso tempo, alcuni aggiornamenti e semplificazioni potrebbero giovare sia ai consumatori che ai fornitori di servizi, ad esempio la razionalizzazione delle informazioni contrattuali (articolo 102 EECC) e l'armonizzazione a livello dell'UE di alcuni aspetti, come i parametri per la qualità dei servizi (articolo 104 EECC). Alcune disposizioni della direttiva e-privacy relative al dispositivo tecnico per l'identificazione della linea chiamante e i relativi diritti alla vita privata sono aggiornate alla luce dell'evoluzione delle reti di comunicazione elettronica e della transizione verso reti basate su protocollo IP e, di conseguenza, riguardano anche l'identificazione dell'origine. Sono previsti inoltre aggiornamenti relativi ai sistemi di trasferimento automatico della chiamata e ai sistemi automatizzati di chiamata, nonché alla fatturazione non dettagliata. Altre disposizioni obsolete relative agli elenchi pubblici sono soppresse.

Per quanto riguarda la governance, la valutazione del BEREC e dell'Ufficio BEREC nonché del loro contributo all'attuazione armonizzata dell'EECC è stata nel complesso positiva, in particolare per quanto riguarda la qualità degli orientamenti e delle relazioni del BEREC, e ha aiutato le ANR a raggiungere approcci comuni. Tuttavia gli orientamenti del BEREC e gli scambi di migliori pratiche non sono ancora riusciti a realizzare il mercato unico. A fronte della rapida evoluzione dei mercati, della tecnologia e del più ampio ecosistema digitale, dovrebbe evolvere anche il mandato del BEREC, per includere nuovi compiti in ambiti quali la resilienza, lo spettro e i satelliti. L'Ufficio BEREC dovrebbe inoltre disporre di maggiori capacità per poter sostenere il BEREC, anche nella sostanza, al fine di garantire un migliore allineamento alle politiche dell'UE.

Anche la valutazione del contributo dell'RSPG alla politica in materia di spettro è positiva. I risultati conseguiti in relazione allo spettro per la futura connettività senza fili, tra cui il 6G, alla condivisione dello spettro, all'uso futuro della banda ad altissima frequenza, alle Conferenze mondiali sulle radiocomunicazioni e i relativi risultati, alla connettività satellitare e ai cambiamenti climatici, hanno fornito un prezioso contributo per ulteriori considerazioni da parte della Commissione. Tuttavia, adottando di norma i risultati per consenso, per lo meno su alcune questioni sensibili, l'RSPG è costretto a trovare un equilibrio tra i diversi interessi nazionali e gli interessi dell'UE, talvolta a scapito di quest'ultima. I pareri dell'RSPG tendono talvolta ad essere troppo tecnici e non tanto politici/strategici quanto richiederebbe il suo ruolo di gruppo consultivo ad alto livello della Commissione. Il suo impatto è stato notevolmente contenuto da alcune limitazioni, tra cui la natura volontaria della valutazione tra pari o le limitazioni giuridiche all'utilizzo del meccanismo dei buoni uffici per far fronte alle interferenze da parte di paesi terzi. Le sinergie tra l'attività dell'RSPG e del BEREC in ambito tecnico, economico e strategico generale non sono state sfruttate.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nel 2023 la Commissione ha avviato un'ampia consultazione esplorativa sul futuro del settore delle comunicazioni elettroniche e delle relative infrastrutture. Nel febbraio 2024 la Commissione ha avviato una consultazione sul Libro bianco "Come affrontare adeguatamente le esigenze dell'Europa in termini di infrastruttura digitale?". Il Libro bianco è stato pubblicato sul sito web della Commissione "Di' la tua" per raccogliere osservazioni nell'arco di 18 settimane e sono pervenute 357 risposte. Nel giugno 2025 è stato inoltre pubblicato un invito a presentare contributi sugli obiettivi e sulle opzioni strategiche per una proposta di

regolamento sulle reti digitali. I riscontri pervenuti in relazione all'invito a presentare contributi sono stati numerosi.

Oltre all'invito a presentare contributi, nell'ambito dei tre studi commissionati dalla Commissione sono stati condotti due cicli di consultazioni rivolte a 134 portatori di interessi selezionati. I portatori di interessi del settore interpellati rappresentavano diversi fornitori di reti di comunicazione elettronica e di servizi di comunicazione elettronica e altri fornitori di servizi. Nella maggior parte dei casi si trattava di operatori di reti fisse, ma anche di un numero considerevole di fornitori di contenuti e applicazioni e di emittenti.

Nel Libro bianco sono state analizzate le sfide che l'Europa si trova attualmente ad affrontare nel dispiegamento delle future reti di connettività e sono stati presentati possibili scenari per le prossime azioni di politica pubblica, compreso un eventuale futuro atto legislativo sulle reti digitali, suddiviso in tre filoni. I portatori di interessi hanno convenuto sull'importanza di infrastrutture digitali moderne, sicure e resilienti per la competitività dell'UE.

I gestori storici delle telecomunicazioni si sono espressi a favore dell'idea di creare condizioni di parità a livello normativo, ma hanno sollevato interrogativi in merito alla soluzione normativa. I fornitori di servizi cloud erano preoccupati dal fatto di essere inclusi nell'ambito di applicazione della regolamentazione specifica per le telecomunicazioni. La maggior parte dei portatori di interessi ha ampiamente sostenuto la riduzione degli obblighi di comunicazione e l'eliminazione degli oneri normativi superflui. I riscontri sul Libro bianco sono stati fondamentali per concludere che è necessario un nuovo quadro normativo per completare il mercato unico digitale in Europa.

Nell'invito a presentare contributi la maggior parte dei portatori di interessi ha ampiamente sostenuto la riduzione degli obblighi di comunicazione e l'eliminazione degli oneri normativi superflui.

Gli Stati membri e le ANR non hanno ravvisato la possibilità di un vero e proprio regime del paese di origine per i servizi di comunicazione elettronica, in quanto persisterebbe un insieme significativo di norme nazionali. Per quanto riguarda la protezione degli utenti finali, gli Stati membri, le ANR e le organizzazioni dei consumatori hanno sottolineato la necessità di mantenere una solida protezione dei consumatori. La maggior parte degli operatori di telecomunicazioni e dei fornitori di servizi ha chiesto la semplificazione e l'eliminazione di norme settoriali.

Gli operatori di telecomunicazioni tradizionali hanno chiesto una ricalibrazione del quadro normativo che attualmente li pone in una posizione di svantaggio rispetto ai fornitori di contenuti e applicazioni. La comunità internet e i gruppi di consumatori si sono opposti alle modifiche delle norme relative a un'internet aperta che, a loro avviso, rischierebbero di portare a un'internet a due velocità.

Quanto alla politica di accesso, si osserva la tradizionale differenza tra operatori storici e richiedenti l'accesso, con i primi che chiedono la deregolamentazione e i secondi che vogliono mantenere inalterato l'attuale regime di accesso. Alcuni fornitori di reti di comunicazione elettronica più piccoli (operatori di rete alternativi) si sono espressi a favore della fissazione di una data obiettivo specifica a livello dell'UE per incoraggiare l'adozione della fibra ottica e i benefici ambientali. Sono state espresse preoccupazioni in merito a possibili esclusioni digitali e distorsioni del mercato qualora l'abbandono del rame dovesse avvenire prematuramente.

Per quanto riguarda lo spettro, gli Stati membri e il BEREC ritengono adeguato l'attuale modello di governance dello spettro e sono generalmente riluttanti a introdurre modifiche. Si oppongono inoltre alla centralizzazione delle autorizzazioni all'uso dello spettro. Pur essendo

favorevoli a un uso armonizzato dello spettro per i suoi benefici economici, essi sottolineano l'importanza di mantenere la flessibilità per rispecchiare le differenze tra i mercati nazionali. Un approccio comune europeo all'accesso al mercato satellitare è considerato essenziale per sfruttare appieno il potenziale della connettività satellitare in tutta l'UE.

La comunità delle comunicazioni elettroniche sostiene una politica in materia di spettro più favorevole agli investimenti che garantisce maggiore certezza e flessibilità. È a favore di licenze di durata più lunga o indeterminata, rinnovi taciti, costi dello spettro più bassi e norme di utilizzo flessibili. Il settore è inoltre favorevole alla riduzione della frammentazione del mercato, al rafforzamento della valutazione tra pari e all'introduzione di procedure comuni di autorizzazione, unitamente a una chiara tabella di marcia dell'UE per la disponibilità dello spettro. Sottolinea che dovrebbero essere evitate misure di definizione del mercato che compromettano gli investimenti e la differenziazione delle reti. La comunità delle comunicazioni elettroniche è inoltre favorevole alla collaborazione a guida UE per quanto riguarda le tecnologie emergenti, come i servizi satellitari D2D (*direct-to-device*).

I portatori di interessi alternativi nel settore delle telecomunicazioni sono favorevoli a un maggiore coordinamento e a una maggiore armonizzazione dell'assegnazione dello spettro in tutti gli Stati membri. È considerato utile anche lo sviluppo di una tabella di marcia dell'UE per la disponibilità dello spettro. Essi sostengono condizioni chiare e predefinite per il rinnovo delle licenze, nonché politiche che promuovano lo scambio dello spettro e obblighi basati sul principio "*use-it-or-share-it-or-lose it*" (obbligo di utilizzo o di condivisione pena la perdita dei diritti) per garantire un uso più efficiente dello spettro. Esprimono tuttavia seri dubbi sull'imposizione di termini legali per l'assegnazione dello spettro.

- **Assunzione e uso di perizie**

La proposta tiene conto dei contributi principali indicati di seguito:

i contributi ricevuti in occasione della **consultazione esplorativa** sul futuro del settore delle comunicazioni elettroniche e delle relative infrastrutture, avviata nel febbraio 2023;

il riscontro dei portatori di interessi in relazione al **Libro bianco "Come affrontare adeguatamente le esigenze dell'Europa in termini di infrastruttura digitale?"** del febbraio 2024;

i riscontri ricevuti dai portatori di interessi per l'invito a presentare contributi sul **regolamento sulle reti digitali** pubblicato nel 2025.

Per orientare la presente proposta sono stati condotti tre studi di riesame:

Studio 2024-2025, *Completing the Digital Single Market (DSM): Regulatory enablers for cross-border networks* - FWC n. FW-00141705;

Studio 2024-2026 *Review of Access Regulation under the European Electronic Communications Code and analysis of future Access policy in full fibre environment* - FwC n. FW-00141705;

Studio 2024-2028 *Financial conditions, demand and investment needs and their regulatory and policy implications including on the universal service* - FwC n. FW-00141705.

Parallelamente, tra marzo e settembre 2025, la Commissione ha organizzato **seminari strategici con il BEREC e l'RSPG** per raccogliere i pareri dei rappresentanti di alto livello delle autorità competenti di tutti gli Stati membri. Nel luglio 2025 è stato inoltre organizzato un seminario con l'**Ufficio europeo delle Unioni di Consumatori (*Bureau Européen des Unions de Consommateurs* — BEUC) e le corrispondenti organizzazioni nazionali dei consumatori** per discutere delle preoccupazioni e delle difficoltà dei consumatori e degli

utenti finali delle comunicazioni elettroniche. Si sono inoltre tenute numerose riunioni con i portatori di interessi industriali attivi lungo l'intera catena del valore digitale e con le rispettive associazioni di imprese.

- **Valutazione d'impatto**

La valutazione d'impatto ha individuato le opzioni seguenti come le migliori soluzioni per affrontare i problemi.

Regolamentazione dell'abbandono del rame e dell'accesso

L'opzione prescelta per accelerare l'installazione e la diffusione della rete *fibre-to-the-home* (FTTH) si baserà su piani nazionali da notificare alla Commissione. I piani specificheranno i) in quali zone il rame sarà abbandonato ed entro quando; e ii) le misure a sostegno della transizione alla fibra. Fino al 31 dicembre 2035, l'abbandono del rame scatta quando sono cumulativamente soddisfatte le due condizioni seguenti: i) almeno il 95 % della copertura in fibra ottica; e ii) la disponibilità di servizi di connettività al dettaglio a prezzi accessibili. Dopo tale data, le condizioni non avranno più alcuna rilevanza e gli Stati membri saranno tenuti a imporre l'abbandono in tutte le restanti zone designate per l'abbandono del rame, con alcune eccezioni. Per quanto riguarda la regolamentazione dell'accesso, questa opzione si basa sul quadro normativo vigente, comprese le misure simmetriche e asimmetriche (basate sul significativo potere di mercato). L'accento sarà posto sui mercati regionali e locali.

Per quanto riguarda gli impatti economici e ambientali, dovrebbero prodursi effetti positivi in termini di i) aumento cumulativo del PIL nell'ordine di 157-327 miliardi di EUR rispetto allo scenario di riferimento; ii) riduzione complessiva delle emissioni di CO_2 al di sotto dello scenario di riferimento (0,7 milioni di tonnellate); e iii) velocità medie di scaricamento (314 Mbps nel 2030 e 743 Mbps nel 2035). Per quanto riguarda l'impatto sociale, l'impatto delle opzioni non può essere quantificato. È tuttavia molto probabile che l'opzione prescelta produca il maggiore impatto sociale positivo, in quanto sta ottenendo buoni risultati in termini di copertura e tasso di utilizzo dell'FTTH. Per quanto riguarda l'impatto sui diritti fondamentali, l'opzione si situa a un livello medio.

Spettro

L'opzione prescelta prevede principalmente una durata di licenza illimitata per impostazione predefinita, con la possibilità di prevedere clausole di revisione e di revoca dei diritti d'uso, rinnovi quasi automatici, e l'applicazione di tipologie di aste che favoriscono gli investimenti. Prevede la possibilità di armonizzare le condizioni di autorizzazione all'uso dello spettro e introduce una procedura obbligatoria relativa al mercato unico dello spettro a livello dell'UE. Garantisce una maggiore trasparenza e prevedibilità dei tempi di disponibilità dello spettro attraverso una strategia e tabelle di marcia. Questa opzione è la più efficace, dato che i benefici complessivi superano di gran lunga i costi. Garantirebbe la realizzazione tempestiva di reti 5G di alta qualità e delle future reti 6G. Avrebbe un'incidenza positiva sul PIL, con effetti di ricaduta sui settori verticali, e sarebbe coerente e complementare con il processo di abbandono del rame.

Autorizzazione generale e autorizzazione per i servizi via satellite

L'opzione prescelta comprende un regime di "passaporto unico" per reti e servizi diversi da quelli via satellite e un'autorizzazione dell'UE per lo spettro satellitare, che prevede la selezione dei beneficiari delle licenze in caso di scarsità e l'applicazione delle condizioni di autorizzazione. Questa opzione ridurrebbe i costi amministrativi e di conformità nonché i

costi di comunicazione. Unitamente a condizioni di autorizzazione armonizzate e ad altre norme applicabili pertinenti (incluse le norme relative agli utenti finali), nonché a misure non vincolanti volte a facilitare la cooperazione all'interno dell'ecosistema, l'opzione prescelta consentirebbe ai fornitori di virtualizzare con maggiore facilità le operazioni di rete e di fornire servizi transfrontalieri più uniformi. L'opzione prescelta consentirebbe pertanto la cooperazione in condizioni di parità con gli attori del più ampio ecosistema della connettività. L'autorizzazione satellitare dell'UE offrirebbe agli operatori un accesso garantito allo spettro in tutti gli Stati membri alle stesse condizioni di autorizzazione, fornendo loro i mezzi per espandersi e fornire servizi paneuropei, pur prestando attenzione agli aspetti relativi alla sovranità.

Governance

L'opzione prescelta si basa sull'attuale assetto del BEREC e dell'Ufficio BEREC e rafforza l'RSPG, che da gruppo di esperti della Commissione diventa un organismo dotato di un segretariato le cui funzioni sono espletate dall'Ufficio BEREC. L'Ufficio, il cui nome sarà modificato in "Ufficio per le reti digitali" (*Office for Digital Networks* — ODN), avrà un nuovo compito di coordinamento che migliorerà l'efficacia della gestione dello spettro. Fornendo servizi amministrativi e di sostegno sia al BEREC sia all'Organismo per la politica dello spettro radio (RSPB), l'ODN rafforzerà il legame esistente tra i due organismi, consentendo un migliore coordinamento e il conseguimento di risultati più coerenti.

Costi amministrativi

I costi amministrativi per le imprese riguardano gli obblighi e i benefici legati all'abbandono del rame e all'accesso, oltre agli ambiti interessati dalla semplificazione. Rispetto alla situazione attuale, gli ulteriori obblighi amministrativi legati all'abbandono condizionato del rame comportano un aumento dei costi amministrativi ricorrenti diretti del 7 % (in equivalenti tempo pieno (ETP) all'anno) e costi amministrativi una tantum di 73 milioni di EUR. L'armonizzazione delle condizioni di autorizzazione e delle condizioni per l'autorizzazione satellitare dell'UE comporteranno alcuni costi una tantum per adeguarsi alle condizioni comuni. Nel complesso tuttavia i costi ricorrenti per l'autorizzazione e l'attuazione diminuiranno.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Per quanto riguarda la regolamentazione dell'accesso, l'opzione prescelta eliminerebbe una serie di disposizioni relative alla disciplina del significativo potere di mercato, come quelle relative al coinvestimento (articolo 76 EECC) e alla separazione funzionale (articoli 77 e 78 EECC). Al tempo stesso, consentire alle ANR di imporre l'accesso al cablaggio interno e oltre il primo punto di concentrazione di propria iniziativa (e non su richiesta, come avviene attualmente) semplificherebbe le modalità di attuazione della regolamentazione dell'accesso. Ciò consentirebbe di semplificare le norme vigenti e di eliminare le carenze percepite, le complessità inutili e la potenziale mancanza di coerenza associate a tali disposizioni, che ne hanno limitato l'utilizzo. Inoltre loro soppressione inciderà probabilmente in modo limitato sulla copertura, sulla diffusione della fibra e sulla relativa concorrenza. Ciò vale in particolare per l'articolo 76 EECC, che risulta superato da un'analisi più ampia delle implicazioni degli accordi commerciali, compreso il coinvestimento, condotta dalle ANR nell'ambito della procedura per l'analisi del mercato. Il potenziale REFIT di tali disposizioni è stato riconosciuto anche dai portatori di interessi.

L'opzione proposta inoltre semplificherà, rafforzerà e aumenterà la sorveglianza, portando a un'applicazione più coerente delle misure correttive, di cui beneficerà anche il mercato unico dell'UE. L'armonizzazione delle specifiche per i prodotti essenziali all'ingrosso e l'attenzione alle garanzie della qualità del servizio per le imprese dovrebbero semplificare l'uso dei prodotti di accesso e contribuire anche allo sviluppo della concorrenza nei servizi per le imprese aventi sedi molteplici e le imprese multinazionali.

Riguardo allo spettro radio, il consolidamento delle pertinenti disposizioni dell'RSPP e dell'EECC presenta notevoli vantaggi ai fini del programma REFIT, in quanto garantirà la coerenza eliminando disposizioni ridondanti e obsolete che ostacolano la competitività dell'UE nello sviluppo di servizi innovativi.

L'autorizzazione dell'UE per la fornitura di reti e servizi satellitari e l'uso dello spettro satellitare potrebbe consentire notevoli miglioramenti in termini di efficienza, in quanto ridurrebbe il costo dell'autorizzazione satellitare per gli operatori satellitari e le autorità nazionali. Un operatore satellitare che desideri fornire servizi in tutta l'UE non dovrebbe seguire 27 procedure di autorizzazione, rispettare 27 serie di condizioni di autorizzazione, che implicano obblighi di comunicazione diversificati e costosi e misure di applicazione inefficaci, per ottenere diritti relativi allo spettro radio in tutti gli Stati membri.

Sarebbe invece la Commissione, con l'assistenza dell'ODN, a ricevere le richieste e a rilasciare le autorizzazioni per la fornitura di servizi via satellite nonché le autorizzazioni per l'uso dello spettro, compresi i diritti d'uso individuali dello spettro, negli Stati membri in cui il fornitore desidera fornire servizi, o per l'UE nel suo complesso. Le condizioni di autorizzazione, compresi gli elementi relativi alle comunicazioni, sarebbero comuni in tutta l'UE e sviluppate con l'assistenza dell'ODN e dell'RSPB. La Commissione garantirebbe inoltre la selezione a livello dell'UE in caso di scarsità di spettro. Vi sarebbe inoltre un quadro vincolante in materia di conformità e applicazione a livello dell'UE volto a garantire che l'accesso delle costellazioni satellitari al mercato dell'UE sia conforme alle condizioni comuni in linea con il diritto internazionale.

L'applicazione a livello dell'UE (compresa la revoca dell'autorizzazione per l'intero mercato unico dell'UE) consentirebbe di affrontare efficacemente le questioni relative alle interferenze, incentivando nel contempo la conformità ai requisiti per l'autorizzazione.

Le autorizzazioni per le reti e i servizi terrestri sono un altro settore chiave in cui sarà possibile conseguire un miglioramento dell'efficienza. Uno dei principali fattori alla base dei problemi relativi al regime di autorizzazione generale nel settore delle comunicazioni elettroniche dell'UE deriva dalla flessibilità normativa offerta dall'EECC. Tale flessibilità ha portato a una frammentazione e a un'applicazione incoerente delle condizioni dell'autorizzazione generale. L'EECC ha stabilito condizioni armonizzate per l'autorizzazione generale fermandosi però a un elenco esaustivo e quindi, per quanto riguarda l'applicazione delle condizioni, è stata mantenuta la discrezionalità nazionale. Di conseguenza, gli Stati membri non hanno adottato un approccio comune al regime di autorizzazione generale in termini di tipi di fornitori di reti e servizi e hanno introdotto norme di diritto derivato e/o decisioni amministrative (regolamentari) divergenti volte a precisare ulteriormente le condizioni. In tale situazione, con un elenco esaustivo che conta 39 condizioni in 26 Stati membri (ad eccezione della Danimarca, che non dispone di un sistema di autorizzazione generale) è possibile arrivare a definire fino a 1 014 condizioni specifiche a livello nazionale e, ad esempio, un operatore transfrontaliero (presente o con un'impronta normativa in 27 Stati membri) potrebbe essere tenuto a rispettarle.

La proposta riduce tale frammentazione e limita gli obblighi di comunicazione e di conformità imponendo ai fornitori solo condizioni e obblighi semplificati ulteriormente armonizzati stabiliti nel regolamento, in linea inoltre con altre normative e iniziative politiche dell'UE, come la strategia dell'UE per la sicurezza economica, al fine di rendere più affidabile e sicura la fornitura di reti e servizi. Inoltre, per quanto riguarda le imprese che intendono fornire reti e servizi nel mercato unico, la proposta mantiene un sistema semplificato basato sulla notifica sotto forma di passaporto unico, che però consente ai fornitori di operare in uno, in alcuni o in tutti gli Stati membri sulla base di una conferma da parte di una sola autorità nazionale di regolamentazione. A tal fine, stabilisce le condizioni dell'autorizzazione generale, la procedura di passaporto unico e i meccanismi di coordinamento, assistenza reciproca e applicazione coerente tra le autorità nazionali di regolamentazione, con il sostegno del BEREC e dell'ODN.

Per quanto riguarda l'impatto sulle PMI, dalla semplificazione delle procedure, tra cui un modello comune di notifica e un meccanismo di notifica unica, è attesa una riduzione dei costi amministrativi e di conformità per i fornitori, in particolare le PMI. Tali risparmi consentiranno alle PMI di riorientare le risorse verso l'innovazione e la crescita piuttosto che verso processi normativi. Maggiore certezza del diritto e prevedibilità normativa rafforzano ulteriormente la competitività e agevolano l'ingresso nel mercato delle PMI. La maggiore flessibilità dei regimi di accesso, tra cui la semplificazione dell'accesso allo spettro e la sua condivisione, riducendo le barriere all'ingresso e agevolando lo sviluppo e l'espansione di servizi innovativi, favorisce indirettamente anche le PMI, in particolare in settori quali l'industria manifatturiera, la sanità, l'agricoltura e i trasporti. Non si prevedono effetti negativi sproporzionati sulle PMI. Al contrario, si prevede che le misure possano generare benefici netti, tra cui risparmi sui costi e migliori opportunità di innovazione.

- **Diritti fondamentali**

È stata analizzata l'incidenza della proposta su diritti fondamentali quali la libertà di espressione e d'informazione, la non discriminazione, la protezione dei consumatori, compresa quella dei consumatori con disabilità, la protezione dei dati personali e il diritto alla vita privata. In particolare, il regolamento fisserà un livello più elevato di armonizzazione dei diritti degli utenti finali, mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione dei consumatori.

La proposta tiene pienamente conto dei diritti e dei principi fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, le misure proposte mirano a conseguire livelli di connettività più elevati con un corpus di norme più moderno in materia di protezione dei consumatori. A sua volta ciò permetterà di garantire un accesso non discriminatorio a tutti i contenuti e i servizi (compresi i servizi pubblici), contribuirà a promuovere la libertà di espressione e la libertà d'impresa e consentirà agli Stati membri di rispettare la Carta dei diritti fondamentali.

L'introduzione di un abbandono obbligatorio, ma condizionato, del rame costituisce una limitazione della libertà d'impresa ai sensi dell'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Limitazione che tuttavia può essere giustificata qualora persegua l'obiettivo di interesse generale e rispetti i principi di necessità e di proporzionalità. Gli sviluppi del mercato mostrano che è già in atto un progressivo abbandono delle reti in rame da parte degli operatori sulla base di considerazioni commerciali, il che suggerisce che un abbandono strutturato non è intrinsecamente in contrasto con i loro interessi. Dati i benefici sociali, economici e ambientali previsti, la misura appare coerente con il requisito della necessità. Inoltre le condizioni di sostenibilità proposte, l'opzione di mantenere le reti in rame per un

periodo più lungo qualora le condizioni non siano soddisfatte e la possibile deroga all'abbandono del rame quando l'installazione della fibra o un'altra soluzione di connettività adeguata non è possibile, garantiscono il rispetto della proporzionalità.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio della proposta è descritta in dettaglio nella scheda finanziaria e digitale legislativa che accompagna la proposta. Complessivamente, per garantire la piena ed efficace attuazione dell'iniziativa sono necessari 47 equivalenti a tempo pieno (ETP), di cui 32 posti nella tabella dell'organico e 15 membri del personale esterno (agenti contrattuali (AC) ed esperti nazionali distaccati (END)). Il fabbisogno sarà coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG o di altri servizi della Commissione. Oltre a queste risorse esistenti, l'iniziativa richiede 5 ETP di personale supplementare eccezionale, che sono necessari in aggiunta agli attuali livelli di organico al fine di garantire la piena ed efficace attuazione dell'iniziativa. L'attuale linea di spesa dell'Ufficio BEREC continuerà a finanziare la parte immutata dell'ODN, mentre le spese supplementari derivanti dai nuovi compiti a esso affidati, descritti nella proposta, saranno finanziate mediante contributi per l'autorizzazione all'uso dello spettro satellitare e, se disponibili, da contributi relativi all'autorizzazione per la numerazione dell'UE, nonché da contributi volontari e in natura degli Stati membri.

La proposta comprende anche compiti che richiedono personale supplementare per l'Ufficio BEREC (che diventerà l'Ufficio per le reti digitali – ODN), con un conseguente aumento totale del personale di 25 ETP, tutti finanziati da contributi.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione dovrebbe monitorare l'applicazione del presente regolamento e valutarne l'efficacia nel tempo. Cinque anni dopo l'entrata in vigore e successivamente ogni cinque anni, la Commissione dovrebbe riesaminare il funzionamento del presente regolamento e riferire in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali riesami dovrebbero valutare in particolare le implicazioni per il mercato degli articoli 69 e 83 e valutare se i poteri di intervento ex ante e di altro tipo a norma del presente regolamento siano sufficienti per consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di garantire che la concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche continui a svilupparsi a beneficio degli utenti finali.

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero inoltre notificare alla Commissione i nomi delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai fini del presente regolamento nonché gli obblighi imposti nei confronti di tali imprese a norma dello stesso. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese in questione dovrebbe essere notificata senza indugio alla Commissione.

Entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe riesaminare il funzionamento della cooperazione all'interno dell'ecosistema, tenendo nella massima considerazione la relazione del BEREC sugli effetti dell'applicazione degli orientamenti su un'efficace cooperazione all'interno dell'ecosistema nonché sul funzionamento del meccanismo di conciliazione volontaria.

Inoltre, entro il 30 giugno 2034, la Commissione dovrebbe riesaminare il contenuto del servizio universale a prezzi accessibili e la sua disponibilità alla luce degli sviluppi sociali,

economici e tecnologici, compresa la transizione alla fibra. Il riesame dovrebbe tenere conto delle tecnologie prevalenti utilizzate dalla maggior parte dei consumatori. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente i risultati di tale riesame.

Entro due anni dall'entrata in applicazione del presente regolamento, l'ODN dovrebbe elaborare una relazione sul mercato unico delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Tale relazione dovrebbe fornire una panoramica degli sviluppi del mercato ed esaminare in che modo le misure introdotte a norma del presente regolamento incidono sul funzionamento del mercato unico, nonché gli effetti delle concentrazioni sul mercato. Il progetto di relazione dovrebbe essere condiviso con il BEREC e l'RSPB e sottoposto alla loro approvazione prima della pubblicazione. Successivamente, dovrebbero essere pubblicate, con cadenza annuale, relazioni aggiornate volte a monitorare i progressi compiuti e le tendenze emergenti.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Parte I: Ambito di applicazione, obiettivi e definizioni

La parte I del presente regolamento stabilisce il quadro orizzontale che disciplina l'organizzazione del settore delle comunicazioni elettroniche nell'UE. Definisce l'oggetto, l'ambito di applicazione e i concetti chiave, stabilendo le definizioni comuni che si applicano al quadro giuridico al fine di garantire la certezza del diritto e un'applicazione coerente in tutti gli Stati membri. Stabilisce inoltre gli obiettivi generali e i principi normativi per guidare gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, il BEREC, l'RSPB e l'ODN, nonché la Commissione, nelle loro attività.

Parte II: Resilienza

La parte II introduce un quadro specifico per la resilienza e la preparazione delle reti e dei servizi, riconoscendo che le reti e i servizi di comunicazione elettronica, nonché altre infrastrutture digitali, sono essenziali per il funzionamento della società e dell'economia. A tal fine, stabilisce obblighi e meccanismi di cooperazione volti a garantire la disponibilità e le capacità delle reti e dei servizi in situazioni di grave crisi. Tra questi figura la continuità delle comunicazioni di emergenza e degli allarmi pubblici. Si prevede inoltre l'adozione di una relazione del BEREC dal titolo "Piano di preparazione dell'Unione per le infrastrutture digitali". La relazione comprenderà una valutazione, nonché raccomandazioni operative e pratiche di gestione delle crisi comuni. Chiarirà inoltre i rispettivi ruoli degli organismi dell'UE e delle autorità nazionali competenti nel monitoraggio, nel coordinamento e nella risposta, rafforzando ulteriormente un approccio coerente ed efficace a livello dell'UE alla resilienza e alla preparazione nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Parte III: Autorizzazione a livello di mercato unico e procedura di passaporto

La parte III istituisce il quadro relativo alla procedura di passaporto unico per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nell'ambito di un regime di autorizzazione generale. Afferma la libertà di fornire tali reti e servizi in tutta l'UE purché siano soddisfatti le ulteriori condizioni e gli ulteriori obblighi comuni stabiliti nel presente regolamento. Mantiene inoltre un sistema semplificato basato sulla notifica che consente ai fornitori di operare in uno, in alcuni o in tutti

gli Stati membri sulla base di un'unica conferma da parte di una sola autorità nazionale di regolamentazione. La proposta è coerente con altre iniziative volte a rafforzare i requisiti di sicurezza della catena di approvvigionamento delle TIC. A tal fine, stabilisce le condizioni dell'autorizzazione generale, la procedura di passaporto unico e i meccanismi di coordinamento, assistenza reciproca e applicazione coerente tra le autorità nazionali, con il sostegno del BEREC e dell'ODN. Gli orientamenti del BEREC, in cooperazione con altre autorità competenti e la Commissione, definiranno gli aspetti procedurali riguardanti le interazioni tra i fornitori, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, nonché il ravvicinamento delle condizioni e delle norme applicabili negli Stati membri.

Parte IV: Risorse, spettro radio e numerazione

La parte IV istituisce un quadro completo e lungimirante per la gestione, l'attribuzione e l'uso delle principali risorse di comunicazione elettronica, tra cui lo spettro radio e le risorse di numerazione, riconoscendone il ruolo di beni pubblici strategici essenziali per la connettività, l'innovazione, la sicurezza e il funzionamento del mercato unico. Per quanto riguarda lo spettro radio, il quadro stabilisce principi e obiettivi comuni per una pianificazione strategica e una gestione coordinate a livello dell'UE, in linea con gli obblighi internazionali, e rafforza i meccanismi per il coordinamento transfrontaliero e la risoluzione delle interferenze dannose. Introduce la neutralità tecnologica e dei servizi, promuove l'uso condiviso ed efficiente dello spettro radio e prevede una strategia e tabelle di marcia dell'UE in materia di spettro radio per garantire la prevedibilità, la disponibilità tempestiva e l'allineamento con i più ampi obiettivi strategici dell'UE.

Il presente regolamento armonizza inoltre i regimi di autorizzazione, le condizioni per l'assegnazione, la durata, il rinnovo, il trasferimento e la condivisione dei diritti relativi allo spettro e rafforza le procedure di aggiudicazione favorevoli agli investimenti e alla concorrenza. Istituisce inoltre strumenti a livello dell'UE quali la procedura relativa al mercato unico dello spettro radio, condizioni comuni di autorizzazione, sistema di sportello unico e autorizzazioni dell'UE, compreso un quadro specifico per le reti e i servizi satellitari nell'UE. In particolare, introduce autorizzazioni a livello dell'UE per l'uso dello spettro satellitare e per il monitoraggio e l'applicazione dello stesso. Definisce inoltre una procedura per la concessione di tali autorizzazioni e stabilisce meccanismi per un maggiore coordinamento ai fini delle notifiche presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), oltre a garantire la coesistenza tra le attribuzioni dello spettro satellitare e terrestre all'interno dell'UE.

Parallelamente, la parte IV fornisce il quadro per le risorse di numerazione paneuropee e stabilisce le norme che disciplinano tali risorse, garantendone la gestione efficiente, la disponibilità e l'uso extraterritoriale in tutta l'Unione, sostenendo i servizi a livello dell'UE e salvaguardando la protezione dei consumatori e un accesso equo. Nel loro insieme, tali disposizioni mirano a garantire un uso efficiente, coordinato e adeguato alle esigenze future di risorse limitate, rafforzando nel contempo la certezza del diritto, riducendo la frammentazione e consentendo lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica transfrontalieri e innovativi in tutta l'UE.

Parte V: Transizione alla fibra, funzionamento dei mercati e concorrenza

La parte V stabilisce le norme che garantiscono il corretto funzionamento dei mercati delle comunicazioni elettroniche e l'efficacia della concorrenza in tutta l'UE.

In primo luogo, introduce un quadro specifico per la transizione ordinata dalle reti in rame preesistenti alle reti FTTH. Il quadro si applicherà qualora il rame rimanga in servizio oltre una data definita. Il processo di transizione alla fibra si baserà su piani nazionali da notificare alla Commissione. Tali piani nazionali specificheranno i) in quali zone il rame sarà abbandonato ed entro quando e ii) le misure a sostegno della transizione alla fibra.

Nella fase iniziale gli Stati membri saranno tenuti a imporre l'abbandono del rame nelle zone in cui sono cumulativamente soddisfatte le due condizioni seguenti: i) almeno il 95 % della copertura in fibra ottica e ii) disponibilità di servizi di connettività al dettaglio a prezzi accessibili. Nell'ultima fase, le condizioni non avranno più alcuna rilevanza e gli Stati membri saranno tenuti a imporre l'abbandono in tutte le restanti zone designate per l'abbandono del rame, tranne nelle zone in cui l'installazione della fibra non è economicamente sostenibile e non è disponibile una soluzione di connettività adeguata in grado di sostituire i servizi su rete in rame. Durante l'intero processo si applicano misure di salvaguardia al fine di mantenere la continuità e proteggere i consumatori.

La parte V riguarda anche il quadro per l'accesso al suolo e i diritti di passaggio, l'interconnessione e l'accesso, nonché l'applicazione di misure correttive di regolamentazione simmetriche e basate sul significativo potere di mercato. Chiarisce i diritti e gli obblighi delle imprese nella negoziazione in materia di accesso e interconnessione e conferisce alle autorità nazionali di regolamentazione il potere di imporre misure proporzionate per garantire, ove giustificato, la connettività e l'interoperabilità da punto a punto.

Questa parte mantiene i principali filoni dell'attuale sistema di regolamentazione dell'accesso, simmetrico o basato sul significativo potere di mercato. Per quanto riguarda il significativo potere di mercato, le norme danno priorità alla regolamentazione dell'accesso alle reti passive (condotte e pali in cui gli operatori installano le proprie reti in fibra ottica) che favorisca gli investimenti e promuovono l'armonizzazione dei prodotti di accesso. Per quanto riguarda l'accesso simmetrico, le norme mirano a stimolare la diffusione della fibra mantenendo l'accesso al cablaggio interno all'edificio su richiesta. Le autorità nazionali di regolamentazione possono inoltre utilizzare misure simmetriche per affrontare le strozzature locali imponendo l'accesso alle reti locali in fibra ottica. Le norme simmetriche dovrebbero altresì consentire la connessione degli utenti finali i cui locali non sono connessi imponendo agli operatori della fibra ottica che installano una rete nelle vicinanze di connettere tali utenti.

La parte V rafforza le procedure relative al mercato unico per i progetti di misure nazionali che incidono sugli scambi tra Stati membri, garantendo un'applicazione coerente in tutta l'UE attraverso meccanismi coordinati di notifica, valutazione e intervento.

Parte VI: Servizi

La parte VI stabilisce obblighi relativi ai servizi volti a garantire che gli utenti finali nell'UE possano beneficiare della connettività essenziale e di un livello comune di protezione. Modernizza gli obblighi di servizio universale aggiornando, in linea con il principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali, il diritto di tutti i consumatori, in particolare quelli a basso reddito, di accedere a prezzi abbordabili a un servizio di accesso adeguato a internet e a servizi di comunicazione vocale in una postazione fissa. Stabilisce procedure comuni sul modo in cui gli Stati membri definiscono "adeguata" la connettività alla luce della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori. Tali procedure comuni sono sostenute dagli orientamenti del BEREC e garantiscono la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla società. Questa parte prevede inoltre un approccio

strutturato all'accessibilità economica, che comprende la sorveglianza dell'evoluzione dei prezzi al dettaglio, misure a favore dei consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari e un sostegno specifico per garantire un accesso equivalente per gli utenti finali con disabilità, consentendo nel contempo alla Commissione di adottare atti di esecuzione in merito a un servizio di accesso adeguato a internet alla luce delle condizioni nazionali, nonché dei criteri e della metodologia da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'accessibilità economica. Si propone un approccio nuovo e più flessibile al finanziamento senza una designazione settoriale o il relativo meccanismo di finanziamento.

La parte VI rafforza la tutela dei diritti degli utenti finali nell'ambiente digitale. Preserva l'accesso a un'internet aperta codificando i diritti degli utenti finali di accedere ai contenuti e distribuirli, nonché di utilizzare applicazioni e apparecchiature terminali di loro scelta. Ciò si affianca a rigorosi obblighi di neutralità della rete, soggetti solo a eccezioni rigidamente definite e proporzionate e a una solida vigilanza da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, integrata da relazioni e orientamenti del BEREC. Questa parte consolida e aggiorna le norme in materia di protezione degli utenti finali, che si articolano in tre capi.

Il capo "Diritti dei consumatori" riguarda i consumatori ed è esteso alle microimprese e alle organizzazioni senza scopo di lucro (alcune disposizioni si applicano anche alle piccole e medie imprese) e comprende norme settoriali in materia di trasparenza e informazioni contrattuali (compreso un modello sintetico di contratto), durata e risoluzione del contratto e offerte a pacchetto.

Il capo "Diritti degli utenti finali" riguarda il passaggio a un altro fornitore e la portabilità del numero e garantisce la non discriminazione.

Il capo "Risorse e funzionalità per gli utenti finali" comprende misure contro le attività fraudolente e garantisce servizi essenziali quali linee telefoniche dirette per minori scomparsi, comunicazioni di emergenza e sistemi di allarme pubblico, nonché l'uso del portafoglio europeo di identità digitale. Rispecchiando l'evoluzione tecnologica e le nuove sfide in materia di protezione degli utenti finali a tale riguardo, il capo comprende anche norme aggiornate sull'identificazione della linea chiamante, sull'identificazione dell'origine, sul trasferimento automatico della chiamata e sui sistemi automatizzati di chiamata. Contiene disposizioni in materia di accesso e scelta equivalenti per gli utenti finali con disabilità.

La parte VI mantiene inoltre disposizioni mirate in materia di interoperabilità e obblighi di trasmissione e conferisce alla Commissione il potere di modificare gli allegati tecnici mediante atti delegati al fine di aggiornarli per tenere conto del progresso tecnologico e sociale.

Parte VII: Governance

La parte VII istituisce il quadro di governance per garantire il funzionamento coerente, indipendente ed efficace del mercato unico delle comunicazioni elettroniche. Definisce i ruoli, i poteri e le misure di salvaguardia applicabili alle autorità nazionali di regolamentazione e alle altre autorità competenti, affida loro compiti chiaramente individuati, ne preserva l'indipendenza giuridica e funzionale dagli attori del mercato e garantisce loro risorse adeguate e autonomia di bilancio. Stabilisce inoltre principi comuni in materia di nomina, revoca, responsabilità e trasparenza, nonché obblighi di cooperazione e coordinamento a livello nazionale e transfrontaliero, rafforzando a sua volta la coerenza normativa e la fiducia reciproca in tutta l'UE.

La parte VII consolida ulteriormente la governance a livello dell'UE integrando e rafforzando i ruoli del BEREC, dell'RSPB e dell'ODN. Chiarisce gli obiettivi, i compiti e l'organizzazione interna del BEREC, rafforzando la sua capacità di promuovere un'attuazione coerente del quadro normativo attraverso pareri, orientamenti, relazioni e migliori pratiche, basati su una raccolta strutturata di dati e sul monitoraggio del mercato. Inoltre, dato il contesto geopolitico, rafforza le competenze del BEREC legate alla resilienza e alla preparazione, ad esempio attraverso l'adozione del piano di preparazione dell'UE per le infrastrutture digitali. Parallelamente, istituisce un quadro più solido per la governance strategica dello spettro radio attraverso l'RSPB, definendone il ruolo consultivo e di coordinamento nella politica dell'UE in materia di spettro radio, nel coordinamento transfrontaliero e nell'impegno internazionale, garantendo nel contempo una stretta cooperazione con il BEREC laddove le questioni normative e relative allo spettro radio si intersecano.

La parte VII fornisce un quadro organizzativo, finanziario e di responsabilità completo per l'ODN in quanto organismo dell'UE che sostiene sia il BEREC che l'RSPB. Definisce i compiti, la struttura di governance, la programmazione, le norme in materia di bilancio e di personale dell'ODN e garantisce la trasparenza, la sana gestione finanziaria e una sorveglianza efficace, compresi meccanismi antifrode, di audit e di valutazione.

Parte VIII: Disposizioni generali e finali

La parte VIII stabilisce le disposizioni generali, procedurali e finali che garantiscono l'applicazione efficace, trasparente e comune del presente regolamento in tutta l'UE. Istituisce un quadro globale per la fornitura, lo scambio e la pubblicazione di informazioni in modo armonizzato, conferendo alle autorità nazionali di regolamentazione e alle altre autorità competenti, al BEREC e all'RSPB il potere di chiedere alle imprese informazioni proporzionate, giustificate e tempestive, anche in materia di sostenibilità, salvaguardando nel contempo la riservatezza, la protezione dei dati e i segreti commerciali. Prevede inoltre una mappatura geografica sulla diffusione delle reti e previsioni periodiche, consentendo un'azione normativa basata su dati concreti, che possa contribuire a decisioni informate in materia di finanziamento pubblico e a una pianificazione coordinata, anche durante la transizione dalle reti preesistenti a quelle in fibra ottica.

La parte VIII rafforza inoltre l'apertura, la partecipazione e la coerenza normativa attraverso meccanismi strutturati di consultazione e trasparenza. Prevede una consultazione pubblica sui progetti di misure con un impatto significativo sul mercato, procedure di consultazione accessibili e il coinvolgimento sistematico degli utenti finali, compresi i consumatori e gli utenti finali con disabilità, nonché di altri portatori di interessi. A livello dell'UE, introduce procedure di armonizzazione e normazione che consentono alla Commissione, con il sostegno del BEREC o dell'RSPB, di affrontare le divergenze che rischiano di frammentare il mercato unico, promuovendo nel contempo norme tecniche interoperabili e adeguate alle esigenze future in modo tecnologicamente neutro.

La parte VIII prevede norme chiare in materia di risoluzione delle controversie, conformità, applicazione e certezza del diritto. Istituisce meccanismi di risoluzione delle controversie extragiudiziale e con l'intervento delle autorità di regolamentazione a livello nazionale e transfrontaliero, integrati da orientamenti e dalla conciliazione volontaria per incoraggiare pratiche cooperative, innovative e sostenibili all'interno dell'ecosistema. Stabilisce poteri di esecuzione, sanzioni e misure di salvaguardia proporzionati, compresi i diritti di ricorso, e definisce l'uso dei poteri delegati e di esecuzione, le procedure di comitato, il monitoraggio, il riesame e le disposizioni transitorie.

2026/0013 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[24],

visto il parere del Comitato delle regioni[25],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Le tecnologie sono in rapida evoluzione, il traffico di dati è in forte crescita e la domanda di connettività Gigabit è in aumento. Infrastrutture digitali moderne e sostenibili per la connettività e il calcolo sono fattori abilitanti essenziali per la digitalizzazione e di conseguenza affinché sia la competitività industriale che la società possano beneficiare appieno dei servizi digitali. Per questo motivo è necessaria una connettività di alta qualità, sicura e resiliente per tutti e ovunque nell'Unione, che garantisca anche l'accesso a prezzi abbordabili per le persone a basso reddito, e copra tutti i territori, comprese le zone rurali e remote, le isole e le regioni montane, scarsamente popolate, o le regioni ultraperiferiche.

(2) Nel settore delle comunicazioni elettroniche il mercato interno è ancora frammentato in 27 mercati nazionali e gli operatori europei continuano a incontrare ostacoli nell'operare a livello transfrontaliero e nell'espandersi, il che limita la loro capacità di investire, innovare e competere su un piano di parità nel più ampio ecosistema della connettività. Altri operatori che entrano nel più ampio ecosistema della connettività, come i fornitori di contenuti e applicazioni (CAP), beneficiano in larga misura di un regime basato sul paese di stabilimento e operano pertanto nell'Unione come in solo mercato unico. Questa disparità di condizioni tra i vari attori dell'ecosistema è stata evidenziata nel Libro bianco della Commissione "Come affrontare adeguatamente le esigenze dell'Europa in termini di infrastrutture digitali?[26]" e nella relazione Letta[27]. A

[24] GU C del , pag. .

[25] GU C del , pag. .

[26] Libro bianco della Commissione, del 21 febbraio 2024, "Come affrontare adeguatamente le esigenze dell'Europa in termini di infrastruttura digitale?" (COM (2024) 81 final).

tale riguardo, nelle sue conclusioni dell'ottobre 2025, il Consiglio europeo ha sottolineato che sono necessari sforzi particolari per "approfondire il mercato unico delle comunicazioni elettroniche".

(3) La decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio[28] ha fissato gli obiettivi digitali per il 2030 del "programma strategico per il decennio digitale". Tale programma rispecchia gli obiettivi previsti in materia di connettività, in base ai quali la rete Gigabit fino al punto terminale di rete dovrebbe essere estesa a tutti gli utenti finali in una postazione fissa e tutte le zone abitate dovrebbero essere coperte da reti senza fili di prossima generazione ad alta velocità con prestazioni almeno equivalenti al 5G. Ai fini del conseguimento di tali obiettivi, le politiche dovrebbero semplificare, accelerare e abbattere i costi dell'installazione di reti Gigabit fisse e senza fili sull'intero territorio dell'Unione, anche riducendo gli oneri amministrativi sia per gli operatori che per le amministrazioni nazionali.

(4) La direttiva (UE) 2018/1972 ha istituito il codice europeo delle comunicazioni elettroniche ("EECC"). L'EECC, attraverso i suoi obiettivi tesi a promuovere la connettività, l'accesso a reti avanzate e la loro diffusione, ha contribuito a conseguire o mantenere una concorrenza effettiva nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri erano tenuti ad adottare e pubblicare entro il 21 dicembre 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire l'EECC nel proprio ordinamento nazionale. Il pieno recepimento in tutti i 27 Stati membri è stato conseguito solo nel 2024. Ritardi di tale portata tra l'adozione della direttiva e il suo recepimento negli ordinamenti giuridici degli Stati membri non sono più adeguati alle rapide trasformazioni tecnologiche che caratterizzano l'attuale contesto geopolitico ed economico, che richiedono norme in grado di incidere con rapidità sul mercato. Inoltre alcune norme nazionali connesse alle disposizioni del codice europeo delle comunicazioni elettroniche vanno al di là di quanto strettamente necessario ai fini della completezza e della conformità del recepimento. Essendo una direttiva, il codice europeo delle comunicazioni elettroniche si è quindi tradotto in una frammentazione nazionale senza di conseguenza creare un vero mercato unico. È pertanto necessario trasformare l'EECC in un regolamento e unire le disposizioni dell'EECC con quelle che riguardano gli stessi obiettivi ma che sono stabilite in altre direttive, regolamenti o decisioni, compreso il regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio[29]. Pertanto la direttiva 2018/1972, il regolamento (UE) 2018/1971, la decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[30], parti del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del

---

27 https://www.consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf.

28 Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj).

29 Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1971/oj).

30 Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 081 del 21.3.2012, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/243(2)/oj), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

Consiglio[31] e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[32] dovrebbero essere fusi in un unico regolamento, il regolamento sulle reti digitali.

(5) Nel Libro bianco del 2024 "Come affrontare adeguatamente le esigenze dell'Europa in termini di infrastrutture digitali?"[33], la Commissione ha osservato che il settore della connettività sta attualmente attraversando grandi cambiamenti tecnologici, nel cui ambito le infrastrutture digitali sono sempre più basate sul cloud e sull'IA e l'ecosistema della connettività si sta ampliando per fornire nuovi servizi innovativi. È pertanto necessario tenere conto dell'evoluzione dalle reti di comunicazione elettronica alle "reti digitali".

(6) Il presente regolamento non si applica ai contenuti forniti mediante reti di comunicazione elettronica che utilizzano servizi di comunicazione elettronica, come i contenuti delle trasmissioni radiotelevisive, i servizi finanziari e taluni servizi della società dell'informazione e lascia impregiudicate le misure adottate a livello di Unione o nazionale riguardo a tali servizi in conformità della normativa dell'Unione o del diritto nazionale, per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare la difesa del pluralismo dei mezzi di informazione. Il contenuto dei programmi televisivi è disciplinato dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[34]. La regolamentazione della politica audiovisiva e dei contenuti persegue obiettivi di interesse generale, quali la libertà di espressione, il pluralismo dei mezzi di informazione, l'imparzialità, la diversità culturale e linguistica, l'inclusione sociale, la protezione dei consumatori e la tutela dei minori. La separazione della regolamentazione delle comunicazioni elettroniche dalla regolamentazione dei contenuti non incide sul riconoscimento dei collegamenti fra i due aspetti, in particolare al fine di garantire il pluralismo dei mezzi di informazione, la diversità culturale e la protezione dei consumatori. Entro i limiti delle loro competenze, le autorità competenti dovrebbero contribuire a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere tali obiettivi.

(7) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[35] alle apparecchiature radio, ma si applica ai ricevitori autoradio e ai ricevitori radio di consumo e alle apparecchiature di televisione digitale di consumo. Al fine di fornire garanzie per l'interoperabilità da punto a punto, è necessario disciplinare taluni aspetti delle apparecchiature radio quali definite nella direttiva 2014/53/UE e delle apparecchiature di consumo utilizzate per la

---

31 Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e le tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate e che modifica la direttiva 2002/22/CE e il regolamento (UE) n. 531/2012 (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2120/oj).

32 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).

33 COM(2024) 81 final.

34 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/13/oj).

35 Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj).

televisione digitale, allo scopo di agevolare l'accesso degli utenti finali con disabilità. È importante che le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti incoraggino gli operatori di rete e i fabbricanti di apparecchiature a cooperare per rendere più agevole agli utenti finali con disabilità l'accesso ai servizi di comunicazione elettronica. Per garantire un approccio coordinato per quanto riguarda il regime di autorizzazione delle apparecchiature terminali radio, è opportuno disciplinare anche l'uso non esclusivo dello spettro radio per l'uso personale di tali apparecchiature terminali radio.

(8) I requisiti relativi alle capacità delle reti di comunicazione elettronica sono in costante aumento. Mentre in passato l'attenzione era incentrata soprattutto sull'aumento della larghezza di banda disponibile, complessivamente e per ogni singolo utente, oggigiorno stanno diventando sempre più importanti altri parametri quali velocità di trasmissione in downlink e uplink, latenza, disponibilità e affidabilità. La soluzione attuale per soddisfare tale domanda consiste nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica all'utente finale, e le future "reti Gigabit" richiederanno parametri di prestazione equivalenti a quelli che è in grado di offrire una rete basata su elementi in fibra ottica almeno fino al punto terminale di rete. Ossia, nel caso della connessione senza fili, prestazioni analoghe a quelle che possono essere ottenute da un'installazione in fibra ottica fino alla stazione di base, considerata come punto terminale di rete. Tali reti Gigabit, sia fisse che mobili, sono in grado di fornire velocità di trasmissione dati dell'ordine di almeno un gigabit al secondo in uplink e downlink, nonché altri parametri di prestazione avanzati come una bassa latenza e un'elevata stabilità. Il termine "rete Gigabit" sostituisce il termine "rete ad altissima capacità" con caratteristiche in termini di prestazioni aggiornate corrispondenti all'evoluzione tecnologica e del mercato. Di conseguenza, in virtù del presente regolamento, qualsiasi riferimento alla "rete ad altissima capacità" quale definita all'articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2018/1972 si intende fatto alla "rete Gigabit" quale definita nel presente regolamento.

(9) Taluni servizi di comunicazione elettronica di cui al presente regolamento potrebbero rientrare anche nell'ambito di applicazione della definizione di "servizio della società dell'informazione" di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio[36]. Le disposizioni di tale direttiva che disciplinano i servizi della società dell'informazione si applicano ai servizi di comunicazione elettronica nella misura in cui il presente regolamento o altri atti giuridici dell'Unione non prevedano disposizioni più specifiche applicabili a questi ultimi. Tuttavia i servizi di comunicazione elettronica come la telefonia vocale, i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica sono disciplinati dal presente regolamento. La stessa impresa, ad esempio un fornitore di servizi internet, può offrire sia un servizio di comunicazione elettronica, quale l'accesso a internet, sia servizi non contemplati dal presente regolamento, ad esempio la fornitura di materiale in rete e non relativo alle comunicazioni.

(10) La stessa impresa, ad esempio un operatore via cavo, può offrire sia un servizio di comunicazione elettronica, quale la trasmissione di segnali televisivi, sia servizi non previsti dal presente regolamento, quali la commercializzazione di un'offerta di servizi

[36] Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1535/oj).

di contenuto radiofonico o televisivo, e pertanto a tale impresa possono essere imposti obblighi supplementari in relazione alla sua attività di fornitore o distributore di contenuti, conformemente a disposizioni che esulano dal presente regolamento, fatte salve le condizioni stabilite in un allegato del presente regolamento.

(11) Per rientrare nell'ambito di applicazione della definizione di servizio di comunicazione elettronica, un servizio deve essere prestato di norma dietro corresponsione di un pagamento. Pur riconoscendo pienamente che la protezione dei dati personali è un diritto fondamentale e che pertanto i dati personali non possono essere considerati una merce, l'accesso, l'utilizzo o altro trattamento di dati personali nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero essere trattati alla stregua di una remunerazione, qualora il fornitore di un servizio richieda all'utente finale dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[37] e questi glieli trasmetta consapevolmente, per via diretta o indiretta. Tale concetto dovrebbe ricomprendere inoltre le situazioni in cui l'utente finale autorizza l'accesso a informazioni senza trasmetterle attivamente, ad esempio i dati personali, incluso l'indirizzo IP, o altre informazioni generate automaticamente, ad esempio le informazioni raccolte e trasmesse da un cookie o tecnologie simili. Il trattamento dei dati personali dovrebbe in ogni caso essere conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia) sull'articolo 57 TFUE[38], si è in presenza di remunerazione ai sensi del trattato anche se il fornitore del servizio è pagato da una terza parte e non dal destinatario del servizio. Il concetto di remunerazione dovrebbe pertanto comprendere anche le situazioni in cui l'utente finale è esposto a messaggi pubblicitari.

(12) I servizi di comunicazione interpersonale sono servizi che consentono lo scambio interpersonale e interattivo di informazioni e comprendono servizi come le chiamate vocali tradizionali tra due persone ma anche tutti i tipi di messaggi di posta elettronica, i servizi di messaggistica o le chat di gruppo. I servizi di comunicazione interpersonale coprono unicamente le comunicazioni tra un numero finito — ossia non potenzialmente illimitato — di persone fisiche, determinato dal mittente o chiamante. Le comunicazioni che coinvolgono persone giuridiche dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della definizione nei casi in cui talune persone fisiche agiscano per conto delle persone giuridiche o siano coinvolte almeno su un lato della comunicazione. La comunicazione interattiva implica che il servizio consenta al destinatario delle informazioni di rispondere. I servizi che non soddisfano tale requisito, come la trasmissione lineare, i servizi Video On Demand (VOD), i siti web, i social network, i blog o lo scambio di informazioni tra macchine, non dovrebbero essere considerati servizi di comunicazione interpersonale. In circostanze eccezionali, un servizio non dovrebbe essere considerato servizio di comunicazione interpersonale se la funzione di comunicazione interpersonale e interattiva è una funzione minore e meramente accessoria di un altro servizio e, per ragioni tecniche obiettive, non può essere utilizzata senza quel servizio principale e la sua integrazione non è un mezzo per eludere l'applicabilità delle norme che disciplinano i servizi di comunicazione elettronica. Quali elementi di un'eccezione dalla definizione, i termini "minore" e

---

37 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

38 Sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 1988, *Bond van Adverteerders e altri/Stato olandese*, C-352/85, ECLI: EU:C:1988:196.

"meramente accessorio" dovrebbero essere interpretati in modo restrittivo e dal punto di vista obiettivo dell'utente finale. Una funzione di comunicazione interpersonale può essere considerata minore quando la sua utilità obiettiva per un utente finale è estremamente limitata e quando in realtà è usata solo da utenti finali. Un esempio di caratteristica che potrebbe essere considerata al di fuori dell'ambito di applicazione della definizione di servizi di comunicazione interpersonale potrebbe essere, in linea di principio, un canale di comunicazione per giochi online, a seconda delle caratteristiche della funzione di comunicazione del servizio.

(13) I servizi di comunicazione interpersonale che utilizzano numeri che figurano in piani di numerazione nazionali e internazionali si connettono a risorse di numerazione assegnate pubblicamente. Tali servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero comprendono sia i servizi ai quali sono assegnati numeri degli utenti finali al fine di garantire la connettività da punto a punto (end-to-end) sia i servizi che consentono agli utenti finali di raggiungere le persone alle quali tali numeri sono stati assegnati. L'uso di un numero come identificativo non dovrebbe essere considerato equivalente all'uso di un numero per la connessione a numeri assegnati pubblicamente e pertanto non dovrebbe essere ritenuto di per sé sufficiente per qualificare un servizio come servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero. I servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero dovrebbero essere soggetti a obblighi solo laddove interessi pubblici richiedano l'applicazione di obblighi normativi specifici a tutti i tipi di servizi di comunicazione interpersonale, indipendentemente dal fatto che utilizzino numeri per la fornitura del servizio. È opportuno trattare in maniera diversa i servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero, dato che essi fanno parte di un ecosistema interoperabile il cui funzionamento è garantito pubblicamente e ne beneficiano.

(14) Sotto il profilo regolamentare, il punto terminale di rete funge da discriminante tra il quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e la normativa sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione. La definizione dell'ubicazione dei punti terminali di rete incombe alle autorità nazionali di regolamentazione.

(15) Il concetto di interconnessione dovrebbe essere inteso come riferito principalmente all'interconnessione tecnica tra le reti, indipendentemente dal fatto che si tratti di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di reti private, comprese quelle di proprietà o gestite da fornitori di contenuti e applicazioni, incluse le infrastrutture di distribuzione di contenuti. Gli sviluppi tecnologici e commerciali hanno portato a una maggiore diffusione di cache, nodi di reti di distribuzione dei contenuti e altre tecniche che migliorano lo scambio del traffico e ottimizzano le prestazioni da punto a punto, determinando in tal modo una più stretta cooperazione tecnica e un'interconnessione più frequente tra reti pubbliche e private.

(16) Anche gli obiettivi del nuovo quadro normativo dovrebbero essere aggiornati per affrontare le sfide del settore e garantire che esso possa adattarsi agli sviluppi futuri. Con la trasformazione tecnologica delle reti di comunicazione elettronica verso reti digitali che integrano soluzioni basate sul cloud e sull'intelligenza artificiale (IA), l'ecosistema della connettività si sta ampliando. Il presente regolamento dovrebbe pertanto sostenere la competitività del settore e la capacità di gestire tale trasformazione. Dovrebbe promuovere l'innovazione e una cooperazione efficace tra la vasta gamma di attori nel più ampio ecosistema della connettività.

(17) Al fine di rafforzare la competitività e la resilienza del settore, il presente regolamento dovrebbe agevolare lo sviluppo di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche

introducendo misure semplificate e maggiormente armonizzate, agevolando l'espansione delle imprese nell'Unione e sostenendo e incentivando l'innovazione e gli investimenti in reti e servizi moderni, resilienti e sostenibili. Ciò dovrebbe includere l'agevolazione della fornitura transfrontaliera di reti e servizi di comunicazione elettronica, compresi i servizi paneuropei di comunicazione via satellite, nonché lo sviluppo di reti digitali transeuropee.

(18) Il rafforzamento della resilienza delle infrastrutture e dei servizi digitali dell'Unione è di vitale importanza al fine di rafforzare la preparazione alle catastrofi naturali, alle minacce e alle crisi di origine antropica, nonché alle interferenze nelle reti e nei segnali radio. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione, garantendo infrastrutture e servizi digitali resilienti e assicurando la preparazione in caso di emergenze, quali attacchi fisici, informatici e ibridi e catastrofi naturali, rendendo disponibili misure di attenuazione, migliorando la resilienza, in particolare la ridondanza dei segmenti di rete critici sulla base dell'integrazione coerente delle reti terrestri e non terrestri, e fornendo le capacità di rete necessarie affinché la società possa rispondere alle crisi.

(19) Poiché a livello di infrastrutture permangono strozzature e ostacoli all'accesso, anche in conseguenza della transizione alla fibra, è necessario garantire una concorrenza sostenibile attraverso l'attuazione di un quadro normativo semplificato in materia di accesso, che affronti le carenze del mercato, in modo che gli utenti finali continuino a beneficiare di una più ampia scelta di servizi avanzati, di alta qualità e a prezzi accessibili.

(20) In futuro è necessario ridurre le regole settoriali ex ante via via che aumenta il grado di concorrenza sul mercato, e in ultima istanza, far sì che le comunicazioni elettroniche siano disciplinate esclusivamente dal diritto della concorrenza. Questo era l'obiettivo del primo quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica fin dalla sua adozione nel 2009. Tuttavia il quadro attuale ha condotto a una frammentazione nazionale e non ha realizzato il completamento del mercato unico, per cui è necessaria una maggiore coerenza negli obblighi di regolamentazione ex ante. Tenuto conto del fatto che i mercati delle comunicazioni elettroniche hanno mostrato una forte dinamica competitiva negli ultimi anni, è essenziale che gli obblighi di regolamentazione ex ante siano imposti unicamente in presenza di un fallimento dei mercati interessati, senza che ciò pregiudichi il diritto della concorrenza.

(21) È altresì necessario offrire incentivi adeguati agli investimenti nelle reti Gigabit (tra cui reti 5G avanzate, 6G, in fibra ottica, cavi di comunicazione sottomarini e dorsali di rete), che sostengono l'innovazione nel campo dei servizi internet ricchi di contenuti e rafforzeranno la competitività complessiva dell'Unione. È pertanto essenziale promuovere investimenti efficaci nello sviluppo di tali reti e soluzioni e sostenere l'ampia disponibilità e la diffusione delle reti Gigabit e dei servizi di comunicazione elettronica, anche attraverso la transizione tempestiva a un ambiente esclusivamente in fibra ottica in tutta l'Unione.

(22) Per gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione, le altre autorità competenti e i portatori di interessi, l'obiettivo in materia di connettività si traduce, da un lato, nel proposito di disporre di reti e servizi della massima capacità che siano economicamente sostenibili in una determinata area e, dall'altro, nel perseguimento della coesione territoriale, intesa come convergenza della capacità disponibile in aree differenti.

(23) Al fine di allineare maggiormente il quadro per le comunicazioni elettroniche agli obiettivi dell'Unione per quanto riguarda la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, è necessario promuovere reti e servizi sostenibili favorendo condizioni di investimento attraenti per reti e soluzioni efficienti sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio. In particolare tale obiettivo dovrebbe essere in linea con la promozione di una connettività che favorisca l'efficienza energetica e la neutralità in termini di emissioni di carbonio in altri settori industriali, nonché investimenti in infrastrutture di connettività efficienti sotto il profilo energetico conformi al quadro della tassonomia aggiornato e al relativo codice di condotta dell'Unione per la sostenibilità delle reti di telecomunicazione. È inoltre necessario promuovere la cooperazione tra i soggetti coinvolti nella fornitura di servizi da punto a punto per quanto riguarda la gestione efficiente del traffico di dati.

(24) Per conseguire gli obiettivi, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti dovrebbero, se necessario, coordinare le proprie azioni con le autorità di altri Stati membri e con l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (*Body of European Regulators for Electronic Communications* — "BEREC"), l'Organismo per la politica dello spettro radio (*Radio Spectrum Policy Body* — "RSPB") e l'Ufficio per le reti digitali (*Office for Digital Networks* — "ODN").

(25) A seguito dell'appello di Nevers del 9 marzo 2022, gli Stati membri hanno condotto una valutazione del rischio delle infrastrutture e delle reti di comunicazione europee. Al fine di attenuare i rischi individuati, tale valutazione ha presentato una serie di raccomandazioni strategiche e tecniche per gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza ("ENISA"), da attuare con il sostegno del BEREC. Tra le altre raccomandazioni strategiche, la valutazione del rischio propone di i) valutare la resilienza delle interconnessioni internazionali, ii) valutare la criticità, la resilienza e la ridondanza dell'infrastruttura internet di base, come i cavi di comunicazione sottomarini, e iii) potenziare le capacità e l'azione coordinata dell'Unione per rafforzare la resilienza delle infrastrutture di comunicazione. Ai fini di una preparazione efficace e per migliorare la resilienza, è opportuno rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali competenti e gli organismi a livello dell'Unione, anche attraverso orientamenti comuni e una tempestiva condivisione delle informazioni.

(26) Le reti e i servizi di comunicazione elettronica costituiscono un pilastro fondamentale della società e dell'economia dell'Unione. Sebbene la cibersicurezza e la resilienza dei soggetti essenziali e importanti nonché dei soggetti critici sia affrontata dalla direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio[39], è necessario rafforzare ulteriormente la resilienza, la preparazione e la continuità complessive delle comunicazioni elettroniche a livello dell'Unione, anche in situazioni in cui si presentino perturbazioni, di origine naturale o antropica, crisi o eventi di forza maggiore, transfrontalieri o su vasta scala, che possano incidere negativamente sulla popolazione. L'ODN dovrebbe svolgere un ruolo centrale di coordinamento per quanto riguarda la resilienza nel settore delle comunicazioni elettroniche, avvalendosi delle sue competenze, della sorveglianza del mercato e di una prospettiva a livello

[39] Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj).

dell'Unione. L'ODN dovrebbe pertanto confrontarsi e coordinarsi con le autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione e altri organismi e agenzie competenti dell'Unione, compresa l'ENISA, nonché, se del caso, con organizzazioni internazionali quali la NATO, su questioni relative alla valutazione, al monitoraggio, all'analisi e alla preparazione a livello dell'Unione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e alla loro capacità di contribuire alla resilienza complessiva della società e dell'economia dell'Unione, nel pieno rispetto dei ruoli dell'ENISA, del gruppo di cooperazione per le reti e i sistemi informativi ("gruppo di cooperazione NIS") e della rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche ("EU-CyCLONe") nell'ambito dei quadri dell'Unione in materia di cibersicurezza e protezione civile.

(27) In tale contesto, l'ODN dovrebbe essere incaricato di garantire un approccio transfrontaliero coerente per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Il ruolo dell'ODN dovrebbe integrare e lasciare impregiudicata la direttiva (UE) 2022/2555, concentrandosi sulla preparazione a livello di sistema, sulle infrastrutture intercambiabili, sulla continuità delle reti e dei servizi transeuropei e sulla risposta coordinata alle crisi.

(28) Nell'Unione, quando si verificano perturbazioni, di origine naturale o antropica, crisi o eventi di forza maggiore che possono incidere negativamente sulla popolazione, la disponibilità e le capacità specifiche delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica sono fondamentali, in quanto consentono alla popolazione di ricevere informazioni tempestive, mantenere interazioni sociali ed economiche e accedere a servizi pubblici e connessi alle emergenze, e consentono alle autorità nazionali di comunicare con la popolazione e di organizzare interventi di salvataggio e soccorso. Fatta salva la direttiva (UE) 2022/2555, tutti i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e gli altri fornitori rientranti nell'ambito del regime di autorizzazione generale dovrebbero pertanto adottare misure volte a contribuire a garantire la disponibilità di servizi di comunicazione interpersonale e di servizi di accesso a internet qualora si verifichino tali eventi. In tali situazioni critiche, la ridondanza potrebbe essere garantita dai fornitori delle reti di comunicazione elettronica utilizzate, esclusivamente o principalmente, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica o servizi della società dell'informazione accessibili al pubblico, come i cavi di comunicazione sottomarini. Qualora le reti e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano gravemente perturbati dai suddetti eventi su larga scala, essi dovrebbero cooperare e contribuire alla disponibilità di servizi di comunicazione interpersonale e di accesso a internet, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile e di interesse pubblico.

(29) Gli utenti finali dovrebbero poter chiedere aiuto o assistenza alle autorità competenti tramite comunicazioni di emergenza e ricevere da queste informazioni, in un modo che possano percepire e comprendere, attraverso allarmi pubblici in caso di eventi su larga scala che possono incidere negativamente sulla popolazione, come incidenti gravi di rete o in caso di forza maggiore. Analogamente, dovrebbero essere pienamente disponibili le comunicazioni critiche che consentono ai servizi di emergenza e alle autorità pubbliche responsabili della sicurezza di svolgere la loro missione. Di conseguenza, i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica dovrebbero adottare misure specifiche per garantire la continuità delle comunicazioni elettroniche, compreso il traffico internet, nella misura necessaria a trasmettere efficacemente le comunicazioni di emergenza e gli allarmi pubblici da e a tutti gli utenti finali o la

popolazione interessati. Le comunicazioni critiche normalmente fornite nell'ambito di una rete dedicata di autorità nazionali possono essere attuate come un servizio specializzato supportato da nuove tecnologie, come il *network slicing*, che dovrebbero disporre di una capacità di rete sufficiente a garantire la qualità del servizio in situazioni di crisi. Se necessario per garantire la qualità di tali servizi, il traffico correlato dovrebbe essere considerato prioritario e dovrebbe essere assicurata la ridondanza per garantire la costante disponibilità di comunicazioni critiche. I sistemi dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza e i sistemi di allarme pubblico nazionali dovrebbero essere progettati in modo da essere ridondanti e resilienti in caso di eventi su larga scala che potrebbero incidere negativamente sulla popolazione.

(30) Prima di apportare modifiche significative alle reti utilizzate per fornire accesso ai servizi di emergenza, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale e i centri di raccolta delle chiamate di emergenza (*public safety answering point* — PSAP) dovrebbero adottare tutte le misure necessarie, comprese l'effettuazione di prove e la convalida delle soluzioni, al fine di garantire la costante disponibilità e accessibilità delle comunicazioni di emergenza e di informazioni sulla localizzazione del chiamante per gli utenti finali e di assicurare la costante possibilità di inviare allarmi pubblici agli utenti finali. I fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero presentare alle autorità competenti dello Stato membro una tabella di marcia che illustri il processo di migrazione e contenga informazioni sufficienti per valutare il rischio per la disponibilità dei servizi di comunicazione di emergenza e gli utenti finali potenzialmente interessati. Tale tabella di marcia dovrebbe essere fornita al fine di informare tempestivamente gli utenti dei servizi di comunicazione elettronica che utilizzano la tecnologia attuale e consentire loro di prepararsi o adattarsi alle nuove tecnologie ed evitare l'interruzione dei servizi di comunicazione elettronica sui dispositivi che utilizzano.

(31) Nell'ambito delle misure di rafforzamento della resilienza a lungo termine, lo sviluppo della connettività integrata resiliente dovrebbe, tra l'altro, favorire la preparazione all'adozione di tecnologie all'avanguardia quali le emergenti tecnologie di comunicazione quantistica, al fine di garantire comunicazioni sicure di prossima generazione in particolare nei segmenti di rete critici. A tale riguardo, è necessaria la transizione verso la crittografia post-quantum. Potrebbe inoltre svolgere un ruolo importante la comunicazione quantistica supportata da reti di comunicazione in fibra ottica. L'infrastruttura europea di comunicazione quantistica ("EuroQCI"), progettata per diventare parte integrante del nuovo sistema di comunicazione spaziale sicura dell'Unione (infrastruttura per la resilienza, l'interconnettività e la sicurezza via satellite — "IRIS^2"), potrebbe fungere da motore per la prossima generazione di comunicazioni sicure a vantaggio dei governi e delle imprese in tutta l'Unione. La sicurezza dei dati sensibili e delle infrastrutture critiche dovrebbe pertanto essere rafforzata, mediante una transizione tempestiva verso la crittografia post-quantum, la progressiva integrazione di sistemi basati sui quanti nelle infrastrutture di comunicazione esistenti e lo sviluppo di un ecosistema e di un'industria della comunicazione quantistica resilienti nell'Unione.

(32) Al fine di garantire una preparazione efficace delle reti di comunicazione elettronica e delle infrastrutture digitali, nonché la fornitura ininterrotta di servizi di comunicazione elettronica, anche in situazioni di catastrofi, di origine naturale o antropica, di crisi o di eventi di forza maggiore, e usufruendo di interconnessioni nazionali e transfrontaliere resilienti, è opportuno rafforzare il ruolo del BEREC a livello dell'Unione nei settori della preparazione e della gestione delle crisi. A tale riguardo, il BEREC dovrebbe

integrare gli sforzi a livello dell'Unione per garantire un elevato livello di preparazione e resilienza adottando una relazione dal titolo "Piano di preparazione dell'Unione per le infrastrutture digitali" ("piano"), elaborata dall'ODN. Il piano dovrebbe comprendere una valutazione globale, raccomandazioni operative e pratiche di gestione delle crisi. Tali elementi dovrebbero assicurare un approccio coerente alla resilienza in tutta l'Unione, anche per quanto riguarda i meccanismi di finanziamento, assicurando la ridondanza e migliorando la preparazione alle crisi a livello dell'Unione.

(33) Il modello del BEREC per la raccolta dei dati sulla resilienza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, che dovrebbe sostenere la preparazione del piano, dovrebbe includere informazioni sulla capacità, sull'architettura, sulle funzionalità e sull'uso dei segmenti di rete, che sono considerati fondamentali per garantire la resilienza complessiva e la continuità dei servizi a livello di Unione. I dati dovrebbero riguardare in particolare segmenti di rete specifici quali interconnessioni internazionali, reti di aggregazione, reti centrali e dorsali di rete, cavi di comunicazione sottomarini, comprese le relative stazioni per l'approdo dei cavi, reti satellitari integrate con reti terrestri in grado di fornire servizi di back-up in caso di indisponibilità di una di queste reti, reti di distribuzione di contenuti o reti che collegano grandi strutture di centri dati. Qualora, a norma del presente regolamento, sia necessario scambiare, comunicare o altrimenti condividere informazioni classificate in conformità del diritto nazionale o dell'Unione, dovrebbero essere applicate le norme sulla gestione delle informazioni classificate. Se del caso, dovrebbero essere condivise in parallelo sintesi non classificate che consentano il coordinamento operativo.

(34) L'ODN dovrebbe inoltre contribuire, a livello dell'Unione, al monitoraggio, all'analisi e alla sintesi delle informazioni riguardanti l'architettura, la capacità, le capacità tecniche e la resilienza delle reti di comunicazione elettronica e sostenere gli sforzi di coordinamento volti a garantire la disponibilità e l'aumento delle capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica in caso di perturbazioni, di origine naturale o antropica, crisi o eventi di forza maggiore, nel pieno rispetto dei quadri nazionali di coordinamento della risposta alle crisi. Tale attività potrebbe includere, ad esempio, l'individuazione dei settori in cui è necessaria la ridondanza, l'orientamento di decisioni in materia di politiche e investimenti strategici a sostegno della ridondanza, in particolare per le reti digitali transeuropee e i relativi futuri programmi di finanziamento, come proposto nel quadro della componente digitale del Fondo europeo per la competitività nell'ambito del quadro finanziario pluriennale. La valutazione complessiva del BEREC elaborata dall'ODN dovrebbe inoltre fornire una panoramica delle capacità di riserva della rete, nonché un quadro dei meccanismi esistenti ed emergenti per la prioritizzazione del traffico, tra cui il *network slicing* e altre soluzioni di gestione e ottimizzazione della rete che proteggono e garantiscono le comunicazioni. Tali meccanismi svolgono un ruolo importante nel garantire la continuità delle reti e dei servizi di comunicazione essenziali in situazioni di aumento della domanda, congestione della rete o altre perturbazioni delle comunicazioni, che possono verificarsi durante le crisi.

(35) In particolare, i servizi specializzati resi possibili da capacità di rete avanzate, come il *network slicing*, svolgono un ruolo sempre più importante nel sostenere casi d'uso che presentano requisiti più rigorosi in termini di sicurezza, affidabilità e bassa latenza. Tra questi rientrano anche applicazioni quali l'esercizio di sistemi aeromobili senza equipaggio, compresi i droni, che richiedono livelli garantiti di prestazioni, resilienza e

isolamento da altri tipi di traffico per assicurare un funzionamento sicuro e protetto. La disponibilità di tali servizi specializzati può consentire alle autorità pubbliche e agli operatori privati di dispiegare in modo più efficace applicazioni critiche per la sicurezza, promuovendo nel contempo l'innovazione e l'uso efficiente delle risorse di rete, in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza, leadership tecnologica e sviluppo di servizi digitali avanzati. Le reti di comunicazione elettronica dovrebbero essere sfruttate per migliorare il rilevamento dei droni e di altri mezzi di volo, a prescindere dal fatto che siano o meno connessi alla rete. In particolare, il rilevamento tramite rete cellulare dovrebbe essere progressivamente sviluppato e impiegato su larga scala come sistema di rilevamento ulteriore e complementare per applicazioni civili e militari, compreso il rilevamento, il tracciamento e il rintracciamento delle minacce aeree, nonché l'individuazione di interferenze.

(36) La resilienza dell'Unione dipende sempre più da una connettività adeguata alle esigenze future e da una riduzione delle dipendenze strategiche. A tal fine è necessario un approccio lungimirante che rafforzi la capacità delle reti terrestri e non terrestri (satellitari) di interconnettersi e funzionare senza interruzioni, anche in situazioni di crisi. La resilienza può essere rafforzata attraverso architetture di rete integrate e stratificate che combinino reti terrestri con reti non terrestri, sostenute dalla virtualizzazione, dalla ridondanza e dalla gestione automatizzata della rete. Grazie a tale integrazione è possibile mantenere le comunicazioni essenziali in caso di danneggiamento o congestione dell'infrastruttura terrestre e rafforzare la continuità generale del servizio. In tale contesto, l'ODN dovrebbe partecipare al monitoraggio del mercato e agli sviluppi tecnologici, individuare le strozzature che ostacolano l'interoperabilità e la diffusione (anche tra sistemi terrestri e non terrestri e per le tecnologie emergenti) e formulare raccomandazioni a sostegno di un approccio coerente a livello dell'Unione a una connettività resiliente.

(37) L'ODN dovrebbe essere in grado, se del caso e in cooperazione con gli organismi pertinenti e le autorità competenti, di analizzare il panorama delle minacce a cui le reti e i servizi di comunicazione elettronica dell'Unione sono sempre più esposti. Ciò comprende, tra l'altro, i casi di interferenze dannose dello spettro radio. Negli ultimi anni, in un contesto di accresciute tensioni geopolitiche, gli incidenti di questo tipo sono aumentati e possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei servizi, spesso con implicazioni transfrontaliere. A tale riguardo, l'ODN dovrebbe analizzare tali tendenze e sostenere le autorità competenti formulando raccomandazioni operative. Tale funzione dovrebbe integrare le responsabilità nazionali e contribuire a una risposta coordinata a livello dell'Unione.

(38) Al fine di integrare la risposta normativa coerente e coordinata a livello dell'Unione per migliorare la preparazione alle crisi, il BEREC dovrebbe adottare pratiche di gestione delle crisi che stabiliscano procedure comuni e modalità di coordinamento per le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, anche per quanto riguarda la gestione delle crisi e la protezione civile in caso di perturbazioni, di origine naturale o antropica, crisi o eventi di forza maggiore. Tali pratiche dovrebbero essere allineate ai quadri di gestione delle crisi dell'Unione e nazionali esistenti e favorire un'azione coerente, anche attraverso la condivisione delle informazioni con i pertinenti sistemi di risposta alle crisi e di coordinamento della protezione civile a livello dell'Unione nonché attraverso meccanismi di risposta informatica, in presenza di incidenti di cibersicurezza. Il piano dovrebbe riguardare anche gli aspetti relativi alla conoscenza situazionale in merito alle perturbazioni significative che incidono sulle comunicazioni di emergenza, sulle comunicazioni critiche e sulla trasmissione di

allarmi pubblici conformemente agli obblighi derivanti dal pertinente diritto dell'Unione.

(39) A norma della direttiva (UE) 2018/1972, gli Stati membri possono assoggettare il diritto dei fornitori di reti e servizi pubblici di comunicazione elettronica soltanto a un regime di autorizzazione generale piuttosto flessibile. L'obiettivo è stimolare lo sviluppo di nuove reti e servizi, consentendo nel contempo ai fornitori di servizi e ai consumatori di beneficiare delle economie di scala del mercato interno. Il presente regolamento sostiene tale obiettivo e mantiene la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in virtù di un'autorizzazione generale nell'Unione.

(40) Il sistema di autorizzazione generale attualmente in vigore si basa su un elenco armonizzato, sebbene esaustivo, di condizioni che ha lasciato agli Stati membri la flessibilità di decidere quali condizioni di autorizzazione generale applicare all'autorizzazione generale nel loro territorio, come specificarle ulteriormente a livello nazionale, e la possibilità di imporre ai fornitori di presentare all'autorità nazionale di regolamentazione o ad altre autorità competenti una notifica che indichi la loro intenzione di iniziare a fornire i servizi. La notifica era destinata ad avere carattere dichiarativo e non richiedeva alcuna decisione esplicita né un atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione.

(41) Dalla valutazione della direttiva (UE) 2018/1972 è tuttavia emerso che la mancanza di un'autorizzazione generale unica e coordinata, ampiamente sviluppata e attuata a livello nazionale, e l'assenza di un approccio uniforme e coerente alle condizioni applicabili e alle procedure di notifica, nonostante il modello armonizzato e non obbligatorio del BEREC, hanno determinato una frammentazione normativa e un aumento degli ostacoli che impediscono agli operatori di espandersi e operare a livello transfrontaliero.

(42) Per superare le problematiche poste dalla direttiva (UE) 2018/1972 e consentire ai fornitori di beneficiare pienamente del mercato interno delle comunicazioni elettroniche, è necessario introdurre un moderno regime di autorizzazione generale applicabile a tutti i tipi di reti di comunicazione elettronica interessate dalla fornitura di servizi digitali accessibili al pubblico e, con alcune eccezioni, ai servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

(43) Per quanto riguarda i fornitori di reti di comunicazione elettronica, il sistema di autorizzazione generale non dovrebbe applicarsi a determinati tipi di reti il cui scopo principale non è supportare la fornitura di servizi di comunicazione elettronica o digitali accessibili al pubblico. Ne sono un esempio le reti utilizzate principalmente per comunicazioni private, interne o chiuse di gruppi di utenti predeterminati, comprese le reti utilizzate solo per collegamenti interni tra infrastrutture di comunicazione non destinate principalmente a servizi digitali accessibili al pubblico. Per quanto riguarda la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero dovrebbero rimanere esclusi dall'ambito di applicazione dell'autorizzazione generale. Contrariamente ad altre categorie di reti e servizi di comunicazione elettronica, i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero non beneficiano dell'uso delle risorse di numerazione pubbliche e non fanno parte di un ecosistema interoperabile il cui funzionamento è garantito pubblicamente. È pertanto opportuno non assoggettare tali tipi di servizi al regime di autorizzazione generale. I fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero possono tuttavia essere soggetti a determinati obblighi ai sensi del presente regolamento.

(44) Il regime di autorizzazione generale dovrebbe essere subordinato al rispetto di un elenco più breve e aggiornato di condizioni pienamente armonizzate applicabili in tutti gli Stati membri, nonché di alcune altre condizioni derivanti da altre normative dell'Unione o nazionali, ma non ancora pienamente armonizzate, quali le norme sull'accesso ai dati da parte delle autorità di contrasto e giudiziarie, anche in materia di intercettazione legale e conservazione dei dati, nonché i requisiti di sicurezza delle catene di approvvigionamento delle TIC conformemente alle norme in materia di cibersicurezza, compreso il regolamento sulla cibersicurezza che sostituirà il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio[40].

(45) Inoltre i fornitori soggetti ad autorizzazione generale dovrebbero presentare una notifica all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui intendono iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica o in cui tali reti o servizi sono già forniti. Dovrebbero altresì essere autorizzati a presentare una sola notifica a un unico Stato membro nel caso in cui intendano fornire reti o servizi in uno o più Stati membri nell'ambito del regime di passaporto unico. I sistemi satellitari non dovrebbero essere soggetti al passaporto unico, bensì a una procedura specifica a livello dell'Unione.

(46) Per la notifica dovrebbe essere utilizzato un modello obbligatorio messo a disposizione dal BEREC. Dovrebbe trattarsi di una dichiarazione, resa da una persona fisica o giuridica all'autorità nazionale di regolamentazione, dell'intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonché della presentazione di un numero limitato di informazioni ulteriormente specificate dal relativo modello del BEREC, tra cui l'identità, i recapiti e i dati commerciali, le informazioni sulle reti o sui servizi che si intende fornire e la loro area geografica di disponibilità, nonché la data prevista per l'inizio dell'attività.

(47) Le autorità nazionali di regolamentazione non dovrebbero imporre obblighi di notifica aggiuntivi o distinti. A tale riguardo, le autorità nazionali di regolamentazione non dovrebbero richiedere documenti aggiuntivi nell'ambito dell'autorizzazione generale che non siano menzionati nel modello di notifica del BEREC. Gli obblighi di notifica e gli aggiornamenti di tali obblighi dovrebbero essere ridotti al minimo.

(48) Per incoraggiare la fornitura di reti e servizi transfrontalieri, i fornitori dovrebbero essere autorizzati a presentare la notifica in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione o almeno in inglese.

(49) Per contribuire agli obiettivi di digitalizzazione dell'Unione, tutte le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero accettare notifiche online, ad esempio tramite un punto di accesso sul sito web della pertinente autorità competente e, se richiesto, attraverso soluzioni digitali armonizzate come i portafogli delle imprese, e non dovrebbero imporre ai fornitori di utilizzare certificati digitali limitati al territorio nazionale che non siano reciprocamente riconosciuti in altri Stati membri e che non siano conformi ai requisiti minimi stabiliti dalla decisione n. 2011/130/UE della Commissione[41] per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati

[40] Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj).

[41] Decisione 2011/130/UE della Commissione, del 25 febbraio 2011, che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma

elettronicamente dalle autorità competenti. Per lo stesso motivo, i fornitori non dovrebbero essere tenuti a disporre di rappresentanti nazionali per interagire con le autorità nazionali. Nello scambio di informazioni o documenti per via elettronica, le autorità pubbliche dovrebbero soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio[42].

(50) La autorità competenti non dovrebbero impedire in nessun modo la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, anche a motivo della non completezza di una notifica. La notifica dell'inizio delle attività non dovrebbe comportare costi amministrativi per i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.

(51) Al fine di agevolare un coordinamento transfrontaliero efficace, l'ODN dovrebbe mantenere una banca dati centrale di tutte le notifiche. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere all'ODN esclusivamente le notifiche complete.

(52) A seguito della notifica, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero confermare al fornitore per via elettronica l'inizio della fornitura di reti o servizi, descrivendo le condizioni, i diritti e gli obblighi applicabili nello Stato membro o negli Stati membri in cui il fornitore intende fornire le reti o i servizi. Qualora abbia notificato l'intenzione di fornire reti o servizi solo nel territorio di uno Stato membro, il fornitore dovrebbe rispettare le condizioni armonizzate dell'autorizzazione generale e, per quanto riguarda eventuali specificità, le condizioni applicabili nella giurisdizione di tale Stato membro.

(53) La conferma che i fornitori possono avviare le loro attività dovrebbe includere informazioni sui diritti e sugli obblighi delle imprese ai sensi dell'autorizzazione generale. I fornitori potrebbero aver bisogno di tale conferma, ad esempio per richiedere i diritti d'uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione, ottenere l'accesso o l'interconnessione e i diritti di installare strutture, compresi i diritti di passaggio, in particolare per agevolare le contrattazioni con altre autorità regionali o locali oppure con fornitori di servizi di altri Stati membri. Se un fornitore lo richiede, dovrebbe anche essere possibile fornire la conferma sotto forma di dichiarazione. Siffatte dichiarazioni non dovrebbero di per sé costituire un'autorizzazione ad acquisire diritti, né i diritti a norma dell'autorizzazione generale, i diritti d'uso o l'esercizio di tali diritti dovrebbero dipendere da una dichiarazione. Una dichiarazione dovrebbe fungere da conferma o prova nei confronti di altre autorità nazionali o regionali del fatto che il fornitore è autorizzato a norma del presente regolamento.

(54) Nel concedere i diritti d'uso dello spettro radio, delle risorse di numerazione o dei diritti di installare strutture, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero informare le imprese cui concedono tali diritti delle pertinenti condizioni d'uso dello spettro radio nei diritti d'uso individuali o nella conferma riguardante le operazioni soggette ad autorizzazione generale.

(55) Gli obblighi specifici imposti alle imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica e servizi di comunicazione elettronica conformemente alla normativa dell'Unione in ragione della loro designazione come detentrici di un significativo

---

della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 80 del 19.3.2014, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/130(1)/oj).

[42] Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj).

potere di mercato dovrebbero essere tenuti distinti dai diritti e dagli obblighi generali derivanti dall'autorizzazione generale.

(56) Nel caso di reti di comunicazione elettronica non fornite al pubblico, è opportuno imporre, se del caso, obblighi meno severi e in numero inferiore rispetto a quelli applicabili alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica forniti al pubblico. Tali reti restano tuttavia vincolate, tra l'altro, da obblighi relativi all'interesse pubblico, ad esempio per quanto riguarda la resilienza della rete, la preparazione, la cibersicurezza, l'intercettazione legale e la conservazione dei dati conformemente al presente regolamento o ad altre normative dell'Unione o nazionali applicabili conformi al diritto dell'Unione. Tali obblighi possono essere imposti ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, sebbene questi non siano soggetti ad autorizzazione generale ai sensi del presente regolamento.

(57) La procedura di passaporto unico dovrebbe agevolare la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica in tutti gli Stati membri. La procedura dovrebbe concludersi con la conferma data al fornitore affinché inizi la fornitura di reti o servizi. Dovrebbe essere possibile rilasciare dichiarazioni supplementari, ma solo su richiesta di un fornitore e seguendo gli orientamenti del BEREC sull'autorizzazione generale. Ad esempio, ove necessario, nell'ambito della procedura del passaporto unico il fornitore può richiedere tramite l'ODN una dichiarazione in cui siano definite le circostanze in cui il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione generale è legittimato a richiedere i diritti di installare strutture, a negoziare l'interconnessione e a ottenerne l'accesso, allo scopo di agevolare l'esercizio di tali diritti, ad esempio nei confronti di altre istituzioni pubbliche o di altre imprese. Tali dichiarazioni potrebbero descrivere i criteri e la procedura relativi agli obblighi specifici delle singole imprese e dovrebbero essere fornite tramite l'ODN dall'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui saranno forniti le reti o i servizi e su richiesta del fornitore. Gli orientamenti del BEREC dovrebbero specificare i dettagli relativi alla possibilità di richiedere tale dichiarazione.

(58) È importante garantire l'efficacia del regime di passaporto unico. Le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti degli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenute a cooperare tra loro per sostenere il BEREC e l'ODN nell'elaborazione e nell'aggiornamento di orientamenti e risorse informative sull'applicazione armonizzata delle condizioni dell'autorizzazione generale negli Stati membri. A tal fine gli Stati membri dovrebbero designare punti di contatto unici nazionali.

(59) I vantaggi del regime di passaporto unico possono essere conseguiti appieno soltanto se si riducono al minimo le specificità nazionali relative alle condizioni dell'autorizzazione generale. Ciò vale anche per le norme che non rientrano nel regolamento sulle reti digitali, ad esempio nei settori della cibersicurezza o delle attività di contrasto. Gli orientamenti del BEREC dovrebbero pertanto individuare i settori in cui è necessario un ulteriore allineamento tra le norme nazionali o la loro attuazione. Tali elementi dovrebbero fungere da base per il seguito dato dalla Commissione, dagli organismi competenti dell'Unione o da altri gruppi di esperti che si occupano di dette norme. Per sostenere tali attività, i punti di contatto unici nazionali designati dovrebbero cooperare strettamente con l'ODN e tra loro per quanto riguarda le condizioni di autorizzazione generale relative alla legislazione e alle procedure nazionali, nel rispetto del diritto dell'Unione, applicabili alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda la cibersicurezza o le attività di contrasto.

(60) In particolare, i punti di contatto unici nazionali designati dovrebbero comunicare all'ODN eventuali specificità relative all'attuazione a livello nazionale delle condizioni dell'autorizzazione generale armonizzate nei rispettivi Stati membri, nonché eventuali procedure nazionali messe in atto per rendere efficaci le condizioni dell'autorizzazione generale. Qualora in uno Stato membro vi siano diverse autorità responsabili dell'applicazione delle condizioni di autorizzazione generale, tali autorità nazionali dovrebbero collaborare strettamente con i punti di contatto unici designati.

(61) I punti di contatto unici nazionali designati dovrebbero inoltre fornire assistenza reciproca per quanto riguarda l'applicazione delle condizioni dell'autorizzazione generale in linea con gli orientamenti del BEREC.

(62) L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro di notifica dovrebbe avere il potere di imporre sanzioni in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, purché l'autorità nazionale di regolamentazione in cui avviene la fornitura delle reti o dei servizi non abbia già imposto sanzioni per la violazione delle stesse condizioni. Le sanzioni dovrebbero essere imposte conformemente al diritto nazionale e potrebbero includere, in caso di violazione grave e se necessario previa consultazione delle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati, la revoca del diritto di fornire reti e servizi in tutti gli Stati membri coperti dal passaporto unico. Si potrebbe riscontrare una violazione grave, ad esempio, nel caso in cui l'inosservanza di una o più condizioni dell'autorizzazione generale persista nonostante le misure correttive adottate dall'autorità nazionale di regolamentazione o da un'altra autorità competente. Solo in casi eccezionali, qualora concluda che la violazione delle condizioni dell'autorizzazione può avere ripercussioni negative sul proprio territorio per motivi di sicurezza nazionale o di interesse pubblico, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui avviene la fornitura delle reti o dei servizi dovrebbe avere il diritto di imporre sanzioni nell'ambito della sua giurisdizione. Tale misura di applicazione eccezionale dovrebbe essere adottata in coordinamento con le pertinenti autorità competenti dello Stato membro di notifica.

(63) In via eccezionale, nel caso di servizi da macchina a macchina con uso extraterritoriale delle risorse di numerazione, dovrebbero applicarsi le pertinenti norme dello Stato membro di notifica.

(64) Le prescrizioni relative al passaporto unico non dovrebbero pregiudicare i poteri degli Stati membri di bloccare, caso per caso, l'accesso a numeri o servizi ove ciò sia giustificato da motivi di frode o abuso.

(65) Dovrebbe essere possibile richiedere alle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica il pagamento di diritti amministrativi, al fine di finanziare le attività svolte dall'autorità nazionale di regolamentazione o dalle altre autorità competenti per la gestione del regime di autorizzazione generale e la concessione dei diritti d'uso. È opportuno che la riscossione di tali diritti si limiti a coprire i costi amministrativi veri e propri di queste attività e non dovrebbe essere imposta ai piccoli fornitori. A tal fine occorre garantire la trasparenza della contabilità gestita dall'autorità nazionale di regolamentazione e dalle altre autorità competenti mediante rendiconti annuali in cui figuri l'importo complessivo dei diritti riscossi e dei costi amministrativi sostenuti, affinché le imprese possano verificare se vi sia equilibrio.

(66) I sistemi di diritti amministrativi non dovrebbero distorcere la concorrenza o creare ostacoli per l'ingresso nel mercato. Un sistema di autorizzazioni generali rende impossibile attribuire costi e quindi diritti amministrativi a singole imprese, fuorché per concedere i diritti d'uso delle risorse di numerazione, dello spettro radio e dei

diritti di installare strutture. Un esempio di alternativa leale, semplice e trasparente per il criterio di attribuzione di tali diritti potrebbe essere una ripartizione collegata al fatturato. Qualora i diritti amministrativi fossero molto bassi, potrebbero anche essere appropriati diritti forfettari, o diritti combinanti una base forfettaria con un elemento collegato al fatturato. Nella misura in cui il sistema di autorizzazione generale si estende alle imprese con una quota di mercato molto ridotta, come ad esempio i fornitori di reti limitate a una data comunità, o ai fornitori di servizi il cui modello di business genera entrate esigue anche in presenza di una significativa penetrazione del mercato in termini di volumi, gli Stati membri dovrebbero fissare un'adeguata soglia de minimis per l'imposizione di diritti amministrativi.

(67) Le modifiche dovrebbero essere considerate modifiche minori, il che significa che modifiche minori quali la limitazione, il ritiro o la modifica dei diritti dovrebbero essere adottate previa consultazione dei titolari del diritto. L'attuale quadro normativo riguardante lo spettro radio, principalmente il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, la decisione spettro radio (decisione n. 676/2002/CE) e il programma relativo alla politica in materia di spettro radio (decisione n. 243/2012/UE), è stato sviluppato in un contesto geopolitico diverso. In tale quadro, la dimensione strategica dello spettro radio non è stata affrontata in modo adeguato. Lo spettro radio supporta servizi essenziali come le comunicazioni critiche, le comunicazioni di emergenza, il controllo del traffico aereo, la navigazione marittima e le reti di pubblica sicurezza. Come tutti i beni fondamentali, lo spettro radio e l'accesso a esso potrebbero diventare un punto debole. Lo spettro potrebbe inoltre essere utilizzato come arma nel contesto di conflitti armati ed economici, ad esempio per inviare segnali di disturbo e *spoofing* e per disturbare attività militari e civili essenziali, dai trasporti fino al settore bancario.

(68) Lo spettro radio riveste la massima importanza strategica e geopolitica per l'Unione e i suoi Stati membri. È essenziale per consentire la comunicazione, stimolare la crescita economica e la prosperità sociale nonché per sostenere la sicurezza e la fornitura di servizi di importanza cruciale in vari settori. Lo spettro radio è diventato fondamentale per l'autonomia strategica e la sicurezza dell'Unione e la sua gestione coordinata è indispensabile per garantire la sicurezza, la resilienza e la sovranità digitale dell'Unione. Allo stesso tempo, numerose politiche dell'Unione dipendono da un accesso adeguato allo spettro radio e da una sua corretta gestione, ad esempio le politiche in materia di spazio, connettività o trasporti. Una gestione efficiente e coordinata dello spettro radio è inoltre fondamentale per l'installazione di reti senza fili di alta qualità, che sono una condizione per lo sviluppo economico e la competitività dell'Unione, nonché per il completamento di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche. Grazie al progresso tecnologico, in particolare alla capacità dei satelliti di comunicare con dispositivi mobili non modificati per gli utenti, alla convergenza tra reti terrestri e non terrestri e tra reti di telecomunicazione, edge computing e cloud computing, gestendo lo spettro radio come risorsa comune europea è possibile massimizzarne il valore per gli Stati membri e l'Unione. È pertanto necessario gestire efficacemente e utilizzare in modo efficiente e strategico lo spettro radio in quanto risorsa comune.

(69) Con lo sviluppo di nuove tecnologie e applicazioni senza fili, la domanda di spettro radio è in aumento, non solo nel settore delle comunicazioni elettroniche, ad esempio per fornire ai cittadini e alle imprese una connettività Gigabit universale in movimento, ma anche in altri settori che dipendono dallo spettro radio, come i trasporti, l'industria manifatturiera, lo spazio e l'energia. Per soddisfare la domanda

crescente, un approccio intersettoriale adeguato alla gestione dello spettro radio è essenziale per garantire un uso efficiente dello spettro radio.

(70) È opportuno gestire lo spettro radio in modo da evitare le interferenze dannose. È pertanto opportuno definire correttamente il concetto basilare di interferenze dannose per assicurare che l'intervento normativo sia limitato a quanto necessario per evitare tali interferenze. Dovrebbero essere applicati metodi avanzati di protezione dalle interferenze dannose e altri metodi di gestione dello spettro radio al fine di evitare, per quanto possibile, l'applicazione del principio di non interferenza e di non protezione, vale a dire l'obbligo imposto dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT alle stazioni che operano su base secondaria di non provocare interferenze dannose per i servizi primari e il principio secondo cui le stesse non possono esigere la protezione dalle interferenze causate dai servizi primari autorizzati.

(71) I confini nazionali rivestono un ruolo sempre più marginale per l'uso ottimale dello spettro radio. L'inutile frammentazione delle politiche nazionali comporta costi più elevati e una perdita di opportunità commerciali per gli utenti dello spettro radio e rallenta l'innovazione a discapito del corretto funzionamento del mercato interno così come dei consumatori e dell'economia nel suo complesso. La pianificazione strategica, il coordinamento e, se del caso, l'armonizzazione a livello di Unione possono garantire che gli utenti dello spettro radio beneficino appieno del mercato interno e che gli interessi dell'Unione possano essere efficacemente difesi a livello globale.

(72) Le attività in materia di politica dello spettro radio nell'Unione dovrebbero lasciare impregiudicate le misure adottate a livello dell'Unione o nazionale, a norma del diritto dell'Unione, per perseguire obiettivi d'interesse generale relativi in particolare alle reti pubbliche governative e di difesa, alla regolamentazione dei contenuti e alla politica audiovisiva e dei media, e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

(73) Le norme in materia di gestione dello spettro radio dovrebbero essere coerenti con l'opera svolta dalle organizzazioni internazionali e regionali che si occupano di gestione dello spettro radio, ad esempio l'Unione internazionale delle telecomunicazioni ("UIT") e la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni ("CEPT"), per assicurare la gestione efficiente e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio in tutta l'Unione e tra gli Stati membri e altri membri dell'UIT.

(74) È imperativa l'esigenza di garantire che i cittadini non siano esposti a campi elettromagnetici a un livello dannoso per la salute pubblica. Le autorità nazionali competenti dovrebbero perseguire la coerenza in tutta l'Unione per affrontare la questione, tenendo conto in particolare del principio di precauzione invocato nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio[43], al fine di adoperarsi per assicurare una maggiore coerenza delle condizioni di diffusione. Le autorità nazionali competenti dovrebbero applicare, se del caso, la procedura di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 anche al fine di garantire la trasparenza per i portatori di interessi e permettere ad altri Stati membri e alla Commissione di reagire.

---

[43] Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 DEL 30.7.1999, pag. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1999/519/oj).

(75) Lo spettro radio è una risorsa pubblica limitata, che ha un importante valore pubblico e di mercato. È una risorsa essenziale per tutti i tipi di reti e servizi senza fili, comprese le reti e i servizi di comunicazione elettronica via radio. Dovrebbe pertanto essere attribuito e assegnato in modo efficiente dalle autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti in funzione di obiettivi e principi armonizzati che ne disciplinino l'azione, nonché secondo criteri trasparenti, non discriminatori e obiettivi che tengano conto degli interessi democratici, sociali, linguistici e culturali connessi con l'uso dello spettro radio. La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[44] istituisce un quadro di riferimento per l'armonizzazione dello spettro radio.

(76) La mancanza di coordinamento tra gli Stati membri e le rispettive autorità competenti nell'organizzare l'uso dello spettro radio sul loro territorio può, se non viene risolta mediante negoziati bilaterali tra gli Stati membri, creare problemi di interferenze su larga scala che incidono pesantemente sullo sviluppo del mercato unico digitale. Gli Stati membri e le rispettive autorità competenti dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per evitare interferenze dannose transfrontaliere. Il gruppo "Politica dello spettro radio" (*Radio Spectrum Policy Group* — "RSPG"), istituito dalla decisione 2002/622/CE della Commissione[45], ha sostenuto il necessario coordinamento transfrontaliero ed è stato la sede per la risoluzione delle questioni transfrontaliere tra gli Stati membri. L'assistenza dell'RSPG è tuttavia risultata inadeguata sulle questioni di coordinamento transfrontaliero con i paesi terzi in generale o tra Stati membri riguardanti lo spettro radio non armonizzato (ad esempio le frequenze FM), per la semplice ragione che l'RSPG non disponeva di una base giuridica e degli strumenti adeguati per agire. È opportuno che il processo di coordinamento transfrontaliero prosegua, ma dovrebbe essere esteso anche allo spettro radio non armonizzato, ad esempio alle frequenze FM utilizzate per la radiodiffusione, in quanto tale spettro radio potrebbe anche avere un elevato valore economico, culturale e sociale per i cittadini dell'Unione. È inoltre opportuno che un titolare di un diritto d'uso dello spettro radio abbia la possibilità, qualora il suo uso lecito dello spettro radio sia direttamente pregiudicato da un'interferenza dannosa, di avviare la procedura di assistenza per la risoluzione dell'interferenza.

(77) I casi complicati di interferenze dannose tra Stati membri che, nonostante l'assistenza dell'RSPB, non possono essere risolti mediante negoziati diretti, potrebbero richiedere l'imposizione di soluzioni vincolanti adottate dalla Commissione, sulla base della soluzione proposta dall'RSPB, per risolvere in via definitiva il caso o per applicare una soluzione coordinata a norma del diritto dell'Unione. Tale meccanismo dovrebbe applicarsi entro scadenze specifiche, garantendo che non vi siano ritardi ingiustificati, e proporre soluzioni adeguate, compresa la revoca di qualsiasi diritto all'origine della situazione di interferenze dannose e il diritto al risarcimento dei danni.

(78) Le interferenze transfrontaliere da parte di paesi terzi sono diventate un problema sempre più allarmante alle frontiere dell'Unione e una minaccia non solo per le reti in

---

44 Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1999/519/oj).

45 Decisione della Commissione, dell'11 giugno 2019, che istituisce il gruppo "Politica dello spettro radio" e abroga la decisione 2002/622/CE (GU C 196 del 12.6.2019, pag. 16); decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo "Politica dello spettro radio" (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/622/oj).

sé, ma anche per la sicurezza dell'Unione. Ad esempio, le interferenze con il sistema globale di navigazione satellitare ("GNSS") in prossimità di zone di conflitto armato, come alle frontiere orientali dell'Unione, hanno gravi conseguenze per i settori dei trasporti, delle infrastrutture critiche, delle comunicazioni elettroniche e della finanza, in quanto le infrastrutture moderne dipendono fortemente da tale sistema per dati precisi di posizionamento, navigazione e sincronizzazione ("PNT"). In questi casi, non è sufficiente affidarsi alle iniziative dell'UIT. È necessario prevedere nel diritto dell'Unione un meccanismo di solidarietà per sostenere in modo più efficace gli Stati membri interessati. Nell'ambito di tale meccanismo di solidarietà, tutti gli Stati membri dovrebbero essere invitati ad agire di concerto e in linea con le azioni specifiche definite dall'Unione insieme all'RSPB e a intervenire insieme alla Commissione nel sostenere gli Stati membri interessati. Nel caso di gravi e persistenti interferenze dannose che violano il diritto internazionale, il Consiglio può prendere in considerazione l'adozione di misure restrittive a norma dell'articolo 29 TFUE in linea con gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune.

(79) Gli sviluppi tecnologici, in particolare le tecnologie radio di prossima generazione (ad esempio il 6G) e l'IA, migliorano la fattibilità e l'affidabilità della condivisione dello spettro radio in un'ampia gamma di bande di frequenze, fornendo in tal modo a più utenti l'accesso a una risorsa limitata, prevenendo nel contempo interferenze dannose e garantendo un'adeguata protezione dei servizi esistenti. Un uso efficiente, efficace e orientato all'innovazione dello spettro radio è essenziale per conseguire gli obiettivi in materia di connettività dell'Unione e sostenerne la competitività. Il conseguimento di tali obiettivi richiede un approccio normativo che consideri sistematicamente l'uso condiviso dello spettro radio come la norma per l'autorizzazione all'uso dello spettro radio sulla base del principio "usa o condividi", mentre i diritti esclusivi d'uso dello spettro radio sono applicati solo ove necessario e giustificato. Allo stesso tempo, tale politica dovrebbe garantire che la condivisione dello spettro radio promuova la concorrenza, anziché limitarla.

(80) Uno spettro radio che rimanga inutilizzato in un territorio o per un periodo di tempo dovrebbe essere considerato dalle autorità nazionali competenti condivisibile, a meno che il titolare del diritto d'uso non dimostri che non è tecnicamente fattibile condividerlo o che tale condivisione interferirebbe con l'uso dello spettro radio da parte del titolare originario, lo deteriorerebbe o lo limiterebbe in altro modo o che ha in programma di utilizzare lo spettro radio in un modo che non ne consente la condivisione. Per determinare se lo spettro radio è utilizzato, le autorità nazionali competenti dovrebbero tenere conto di diversi elementi, tra cui i piani di installazione del titolare del diritto per il prossimo futuro e gli obblighi giuridici previsti dal diritto dell'Unione. Le condizioni per la condivisione in base al principio "usa o condividi", compresa la remunerazione, le modalità per determinare la durata dell'obbligo di condivisione e le condizioni tecniche dovrebbero essere determinate in anticipo al momento della concessione del diritto d'uso.

(81) Le autorità nazionali competenti dovrebbero promuovere l'uso condiviso dello spettro radio, nel rispetto del diritto della concorrenza, determinando i regimi di autorizzazione più appropriati per ciascuno scenario e stabilendo norme e condizioni adeguate e trasparenti al riguardo. L'uso condiviso dello spettro radio può basarsi su autorizzazioni generali o essere autorizzato in deroga, consentendo a diversi utenti, a determinate condizioni di condivisione, di accedere al medesimo spettro radio e utilizzarlo in aree geografiche diverse o in momenti diversi. Può anche basarsi su diritti d'uso individuali in funzione di accordi, ad esempio in materia di accesso

condiviso su licenza in cui tutti gli utenti (utenti esistenti e nuovi utenti) concordano le condizioni dell'accesso condiviso, sotto il controllo delle autorità nazionali competenti, in modo da garantire una qualità minima della trasmissione radio e il rispetto del diritto della concorrenza. Nel consentire l'uso condiviso dello spettro radio nell'ambito di regimi di autorizzazione diversi, le autorità competenti non dovrebbero fissare durate molto diverse per tale uso condiviso, al fine di consentire che lo spettro possa essere riattribuito o reso nuovamente disponibile ai fini di un'assegnazione competitiva.

(82) L'uso condiviso dello spettro, sebbene ne promuova l'uso efficiente, può non essere appropriato in tutti i casi. Le autorità nazionali competenti dovrebbero poter limitare o astenersi dal proporre l'uso condiviso dello spettro radio per motivi riguardanti la concorrenza e l'accesso non discriminatorio al mercato, la fattibilità tecnica o economica, la necessità di un uso esclusivo dello spettro radio per la tutela della sicurezza pubblica, della sicurezza nazionale, della difesa o per la protezione dei servizi essenziali quali definiti nella direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio[46]. Ciò comprende, se del caso, la diffusione di sistemi di comunicazione critica e sicura fondamentali per l'Europa, che possono richiedere un accesso prevedibile allo spettro, una maggiore resilienza e prestazioni garantite che non possono essere assicurate nell'ambito dell'uso condiviso. Qualsiasi decisione di limitare o escludere l'uso condiviso dovrebbe essere debitamente giustificata, proporzionata e basata su criteri oggettivi.

(83) La flessibilità dell'accesso allo spettro radio e della sua gestione è attualmente garantita mediante autorizzazioni neutrali dal punto di vista tecnologico e dei servizi per permettere agli utenti dello spettro radio di scegliere le migliori tecnologie da applicare e i migliori servizi da fornire per le bande di spettro radio dichiarate a disposizione dei servizi di comunicazione elettronica nei pertinenti piani nazionali di attribuzione delle frequenze conformemente al diritto dell'Unione ("principio della neutralità tecnologica e principio della neutralità dei servizi"). Qualsiasi determinazione per via amministrativa delle tecnologie e dei servizi da utilizzare per una determinata banda dovrebbe basarsi su criteri proporzionati e non discriminatori ed essere chiaramente giustificata, nel caso di servizi, da obiettivi di interesse generale, e soggetta a riesame periodico. Dal momento che tale determinazione introdurrebbe un'eccezione alla regola della neutralità tecnologica e dei servizi e ridurrebbe la libertà di scelta del servizio fornito o della tecnologia utilizzata, è opportuno che ogni proposta relativa a tale determinazione sia trasparente e soggetta a consultazione pubblica.

(84) È opportuno che le limitazioni al principio della neutralità tecnologica siano appropriate e giustificate dalla necessità di evitare interferenze dannose, ad esempio attraverso l'imposizione di maschere di emissione e livelli di potenza, di garantire la tutela della salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici, di garantire il buon funzionamento dei servizi mediante un adeguato livello di qualità tecnica dei servizi stessi senza necessariamente precludere la possibilità di utilizzare più di un servizio nella stessa banda di spettro radio, di garantire la corretta condivisione dello spettro radio, in particolare laddove il suo uso è soggetto esclusivamente all'autorizzazione generale, di salvaguardare l'uso efficiente

[46] Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj).

dello spettro radio oppure di realizzare un obiettivo di interesse generale in conformità del diritto dell'Unione.

(85) Le autorità nazionali competenti dovrebbero essere autorizzate a richiedere la fornitura di un servizio specifico in una particolare banda dello spettro radio per conseguire obiettivi chiaramente definiti quali la sicurezza della vita, la pubblica sicurezza, la necessità di promuovere la coesione sociale, regionale e territoriale o per evitare un uso inefficiente dello spettro radio. È opportuno che tali obiettivi comprendano la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media, in base alla definizione adottata dagli Stati membri conformemente al diritto dell'Unione. Salvo ove siano necessarie per tutelare la sicurezza della vita e la pubblica sicurezza, le eccezioni non dovrebbero risultare in determinati servizi che hanno uso esclusivo, ma dovrebbero piuttosto accordare loro una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda di spettro radio. Spetta agli Stati membri definire la portata e la natura delle eccezioni relative alla promozione della diversità culturale e linguistica e al pluralismo dei media.

(86) Le autorità competenti nazionali, qualora decidano, in via d'eccezione, di limitare la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute pubblica, dovrebbero spiegare le ragioni di tale limitazione.

(87) Diversi settori strategici dell'Unione si basano sullo spettro radio, quali le comunicazioni elettroniche, la ricerca, lo sviluppo tecnologico e lo spazio, i trasporti, l'energia, la sicurezza e la difesa comuni, le politiche culturali e in materia di audiovisivi. Dovrebbe essere possibile definire orientamenti e obiettivi strategici relativi alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio laddove ciò sia necessario per il completamento e il funzionamento del mercato interno in tali settori strategici dell'Unione. In particolare, le autorità nazionali competenti e la Commissione dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire che sia disponibile uno spettro radio sufficiente per fornire una connettività universale e di alta qualità a tutti i cittadini e a tutte le imprese dell'Unione, anche quando viaggiano o si trovano in zone rurali, remote o offshore. Tali misure dovrebbero garantire la disponibilità dello spettro radio e proteggerlo per l'attuazione dei programmi dell'Unione relativi allo spazio, in particolare per l'osservazione della Terra e dello spazio, la navigazione e il posizionamento satellitari e comunicazioni via satellite sicure e resilienti per gli utenti governativi, nonché per i sistemi di trasporto e di gestione dei trasporti e le attività della politica di sicurezza e di difesa comune. Data l'importanza di tali politiche per l'economia e la società dell'UE, esse dovrebbero anche mirare a garantire uno spettro radio sufficiente per i servizi audiovisivi e di produzione di contenuti, nonché per le attività scientifiche e di ricerca.

(88) Sebbene tali orientamenti e obiettivi strategici stabiliti dal programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio, istituito dalla decisione n. 243/2012/UE[47], siano ancora validi, le relative azioni sono state in gran parte completate o sono diventate obsolete. Al fine di evitare duplicazioni e garantire la coerenza, è opportuno che gli obiettivi del programma pluriennale relativo alla politica

[47] Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/243(2)/oj).

in materia di spettro radio ("RSPP") siano riportati nel presente regolamento e che la decisione n. 243/2012/UE sia abrogata.

(89) In vista dell'attuazione delle specifiche politiche dell'Unione, attuali e future, basate sullo spettro radio, è necessario individuarne in modo tempestivo le esigenze in termini di spettro radio. Considerando che, al fine di aumentare la prevedibilità normativa, le esigenze precise e i tempi di disponibilità dello spettro radio dovrebbero essere noti al momento dell'elaborazione o dell'adozione di tali politiche, i dettagli armonizzati delle bande specifiche interessate e le norme coordinate per la loro disponibilità e il loro uso dovrebbero essere specificati per ciascun caso dalla Commissione in un documento strategico adottato previa consultazione dell'RSPB. Dopo ogni conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (*World Radiocommunication Conference* — "WRC") dell'UIT dovrebbe essere adottata una strategia dell'Unione in materia di spettro radio al fine di garantire, tra l'altro, la trasparenza sulle modalità di integrazione delle diverse decisioni di detta conferenza nell'ordinamento giuridico dell'Unione. L'obiettivo della strategia in materia di spettro radio è aumentare la trasparenza delle attività connesse allo spettro radio a livello dell'Unione e migliorare la prevedibilità per le diverse autorità competenti e i diversi operatori del mercato.

(90) La strategia dell'Unione in materia di spettro radio potrebbe includere tabelle di marcia operative per lo spettro radio che definiscano tappe fondamentali e scadenze specifiche relative alla disponibilità e all'autorizzazione dello spettro radio, da stabilire mediante atti di esecuzione della Commissione una volta note le circostanze e le esigenze specifiche in materia di spettro radio. Nell'adottare la strategia e le tabelle di marcia dell'Unione in materia di spettro radio, la Commissione dovrebbe tenere conto degli obiettivi strategici dell'Unione, quali la necessità di salvaguardare l'autonomia strategica dell'Unione, comprese le esigenze comuni in materia di sicurezza e difesa, gli obiettivi di connettività del decennio digitale, in particolare per il 5G e le reti senza fili avanzate, il completamento del mercato unico e la necessità di soddisfare requisiti tecnologici o di qualità specifici per i servizi transfrontalieri. In particolare, tale strategia dell'Unione in materia di spettro radio dovrebbe individuare lo spettro radio (parti dello spettro/bande) che gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione secondo procedure e condizioni armonizzate per sostenere la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione. La Commissione dovrebbe inoltre tenere conto del fatto che lo spettro radio è un bene pubblico con un importante valore sociale, culturale ed economico, che dovrebbe essere utilizzato in modo efficace ed efficiente. La strategia e le tabelle di marcia dell'Unione in materia di spettro radio dovrebbero rispettare i pertinenti accordi internazionali applicabili allo spettro radio, compresa la prevenzione delle interferenze dannose, e dovrebbero promuovere i principi della neutralità tecnologica e dei servizi e dell'uso condiviso dello spettro radio, nel rispetto del diritto della concorrenza. Affinché la strategia e le tabelle di marcia dell'Unione in materia di spettro radio possano essere incisive, è opportuno istituire un processo in seno all'RSPB che consenta alle autorità nazionali competenti, insieme alla Commissione, di monitorare i progressi compiuti nell'attuazione negli Stati membri e di scambiare esperienze, buone pratiche e informazioni. È inoltre opportuno esplorare sinergie con il meccanismo di monitoraggio del decennio digitale e del semestre europeo.

(91) Data l'importanza per la competitività dell'UE dell'introduzione tempestiva delle comunicazioni a banda larga senza fili di prossima generazione (6G), compresi i suoi elementi non terrestri, tale aspetto dovrebbe essere al centro della prima strategia e tabella di marcia dell'Unione in materia di spettro radio. Tuttavia la strategia dovrebbe

includere anche le esigenze in materia di spettro radio di altre politiche dell'Unione, man mano che si presentano, e dovrebbe essere olistica e tenere conto non solo delle licenze ma anche dell'uso senza licenza, come ad esempio per le reti locali in radiofrequenza ("RLAN").

(92) Per sfruttare appieno i vantaggi dell'armonizzazione a norma della decisione n. 676/2002/CE, l'uso delle bande di spettro radio armonizzato dovrebbe essere consentito in modo tempestivo e sincronizzato in tutta l'Unione. Consentire l'uso di una banda di spettro radio comporta l'assegnazione di spettro radio nel quadro di un regime di autorizzazione generale o di diritti d'uso individuali al fine di permettere l'uso dello spettro radio appena la procedura di assegnazione è completata. Al fine di assegnare le bande di spettro radio, potrebbe essere necessario liberare una banda occupata da altri utenti e compensare questi ultimi per i costi diretti della migrazione o della riattribuzione dello spettro conformemente al diritto nazionale. L'attuazione di una scadenza comune potrebbe tuttavia essere influenzata in un determinato Stato membro da questioni relative al coordinamento transfrontaliero non risolto, alla complessità della migrazione tecnica degli utenti esistenti di una banda, a un obiettivo di interesse generale, alla tutela della sicurezza e della difesa nazionali o a forza maggiore. In ogni caso le autorità competenti dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo eventuali ritardi in termini di copertura geografica, tempi e gamma di spettro radio. Le autorità nazionali competenti dovrebbero, in funzione delle circostanze del caso, chiedere all'Unione di fornire sostegno giuridico, politico e tecnico per risolvere i problemi inerenti al coordinamento dello spettro radio con i paesi limitrofi, compresi i paesi candidati e in via di adesione.

(93) A fronte del rapido sviluppo di nuove tecnologie e servizi senza fili, compreso l'utilizzo di capacità moderne, come l'IA, la gestione dello spettro radio dell'Unione dovrebbe essere più agile e proattiva. A tale riguardo, è importante dare agli innovatori e agli altri potenziali utenti l'opportunità di avviare il processo di armonizzazione a livello dell'Unione, se è dimostrata la necessità, tra l'altro, di introdurre nuove tecnologie o di eliminare quelle vecchie che rendono l'uso dello spettro radio inefficiente o danneggiano i consumatori. È pertanto opportuno creare una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria per la notifica formale e l'esame delle richieste di armonizzazione dello spettro radio da parte della Commissione. La procedura dovrebbe includere una consultazione pubblica che aiuti la Commissione a decidere se avviare un nuovo processo e, in caso affermativo, con quale ambito di applicazione. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe poter decidere se avviare l'aggiornamento o l'elaborazione di una politica in materia di spettro radio con il sostegno dell'RSPB o avviare l'elaborazione di condizioni tecniche e operative armonizzate per l'uso di una particolare banda dello spettro radio insieme al comitato per lo spettro radio a norma della decisione n. 676/2002/CE. La forma, il contenuto e il livello di dettaglio delle richieste, i dettagli del processo di trattamento delle richieste e, se del caso, gli eventuali termini dovrebbero essere forniti negli orientamenti.

(94) Le autorizzazioni generali per l'uso dello spettro radio possono facilitare l'uso più efficace possibile di quest'ultimo e promuovere in alcuni casi l'innovazione, oltre a essere favorevoli alla concorrenza, mentre in altri casi i diritti d'uso individuali dello spettro radio possono essere il regime di autorizzazione più appropriato in presenza di determinate circostanze specifiche. I diritti d'uso individuali dovrebbero essere presi in considerazione, per esempio, quando le caratteristiche favorevoli di propagazione dello spettro radio o il livello di potenza previsto della trasmissione implicano che le autorizzazioni generali non affrontano i problemi relativi alle interferenze alla luce

della qualità del servizio richiesta. Misure tecniche quali soluzioni volte a migliorare la resilienza dei ricevitori possono rendere possibile il ricorso ad autorizzazioni generali o alla condivisione dello spettro radio, e possibilmente evitare il ricorso sistematico ai principi di non interferenza e non protezione. Le autorizzazioni generali possono essere combinate con diritti d'uso individuali. Ciò potrebbe essere particolarmente utile per le bande che non hanno buone caratteristiche di propagazione, come le bande a onde millimetriche. Ad esempio, una banda può essere assegnata nell'ambito di diritti d'uso individuali nelle zone urbane, mentre nelle zone rurali è messa a disposizione nell'ambito dell'autorizzazione generale. Al fine di promuovere un approccio coerente nell'Unione, la Commissione può adottare una raccomandazione che stabilisce il regime di autorizzazione più appropriato per l'uso dello spettro radio in una particolare banda di spettro radio armonizzato o in parti di essa.

(95) In generale, spetta alle autorità competenti decidere il regime di autorizzazione più appropriato da applicare a una particolare banda di spettro radio o a parti di essa. Qualora vi sia il rischio di soluzioni divergenti che potrebbero frammentare il mercato interno, in particolare ove siano stabilite condizioni armonizzate per una banda di spettro radio a norma della decisione n. 676/2002/CE, ritardando in tal modo il dispiegamento dei sistemi senza fili, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare decisioni, tenendo conto del parere dell'RSPB, in merito a soluzioni comuni, riconoscendo le misure di armonizzazione tecnica in vigore. Lo scopo di tali decisioni è fornire alle autorità competenti strumenti comuni che queste dovrebbero prendere in considerazione nell'individuazione di regimi di autorizzazione appropriati e coerenti da applicare a una banda, o parte di essa, in funzione di fattori quali la densità della popolazione, le caratteristiche di propagazione delle bande, la divergenza tra usi urbano e rurale, l'eventuale necessità di proteggere i servizi esistenti e le conseguenti implicazioni per le economie di scala nella produzione.

(96) Al fine di agevolare lo sviluppo di servizi avanzati su scala più ampia, consentire un uso più efficiente dello spettro radio e ridurre i costi di installazione delle reti senza fili, ai potenziali utenti dello spettro radio per le reti pubbliche o non pubbliche dovrebbe essere consentito di chiedere che negli Stati membri in cui utilizzano lo spettro radio per le loro reti si applichino, per quanto possibile, le stesse condizioni di autorizzazione. La Commissione e le autorità competenti dovrebbero cooperare tra loro e con l'RSPB per sviluppare condizioni comuni di autorizzazione. È inoltre opportuno che la Commissione abbia il potere di rendere vincolante l'utilizzo di tali condizioni. L'armonizzazione delle condizioni di autorizzazione mira ad agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi e le economie di scala.

(97) Per promuovere la fornitura di reti e servizi paneuropei di alta qualità o sfruttare le economie di scala, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di autorizzare una parte dello spettro radio a livello dell'Unione. L'installazione di ogni nuova generazione di reti mobili è più costosa rispetto alla precedente. Non è quindi economicamente fattibile per tutti gli operatori di reti mobili attualmente attivi sul mercato dell'Unione aggiornare le loro reti al 6G. Pertanto, se richiesto dalla Commissione, nel suo parere sulle condizioni comuni di autorizzazione l'RSPB dovrebbe valutare l'opportunità di un'aggiudicazione dello spettro radio a livello dell'Unione e proporre una procedura di autorizzazione e condizioni di aggiudicazione appropriate, come ad esempio la gestione sulla base di un modello all'ingrosso. La stessa necessità potrebbe sorgere anche per aumentare la quantità di spettro radio utilizzato per i servizi mobili via satellite, mediante la riassegnazione dello spettro radio terrestre. Al fine di garantire la fornitura di servizi paneuropei, tale spettro radio

riattribuito dovrebbe anche essere aggiudicato e autorizzato a livello dell'Unione. Stabilire le stesse condizioni di autorizzazione a livello dell'Unione e, se richiesto, un'autorizzazione dell'Unione, nonché condizioni di aggiudicazione armonizzate a livello dell'Unione potrebbe facilitare l'introduzione e lo sviluppo di reti e servizi di alta qualità, come ad esempio la fornitura di servizi di comunicazione via satellite utilizzando lo spettro radio attribuito ai servizi terrestri o alle reti 6G.

(98) Al fine di ridurre la burocrazia e accelerare l'accesso a uno spettro radio le cui condizioni di autorizzazione siano state armonizzate in più di uno Stato membro, dovrebbe essere possibile stabilire una procedura per facilitare la concessione di diritti d'uso individuali da parte di più di un'autorità nazionale di regolamentazione, in modo coordinato e in un unico luogo sotto forma di "sistema di sportello unico". La Commissione dovrebbe poter formulare raccomandazioni rivolte alle autorità competenti su come trattare tali richieste con uno sportello unico.

(99) Qualora a determinate imprese sia stato assegnato uno spettro radio in modo armonizzato e sulla base di accordi a livello di Unione, è necessario che gli Stati membri rispettino rigorosamente tali accordi in sede di concessione dei diritti d'uso dello spettro radio nell'ambito del piano nazionale di attribuzione delle frequenze.

(100) Una durata sufficientemente estesa dei diritti d'uso dello spettro radio migliorerà la prevedibilità degli investimenti e contribuirà a un più rapido dispiegamento delle reti e a servizi di migliore qualità, nonché ad aumentare la stabilità a sostegno dello scambio e dell'affitto dello spettro radio. La durata minima dei diritti d'uso della banda larga senza fili stabilita dalla direttiva (UE) 2018/1972 non si è dimostrata sufficiente per attrarre sufficienti investimenti, consentire alle imprese di telefonia mobile di garantire la continuità operativa e ammortizzare gli investimenti rispetto ad altre tecnologie di comunicazione, né per incoraggiare un maggior livello di ambizione in termini di sviluppo di reti e di servizi avanzati e transfrontalieri.

(101) La prevedibilità degli investimenti può quindi essere conseguita in modo più efficace mediante la concessione di diritti di durata indeterminata, che le autorità nazionali competenti dovrebbero avere la possibilità di sottoporre a riesami periodici, con opzioni di revoca credibili gestite dalle autorità competenti, comprese le autorità nazionali garanti della concorrenza. Allo stesso tempo, una durata indeterminata facilita lo sviluppo di un mercato secondario funzionante per lo scambio e l'affitto dello spettro radio. Il rischio che la durata indeterminata dei diritti d'uso impedisca l'ingresso nel mercato e riduca la concorrenza, la disponibilità, la qualità dei servizi e gli incentivi agli investimenti dovrebbe tuttavia essere affrontato mediante solide e credibili garanzie normative che tutelino la concorrenza e impediscano l'accumulo di spettro radio, quali l'obbligo di fornire l'accesso all'ingrosso o di consentire la condivisione dello spettro radio nel rispetto del diritto della concorrenza. Scegliendo le condizioni di autorizzazione appropriate (ad esempio condizioni "*use-it-or-share it*" o "*use-it-or-lose-it*" e obblighi di dispiegamento) e applicandole, le autorità nazionali competenti sono in grado di garantire che lo spettro radio non sia lasciato inattivo o bloccato e sia messo a disposizione di concorrenti più efficienti o innovativi. Data l'importanza dell'innovazione tecnica, le autorità nazionali competenti dovrebbero essere in grado di prevedere diritti d'uso dello spettro radio a fini sperimentali, anche in progetti di ricerca scientifica e sperimentazioni condotte nel ciclo di vita dei progetti finanziati nell'ambito dei programmi dell'UE, fatte salve restrizioni e condizioni specifiche, compresa la durata, rigorosamente giustificate dalla natura sperimentale di tali diritti.

(102) Poiché la pianificazione degli investimenti a lungo termine dipende tanto dalla durata dei diritti d'uso quanto dalle garanzie per il rinnovo dei diritti d'uso, il rinnovo dovrebbe, in linea di principio, essere automatico, a meno che non vi siano fondati motivi contrari. Le autorità nazionali competenti dovrebbero avere il potere di non rinnovare i diritti d'uso o di rinnovarli per un periodo più breve o a condizioni modificate. Tale caso dovrebbe ricorrere quando determinate condizioni per il rifiuto o la modifica sono soddisfatte sulla base di criteri che dovrebbero essere interpretati in modo restrittivo per fornire garanzie e prevedibilità sufficienti. Il rifiuto del rinnovo potrebbe basarsi su obiettivi di politica pubblica ai sensi del diritto dell'Unione, nonché sugli obiettivi generali del presente regolamento, comprese le esigenze in materia di difesa e sicurezza. L'eventuale decisione di non rinnovare l'autorizzazione dovrebbe essere soggetta a una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente ed essere notificata nell'ambito della procedura relativa al mercato unico dello spettro radio. Al fine di garantire la certezza del diritto e il rispetto delle legittime aspettative dei titolari dei diritti, la possibilità di rifiutare il rinnovo dovrebbe essere presa in considerazione entro un periodo di tempo adeguato prima della scadenza dei diritti in questione, pari ad almeno cinque anni.

(103) I rinnovi dovrebbero essere accompagnati da un riesame dei contributi annuali e una tantum per l'uso dello spettro radio, al fine di garantire che tali contributi continuino a promuovere un uso ottimale, tenendo conto, tra l'altro, degli sviluppi del mercato e dell'evoluzione tecnologica. Tale riesame dovrebbe basarsi sul valore dei diritti d'uso risultante dall'ultima procedura di assegnazione competitiva o comparativa, adeguato per riflettere il costo dei termini e delle condizioni supplementari ad essi connessi, quali i requisiti di copertura o di qualità del servizio. Dovrebbero essere presi in considerazione anche i ricavi per connessione, nonché l'onere complessivo che grava sui titolari dei diritti derivante da tutte le loro licenze per l'uso dello spettro radio, al fine di evitare che prezzi molto elevati pagati nelle aste precedenti continuino a gravare eccessivamente sui titolari dei diritti e impediscano loro di investire nelle reti. Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno che l'adeguamento dei contributi già esistenti si basi sugli stessi principi applicabili ai contributi stabiliti nel contesto di concessioni di nuovi diritti d'uso.

(104) Il trasferimento dei diritti d'uso dello spettro radio può costituire un mezzo efficace per conseguire un uso più efficiente dello spettro radio. Ai fini della flessibilità e dell'efficienza e per consentire la valutazione del valore dello spettro radio da parte del mercato, le autorità nazionali competenti dovrebbero, in via ordinaria, permettere agli utenti dello spettro radio di trasferire o affittare i loro diritti d'uso dello spettro radio a terzi secondo una procedura semplice e subordinatamente alle condizioni associate a detti diritti e alle norme della concorrenza, sotto la supervisione delle autorità nazionali di regolamentazione competenti. Le condizioni alle quali un diritto individuale può essere trasferito o affittato dal titolare del diritto dovrebbero essere specificate al momento della concessione di tale diritto. Per facilitare tali trasferimenti o affitti, purché siano rispettate le misure tecniche di attuazione adottate a norma della decisione n 676/2002/CE, è opportuno che gli Stati membri prendano anche in considerazione le richieste di ripartizione o disaggregazione dei diritti relativi allo spettro radio e di riesame delle condizioni d'uso. Allo stesso tempo, l'autorità nazionale competente dovrebbe poter rifiutare il trasferimento o l'affitto dello spettro radio per motivi di sicurezza o sovranità o per altri obiettivi di interesse pubblico/politici, tra cui la promozione o il mantenimento di una concorrenza effettiva, o in assenza di garanzie sufficienti che lo spettro radio sarà utilizzato conformemente alle condizioni di autorizzazione o per l'uso previsto.

(105) I nuovi concetti di condivisione dello spettro radio richiedono dati accurati e in tempo reale sull'occupazione delle frequenze per garantire un uso efficiente dello spettro radio ed evitare interferenze. Una banca dati dinamica incentrata su bande di frequenze specifiche dovrebbe facilitare l'individuazione dello spettro radio sottoutilizzato e favorire pratiche più efficienti di utilizzo e condivisione dello spettro radio, in linea con il diritto della concorrenza. Un tale repertorio dinamico potrebbe inoltre contribuire allo sviluppo e all'attuazione delle tabelle di marcia operative relative allo spettro radio.

(106) In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, le autorità nazionali competenti non dovrebbero riscuotere commissioni o contributi per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica diversi da quelli previsti dal presente regolamento. Qualora la fornitura di comunicazioni elettroniche si basi su risorse pubbliche il cui uso è subordinato a un'autorizzazione specifica, le autorità nazionali competenti dovrebbero poter imporre contributi al fine di garantire l'uso ottimale di tali risorse. I contributi dovrebbero riflettere il valore dei diritti d'uso, tenendo conto tra l'altro della situazione economica e tecnica del mercato interessato, ed essere fissati in modo da assicurare un'assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti. Dovrebbe essere possibile, ad esempio, usare tali contributi per finanziare le attività delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità nazionali competenti che non possono essere coperte dai diritti amministrativi. Laddove, in caso di procedure di selezione competitive o comparative, i contributi per i diritti d'uso dello spettro radio consistono, interamente o parzialmente, in un importo in soluzione unica, le modalità di pagamento dovrebbero garantire che tali contributi non portino in pratica a una selezione sulla base di criteri estranei all'obiettivo di garantire l'uso ottimale dello spettro radio.

(107) La metodologia di calcolo del livello dei contributi per lo spettro radio nell'Unione varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. Tale discrepanza potrebbe rendere difficile la fornitura di reti basate sullo spettro radio in più Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto pubblicare periodicamente studi comparativi e, se del caso, elaborare altri orientamenti per quanto riguarda la metodologia di calcolo dei contributi annuali per lo spettro radio che devono essere imposti dalle autorità nazionali competenti per lo spettro terrestre. Tale metodologia dovrebbe basarsi sui principi di un uso efficace ed efficiente dello spettro radio, della trasparenza, della non discriminazione e della proporzionalità in relazione alla finalità prevista e consentire alle autorità nazionali competenti di calcolare il contributo esatto da applicare, che potrebbe comprendere una parte annua fissa (per KHz per categoria di banda) e una percentuale del fatturato annuo realizzato tramite l'uso delle frequenze. Nel determinare tale metodologia, la Commissione dovrebbe tenere conto della preziosa esperienza del BEREC e delle autorità nazionali di regolamentazione nell'elaborazione di adeguati modelli di costo. Le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurarsi che l'importo dei contributi copra in ogni caso i costi di gestione dello spettro radio.

(108) Gli oneri imposti alle imprese per i diritti d'uso dello spettro radio possono influenzare le decisioni circa l'opportunità di chiedere e utilizzare le risorse dello spettro radio. Le autorità nazionali competenti dovrebbero pertanto fissare i prezzi di riserva in modo tale da garantire un'assegnazione efficiente di tali diritti, indipendentemente dal tipo di procedura di selezione utilizzato. La Commissione può formulare una raccomandazione su una metodologia comune per definire prezzi di riserva, tenendo conto di criteri quali il costo di opportunità dello spettro radio, le caratteristiche della banda e i costi associati al soddisfacimento delle condizioni di autorizzazione imposte

per perseguire obiettivi politici. A tal fine, è altresì opportuno tenere conto della situazione concorrenziale del mercato in questione, compresi i possibili usi alternativi delle risorse. In linea di principio, le autorità nazionali competenti non dovrebbero fissare prezzi di riserva quando impongono obblighi di copertura o di qualità del servizio, a meno che non sussista, tra l'altro, il rischio che la procedura sia indebitamente prolungata, a causa di comportamenti collusivi e/o di una partecipazione non seria. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione, qualora la raccomandazione non sia efficace per garantire risultati coerenti nell'Unione e ciò comprometta l'installazione universale di reti senza fili di alta qualità nell'Unione.

(109) Considerando l'elevato costo dello spettro radio dovuto al ricorso a un sistema di selezione tramite asta basato sulla migliore offerta in termini di contributi, è opportuno dare priorità agli impegni rispetto ai contributi. Dovrebbe pertanto essere possibile sostituire i contributi con impegni offerti dai richiedenti per attuare misure che apporterebbero benefici diretti all'installazione delle reti e alla qualità delle comunicazioni senza fili. In pratica, ciò potrebbe assumere la forma di pagamenti anticipati che sarebbero rimborsati o di garanzie bancarie che sarebbero revocate una volta soddisfatti tali impegni.

(110) Il requisito del rispetto dei principi di neutralità delle tecnologie e dei servizi nella concessione dei diritti d'uso, unitamente alla possibilità di trasferire diritti tra imprese, sono il fondamento della libertà e il mezzo per fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica, agevolando in tal mondo il conseguimento degli obiettivi di interesse generale. Il presente regolamento fa salva l'assegnazione diretta dello spettro radio ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, o a soggetti che utilizzano dette reti o servizi. Siffatti soggetti possono essere fornitori di contenuti radiofonici o televisivi. La responsabilità della conformità alle condizioni associate al diritto d'uso dello spettro radio e alle condizioni pertinenti associate all'autorizzazione generale dovrebbe comunque essere dell'impresa alla quale è stato concesso il diritto d'uso dello spettro radio. Taluni obblighi imposti alle emittenti per la fornitura di servizi di media audiovisivi possono richiedere il ricorso a criteri e procedure specifici per la concessione dei diritti d'uso dello spettro radio per conseguire uno specifico obiettivo di interesse generale stabilito dalle autorità nazionali competenti conformemente alla normativa dell'Unione. Tuttavia la procedura di concessione di tali diritti dovrebbe comunque essere obiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata.

(111) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, eventuali restrizioni nazionali ai diritti garantiti dall'articolo 56 TFUE sono oggettivamente giustificate e proporzionate, e non eccedono quanto necessario per conseguire i loro obiettivi. È altresì opportuno che lo spettro radio concesso in deroga a una procedura aperta non sia utilizzato per fini diversi dall'obiettivo di interesse generale per il quale è stato concesso. In tal caso, è opportuno dare alle parti interessate l'opportunità di trasmettere osservazioni in un periodo di tempo ragionevole.

(112) Come parte della procedura di domanda per la concessione dei diritti, le autorità nazionali competenti dovrebbero verificare se il richiedente sarà in grado di rispettare le condizioni che saranno associate a tali diritti. Dette condizioni dovrebbero essere rispecchiate in criteri di ammissibilità precisati in termini obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori prima dell'inizio di una procedura di selezione competitiva. Al fine di applicare tali criteri, dovrebbe essere possibile chiedere ai richiedenti di presentare le necessarie informazioni per provare la loro capacità di

rispettare tali condizioni. Qualora tali informazioni non siano fornite, l'autorità nazionale competente dovrebbe poter respingere la domanda per la concessione del diritto d'uso dello spettro radio.

(113) La autorità nazionali competenti dovrebbero limitarsi, prima della concessione del diritto, a verificare gli elementi che un candidato normalmente diligente può ragionevolmente dimostrare, tenendo in debito conto l'importante valore pubblico e di mercato dello spettro radio quale risorsa pubblica limitata. Ciò non dovrebbe impedire all'autorità nazionale competente di effettuare una successiva verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, per esempio in funzione della realizzazione di tappe fondamentali, per i casi in cui i criteri non possono ragionevolmente essere soddisfatti in fase iniziale. Per preservare un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio, le autorità nazionali competenti non dovrebbero concedere diritti qualora dalla verifica risulti l'incapacità dei candidati di rispettare le condizioni, fatta salva la possibilità di facilitare l'uso sperimentale a durata limitata.

(114) Qualora la richiesta di una banda di spettro radio superi l'offerta e, di conseguenza, un'autorità nazionale competente ritenga necessario limitare il numero dei diritti d'uso dello spettro radio, è necessario applicare procedure adeguate e trasparenti per la concessione di tali diritti per evitare ogni discriminazione e ottimizzare l'uso di una risorsa limitata. Tale limitazione dovrebbe essere giustificata, proporzionata e fondata su una valutazione approfondita delle condizioni di mercato, attribuendo il giusto peso all'insieme dei vantaggi per gli utenti e agli obiettivi del mercato nazionale e interno. È opportuno definire chiaramente in anticipo gli obiettivi su cui si basa ogni procedura di limitazione e, ove possibile, quantificarli, tenendo debitamente conto della necessità di conseguire gli obiettivi del mercato nazionale e interno. Nel valutare la procedura di selezione più appropriata, le autorità nazionali competenti dovrebbero, conformemente alle misure di coordinamento adottate a livello dell'Unione, consultare in tempo utile e in modo trasparente tutte le parti interessate in merito alla motivazione, agli obiettivi e alle condizioni della procedura, indicando tra l'altro i risultati della relativa valutazione della situazione concorrenziale, tecnica ed economica del mercato. Le autorità nazionali competenti dovrebbero poter utilizzare, tra l'altro, procedure di selezione competitive o comparative per l'assegnazione dello spettro radio, tenendo conto, tra l'altro, della situazione concorrenziale, tecnica ed economica del mercato. Nel gestire tali sistemi, le autorità nazionali competenti dovrebbero tener conto degli obiettivi del presente regolamento. Se uno Stato membro determina che in una banda possono essere resi disponibili ulteriori diritti, è opportuno che dia inizio al relativo processo.

(115) Pur sostenendo un'assegnazione trasparente e non discriminatoria e un uso efficiente dello spettro radio, le aste, essendo un tipo di procedura di selezione basata su offerte economiche concorrenti, se non concepite in modo adeguato o se le condizioni di aggiudicazione non riflettono la situazione del mercato, potrebbero comportare un onere finanziario considerevole per gli operatori. Dovrebbe pertanto essere data priorità ad aste orientate agli investimenti incentrate sul conseguimento di determinati impegni in materia di qualità e copertura piuttosto che sul pagamento di contributi.

(116) Il forum di valutazione tra pari di carattere volontario istituito dalla direttiva (UE) 2018/1972 come strumento di apprendimento tra pari non è riuscito a rendere più convergenti l'uso e la definizione degli elementi delle procedure di selezione e le condizioni associate ai diritti d'uso dello spettro radio, in quanto solo un terzo circa delle misure nazionali è stato sottoposto a una valutazione tra pari. Poiché tali elementi e condizioni incidono in misura significativa sulle condizioni di mercato e sulla situazione concorrenziale, comprese le condizioni di ingresso e di espansione, è

opportuno istituire un nuovo meccanismo di coordinamento ex ante, ossia una procedura relativa al mercato unico dello spettro radio. Tale procedura dovrebbe applicarsi a tutte le misure proposte dalle autorità nazionali competenti che intendano avviare una procedura di selezione oppure effettuare una modifica o procedere a un rinnovo dei diritti d'uso in relazione allo spettro radio armonizzato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili. Tale meccanismo ex ante è più efficiente dell'intervento ex post, in quanto può individuare in anticipo misure non giustificate o sproporzionate. L'autorità notificante dovrebbe in particolare spiegare in che modo una misura proposta di definizione del mercato sia necessaria per mantenere o conseguire una concorrenza effettiva e delinearne i probabili effetti sugli investimenti attuali e futuri da parte dei partecipanti al mercato, sulla base di un'analisi di mercato. Se intende imporre una durata determinata di un diritto d'uso, l'autorità notificante dovrebbe presentare argomentazioni per spiegare in che modo ritiene che la durata proposta sia sufficiente alla luce degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi della procedura di assegnazione e del presente regolamento. La Commissione dovrebbe essere in grado di notificare eventuali riserve sui progetti di misure di definizione del mercato, ossia misure che incidono sulla struttura o sul livello di concorrenza nel mercato, quali massimali e riserve di spettro radio, oppure obblighi di accesso all'ingrosso, e in tal caso dovrebbe indicare i motivi delle riserve. La Commissione potrebbe ritenere che la misura creerebbe un ostacolo al mercato interno oppure potrebbe nutrire seri dubbi sulla sua compatibilità con il diritto dell'Unione, in particolare con gli obiettivi del presente regolamento. La Commissione potrebbe inoltre notificare eventuali riserve nel caso in cui la durata sia limitata, qualora ritenga che tale durata sia insufficiente. Nella sua valutazione, la Commissione dovrà considerare l'eventuale impatto che la durata dei diritti d'uso avrebbe sulla concorrenza. Affinché sia efficace, il processo dovrebbe dare alla Commissione la possibilità di porre il veto alla durata dei diritti d'uso e alle misure di definizione del mercato, se ritenuto necessario. Questa nuova procedura relativa al mercato unico dello spettro radio dovrebbe sostituire il forum di valutazione tra pari.

(117) Se ben concepite e basate su dati economici validi, le misure di definizione del mercato e una durata più lunga delle licenze possono svolgere un ruolo importante nel salvaguardare una concorrenza effettiva nei mercati delle comunicazioni elettroniche. Le misure adottate specificamente per promuovere la concorrenza nel concedere o nel rinnovare diritti d'uso dello spettro radio dovrebbero essere prese dalle autorità nazionali di regolamentazione e dalle altre autorità nazionali competenti, che dispongono delle necessarie conoscenze economiche, tecniche e di mercato. Le condizioni di assegnazione dello spettro radio possono influenzare lo stato della concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche e le condizioni d'ingresso. Un accesso limitato allo spettro radio, in particolare quando questo è una risorsa scarsa, rischia di creare una barriera all'ingresso od ostacolare gli investimenti, il dispiegamento della rete, la fornitura di nuovi servizi o applicazioni, l'innovazione e la concorrenza. Nuovi diritti d'uso, compresi quelli acquisiti mediante trasferimento o affitto, nonché l'introduzione di nuovi criteri flessibili per l'uso dello spettro radio, possono anch'essi influenzare lo stato della concorrenza. Se indebitamente applicate, determinate condizioni usate per promuovere la concorrenza possono avere altri effetti. Ad esempio, i massimali e le riserve di spettro radio possono creare una penuria artificiale, gli obblighi di accesso all'ingrosso possono limitare indebitamente i modelli di business in assenza di potere di mercato e i limiti ai trasferimenti possono ostacolare lo sviluppo dei mercati secondari. Relativamente all'imposizione di tali condizioni è pertanto necessaria e dovrebbe essere applicata, in modo coordinato, una

verifica coerente e oggettiva degli effetti sulla concorrenza. L'impiego di tali misure dovrebbe pertanto basarsi su una valutazione attenta e oggettiva, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, del mercato e delle condizioni di concorrenza ivi esistenti sulla base di un'analisi di mercato. Le autorità nazionali competenti dovrebbero tuttavia garantire in ogni momento l'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio ed evitare distorsioni della concorrenza dovute all'accumulo anticoncorrenziale.

(118) Le misure che intervengono nella struttura del mercato, come i massimali o le riserve di spettro radio, possono essere imposte solo se misure meno invasive, come gli obblighi di accesso all'ingrosso, non sono sufficienti a garantire una concorrenza effettiva nel mercato al dettaglio. Prima di imporre obblighi di accesso all'ingrosso, le autorità nazionali competenti dovrebbero valutare se i mercati al dettaglio sarebbero effettivamente concorrenziali in assenza di un intervento all'ingrosso. La valutazione dovrebbe essere olistica e tenere conto di una serie di parametri, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i prezzi quotati per i prodotti di largo consumo e commerciali, gli sconti, compresi gli sconti mirati, nonché gli investimenti e la qualità del servizio. Nel determinare i diritti d'uso soggetti a tali obblighi, l'autorità nazionale competente dovrebbe prendere in considerazione la capacità disponibile a sostegno delle offerte all'ingrosso.

(119) La crescita considerevole della domanda di spettro radio e della domanda di capacità a banda larga senza fili da parte degli utenti finali richiede soluzioni di accesso che consentano l'uso alternativo, complementare ed efficiente sotto il profilo dello spettro, fra cui sistemi di accesso senza fili a bassa potenza di portata limitata quali le RLAN e le reti dei punti di accesso cellulare di piccole dimensioni a bassa potenza. Tali sistemi complementari di accesso senza fili, in particolare i punti di accesso RLAN accessibili al pubblico, migliorano l'accesso a internet per gli utenti finali e l'offload del traffico mobile per gli operatori di telefonia mobile. Le RLAN utilizzano spettro radio armonizzato senza necessità di un'autorizzazione individuale o di diritti d'uso dello spettro radio. Finora, la maggior parte dei punti di accesso RLAN è utilizzata da utenti privati come estensione senza fili locale della propria connessione fissa a banda larga. Non è opportuno impedire agli utenti finali, entro i limiti dell'abbonamento a internet sottoscritto, di condividere l'accesso alla propria RLAN con altri utenti, onde aumentare la disponibilità di punti di accesso (soprattutto nelle aree densamente popolate), massimizzare la capacità di trasmissione senza fili dei dati tramite il riutilizzo dello spettro radio e creare un'infrastruttura complementare a banda larga senza fili, accessibile ad altri utenti finali ed efficiente sotto il profilo dei costi. È quindi auspicabile eliminare inutili restrizioni all'installazione e all'interconnessione dei punti di accesso RLAN.

(120) Le autorità pubbliche o i fornitori di servizi pubblici che utilizzano le RLAN nei loro locali per il personale, i visitatori o i clienti, ad esempio per agevolare l'accesso ai servizi di e-government e di informazioni sui trasporti pubblici o sulla gestione del traffico su strada, dovrebbero anche rendere disponibili ai cittadini tali punti di accesso RLAN, per uso generale, come servizio accessorio dei servizi offerti al pubblico in tali locali, nella misura consentita dalle norme in materia di concorrenza e appalti pubblici. Inoltre il fornitore di un siffatto accesso locale a reti di comunicazione elettronica all'interno o in prossimità di una proprietà privata o di un'area pubblica limitata su base non commerciale o come servizio accessorio di un'altra attività che non dipende da tale accesso, come ad esempio gli hotspot RLAN resi disponibili ai clienti di altre attività commerciali o al pubblico in generale in tale area, può essere tenuto al rispetto

di autorizzazioni generali per i diritti d'uso dello spettro radio, ma non dovrebbe essere soggetto a condizioni o prescrizioni associate alle autorizzazioni generali applicabili ai fornitori di reti o servizi pubblici di comunicazione elettronica o a obblighi in materia di utenti finali o di interconnessione. Tuttavia il fornitore dovrebbe rimanere soggetto alle norme in materia di responsabilità di cui al regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio[48]. Ulteriori tecnologie emergenti, quale le comunicazioni a luce visibile, integreranno le attuali capacità di spettro radio delle RLAN e dei punti di accesso senza fili ampliandole a punti di accesso ottici senza fili basati sulla luce visibile e porteranno a reti locali ibride adatte alla comunicazione ottica senza fili.

(121) Poiché i punti di accesso senza fili a bassa potenza di portata limitata, quali femtocelle, picocelle, metrocelle o microcelle, possono essere molto piccoli e utilizzano apparecchiature non intrusive simili ai router RLAN per uso domestico, che non necessitano di autorizzazioni al di là di quanto è necessario per l'uso dello spettro radio, e considerando l'impatto positivo di tali punti di accesso sull'uso dello spettro radio e sullo sviluppo delle comunicazioni senza fili, è opportuno limitare al massimo eventuali restrizioni della loro diffusione. Ne consegue che, al fine di agevolare l'installazione di punti di accesso senza fili di portata limitata, e fatti salvi eventuali requisiti applicabili connessi alla gestione dello spettro radio, le autorità nazionali competenti non dovrebbero, in linea di principio, sottoporre alcun permesso individuale all'installazione di tali dispositivi in edifici che non siano ufficialmente protetti in quanto parte di un ambiente designato o per il loro specifico valore architettonico o storico, tranne che per motivi di pubblica sicurezza. A tal fine è opportuno che le loro caratteristiche — quali dimensioni massime, peso e caratteristiche di emissione — siano specificate a livello dell'Unione in modo proporzionato ai fini dell'installazione a livello locale e per assicurare un elevato livello di tutela della salute pubblica. Al funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata dovrebbe applicarsi l'articolo 7 della direttiva 2014/53/UE. Ciò non pregiudica i diritti di proprietà privata sanciti nel diritto dell'Unione o nel diritto nazionale. La procedura per esaminare le domande di autorizzazione dovrebbe essere razionalizzata e non pregiudicare eventuali accordi commerciali, ed eventuali oneri amministrativi connessi dovrebbero limitarsi ai costi amministrativi relativi al trattamento della domanda. Il processo di valutazione di una richiesta di autorizzazione dovrebbe essere il più breve possibile e durare, in via di principio, al massimo quattro mesi.

(122) Gli edifici pubblici e altre infrastrutture pubbliche sono visitati e utilizzati quotidianamente da un numero significativo di utenti finali che necessitano di connettività per usufruire dei servizi pubblici digitali, dei trasporti digitali e di altri servizi digitali. Altre infrastrutture pubbliche, come i lampioni e i semafori, sono siti particolarmente adeguati per l'installazione di piccole celle, ad esempio grazie alla loro densità. Fatta salva la possibilità per le autorità nazionali competenti di subordinare l'installazione di punti di accesso senza fili di portata limitata a permessi individuali preventivi, gli operatori dovrebbero avere il diritto di accedere a tali siti pubblici al fine di soddisfare adeguatamente la domanda. Le autorità nazionali competenti dovrebbero pertanto garantire che tali edifici pubblici e altre infrastrutture pubbliche

[48] Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).

siano resi disponibili a condizioni ragionevoli per l'installazione di piccole celle al fine di integrare il regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio[49], senza pregiudicare i principi di cui al presente regolamento. Il regolamento (UE) 2024/1309 segue un approccio funzionale e impone obblighi di accesso alle infrastrutture fisiche solo se queste sono parte di una rete e se sono di proprietà o sono utilizzate da un operatore di rete, escludendo in tal modo dal suo ambito di applicazione molti edifici di proprietà pubblica o utilizzati dalle autorità pubbliche. Al contrario, per le infrastrutture fisiche, quali condotte o pali, utilizzate per i sistemi di trasporto intelligenti, che sono di proprietà degli operatori di rete (fornitori di servizi di trasporto o fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica) e ospitano parti di una rete, non è necessario un obbligo specifico, per cui rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1309.

(123) È opportuno modificare l'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE relativo ai compiti del comitato per lo spettro radio. Al fine di garantire la sicurezza e la sovranità tecnologica dell'Unione e dei suoi Stati membri, è opportuno istituire un meccanismo che consenta alla Commissione e agli Stati membri di discutere le questioni e decidere in merito alla posizione comune senza il coinvolgimento di paesi terzi e portatori di interessi. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito il potere di imporre agli Stati membri di stabilire, in sede di comitato per lo spettro radio e prima delle discussioni in seno alla CEPT, una posizione comune in relazione alla messa a punto di determinate misure tecniche di attuazione che potrebbero incidere sulla sicurezza o sulla sovranità tecnologica dell'Unione o dei suoi Stati membri.

(124) Le comunicazioni via satellite rivestono un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza, la resilienza e l'autonomia strategica dell'Unione. I recenti progressi tecnologici, l'evoluzione delle dinamiche di mercato, le sfide geopolitiche e le preoccupazioni in materia di concorrenza relative alle reti satellitari richiedono un'azione rafforzata a livello dell'Unione. La richiesta da parte degli operatori satellitari di accedere al mercato paneuropeo è in costante aumento e le autorità di regolamentazione sono sempre più sollecitate a istituire quadri normativi adeguati che siano in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione. È necessario semplificare e consolidare le norme in materia di fornitura di reti e servizi di comunicazione via satellite e di uso dello spettro satellitare, agevolare la creazione di servizi e reti transfrontalieri ed evitare lacune normative nelle condizioni di accesso ai mercati satellitari dell'Unione.

(125) Nel suo parere del 16 giugno 2021 sul programma relativo alla politica in materia di spettro radio, l'RSPG ha sottolineato che la politica in materia di spettro dovrebbe sostenere lo sviluppo di sistemi satellitari innovativi che garantiscano una connettività controllata dall'UE e la fornitura di servizi via satellite governativi affidabili, resilienti ed efficaci sotto il profilo dei costi. Per assicurare all'Unione una posizione di primo piano nell'industria spaziale globale, fornire una base solida per lo sviluppo e il funzionamento delle infrastrutture satellitari paneuropee e garantire l'effettiva applicazione delle misure di salvaguardia della sicurezza e della concorrenza è pertanto necessario rafforzare il quadro normativo dell'Unione. Tale quadro dovrebbe

[49] Regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga la direttiva 2014/61/UE (regolamento sull'infrastruttura Gigabit) (GU L 2024/1309, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1309/oj).

inoltre essere essenziale ai fini dell'attuazione della strategia europea per l'Unione della preparazione, adottata il 26 marzo 2025, in cui si sottolinea, tra l'altro, la necessità di definire criteri minimi di preparazione per servizi essenziali quali i servizi di comunicazione elettronica al fine di garantire la resilienza delle funzioni sociali vitali e di promuovere il duplice uso fin dalla progettazione nello sviluppo di comunicazioni e connettività sicure in tutta l'Unione.

(126) A norma dell'articolo 216, paragrafo 1, TFUE, l'Unione ha competenza esterna e può concludere accordi con organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora ciò sia necessario per realizzare gli obiettivi delle politiche dell'Unione. La gestione dello spettro radio e l'uso delle radiofrequenze, anche per quanto riguarda le comunicazioni via satellite, sono settori ampiamente disciplinati dalla normativa dell'Unione adottata sulla base dell'articolo 114 TFUE, in particolare dalla direttiva (UE) 2019/1872 e dalla decisione n. 676/2002/CE. L'uso dello spettro radio da parte dei satelliti è di natura intrinsecamente internazionale, in quanto è disciplinato da meccanismi di coordinamento globale nel quadro dell'UIT e consente la fornitura transfrontaliera di servizi in più paesi. Allo stesso tempo lo spettro radio satellitare rappresenta una risorsa fondamentale per i mercati globali della comunicazione, in quanto incide sulla competitività, sugli investimenti e sulla disponibilità a fornire servizi innovativi in tutta l'Unione. In considerazione di questa duplice dimensione, internazionale e di mercato, è necessario un approccio dell'Unione coerente e lungimirante per garantire un uso efficiente dello spettro radio satellitare, un coordinamento efficace e il corretto funzionamento del mercato unico interno.

(127) Uno dei processi di base per garantire un funzionamento senza interferenze è il coordinamento delle reti satellitari prima del loro avvio. Conformemente al regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, l'amministrazione che notifica un nuovo sistema satellitare dovrebbe coordinarsi con tutti i sistemi già operativi o notificati con cui il nuovo sistema satellitare potrebbe interferire, e adeguare i parametri in modo da non causare interferenze dannose a tali sistemi. Al fine di migliorare la trasparenza all'interno dell'Unione per quanto riguarda le notifiche e le registrazioni presso l'UIT, le autorità nazionali competenti dovrebbero informare la Commissione e le altre autorità nazionali competenti in seno all'RSPB di tali attività. È inoltre opportuno istituire un meccanismo che consenta a un'amministrazione di chiedere il sostegno di altre autorità nazionali competenti e dell'Unione per svolgere il coordinamento presso l'UIT, in particolare qualora sussista il rischio che siano lesi gli interessi e le politiche dell'Unione.

(128) L'armonizzazione e la gestione dello spettro radio per l'uso satellitare a livello internazionale attraverso l'UIT non determinano l'armonizzazione delle procedure nazionali di autorizzazione per la fornitura di servizi di comunicazione via satellite e per l'uso del relativo spettro radio. Le norme e le condizioni applicabili alle reti satellitari e ai servizi di comunicazione via satellite rimangono frammentate tra gli Stati membri, impedendo agli operatori satellitari dell'Unione di raggiungere la scala necessaria per fornire servizi di connettività transfrontalieri o paneuropei. Tali servizi sono sempre più essenziali per collegare le zone scarsamente servite e remote, rafforzare la resilienza e sostenere la diffusione di nuove tecnologie. Per superare tali problematiche, la fornitura di reti e servizi satellitari dovrebbe essere soggetta ad autorizzazione generale a livello dell'Unione, sulla base di condizioni elaborate dalla Commissione insieme agli Stati membri. Data la diversità delle reti e dei servizi satellitari, tali condizioni di autorizzazione dovrebbero essere elaborate mediante atti di esecuzione e in stretta collaborazione con l'RSPB, in considerazione della vasta

esperienza delle autorità nazionali competenti in materia di autorizzazioni satellitari. Una notifica alla Commissione ai sensi di tale autorizzazione generale conferirebbe a un'impresa gli stessi diritti in tutta l'Unione senza la necessità di effettuare notifiche separate nei singoli Stati membri.

(129) È opportuno istituire un quadro armonizzato e centralizzato dell'Unione per l'autorizzazione dell'uso dello spettro satellitare, la cui attuazione dovrebbe essere sostenuta dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri. Un siffatto quadro, che conceda diritti d'uso a livello dell'Unione a condizioni comuni, migliorerebbe la certezza del diritto, ridurrebbe la frammentazione e rafforzerebbe l'autonomia strategica, la sicurezza e la sovranità dell'Unione nelle comunicazioni via satellite, integrando nel contempo gli obiettivi dell'atto legislativo dell'Unione sullo spazio e della visione per l'economia spaziale dell'Unione. L'autorizzazione satellitare a livello dell'Unione, attraverso una procedura che coinvolga la Commissione e l'RSPB, con il sostegno dell'ODN, in tutte le fasi, dall'attribuzione, alla concessione di licenze fino all'applicazione, ridurrebbe gli oneri amministrativi, migliorerebbe la trasparenza nell'accesso al mercato e garantirebbe una gestione coerente dello spettro radio in quanto risorsa limitata e delle interferenze. Salvaguarderebbe l'integrità del mercato interno, promuoverebbe servizi sicuri e competitivi e allineerebbe le politiche in materia di spettro radio agli obiettivi strategici dell'Unione, sostenendo in tal modo comunicazioni via satellite sicure, scalabili e strategicamente autonome.

(130) Lo spettro utilizzato per le reti e i servizi satellitari dovrebbe essere soggetto a un'autorizzazione dell'Unione concessa dalla Commissione con l'assistenza dell'RSPB. È opportuno adottare una tabella europea di attribuzione delle frequenze satellitari al fine di garantire agli operatori satellitari la trasparenza in merito allo spettro cui è possibile accedere per specifici servizi via satellite. Mentre per alcune bande di spettro satellitare la Commissione può decidere che l'accesso sia consentito in virtù di un'autorizzazione generale, ad esempio nel caso dell'internet delle cose, per altre dovrebbero essere preferiti diritti d'uso individuali, in considerazione della necessità di evitare interferenze dannose, garantire la qualità del servizio, la resilienza della rete e la sicurezza delle comunicazioni.

(131) Inoltre, al fine di consentire la fornitura di reti e servizi via satellite paneuropei, le condizioni di autorizzazione per l'uso dello spettro satellitare dovrebbero essere le stesse in tutta l'Unione. Tali condizioni di autorizzazione dovrebbero in particolare garantire il rispetto delle norme applicabili del regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT in materia di coordinamento satellitare e prevenzione delle interferenze dannose, nonché il coordinamento con altri sistemi satellitari, presenti e futuri, che riveste particolare importanza per i sistemi satellitari esistenti e previsti nell'ambito dei programmi dell'Unione. Le condizioni di autorizzazione per la fornitura di reti o servizi satellitari dovrebbero inoltre mirare alla coerenza con il regolamento sulla cibersicurezza, che sostituirà il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(132) Poiché la maggior parte dello spettro satellitare potrebbe essere condivisa in modo efficiente tra diversi fornitori, la maggioranza delle autorizzazioni dell'Unione sarebbe concessa in base al principio "primo arrivato, primo servito". Ad oggi, solo i titolari del diritto d'uso della banda 2 GHz per la fornitura paneuropea del servizio mobile via satellite (*Mobile Satellite Service* – MSS) sono stati scelti in base alla procedura di selezione dell'Unione di cui alla decisione n. 626/2008/CE. Poiché in futuro altre bande satellitari potrebbero scarseggiare, è opportuno che nel regolamento sia stabilita un'adeguata procedura di selezione dei titolari dei diritti d'uso delle bande in tali

circostanze. Tale procedura dovrebbe ispirarsi alla procedura di cui alla decisione n. 626/2008/CE, che stabilisce una procedura di selezione comparativa. Le procedure di selezione comparative dovrebbero concentrarsi sulla diffusione di comunicazioni via satellite innovative e sulla promozione dell'integrazione delle tecnologie europee nel nuovo ecosistema spaziale. Ciò è fondamentale per migliorare le capacità industriali e scientifiche dell'Unione e rafforzare l'autonomia strategica e le catene di approvvigionamento dell'Europa nel settore spaziale. In alcuni casi le procedure competitive, come le aste, possono essere più appropriate per garantire che lo spettro sia assegnato alle imprese che potrebbero sfruttarlo al meglio. In tali casi è opportuno provvedere affinché si tenga adeguatamente conto di altri obiettivi strategici, come la necessità di garantire un'ampia copertura del territorio dell'Unione.

(133) Nel suo parere del 17 giugno 2025 sull'approccio strategico a livello dell'UE alla connettività satellitare *direct-to-device* e sulle relative questioni riguardanti il mercato unico, l'RSPG ha individuato la necessità di un meccanismo di salvaguardia per consentire agli Stati membri di reagire collettivamente, a vantaggio degli interessi dell'UE, ai casi di non conformità ai requisiti comuni dei servizi di comunicazione via satellite. Infatti, sebbene nell'ambito dell'UIT esista una procedura consolidata per la risoluzione bilaterale dei casi di interferenza transfrontaliera tra amministrazioni, si tratta di un processo lungo che non è accompagnato da garanzie sufficienti per una risoluzione efficace e tempestiva delle interferenze. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire gli strumenti per garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione in esso stabilite, in particolare gli obblighi di coordinamento e di prevenzione delle interferenze dannose nel territorio dell'Unione. Inoltre, sebbene l'autorizzazione di reti e servizi satellitari e dell'uso del relativo spettro radio debba avvenire a livello dell'Unione, il monitoraggio del rispetto delle condizioni dell'autorizzazione dovrebbe avvalersi della cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali competenti, che hanno giurisdizione, capacità e competenze per verificare la conformità e individuare i problemi relativi a interferenze dannose.

(134) Al fine di garantire un monitoraggio e un'applicazione coordinati delle autorizzazioni dell'Unione, la Commissione dovrebbe, tenendo conto del parere dell'RSPB, adottare disposizioni dettagliate che stabiliscano le modalità di applicazione. La Commissione può inoltre infliggere sanzioni pecuniarie o penalità di mora in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione o di altre disposizioni del titolo sull'uso dello spettro radio satellitare. Tali sanzioni pecuniarie dovrebbero tenere conto della gravità e della durata della violazione e, qualora la violazione consista nell'inosservanza delle norme nazionali, di eventuali sanzioni già applicate dalle autorità nazionali. Le autorità nazionali competenti dovrebbero poter segnalare alla Commissione qualsiasi violazione delle condizioni di autorizzazione o delle disposizioni di cui al titolo relativo all'uso dello spettro radio satellitare. Al fine di garantire la conformità, gli Stati membri dovrebbero dare piena attuazione nel proprio territorio alle decisioni che impongono misure correttive o sanzioni, anche nel caso in cui in ultima istanza impediscano a un'impresa di fornire reti o servizi satellitari nell'Unione. In tal caso, uno Stato membro la cui connettività sarebbe gravemente compromessa da un'eventuale sospensione o cessazione dell'attività di un operatore satellitare dovrebbe avere la possibilità di chiedere alla Commissione di rinviare l'applicazione di tale misura coordinata sul proprio territorio nazionale per un periodo di tempo rinnovabile fino a sei mesi.

(135) Gli sviluppi tecnologici stanno portando alla progressiva integrazione delle reti terrestri e non terrestri in un'architettura di comunicazione unificata, che combina

infrastrutture terrestri con componenti non terrestri, in particolare costellazioni di satelliti in orbita terrestre bassa (*Low Earth Orbit* – "LEO"), garantendo in tal modo una connettività universale, resiliente e ad alte prestazioni su scala mondiale. La concorrenza a livello mondiale per la normazione dello spettro satellitare per le tecnologie mobili di prossima generazione e per l'accesso a esso dimostra l'importanza strategica dello spettro in quanto risorsa critica. Per affrontare in modo efficace tali sviluppi sono necessarie disposizioni giuridiche specifiche in questo settore e il rafforzamento delle norme che disciplinano la gestione dello spettro satellitare per consentire all'Unione di garantire la propria autonomia strategica nella diffusione di reti 5G e 6G terrestri e non terrestri sicure e resilienti. Allo stesso tempo, a causa della scarsità di spettro satellitare mobile, è sempre maggiore la necessità di condividere lo spettro tra gli utenti dei sistemi terrestri e gli utenti dei sistemi non terrestri. Tale condivisione dovrebbe avvenire in modo da non compromettere la fornitura dei servizi terrestri. Per salvaguardare la continuità senza vincoli degli usi e delle applicazioni attuali, il presente regolamento dovrebbe fare in modo che l'uso condiviso dello spettro tra sistemi terrestri e satellitari possa avvenire solo con il consenso del titolare primario del diritto d'uso terrestre e sotto la sua responsabilità. In un contesto di servizi integrati di comunicazione satellitare e mobile resi possibili dalle tecnologie 6G, i tradizionali confini tra le reti terrestri e quelle satellitari stanno diventando sempre meno chiari. È pertanto necessario un quadro normativo coordinato e lungimirante al fine di prevenire la frammentazione del mercato e le interferenze dello spettro, in particolare nelle bande di frequenze che saranno utilizzate congiuntamente dagli operatori satellitari e di telefonia mobile terrestre.

(136) In vista dell'attuazione delle specifiche politiche dell'Unione, attuali e future, basate sulle risorse di numerazione, è essenziale individuare tempestivamente le esigenze sia per i servizi attuali sia per quelli innovativi. Lo sviluppo del mercato interno dell'Unione si traduce in un aumento della diffusione di servizi transfrontalieri che spesso si basano su risorse di numerazione. Affinché tali servizi possano prosperare e apportare i benefici sociali e la crescita economica attesi, è opportuno garantire la coerenza e la prevedibilità normative per quanto riguarda la pianificazione, l'assegnazione e la gestione delle risorse di numerazione nell'Unione. La Commissione dovrebbe elaborare una strategia di numerazione lungimirante, basandosi sul contributo di tutte le parti interessate e tenendo debitamente conto del parere del BEREC, che costituirebbe la base del piano di numerazione dell'Unione.

(137) La disponibilità di risorse di numerazione paneuropee consentirebbe la coerenza e la semplificazione dell'uso delle risorse di numerazione da parte dei fornitori di servizi transfrontalieri o paneuropei. La Commissione, avvalendosi del sostegno degli Stati membri, dovrebbe poter prendere misure, anche mediante l'adozione di atti di esecuzione, volte ad adottare il piano di numerazione dell'Unione, consentire la richiesta di serie di numeri all'UIT e stabilire le condizioni che possono essere associate al diritto d'uso delle risorse di numerazione del piano di numerazione dell'Unione, compresi i contributi per i diritti d'uso di tali risorse e la possibilità di trasferire tali contributi all'ODN. Mentre è opportuno che le risorse di numerazione paneuropee siano assegnate dalle autorità nazionali di regolamentazione, in quanto si trovano nella posizione migliore per garantire l'applicazione delle condizioni associate ai diritti d'uso individuali, l'ODN, in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e sotto la supervisione del BEREC, dovrebbe mantenere una banca dati aggiornata delle risorse di numerazione paneuropee per avere una visione d'insieme centralizzata della loro disponibilità.

(138) La disponibilità di numeri armonizzati in tutta l'Unione consentirebbe l'ulteriore sviluppo di servizi paneuropei, in particolare di servizi da macchina a macchina, mentre la gestione di tali risorse di numerazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in cooperazione con l'ODN garantirebbe un'unica serie di condizioni che tali fornitori di servizi dovrebbero rispettare. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero coadiuvare la Commissione nell'ottenimento di serie di risorse di numerazione dall'UIT, anche richiedendo tali serie di numeri specifiche per proprio conto. Laddove vi sia la necessità di armonizzare le risorse di numerazione nell'Unione per favorire lo sviluppo di servizi paneuropei o di servizi transfrontalieri, in particolare di nuovi servizi da macchina a macchina come le automobili connesse, e ove la gestione di tali risorse in modo centralizzato da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in cooperazione con l'ODN consenta procedure di attribuzione più semplici e trasparenti per i fornitori di servizi, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione.

(139) Per sostenere concretamente la libera circolazione di merci, servizi e persone all'interno dell'Unione dovrebbe essere possibile utilizzare talune risorse nazionali di numerazione, in particolare determinati numeri non geografici, in modo extraterritoriale, ossia al di fuori del territorio dello Stato membro che li assegna. In considerazione dell'ingente rischio di frode con riguardo alle comunicazioni interpersonali, tale uso extraterritoriale dovrebbe essere consentito unicamente per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale. L'applicazione delle pertinenti normative nazionali, in particolare le norme in materia di tutela dei consumatori e le altre norme inerenti all'uso delle risorse di numerazione, dovrebbe essere garantita dagli Stati membri indipendentemente dal luogo in cui sono stati concessi i diritti d'uso e dal luogo in cui le risorse di numerazione sono usate nell'Unione.

(140) Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri in cui sono usate le risorse di numerazione di un altro Stato membro non hanno alcun controllo su tali risorse di numerazione. È pertanto fondamentale che l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro che concede i diritti di uso extraterritoriale debba altresì garantire la protezione efficace degli utenti finali negli Stati membri in cui sono usati tali numeri. Al fine di ottenere una protezione efficace, le autorità nazionali di regolamentazione che concedono i diritti di uso extraterritoriale dovrebbero stabilire condizioni per quanto riguarda il rispetto, da parte del fornitore, delle norme di tutela dei consumatori e di altre norme relative all'uso delle risorse di numerazione negli Stati membri in cui saranno usate tali risorse.

(141) Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri in cui sono usate le risorse di numerazione dovrebbero poter chiedere il sostegno delle autorità nazionali di regolamentazione che hanno concesso i diritti d'uso delle risorse di numerazione affinché le assistano nell'applicazione delle norme nazionali. Le misure di applicazione adottate dalle autorità nazionali di regolamentazione che hanno concesso i diritti d'uso dovrebbero comprendere sanzioni dissuasive e, in particolare nel caso di una violazione grave, la revoca del diritto di uso extraterritoriale delle risorse di numerazione assegnate all'impresa interessata. Gli obblighi di uso extraterritoriale non dovrebbero pregiudicare i poteri dell'autorità nazionale di regolamentazione di bloccare l'accesso a numeri o servizi ove ciò sia giustificato da motivi di frode o abuso. L'uso extraterritoriale delle risorse di numerazione non dovrebbe pregiudicare le norme dell'Unione relative alla fornitura dei servizi di roaming, comprese quelle inerenti alla prevenzione di un uso anomalo o abusivo dei servizi di roaming che sono

oggetto di una regolamentazione dei prezzi al dettaglio e beneficiano di tariffe di roaming all'ingrosso regolamentate. È opportuno che gli Stati membri possano concludere con i paesi terzi accordi specifici sull'uso extraterritoriale delle risorse di numerazione.

(142) L'accesso alle risorse di numerazione in base a criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori è di importanza capitale per le imprese che desiderano competere nel settore delle comunicazioni elettroniche. In considerazione della crescente importanza delle risorse di numerazione per vari servizi di internet delle cose le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di concedere diritti d'uso dei numeri alle imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione gestiscano tutti gli elementi dei piani di numerazione nazionali, compresi i codici di punto d'origine per l'indirizzamento di rete.

(143) Per dare alle parti interessate la possibilità di informarsi, è opportuno pubblicare le decisioni relative alla concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione. Dovrebbe essere possibile soddisfare l'obbligo di pubblicazione rendendo tali decisioni accessibili al pubblico per mezzo di un sito web.

(144) La parte emittente dovrebbe potere accedere a tutti i numeri presenti nei piani di numerazione nazionali degli altri Stati membri, nonché ai servizi, per mezzo di numeri non geografici, compresi i numeri verdi e i numeri a tariffa maggiorata e le risorse di numerazione paneuropee nell'Unione, tranne se la parte ricevente ha scelto, per motivi commerciali, di limitare l'accesso da talune zone geografiche. È inoltre opportuno che la parte emittente possa accedere ai numeri verdi internazionali universali (*Universal International Freephone Numbers* — UIFN).

(145) È opportuno non impedire l'accesso transfrontaliero alle risorse di numerazione e ai servizi correlati, salvo nei casi oggettivamente giustificati in particolare per lottare contro le frodi e gli abusi (ad esempio, in relazione ad alcuni servizi a tariffa maggiorata), se il numero è riservato a una portata esclusivamente nazionale (ad esempio, un numero abbreviato nazionale) oppure se non è economicamente fattibile. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere la facoltà di bloccare, anche in modo preventivo, sulla base di un'analisi caso per caso dei rischi derivanti da una determinata modalità di utilizzo, l'accesso a numeri o servizi, ove ciò sia giustificato da motivi di frode o abuso. Le tariffe a carico dei chiamanti dall'esterno dello Stato membro interessato non devono essere necessariamente le stesse di quelle per i chiamanti dall'interno di tale Stato membro. Gli utenti dovrebbero essere informati in anticipo e in maniera chiara di ogni costo applicabile ai numeri verdi, come il costo delle chiamate internazionali verso numeri accessibili attraverso i normali prefissi internazionali. Se i ricavi da interconnessione o da altri servizi sono trattenuti dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica per motivi legati a frodi o abusi, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i ricavi trattenuti relativi ai servizi siano restituiti agli utenti finali vittime delle frodi o degli abusi in questione, laddove possibile.

(146) Una connettività ad alta velocità e di alta qualità è essenziale per la coesione della società dell'Unione e per la competitività dell'economia dell'Unione. Le reti *fibre-to-the-home* ("FTTH") costituiscono il mezzo più adeguato alle esigenze future per fornire una connettività fissa sicura, affidabile ed efficiente sotto il profilo energetico in grado di conseguire gli obiettivi climatici e di trasformazione digitale dell'Unione, riducendo nel contempo i costi di manutenzione e operativi per gli operatori.

(147) Per accelerare la transizione alla fibra, in particolare l'installazione di reti FTTH, e aumentare l'utilizzo dei servizi forniti attraverso tali reti, è necessario pianificare e attuare l'abbandono delle reti in rame preesistenti in modo ordinato e tempestivo. A tal fine è opportuno istituire un quadro strutturato per la transizione progressiva e proporzionata dalle reti in rame a quelle in fibra ottica. L'uso delle reti in rame nell'interesse generale dovrebbe essere regolamentato, fatta salva la proprietà degli asset di rete, che dovrebbe rimanere disciplinata dal diritto nazionale.

(148) L'abbandono del rame dovrebbe rispettare i principi di prevedibilità, trasparenza e proporzionalità. È pertanto necessario stabilire condizioni oggettive, fasi procedurali e misure di salvaguardia che disciplinino l'abbandono del rame, prevedendo nel contempo eccezioni proporzionate. Unitamente a un periodo di transizione sufficientemente lungo, tali misure tutelano gli interessi degli utenti finali, rafforzano la certezza del diritto per le imprese ed evitano distorsioni della concorrenza. Tale periodo di transizione è sufficiente per consentire agli operatori di reti in rame di organizzare, preparare e completare l'abbandono del rame. Detto periodo dovrebbe inoltre consentire agli operatori di reti in rame, qualora lo ritengano giustificato dal punto di vista economico e commerciale, di aggiornare le proprie reti esistenti alla tecnologia FTTH o di installare reti FTTH. Il termine di un anno a partire dall'atto giuridico vincolante che impone l'abbandono del rame concede inoltre agli operatori delle reti in rame il tempo sufficiente per pianificare l'inizio di tale processo e attuare tutte le misure necessarie prima di tale inizio.

(149) Per agevolare una preparazione coerente ed efficiente dell'abbandono del rame, è necessaria un'azione coordinata a livello dell'Unione e a livello nazionale negli Stati membri in cui i servizi su rete in rame siano ancora in funzione dopo il 30 giugno 2029. Tali Stati membri svolgono un ruolo fondamentale nel realizzare una transizione rapida e ordinata alla fibra ottica a vantaggio degli utenti finali. Ciascuno di tali Stati membri dovrebbe elaborare un piano nazionale di transizione alla fibra che definisca la propria strategia di transizione alle reti in fibra ottica. Tale piano dovrebbe descrivere la copertura della rete per le tecnologie pertinenti, indicare iniziative di diffusione e specificare le misure a sostegno di una migrazione tempestiva e ordinata dalle reti in rame a quelle in fibra ottica.

(150) I piani di transizione alla fibra ottica dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di connettività del decennio digitale, in particolare la connettività Gigabit. Affinché il fabbisogno di investimenti per la transizione alle reti in fibra ottica possa essere individuato con sufficiente granularità fin dalle prime fasi, nell'elaborazione dei piani di partenariato nazionale e regionale ("PNR") nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle raccomandazioni loro rivolte nelle rispettive relazioni sul decennio digitale e adeguare di conseguenza le proprie tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale. Nella revisione dei propri piani di partenariato nazionale e regionale nell'ambito del riesame intermedio[50], gli Stati membri dovrebbero anche tenere conto dell'evoluzione delle proprie esigenze, in particolare alla luce dei progressi compiuti nella transizione alla fibra e l'abbandono del rame.

---

[50] Conformemente all'articolo 25 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 (COM(2025) 565 final).

(151) Per pianificare e gestire l'abbandono del rame in modo strutturato e trasparente, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero individuare specifiche zone geografiche designate per l'abbandono del rame, utilizzando criteri armonizzati basati su orientamenti adottati dalla Commissione. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero riesaminare periodicamente tali zone alla luce dell'installazione delle reti e degli sviluppi del mercato.

(152) La condizione di sostenibilità relativa alla copertura in fibra può essere soddisfatta indipendentemente dal fatto che tali reti siano realizzate da operatori storici o da operatori alternativi. Al fine di valutare se gli utenti finali che si avvalgono di servizi su rete in rame abbiano a disposizione servizi di connettività al dettaglio di qualità comparabile a prezzi accessibili, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero applicare criteri oggettivi e trasparenti, tenendo conto delle circostanze nazionali, delle condizioni locali di diffusione e dei pertinenti dati di mercato.

(153) Gli Stati membri dovrebbero mirare ad avviare l'abbandono del rame in una percentuale significativa di zone designate per l'abbandono del rame con largo anticipo rispetto al 31 dicembre 2035. A tal fine dovrebbero adottare misure adeguate, in linea con il proprio piano nazionale di transizione alla fibra, per portare al massimo il numero di zone designate per l'abbandono del rame in cui le condizioni di sostenibilità siano soddisfatte sin dall'inizio.

(154) Qualora siano soddisfatte le condizioni di sostenibilità, gli Stati membri dovrebbero imporre l'abbandono del rame entro limiti di tempo definiti, a seguito della pubblicazione delle pertinenti valutazioni da parte delle autorità nazionali di regolamentazione. Questo approccio progressivo facilita una migrazione ordinata, riduce l'incertezza e concede agli operatori e agli utenti finali tempo sufficiente per adeguarsi.

(155) Qualora in una zona designata per l'abbandono del rame le condizioni di sostenibilità non siano soddisfatte, gli Stati membri non sono tenuti a imporvi l'abbandono del rame prima del 31 dicembre 2035 e la rete in rame può restare in servizio. Tuttavia entro il 31 dicembre 2035 l'abbandono del rame dovrebbe, di norma, essere obbligatorio in tutte le zone designate a tal fine. Questo obiettivo a lungo termine fornisce un chiaro segnale di investimento, garantendo nel contempo sufficiente flessibilità per tenere conto delle differenze nei progressi compiuti nell'attuazione dai vari Stati membri e dalle varie regioni.

(156) In casi eccezionali, nelle zone designate per l'abbandono del rame in cui la diffusione della fibra non è economicamente sostenibile e non è disponibile una soluzione di connettività adeguata in grado di sostituire i servizi su rete in rame, gli Stati membri dovrebbero poter evitare di imporre l'abbandono del rame. Tali deroghe sono necessarie al fine di evitare impatti sproporzionati sugli utenti finali e garantire la continuità dei servizi essenziali. In tale contesto, per soluzioni di connettività adeguate si intendono soluzioni in grado di garantire la continuità dei servizi di comunicazione elettronica di qualità comparabile a quella fornita dalla rete in rame nella stessa zona. La disponibilità di tali soluzioni di connettività adeguate dovrebbe essere determinata dalle autorità nazionali di regolamentazione sulla base di criteri oggettivi, tra cui la qualità e l'accessibilità economica, tenendo conto delle condizioni di mercato.

(157) Per assicurare una transizione agevole e proteggere gli utenti finali, gli Stati membri dovrebbero prevedere misure di salvaguardia adeguate prima dell'abbandono del rame. Tali misure dovrebbero includere informazioni chiare e tempestive, nonché misure

volte a garantire la continuità dei servizi critici o la migrazione di tali servizi verso alternative funzionalmente equivalenti.

(158) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero vigilare sull'attuazione dell'abbandono del rame e provvedere affinché gli operatori rispettino i piani di abbandono approvati, i calendari e gli obblighi di comunicazione. In caso di inosservanza dovrebbero essere imposte sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

(159) È necessario offrire incentivi adeguati agli investimenti in reti Gigabit, che sostengono l'innovazione nel campo dei servizi internet ricchi di contenuti e rafforzeranno la competitività complessiva dell'Unione. È pertanto essenziale promuovere investimenti efficienti nello sviluppo di tali reti, salvaguardando nel contempo la concorrenza, dato che a livello delle infrastrutture permangono strozzature e ostacoli all'accesso, e ampliando la scelta per il consumatore grazie alla prevedibilità e alla coerenza regolamentari.

(160) La concorrenza può essere promossa al meglio grazie ad un livello economicamente efficiente di investimenti in infrastrutture nuove ed esistenti integrato da regolamentazione, ogniqualvolta sia necessario affinché i consumatori e le imprese abbiano la possibilità di scegliere tra una gamma di servizi. Un efficiente livello di concorrenza basata sulle infrastrutture è il grado di duplicazione infrastrutturale in cui gli investitori possono ragionevolmente attendersi di ottenere un rendimento equo.

(161) Va garantito che le procedure previste per la concessione del diritto di installare strutture siano tempestive, non discriminatorie e trasparenti, onde assicurare che vigano le condizioni necessarie per una concorrenza leale ed effettiva. Le autorizzazioni rilasciate ai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica che permettono loro di avere accesso a proprietà pubbliche o private sono fattori essenziali per l'installazione di reti di comunicazione elettronica o di nuovi elementi di rete. Le complicazioni e i ritardi inutili nelle procedure per la concessione dei diritti di passaggio possono pertanto costituire considerevoli ostacoli allo sviluppo della concorrenza. È pertanto opportuno semplificare l'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. Le autorità competenti dovrebbero coordinare l'acquisizione dei diritti di passaggio pubblicando le informazioni pertinenti sui loro siti internet.

(162) È necessario rafforzare i poteri degli Stati membri nei confronti dei titolari di diritti di passaggio per assicurare l'ingresso o il dispiegamento di una nuova rete in modo equo, efficiente e responsabile dal punto di vista ambientale e, indipendentemente dagli eventuali obblighi che gravano su un'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato, concedere l'accesso alla sua rete di comunicazione elettronica. Una migliore condivisione delle strutture può ridurre i costi ambientali per lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, nonché promuovere la salute pubblica e la pubblica sicurezza e favorire il raggiungimento degli obiettivi di pianificazione urbana e rurale. Le autorità competenti dovrebbero pertanto avere la facoltà di imporre alle imprese che hanno beneficiato di diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, oppure al di sopra o al di sotto di esse, di condividere tali strutture o proprietà, compresa la coubicazione, dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate dovrebbe essere data la possibilità di esprimere il proprio parere, nelle aree specifiche in cui tali motivi di interesse generale rendono necessaria detta condivisione. Ciò può verificarsi, ad esempio, in caso di elevata congestione del sottosuolo o di necessità di varcare una barriera naturale. Le autorità competenti dovrebbero in particolare essere autorizzate a

imporre la condivisione di elementi di rete e risorse correlate come condotte, tubazioni, piloni, pozzetti, armadi di distribuzione, antenne, torri e altre strutture di supporto, edifici o accesso a edifici, nonché un migliore coordinamento delle opere di ingegneria civile per motivi di sostenibilità ambientale delle reti di comunicazione elettronica o altri motivi programmatici. Al contrario, è opportuno che incomba alle autorità nazionali di regolamentazione la definizione delle regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà, per garantire che i rischi assunti dalle imprese interessate siano adeguatamente ricompensati. Ad esempio, in un contesto simmetrico, si dovrebbe tenere conto, se del caso, di eventuali orientamenti formulati dalla Commissione o dal BEREC a norma dell'articolo 3, dell'articolo 5, paragrafo 6, e dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1309. Alla luce degli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2024/1309, le autorità competenti, in particolare le autorità locali, dovrebbero stabilire anche procedure di coordinamento appropriate, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, per quanto riguarda i lavori pubblici e altre strutture o proprietà pubbliche appropriate, che includano procedure atte a garantire che le parti interessate dispongano di informazioni concernenti strutture o proprietà pubbliche appropriate e lavori pubblici in corso e pianificati, che ricevano una notifica tempestiva di tali lavori e che la condivisione sia facilitata quanto più possibile.

(163) Se si impone ad operatori mobili di condividere torri o piloni per ragioni ambientali, dette condivisioni obbligatorie potrebbero comportare una riduzione dei livelli massimi di potenza trasmessa consentiti a ciascun operatore per ragioni di sanità pubblica, con la conseguente eventuale necessità per gli operatori di installare un maggior numero di siti di trasmissione al fine di garantire la copertura nazionale. È opportuno che le autorità competenti si adoperino per conciliare le pertinenti considerazioni ambientali e sanitarie, tenendo in debito conto il principio di precauzione.

(164) Gli obblighi in materia di accesso e interconnessione dovrebbero applicarsi solo alle reti pubbliche di comunicazione elettronica. I fornitori di reti di comunicazione elettronica diverse da quelle pubbliche non dovrebbero essere soggetti a tali obblighi. Essi possono tuttavia fruire dell'accesso alle reti pubbliche alle condizioni stabilite dagli Stati membri. Accade tuttavia sempre più di frequente che, fini della trasmissione del traffico da punto a punto, i fornitori di reti di comunicazione elettronica diverse da quelle pubbliche trasferiscano l'*handover* a fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica sotto forma di *peering* o transito. In alcuni casi, tale traffico può dar luogo a esigenze di investimento sproporzionate o insostenibili per i fornitori riceventi di reti pubbliche di comunicazione elettronica. Tali situazioni dovrebbero essere affrontate conformemente agli orientamenti volti a facilitare la cooperazione all'interno dell'ecosistema adottati dal BEREC e, se del caso, attraverso il meccanismo di conciliazione volontaria previsto.

(165) In un mercato aperto e concorrenziale non dovrebbero esistere restrizioni che impediscano alle imprese di negoziare tra loro accordi in materia di accesso e di interconnessione, e in particolare accordi transfrontalieri, nel rispetto delle regole di concorrenza previste dal TFUE. Per realizzare un autentico mercato paneuropeo caratterizzato da una maggiore efficienza, da una concorrenza effettiva, da più ampie possibilità di scelta e da servizi concorrenziali per gli utenti finali, è necessario che le imprese che ricevono richieste di accesso o di interconnessione da altre imprese soggette ad autorizzazione generale per fornire reti o servizi di comunicazione

elettronica al pubblico concludano in linea di principio tali accordi su base commerciale e negozino in buona fede.

(166) In un mercato caratterizzato dal persistere di grandi differenze nel potere negoziale delle imprese e dal fatto che alcune di esse offrono i propri servizi avvalendosi dell'infrastruttura messa a disposizione da altre imprese, è opportuno stabilire un quadro regolamentare che garantisca il corretto funzionamento del mercato stesso. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter garantire che, in caso di fallimento del negoziato commerciale, gli utenti finali possano comunque disporre di un adeguato livello di accesso e di un'interconnessione e di interoperabilità dei servizi. In particolare dovrebbero garantire la connettività da punto a punto imponendo obblighi proporzionati alle imprese soggette ad autorizzazione generale che controllano l'accesso agli utenti finali. Il controllo dei mezzi di accesso può comportare il possesso o il controllo del collegamento materiale all'utente finale (sia esso fisso o mobile) o la possibilità di cambiare o ritirare il numero o i numeri nazionali necessari per accedere al punto terminale di rete di un utente finale. Tale principio si applica, ad esempio, qualora gli operatori di rete limitino in modo irragionevole la scelta a disposizione degli utenti finali per quanto riguarda l'accesso ai portali e i servizi internet.

(167) Alla luce del principio di non discriminazione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni e dal modello di business, siano essi verticalmente integrati o separati, possano interconnettersi a condizioni ragionevoli per fornire la connettività da punto a punto e l'accesso a internet.

(168) Le disposizioni di legge o amministrative nazionali che fanno dipendere i termini e le condizioni dell'accesso e dell'interconnessione dalle attività della parte che sollecita tale interconnessione, e in particolare dal livello dei suoi investimenti nell'infrastruttura di rete e non dai servizi di interconnessione o di accesso forniti, potrebbero provocare distorsioni nel funzionamento del mercato e risultare pertanto incompatibili con il diritto della concorrenza.

(169) Gli operatori di rete controllano l'accesso ai propri clienti in base a un'identificazione univoca dei numeri o degli indirizzi di un elenco pubblicato. Gli altri operatori di rete devono essere in grado di convogliare il traffico verso questi consumatori e a tal fine devono potersi reciprocamente interconnettere, in modo diretto o indiretto. È pertanto opportuno stabilire i diritti e gli obblighi per quanto riguarda la negoziazione dell'interconnessione.

(170) L'interoperabilità va a beneficio degli utenti finali ed è un importante obiettivo del contesto regolamentare dell'UE. Incoraggiare l'interoperabilità è uno degli obiettivi delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti previsti in tale contesto. Tale contesto dovrebbe prevedere anche che la Commissione pubblichi un elenco di norme o specifiche che si riferiscano alla fornitura di servizi, alle interfacce tecniche o alle funzioni di rete, quale base per incoraggiare l'armonizzazione delle comunicazioni elettroniche. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'uso di norme o di specifiche pubblicate, nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per assicurare l'interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.

(171) Attualmente sia la connettività da punto a punto sia l'accesso ai servizi di emergenza richiedono che gli utenti finali utilizzino servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero. Un maggiore uso esclusivo di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero da parte di un numero crescente di utenti finali

potrebbe comportare un'interoperabilità insufficiente tra servizi di comunicazione. Potrebbero pertanto derivarne notevoli ostacoli all'ingresso nel mercato così come potrebbero emergere ostacoli alla spinta verso l'innovazione, minando significativamente l'efficace connettività da punto a punto tra utenti finali.

(172) In caso di siffatti problemi di interoperabilità, la Commissione dovrebbe poter richiedere al BEREC una relazione che fornisca una valutazione fattuale della situazione del mercato a livello dell'Unione e degli Stati membri. Tenendo conto della relazione del BEREC e di altri elementi disponibili e considerando gli effetti sul mercato interno, la Commissione dovrebbe decidere se sia necessario un intervento normativo, anche da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o delle altre autorità competenti. Se ritiene che un siffatto intervento sia necessario a livello dell'Unione o che le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti debbano prenderlo in considerazione, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti di esecuzione che specifichino la natura e la portata dei possibili interventi normativi, anche da parte delle suddette autorità, fra cui in particolare obblighi a carico delle autorità e dei fornitori di pubblicare e consentire l'uso, la modifica e la ridistribuzione di informazioni pertinenti nonché misure volte a imporre l'uso obbligatorio di norme o specifiche a tutti i fornitori o ad alcuni di essi.

(173) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare, alla luce delle specifiche circostanze nazionali, se un intervento sia necessario e giustificato per garantire la connettività da punto a punto e, in tal caso, imporre obblighi proporzionati in conformità degli atti di esecuzione della Commissione ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che abbiano un significativo livello di copertura e di diffusione tra gli utenti. I fornitori con un numero limitato di utenti finali o una copertura geografica limitata che contribuirebbero solo marginalmente al conseguimento di detto obiettivo non dovrebbero di norma essere oggetto di tali obblighi di interoperabilità.

(174) Nei casi in cui le imprese non abbiano accesso a valide alternative al cablaggio e alle risorse correlate non replicabili all'interno di edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere la facoltà di imporre obblighi di accesso a tutte le imprese, indipendentemente dalla designazione come impresa detentrice di un significativo potere di mercato, al fine di promuovere risultati concorrenziali nell'interesse degli utenti finali. A tale riguardo, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero prendere in considerazione tutte le barriere tecniche ed economiche alla futura replicazione delle reti. Tuttavia, poiché in alcuni casi possono essere invasivi, possono pregiudicare gli incentivi agli investimenti e avere l'effetto di rafforzare la posizione di operatori che detengono un significativo potere di mercato, tali obblighi dovrebbero essere imposti soltanto laddove giustificato e proporzionato per ottenere una concorrenza sostenibile nei pertinenti mercati. Il semplice fatto che più di una infrastruttura siffatta sia già esistente non dovrebbe essere necessariamente interpretato come dimostrazione di replicabilità dei suoi elementi. Se necessario, in combinazione a tali obblighi di accesso, le imprese dovrebbero potersi basare anche sugli obblighi di fornire accesso all'infrastruttura fisica sulla base del regolamento (UE) 2024/1309. Tutti gli obblighi imposti dall'autorità nazionale di regolamentazione e dalle decisioni adottate da altre autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2024/1309 per garantire l'accesso a infrastrutture fisiche interne agli edifici o a infrastrutture fisiche fino al primo punto di accesso dovrebbero essere coerenti.

(175) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter imporre alle imprese, nella misura necessaria, l'obbligo di fornire accesso a determinate risorse, ossia interfacce per programmi applicativi ("API") e guide elettroniche ai programmi ("EPG"), per garantire non solo l'accessibilità degli utenti finali ai servizi digitali di diffusione radiotelevisiva, ma anche ai servizi complementari correlati, compresi i servizi relativi ai programmi specificamente destinati a migliorare l'accessibilità degli utenti finali con disabilità e i servizi televisivi connessi relativi ai programmi.

(176) È importante che le autorità nazionali di regolamentazione, al momento di valutare il punto di concentrazione o di distribuzione fino al quale intendono imporre l'accesso, scelgano un punto conformemente agli orientamenti del BEREC. La selezione, ove possibile, di un punto più vicino agli utenti finali sarà più vantaggiosa per la concorrenza a livello delle infrastrutture e per il dispiegamento di reti Gigabit. Potrebbe inoltre essere giustificato imporre obblighi di accesso al cablaggio oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione laddove sia dimostrato che la replicazione fa fronte a forti ostacoli fisici o economici non transitori che causano problemi di concorrenza o fallimenti del mercato a livello di mercato al dettaglio a scapito degli utenti finali. Sebbene la valutazione della replicabilità degli elementi di rete richieda un'analisi di mercato, l'autorità nazionale di regolamentazione non dovrebbe essere tenuta a imporre obblighi in tal senso. D'altro canto, tale analisi di mercato richiede una valutazione economica sufficiente delle condizioni di mercato per stabilire se sono rispettati i criteri necessari a imporre obblighi oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione. È più probabile che questi obblighi di accesso siano necessari in aree geografiche in cui l'opportunità commerciale per il dispiegamento di infrastrutture alternative non sia praticabile o presenti rischi maggiori, ad esempio a causa di una bassa densità di popolazione. Viceversa, di norma un'elevata concentrazione di abitazioni potrebbe indicare che l'imposizione di tali obblighi è superflua.

(177) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare se tali obblighi simmetrici possono rafforzare la posizione delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter imporre l'accesso a elementi di rete attivi o virtuali utilizzati per la fornitura di servizi su tali infrastrutture oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione qualora l'accesso a elementi passivi sia economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile e l'autorità nazionale di regolamentazione ritenga che, in assenza di tale intervento, l'obiettivo dell'obbligo di accesso verrebbe eluso. Al fine di migliorare la coerenza delle pratiche normative in tutta l'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di imporre all'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare i propri progetti di misure che estendono gli obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione.

(178) Ai fini del rispetto del principio di proporzionalità può essere appropriato che le autorità nazionali di regolamentazione esentino alcune categorie di imprese da obblighi che vanno oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, che dovrebbe essere determinato dalle autorità nazionali di regolamentazione, per il fatto che un obbligo di accesso non basato sulla designazione di un'impresa come detentrice di un significativo potere di mercato rischierebbe di comprometterne la remunerattività per elementi di rete di recente realizzazione, in particolare nell'ambito di progetti locali di dimensioni ridotte. Le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso non dovrebbero essere soggette a tali obblighi di accesso se offrono su base commerciale un valido accesso alternativo a una rete Gigabit a termini e condizioni equi, non

discriminatori e ragionevoli, anche per quanto concerne il prezzo. Dovrebbe essere possibile estendere tale esenzione ad altri fornitori, alle stesse condizioni. L'esenzione non dovrebbe applicarsi ai fornitori che beneficiano di finanziamenti pubblici.

(179) La condivisione di infrastrutture passive utilizzate per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica senza fili, nel rispetto dei principi del diritto della concorrenza, può essere particolarmente utile per massimizzare la connettività Gigabit in tutta l'Unione, specialmente in aree meno densamente popolate in cui la replicazione è impraticabile e gli utenti finali rischiano di essere privati di tale connettività. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero, in via eccezionale, poter imporre tale condivisione o l'accesso in roaming localizzato conformemente al diritto dell'Unione se tale possibilità è stata chiaramente prevista nelle condizioni iniziali per la concessione del diritto d'uso e se dimostrano i vantaggi di tale condivisione in termini di superamento di ostacoli economici o fisici insormontabili e che l'accesso alle reti o ai servizi è di conseguenza gravemente carente o assente, tenendo conto di diversi fattori tra cui, in particolare, la necessità di copertura lungo i principali assi di trasporto, di scelta e di una maggiore qualità del servizio per gli utenti finali, così come la necessità di mantenere gli incentivi al dispiegamento delle infrastrutture. Nei casi in cui gli utenti finali non hanno accesso e la sola condivisione delle infrastrutture passive non è sufficiente ad affrontare la situazione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter imporre obblighi di condivisione delle infrastrutture attive. Nel farlo, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti dovrebbero mantenere la flessibilità di scegliere l'obbligo di condivisione o di accesso più opportuno, che dovrebbe essere proporzionato e giustificato in base alla natura del problema individuato.

(180) Sebbene in alcune circostanze sia opportuno che un'autorità nazionale di regolamentazione o un'altra autorità competente imponga obblighi a imprese indipendentemente da una designazione di significativo potere di mercato per conseguire obiettivi quali la connettività da punto a punto o l'interoperabilità dei servizi, è necessario assicurare che tali obblighi siano imposti conformemente al quadro normativo e, in particolare, alle procedure di notifica applicabili. Tali obblighi dovrebbero essere imposti unicamente laddove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi e se obiettivamente giustificati, trasparenti, proporzionati e non discriminatori conformemente alle pertinenti procedure di notifica.

(181) Nel contesto della transizione alla fibra, è fondamentale garantire che gli utenti finali siano collegati alle reti in fibra ottica disponibili che servono i loro locali entro un lasso di tempo ragionevole.

(182) Al fine di garantire la connessione degli utenti finali, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero imporre ai fornitori di reti di comunicazione elettronica di realizzare, con una ragionevole installazione supplementare, un collegamento tra l'abitazione dell'utente finale richiedente e il punto di distribuzione o di connessione più vicino destinato a servire i locali di tale utente.

(183) In linea di principio, i prezzi applicati per tale connessione non dovrebbero superare i contributi di allacciamento abituali applicati nello Stato membro interessato. Tuttavia le autorità nazionali di regolamentazione possono autorizzare un contributo supplementare, tenendo conto delle condizioni geografiche e di qualsiasi altra condizione pertinente, purché i costi pagati dagli utenti finali siano equi e ragionevoli, e possono intervenire per fissare prezzi massimi ove necessario. Per determinare se i prezzi e i termini e le condizioni siano equi e ragionevoli, le autorità nazionali di

regolamentazione dovrebbero essere autorizzate a utilizzare come parametro di riferimento i contratti esistenti e i termini e le condizioni commerciali concordati tra i fornitori di servizi al dettaglio e gli utenti finali.

(184) La transizione alla fibra, la necessità di garantire che gli utenti finali siano collegati alla fibra nelle loro abitazioni e le difficoltà segnalate che gli operatori incontrano nell'installazione della fibra nei condomini per soddisfare la domanda degli utenti finali giustificano un'eccezione all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1309. In circostanze in cui per la connessione dell'utente finale richiedente sia necessaria l'installazione di cablaggio interno all'edificio e delle risorse correlate all'interno di un'unità condominiale, ai proprietari o agli amministratori dell'unità non dovrebbe essere consentito di rifiutare tale installazione. Tuttavia, per evitare intrusioni eccessive nelle proprietà private e inutili duplicazioni delle infrastrutture all'interno dell'edificio, essi dovrebbero avere il diritto di rifiutare l'installazione di un secondo cablaggio interno all'edificio e delle risorse correlate. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero quindi garantire che l'accesso alla rete sia fornito su base simmetrica.

(185) Al fine di superare ostacoli economici o fisici insormontabili nella fornitura agli utenti finali di servizi o reti che si basano sull'uso dello spettro radio e laddove continuino a esistere lacune nella copertura mobile, possono essere necessari l'accesso alle infrastrutture passive e la loro condivisione oppure, ove ciò non sia sufficiente, la condivisione delle infrastrutture attive o accordi di accesso in roaming localizzato. Fatti salvi gli obblighi di condivisione associati ai diritti d'uso in base a disposizioni sull'autorizzazione e sull'assegnazione dei diritti d'uso, e in particolare misure per promuovere la concorrenza, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti, laddove intendono adottare misure per imporre la condivisione delle infrastrutture passive o, se l'accesso e la condivisione passivi non sono sufficienti, la condivisione delle infrastrutture attive o accordi di accesso in roaming localizzato, possono essere anche chiamate a considerare l'eventuale rischio per i partecipanti al mercato in zone scarsamente servite.

(186) Le regole di concorrenza da sole possono non essere sempre sufficienti a garantire la diversità culturale e il pluralismo dei media nel settore della televisione digitale. Gli sviluppi tecnologici e l'evoluzione del mercato rendono necessario un periodico riesame degli obblighi di fornitura di un accesso condizionato a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie da parte di uno Stato membro per quanto riguarda il proprio mercato nazionale, in particolare per determinare se sia giustificato estendere tali obblighi alle EPG e alle API, nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai servizi di radiodiffusione digitali specificati. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter specificare con tutti i mezzi legislativi, regolamentari o amministrativi che considerano necessari i servizi di radiodiffusione digitali ai quali l'accesso degli utenti finali deve essere assicurato.

(187) Gli Stati membri dovrebbero poter altresì permettere all'autorità nazionale di regolamentazione di riesaminare gli obblighi correlati all'accesso condizionato ai servizi di radiodiffusione digitali al fine di valutare attraverso un'analisi di mercato se revocare o modificare le condizioni per le imprese che non dispongono di un significativo potere di mercato nel mercato pertinente. Tale revoca o modifica non dovrebbe compromettere l'accesso degli utenti finali a tali servizi o le prospettive di un'effettiva concorrenza.

(188) In determinate circostanze sussiste l'esigenza di dettare obblighi ex ante allo scopo di garantire lo sviluppo di un mercato concorrenziale le cui condizioni siano tali da favorire l'introduzione e la diffusione delle reti e dei servizi Gigabit e la massimizzazione dei vantaggi per gli utenti finali. Nel valutare la necessità di un intervento normativo ex ante, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero considerare se l'accesso all'ingrosso è a disposizione di ogni impresa interessata sulla base di una normativa già vigente (segnatamente sulla base del regolamento (UE) 2024/1309) o di condizioni commerciali che consentano risultati concorrenziali sostenibili per gli utenti finali sul mercato al dettaglio. Se tali possibilità di accesso non sono sufficientemente significative, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe valutare senza indugio se sia necessario imporre gli obblighi alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato. È essenziale che gli obblighi di regolamentazione ex ante siano imposti su un mercato all'ingrosso soltanto se una o più imprese detengono un significativo potere di mercato, al fine di assicurare una concorrenza sostenibile, e laddove il diritto della concorrenza dell'Unione e nazionale non è sufficiente ad affrontare il problema. La nozione di significativo potere di mercato dovrebbe essere in linea con la nozione di posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

(189) La Commissione ha definito a livello dell'Unione, in ottemperanza ai principi del diritto della concorrenza, gli orientamenti che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno seguire nel valutare se in un determinato mercato esista una concorrenza effettiva e nel valutare il significativo potere di mercato. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero analizzare se un determinato mercato di prodotti o servizi sia effettivamente concorrenziale in una determinata area geografica, che può essere costituita dalla totalità o da una parte del territorio dello Stato membro interessato o da parti limitrofe di territori di Stati membri considerate nel loro complesso. Nel determinare se esista un'effettiva concorrenza si dovrebbe valutare se il mercato sia concorrenziale in prospettiva e quindi se l'assenza di concorrenza effettiva sia duratura. La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente gli orientamenti, in particolare in occasione di un riesame del diritto vigente, tenendo conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia, della letteratura economica e dell'effettiva esperienza di mercato e al fine di assicurare che continuino a essere appropriati in un mercato in rapida evoluzione. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero cooperare tra di loro se si accerta che il mercato in questione è transnazionale.

(190) Nella sua valutazione periodica delle tendenze del mercato nell'Unione, la Commissione dovrebbe tenere conto dei riscontri dei portatori di interessi. I risultati della consultazione dei portatori di interessi dovrebbero essere resi pubblici in una relazione. Nel valutare se sia necessaria l'adozione di una raccomandazione della Commissione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi ("raccomandazione sui mercati"), la Commissione valuterà se un mercato rilevante di prodotti e servizi soddisfa la prova dei tre criteri. La Commissione può adottare la raccomandazione sui mercati, previa consultazione pubblica, anche con le autorità nazionali di regolamentazione, e tenendo conto del parere del BEREC.

(191) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione definiscano i mercati geografici rilevanti nel loro territorio tenendo conto della raccomandazione sui mercati, se adottata in conformità del presente regolamento, e delle circostanze nazionali e locali. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero pertanto analizzare almeno i mercati inclusi nella raccomandazione sui mercati, ivi compresi i

mercati elencati ma non più regolamentati nello specifico contesto nazionale o locale. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero analizzare anche i mercati non inclusi nella raccomandazione sui mercati ma regolamentati nel territorio di loro giurisdizione sulla base di precedenti analisi di mercato, o altri mercati se vi sono motivi sufficienti per ritenere che la prova dei tre criteri sia soddisfatta. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero inoltre decidere se sia necessario effettuare un'analisi di mercato sulla base dei risultati delle informazioni raccolte nel contesto della mappatura geografica.

(192) In alcuni casi i mercati geografici sono definiti come nazionali o subnazionali, per esempio per la natura nazionale o locale del dispiegamento delle reti che determina i limiti del potenziale potere di mercato delle imprese nei confronti dei fornitori all'ingrosso, pur essendovi ancora una domanda transnazionale significativa di una o più categorie di utenti finali. Tale situazione può verificarsi in particolare nel caso di domanda da parte di utenti finali commerciali aventi attività strutturali in molteplici sedi in diversi Stati membri. Se tale domanda transnazionale non è sufficientemente soddisfatta dai fornitori, ad esempio se questi sono frammentati lungo le frontiere nazionali o a livello locale, ne deriva un potenziale ostacolo al mercato interno. Pertanto il BEREC dovrebbe fornire orientamenti alle autorità nazionali di regolamentazione su approcci normativi comuni per garantire che la domanda transnazionale possa essere soddisfatta in modo sufficiente, fornendo una base per l'interoperabilità dei prodotti di accesso all'ingrosso in tutta l'Unione e consentendo incrementi di efficienza ed economie di scala nonostante la frammentazione dell'offerta. Gli orientamenti del BEREC dovrebbero influenzare le scelte delle autorità nazionali di regolamentazione nel perseguire l'obiettivo del mercato interno allorché impongono obblighi di regolamentazione alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato a livello nazionale, fornendo nel contempo linee guida per l'armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di accesso all'ingrosso in grado di soddisfare tale domanda transnazionale individuata, nell'interesse del mercato interno.

(193) Nel valutare se un'impresa detiene un significativo potere di mercato in un determinato mercato le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero agire conformemente alla normativa dell'Unione e tenere in considerazione gli orientamenti della Commissione sull'analisi di mercato e sulla valutazione del significativo potere di mercato.

(194) Per le autorità nazionali di regolamentazione, il punto di partenza per l'individuazione dei mercati all'ingrosso che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante dovrebbe essere l'analisi dei corrispondenti mercati al dettaglio. L'analisi dell'esistenza di un'effettiva concorrenza nel mercato al dettaglio e all'ingrosso dovrebbe svolgersi in una prospettiva futura lungo un dato arco di tempo e dovrebbe muovere dal diritto della concorrenza, compresa, se del caso, la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. L'eventuale conclusione che un mercato al dettaglio sarebbe effettivamente concorrenziale in assenza di una regolamentazione ex ante del mercato all'ingrosso nei corrispondenti mercati pertinenti dovrebbe indurre l'autorità nazionale di regolamentazione a non ritenere più necessaria la regolamentazione per il mercato all'ingrosso interessato.

(195) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero provvedere affinché i mercati siano analizzati in modo coerente e, ove possibile, contemporaneamente. Inoltre la notifica dovrebbe essere completa e comprendere la definizione del mercato, la designazione del significativo potere di mercato e le misure correttive correlate per

garantire che le misure correttive imposte siano proporzionate e rispecchino l'effettiva situazione del mercato e per assicurare la massima trasparenza per i partecipanti al mercato.

(196) La regolamentazione del mercato all'ingrosso dovrebbe risolvere i problemi a livello di commercio al dettaglio. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione effettuino una valutazione per ciascun singolo mercato all'ingrosso preso in considerazione per una regolamentazione, iniziando dalle misure correttive per l'accesso alle infrastrutture civili, in quanto tali misure tendono solitamente a migliorare la sostenibilità della concorrenza anche a livello delle infrastrutture, e successivamente analizzando i mercati all'ingrosso ritenuti adatti a ricevere una regolamentazione ex ante che possa con buona probabilità rimediare ai problemi di concorrenza individuati a livello di mercato al dettaglio. Nel decidere in merito alle misure correttive specifiche da imporre, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero considerare le conseguenze dell'imposizione di misure correttive specifiche che, se applicabili solo a determinate topologie di rete, potrebbero costituire un disincentivo all'installazione di reti Gigabit nell'interesse degli utenti finali.

(197) Fatto salvo il principio della neutralità tecnologica, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero fornire incentivi attraverso le misure correttive imposte e, ove possibile, prima del dispiegamento delle infrastrutture, per lo sviluppo di un'architettura di rete aperta e flessibile che riduca in ultima istanza gli oneri e la complessità delle misure correttive imposte in una fase successiva. In ogni fase della valutazione l'autorità nazionale di regolamentazione, prima di determinare se debba essere imposta una nuova misura correttiva più onerosa, dovrebbe adoperarsi per stabilire se il mercato al dettaglio interessato sarebbe effettivamente concorrenziale anche tenendo conto di eventuali pertinenti accordi commerciali o altre circostanze del mercato all'ingrosso, compresi altri tipi di regolamentazione già in vigore, come pure di qualsiasi regolamentazione già considerata appropriata dall'autorità nazionale di regolamentazione per un'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato. Tale valutazione, intesa a garantire che siano imposte soltanto le più adeguate misure correttive necessarie a risolvere efficacemente eventuali problemi individuati nell'analisi di mercato, non esclude la possibilità che l'autorità nazionale di regolamentazione riscontri che una combinazione di tali misure correttive, seppur di intensità diversa, in linea con il principio di proporzionalità, rappresenta il modo meno intrusivo di affrontare il problema. Anche se non comportano la definizione di mercati geografici distinti, queste differenze dovrebbero poter giustificare differenziazioni delle opportune misure correttive imposte alla luce della diversa intensità dei vincoli concorrenziali.

(198) Allorché revoca la regolamentazione all'ingrosso, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe definire un idoneo periodo di preavviso per assicurare una transizione sostenibile verso un mercato deregolamentato. Nel definire il periodo di preavviso, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe tener conto degli accordi esistenti tra fornitori di accesso e richiedenti l'accesso conclusi in base agli obblighi di regolamentazione imposti. In particolare, tali accordi possono, per un determinato periodo, fornire una protezione giuridica contrattuale ai richiedenti l'accesso. L'autorità nazionale di regolamentazione tiene inoltre conto dell'effettiva possibilità per i partecipanti al mercato di accedere a offerte di coinvestimento o accesso all'ingrosso commerciale eventualmente presenti sul mercato e dell'esigenza di evitare un lungo periodo di eventuale arbitraggio regolamentare. Le disposizioni transitorie stabilite dall'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbero prendere in considerazione

l'entità e i tempi della sorveglianza regolamentare di accordi preesistenti una volta iniziato il periodo di preavviso.

(199) Per offrire agli operatori del mercato certezze circa le condizioni normative è necessario stabilire un termine per le analisi di mercato. È importante condurre un'analisi di mercato a scadenze periodiche ed entro un periodo ragionevole e adeguato. Vi è il rischio che il mancato svolgimento di un'analisi di mercato da parte di un'autorità nazionale di regolamentazione entro il termine comprometta il mercato interno.

(200) Dati l'elevato livello dell'innovazione tecnologica e la notevole dinamicità dei mercati nel settore delle comunicazioni elettroniche, è necessario adattare rapidamente la normativa in modo coordinato e armonizzato a livello dell'Unione, in quanto l'esperienza ha mostrato che le divergenze tra le autorità nazionali di regolamentazione nell'attuazione del quadro normativo possono creare ostacoli al mercato interno.

(201) Ai fini di una maggiore stabilità e prevedibilità delle misure di regolamentazione, il periodo massimo consentito tra le analisi di mercato dovrebbe rimanere di cinque anni, a condizione che nel frattempo l'evoluzione del mercato non richieda una nuova analisi e ferma restando la possibilità di imporre misure provvisorie. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero rispettare l'obbligo di analizzare i mercati e di comunicare il corrispondente progetto di misura almeno ogni cinque anni, al fine di garantire che la regolamentazione applicabile rifletta le condizioni della concorrenza nel mercato. Per questo motivo, solo una notifica che contenga una nuova valutazione della definizione del mercato e del significativo potere di mercato dovrebbe essere considerata l'avvio di un nuovo ciclo quinquennale di mercato.

(202) L'imposizione di uno specifico obbligo a un'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato non richiede un'ulteriore analisi di mercato bensì la prova che l'obbligo in questione è appropriato e proporzionato in relazione alla natura del problema individuato nel mercato in questione e nel relativo mercato al dettaglio.

(203) Nel valutare la proporzionalità degli obblighi e delle condizioni da imporre, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tener conto della diversità delle condizioni di concorrenza esistenti nelle diverse zone all'interno dei rispettivi Stati membri prendendo in considerazione, in particolare, i risultati della mappatura geografica svolta.

(204) Il riesame degli obblighi imposti alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato durante l'esecuzione dell'analisi di mercato dovrebbe consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di tenere conto dell'impatto esercitato sulle condizioni di concorrenza dai nuovi sviluppi del mercato. L'imposizione di prodotti di accesso armonizzati dell'Unione potrebbe essere integrata da obblighi in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, controllo dei prezzi e contabilità dei costi. Le imprese, se soggette all'obbligo di soddisfare ragionevoli richieste di accesso agli elementi di rete e alle risorse correlate e di uso dei medesimi, possono respingere tali richieste soltanto in base a criteri oggettivi quali la fattibilità tecnica o la necessità di preservare l'integrità della rete. Qualora venga rifiutato l'accesso, la parte lesa dovrebbe poter sottoporre il caso alle procedure per la risoluzione di controversie di cui al presente regolamento. Un'impresa cui sia stato imposto l'obbligo di concedere l'accesso non può essere tenuta a fornire tipi di accesso che non è in grado di fornire. L'obbligo di concedere l'accesso imposto dalle autorità nazionali di regolamentazione che, a breve termine, accresce il livello di concorrenza, non dovrebbe disincentivare i concorrenti dall'investire in risorse

alternative che, a lungo termine, garantirebbero un livello di concorrenza più sostenibile o un rendimento più elevato e maggiori vantaggi per gli utenti finali. Al momento di scegliere l'intervento normativo meno intrusivo e conformemente al principio di proporzionalità, le autorità nazionali di regolamentazione potrebbero ad esempio decidere di riesaminare gli obblighi imposti alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato e modificare eventuali decisioni precedenti, anche revocando obblighi, imponendo o meno nuovi obblighi di accesso se è nell'interesse degli utenti e della concorrenza sostenibile dei servizi. Poiché i dettagli tecnici dell'obbligo di accesso possono rivestire un ruolo determinante nella capacità di replicare efficacemente i servizi dei fornitori di accesso e di competere a livello di mercato al dettaglio, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter stabilire condizioni tecniche e operative che devono essere soddisfatte dal fornitore o dai beneficiari di un accesso reso obbligatorio ai sensi della normativa dell'Unione. In particolare, l'imposizione di norme tecniche dovrebbe essere conforme alla direttiva (UE) 2015/1535. Le autorità nazionali di regolamentazione, al momento di imporre obblighi in materia di accesso a infrastrutture nuove e migliorate, dovrebbero garantire che le condizioni di accesso riflettano le circostanze alla base della decisione di investimento, tenendo conto, tra l'altro, dei costi di dispiegamento, del tasso di assorbimento previsto per i nuovi prodotti e servizi e dei livelli previsti dei prezzi al dettaglio. Inoltre, al fine di garantire la certezza di pianificazione per gli investitori, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di fissare, se del caso, termini e condizioni di accesso, purché non abbiano effetti discriminatori. L'imposizione di eventuali condizioni di accesso dovrebbe rispettare la necessità di salvaguardare l'effettiva concorrenza nel settore dei servizi ai consumatori e alle imprese.

(205) L'obbligo di consentire l'accesso all'infrastruttura di rete può essere giustificato in quanto mezzo per accrescere la concorrenza. Le autorità nazionali di regolamentazione devono tuttavia trovare un equilibrio tra i diritti del proprietario di un'infrastruttura a sfruttarla a proprio beneficio e i diritti di altri fornitori di servizi ad accedere a risorse essenziali per la fornitura di servizi. L'obbligo di consentire l'accesso all'infrastruttura di rete può essere giustificato in quanto mezzo per accrescere la concorrenza. Le autorità nazionali di regolamentazione devono tuttavia trovare un equilibrio tra i diritti del proprietario di un'infrastruttura a sfruttarla a proprio beneficio e i diritti di altri fornitori di servizi ad accedere a risorse essenziali per la fornitura di servizi concorrenti. Il controllo dei prezzi può essere necessario qualora l'analisi di un particolare mercato indichi l'assenza di concorrenza effettiva. In particolare, le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato dovrebbero evitare di applicare una compressione dei prezzi per cui la differenza tra i prezzi al dettaglio e i prezzi di interconnessione o accesso fatturati ai concorrenti che forniscono servizi al dettaglio similari è inadeguata a garantire una concorrenza sostenibile. Allorché un'autorità nazionale di regolamentazione calcola i costi sostenuti nell'istituire un servizio previsto in forza del presente regolamento, è opportuno consentire un ragionevole profitto sul capitale investito dagli operatori detentori di un significativo potere di mercato, tra cui i costi di costruzione e del lavoro, con all'occorrenza un adeguamento del valore del capitale che rifletta la valutazione corrente delle attività e dell'efficienza delle operazioni. Il metodo di recupero dei costi dovrebbe essere adeguato alle circostanze, in considerazione della necessità di promuovere l'efficienza, una concorrenza sostenibile e l'installazione di reti Gigabit, e dovrebbe tenere conto della connettività Gigabit. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter decidere di mantenere o di non imporre prezzi di accesso all'ingrosso regolamentati

per le reti di prossima generazione se sono presenti sufficienti misure di salvaguardia della concorrenza. Più in particolare, per evitare prezzi eccessivi nei mercati in cui sono presenti imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato, la flessibilità nella fissazione dei prezzi dovrebbe essere accompagnata da misure di salvaguardia aggiuntive per tutelare la concorrenza e gli interessi degli utenti finali, quali obblighi rigorosi di non discriminazione, misure volte a garantire la replicabilità tecnica ed economica dei prodotti a valle e un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio risultante dalla concorrenza a livello delle infrastrutture o un prezzo àncora derivante da altri prodotti di accesso regolamentati, o entrambi. Tali misure di salvaguardia della concorrenza non pregiudicano l'individuazione, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, di altre circostanze in cui sarebbe opportuno non imporre prezzi di accesso regolamentati per determinati input all'ingrosso, come nei casi in cui un'elevata elasticità dei prezzi relativa alla domanda degli utenti finali rende non redditizio per l'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato praticare prezzi sensibilmente al di sopra del livello concorrenziale o in cui la bassa densità di popolazione riduce gli incentivi per la realizzazione di reti Gigabit e l'autorità nazionale di regolamentazione stabilisce che l'accesso effettivo e non discriminatorio è assicurato mediante l'imposizione di obblighi.

(206) Le infrastrutture civili in grado di ospitare una rete di comunicazione elettronica sono essenziali per il successo del dispiegamento di nuove reti, per via del loro costo elevato di duplicazione e dei risparmi considerevoli ottenibili con la loro riutilizzazione. Pertanto, oltre alle norme in materia di infrastrutture fisiche di cui al regolamento (UE) 2024/1309, è necessario avvalersi di misure correttive specifiche laddove le infrastrutture civili appartengono a un'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato. Dove le infrastrutture civili esistono e sono riutilizzabili, un accesso effettivo ad esse permette di ottenere un notevole effetto positivo in termini di dispiegamento di infrastrutture concorrenti ed è pertanto necessario garantire che tale accesso possa fungere da misura correttiva autonoma per il miglioramento delle dinamiche concorrenziali e di dispiegamento nei mercati a valle che occorre prendere in considerazione prima di valutare la necessità di imporre altre possibili misure correttive, e non solo come misura correttiva accessoria per altri prodotti o servizi all'ingrosso o come misura correttiva limitata alle imprese che si avvalgono di tali altri prodotti o servizi all'ingrosso. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare le infrastrutture civili preesistenti riutilizzabili in base al valore contabile regolamentare, al netto dell'ammortamento accumulato alla data del calcolo, indicizzato utilizzando un indice dei prezzi adeguato, quale l'indice dei prezzi al dettaglio, escludendo le attività già completamente ammortizzate, in un periodo non inferiore a 40 anni, ma ancora in uso. Se anche sulla base delle informazioni raccolte sull'installazione di infrastrutture Gigabit l'accesso alle infrastrutture fisiche risulta un prerequisito fondamentale per le reti installate e quindi per il mercato a valle, l'individuazione di un mercato separato per le infrastrutture fisiche può essere presa in considerazione anche al fine di garantire prevedibilità normativa a lungo termine.

(207) Al fine di promuovere la realizzazione di un mercato interno nel settore delle reti e dei servizi digitali, è essenziale armonizzare ulteriormente, ove possibile, i prodotti di accesso. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire i requisiti in base ai quali un prodotto di accesso all'ingrosso potrebbe essere considerato un prodotto di accesso all'ingrosso armonizzato europeo, che potrebbero essere imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri. I prodotti di accesso armonizzati possono includere la disaggregazione della rete FTTH e l'accesso

disaggregato virtuale alla rete locale (VULA), in quanto si tratta dei prodotti normalmente imposti nei mercati all'ingrosso che servono la clientela di massa. Tra tali prodotti armonizzati potrebbero rientrare anche linee affittate ethernet e parametri di qualità del servizio nei mercati che servono clienti aziendali, ove necessario.

(208) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero pertanto valutare se sia appropriato e proporzionato sostituire gli obblighi precedentemente imposti alle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato di fornire l'accesso all'ingrosso alle reti Gigabit con l'obbligo di fornire un prodotto di accesso armonizzato europeo.

(209) In considerazione della costante evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire i requisiti tecnici dei prodotti di accesso europei in funzione delle esigenze.

(210) Un'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe imporre un prodotto di accesso armonizzato europeo all'impresa in questione che detiene un potere significativo qualora concluda che tale prodotto sarebbe appropriato e proporzionato. L'imposizione dei prodotti di accesso armonizzati europei dovrebbe prevalere sull'imposizione di qualsiasi altra misura correttiva. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero imporre obblighi in materia di accesso a determinati elementi di rete e alle risorse correlate e di uso dei medesimi solo nel caso in cui un prodotto di accesso armonizzato europeo non sia sufficiente per risolvere i problemi di concorrenza in un mercato specifico.

(211) La fissazione dei prezzi per l'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile di nuova costruzione delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato a fini di installazione di reti Gigabit da parte di operatori alternativi potrebbe incidere sugli incentivi dell'operatore con un significativo potere di mercato a costruire nuove infrastrutture di ingegneria civile con capacità sufficiente per ospitare reti alternative. Il prezzo per l'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile di nuova costruzione dovrebbe rispecchiare le condizioni di mercato del momento e basarsi sulla totalità dei costi effettivamente sostenuti dall'operatore con un significativo potere di mercato, purché sia rigorosamente garantito il rispetto del principio di non discriminazione nei termini e nelle condizioni di accesso a tali infrastrutture. Tale approccio fornirebbe i giusti incentivi agli investimenti in nuove infrastrutture di ingegneria civile. Inoltre, a seconda delle circostanze del mercato, la costruzione di nuove e importanti infrastrutture di ingegneria civile può implicare per l'operatore con un significativo potere di mercato un profilo di investimento/rischio più elevato rispetto al profilo di rischio associato al riutilizzo delle infrastrutture di ingegneria civile preesistenti. Un simile profilo comporterebbe rischi in termini di costi sostenuti e di entrate previste, che dovrebbero essere valutati dalle ANR. Tuttavia, qualora l'obbligo relativo all'equivalenza di accesso (equivalenza degli input o degli output) sia effettivamente attuato e sussista un comprovato vincolo sui prezzi di mercato al dettaglio, accompagnato dalla replicabilità economica dei prodotti a valle, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero, in linea di principio, astenersi dall'imporre prezzi regolamentati. A tal fine gli obblighi dovrebbero consistere, ad esempio, in test di replicabilità tecnica ed economica, combinati con meccanismi di monitoraggio. Il vincolo sui prezzi di mercato al dettaglio potrebbe derivare dalla concorrenza a livello di infrastrutture, da chiari impegni assunti da fornitori alternativi di installare reti Gigabit in zone che dalle mappature geografiche risultano scarsamente servite e da prodotti àncora regolamentati orientati ai costi. Qualora imponga l'obbligo di istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi,

l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe poter procedere a un audit annuale inteso ad accertare la conformità con detto sistema, purché disponga del necessario personale qualificato, o imporre che l'audit sia realizzato da un altro organo qualificato, indipendente dall'impresa interessata. Nell'Unione il sistema di tariffazione per la terminazione delle chiamate vocali all'ingrosso si fonda sul principio CPNP (*Calling Party Network Pays*). Un'analisi della sostituibilità della domanda e dell'offerta dimostra che attualmente e nel prossimo futuro non vi sono alternative a livello di mercato all'ingrosso tali da poter condizionare la fissazione dei contributi per la terminazione in una data rete. Dato il tipo di accesso bidirezionale dei mercati della terminazione, tra gli ulteriori potenziali problemi di concorrenza figura anche quello delle sovvenzioni incrociate tra operatori. Tali potenziali problemi di concorrenza interessano il mercato della terminazione delle chiamate vocali per la telefonia sia fissa che mobile. Pertanto, considerando che gli operatori di terminazione sono in grado di innalzare i prezzi ben al di sopra dei costi, e hanno interesse a farlo, l'orientamento ai costi è ritenuto il miglior mezzo per risolvere questo problema a medio termine. I futuri sviluppi di mercato possono alterare le dinamiche di tali mercati al punto di rendere superflua la regolamentazione.

(212) Al fine di ridurre l'onere normativo atto ad affrontare in modo coerente in tutta l'Unione i problemi di concorrenza per la terminazione delle chiamate vocali all'ingrosso, la Commissione dovrebbe continuare a stabilire, mediante un atto delegato, una tariffa unica massima per la terminazione delle chiamate vocali per i servizi mobili e una tariffa unica massima per la terminazione delle chiamate vocali per i servizi fissi che si applichino in tutta l'Unione. È opportuno stabilire criteri e parametri dettagliati in base ai quali fissare i valori delle tariffe di terminazione delle chiamate vocali. Le tariffe di terminazione nell'Unione si sono ridotte sistematicamente, e si prevede che continuino a farlo.

(213) Al fine di tenere conto degli sviluppi tecnologici, sociali e del mercato, compresa l'evoluzione delle norme tecniche, di gestire i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi e di garantire un accesso effettivo ai servizi di emergenza tramite comunicazioni di emergenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la fissazione di una tariffa unica massima a livello dell'Unione per la terminazione delle chiamate vocali nei mercati della telefonia fissa e mobile; misure di prevenzione delle frodi; provvedimenti riguardanti l'adozione di misure relative alle comunicazioni di emergenza nell'Unione; e la modifica degli allegati del presente regolamento al fine di tener conto del progresso tecnologico e sociale o dell'andamento della domanda del mercato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[51]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(214) In alcuni mercati è oggi già possibile che nell'ambito dell'analisi di mercato le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato siano in grado di offrire

[51] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

impegni che intendono affrontare i problemi di concorrenza individuati dall'autorità nazionale di regolamentazione e che sono in seguito presi in considerazione da quest'ultima nella decisione sugli obblighi di regolamentazione opportuni. Tali misure correttive possono anche consistere nel trasferimento degli asset di rete di accesso locale, o di una parte significativa di questi, a un soggetto giuridico separato appartenente a una proprietà diversa o nell'istituzione di un'entità commerciale separata. Eventuali nuovi sviluppi di mercato dovrebbero essere presi in considerazione nella decisione sulle misure correttive più adeguate in grado di garantire un'efficacia a lungo termine. Ciononostante, e fatte salve le disposizioni sul trattamento normativo delle imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso, la natura degli impegni offerti non limita di per sé il margine di discrezionalità concesso all'autorità nazionale di regolamentazione per imporre misure correttive alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato. Al fine di promuovere la trasparenza e fornire certezza del diritto in tutta l'Unione, il presente regolamento dovrebbe definire la procedura con cui le imprese offrono impegni e con cui le autorità nazionali di regolamentazione li valutano, tenendo conto dei pareri dei partecipanti al mercato attraverso un test del mercato, e se del caso li rendono vincolanti per l'impresa che li assume e imponibili dall'autorità nazionale di regolamentazione. A meno che l'autorità nazionale di regolamentazione non abbia reso vincolanti gli impegni e deciso di non imporre obblighi, tale procedura lascia impregiudicati l'applicazione della procedura per l'analisi di mercato e l'obbligo di imporre misure correttive appropriate e proporzionate per far fronte ai fallimenti del mercato individuati.

(215) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente, per uno specifico periodo di tempo che non dovrebbe superare il periodo per cui sono offerti, dopo aver condotto un test del mercato attraverso una consultazione pubblica delle parti interessate. Nel caso in cui gli impegni siano stati resi vincolanti, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe considerare le conseguenze di tale decisione nella sua analisi di mercato e tenerne conto al momento di scegliere le misure di regolamentazione più appropriate. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare gli impegni assunti in una prospettiva lungimirante di sostenibilità, in particolare al momento di scegliere il periodo per il quale sono resi vincolanti, e dovrebbero tenere conto della necessità di garantire condizioni di mercato stabili e prevedibili. Gli impegni vincolanti relativi alla separazione volontaria da parte di un'impresa integrata verticalmente e designata come detentrice di un significativo potere di mercato in uno o più mercati pertinenti possono aggiungere prevedibilità e trasparenza esplicitando il processo di attuazione della separazione prevista di un'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato. Per permettere alle autorità nazionali di regolamentazione di verificarne più agevolmente il rispetto, gli impegni delle parti possono comprendere la nomina di un fiduciario di controllo, la cui identità e il cui mandato dovrebbero essere approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione, e l'obbligo per l'impresa che li offre di trasmettere relazioni periodiche di attuazione.

(216) I proprietari di rete il cui modello di business si limita alla fornitura di servizi all'ingrosso ad altri soggetti possono svolgere un ruolo positivo nella creazione di un mercato all'ingrosso dinamico, con effetti positivi per la concorrenza nel mercato al dettaglio a valle. Inoltre il loro modello di business, benché meno interessante per gli investitori a breve termine, può risultare attraente per potenziali investitori finanziari interessati a infrastrutture meno volatili e con prospettive a più lungo termine di installazione di reti Gigabit. Ciò nonostante, la presenza di un'impresa attiva esclusivamente sul mercato all'ingrosso non conduce necessariamente a una

concorrenza effettiva nei mercati al dettaglio e tali imprese possono essere designate come detentrici di un significativo potere di mercato relativamente a specifici prodotti e mercati geografici. Taluni rischi per la concorrenza derivanti dal comportamento di operatori attivi esclusivamente sul mercato all'ingrosso potrebbero essere minori di quelli associati alle imprese integrate verticalmente, purché l'attività svolta si limiti effettivamente al mercato all'ingrosso e non vi siano incentivi a praticare discriminazioni tra i fornitori a valle. La risposta in termini di regolamentazione dovrebbe pertanto essere proporzionalmente meno intrusiva, ma dovrebbe mantenere in particolare la possibilità di introdurre obblighi relativi a una determinazione dei prezzi equa e ragionevole. D'altro canto, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter intervenire se sorgono problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali. Ciò sarebbe particolarmente importante nelle zone in cui, dopo il completamento del processo di abbandono del rame, l'unico fornitore di una rete Gigabit sia un'impresa attiva esclusivamente sul mercato all'ingrosso. Un'impresa attiva sul mercato all'ingrosso che fornisce servizi al dettaglio unicamente a utenti commerciali più grandi delle piccole e medie imprese dovrebbe essere considerata un'impresa attiva esclusivamente sul mercato all'ingrosso.

(217) Il meccanismo dell'Unione che permette alla Commissione di imporre alle autorità nazionali di regolamentazione il ritiro di misure programmate riguardanti la definizione di mercato e la designazione di imprese come detentrici di un significativo potere di mercato ha contribuito significativamente allo sviluppo di un approccio coerente per determinare le circostanze nelle quali è possibile applicare una regolamentazione ex ante e quelle nelle quali le imprese sono assoggettate a tale regolamentazione. L'esperienza acquisita con le procedure di cui agli articoli 32 e 33 della direttiva (UE) 2018/1972 dimostra che le incoerenze nell'applicazione delle misure correttive da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in condizioni di mercato analoghe danneggiano il mercato interno delle comunicazioni elettroniche. È pertanto ancora necessario conferire alla Commissione e al BEREC, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di garantire un livello più elevato di coerenza nell'applicazione delle misure correttive concernenti i progetti di misure proposti dalle autorità nazionali di regolamentazione. Per quanto riguarda i progetti di misure per l'estensione degli obblighi oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, ove necessario per affrontare elevate e non transitorie barriere economiche o fisiche alla replicazione, indipendentemente dalla designazione delle imprese come detentrici di un significativo potere di mercato, o per quanto riguarda il trattamento normativo di nuovi elementi di rete Gigabit, è ancora necessario che la Commissione abbia la facoltà di richiedere a un'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura. Per trarre beneficio dalle competenze specialistiche sull'analisi di mercato delle autorità nazionali di regolamentazione la Commissione dovrebbe consultare il BEREC prima di adottare le sue decisioni o raccomandazioni.

(218) Nel valutare i progetti di misure, la Commissione dovrebbe continuare a essere vincolata da un termine chiaro, al fine di garantire una valutazione approfondita ma rapida. Tuttavia non è più giustificato prevedere termini diversi per la valutazione delle analisi di mercato, da un lato, e delle misure correttive, dall'altro. Un unico termine per entrambe le valutazioni migliorerebbe la coerenza e contribuirebbe alla creazione di un quadro normativo semplificato e più efficiente.

(219) La trasparenza nell'applicazione del meccanismo dell'Unione per il consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche dovrebbe essere rafforzata nell'interesse dei cittadini e dei portatori di interessi e per consentire alle parti

interessate di far conoscere il loro parere, anche imponendo alle autorità nazionali di regolamentazione di pubblicare i progetti di misure contestualmente al loro invio alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri. Tali progetti di misure dovrebbero essere motivati e contenere un'analisi di mercato dettagliata.

(220) È opportuno svolgere la consultazione nazionale delle parti interessate prima della consultazione a livello di Unione allo scopo di consolidare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche e nell'ambito della procedura per l'applicazione coerente delle misure correttive, affinché la consultazione a livello di Unione tenga conto dei pareri delle parti interessate. Ciò eviterebbe il ricorso a una seconda consultazione a livello di Unione nel caso di modifiche a una misura che si intende introdurre a seguito di una consultazione nazionale.

(221) Alle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbe essere richiesto di cooperare l'una con l'altra, con il BEREC e con la Commissione in modo trasparente, onde garantire un'applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, del presente regolamento.

(222) Occorre conciliare la libertà discrezionale delle autorità nazionali di regolamentazione con l'elaborazione di pratiche normative coerenti e l'applicazione coerente del quadro normativo per contribuire efficacemente allo sviluppo e al completamento del mercato interno. È opportuno pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione sostengano le pertinenti attività svolte in materia di mercato interno dalla Commissione e dal BEREC.

(223) Le misure che potrebbero influenzare il commercio tra gli Stati membri sono misure atte ad avere un'influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui modelli di commercio fra Stati membri in modo tale da creare una barriera al mercato interno. Vi sono comprese misure che hanno un'influenza significativa su imprese o utenti in altri Stati membri, fra le quali: misure che influenzano i prezzi per gli utenti in altri Stati membri; misure che influenzano la capacità di un'impresa stabilita in un altro Stato membro di fornire un servizio di comunicazione elettronica, e in particolare misure che influenzano la capacità di offrire servizi su base transnazionale; infine, misure che influenzano le strutture o l'accesso al mercato, con ripercussioni per le imprese di altri Stati membri. Contrastare tali misure è della massima importanza in quanto il presente regolamento mira a realizzare progressivamente un mercato interno delle comunicazioni elettroniche e delle reti digitali.

(224) Se la Commissione prende una decisione che impone a un'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare una misura programmata, tale autorità dovrebbe ritirare il proprio progetto di misura o presentare alla Commissione una misura rivista. È opportuno fissare un termine entro il quale l'autorità nazionale di regolamentazione sia tenuta a notificare la misura rivista alla Commissione per informare gli operatori del mercato circa la durata dell'analisi di mercato e per rafforzare la certezza del diritto.

(225) Sebbene sia essenziale che dispongano di tempo sufficiente per condurre analisi di mercato approfondite, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero anche essere messe in condizione di affrontare tempestivamente situazioni che richiedono misure urgenti.

(226) È pertanto opportuno stabilire un'eccezione al calendario generale previsto per le analisi di mercato per consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di adottare misure provvisorie. Tali misure provvisorie dovrebbero applicarsi per un periodo di

tempo limitato e non dovrebbero essere utilizzate più di una volta per risolvere lo stesso problema.

(227) Tenuto conto dei limiti di tempo previsti dal meccanismo di consultazione a livello di Unione, è opportuno conferire alla Commissione poteri per adottare raccomandazioni o orientamenti per semplificare le procedure di scambio d'informazioni tra la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione, ad esempio per i casi riguardanti i mercati stabili oppure modifiche secondarie di misure notificate in precedenza. Dovrebbero inoltre essere conferiti poteri alla Commissione per permettere l'introduzione di un'esenzione dalla notifica onde semplificare le procedure in determinati casi. Infine la Commissione, tenuto in considerazione il parere del BEREC, dovrebbe avere il potere di adottare, ove necessario, raccomandazioni riguardanti l'individuazione dei mercati rilevanti di prodotti e servizi, le notifiche nell'ambito della procedura di consolidamento del mercato interno e l'applicazione armonizzata delle disposizioni del quadro normativo.

(228) L'intensificazione della concorrenza e la più ampia scelta di servizi di comunicazione ha gradualmente ridotto il contenuto del servizio universale. Elementi quali gli elenchi telefonici o la fornitura di telefoni pubblici a pagamento sono stati gradualmente eliminati dal contenuto del servizio universale. Il concetto di servizio universale dovrebbe pertanto continuare a evolvere al fine di rispecchiare il progresso tecnologico, gli sviluppi del mercato e l'andamento della domanda degli utenti.

(229) Il servizio universale dovrebbe continuare a essere una rete di sicurezza per garantire almeno la disponibilità di un insieme minimo di servizi per tutti e a un prezzo accessibile per i consumatori, laddove il rischio di esclusione sociale derivante dalla mancanza di tale accesso impedisca ai cittadini di partecipare pienamente alla vita sociale ed economica.

(230) Una delle esigenze fondamentali del servizio universale consiste nel garantire che tutti i consumatori possano accedere, a un prezzo abbordabile, a servizi di accesso adeguato a internet e di comunicazione vocale in una postazione fissa. Ove sussistano limitazioni di accesso, gli Stati membri possono anche valutare di assicurare l'accessibilità economica dei servizi di accesso adeguato a internet e di comunicazione vocale in una postazione che non sia fissa, qualora essi lo ritengano necessario per garantire la piena partecipazione dei consumatori alla vita sociale ed economica. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione per garantire che i consumatori con disabilità abbiano un accesso equivalente in una postazione fissa. Non dovrebbero esistere limitazioni quanto ai mezzi tecnici utilizzati, tecnologie con filo o senza filo in modo tecnologicamente neutro, per rendere disponibili i servizi di accesso adeguato a internet e di comunicazione vocale in una postazione fissa, né limitazioni su quali imprese debbano assumersi la totalità o parte degli obblighi di servizio universale.

(231) La rapidità con la quale un determinato utente accede a internet dipende da un certo numero di fattori, ad esempio dai fornitori della connettività internet o dalla specifica applicazione per la quale si utilizza una connessione. Spetta agli Stati membri, tenuto conto degli orientamenti del BEREC, definire l'accesso adeguato a internet alla luce della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio di uno Stato membro, allo scopo di consentire un livello adeguato di inclusione sociale e di partecipazione all'economia e alla società digitali nel loro territorio. Il servizio di accesso adeguato a internet dovrebbe disporre di una larghezza di banda sufficiente per supportare l'accesso ad almeno i servizi di base che rispecchiano i servizi utilizzati dalla maggioranza dei consumatori, così come l'uso di

tali servizi. A tal fine, per contribuire a un'applicazione coerente negli Stati membri, gli orientamenti del BEREC dovrebbero tenere conto degli sviluppi nell'uso di internet per individuare i servizi online utilizzati dalla maggioranza dei consumatori nell'Unione e necessari per la partecipazione sociale ed economica alla società. Il BEREC dovrebbe tenere conto dei dati raccolti annualmente dalle autorità nazionali di regolamentazione sull'andamento e sul livello dei prezzi al dettaglio dei servizi di accesso adeguato a internet e dei servizi di comunicazione vocale nella qualità specificata nei rispettivi territori nazionali. Prima di emanare gli orientamenti, il BEREC dovrebbe consultare i portatori di interessi, comprese le organizzazioni della società civile che rappresentano i consumatori vulnerabili. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione per determinare il servizio di accesso adeguato a internet e la larghezza di banda necessari per la partecipazione sociale ed economica alla società. I diritti degli utenti finali applicabili ai servizi di comunicazione elettronica dovrebbero applicarsi anche a eventuali servizi di accesso adeguato a internet e di comunicazione vocale.

(232) Le autorità nazionali di regolamentazione, in coordinamento con altre autorità competenti, dovrebbero sorvegliare l'andamento e i dettagli dei prezzi al dettaglio per i servizi di accesso adeguato a internet e di comunicazione vocale utilizzati dai consumatori, per valutare la necessità di misure di accessibilità economica. Tale sorveglianza dovrebbe essere esercitata al massimo con frequenza annuale così da garantire che non rappresenti un eccessivo onere amministrativo né per le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti né per i fornitori di tali servizi. La sorveglianza potrebbe includere i dettagli delle offerte di opzioni o formule tariffarie per i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari, compresi i consumatori con disabilità, e dovrebbe costituire la base per stabilire misure di accessibilità economica.

(233) Dal momento che la necessità di misure di accessibilità economica varia da uno Stato membro all'altro, un approccio armonizzato per quanto riguarda i criteri e la metodologia da considerare nella valutazione dell'accessibilità economica di servizi di accesso adeguato a internet e di comunicazione vocale dovrebbe garantire la coerenza degli approcci, tenendo conto nel contempo delle diverse situazioni presenti negli Stati membri. Ai fini dell'armonizzazione dei criteri e della metodologia da prendere in considerazione nella valutazione dell'accessibilità economica, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione. I criteri dovrebbero includere, tra gli altri fattori, il prezzo più accessibile disponibile sul mercato e la sua incidenza, in percentuale, sul reddito dei consumatori, tenendo conto dei consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari. Inoltre gli aspetti economici e sociali da prendere in considerazione dovrebbero includere anche il potere d'acquisto e i regimi di sostegno nazionali, in particolare per i consumatori vulnerabili.

(234) Per prezzo accessibile si intende un prezzo definito dagli Stati membri a livello nazionale tenendo conto dei criteri e della metodologia comuni stabiliti nell'atto di esecuzione della Commissione. Se stabiliscono che i prezzi al dettaglio per i servizi di accesso adeguato a internet e di comunicazione vocale non sono economicamente accessibili ai consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari, tra cui gli anziani, i consumatori con disabilità e quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate. A tal fine, gli Stati membri potrebbero offrire a tali consumatori un sostegno diretto a fini di comunicazione, eventualmente nell'ambito di indennità sociali, buoni o pagamenti diretti destinati a tali consumatori. In alternativa o in aggiunta, gli Stati membri

potrebbero imporre a tutti i fornitori di tali servizi di offrire opzioni o formule tariffarie di base, inclusi canoni di abbonamento mensili ridotti.

(235) Tali opzioni o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze dei consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari dovrebbero fornire servizi di accesso adeguato a internet e di comunicazione vocale, senza pacchetti di servizi aggiuntivi, al fine di ridurre l'impatto sul funzionamento del mercato.

(236) Qualora uno Stato membro imponga ai fornitori di offrire ai consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari opzioni o formule tariffarie diverse da quelle fornite in normali condizioni commerciali, tali opzioni o formule tariffarie dovrebbero essere fornite da tutti i fornitori di servizi di accesso a internet e di comunicazione vocale. L'obbligo imposto a tutti i fornitori di servizi di accesso a internet e di comunicazione vocale di offrire opzioni o formule tariffarie non dovrebbe comportare oneri amministrativi o finanziari eccessivi per tali fornitori o per gli Stati membri.

(237) Con la riduzione del perimetro degli obblighi di servizio universale, la necessità di ricorrere a designazioni settoriali è limitata. Il sostegno finanziario pubblico può rivelarsi necessario per coprire, in tutto o in parte, i costi netti specifici sostenuti per adempiere agli obblighi di servizio universale, compreso un margine di utile ragionevole, evitando nel contempo una sovracompensazione. In questo caso, data l'esistenza di norme in materia di aiuti di Stato per il finanziamento pubblico, in particolare per i servizi di interesse economico generale ("pacchetto SIEG")[52], è opportuno abrogare le norme settoriali sulla designazione delle imprese e sul calcolo di un'eventuale compensazione per la prestazione del servizio universale per le comunicazioni elettroniche. Qualsiasi compensazione pubblica concessa per l'adempimento degli obblighi di servizio universale deve essere conforme alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato, in particolare all'articolo 106, paragrafo 2, e agli articoli 107 e 108 TFUE, così come al pacchetto SIEG. La semplificazione riguardante l'eliminazione della designazione settoriale dell'obbligo di servizio universale e del relativo metodo di calcolo dei costi netti potrebbe concedere agli Stati membri maggiore flessibilità nella scelta del metodo di finanziamento degli obblighi di servizio universale, riducendo eventualmente gli oneri amministrativi per i fornitori e garantendo nel contempo la compatibilità con il mercato interno.

(238) L'accessibilità economica non dovrebbe costituire un ostacolo all'accesso dei consumatori all'insieme minimo di servizi di connettività. Il diritto di stipulare un contratto con un fornitore dovrebbe comportare la possibilità, per i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari aventi diritto a opzioni o formule

---

52 Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4); decisione (UE) 2025/2630 della Commissione, del 16 dicembre 2025, riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L, 2025/2630, 19.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2630/oj); comunicazione della Commissione dal titolo "Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011)" (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15); e regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L, 2023/2832, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj).

tariffarie sociali, di stipulare un contratto per la fornitura a prezzi accessibili di servizi di accesso adeguato a internet e di comunicazione vocale almeno in una postazione fissa. Per ridurre al minimo i rischi finanziari come il mancato pagamento delle bollette, i fornitori dovrebbero avere la possibilità di fornire il contratto secondo condizioni di prepagamento, sulla base di singole unità prepagate a prezzi accessibili.

(239) L'accessibilità economica per i singoli consumatori dovrebbe fondarsi sul loro diritto di stipulare un contratto con un fornitore. Altri diritti, ad esempio la fatturazione dettagliata, la disponibilità di un numero per un periodo di tempo adeguato e la possibilità di sorvegliare e controllare le spese, sono diritti degli utenti finali previsti nel presente regolamento per tutti i consumatori e dovrebbero applicarsi anche ai consumatori che beneficiano di misure di accessibilità economica del servizio universale.

(240) I consumatori non dovrebbero essere obbligati ad avere accesso a servizi che non desiderano, e i consumatori ammissibili dovrebbero pertanto avere la possibilità di limitare, a richiesta, i servizi universali a prezzi accessibili ai servizi di comunicazione vocale.

(241) Gli Stati membri dovrebbero introdurre misure per promuovere la creazione di un mercato di prodotti e servizi a prezzi accessibili che integrino le risorse previste per i consumatori con disabilità, comprese apparecchiature dotate di tecnologie assistive. A tale scopo si potrà, tra l'altro, fare riferimento a norme europee o sostenere l'attuazione dei requisiti previsti dalla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio[53]. Gli Stati membri dovrebbero introdurre misure adeguate e adottare provvedimenti specifici, ad esempio se il mercato non fornisce a condizioni economiche normali prodotti e servizi a prezzi accessibili che integrino le risorse previste per i consumatori con disabilità. Tali misure potrebbero includere il sostegno finanziario diretto ai consumatori. Il costo dei servizi di ritrasmissione per i consumatori con disabilità dovrebbe essere equivalente al costo medio dei servizi di comunicazione vocale.

(242) Per servizi di ritrasmissione si intendono servizi che consentono una comunicazione bidirezionale (remota) tra utenti finali che utilizzano modi di comunicazione diversi (ad esempio testo, segni, linguaggio), operando una conversione tra tali modi di comunicazione, solitamente con l'ausilio di un operatore umano. Il testo in tempo reale è definito conformemente alla direttiva (UE) 2019/882. Uno Stato membro, qualora decida di compensare le imprese che forniscono opzioni o formule tariffarie di base, ad esempio quando la disposizione comporta un onere finanziario iniquo, dovrebbe garantire la compatibilità di tale misura con il mercato interno, comprese le norme in materia di concorrenza.

(243) Per le comunicazioni di dati a una velocità di trasmissione sufficiente a permettere un accesso adeguato a internet sono quasi universalmente disponibili connessioni con linea fissa, utilizzate dalla maggioranza dei cittadini dell'Unione, mentre i servizi basati sulle tecnologie senza filo hanno una diffusione persino maggiore. Esistono tuttavia differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la disponibilità e l'accessibilità economica di servizi di accesso adeguato a internet in una postazione fissa nelle zone urbane e rurali.

---

[53] Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj).

(244) Il mercato svolge un ruolo fondamentale nel garantire la disponibilità dell'accesso a internet con una capacità in crescita costante. Nelle zone in cui il mercato non è in grado di svolgere tale ruolo, altri strumenti di politica pubblica appaiono, in linea di principio, più efficaci in termini di costi e meno distorsivi della concorrenza rispetto agli obblighi di servizio universale nel favorire la disponibilità di connessioni di accesso adeguato a internet; si può ad esempio fruire degli strumenti finanziari disponibili nell'ambito del programma InvestEU e del Fondo relativo alla banda larga per collegare l'Europa, sostenuto dal meccanismo per collegare l'Europa, ricorrere ai finanziamenti pubblici dell'Unione gestiti dagli Stati membri e ai finanziamenti nazionali e associare gli obblighi di copertura ai diritti d'uso dello spettro radio per sostenere la diffusione delle reti a banda larga nelle zone meno densamente popolate. Uno degli obiettivi delle misure di politica pubblica può anche essere quello di consentire agli utenti finali di acquistare servizi di accesso adeguato a internet che altrimenti non acquisterebbero, ad esempio, se del caso, attraverso sostegno diretto o buoni per la connettività volti a finanziare i canoni mensili, i costi standard di installazione della connessione, le apparecchiature terminali necessarie o un cablaggio interno limitato, ad esempio se necessario e accessorio alla fornitura del servizio. Uno Stato membro, se intende concedere un sostegno finanziario a tal fine, dovrebbe garantire la compatibilità di tale misura con il mercato interno, comprese le norme in materia di concorrenza.

(245) Se, dopo aver svolto una valutazione adeguata e tenendo conto dei risultati della mappatura geografica sulla diffusione delle reti condotta dall'autorità competente, emerge che in determinate zone né il mercato né i meccanismi di intervento pubblico possono fornire ai consumatori, alle microimprese, alle piccole imprese o alle organizzazioni senza scopo di lucro una connessione capace di garantire un servizio di accesso adeguato a internet quale definito dagli Stati membri e servizi di comunicazione vocale in una postazione fissa, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di incaricare eccezionalmente di tali servizi fornitori o gruppi di fornitori diversi nelle varie parti interessate del territorio nazionale. Oltre alla mappatura geografica, gli Stati membri dovrebbero poter avvalersi, se necessario, di eventuali ulteriori prove per stabilire in che misura i servizi di accesso adeguato a internet e di comunicazione vocale sono disponibili in una postazione fissa. Tali eventuali ulteriori prove potrebbero includere dati messi a disposizione delle autorità nazionali di regolamentazione tramite la procedura per l'analisi di mercato e dati raccolti presso gli utenti. Gli Stati membri dovrebbero poter limitare gli obblighi di servizio universale a sostegno della disponibilità del servizio di accesso adeguato a internet alla postazione o residenza principale dell'utente finale.

(246) Uno Stato membro che, al fine di garantire la disponibilità dei servizi di accesso adeguato a internet e di comunicazione vocale laddove tali servizi non possano essere garantiti in normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti di politica pubblica, decide di incaricare una o più imprese di garantire tale disponibilità in tutto il territorio nazionale o in parti di esso e di concedere un sostegno finanziario a tal fine, dovrebbe garantire la compatibilità di tale misura con il mercato interno, comprese le norme in materia di concorrenza.

(247) È probabile che gli obblighi di assicurare una copertura territoriale a livello nazionale imposti dalla procedura di incarico escludano talune imprese o le dissuadano dal presentare domanda per essere fornitori del servizio universale. Anche il fatto di incaricare fornitori con obblighi di servizio universale per un periodo di tempo eccessivo o indeterminato potrebbe comportare l'esclusione di taluni fornitori. Qualora

decida di affidare a tutti i fornitori la fornitura di opzioni o formule tariffarie a fini di accessibilità economica, uno Stato membro potrebbe incaricare solo uno o alcuni di essi di garantire l'elemento di disponibilità del servizio universale.

(248) A seguito della graduale riduzione del contenuto del servizio universale, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento e di elenchi telefonici e di servizi di consultazione degli elenchi telefonici nell'ambito del regime di servizio universale ha continuato a diminuire gradualmente. Tali sviluppi rendono obsolete le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 relative alla situazione dei servizi universali esistenti che esulano dall'ambito di applicazione di tale direttiva.

(249) L'accessibilità economica dei servizi di accesso adeguato a internet e di comunicazione vocale è legata all'informazione che gli utenti ricevono in merito alle spese e al relativo costo di utilizzo rispetto ad altri servizi ed è anche legata alla capacità degli utenti di controllare le spese. Le risorse che i fornitori di servizi universali a prezzi accessibili offrono ai consumatori ammissibili comprendono, tra l'altro, la possibilità per i consumatori di attivare uno sbarramento selettivo delle chiamate, ad esempio le chiamate verso servizi a tariffa maggiorata, di controllare le proprie spese grazie a mezzi di pagamento anticipato e di far valere come acconto il contributo iniziale di allacciamento.

(250) Salvo il caso di ripetuti ritardi o di persistenti mancati pagamenti delle fatture, fintantoché la controversia non sia risolta il consumatore che ha diritto a tariffe economicamente accessibili dovrebbe essere tutelato dall'eventualità di disconnessione immediata dalla rete per mancato pagamento di una fattura e conservare, in particolare in caso di contestazione di una fattura di importo elevato per servizi a tariffa maggiorata, un accesso ai servizi di comunicazione vocale di base e un livello minimo di servizio di accesso a internet.

(251) Al fine di garantire la stabilità e favorire una transizione graduale dalle norme settoriali per l'organizzazione e il finanziamento del servizio universale al quadro giuridico applicabile ai servizi di interesse economico generale, le attuali designazioni delle imprese per la fornitura del servizio universale negli Stati membri basate sulla direttiva (UE) 2018/1972 non dovrebbero essere pregiudicate, purché in vigore nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Suddette imprese dovrebbero mantenere il loro status fino alla scadenza di tali designazioni, a condizione che i servizi o servizi analoghi non siano disponibili in normali condizioni commerciali.

(252) I futuri sviluppi sociali, economici e tecnologici, compresa la transizione alla fibra, potrebbero modificare la necessità di garantire la disponibilità o l'accessibilità economica del servizio universale. Il BEREC dovrebbe pertanto monitorare la disponibilità e l'accessibilità economica per quanto riguarda un accesso adeguato a internet e le comunicazioni vocali negli Stati membri e pubblicare un parere comprendente una valutazione dell'impatto di tali sviluppi sull'applicazione pratica delle disposizioni del presente regolamento. Il parere del BEREC potrebbe tenere conto delle possibili misure di salvaguardia adottate dagli Stati membri per i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari nel contesto dell'abbandono del rame. La Commissione, tenendo conto del parere del BEREC, dovrebbe presentare una relazione in particolare al fine di proporre di modificare o ridefinire l'ambito di applicazione delle norme sulla disponibilità o sull'accessibilità economica del servizio universale.

(253) Il regolamento (UE) 2015/2120 ha definito norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a internet e i relativi diritti degli utenti finali e mira a tutelare gli utenti finali e garantire al contempo il funzionamento ininterrotto dell'ecosistema di internet come motore per l'innovazione.

(254) L'attuale ridefinizione del quadro normativo europeo per le reti e i servizi elettronici nel presente regolamento offre l'opportunità di integrare in quest'ultimo le disposizioni relative alle misure riguardanti l'internet aperta di cui al regolamento (UE) 2015/2120, senza intaccare i principi fondamentali del trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a internet, né il diritto degli utenti finali di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, di utilizzare e fornire applicazioni e servizi e di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta.

(255) La seconda relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) 2015/2120 ha confermato che i principi che disciplinano l'accesso a un'internet aperta continuano a essere adatti allo scopo e a mantenere un giusto equilibrio tra tutelare gli utenti finali e consentire il progresso tecnologico. Alla luce della significativa evoluzione delle tecnologie di rete registrata dal 2015 è tuttavia necessario definire le condizioni alle quali dovrebbero essere offerti servizi specializzati per le imprese. Tali servizi specializzati per le imprese stanno diventando parte integrante dell'offerta di rete per l'interconnessione dei centri dati, nella fornitura di edge computing e per i servizi di IA. La bassa latenza e la garanzia della qualità del servizio sono caratteristiche essenziali dei servizi specializzati per le imprese. Anche i servizi essenziali per le amministrazioni pubbliche dovrebbero essere considerati servizi prioritari al fine di garantire che le reti di comunicazione elettronica soddisfino la crescente domanda dettata da esigenze in materia di sicurezza e difesa, come il rilevamento, la risposta e la mobilità. Sebbene al BEREC sia conferito il potere di emanare orientamenti per sostenere le autorità nazionali di regolamentazione nell'attuazione coerente, potrebbero essere necessari ulteriori orientamenti a livello dell'Unione per garantire un approccio armonizzato ai servizi e alle tecnologie emergenti, tra cui il *network slicing*, servizi sperimentali e casi d'uso industriale differenziati. Il conferimento alla Commissione del potere di adottare atti di esecuzione sull'attuazione di servizi specializzati dovrebbe pertanto contribuire alla certezza del diritto e alla coerenza normativa in tutta l'Unione fornendo criteri chiari di conformità, compresi, tra l'altro, parametri di qualità del servizio o livelli minimi da garantire per i servizi generali di accesso a internet. Tale atto di esecuzione dovrebbe integrare gli orientamenti del BEREC, sostenere l'applicazione uniforme del quadro normativo e incoraggiare gli investimenti e l'innovazione nei servizi avanzati di connettività e in particolare nel segmento "da impresa a impresa", rafforzando in tal modo la competitività dell'economia digitale dell'Unione e garantendo che i servizi critici per le amministrazioni pubbliche abbiano la priorità.

(256) Per facilitare il raffronto in tutta l'Unione e ridurre i costi di conformità, il BEREC dovrebbe adottare orientamenti sui pertinenti parametri di qualità del servizio per i servizi di accesso a internet che le autorità nazionali di regolamentazione, in coordinamento con altre autorità competenti, dovrebbero tenere nella massima considerazione al momento di applicare gli obblighi in materia di qualità del servizio rilevanti ai fini dei diritti degli utenti finali. Nei suoi orientamenti per i servizi di accesso a internet, il BEREC dovrebbe specificare i parametri di qualità del servizio da misurare ai fini degli obblighi di informazione applicabili ai contratti e delle informazioni da pubblicare a fini di trasparenza, tenendo conto delle norme e delle

specifiche tecniche emanate dagli organismi europei e internazionali di normazione. I parametri dovrebbero includere almeno i parametri per il meccanismo di monitoraggio per i servizi di accesso a internet, i parametri pertinenti per gli utenti finali con disabilità, le velocità di scaricamento e caricamento in base agli obblighi di informazione sulle velocità applicabili ai contratti con servizi di accesso a internet e ai fini della pubblicazione, la latenza, il jitter e la perdita di pacchetti. I parametri pertinenti per gli utenti finali con disabilità dovrebbero includere anche i parametri per i servizi di comunicazione interpersonale.

(257) Le divergenze nell'attuazione delle norme sulla tutela degli utenti finali hanno creato barriere significative nel mercato interno, di cui risentono sia i fornitori di servizi di comunicazione elettronica sia gli utenti finali. È opportuno ridurre tali barriere applicando le stesse norme che garantiscono un livello comune elevato di tutela in tutta l'Unione. Un'armonizzazione piena e calibrata dei diritti degli utenti finali contemplati dal presente regolamento dovrebbe aumentare considerevolmente la certezza del diritto per gli utenti finali e per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica e dovrebbe ridurre in modo significativo le barriere all'ingresso e gli oneri di conformità superflui derivanti dalla frammentazione normativa. La piena armonizzazione aiuta a superare le barriere che ostacolano il funzionamento del mercato interno risultanti dalle disposizioni nazionali relative ai diritti degli utenti finali, disposizioni che al tempo stesso proteggono i fornitori nazionali dalla concorrenza proveniente da altri Stati membri. La piena armonizzazione dei diritti accresce la fiducia degli utenti finali nel mercato interno in quanto essi beneficiano di un livello di tutela ugualmente elevato quando utilizzano servizi di comunicazione elettronica non solo nel loro Stato membro, ma anche mentre vivono, lavorano o viaggiano in altri Stati membri.

(258) Il contratto è uno strumento importante per garantire agli utenti finali trasparenza dell'informazione e certezza del diritto. La maggior parte dei fornitori di servizi in un contesto concorrenziale stipula contratti con i clienti per motivi di opportunità commerciale. Gli obblighi di informazione applicabili ai contratti riguardano i servizi di accesso a internet e i servizi di comunicazione interpersonale. I servizi che consistono interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali, come i servizi di trasmissione utilizzati per i servizi da macchina a macchina, non sono soggetti agli obblighi di informazione supplementari applicabili ai contratti. Gli obblighi di informazione, che potrebbero altresì essere previsti in virtù della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[54], non dovrebbero comportare duplicazioni delle informazioni nella documentazione precontrattuale e contrattuale. Le informazioni pertinenti fornite a titolo della presente direttiva, tra cui obblighi di informazione più rigorosi e dettagliati, dovrebbero essere considerate conformi ai corrispondenti obblighi previsti dalla direttiva 2011/83/UE. Inoltre le transazioni dei consumatori in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica sono disciplinate dal diritto dell'Unione in vigore sulla tutela contrattuale dei consumatori e in

[54] Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj).

particolare dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio[55] e dalla direttiva 2011/83/UE. Al trattamento dei dati personali si applica il regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati.

(259) Alcune di tali disposizioni in materia di tutela degli utenti finali che si applicano solo ai consumatori, segnatamente quelle sulle informazioni contrattuali, sulla durata massima dei contratti e sui pacchetti, dovrebbero favorire non soltanto i consumatori, ma anche le microimprese e le organizzazioni senza scopo di lucro quali definite nel diritto dell'Unione o in quello nazionale. Tali categorie di imprese e organizzazioni hanno una posizione contrattuale comparabile a quella dei consumatori e dovrebbero pertanto godere dello stesso livello di tutela, a meno che rinuncino espressamente a tali diritti. Gli obblighi relativi alle informazioni contrattuali di cui al presente regolamento, compresi quelli previsti dalla direttiva 2011/83/UE cui si fa riferimento nel presente regolamento, dovrebbero applicarsi a prescindere dall'esecuzione e dall'importo del pagamento che deve essere effettuato dal cliente. Gli obblighi relativi alle informazioni contrattuali, compresi quelli contemplati dalla direttiva 2011/83/UE, dovrebbero applicarsi automaticamente alle microimprese e alle organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che esse preferiscano negoziare termini contrattuali personalizzati con i fornitori di servizi di comunicazione elettronica. Diversamente dalle microimprese e dalle organizzazioni senza scopo di lucro, le imprese più grandi dispongono generalmente di un maggior potere contrattuale e pertanto non dipendono dagli stessi obblighi di informazione contrattuale validi per i consumatori. Le disposizioni riguardanti il passaggio a un altro fornitore e la portabilità del numero, importanti anche per le imprese più grandi, dovrebbero continuare a essere applicate a tutti gli utenti finali. Le organizzazioni senza scopo di lucro sono soggetti giuridici che non realizzano profitti per i loro proprietari o soci. Di norma, le organizzazioni senza scopo di lucro sono enti di beneficenza o altri tipi di organizzazioni di interesse pubblico. Pertanto, data la situazione analoga, è legittimo, ai fini del presente regolamento, considerare tali organizzazioni alla stregua delle microimprese con riferimento ai diritti degli utenti finali. Inoltre i consumatori che hanno diritto a tariffe economicamente accessibili sulla base del servizio universale hanno diritto allo stesso livello di tutela di tutti gli altri consumatori.

(260) Le specificità del settore delle comunicazioni elettroniche richiedono, oltre a norme contrattuali orizzontali, un numero limitato di disposizioni aggiuntive in materia di tutela degli utenti finali. Gli utenti finali dovrebbero essere informati fra l'altro dei livelli di qualità del servizio offerti, delle condizioni di promozione e risoluzione dei contratti e delle tariffe e dei piani tariffari applicabili ai servizi soggetti a condizioni di prezzo particolari. Tali informazioni riguardano i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico. Un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non dovrebbe essere soggetto agli obblighi di informazione applicabili ai contratti se tale fornitore e le società o le persone affiliate non ricevono alcuna remunerazione direttamente o indirettamente legata alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, come nel caso di un'università che concede ai visitatori l'accesso gratuito alla sua rete Wi-Fi nel campus senza ricevere alcuna remunerazione né attraverso il pagamento da parte degli

[55] Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/13/oj).

utenti né attraverso introiti pubblicitari. Ciò non dovrebbe incidere sugli obblighi di informazione previsti dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati.

(261) È essenziale che le informazioni pertinenti richieste siano fornite prima della stipula del contratto, in un linguaggio chiaro e comprensibile e su un supporto durevole o, in caso sia impossibile e fatta salva la definizione di supporto durevole o fatti salvi i requisiti relativi al supporto durevole di cui alla direttiva 2011/83/UE, in un documento messo a disposizione dal fornitore e notificato all'utente che sia facile da scaricare, aprire e consultare con dispositivi di uso comune tra i consumatori. I fornitori dovrebbero inoltre presentare una sintesi dei termini contrattuali essenziali. Le informazioni fornite prima della stipula del contratto e la sintesi dovrebbero costituire parte integrante del contratto finale. La sintesi contrattuale dovrebbe essere concisa e di facile lettura, idealmente di una lunghezza equivalente al massimo a una facciata A4 oppure, nel caso in cui una serie di servizi diversi siano riuniti in un pacchetto all'interno di un singolo contratto, equivalente a un massimo di tre facciate A4. Al fine di rispondere agli sviluppi tecnologici, sociali e di mercato e ridurre i costi di conformità, la Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti tali sintesi contrattuali, che devono essere utilizzate dai fornitori in linea con i principali elementi degli obblighi di informazione di cui al presente regolamento.

(262) Fatto salvo l'obbligo sostanziale del fornitore in materia di sicurezza imposto dal presente regolamento, il contratto dovrebbe specificare il tipo di azione che il fornitore può adottare in caso di incidenti di sicurezza, minacce o vulnerabilità. Il contratto dovrebbe inoltre specificare anche eventuali disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso disponibili nel caso di risposta inadeguata del fornitore a un incidente di sicurezza, anche qualora un tale incidente, notificato al fornitore, si verifichi a causa di note vulnerabilità del software o dell'hardware per le quali il produttore o lo sviluppatore hanno elaborato patch che il fornitore del servizio non ha applicato o per le quali quest'ultimo non ha adottato altre contromisure appropriate.

(263) È opportuno integrare le norme sulla salvaguardia dell'accesso a un'internet aperta con disposizioni efficaci relative agli utenti finali che affrontino questioni specificamente collegate ai servizi di accesso a internet e consentano ai consumatori di effettuare scelte informate. I fornitori di servizi di accesso a internet dovrebbero informare con chiarezza i consumatori su come le pratiche di gestione del traffico impiegate potrebbero avere un impatto sulla qualità dei servizi di accesso a internet, sulla vita privata dei consumatori e sulla protezione dei dati personali, come pure sul possibile impatto dei servizi diversi da quelli di accesso a internet a cui sono abbonati, sulla qualità e sulla disponibilità dei rispettivi servizi di accesso a internet. Al fine di responsabilizzare i consumatori in tali situazioni, i fornitori di servizi di accesso a internet dovrebbero pertanto informarli nel contratto della velocità che sono realmente in grado di offrire. La velocità normalmente disponibile è intesa come la velocità che un utente finale potrebbe aspettarsi di ottenere la maggior parte delle volte che accede al servizio. I fornitori di servizi di accesso a internet dovrebbero altresì informare i consumatori dei mezzi di ricorso a disposizione a norma del diritto nazionale in caso di mancata conformità delle prestazioni. Qualsiasi differenza significativa e continuativa o regolarmente ricorrente, ove accertata da un meccanismo di monitoraggio certificato dall'autorità nazionale di regolamentazione, tra la prestazione effettiva del servizio e la prestazione indicata nel contratto dovrebbe essere considerata una non conformità delle prestazioni ai fini della determinazione dei mezzi di ricorso a disposizione del consumatore a norma del diritto nazionale. La metodologia dovrebbe essere stabilita negli orientamenti del BEREC.

(264) Spesso gli utenti finali non sono consapevoli del costo del loro comportamento di consumo o hanno difficoltà a stimare il loro consumo in termini di tempo o di dati quando utilizzano servizi di comunicazione elettronica. Per accrescere la trasparenza e consentire loro un migliore controllo del bilancio destinato alla comunicazione, è importante fornire agli utenti finali risorse che consentano loro di monitorare il proprio consumo in modo tempestivo. Inoltre, per garantire la protezione da bollette esorbitanti, i fornitori dovrebbero fornire sistemi gratuiti di segnalazione di consumi anomali o eccessivi, anche in relazione ai servizi a tariffa maggiorata e ad altri servizi soggetti a condizioni di prezzo particolari. Le fatture dettagliate relative all'uso dell'accesso a internet dovrebbero indicare solo l'ora, la durata e il quantitativo consumato durante una sessione d'uso, ma non dovrebbero indicare i siti web o i punti finali di internet a cui ci si è connessi durante tale sessione. Ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 gli Stati membri hanno potuto provvedere affinché le autorità competenti, se del caso in coordinamento con le autorità nazionali di regolamentazione, possano imporre ai fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico di mettere a disposizione la totalità o parte delle prestazioni supplementari di cui alla direttiva (UE) 2018/1972. Gli Stati membri hanno inoltre potuto andare oltre tali prestazioni al fine di assicurare un livello di tutela dei consumatori più elevato. Tali prestazioni supplementari dovrebbero essere fornite ai consumatori del servizio universale che beneficiano di misure di accessibilità economica. Sono inoltre prestazioni obbligatorie da fornire gratuitamente a tutti i consumatori la fatturazione dettagliata, se del caso, e alcune misure di controllo dei costi. Gli Stati membri non dovrebbero introdurre nel loro diritto nazionale altri obblighi divergenti in materia di prestazioni supplementari. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero poter mantenere le disposizioni relative alle prestazioni stabilite dalla direttiva (UE) 2018/1972, comprese le prestazioni che impongono ai fornitori di fornire informazioni aggiuntive in merito al livello di consumo e impedire temporaneamente l'ulteriore utilizzo del servizio corrispondente qualora sia superato il limite finanziario o di volume.

(265) La disponibilità di informazioni trasparenti, aggiornate e comparabili su offerte e servizi costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali nei quali numerosi fornitori offrono servizi. È opportuno che i consumatori siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei vari servizi offerti sul mercato, sulla base di informazioni pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi e i servizi, i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico dovrebbero pubblicare, ai fini di una maggiore trasparenza, informazioni riguardanti, tra l'altro, tariffe, qualità del servizio, condizioni applicabili alle apparecchiature terminali fornite e altre informazioni pertinenti. Di norma le imprese si basano su termini contrattuali negoziati e non dipendono dagli stessi obblighi di pubblicazione delle offerte dei consumatori.

(266) I fornitori di servizi di comunicazione interpersonale che hanno l'obbligo di fornire accesso ai servizi di emergenza tramite comunicazioni di emergenza, in circostanze eccezionali, ossia per mancanza di fattibilità tecnica, potrebbero non essere in grado di fornire accesso ai servizi di emergenza o alla localizzazione del chiamante, o a entrambi. Se esiste questa possibilità, dovrebbero informarne adeguatamente i clienti nel contratto. Tali fornitori dovrebbero fornire ai loro clienti informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e aggiornarle in caso di modifica nella fornitura dell'accesso ai servizi di emergenza, ad esempio nelle fatture. Tali informazioni dovrebbero includere gli eventuali limiti di copertura territoriale, sulla base dei

parametri tecnico-operativi programmati per il servizio di comunicazione e dell'infrastruttura disponibile. Se il servizio non è fornito tramite una connessione gestita in modo da garantire una determinata qualità di servizio, le informazioni dovrebbero includere il livello di affidabilità dell'accesso e delle informazioni sulla localizzazione del chiamante rispetto al servizio fornito tramite tale connessione, tenendo conto degli attuali standard tecnologici e qualitativi e di ogni parametro di qualità del servizio indicato nel presente regolamento.

(267) Poiché gli utenti finali hanno maggiori possibilità di cercare e confrontare un'ampia gamma di offerte utilizzando avanzati strumenti di ricerca digitale, privati o pubblici, l'obbligo delle autorità competenti pertinenti di fornire strumenti di confronto ha perso rilevanza. Gli strumenti di confronto, come i siti web, rappresentano un mezzo efficace con cui gli utenti finali possono valutare i meriti dei diversi fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale forniti a fronte di pagamenti diretti in denaro ricorrenti o legati al consumo e ottenere informazioni imparziali, in particolare confrontando i prezzi, le tariffe e i parametri di qualità radunati in un unico luogo. Le autorità competenti potrebbero certificare tali strumenti, su richiesta del fornitore dello strumento, al fine di garantire che siano indipendenti sul piano operativo dai fornitori di servizi e che nessun fornitore di servizi riceva un trattamento preferenziale nei risultati di ricerca.

(268) Per trarre pienamente vantaggio dal contesto concorrenziale, è opportuno che i consumatori possano effettuare scelte informate e cambiare fornitore se è nel loro interesse. È essenziale assicurare che possano farlo senza incontrare ostacoli giuridici, tecnici o pratici, anche sotto forma di condizioni contrattuali, procedure e costi. Ciò non esclude la possibilità che i fornitori stabiliscano periodi contrattuali minimi ragionevoli di massimo 24 mesi nei contratti stipulati con i consumatori. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere la possibilità di mantenere disposizioni relative a un periodo di durata massima inferiore e di consentire ai consumatori di cambiare piano tariffario o risolvere il contratto nel corso del periodo contrattuale senza incorrere in costi supplementari in considerazione delle circostanze nazionali, quali i livelli di concorrenza e la stabilità degli investimenti nelle reti. A prescindere dal contratto per il servizio di comunicazione elettronica, i consumatori potrebbero preferire il beneficio di un periodo di rimborso più lungo per le connessioni fisiche. Tali impegni dei consumatori possono rappresentare un fattore importante nell'agevolare l'installazione di reti Gigabit fino ai locali degli utenti finali, o in prossimità, anche tramite sistemi di aggregazione della domanda che consentono agli investitori nelle reti di ridurre i rischi legati alla diffusione iniziale. I diritti dei consumatori di passare da un fornitore di servizi di comunicazione elettronica a un altro non dovrebbero tuttavia essere limitati dai periodi di rimborso previsti nei contratti di connessione fisica e tali contratti non dovrebbero riguardare apparecchiature terminali o di accesso a internet, quali dispositivi mobili, router o modem. Dovrebbe essere assicurata la parità di trattamento dei soggetti, compresi gli operatori, che finanziano l'installazione di una connessione fisica Gigabit presso i locali di un utente finale, anche qualora tale finanziamento avvenga mediante un contratto a rate. Gli obblighi relativi alla durata del contratto dovrebbero applicarsi alle microimprese e alle organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che esse preferiscano negoziare termini contrattuali personalizzati con i fornitori di servizi di comunicazione elettronica. Diversamente dalle microimprese, le imprese più grandi dispongono generalmente di un maggior potere contrattuale e pertanto non dipendono dagli stessi obblighi relativi alla durata del contratto validi per i consumatori. Gli obblighi in materia di risoluzione del contratto dovrebbero applicarsi alle microimprese, alle piccole imprese, alle medie imprese e alle organizzazioni senza

scopo di lucro, a meno che esse preferiscano negoziare termini contrattuali personalizzati con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica.

(269) È possibile prorogare automaticamente i contratti per i servizi di comunicazione elettronica. In questi casi i consumatori dovrebbero poter risolvere il contratto senza sostenere alcun costo dopo la scadenza del periodo contrattuale iniziale.

(270) Qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali non favorevole al consumatore proposta dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, ad esempio in relazione a oneri, tariffe, limitazioni del volume di dati, velocità dei dati, copertura o trattamento dei dati personali per motivi legittimi a norma del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati diversi dal consenso, dovrebbe conferire al consumatore il diritto di risolvere il contratto senza dover sostenere alcun costo, anche se tale modifica è associata ad alcuni benefici. Qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali apportata dal fornitore dovrebbe pertanto consentire al consumatore di risolvere il contratto, a meno che ciascuna modifica sia di per sé a vantaggio del consumatore o che le modifiche siano meramente amministrative, quale la modifica dell'indirizzo del fornitore, e non abbiano ripercussioni negative sul consumatore o che le modifiche conseguano dall'applicazione rigorosa di modifiche legislative o normative, quali nuovi obblighi di informazione applicabili ai contratti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale. È opportuno valutare sulla base di criteri oggettivi se una modifica sia a esclusivo beneficio del consumatore. Il diritto del consumatore di risolvere il contratto dovrebbe essere escluso solo nel caso in cui il fornitore sia in grado di dimostrare che tutte le modifiche contrattuali sono a esclusivo beneficio del consumatore o sono meramente amministrative e non hanno ripercussioni negative sul consumatore.

(271) Se una clausola di indicizzazione dei prezzi permessa dalla legge, specificata in base agli obblighi di informazione applicabili ai contratti che richiedono di descrivere le modalità di variazione legittima del prezzo, è parte integrante del contratto, la sua attuazione non costituirebbe una modifica delle condizioni contrattuali, bensì l'applicazione di una disposizione contrattuale esistente, laddove la clausola è conforme al diritto dell'Unione e nazionale.

(272) Ai consumatori dovrebbe essere comunicata qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali mediante un supporto durevole. Le disposizioni in materia di risoluzione del contratto non dovrebbero pregiudicare altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale relative alle motivazioni per cui il fornitore di servizi o il consumatore possono risolvere un contratto o modificare i termini e le condizioni contrattuali.

(273) Riguardo alle apparecchiature terminali, il contratto con il consumatore dovrebbe specificare le eventuali condizioni d'uso imposte dal fornitore di servizi, come il blocco della carta SIM dei dispositivi mobili, se tali condizioni non sono vietate dal diritto nazionale, e le eventuali commissioni dovute in caso di risoluzione del contratto, anticipata o per scadenza naturale, compresi gli eventuali costi addebitati agli utenti che intendono conservare l'apparecchiatura. Se il consumatore sceglie di conservare le apparecchiature terminali incluse nel pacchetto al momento della conclusione del contratto, le compensazioni eventualmente dovute non superano il loro valore pro rata temporis calcolato in base al valore al momento della conclusione del contratto o in base alla quota rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore. Le eventuali restrizioni all'utilizzo

delle apparecchiature terminali su altre reti dovrebbero essere eliminate gratuitamente dal fornitore al più tardi al momento del pagamento di tale indennizzo.

(274) I pacchetti comprendenti almeno un servizio di accesso a internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero accessibile al pubblico, come pure altri servizi, quali servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero accessibili al pubblico, radiodiffusione lineare e servizi da macchina a macchina o apparecchiature terminali, sono sempre più diffusi e rappresentano un elemento importante della concorrenza. Ai fini del presente regolamento si dovrebbe considerare di essere in presenza di un pacchetto nelle situazioni in cui gli elementi del pacchetto sono forniti o venduti dallo stesso fornitore nel quadro dello stesso contratto o di un contratto strettamente connesso o collegato. I pacchetti, se da un lato spesso apportano benefici ai consumatori, dall'altro possono rendere più difficile o costoso il passaggio a un altro fornitore e aumentare i rischi di immobilizzazione contrattuale. Laddove servizi e apparecchiature terminali diversi all'interno di un pacchetto sono soggetti a norme divergenti sulla risoluzione del contratto e sul passaggio a un altro fornitore o sugli impegni contrattuali riguardanti l'acquisizione di apparecchiature terminali, i consumatori sono effettivamente ostacolati nell'esercizio dei diritti che, a norma del presente regolamento, consentono loro di passare a offerte competitive per l'intero pacchetto o per parti di esso. Talune disposizioni essenziali del presente regolamento in materia di informazioni contrattuali sintetiche, trasparenza, durata e risoluzione dei contratti e passaggio a un altro fornitore dovrebbero pertanto applicarsi a tutti gli elementi di un pacchetto, compresi le apparecchiature terminali, altri servizi, quali il contenuto digitale o i servizi digitali, e i servizi di comunicazione elettronica che non rientrano direttamente nell'ambito di applicazione di tali disposizioni. Tutti gli obblighi relativi agli utenti finali applicabili a un determinato servizio di comunicazione elettronica fornito o venduto quale servizio a sé stante dovrebbero essere applicabili anche quando il servizio fa parte di un pacchetto contenente almeno un servizio di accesso a internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero accessibile al pubblico. Altre questioni contrattuali, quali i mezzi di ricorso applicabili in caso di inadempienza del contratto, dovrebbero essere disciplinate dalle norme applicabili al rispettivo elemento del pacchetto, come ad esempio le norme contrattuali per la vendita di beni o per la fornitura di contenuto digitale. Tuttavia il diritto di risolvere prima della scadenza contrattuale concordata qualsiasi elemento di un pacchetto contenente almeno un servizio di accesso a internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero accessibile al pubblico a causa della mancata conformità o della mancata fornitura dovrebbe conferire al consumatore il diritto di risolvere tutti gli elementi del pacchetto. In aggiunta, al fine di mantenere la loro facoltà di passare facilmente da un fornitore a un altro, i consumatori non dovrebbero essere vincolati a un fornitore da una proroga de facto del periodo contrattuale iniziale.

(275) La possibilità di passare da un fornitore a un altro è un fattore fondamentale per una concorrenza effettiva in un contesto concorrenziale. La disponibilità di informazioni trasparenti, accurate e tempestive sul passaggio a un altro fornitore dovrebbe accrescere la fiducia degli utenti finali nel passaggio e renderli maggiormente disposti a partecipare attivamente al processo concorrenziale. I fornitori di servizi dovrebbero garantire la continuità del servizio in modo che gli utenti finali possano passare a un altro fornitore senza essere ostacolati dal rischio dell'interruzione del servizio e, se tecnicamente possibile, dovrebbero consentire il passaggio nella data richiesta dagli utenti finali. In circostanze eccezionali, il passaggio a un altro fornitore potrebbe non essere possibile per ragioni tecniche oggettive, ad esempio in situazioni in cui il

funzionamento sicuro dell'apparecchiatura terminale o la sua integrità sarebbero altrimenti messi in pericolo. Ciò potrebbe verificarsi per le carte SIM o eSIM integrate nell'apparecchiatura terminale e utilizzate sia per la trasmissione di servizi da macchina a macchina sia per l'accesso a internet. Un esempio in tal senso potrebbe essere un autoveicolo in cui la stessa eSIM è utilizzata per aggiornare il software di bordo dell'autoveicolo e per l'accesso a internet per il sistema di infotainment.

(276) La portabilità del numero è un elemento chiave per agevolare la scelta dei consumatori e la concorrenza effettiva sui mercati concorrenziali delle comunicazioni elettroniche. Gli utenti finali che ne fanno richiesta dovrebbero poter conservare i propri numeri a prescindere dal fornitore di servizi e per una durata limitata nel passaggio da un fornitore di servizi all'altro. Le disposizioni relative al passaggio a un altro fornitore e alla portabilità del numero non riguardano la fornitura di questa prestazione tra connessioni alla rete telefonica pubblica da postazioni fisse e non fisse.

(277) L'impatto della portabilità del numero è notevolmente rafforzato in presenza di un'informazione trasparente sulle tariffe, tanto per gli utenti finali che trasferiscono i loro numeri quanto per quelli che li chiamano. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero facilitare, laddove possibile, un'adeguata trasparenza tariffaria nell'ambito dell'operazione di portabilità del numero.

(278) Nel provvedere affinché i prezzi dell'interconnessione correlata alla portabilità del numero siano orientati ai costi, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter tener conto anche dei prezzi disponibili in mercati comparabili.

(279) L'operazione di portabilità del numero dovrebbe essere eseguita al più presto, in modo tale che il numero sia funzionalmente attivato entro un giorno lavorativo e che l'interruzione del servizio a cui incorre l'utente finale non abbia una durata superiore a un giorno lavorativo dalla data concordata. L'utente finale titolare del relativo contratto (prepagato o con abbonamento) con il fornitore dovrebbe avere il diritto alla portabilità del numero. Per facilitare uno sportello unico che consenta agli utenti finali di passare da un fornitore a un altro in modo agevole, la procedura di passaggio dovrebbe essere condotta dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico ricevente. Al fine di contribuire a un'applicazione coerente delle norme in materia di passaggio a un altro fornitore e di portabilità del numero negli Stati membri, il BEREC dovrebbe emanare orientamenti sul processo globale del passaggio e della portabilità del numero, tenendo conto degli sviluppi tecnologici. Ciò dovrebbe comprendere, se disponibile, un requisito che preveda che la portabilità sia ultimata via etere, salvo diversa richiesta dell'utente finale, così come dettagli sulla procedura di risarcimento in caso di ritardi o abusi relativi alle procedure di passaggio a un altro fornitore e di portabilità del numero, mancata presentazione ad appuntamenti di servizio e di installazione o mancato rispetto, da parte del fornitore, degli obblighi relativi al passaggio a un altro fornitore e alla portabilità del numero.

(280) Gli Stati membri dovrebbero definire norme sulle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi relativi al passaggio a un altro fornitore e alla portabilità del numero imposti al fornitore dal presente regolamento, compresi i ritardi o gli abusi relativi alla portabilità a opera del fornitore o in suo nome. Le esperienze di alcuni Stati membri hanno evidenziato il rischio potenziale che il passaggio a un altro fornitore avvenga senza il consenso dell'utente finale. Benché tale materia rientri principalmente fra le competenze delle autorità di contrasto e giudiziarie, gli Stati membri dovrebbero poter imporre idonee sanzioni secondo quanto necessario per ridurre al minimo tali rischi e per garantire la tutela degli utenti finali durante l'intera procedura di passaggio, senza

compromettere l'attrattiva di tale procedura per gli utenti finali. Le condizioni contrattuali non dovrebbero limitare il diritto alla portabilità del numero.

(281) Per assicurare il passaggio a un altro fornitore e la portabilità entro i limiti di tempo di cui al presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che gli utenti finali siano compensati dai fornitori in modo semplice e tempestivo nel caso in cui un contratto tra un fornitore e un utente finale non sia rispettato. Tali misure dovrebbero essere proporzionate alla durata del ritardo nel rispetto del contratto. Le misure potrebbero includere una compensazione per ritardi superiori a un giorno lavorativo nell'attivazione del servizio, nella portabilità del numero o nell'interruzione del servizio, come anche nel caso in cui i fornitori non si presentino agli appuntamenti di servizio o di installazione convenuti. Un'ulteriore compensazione potrebbe assumere la forma di una riduzione automatica della remunerazione nei casi in cui il fornitore cedente debba continuare a fornire il servizio fino all'attivazione del servizio del fornitore ricevente.

(282) In ottemperanza al principio di proporzionalità, alcune disposizioni del presente regolamento relative ai diritti degli utenti finali non dovrebbero applicarsi alle microimprese che forniscono solo servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia[56], la definizione di piccole e medie imprese, incluse le microimprese, deve essere interpretata in senso stretto. Per includere unicamente le imprese che effettivamente costituiscono microimprese indipendenti, occorre esaminare la struttura delle microimprese che formano un gruppo la cui potenza economica supera quella di una tale impresa e impedire che la definizione di microimpresa venga aggirata sulla base di ragioni puramente formali.

(283) Il completamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche richiede l'eliminazione delle barriere affinché gli utenti finali abbiano accesso transfrontaliero ai servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non dovrebbero rifiutare o limitare l'accesso degli utenti finali né discriminarli. Dovrebbe tuttavia essere possibile differenziare sulla base del diritto dell'Unione ed entro i limiti da esso stabiliti, ad esempio le misure di cui al regolamento (UE) 2022/612 volte a prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati.

(284) Gli utenti finali sono sempre più vulnerabili alle attività fraudolente svolte attraverso i servizi di comunicazione interpersonale. Diversi Stati membri hanno introdotto misure nazionali per contrastare l'evoluzione di meccanismi di frode, quali il *CLI spoofing*, il phishing, lo *smishing* e il *vishing*. Si tratta tuttavia di misure ancora non coordinate che riflettono principalmente prospettive nazionali, consentendo ai truffatori di trasferire le proprie attività in giurisdizioni in cui tali pratiche non sono affrontate in modo efficace. L'ODN dovrebbe consentire la raccolta di migliori pratiche e informazioni pertinenti per consentire al BEREC di emanare orientamenti di natura tecnica e giuridica sulle misure che potrebbero proteggere efficacemente gli utenti finali dalle attività fraudolente nell'Unione. Gli orientamenti del BEREC dovrebbero consentire agli Stati membri di adottare misure coordinate che i servizi di comunicazione interpersonale devono attuare, nel pieno rispetto della normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Alla Commissione dovrebbe essere conferito

[56] Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 febbraio 2014, *HaTeFo/Finanzamt Haldensleben*, C-110/13, ECLI: EU:C:2014:114.

il potere di adottare atti delegati volti a integrare l'efficacia delle misure messe in atto dai servizi di comunicazione interpersonale per proteggere gli utenti finali dalle attività fraudolente.

(285) Visti gli aspetti particolari relativi alla denuncia dei minori scomparsi, gli Stati membri dovrebbero mantenere l'impegno di assicurare l'effettiva messa a disposizione nei loro territori di un servizio ben funzionante per denunciare la scomparsa di minori con il numero telefonico "116000". Gli Stati membri dovrebbero adottare misure idonee a garantire il raggiungimento di un livello sufficiente di qualità del servizio nel funzionamento del numero "116000".

(286) Oltre al numero "116000" dello sportello telefonico per i minori scomparsi, numerosi Stati membri garantiscono che i minori, componendo il numero "116111", abbiano accesso a un servizio a misura di minore che gestisce una linea di assistenza telefonica per minori bisognosi di cure e protezione. Tali Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che i cittadini, in particolare i minori e i sistemi nazionali di protezione dei minori, siano informati in merito all'esistenza della linea di assistenza telefonica "116111".

(287) Allo scopo di affrontare questioni di interesse pubblico per quanto riguarda l'utilizzo di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico e al fine di incoraggiare la protezione dei diritti e delle libertà dei terzi, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di elaborare e diffondere o far diffondere, con l'aiuto dei fornitori di tali servizi, informazioni di pubblico interesse relative al loro utilizzo. Dovrebbe essere possibile includere informazioni di pubblico interesse concernenti le violazioni più comuni e le relative conseguenze giuridiche, ad esempio le violazioni del diritto d'autore, altri usi illeciti e la diffusione di contenuti dannosi, e consigli e mezzi di protezione contro i rischi alla sicurezza personale, ad esempio quelli che sorgono in seguito alla divulgazione di informazioni personali in determinate circostanze, e i rischi alla vita privata e ai dati personali, così come la disponibilità di software o di opzioni di software configurabili di facile uso che consentano la tutela dei bambini o delle persone vulnerabili. Gli utenti finali dovrebbero inoltre essere resi consapevoli in merito ai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali cui sono esposti quando utilizzano servizi di accesso a internet e servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, e in merito alla protezione contro le attività fraudolente perpetrate tramite tali servizi e ai possibili modi per proteggersi da tali rischi. Suddette informazioni potrebbero essere coordinate tramite una procedura di cooperazione. Tali informazioni di pubblico interesse dovrebbero essere aggiornate ove necessario e dovrebbero essere presentate in formato facilmente comprensibile, come prescritto da ogni Stato membro, e sui siti web delle autorità pubbliche nazionali. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di obbligare i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico a diffondere tali informazioni standardizzate a tutti i loro clienti in un modo considerato idoneo dalle autorità pubbliche nazionali. La diffusione di tali informazioni di pubblico interesse non dovrebbe tuttavia comportare un onere eccessivo per i fornitori. Ove ciò accada gli Stati membri dovrebbero esigere che tale diffusione abbia luogo con i mezzi utilizzati dai fornitori per comunicare con gli utenti finali nel quadro della loro ordinaria attività.

(288) In mancanza di norme applicabili di diritto dell'Unione, i contenuti, le applicazioni e i servizi sono considerati legittimi o dannosi conformemente al diritto nazionale sostanziale e procedurale. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica dovrebbero agire conformemente alle prescrizioni del regolamento (UE) 2022/2065,

indipendentemente dal fatto che i contenuti, le applicazioni o i servizi siano legittimi o dannosi. Il presente regolamento e la direttiva 2002/58/CE lasciano impregiudicato il regolamento (UE) 2022/2065, che, tra l'altro, contiene una norma sul semplice trasporto per i fornitori di servizi intermediari ivi definiti.

(289) Gli utenti finali dovrebbero essere in grado di accedere ai servizi di emergenza tramite comunicazioni di emergenza, gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento, da qualsiasi apparecchiatura che consenta servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero, anche quando viaggiano all'interno dell'Unione. Le comunicazioni di emergenza sono un mezzo di comunicazione che comprende servizi di comunicazione vocale, messaggi, video o altri tipi di comunicazione, ad esempio servizi di comunicazione testuale in tempo reale, di conversazione globale e di ritrasmissione. Gli Stati membri, tenendo conto delle capacità e delle attrezzature tecniche degli PSAP, dovrebbero poter stabilire quali servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero risultino adeguati per i servizi di emergenza, inclusa la possibilità di limitare tali opzioni ai servizi di comunicazione vocale e ai relativi equivalenti per gli utenti finali con disabilità o di integrare opzioni aggiuntive come concordato con gli PSAP nazionali. Le comunicazioni di emergenza possono essere attivate per conto di una persona tramite un sistema di bordo, quale una eCall come definita nel regolamento (UE) 2015/758. I portafogli europei di identità digitale emessi a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[57] consentono agli utenti finali di accedere a un hub digitale per i servizi essenziali. Pertanto gli Stati membri devono provvedere affinché gli utenti finali siano anche in grado di avviare una comunicazione di emergenza utilizzando il proprio portafoglio digitale.

(290) Le comunicazioni di emergenza e le informazioni sulla localizzazione del chiamante devono essere instradate senza indugio allo PSAP più idoneo per consentire una risposta e gestione adeguata delle comunicazioni di emergenza. L'instradamento efficace delle comunicazioni di emergenza dovrebbe essere garantito anche nel contesto della migrazione tecnologica dalle tecnologie a commutazione di circuito a quelle a commutazione di pacchetto. Lo PSAP più idoneo è generalmente determinato dallo Stato membro sulla base della competenza territoriale a gestire le comunicazioni di emergenza o della competenza a gestire un certo tipo di comunicazione, ad esempio uno PSAP attrezzato per gestire la comunicazione testuale in tempo reale o in lingua dei segni. I servizi di comunicazione interpersonale attraverso tecnologie a commutazione di pacchetto che forniscono voce, testo (compreso quello in tempo reale) e video possono essere instradati nel dominio della rete pubblica o dello PSAP. A seconda dell'organizzazione nazionale degli PSAP, mentre la comunicazione di emergenza raggiunge il sistema PSAP attraverso le reti pubbliche, può essere necessario un ulteriore instradamento all'interno della rete IP PSAP per raggiungere lo PSAP più idoneo. Per garantire la disponibilità di comunicazioni di emergenza efficaci a beneficio di tutti gli utenti finali, gli Stati membri dovrebbero assicurare la tempestività dell'instradamento di tutti i tipi di comunicazioni di emergenza e delle informazioni sulla localizzazione del chiamante rese obbligatorie sul loro territorio allo PSAP più idoneo. Gli Stati membri dovrebbero poter imporre l'accesso ai servizi

[57] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

di emergenza tramite comunicazioni di emergenza a partire da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, a condizione che il sistema PSAP nazionale consenta la ricezione di tali comunicazioni con instradamento allo PSAP più idoneo e la ricezione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante. Ciò può includere la designazione da parte di uno Stato membro di un unico IP gateway per la ricezione delle comunicazioni di emergenza. Ciononostante tali fornitori dovrebbero informare gli utenti finali quando il servizio non supporta le chiamate al numero unico di emergenza europeo "112" o l'accesso alle informazioni sulla localizzazione del chiamante.

(291) Gli Stati membri dovrebbero tener conto della capacità degli PSAP di gestire le comunicazioni di emergenza in più di una lingua.

(292) È opportuno che gli Stati membri adottino misure specifiche per fare in modo che i servizi di emergenza, compreso il numero unico di emergenza europeo "112", siano accessibili in modo equivalente agli utenti finali con disabilità, in particolare gli utenti finali sordi, ipoudenti, con disturbi del linguaggio e sordociechi, in conformità della direttiva (UE) 2019/882. Il principio di equivalenza implica che gli utenti finali con disabilità debbano poter accedere ai servizi di emergenza tramite comunicazioni di emergenza in modo funzionalmente equivalente a quello in cui gli altri utenti finali accedono a tali servizi, in particolare chiamando il numero "112" attraverso servizi a tecnologia vocale.

(293) Le informazioni sulla localizzazione del chiamante, che si applicano a tutte le comunicazioni di emergenza, migliorano il livello di tutela e la sicurezza degli utenti finali e aiutano i servizi di emergenza a svolgere le loro funzioni, a condizione che il sistema nazionale degli PSAP sia tenuto a garantire il trasferimento della comunicazione di emergenza e dei dati associati ai servizi di emergenza interessati. La ricezione e l'utilizzo delle informazioni sulla localizzazione del chiamante, che includono sia le informazioni sulla localizzazione basate sulla rete, qualora la rete che garantisce la connettività fornisca tali informazioni al fornitore di servizi o allo PSAP, sia le informazioni sulla localizzazione del chiamante basate su dispositivi mobili avanzati, qualora l'apparecchiatura radio le renda disponibili per la trasmissione, dovrebbero avvenire nel rispetto di tutte le altre prescrizioni del diritto dell'Unione in materia di trattamento dei dati personali. Le imprese che forniscono una localizzazione basata sulla rete dovrebbero mettere a disposizione dei servizi di emergenza le informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge il servizio, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. Le tecnologie di localizzazione basate su dispositivi mobili si sono tuttavia rivelate notevolmente più accurate ed efficaci in termini di costi grazie alla disponibilità dei dati forniti dal Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria, dal sistema satellitare Galileo e da altri sistemi globali di navigazione satellitare, così come dei dati Wi-Fi. Pertanto le informazioni sulla localizzazione del chiamante derivanti dai dispositivi mobili dovrebbero integrare le informazioni sulla localizzazione del chiamante basate sulla rete anche se la localizzazione derivante dai dispositivi mobili può diventare disponibile solo dopo che è stata stabilita la connessione della comunicazione di emergenza. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le informazioni sulla localizzazione del chiamante derivanti dai dispositivi mobili, se disponibili, siano messe a disposizione dello PSAP più idoneo. Potrebbe non essere sempre possibile farlo, ad esempio quando la localizzazione non è disponibile sul dispositivo mobile o attraverso il servizio di comunicazione interpersonale utilizzato, oppure quando non è tecnicamente possibile ottenere tale informazione. Inoltre gli Stati membri dovrebbero

provvedere affinché gli PSAP siano in grado di recuperare e gestire le informazioni sulla localizzazione del chiamante disponibili, ove possibile. La generazione e la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante dovrebbero essere gratuite per l'utente finale e per l'autorità che tratta la comunicazione di emergenza, a prescindere dal mezzo con cui le informazioni sono generate, ad esempio tramite dispositivo mobile o rete, o dal mezzo di trasmissione, ad esempio canale di comunicazione vocale, SMS o protocollo IP.

(294) È importante aumentare la consapevolezza dei cittadini in merito all'esistenza del numero unico di emergenza europeo "112", in modo da migliorare la protezione e la sicurezza dei cittadini che viaggiano nell'Unione. A tal fine, è opportuno che i cittadini siano resi del tutto consapevoli, quando viaggiano in uno Stato membro, in particolare attraverso l'affissione delle informazioni nelle stazioni di autobus e treni, nei porti o negli aeroporti con destinazioni internazionali, negli elenchi telefonici, nella documentazione e nelle fatture inviate agli utenti finali, del fatto che il numero unico di emergenza europeo "112" può essere utilizzato come numero di emergenza unico in tutta l'Unione. Tale compito spetta in primo luogo agli Stati membri, ma la Commissione dovrebbe continuare a sostenere e integrare le iniziative intraprese dagli Stati membri volte ad aumentare la consapevolezza del pubblico in merito all'esistenza del numero unico di emergenza europeo "112" e a valutare periodicamente tale consapevolezza e l'evoluzione nell'utilizzo del numero unico.

(295) Al fine di rispondere agli sviluppi tecnologici riguardanti l'accesso ai servizi di emergenza mediante l'utilizzo del portafoglio digitale, informazioni accurate sulla localizzazione del chiamante, l'accesso equivalente per gli utenti finali con disabilità e l'instradamento delle chiamate allo PSAP più idoneo, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare, mediante un atto delegato, le misure necessarie per garantire comunicazioni di emergenza efficaci nell'Unione. Dette misure dovrebbero lasciare impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di organizzare i servizi di emergenza.

(296) Un cittadino in uno Stato membro che abbia bisogno di contattare i servizi di emergenza in un altro Stato membro non lo può fare poiché lo PSAP del paese di origine può non disporre delle informazioni di contatto del sistema PSAP di altri Stati membri. È pertanto opportuno mantenere una banca dati sicura dei numeri a livello dell'Unione per raggiungere i sistemi PSAP di ciascuno Stato membro. A tal fine l'ODN dovrebbe mantenere una banca dati sicura dei numeri E.164 per contattare i sistemi PSAP degli Stati membri, così da garantire che gli PSAP di uno Stato membro possano essere contattati da quelli di un altro Stato membro.

(297) I fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero svolgono un ruolo importante nelle strategie nazionali di preparazione; è pertanto opportuno che siano detti fornitori a trasmettere gli allarmi pubblici a tutti gli utenti finali interessati. Gli utenti finali interessati dovrebbero essere considerati gli utenti finali situati nelle zone geografiche potenzialmente colpite da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso durante il periodo di allarme, secondo quanto stabilito dalle autorità competenti.

(298) Laddove l'effettivo raggiungimento di tutti gli utenti finali interessati, indipendentemente dal relativo luogo o Stato membro di residenza, sia garantito e rispetti il massimo livello di sicurezza dei dati, gli Stati membri dovrebbero poter disporre la trasmissione di allarmi pubblici mediante l'utilizzo dei portafogli europei di identità digitale emessi a norma del regolamento (UE) 910/2014, nel contempo

garantendo l'effettiva tutela dei cittadini dell'Unione quando viaggiano in un altro Stato membro.

(299) Per identificazione dell'origine si intendono le informazioni di identificazione dell'emittente della comunicazione o dell'endpoint di un servizio di comunicazione elettronica come il *Voice over Internet Protocol* ("VoIP") nelle reti a commutazione di pacchetto che possono essere trasmesse al terminale della parte ricevente o dell'utente finale mentre viene stabilita la comunicazione. Nelle reti a commutazione di circuito, la presentazione del numero della parte chiamante alla parte chiamata prima che la comunicazione venga stabilita è nota come identificazione della linea chiamante.

(300) L'identificazione dell'origine può utilizzare identificativi come protocolli di segnalazione diversi dai numeri E.164 o dai piani di numerazione nazionali per trasmettere l'identificazione dell'emittente o dell'endpoint all'apparecchiatura terminale della parte chiamata o ricevente mentre viene avviata la chiamata o stabilita la comunicazione. I fornitori di interconnessione, compresi i fornitori di servizi di transito, dovrebbero garantire il trasferimento delle informazioni autentiche di identificazione dell'origine o di identificazione della linea chiamante negli accordi di interconnessione nazionali e internazionali conformemente alle normative nazionali o internazionali dei paesi interessati.

(301) È necessario tutelare il diritto della parte chiamante di negare la presentazione dell'identificazione della linea chiamante/dell'origine da cui è effettuata la chiamata ("CLIR") e il diritto della parte chiamata di rifiutare chiamate da linee non identificate. Alcuni utenti finali, in particolare le linee di assistenza e servizi analoghi, hanno interesse a garantire l'anonimato dei loro chiamanti.

(302) Un centro di raccolta delle chiamate di emergenza che nel rispondere a una comunicazione di emergenza visualizza un'identificazione generica della linea non dovrebbe considerarla una linea non identificata.

(303) Con riferimento all'identificazione della linea collegata, è necessario tutelare il diritto e il legittimo interesse della parte chiamata a negare la presentazione dell'identificazione della linea alla quale la parte chiamante è realmente collegata.

(304) L'uso di un codice o di un prefisso specifico non dovrebbe esonerare le persone fisiche o giuridiche che inviano una chiamata a fini di commercializzazione diretta dall'obbligo di presentare l'identificazione della linea chiamante o dell'origine.

(305) In casi specifici esistono giustificati motivi per disattivare la soppressione della presentazione della linea chiamante o dell'origine. Il diritto degli utenti finali alla vita privata e alla protezione dei dati personali per quanto riguarda l'identificazione della linea chiamante/dell'origine dovrebbe essere limitato qualora ciò sia necessario per tracciare chiamate malevole e importune in caso di reclamo contro tale uso presso le autorità competenti o in caso di avvio di una comunicazione di emergenza e per quanto riguarda l'identificazione della linea chiamante o dell'origine e i dati relativi all'ubicazione ove ciò sia necessario per consentire ai servizi di emergenza e agli PSAP di rispondere alle comunicazioni di emergenza e gestirle efficacemente.

(306) Esiste una tecnologia che consente ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di limitare la ricezione di chiamate malevole o importune o di altre chiamate fraudolente destinate agli utenti finali in diversi modi, compreso il blocco delle chiamate mute, e di assistere le autorità competenti nel tracciamento di simili chiamate. Tali chiamate potrebbero includere chiamate provenienti da numeri non validi, ossia numeri che non esistono nel piano di numerazione, o numeri validi che

non sono assegnati a un fornitore di un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero o che non sono assegnati a un utente finale. I fornitori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico dovrebbero tutelare gli utenti finali offrendo loro gratuitamente la possibilità di chiedere il blocco di tali chiamate, ove tecnicamente fattibile, o il blocco del trasferimento automatico delle chiamate effettuate da terzi verso l'apparecchiatura terminale dell'utente finale. A tal fine, i fornitori dovrebbero utilizzare tecnologie all'avanguardia come soluzioni di autenticazione. I fornitori dovrebbero rendere gli utenti finali consapevoli dell'esistenza di tali funzionalità tramite le informazioni che accompagnano il contratto e con altri mezzi, ad esempio mediante pubblicazione sulla loro pagina web, se del caso. La possibilità di bloccare le chiamate indesiderate dovrebbe essere considerata tecnicamente fattibile a meno che il fornitore non dimostri l'esistenza di ostacoli tecnici oggettivi, che possono essere presenti, ad esempio, nelle reti PSTN. I fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero dovrebbero poter adottare misure di autenticazione per la verifica degli utenti conformemente alla direttiva (UE) 2022/2555.

(307) Un elenco pubblicamente disponibile consiste in un elenco o servizio che contiene informazioni relative agli utenti finali, quali il numero di telefono (anche cellulare), l'indirizzo di posta elettronica e i recapiti e comprende i servizi di consultazione degli elenchi. La funzione principale dei servizi di elenchi è consentire l'identificazione di tali persone. La crescente disponibilità e il maggiore utilizzo di alternative digitali come motori di ricerca online, social media ed elenchi online, che offrono un modo aggiornato per reperire informazioni di contatto, non giustificano il mantenimento dell'obbligo a carico dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero. Inoltre molti servizi di consultazione degli elenchi sono ora disponibili sotto forma di app oppure online, consentendo agli utenti di cercare informazioni per via digitale. Per garantire un elevato livello di tutela del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, è inoltre opportuno che agli utenti finali aventi natura di persone fisiche sia chiesto il consenso prima dell'inserimento dei loro dati personali in un elenco. Oltre alle persone fisiche, dovrebbero essere tutelati anche i legittimi interessi dei soggetti giuridici in relazione all'inserimento dei loro dati in un elenco. L'applicazione della direttiva 2002/58/CE ha evidenziato pratiche divergenti tra gli Stati membri per quanto riguarda l'esercizio della scelta degli utenti finali aventi natura di persone fisiche per l'inserimento dei loro dati personali in un elenco. Talvolta le legislazioni nazionali degli Stati membri prevedono che gli utenti finali abbiano il diritto di opporsi all'inserimento dei propri dati personali, oppure che la revoca del consenso di una persona fisica non sia condivisa con terzi che trattano i dati personali degli elenchi, il che può non solo abbassare il livello di protezione in tutta l'Unione, ma anche esporre gli utenti finali a pratiche fraudolente da parte di soggetti malintenzionati. La richiesta del consenso, anche ai fini della condivisione dei recapiti in formato elettronico o cartaceo, indipendentemente dal fornitore, dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679.

(308) In linea con gli obiettivi della Carta e con gli obblighi sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è opportuno che il quadro normativo assicuri che tutti gli utenti finali, compresi gli utenti finali con disabilità, le persone anziane e gli utenti con esigenze sociali particolari, abbiano accesso in modo agevole ed equivalente a servizi di alta qualità a prezzi contenuti, a prescindere dal loro luogo di residenza nell'Unione. La dichiarazione 22 allegata al trattato di

Amsterdam[58] prevede che, nell'elaborazione di misure a norma dell'articolo 114 TFUE, le istituzioni dell'Unione debbano tener conto delle esigenze delle persone con disabilità.

(309) Al fine di assicurare che gli utenti finali con disabilità beneficino della concorrenza e della scelta di fornitori di servizi di cui dispone la maggioranza degli utenti finali, le autorità competenti dovrebbero specificare, ove opportuno e in funzione delle circostanze nazionali, e previa consultazione di utenti finali con disabilità, le prescrizioni in materia di tutela dei consumatori per gli utenti finali con disabilità che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare. Tali prescrizioni possono prevedere, tra l'altro, che i fornitori assicurino che gli utenti finali con disabilità possano approfittare dei loro servizi a termini e condizioni equivalenti a quelli offerti agli altri utenti finali, anche in termini di prezzi, tariffe e qualità, a prescindere da eventuali costi supplementari sostenuti da tali fornitori. Nell'adottare le misure in materia di accesso e scelta equivalenti, è opportuno che le autorità competenti incoraggino il rispetto delle pertinenti norme e specifiche stabilite conformemente alle disposizioni del presente regolamento in materia di normazione. Le prescrizioni in materia di tutela dei consumatori per gli utenti finali con disabilità possono essere applicate anche agli accordi all'ingrosso tra fornitori. Per evitare di gravare di un onere eccessivo i fornitori di servizi, le autorità competenti dovrebbero verificare se gli obiettivi in materia di accesso e scelta equivalenti possano essere conseguiti in assenza di tali misure.

(310) Gli utenti finali dovrebbero poter fruire di una garanzia di interoperabilità di tutte le apparecchiature vendute nell'Unione per la ricezione di programmi radiofonici nei veicoli nuovi della categoria M e di programmi di televisione digitale. Gli Stati membri dovrebbero poter esigere norme minime armonizzate per quanto riguarda tali apparecchiature. Le suddette norme possono essere periodicamente aggiornate alla luce degli sviluppi tecnologici e di mercato.

(311) Qualora gli Stati membri decidano di adottare misure conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535 per l'interoperabilità di ricevitori radio di consumo, l'impatto sul mercato dei ricevitori di radiodiffusione di valore modesto dovrebbe essere limitato e i ricevitori dovrebbero essere in grado di ricevere e riprodurre i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre o reti IP per garantire il mantenimento dell'interoperabilità. Ciò può migliorare anche la sicurezza pubblica, consentendo agli utenti di utilizzare un insieme più vasto di tecnologie per accedere a informazioni di emergenza negli Stati membri e per riceverle.

(312) Le disposizioni in materia di interoperabilità delle apparecchiature radiotelevisive di consumo non ostano a che i ricevitori autoradio nei veicoli nuovi della categoria M siano anche in grado di ricevere e riprodurre servizi radio forniti attraverso radiodiffusione analogica terrestre, né ostano a che gli Stati membri impongano obblighi volti a garantire che i ricevitori radio digitali siano in grado di ricevere e riprodurre trasmissioni radio analogiche terrestri.

(313) Fatto salvo il diritto dell'Unione, il presente regolamento non dovrebbe ostare a che gli Stati membri adottino regolamentazioni tecniche relative alle apparecchiature di televisione digitale terrestre al fine di preparare la migrazione dei consumatori verso nuove norme di radiodiffusione terrestre e di evitare la fornitura di apparecchiature che non sarebbero conformi alle future norme.

[58] GU C 340 del 10.11.1997, pag. 115, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/ams/fna_1/dcl_22/sign.

(314) Gli Stati membri dovrebbero continuare a poter imporre, sulla base di legittime considerazioni di politica pubblica, obblighi di trasmissione proporzionali nei confronti delle imprese che rientrano sotto la loro giurisdizione, anche se tali obblighi dovrebbero essere imposti solo qualora risultino necessari a soddisfare obiettivi di interesse generale chiaramente definiti dagli Stati membri conformemente al diritto dell'Unione e dovrebbero essere proporzionati e trasparenti. Dovrebbe essere possibile applicare obblighi di trasmissione per determinati canali di diffusione radiotelevisiva e per determinati servizi complementari forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli obblighi imposti dagli Stati membri dovrebbero essere proporzionati e trasparenti, in base a obiettivi di interesse generale chiaramente definiti. Gli Stati membri dovrebbero giustificare obiettivamente l'imposizione di obblighi di trasmissione nella loro legislazione nazionale, onde garantire la trasparenza, la proporzionalità e la chiara definizione di tali obblighi. Gli obblighi dovrebbero essere concepiti in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficienti nelle infrastrutture.

(315) Le reti e i servizi di comunicazione elettronica utilizzati per la distribuzione di trasmissioni radiofoniche o televisive al pubblico includono reti di radiodiffusione via cavo, IPTV, satellite e terrestre; essi potrebbero inoltre includere altre reti purché un numero significativo di utenti finali le utilizzi come mezzo principale di ricezione di tali trasmissioni radiotelevisive. Gli obblighi di trasmissione relativi a trasmissioni televisive analogiche dovrebbero essere presi in considerazione esclusivamente nel caso in cui la loro assenza causerebbe significative perturbazioni per un numero significativo di utenti finali o laddove non sono presenti altri mezzi di trasmissione per determinati canali di diffusione televisiva. Gli obblighi di trasmissione possono comprendere la trasmissione di servizi specificamente destinati a consentire un accesso equivalente agli utenti finali con disabilità. Di conseguenza i servizi complementari comprendono i servizi destinati a migliorare l'accessibilità degli utenti finali con disabilità, come il televideo, i sottotitoli per gli utenti finali sordi o ipoudenti, l'audiodescrizione, i sottotitoli parlati e l'interpretazione in lingua dei segni, e potrebbero comprendere l'accesso ai relativi dati grezzi, se del caso. Alla luce della crescente fornitura e ricezione di servizi di televisione connessa e dell'importanza che le EPG continuano a rivestire per la scelta degli utenti finali, la trasmissione di dati relativi ai programmi necessari a sostenere le funzionalità della televisione connessa e delle EPG può essere inclusa negli obblighi di trasmissione. Tali dati relativi ai programmi dovrebbero poter comprendere informazioni sul contenuto dei programmi e sulle modalità di accesso, ma non il contenuto stesso dei programmi.

(316) È opportuno che gli obblighi di trasmissione siano oggetto di riesame da parte degli Stati membri, tendendo conto dell'evoluzione tecnologica e di mercato, e al fine di garantire che continuino a essere proporzionati agli obiettivi da conseguire. Tali obblighi possono eventualmente comportare la corresponsione di una remunerazione proporzionata che dovrebbe essere stabilita nel diritto nazionale. In tal caso il diritto nazionale dovrebbe determinare anche la metodologia applicabile per il calcolo della remunerazione appropriata. Detta metodologia dovrebbe evitare incoerenze con le misure correttive di accesso che possono essere imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione ai fornitori di servizi di trasmissione utilizzati per la radiodiffusione designati come detentori di un significativo potere di mercato. Tuttavia, qualora un contratto a tempo determinato preveda una diversa metodologia, dovrebbe essere possibile continuare ad applicare quella metodologia per la durata del contratto. In assenza di una disposizione nazionale in materia di remunerazione, i fornitori di canali di diffusione radiotelevisiva e i fornitori di reti di comunicazione elettronica utilizzate

per la trasmissione di detti canali di diffusione radiofonica o televisiva dovrebbero essere in grado di concordare contrattualmente una remunerazione proporzionata.

(317) Il quadro normativo e le sue strutture di governance, tra cui la Commissione, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, il BEREC e l'Ufficio BEREC, hanno prodotto buoni risultati in termini di armonizzazione del mercato interno. Tuttavia i mercati nazionali sono ancora frammentati e non è stato realizzato un mercato interno delle reti e dei servizi elettronici. Tale frammentazione si ripercuote sui fornitori di comunicazioni elettroniche che svolgono attività transfrontaliere o che sono attivi in un numero significativo di Stati membri, anche in presenza di orientamenti del BEREC. La valutazione ha individuato in particolare tre questioni problematiche: in primo luogo, la forte influenza nazionale esercitata sul BEREC, che può incidere sull'impatto dei suoi lavori sul mercato interno; in secondo luogo, l'estensione asimmetrica delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione, che crea incoerenze nei contributi delle autorità nazionali di regolamentazione alle attività del BEREC; in terzo luogo, i vincoli in termini di risorse e le debolezze strutturali che incidono sulla capacità del BEREC di svolgere i compiti a esso assegnati. Il quadro di governance deve pertanto evolversi per sostenere il completamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione, garantendo approcci coerenti nell'applicazione delle norme e un maggiore coordinamento tra le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti a livello nazionale, tra gli organi e gli uffici dell'Unione a livello dell'Unione e tra il livello nazionale e quello dell'Unione.

(318) Alcuni compiti dovrebbero essere svolti solo dalle autorità nazionali di regolamentazione, vale a dire da organismi indipendenti sia dal settore che da qualsiasi intervento esterno o pressione politica. Per garantire che le autorità nazionali di regolamentazione siano tutte competenti a svolgere i compiti necessari e che i lavori del BEREC rappresentino correttamente la posizione degli Stati membri, tali compiti dovrebbero essere estesi, ad esempio, ai compiti relativi al trattamento delle notifiche e alla procedura del passaporto unico nell'ambito del regime di autorizzazione generale e ai compiti relativi all'attuazione delle misure per la transizione alla fibra o al sostegno alla preparazione e alla resilienza. In particolare, date le loro competenze in materia di regolamentazione del mercato e di concorrenza, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere competenti a decidere in merito alla definizione del mercato e agli aspetti relativi alla concorrenza delle procedure di assegnazione dello spettro. Salvo disposizione contraria, gli Stati membri dovrebbero poter assegnare altri compiti di regolamentazione di cui al presente regolamento alle autorità nazionali di regolamentazione o ad altre autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la stabilità delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione per quanto concerne l'attribuzione dei compiti derivanti dal recepimento del quadro normativo dell'Unione per le comunicazioni elettroniche, in particolare quelli relativi alla concorrenza o all'ingresso nel mercato. Laddove vengono assegnati compiti ad altre autorità competenti, queste ultime dovrebbero cercare di consultare le autorità nazionali di regolamentazione prima di prendere una decisione. Ai sensi del principio di buona cooperazione, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti dovrebbero procedere a uno scambio di informazioni per lo svolgimento dei rispettivi compiti.

(319) Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione l'identità delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti. Per le autorità competenti della concessione dei diritti di passaggio dovrebbe essere possibile

soddisfare l'obbligo di notifica mediante un riferimento allo sportello unico istituito a norma del regolamento (UE) 2024/1309.

(320) Conformemente al principio della separazione delle funzioni di regolamentazione dalle funzioni operative, gli Stati membri dovrebbero garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti in modo da assicurare l'imparzialità delle loro decisioni. Il requisito dell'indipendenza lascia impregiudicati l'autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali degli Stati membri, come pure il principio della neutralità rispetto alla normativa sul regime di proprietà esistente negli Stati membri sancito nell'articolo 345 TFUE.

(321) Al fine di garantire un'applicazione efficace del quadro normativo e accrescere la loro autorità e la prevedibilità delle loro decisioni, è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione siano al riparo da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa compromettere la loro imparzialità di giudizio nelle questioni che sono chiamate a dirimere. Ai sensi del quadro normativo, tale influenza esterna impedisce a un organo legislativo nazionale di deliberare in quanto autorità nazionale di regolamentazione. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero stabilire preventivamente norme riguardanti i motivi che conducono a sollevare dall'incarico il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione in modo da dissipare ogni ragionevole dubbio circa la neutralità di tale organo e la sua impermeabilità ai fattori esterni. Al fine di evitare revoche arbitrarie, il membro sollevato dall'incarico dovrebbe avere il diritto di richiedere la verifica da parte dei giudici competenti dell'esistenza di un valido motivo, tra quelli previsti dal presente regolamento, per la revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico dovrebbe essere correlata unicamente alle qualifiche personali o professionali del responsabile o del membro. È importante che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di un bilancio proprio che permetta loro di assumere sufficiente personale qualificato. Per garantire la trasparenza è opportuno che tale bilancio sia pubblicato annualmente. Entro i limiti della loro dotazione di bilancio, le autorità dovrebbero godere di autonomia nella gestione delle risorse umane e finanziarie. Al fine di garantire imparzialità, gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di imprese che contribuiscono al bilancio dell'autorità nazionale di regolamentazione o di altre autorità competenti tramite diritti amministrativi dovrebbero assicurare che ci sia un'effettiva separazione strutturale tra le attività connesse all'esercizio della proprietà o del controllo e quelle relative all'esercizio del controllo sul bilancio.

(322) Occorre rafforzare ulteriormente l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione per garantire l'impermeabilità di responsabili e membri alle pressioni esterne, prevedendo qualifiche minime per le nomine e una durata minima del mandato. Inoltre, per fugare il rischio di cattura della regolamentazione, garantire la continuità e rafforzare l'indipendenza, gli Stati membri dovrebbero considerare di limitare la possibilità di rinnovare il mandato del responsabile o dei membri del comitato e istituire un adeguato sistema di rotazione per il comitato e il personale direttivo superiore. In tal senso si potrebbe ad esempio nominare i primi membri dell'organo collegiale per periodi diversi affinché il loro mandato e quello dei loro successori non decadano nello stesso momento.

(323) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere tenute a rendere conto del loro operato e a riferire in merito al modo in cui svolgono i loro compiti. A tal fine si dovrebbe in genere prevedere l'obbligo di presentazione di una relazione annuale anziché procedere con richieste di presentare relazioni ad hoc, le quali, se

sproporzionate, potrebbero limitare l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione o ostacolarle nello svolgimento dei loro compiti.

(324) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero disporre di risorse finanziarie e umane adeguate a svolgere i compiti a loro assegnati. Allo scopo di rafforzare il BEREC, di renderlo più rappresentativo e di tutelarne le competenze, l'esperienza e le conoscenze relative alla situazione specifica nell'intera gamma di mercati nazionali, ogni Stato membro dovrebbe provvedere a che la rispettiva autorità nazionale di regolamentazione disponga delle risorse finanziarie e umane necessarie per partecipare integralmente alle attività del BEREC.

(325) Il BEREC è stato istituito per la prima volta dalla Commissione nel 2002[59] come un gruppo di lavoro di esperti della Commissione, il gruppo dei "Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica", con il compito di fornire consulenza e assistenza alla Commissione per consolidare il mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica garantendo lo sviluppo di una pratica normativa coerente e l'applicazione coerente del quadro normativo dell'Unione per le comunicazioni elettroniche. Il regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[60] ha istituito il BEREC quale organismo dell'Unione, composto dalle autorità nazionali di regolamentazione, che ha sostituito il gruppo dei "Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica" e riceve il sostegno dell'Ufficio, un organismo comunitario dotato di personalità giuridica istituito per svolgere i compiti di cui a tale regolamento, in particolare per fornire servizi di sostegno professionale e amministrativo al BEREC. Per poter fornire al BEREC un supporto efficiente, l'Ufficio era stato dotato di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. Il regolamento (UE) 2018/1971 ha istituito l'Agenzia di sostegno al BEREC ("Ufficio BEREC") quale agenzia dell'Unione a sostegno del BEREC. Nel complesso, la valutazione del BEREC e dell'Ufficio BEREC ha dimostrato che entrambi sono stati efficaci nel realizzare i loro compiti e obiettivi e che pertanto l'assetto ha funzionato bene e può essere preservato.

(326) Per svolgere i suoi compiti, il BEREC dovrebbe mettere in comune le competenze delle autorità nazionali di regolamentazione e del personale dell'ODN. Il BEREC dovrebbe puntare a garantire la partecipazione di tutte le autorità nazionali di regolamentazione nell'espletamento dei suoi compiti di regolamentazione e nel suo funzionamento.

(327) Il BEREC agisce come forum per la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione e tra queste ultime e la Commissione, nell'esercizio di tutte le rispettive responsabilità nell'ambito del quadro normativo dell'Unione. Il BEREC funge anche da organismo di riflessione, dibattito e consulenza per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nel settore delle comunicazioni elettroniche.

(328) Le istituzioni dell'Unione e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero beneficiare dell'assistenza e della consulenza del BEREC, anche per quanto riguarda l'impatto normativo di qualunque questione relativa alle dinamiche complessive dei

---

59 Decisione della Commissione 2002/627/CE, del 29 luglio 2002, che istituisce il gruppo dei "Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica" (GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/627/oj).

60 Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1211/oj).

mercati digitali o i rapporti, le discussioni, gli scambi e la diffusione delle migliori pratiche di regolamentazione tra esse e parti terze. Oltre al suo contributo alla consultazione pubblica della Commissione, il BEREC, su richiesta, dovrebbe fornire consulenza alla Commissione nell'elaborazione delle proposte legislative. Il BEREC dovrebbe anche poter fornire consulenza al Parlamento europeo e al Consiglio, su loro richiesta o di propria iniziativa.

(329) Alla luce della crescente convergenza tra i settori che forniscono servizi di comunicazione elettronica e della dimensione orizzontale delle questioni normative connesse al loro sviluppo, il BEREC e l'ODN dovrebbero cooperare con le autorità nazionali di regolamentazione, altri organi, organismi e gruppi consultivi dell'Unione, in particolare l'RSPB, il Garante europeo della protezione dei dati, istituito dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[61], il Comitato europeo per la protezione dei dati, istituito dal regolamento (UE) 2016/679, il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi, istituito dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, istituita dal regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[62], l'Agenzia del GNSS europeo, istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[63], la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, istituita a norma del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio[64], la rete europea della concorrenza e le organizzazioni europee di normazione, come pure con i comitati esistenti (quali il comitato per le comunicazioni e il comitato per lo spettro radio), e tale cooperazione non dovrebbe pregiudicare i rispettivi ruoli delle autorità nazionali di regolamentazione e dei suddetti organi, organismi, gruppi consultivi e comitati. Il BEREC e l'ODN dovrebbero anche, ove opportuno, cooperare con le pertinenti autorità competenti degli Stati membri responsabili in materia di concorrenza, tutela dei consumatori, cibersicurezza e protezione dei dati, come pure con le autorità competenti di paesi terzi, in particolare con le autorità di regolamentazione competenti in ambito di comunicazioni elettroniche o con gruppi di tali autorità, così come con le organizzazioni internazionali, se necessario per lo svolgimento dei loro compiti. Il BEREC dovrebbe altresì poter consultare le parti interessate per mezzo di consultazioni pubbliche.

---

61 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

62 Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj).

63 Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj).

64 Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2394/oj).

(330) Il BEREC, in quanto organismo tecnico con competenze in materia di comunicazioni elettroniche, composto da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione, è particolarmente indicato per essere incaricato di compiti quali quello di contribuire all'efficienza delle procedure del mercato interno per progetti di misure nazionali per quanto riguarda la regolamentazione del mercato, fornendo i necessari orientamenti alle autorità nazionali di regolamentazione e alle altre autorità competenti pertinenti al fine di garantire criteri comuni e un approccio normativo coerente. L'ODN dovrebbe essere in grado di sostenere il BEREC in tutti i suoi compiti di regolamentazione. Ciò non pregiudica i compiti stabiliti per le autorità nazionali di regolamentazione, che sono le più vicine ai mercati delle comunicazioni elettroniche e ai contesti locali.

(331) Per contribuire agli obiettivi del presente regolamento, oltre ai suoi compiti attuali, il BEREC dovrebbe promuovere una cooperazione efficace tra i fornitori di reti di comunicazione elettronica e le imprese attive in settori strettamente correlati, formulando orientamenti volti ad agevolare la cooperazione all'interno dell'ecosistema in materia tecnica e commerciale in relazione alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica o di servizi della società dell'informazione e di prodotti e servizi innovativi, a vantaggio, in particolare, degli utenti finali, nel rispetto delle norme del diritto della concorrenza. Al BEREC dovrebbero inoltre essere affidati nuovi compiti in materia di resilienza e preparazione, compresa l'adozione di un piano di preparazione dell'Unione per le infrastrutture digitali elaborato dall'ODN. Il BEREC dovrebbe inoltre adottare orientamenti sulle misure tecniche e giuridiche che potrebbero proteggere efficacemente gli utenti finali da attività fraudolente nell'Unione.

(332) I membri del comitato dei regolatori del BEREC dovrebbero essere nominati dalle autorità nazionali di regolamentazione, di norma tra i direttori dell'autorità nazionale di regolamentazione o tra i membri del suo organo collegiale. La presidenza a rotazione del comitato dei regolatori del BEREC è volta a garantire la continuità dei lavori del BEREC. È inoltre promossa una rotazione dei ruoli di vicepresidente.

(333) Il BEREC dovrebbe poter agire nell'interesse dell'Unione, senza subire alcun intervento esterno, né pressioni politiche o interferenze commerciali. È pertanto importante garantire che le persone nominate nel comitato dei regolatori godano delle massime garanzie di indipendenza personale e funzionale. Il responsabile di un'autorità nazionale di regolamentazione, un membro del suo organo collegiale o il sostituto di uno di essi gode di tale livello di indipendenza personale e funzionale. Più specificamente, essi dovrebbero agire con indipendenza e obiettività, non dovrebbero sollecitare né accettare istruzioni nell'esercizio delle loro funzioni e dovrebbero essere protetti in caso di revoca arbitraria. La funzione di supplente nel consiglio di amministrazione potrebbe essere svolta anche dal direttore dell'autorità nazionale di regolamentazione, da un membro del suo organo collegiale, da un loro sostituto o da un altro membro del personale dell'autorità nazionale di regolamentazione, che agisce a nome e conformemente al mandato del membro sostituito del comitato dei regolatori.

(334) Il BEREC dovrebbe fornire competenze e instaurare la fiducia grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle sue consulenze e informazioni, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi, come pure alla diligenza nell'esecuzione dei suoi compiti con il sostegno dell'ODN. L'indipendenza del BEREC non dovrebbe impedire al suo comitato dei regolatori di deliberare sulla base di progetti predisposti da gruppi di lavoro conformemente ai suoi orientamenti.

(335) L'RSPG è stato istituito per la prima volta dalla decisione 2002/622/CE al fine di contribuire allo sviluppo del mercato interno e sostenere lo sviluppo di una politica in materia di spettro radio a livello dell'Unione. La decisione 2002/622/CE è stata successivamente sostituita dalla decisione della Commissione dell'11 giugno 2019. L'RSPG assiste e consiglia la Commissione sulle questioni relative alla politica in materia di spettro radio, come la disponibilità dello spettro radio, l'armonizzazione e l'attribuzione dello spettro radio, le informazioni sull'attribuzione, la disponibilità e l'uso dello spettro radio, i metodi per la concessione dei diritti di uso dello spettro radio, la riconfigurazione, la riattribuzione, la valorizzazione e l'uso efficiente dello spettro radio e la tutela della salute umana. L'RSPG fornisce consulenza al Parlamento europeo e al Consiglio su loro richiesta in materia di spettro radio. L'RSPG è diventato la sede per il coordinamento dell'attuazione degli obblighi degli Stati membri relativi allo spettro radio a norma della direttiva (UE) 2018/1972 e svolge un ruolo centrale in ambiti essenziali per il mercato interno, quali il coordinamento e la normazione dello spettro radio a livello transfrontaliero.

(336) In generale, i risultati dell'RSPG hanno fornito un prezioso contributo per ulteriori considerazioni della Commissione, hanno contribuito allo sviluppo del mercato interno e di una politica in materia di spettro radio a livello dell'Unione e sono stati accolti con favore dai portatori di interessi. Tuttavia nei suoi pareri l'RSPG non ha sfruttato appieno il proprio mandato di fornire consulenza alle istituzioni dell'Unione su aspetti più ampi della politica in materia di spettro radio in generale (ad esempio questioni economiche, politiche, culturali, strategiche, di sicurezza, sanitarie e sociali), in parte a causa della mancanza di un'adeguata struttura di supporto. La stretta cooperazione tra il BEREC e l'RSPG nei casi in cui le questioni relative allo spettro radio hanno implicazioni normative, prevista dalla direttiva (UE) 2018/1972, si è limitata in pratica a pochi pareri o relazioni congiunti. Sia il BEREC che l'RSPG hanno fatto affidamento sulle risorse dei propri membri per il lavoro sul merito, il che significa che eventuali limitazioni delle autorità nazionali, in termini di bilancio, personale o carico di lavoro, si riflettono sulla loro capacità di contribuire efficacemente alle attività del BEREC e dell'RSPG.

(337) I nuovi compiti previsti dal presente regolamento, ad esempio nell'ambito dell'uso dello spettro radio da parte dei satelliti e nella procedura relativa al mercato unico dello spettro radio, richiedono il rafforzamento dell'RSPG. L'RSPG dovrebbe evolvere da gruppo consultivo della Commissione per diventare simile al BEREC, con un adeguato sostegno amministrativo e professionale da parte dell'ODN. Il presente regolamento istituisce pertanto l'RSPB, che sostituisce l'RSPG. L'RSPB dovrebbe continuare a svolgere un ruolo consultivo nello sviluppo della politica in materia di spettro radio nell'Unione. La Commissione, il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiedere in qualsiasi momento all'RSPB di adottare un parere o una relazione su qualsiasi questione di politica in materia di spettro radio. Nei propri pareri, l'RSPB dovrebbe tenere conto, tra l'altro, di aspetti tecnici, economici, politici, culturali, strategici, sanitari e sociali e delle varie esigenze potenzialmente conflittuali degli utenti dello spettro radio in modo da garantire il raggiungimento di un equilibrio equo, non discriminatorio e proporzionato. Ai sensi del presente regolamento, l'RSPB dovrebbe inoltre assumere nuovi compiti.

(338) Poiché i compiti relativi alla politica in materia di spettro radio richiedono competenze da parte di diverse autorità nazionali competenti responsabili di questioni relative allo spettro, compresi organismi che prendono decisioni politiche, i compiti dell'RSPB non possono essere conferiti al BEREC, che è composto da autorità nazionali di

regolamentazione che non hanno necessariamente competenze in materia di politica dello spettro radio.

(339) L'RSPB dovrebbe essere composto dal comitato dell'RSPB e da gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro dovrebbero svolgere i lavori preparatori per la deliberazione del comitato dell'RSPB analogamente a quanto avveniva per i sottogruppi dell'RSPG.

(340) Il comitato dell'RSPB dovrebbe includere esperti di alto livello degli Stati membri con responsabilità per la politica strategica in materia di spettro radio. Tali esperti potrebbero provenire dalle autorità nazionali di regolamentazione o da altre autorità competenti. In occasione delle riunioni dell'RSPB, le delegazioni nazionali dovrebbero presentare una visione consolidata e coordinata a livello nazionale, indipendentemente dal fatto che la responsabilità dello spettro radio sia condivisa tra diversi organismi nazionali, non solo in relazione al mercato interno ma anche alle politiche in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza, protezione civile e difesa, in quanto tali politiche possono incidere sull'organizzazione dello spettro radio nel suo insieme.

(341) L'attuale impostazione dell'RSPG, in base alla quale un presidente ha un mandato di due anni al termine del quale è sostituito da un vicepresidente, si è rivelata utile per garantire la continuità dei lavori del gruppo. Pertanto il comitato dell'RSPB dovrebbe mantenere un'impostazione analoga, con un presidente e un vicepresidente.

(342) È opportuno invitare, in veste di osservatore dei lavori dell'RSPB, la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), considerando che le attività dell'RSPB hanno un impatto significativo sullo spettro radio a livello paneuropeo e che la CEPT e i suoi organismi affiliati dispongono di notevoli competenze tecniche nella gestione dello spettro radio. Il ricorso alle competenze della CEPT risulta inoltre opportuno in base ai mandati che le sono conferiti a norma della decisione n. 676/2002/CE, al fine di elaborare misure tecniche di attuazione nei settori dell'attribuzione dello spettro radio e della disponibilità delle informazioni. Data l'importanza di una normazione europea per lo sviluppo di apparecchiature che utilizzano lo spettro radio, è altrettanto importante associare in qualità di osservatore anche l'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI).

(343) Inoltre, se necessario, e su base individuale, il comitato dei regolatori del BEREC, il comitato dell'RSPB e il consiglio di amministrazione dell'ODN dovrebbero poter invitare ogni persona il cui parere possa essere rilevante, ad esempio in considerazione del loro ruolo e delle loro competenze, a partecipare alle loro riunioni in qualità di osservatore. Tale status di osservatore non dovrebbe essere permanente e, di conseguenza, l'invito a partecipare alle riunioni del comitato dei regolatori, del comitato dell'RSPB o del consiglio di amministrazione dovrebbe essere pubblicato per una riunione specifica. Data la natura sensibile e riservata di alcune discussioni cui i membri del BEREC e dell'RSPB possono essere tenuti a prendere parte per l'espletamento di compiti, ad esempio relativamente alla resilienza o con una forte dimensione dell'Unione, è necessario conferire alla Commissione il potere di chiedere che la partecipazione alle riunioni del BEREC e dell'RSPB sia limitata. La stessa possibilità di chiedere di limitare la partecipazione dovrebbe essere concessa ai presidenti del BEREC e dell'RSPB, che possono presentare tale richiesta di concerto con il direttore dell'ODN.

(344) Il comitato dei regolatori del BEREC, il comitato dell'RSPB e il consiglio di amministrazione dell'ODN dovrebbero tenere almeno due riunioni ordinarie all'anno. Alla luce delle precedenti esperienze e del rafforzamento del ruolo del BEREC e

dell'RSPB, il comitato dei regolatori del BEREC, il comitato dell'RSPB e il consiglio di amministrazione dell'ODN possono dover tenere riunioni supplementari. Per rafforzare ulteriormente la cooperazione tra il BEREC e l'RSPB, possono essere convocate riunioni congiunte del comitato dei regolatori e del comitato dell'RSPB per discutere questioni rilevanti sia per il BEREC che per l'RSPB.

(345) Al fine di aumentare ulteriormente la dimensione del mercato unico negli orientamenti, nei pareri, nelle relazioni e negli altri documenti del BEREC e dell'RSPB, le votazioni dovrebbero avvenire per maggioranza semplice.

(346) L'esperienza ha dimostrato che la maggior parte dei compiti del BEREC e dell'RSPB sono svolti meglio attraverso gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro del BEREC dovrebbero sempre garantire pari considerazione dei pareri e contributi di tutte le autorità nazionali di regolamentazione, mentre i gruppi di lavoro dell'RSPB dovrebbero garantire pari considerazione dei pareri e contributi di tutti i membri dell'RSPB. Le autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, le autorità competenti responsabili dello spettro radio dovrebbero reagire rapidamente a una richiesta di nomina al fine di garantire la costituzione rapida dei gruppi di lavoro, in particolare quelli connessi a procedure soggette a limiti di tempo. La partecipazione ai gruppi di lavoro dovrebbe essere aperta a esperti della Commissione. Per rafforzare ulteriormente l'impatto dei lavori del BEREC e dell'RSPB sul mercato interno, il personale specializzato dell'ODN dovrebbe anche sistematicamente fornire sostegno e contribuire alle attività dei gruppi di lavoro. Il comitato dei regolatori del BEREC e il comitato dell'RSPB dovrebbero pertanto istituire gruppi di lavoro, attraverso l'ODN, e nominare i loro presidenti, che rappresentino, ove possibile, diverse autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, autorità competenti responsabili dello spettro radio, e l'ODN, alla luce delle competenze e della disponibilità del suo personale.

(347) Nella procedura del mercato interno, il gruppo di lavoro del BEREC, quando valuta un progetto di misura nazionale proposto da un'autorità nazionale di regolamentazione e, se del caso, elabora un progetto di parere, non dovrebbe essere influenzato dai pareri dell'autorità nazionale di regolamentazione che ha proposto la misura stessa o della Commissione. Analogamente, i gruppi di lavoro dell'RSPB e del BEREC che si occupano dei progetti di misure nazionali notificati nell'ambito della procedura relativa al mercato unico dello spettro non dovrebbero essere influenzati né dai pareri di un'autorità competente che propone la misura né da quelli della Commissione. Pertanto, in via eccezionale, gli esperti della Commissione e della pertinente autorità nazionale di regolamentazione o autorità competente responsabile dello spettro non dovrebbero partecipare alle riunioni del gruppo di lavoro del BEREC o dell'RSPB in questione.

(348) Nell'ambito dei preparativi dell'Unione in vista delle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni (*World Radiocommunication Conference* — "WRC"), l'RSPG ha svolto un ruolo importante individuando, insieme alla Commissione, i punti all'ordine del giorno potenzialmente in grado di incidere sul diritto, sulle politiche o sui programmi dell'Unione e raccomandando la posizione da adottare a nome dell'Unione in tale sede. Poiché tali raccomandazioni non dovrebbero essere influenzate da alcuna amministrazione non UE, il pertinente sottogruppo dell'RSPG è composto unicamente da esperti degli Stati membri e della Commissione. È opportuno mantenere tale impostazione anche dopo il passaggio dei compiti dell'RSPG all'RSPB.

(349) Ove appropriato, in funzione dell'attribuzione dei compiti alle autorità di ciascuno Stato membro, è opportuno che altre autorità competenti siano invitate a partecipare al

pertinente gruppo di lavoro del BEREC in cui risultano necessarie le loro competenze e che i loro pareri siano presi in considerazione. Se gli esperti di altre autorità competenti non sono in grado di partecipare a tali riunioni, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero dimostrare che i loro pareri sono stati presi in considerazione. In ogni caso è necessario mantenere l'indipendenza del BEREC. Di norma, i gruppi di lavoro del BEREC e dell'RSPB dovrebbero avere mandati specifici e dovrebbero essere sciolti non appena portato a termine il loro mandato. In tal modo, l'attività del BEREC e dell'RSPB sarebbe più flessibile e gli esperti sarebbero coinvolti nel luogo e per il tempo necessario. Per contro, dovrebbe essere possibile creare gruppi di lavoro del BEREC o dell'RSPB permanenti, laddove le loro attività siano ricorrenti.

(350) L'attuale prassi dell'RSPG di lavorare sulla base di un programma di lavoro biennale si è rivelata utile, in quanto ha garantito la continuità delle attività per due anni senza creare inutili oneri amministrativi. Essa ha consentito di coinvolgere gli esperti nazionali in modo più razionale organizzando l'attività dell'RSPG in funzione dell'urgenza e della sensibilità dell'attività e consentendo così il completamento di tutte le attività almeno entro il periodo di due anni. Questa buona prassi dovrebbe proseguire con l'RSPB e dovrebbe essere adottata anche dal BEREC. La Commissione dovrebbe poter chiedere un parere al BEREC o all'RSPB in qualsiasi momento nel corso di un ciclo biennale, anche nel caso in cui un'attività basata su tale richiesta dovesse proseguire nel successivo ciclo biennale.

(351) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, sia il BEREC che l'RSPB dovrebbero adottare una relazione sulle proprie attività ogni due anni, in linea con i rispettivi programmi di lavoro.

(352) Al fine di garantire un'applicazione coerente e uniforme del quadro normativo dell'Unione per le comunicazioni elettroniche e la politica in materia di spettro radio, è necessario rafforzare la cooperazione tra il BEREC e l'RSPB. Data la crescente interdipendenza tra la regolamentazione delle comunicazioni elettroniche e la gestione dello spettro radio, una cooperazione strutturata, regolare e sistematica, anche attraverso riunioni congiunte e gruppi di lavoro congiunti, è essenziale per evitare la frammentazione normativa, rafforzare la coerenza delle politiche e sostenere l'efficace funzionamento del mercato interno.

(353) Per rafforzare la cooperazione tra il BEREC e l'RSPB, il presidente del comitato dei regolatori del BEREC e il presidente del comitato dell'RSPB dovrebbero riunirsi almeno due volte l'anno. Per affrontare le questioni che necessitano di una stretta cooperazione tra il BEREC e l'RSPB, i presidenti dovrebbero presentare ai rispettivi comitati proposte per attività congiunte, compresa l'istituzione di task force congiunte. Le questioni destinate a beneficiare di una stretta cooperazione dovrebbero essere descritte anche nei programmi di lavoro del BEREC e dell'RSPB. I settori in cui è consigliabile una maggiore cooperazione potrebbero includere questioni normative di interesse reciproco, in particolare la regolamentazione del mercato e la concorrenza relativa allo spettro radio, così come le comunicazioni satellitari, i settori verticali, le reti 5G e 6G e le future comunicazioni mobili.

(354) Il ruolo dell'Ufficio BEREC, che attualmente fornisce principalmente sostegno amministrativo al BEREC, dovrebbe essere rafforzato per fornire al BEREC e all'RSPB sostegno per le questioni amministrative e competenze relative ai compiti loro assegnati. A tal fine, è opportuno adeguare la struttura dell'Ufficio BEREC e aumentarne le risorse di bilancio. La nuova denominazione ufficiale dell'Ufficio

BEREC dovrebbe essere "Ufficio per le reti digitali". È opportuno utilizzare la sigla "ODN" come denominazione breve dell'Agenzia.

(355) Alla luce della crescente complessità e importanza strategica delle reti di comunicazione elettronica e delle infrastrutture di reti digitali, nonché della loro crescente interdipendenza con la politica in materia di spettro radio, è necessario istituire una struttura di sostegno rafforzata a livello dell'Unione. L'ODN dovrebbe svolgere un ruolo centrale nel fornire competenze, capacità analitiche e coordinamento a sostegno del BEREC e dell'RSPB, nel pieno rispetto dei rispettivi mandati e della loro indipendenza. Un sostegno rafforzato e strutturato a livello dell'Unione è essenziale per garantire l'applicazione coerente del diritto dell'Unione, migliorare la coerenza normativa e delle politiche, evitare la frammentazione del mercato interno e sostenere l'efficace attuazione degli obiettivi digitali dell'Unione.

(356) L'ODN dovrebbe fornire tutto il sostegno professionale e amministrativo necessario, anche a livello finanziario, organizzativo e logistico, al BEREC e all'RSPB, e dovrebbe contribuire al loro lavoro.

(357) Per garantire che il BEREC riceva un sostegno sufficiente nell'espletamento dei suoi compiti e per rafforzarne l'impatto sul mercato interno, il presente regolamento dovrebbe assegnare all'ODN un ruolo e compiti chiari e definiti, ad esempio contribuire e partecipare attivamente a tutte le attività dei gruppi di lavoro del BEREC, elaborare il piano per rafforzare la resilienza e la preparazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e di altre infrastrutture digitali a livello dell'Unione in caso di perturbazioni, di origine naturale o antropica, crisi o eventi di forza maggiore che possano avere un notevole impatto negativo sulla popolazione o sul funzionamento del mercato interno e sostenere il coordinamento tra le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti per facilitare il rilascio di autorizzazioni uniche a operare all'interno dell'Unione. Dato che, per svolgere i compiti che gli sono assegnati a sostegno del BEREC, dell'RSPB o della Commissione, l'ODN deve raccogliere dati e analizzarli, è opportuno affidare all'ODN il compito di pubblicare relazioni annuali informative sui progressi compiuti verso la realizzazione del mercato unico delle comunicazioni elettroniche. Tali relazioni dovrebbero descrivere la situazione del mercato, la struttura del mercato e l'impatto delle misure attuate a norma del presente regolamento sul mercato interno, compresi gli effetti ex post delle concentrazioni sul mercato. La Commissione può tenerne conto nell'elaborazione delle relazioni sul decennio digitale.

(358) All'ODN dovrebbero inoltre essere affidati compiti di sostegno all'RSPB, ad esempio per fornire sostegno analitico, amministrativo e logistico al comitato dell'RSPB e ai suoi gruppi di lavoro nello svolgimento dei compiti loro assegnati dal presente regolamento. L'ODN dovrebbe inoltre assistere la Commissione e l'RSPB nel processo di concessione dell'autorizzazione dell'Unione per la fornitura di reti e servizi satellitari e l'uso dello spettro radio per i satelliti e, su richiesta della Commissione, dovrebbe assisterla nello svolgimento di una procedura di selezione a livello dell'Unione. Nell'ambito dell'ODN, la Commissione dovrebbe inoltre istituire un sistema di sportello unico per facilitare la concessione dello spettro radio a condizioni comuni di autorizzazione.

(359) Poiché sostituisce l'Ufficio BEREC, l'ODN dovrebbe essere un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica e godere di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. In quanto agenzia decentrata dell'Unione, l'ODN dovrebbe operare nell'ambito del suo mandato e del quadro istituzionale vigente. Non dovrebbe essere

considerato come un organo che rappresenta una posizione dell'Unione nei confronti dell'esterno né come un organo che vincola l'Unione a obblighi giuridici. La sua sede dovrebbe rimanere a Riga, come deciso dai rappresentanti dei governi degli Stati membri[65]. Il primo accordo sulla sede concluso tra il governo della Repubblica di Lettonia e l'Ufficio è entrato in vigore il 5 agosto 2011. È stato successivamente sostituito da un nuovo accordo sulla sede firmato il 21 dicembre 2020, conformemente alle disposizioni dell'articolo 47 del regolamento (UE) 2018/1971.

(360) L'ODN dovrebbe essere composto da un consiglio di amministrazione e un direttore.

(361) Il consiglio di amministrazione dell'ODN dovrebbe decidere in merito a questioni amministrative, quali il bilancio, il personale e gli audit, e il comitato dei regolatori del BEREC dovrebbe concentrarsi sulle questioni normative relative ai compiti del BEREC. Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere composto da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione, della Commissione e dell'RSPB. Sebbene in linea di principio i rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione che siedono nel consiglio di amministrazione dovrebbero essere le stesse persone che sono nominate nel comitato dei regolatori del BEREC, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter nominare altri rappresentanti che soddisfino gli stessi requisiti. Dato che l'ODN ha il compito di sostenere anche l'RSPB, il presidente di quest'ultimo dovrebbe essere membro del consiglio di amministrazione, al fine di garantire che si tenga adeguatamente conto delle esigenze dell'RSPB.

(362) Il presente regolamento prevede che il consiglio di amministrazione deleghi i poteri di autorità di nomina al direttore, che è autorizzato a subdelegare tali poteri. Ciò è inteso a contribuire a una gestione efficiente del punto di contatto unico del personale per la presentazione delle domande e delle notifiche dell'ODN.

(363) Il direttore dovrebbe restare il rappresentante dell'ODN per le questioni giuridiche e amministrative. Il consiglio di amministrazione dovrebbe nominare il direttore previo parere positivo del rappresentante dell'RSPB e a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente al fine di garantire una valutazione rigorosa dei candidati e un livello elevato di indipendenza.

(364) L'ODN dovrebbe disporre di un organico adeguato allo scopo di svolgere i propri compiti. Tutti i compiti assegnati all'ODN, tra cui i servizi professionali e amministrativi a sostegno del BEREC e dell'RSPB nello svolgimento dei loro compiti, oltre al rispetto degli applicabili regolamenti finanziari, del personale e di altro tipo, e il maggior onere derivante dai compiti operativi richiesti all'ODN rispetto ai compiti amministrativi, dovrebbero essere adeguatamente valutati e presi in considerazione nella programmazione delle risorse.

(365) Data la sua natura giuridica di organismo dell'Unione, all'ODN dovrebbe applicarsi il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione[66].

(366) Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'ODN e di sostenere le attività del BEREC e dell'RSPB, l'ODN dovrebbe disporre di una propria dotazione di bilancio.

---

65 Decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 31 maggio 2010, relativa alla sede dell'Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) (2010/349/UE) (GU L 156 del 23.6.2010, pag. 12).

66 Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj).

La dotazione di bilancio dovrebbe essere adeguata e riflettere i compiti aggiuntivi assegnati e il ruolo rafforzato del BEREC, dell'RSPB e dell'ODN. Il finanziamento dell'ODN dovrebbe avvenire principalmente attraverso il bilancio generale dell'Unione. Tuttavia, per assicurare la disponibilità di una dotazione di bilancio congrua per l'espletamento dei suoi compiti, l'ODN dovrebbe poter riscuotere dalle imprese contributi per l'ottenimento e il mantenimento delle autorizzazioni satellitari dell'Unione e delle risorse di numerazione paneuropee. Il livello di tali contributi e le modalità di pagamento dovrebbero essere fissati dalla Commissione in atti di esecuzione. Il finanziamento dell'ODN dovrebbe essere subordinato a un accordo dell'autorità di bilancio, secondo quanto indicato al punto 27 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea[67]. Al fine di estendere ulteriormente l'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, il comitato dei regolatori del BEREC, il comitato dell'RSPB, i gruppi di lavoro, se del caso, e il consiglio di amministrazione dovrebbero essere aperti alla partecipazione delle autorità dei paesi terzi competenti in materia di comunicazioni elettroniche o di politica dello spettro radio ove tali paesi terzi abbiano concluso con l'Unione accordi in tal senso, ad esempio gli Stati EFTA membri del SEE e i paesi candidati.

(367) Il BEREC e l'RSPB dovrebbero essere autorizzati a stabilire accordi di lavoro con gli organi, gli organismi e i gruppi consultivi competenti dell'Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, che non dovrebbero creare obblighi giuridici. Obiettivo di tali accordi di lavoro potrebbe essere, ad esempio, lo sviluppo di rapporti di collaborazione e lo scambio di opinioni su questioni normative. La Commissione dovrebbe garantire che gli accordi di lavoro necessari siano coerenti con le politiche e le priorità dell'Unione e che il BEREC e l'RSPB operino nell'ambito del proprio mandato e del quadro istituzionale vigente e non siano considerati come organismi che rappresentano la posizione dell'Unione nei confronti dell'esterno né come organismi che vincolano l'Unione a obblighi internazionali. La partecipazione alle attività del BEREC, dell'RSPB e dell'ODN senza diritto di voto delle autorità dei paesi terzi con responsabilità primaria in materia di comunicazioni elettroniche o di spettro radio dovrebbe essere possibile solo in presenza di pertinenti accordi di lavoro.

(368) Al fine di estendere ulteriormente l'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, il comitato dei regolatori del BEREC, il comitato dell'RSPB, i gruppi di lavoro e il consiglio di amministrazione dovrebbero essere aperti alla partecipazione delle autorità dei paesi terzi competenti in materia di comunicazioni elettroniche o di politica dello spettro radio ove tali paesi terzi abbiano concluso con l'Unione accordi in tal senso, ad esempio gli Stati EFTA membri del SEE e i paesi candidati.

(369) Al fine di garantire un elevato livello di confidenzialità ed evitare i conflitti di interesse, le norme su tali questioni che si applicano ai membri degli organi

---

67 Accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj).

organizzativi del BEREC, dell'RSPB e dell'ODN dovrebbero applicarsi ai loro supplenti.

(370) Le ANR dovrebbero collaborare con il BEREC e l'ODN e dovrebbero fornire loro informazioni tempestive e accurate per garantire che il BEREC e l'ODN possano svolgere i loro compiti. Inoltre, il BEREC e l'ODN dovrebbero condividere con la Commissione, le ANR e altre autorità competenti tutte le informazioni necessarie, secondo il principio di leale cooperazione. Ove pertinente, occorre garantire la riservatezza delle informazioni. All'atto di valutare se una richiesta sia debitamente giustificata, il BEREC dovrebbe accertare che l'informazione chiesta sia connessa con lo svolgimento di compiti attribuiti esclusivamente alle autorità competenti. Lo stesso varrebbe, mutatis mutandis, per l'RSPB e le autorità competenti responsabili dello spettro radio.

(371) L'ODN dovrebbe istituire un sistema comune di informazione e comunicazione per evitare la duplicazione delle richieste di informazioni e facilitare le comunicazioni tra tutte le autorità coinvolte.

(372) La Commissione dovrebbe eseguire una valutazione periodica del funzionamento del BEREC, dell'RSPB e dell'ODN e dell'efficacia della loro struttura istituzionale in un contesto digitale in evoluzione. Qualora da tale valutazione deduca che la struttura istituzionale istituita dal presente regolamento sia inefficace per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare per garantire un'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, la Commissione dovrebbe proporre le modifiche necessarie.

(373) L'Ufficio BEREC, che è stato istituito come agenzia decentrata dotata di personalità giuridica dal regolamento (UE) 2018/1971, è sostituito dall'ODN, istituito dal presente regolamento, per quanto riguarda tutti i diritti di proprietà, gli accordi, anche per la fissazione della sede, gli obblighi di natura giuridica, i contratti di lavoro, gli impegni finanziari e le passività. Per assicurare la continuità nelle attività del BEREC, dell'RSPG e dell'ODN, è opportuno che gli attuali membri del comitato dei regolatori del BEREC e dell'RSPG, come pure il direttore e i membri del consiglio di amministrazione dell'Ufficio BEREC, rimangano in carica fino alla fine del loro mandato.

(374) Le autorità nazionali di regolamentazione, le altre autorità competenti e il BEREC hanno bisogno di raccogliere informazioni presso gli operatori del mercato per adempiere efficacemente ai compiti loro assegnati, compresa la valutazione della conformità dei termini e delle condizioni generali al presente regolamento senza sospendere l'applicabilità di tali termini e condizioni durante la valutazione. In via eccezionale può anche essere necessario raccogliere informazioni presso altre imprese operanti in settori che sono strettamente connessi al settore dei servizi di comunicazione elettronica, come i fornitori di contenuti, che detengono informazioni di cui potrebbero aver bisogno per svolgere i rispettivi compiti a norma del diritto dell'Unione. Potrebbe essere inoltre necessario raccogliere tali informazioni per conto della Commissione, onde consentirle di adempiere agli obblighi previsti a norma del diritto dell'Unione. Le richieste di informazioni dovrebbero essere proporzionate e non costituire un onere eccessivo per le imprese. Le informazioni raccolte dalle autorità nazionali di regolamentazione e dalle altre autorità competenti dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico, ad esclusione di quelle di natura riservata, in conformità delle norme nazionali sull'accesso del pubblico all'informazione e fatte salve le norme dell'Unione e nazionali in materia di riservatezza commerciale.

(375) Per consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di svolgere efficacemente i propri compiti di regolamentazione, è opportuno che i dati che queste raccolgono comprendano dati contabili sui mercati al dettaglio collegati ai mercati all'ingrosso nei quali un'impresa è designata come detentrice di un significativo potere di mercato e che, come tali, sono disciplinati dall'autorità nazionale di regolamentazione. È opportuno inoltre che i dati raccolti comprendano anche dati che consentano all'autorità nazionale di regolamentazione di valutare l'osservanza delle condizioni associate ai diritti d'uso e l'impatto potenziale dei previsti aggiornamenti o cambiamenti alla topologia di rete sull'evoluzione della concorrenza o sui prodotti all'ingrosso messi a disposizione delle altre parti. Le informazioni relative alla conformità agli obblighi di copertura associati ai diritti d'uso dello spettro radio sono fondamentali per garantire la completezza della mappatura geografica delle installazioni di rete. A tale proposito, l'autorità competente dovrebbe poter esigere che le informazioni fornite siano disaggregate a livello locale con la granularità necessaria per effettuare una mappatura geografica delle reti. È opportuno sviluppare modelli e approcci comuni per la comunicazione di dati finanziari e statistici, reti e categorie di servizi e altre informazioni di mercato da parte dei fornitori di servizi. Ove possibile, le modifiche degli obblighi di comunicazione, una volta stabiliti, dovrebbero essere ridotte al minimo.

(376) Al fine di sostenere gli obiettivi dell'Unione in materia di sostenibilità, è essenziale che l'Unione attragga investimenti in attività sostenibili nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Normative quali, tra l'altro, il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[68] e la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio[69] consentono alle imprese finanziarie e non finanziarie di condividere una definizione comune di attività economiche che possono essere considerate sostenibili. Le reti di comunicazione elettronica sono disciplinate in particolare dal codice di condotta dell'Unione per la sostenibilità delle reti di telecomunicazione, come previsto dalla comunicazione della Commissione del 18 ottobre 2022 dal titolo "Digitalizzare il sistema energetico - Piano d'azione dell'UE". In linea con il principio "una tantum", è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti valutino se le informazioni sulla sostenibilità già fornite dalle imprese a norma del diritto dell'Unione siano sufficienti per consentire loro e al BEREC di svolgere i loro compiti di regolamentazione a norma del diritto dell'Unione. A tale riguardo, nell'ambito dei suoi orientamenti orizzontali in materia di informazione e comunicazione il BEREC dovrebbe mappare gli obblighi di comunicazione relativi alla sostenibilità. Il BEREC dovrebbe cooperare con altre autorità competenti per garantire una raccolta e un trattamento efficienti dei dati provenienti da altre relazioni sulla sostenibilità richieste dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale nell'applicazione del diritto dell'Unione, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e riutilizzare i dati pertinenti esistenti.

(377) Dovrebbe essere possibile scambiare le informazioni considerate riservate da un'autorità competente, conformemente alla normativa dell'Unione e nazionale in

---

[68] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).

[69] Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).

materia di riservatezza e segreti commerciali e di protezione dei dati personali, con la Commissione, con il BEREC e qualsiasi altra autorità qualora tale scambio sia necessario. Le informazioni scambiate dovrebbero limitarsi alle informazioni pertinenti e proporzionate allo scopo dello scambio stesso.

(378) Non dovrebbero essere interessati gli obblighi degli Stati membri relativi alla comunicazione delle informazioni per la tutela degli interessi dell'Unione in virtù di accordi internazionali e gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa che non riguarda specificamente il settore delle comunicazioni elettroniche, come quella in materia di concorrenza.

(379) Per rendere meno gravoso l'onere delle richieste di informazioni per i fornitori di reti e servizi e l'autorità competente interessata, il BEREC dovrebbe adottare orientamenti sul contenuto delle richieste di informazioni e di comunicazione e sui relativi modelli, formati, tempi e frequenza. Gli orientamenti del BEREC dovrebbero armonizzare le comunicazioni periodiche e sistematiche relative all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso individuali per risorse limitate e a obblighi specifici, che non dovrebbero essere richieste più di una volta all'anno e dovrebbero inoltre essere conformi ai modelli del BEREC. È opportuno che le richieste di informazioni e gli obblighi di comunicazione siano proporzionati, oggettivamente giustificati e limitati allo stretto necessario. In particolare, dovrebbero essere evitate la duplicazione delle richieste di informazioni da parte dell'autorità competente e del BEREC e la verifica regolare e sistematica dell'osservanza di tutte le condizioni previste da un'autorizzazione generale o un diritto d'uso. Le imprese dovrebbero essere messe a conoscenza dell'uso previsto delle informazioni richieste. La comunicazione delle informazioni non dovrebbe costituire una condizione per l'accesso al mercato. Ai fini statistici, e al fine di mantenere l'accuratezza delle informazioni contenute nella banca dati delle notifiche, ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica che cessano le attività può essere richiesto di notificarlo.

(380) L'intervento normativo deve fondarsi su informazioni dettagliate circa il dispiegamento delle reti per poter essere efficace e mirato agli ambiti in cui è necessario. Tali informazioni sono essenziali al fine di promuovere gli investimenti, accrescere la connettività nell'Unione e fornire informazioni a tutte le autorità competenti e ai cittadini. Esse dovrebbero comprendere indagini relative sia all'installazione di reti Gigabit sia agli importanti aggiornamenti o estensioni delle reti le cui caratteristiche in termini di prestazioni potrebbero non corrispondere a quelle delle reti Gigabit sotto tutti gli aspetti, ad esempio l'introduzione della tecnologia FTTC (*fiber-to-the-cabinet*) insieme a tecnologie attive come il vectoring. La raccolta di informazioni dovrebbe inoltre sostenere il processo di abbandono del rame con tutte le informazioni pertinenti. Le previsioni in materia dovrebbero riguardare periodi di un massimo di tre anni. Il livello di dettaglio e di granularità territoriale delle informazioni che le autorità competenti dovrebbero raccogliere dovrebbe dipendere dall'obiettivo normativo specifico e dovrebbe essere adeguato ai fini normativi perseguiti. Pertanto anche le dimensioni dell'unità territoriale saranno diverse da uno Stato membro all'altro, in base alle esigenze normative date dalle circostanze nazionali specifiche e alla disponibilità di dati locali. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti dovrebbero basarsi sugli orientamenti del BEREC sulle migliori prassi per svolgere tale compito, e tali orientamenti potranno avvalersi dell'esperienza acquisita dalle autorità nazionali di regolamentazione e/o dalle altre autorità competenti nella mappatura geografica del dispiegamento delle reti. Fermo restando il rispetto delle informazioni riservate e dei segreti commerciali, qualora le

informazioni raccolte in tali indagini non siano già disponibili sul mercato, le autorità competenti dovrebbero rendere i dati direttamente accessibili in un formato aperto conformemente alla direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio[70] e senza limitazioni di riutilizzo e dovrebbero mettere a disposizione degli utenti finali strumenti relativi alla qualità del servizio per contribuire a sensibilizzarli maggiormente sulla disponibilità di servizi di connettività. Nel raccogliere tali informazioni, tutte le autorità interessate dovrebbero rispettare il principio di riservatezza ed evitare di causare uno svantaggio competitivo a qualsiasi impresa.

(381) Qualora la mappatura geografica, eventualmente in combinazione con altri dati pertinenti, evidenzi problemi di concorrenza, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di effettuare un'analisi di mercato ove giustificato.

(382) Informazioni affidabili sull'installazione di reti a banda larga sono essenziali per destinare in modo preciso gli aiuti di Stato, verificare gli obblighi di servizio universale e promuovere efficacemente la concorrenza. Le mappature periodiche potrebbero non cogliere la natura dinamica della diffusione della fibra. Le migliori pratiche suggeriscono pertanto di trasformare la mappatura delle installazioni di rete da una mappatura statica a una mappatura continua, idealmente basata su un modello di ingestione dei dati basato su API, creando un "gemello digitale in tempo reale" della connettività dell'Unione che comprenda sia la connettività terrestre che quella non terrestre (satellitare).

(383) Al fine di rispettare le norme in materia di aiuti di Stato, la rete sovvenzionata deve prevedere, tra l'altro, un adeguato salto di qualità rispetto alle reti esistenti e pianificate, che già esistono o di cui è prevista l'installazione. A tal fine può essere necessaria una mappatura delle soglie di velocità in termini concreti.

(384) Per un calcolo accurato della disponibilità (locali serviti), della prontezza (locali collegati) e dell'utilizzo (locali attivati) della portata geografica delle reti Gigabit, della copertura della connettività delle reti Gigabit, dei tassi di utilizzo e delle quote di mercato è necessario un denominatore preciso. Per garantire la solidità di tali calcoli, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti dovrebbero avere accesso al conteggio ufficiale delle famiglie e dei locali fisici per punto di indirizzo in possesso degli istituti nazionali di statistica o delle autorità catastali. L'accesso a tali dati affidabili è essenziale per calcolare con precisione la copertura della connettività e i tassi di penetrazione ai fini del monitoraggio degli obiettivi del decennio digitale e per garantire un'analisi di mercato solida e coerente in tutta l'Unione.

(385) L'accesso alle reti Gigabit è un presupposto essenziale per l'inclusione sociale e lo sviluppo economico, ma i fattori dal lato della domanda incidono notevolmente sulla contendibilità del mercato e sulla redditività degli investimenti. Per effettuare analisi di mercato, definire i mercati rilevanti e orientare gli interventi pubblici in modo efficace, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di distinguere tra "divari in termini di infrastrutture" (in cui le reti sono assenti) e "divari in termini di adozione" (in cui le reti esistono ma rimangono inutilizzate). Pertanto può essere utile confrontare i dati delle reti geospaziali e i microdati socioeconomici per

[70] Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj).

valutare i possibili vincoli che incidono sulla copertura, sulla domanda e sull'inclusione digitale.

(386) I dati relativi alla composizione delle famiglie, alla struttura per età e al reddito disponibile potrebbero essere pertinenti per valutare l'elasticità della domanda e i potenziali ostacoli all'adozione di servizi a banda larga. Inoltre, ove disponibili, indicatori di reddito e di povertà potrebbero essere utilizzati per la verifica automatica dell'ammissibilità ai buoni sociali. Il trattamento di tali metriche consentirebbe agli Stati membri di orientare le sovvenzioni pubbliche in modo da sostenere i cittadini più vulnerabili, limitando nel contempo eventuali distorsioni della concorrenza.

(387) L'esperienza ha dimostrato che spesso persistono ostacoli tecnici nel collegamento terminale all'utente, diversi dall'installazione vicina alla rete. Sono pertanto pertinenti i dati statistici relativi alle caratteristiche fisiche dell'edificio, tra cui l'anno di costruzione, il tipo di abitazione (unità condominiali rispetto a unità abitative singole) e lo stato di locazione. L'accesso a tali dati potrebbe consentire ai regolatori di individuare i "colli di bottiglia verticali", quali i costi di cablaggio interno, che possono costituire un ostacolo agli investimenti, e di adeguare di conseguenza i modelli di costo per i prezzi di accesso all'ingrosso.

(388) Per svolgere efficacemente i compiti di regolamentazione, tra cui la definizione dei mercati geografici subnazionali e l'orientamento degli aiuti di Stato, le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere il trattamento dei dati della rete geospaziale in combinazione con microdati socioeconomici e fisici granulari a livello dei singoli punti di indirizzo. Qualora per lo svolgimento di tali compiti si renda necessario il trattamento dei dati personali, tale trattamento è effettuato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679. Per garantire il pieno rispetto dei principi del segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 223/2009[71], il presente regolamento dovrebbe promuovere l'uso di un ambiente di trattamento sicuro (SPE) o di interfacce tecniche sicure equivalenti. Tale ambiente garantisce che durante l'analisi dei microdati per verificarne l'accuratezza, nessun dato riservato sia divulgato all'autorità di regolamentazione, e inoltre nessuna comunicazione pubblica derivante da tale analisi deve essere aggregata a un livello che impedisca la reidentificazione di specifiche unità statistiche, garantendo in genere una soglia minima di almeno tre unità.

(389) Al fine di garantire la coerenza in tutto il mercato interno, il BEREC dovrebbe essere in grado di aggiornare i propri orientamenti per specificare le norme tecniche per l'ambiente di trattamento sicuro e le definizioni dei dati per gli indicatori socioeconomici, garantendo che l'onere per gli istituti nazionali di statistica sia ridotto al minimo attraverso API standardizzate.

(390) Sebbene i partecipanti al mercato possano modificare i loro piani di installazione per ragioni imprevedibili, obiettive e giustificabili, le autorità competenti dovrebbero intervenire, anche laddove siano coinvolti finanziamenti pubblici, e se opportuno imporre sanzioni, qualora un'impresa o un'autorità pubblica abbia fornito loro,

---

[71] Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj).

intenzionalmente o per negligenza grave, informazioni fuorvianti, errate o incomplete. Per quanto riguarda le sanzioni, la negligenza grave dovrebbe denotare una situazione in cui un'impresa o un'autorità pubblica fornisce informazioni fuorvianti, errate o incomplete a causa di un comportamento o di un'organizzazione interna che sia significativamente al di sotto del dovere di diligenza relativamente alle informazioni fornite. Perché si configuri una negligenza grave non dovrebbe essere necessario che l'impresa o l'autorità pubblica siano a conoscenza del fatto che le informazioni fornite sono fuorvianti, errate o incomplete, ma piuttosto che avrebbero dovuto esserne a conoscenza se avessero agito o si fossero organizzati con la dovuta diligenza. È importante che le sanzioni siano sufficientemente dissuasive in considerazione dell'impatto negativo sulla concorrenza e sui progetti finanziati con fondi pubblici. Le disposizioni sulle sanzioni dovrebbero lasciare impregiudicati eventuali diritti al risarcimento dei danni in conformità del diritto nazionale.

(391) Il superamento del divario digitale nell'Unione è essenziale per permettere a tutti i cittadini dell'Unione di avere accesso a internet e servizi digitali all'avanguardia. A tal fine, nel caso di aree specifiche e ben definite, le autorità competenti dovrebbero poter invitare le imprese e le autorità pubbliche a dichiarare la loro intenzione di installare reti Gigabit in tali aree, concedendo loro il tempo necessario a fornire una risposta ponderata. Le informazioni contenute nelle previsioni dovrebbero rispecchiare le prospettive economiche del settore delle reti di comunicazione elettronica e le intenzioni di investimento delle imprese al momento della raccolta dei dati, al fine di consentire l'identificazione della connettività disponibile nelle diverse aree. Qualora un'impresa o un'autorità pubblica dichiari la sua intenzione di installare in un'area, l'autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente dovrebbe poter chiedere ad altre imprese e autorità pubbliche di dichiarare se intendono o no installare reti Gigabit. Tale procedura, che si basa sulle risposte date con sincerità e in buona fede dai partecipanti al mercato, dovrebbe garantire trasparenza alle imprese e alle autorità pubbliche che hanno manifestato il loro interesse a installare in tale area in modo che, al momento di elaborare i propri piani d'impresa, possano valutare la concorrenza di altre reti a cui dovranno probabilmente far fronte. Al fine di garantire condizioni d'investimento prevedibili, le autorità competenti dovrebbero poter comunicare alle imprese e alle autorità pubbliche che manifestano interesse per l'installazione di reti Gigabit se nell'area in questione sono effettuati o previsti altri tipi di aggiornamenti delle reti.

(392) È importante che le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti consultino tutte le parti interessate quando elaborano proposte di decisione, concedano loro tempo sufficiente per trasmettere osservazioni in base alla complessità della questione, e ne tengano conto prima di adottare una decisione definitiva. Per garantire che le decisioni prese a livello nazionale non incidano negativamente sul funzionamento del mercato interno o su altri obiettivi del TFUE, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero inoltre notificare taluni progetti di decisione specifici, riguardanti in particolare il funzionamento del mercato e la concorrenza, alla Commissione e alle altre autorità nazionali di regolamentazione per dar loro la possibilità di esprimere le proprie osservazioni. È opportuno che le autorità competenti consultino le parti interessate nei casi definiti dal presente regolamento su tutti i progetti di misure che incidono sul commercio fra Stati membri.

(393) In un contesto concorrenziale, è opportuno tener conto della posizione di tutte le parti interessate, ivi compresi utenti e consumatori. Per trattare in modo adeguato gli interessi dei cittadini, è opportuno che gli Stati membri istituiscano un adeguato

meccanismo di consultazione. Quest'ultimo potrebbe assumere la forma di un organismo che conduce, in modo indipendente dall'autorità nazionale di regolamentazione e dai fornitori di servizi, ricerche sulle questioni legate ai consumatori, come i comportamenti dei consumatori e i meccanismi di cambiamento di fornitore, operando in modo trasparente e fornendo un contributo ai meccanismi esistenti di consultazione dei portatori di interessi. Si potrebbe inoltre stabilire un meccanismo al fine di instaurare una cooperazione adeguata su questioni relative alla promozione di contenuto legittimo. Le procedure di cooperazione concordate secondo tale meccanismo non dovrebbero tuttavia prevedere la sorveglianza sistematica dell'utilizzo di internet.

(394) È opportuno che la normazione resti un processo essenzialmente guidato dal mercato. Potrebbero tuttavia permanere situazioni in cui è opportuno esigere l'osservanza di norme specificate a livello dell'Unione per accrescere l'interoperabilità e la libertà di scelta per gli utenti e promuovere l'interconnettività nel mercato interno. A livello nazionale gli Stati membri sono soggetti alla direttiva (UE) 2015/1535. Le procedure di normazione contemplate dal presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicate le direttive 2014/30/UE[72] e 2014/35/UE[73] del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2014/53/UE.

(395) L'armonizzazione e il coordinamento dello spettro radio e la regolamentazione delle apparecchiature, sostenuti dalla normazione sulla base della direttiva 2014/53/UE[74], sono complementari e devono essere strettamente coordinati per raggiungere efficacemente gli obiettivi comuni, con il sostegno dell'RSPB. Il coordinamento tra il contenuto e i tempi dei mandati conferiti alla CEPT a norma della decisione n. 676/2002/CE e le richieste di normazione agli organismi preposti, quale l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione, anche per quanto riguarda i parametri dei ricevitori radio, dovrebbe agevolare l'introduzione di sistemi futuri, sostenere le opportunità di condivisione dello spettro radio e garantire una gestione efficiente dello spettro radio.

(396) Le richieste di normazione agli organismi preposti, quale l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione, anche per quanto riguarda i parametri dei ricevitori radio, dovrebbe agevolare l'introduzione di sistemi futuri, sostenere le opportunità di condivisione dello spettro radio e garantire una gestione efficiente dello spettro radio.

(397) L'Unione e gli Stati membri hanno assunto degli impegni in relazione alle norme e al quadro normativo per le reti e i servizi di telecomunicazioni dell'Organizzazione mondiale del commercio.

(398) Le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie possono rappresentare un modo rapido ed efficiente in termini di costi per consentire agli utenti finali, in

---

72 Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/30/oj).

73 Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/35/oj).

74 Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj).

particolare ai consumatori, alle microimprese e alle piccole imprese quali definite nell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[75], di far valere i loro diritti. Gli Stati membri dovrebbero consentire all'autorità nazionale di regolamentazione o a un'altra autorità competente responsabile della gestione dei diritti degli utenti finali, o ad almeno un organismo indipendente con esperienza comprovata in materia, di agire in qualità di organismo di risoluzione alternativa delle controversie. Per quanto riguarda la risoluzione di tal tipo di controversie, le autorità o gli altri organismi notificati come organismi di risoluzione alternativa delle controversie dovrebbero soddisfare pienamente i requisiti di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[76], e in particolare non dovrebbero essere soggetti a istruzioni. Poiché molti Stati membri hanno istituito procedure di risoluzione delle controversie anche per gli utenti finali diversi dai consumatori, cui non si applica la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, è ragionevole mantenere la procedura settoriale di risoluzione delle controversie per i consumatori e, laddove gli Stati membri la estendano, anche per altri utenti finali, in particolare le microimprese e le piccole imprese. Con riferimento alla risoluzione extragiudiziale delle controversie, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di mantenere o introdurre norme che vadano oltre quelle stabilite dalla direttiva 2013/11/UE al fine di assicurare un livello più elevato di protezione dei consumatori.

(399) Nell'eventualità che sorgano controversie fra imprese dello stesso Stato membro in un settore disciplinato dal presente regolamento, ad esempio per quanto riguarda gli obblighi relativi all'accesso e all'interconnessione o alle modalità di trasferimento di elenchi di utenti finali, la parte lesa che abbia negoziato in buona fede un accordo senza riuscire a raggiungerlo dovrebbe potersi rivolgere all'autorità nazionale di regolamentazione per risolvere la controversia. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere il potere di imporre una soluzione alle parti. L'intervento di un'autorità nazionale di regolamentazione nella risoluzione di una controversia tra fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica al pubblico o di risorse correlate in uno Stato membro dovrebbe mirare a garantire l'ottemperanza agli obblighi derivanti dal presente regolamento.

(400) Oltre ai mezzi di tutela apprestati dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale è opportuno che sia esperibile una procedura semplice promossa ad istanza di una delle parti della controversia, per la risoluzione delle controversie transnazionali tra le imprese che forniscono o che sono autorizzate a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica in diversi Stati membri.

(401) Uno dei compiti importanti assegnati al BEREC consiste nell'adottare, ove appropriato, pareri in relazione alle controversie transnazionali. Occorre pertanto che, in questi casi, le autorità nazionali di regolamentazione riflettano pienamente il parere inviato dal BEREC nelle misure che impongono obblighi a un'impresa o che risolvono altrimenti la controversia.

---

75 Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

76 Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/11/oj).

(402) Gli sviluppi della tecnologia e del mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché delle reti e dei servizi basati sul cloud e sull'IA, stanno determinando un aumento dell'interazione, della cooperazione e degli accordi commerciali tra un'ampia gamma di imprese, tra cui fornitori di servizi di comunicazione elettronica, fornitori di contenuti e applicazioni, sviluppatori di software e IA, come pure fabbricanti di apparecchiature e dispositivi di rete. Alla luce di tali sviluppi, il BEREC dovrebbe assistere le imprese mediante orientamenti riguardanti, tra l'altro, le migliori pratiche per agevolare la cooperazione tra gli operatori del mercato nel più ampio ecosistema della connettività, nel rispetto delle disposizioni di diritto della concorrenza. Gli orientamenti dovrebbero essere lungimiranti e consentire future innovazioni pionieristiche e lo sviluppo di casi d'uso che contribuiscano agli obiettivi dell'Unione indicati dalla bussola per la competitività. Il BEREC, con il sostegno dell'ODN, può collaborare strettamente con i rappresentanti dell'industria e altri portatori di interessi pertinenti. A tal fine, il BEREC può istituire un apposito gruppo di cooperazione dei portatori di interessi per facilitare il dialogo strutturato e lo scambio delle migliori pratiche e delle competenze tecniche, e per sostenere l'attuazione coerente ed efficace degli orientamenti.

(403) Gli aspetti relativi alla cooperazione trattati in tali orientamenti del BEREC dovrebbero riguardare tra l'altro accordi sul livello dei servizi tra fornitori di rete, aspetti relativi a un uso equo, ragionevole e proporzionato delle risorse dell'altra parte, in particolare in casi quali l'*handover* del traffico IP attraverso l'interconnessione, il *peering* e il transito al fine di fornire servizi della società dell'informazione o servizi di comunicazione elettronica in modo efficiente, economicamente sostenibile e affidabile, in particolare a beneficio dell'utente finale. In particolare, gli accordi tra tali attori riguardanti l'*handover* del traffico non dovrebbero dare luogo a esigenze di investimento sproporzionate o economicamente insostenibili per i fornitori della rete e i benefici derivanti dall'aumento del traffico dovrebbero essere condivisi in modo da favorire la continuità degli investimenti, l'innovazione e la resilienza della rete. Di conseguenza, gli orientamenti dovrebbero contemplare pratiche che consentano una proficua collaborazione tecnica in tutto il più ampio ecosistema della connettività e dei servizi digitali.

(404) Gli orientamenti del BEREC dovrebbero comprendere anche lo scambio di informazioni sui modelli di traffico previsti, compresi i picchi, e sulle previsioni generali di traffico, al fine di sostenere l'ottimizzazione della pianificazione della rete e della gestione della congestione. Oltre a ciò, gli orientamenti dovrebbero affrontare ulteriori aspetti riguardanti una trasmissione del traffico efficiente sotto il profilo energetico, economicamente sostenibile e affidabile in una prospettiva da punto a punto, compresa la promozione di un uso più armonizzato delle tecniche di compressione dei dati, come i codec, al fine di ridurre il consumo energetico e migliorare l'efficienza nell'uso della rete. Allo stesso tempo, e con l'obiettivo di incentivare la fornitura di servizi innovativi, gli orientamenti del BEREC possono anche fornire indicazioni sui quadri di co-innovazione tra le reti di comunicazione elettronica e altre imprese attive nelle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente correlati. Gli orientamenti possono altresì fornire buone pratiche per la diffusione di un approccio host neutrale e multi-cloud nelle reti di comunicazione elettronica, riducendo gli ostacoli all'innovazione per gli sviluppatori di IA e i fornitori di contenuti, conformemente al regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, e promuovere norme di interoperabilità e altre misure pertinenti per incentivare la diffusione di prodotti e servizi innovativi che richiedono la cooperazione tra fornitori di reti di comunicazione elettronica o tra tali fornitori e altre imprese attive

nei settori delle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente correlati. Tali prodotti e servizi innovativi possono includere, tra l'altro, l'implementazione congiunta di servizi di edge computing per avvicinare le risorse cloud necessarie per la fornitura di servizi a bassa latenza agli abbonati mobili, la fornitura di piattaforme per l'internet delle cose aziendali/industriali che richiedono la collaborazione tra fornitori di servizi cloud e di comunicazione elettronica o l'installazione congiunta di cache all'interno delle reti da parte di fornitori di reti di comunicazione elettronica e di fornitori di contenuti e applicazioni per ottimizzare lo streaming. Gli aspetti trattati in tali orientamenti, comprese le questioni relative all'interconnessione tra le reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e le reti di proprietà di imprese diverse dalle reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, non dovrebbero essere soggetti a un meccanismo di risoluzione delle controversie, che dovrebbe limitarsi all'applicazione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento e non dovrebbe estendersi agli accordi di natura cooperativa o volontaria.

(405) Al fine di promuovere una cooperazione efficace tra i fornitori di reti di comunicazione elettronica e altre imprese attive nel settore delle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente connessi, è opportuno istituire una procedura di conciliazione volontaria per facilitare il dialogo sugli accordi tecnici e commerciali. Tale procedura garantisce una sede strutturata e neutrale, sostenuta dalle autorità nazionali di regolamentazione in cooperazione con il BEREC, al fine di incoraggiare soluzioni amichevoli, ridurre la probabilità di controversie prolungate e migliorare la coerenza normativa. Affinché l'applicazione di tale procedura di conciliazione volontaria sia coerente e armonizzata in tutta l'Unione, è opportuno garantire una stretta cooperazione con il BEREC durante l'intera procedura, anche in sede di riunione di conciliazione e nella relativa relazione. In particolare, il BEREC dovrebbe fornire un parere sui singoli casi presentati dalle parti nel contesto delle procedure di conciliazione condotte dalle autorità nazionali di regolamentazione. Inoltre gli orientamenti sulla cooperazione all'interno dell'ecosistema dovrebbero fornire indicazioni alle autorità nazionali di regolamentazione sulla valutazione delle questioni commerciali e tecniche pertinenti, nonché sulle opzioni per una cooperazione efficace tra le parti. Incoraggiando la cooperazione e la comprensione reciproca, tale procedura può contribuire a una fornitura più efficiente, economicamente sostenibile e affidabile del traffico IP, sostenere l'interoperabilità e la qualità dei servizi e facilitare la diffusione di servizi innovativi basati sulla collaborazione, preservando nel contempo la libertà contrattuale.

(406) In presenza di motivi obiettivamente giustificati per gli Stati membri potrebbe essere necessario modificare i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri o i contributi relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso. È opportuno che tali modifiche siano debitamente e tempestivamente comunicate a tutte le parti interessate per dare loro modo di pronunciarsi al riguardo. Le procedure non necessarie dovrebbero essere evitate in caso di modifiche minori dei diritti esistenti relativi all'installazione di strutture o dei diritti d'uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione se tali modifiche non incidono sugli interessi di terzi. Le modifiche minori dei diritti e degli obblighi sono modifiche di natura principalmente amministrativa che non cambiano la natura sostanziale delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali d'uso e che quindi non possono generare alcun vantaggio competitivo nei confronti di altre imprese.

(407) Data l'importanza di garantire la certezza del diritto e al fine di promuovere la prevedibilità normativa per creare un ambiente sicuro per gli investimenti, in

particolare per le nuove comunicazioni a banda larga senza fili, qualsiasi limitazione o revoca degli esistenti diritti d'uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione o del diritto di installare strutture dovrebbe essere soggetta a motivazioni e procedure prevedibili e trasparenti. Potrebbero pertanto essere imposti requisiti più rigorosi o un meccanismo di notifica, in particolare in caso di assegnazione dei diritti d'uso secondo procedure competitive o comparative e nel caso di bande di spettro radio armonizzato da utilizzare per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili ("servizi a banda larga senza fili"). Le giustificazioni relative all'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e all'evoluzione tecnologica potrebbero basarsi su misure tecniche di attuazione adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE. Inoltre, salvi i casi in cui le modifiche proposte siano minori, quando le autorizzazioni generali e i diritti individuali d'uso dello spettro radio devono essere limitati, revocati o modificati senza il consenso del titolare dei diritti, è possibile procedere previa consultazione delle parti interessate. Poiché limitazioni e revoche delle autorizzazioni o dei diritti generali possono avere conseguenze significative per i loro titolari, le autorità nazionali competenti dovrebbero prestare particolare attenzione e valutare anticipatamente, prima della loro adozione, il potenziale danno che tali misure potrebbero arrecare.

(408) È opportuno che le autorità competenti monitorino e garantiscano il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale e dei diritti d'uso dello spettro radio, in particolare per garantire l'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e il rispetto degli obblighi in materia di copertura e qualità del servizio, per mezzo di sanzioni amministrative, comprese sanzioni pecuniarie, ingiunzioni e revoche dei diritti d'uso nel caso di violazioni di tali condizioni. Le imprese dovrebbero fornire alle autorità competenti informazioni quanto più precise e complete possibili per consentire loro di assolvere i loro compiti di vigilanza.

(409) Chiunque dovrebbe avere il diritto di ricorrere contro una decisione delle autorità competenti che lo riguardi, compresa una decisione di non esaminare le domande per la concessione del diritto di installare strutture, dinanzi a un organo che sia indipendente dalle parti in causa e da qualsiasi intervento esterno o pressione politica. Tale procedura di ricorso dovrebbe applicarsi fatti salvi la ripartizione delle competenze all'interno dei sistemi giudiziari nazionali o i diritti riconosciuti alle persone fisiche o giuridiche nel rispettivo ordinamento nazionale. In ogni caso, gli Stati membri dovrebbero garantire un sindacato giurisdizionale effettivo nei confronti di tali decisioni.

(410) Per assicurare la certezza del diritto agli operatori del mercato, è opportuno che gli organi di ricorso assolvano efficacemente le loro funzioni. In particolare, le procedure di ricorso non dovrebbero subire indebiti ritardi. Le misure provvisorie che sospendono la validità della decisione di un'autorità competente dovrebbero essere concesse soltanto in casi urgenti per impedire un pregiudizio grave e irreparabile alla parte che chiede tali misure e unicamente ove ciò sia necessario per l'equilibrio degli interessi.

(411) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di adottare decisioni volte a risolvere interferenze dannose transfrontaliere tra Stati membri; di identificare un approccio armonizzato o coordinato allo scopo di affrontare l'incoerente attuazione degli approcci normativi generali da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di disciplina dei mercati delle comunicazioni elettroniche, nonché di numerazione, comprese le serie di numeri, la portabilità dei numeri e degli identificatori, i sistemi per la traduzione dei numeri e degli indirizzi e

l'accesso ai servizi di emergenza attraverso il numero unico di emergenza europeo "112"; di rendere obbligatoria l'attuazione di norme o specifiche, o stralciare norme o specifiche dalla parte obbligatoria dell'elenco delle norme; di adottare le misure di natura tecnica e organizzativa per gestire adeguatamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi, nonché le circostanze, il formato e le procedure che si applicano alla notifica degli incidenti di sicurezza; di specificare i particolari pertinenti relativi ai diritti individuali trasferibili accessibili al pubblico in un formato elettronico standardizzato al momento della creazione dei diritti d'uso dello spettro radio, di specificare le caratteristiche fisiche e tecniche dei punti di accesso senza fili di portata limitata; di autorizzare o impedire a un'autorità nazionale di regolamentazione di imporre alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato determinati obblighi per l'accesso o l'interconnessione; di armonizzare numeri o serie di numeri specifici per rispondere alla domanda di risorse di numerazione, transfrontaliera o paneuropea, non soddisfatta; e di specificare il modello sintetico di contratto da fornire ai consumatori. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[77].

(412) La pubblicazione delle informazioni da parte degli Stati membri dovrebbe garantire che gli operatori del mercato e i nuovi operatori potenziali comprendano i propri diritti e obblighi e sappiano dove rintracciare informazioni pertinenti e dettagliate. La pubblicazione nelle Gazzette ufficiali nazionali consente alle parti interessate di altri Stati membri di ottenere le informazioni pertinenti.

(413) Per garantire una corretta applicazione del diritto dell'Unione la Commissione deve essere informata di quali organismi siano stati designati come aventi significativo potere di mercato e quali obblighi le autorità nazionali di regolamentazione abbiano imposto agli operatori del mercato. Oltre alla pubblicazione di tali informazioni a livello nazionale, è pertanto necessario che gli Stati membri le comunichino alla Commissione. Allorché devono trasmettere le informazioni alla Commissione, gli Stati membri dovrebbero poterlo fare per via elettronica, fatta salva un'intesa su opportune procedure di autenticazione.

(414) È opportuno che la Commissione riesamini il funzionamento del presente regolamento a scadenze regolari, in particolare per valutare la necessità di modificarlo in funzione dell'evoluzione delle tecnologie o della situazione dei mercati. Nel riesaminare il funzionamento del presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutare se, alla luce degli sviluppi sul mercato e per quanto riguarda la concorrenza e la protezione dei consumatori, sia ancora necessario mantenere le disposizioni relative alla regolamentazione settoriale ex ante o se sia opportuno modificare o abrogare tali disposizioni.

(415) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [gg mm 2026].

(416) È necessario prevedere un periodo transitorio affinché la Commissione possa istituire il regime di autorizzazione satellitare dell'Unione, che dovrebbe sostituire quelli

[77] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

nazionali. Durante tale periodo, la Commissione dovrebbe definire le condizioni applicabili alla fornitura di reti satellitari e di servizi di comunicazione via satellite e all'uso dello spettro radio e stabilire la procedura, compresi i termini e gli aspetti pratici, che le imprese devono seguire per presentare le domande di autorizzazione dell'Unione. Dovrebbe inoltre essere previsto tempo sufficiente affinché i titolari dei diritti d'uso o gli utenti dello spettro a norma del diritto nazionale possano richiedere l'autorizzazione dell'Unione e affinché la Commissione possa trattare tali richieste,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

1. PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE, OBIETTIVI E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce norme per la fornitura di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica e risorse e servizi correlati, per la pianificazione strategica e la gestione dello spettro radio e per alcuni aspetti delle apparecchiature terminali.

2. Il presente regolamento istituisce inoltre un quadro di governance per il settore delle comunicazioni elettroniche composto dalle autorità nazionali di regolamentazione e da altre autorità competenti, dall'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ("BEREC"), dall'Organismo per la politica dello spettro radio ("RSPB") e dall'Ufficio per le reti digitali ("ODN"), nell'ambito del quale sono definiti i compiti del BEREC, dell'RSPB e dell'ODN nonché quelli delle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, di altre autorità competenti, e stabilisce una serie di procedure per l'applicazione del pertinente quadro giuridico in tutta l'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1) "rete di comunicazione elettronica": i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata, e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse, i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

(2) "rete Gigabit": una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica fino al punto terminale di rete, oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire, in condizioni normali di picco, prestazioni di rete analoghe in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione;

la presente definizione sostituisce la definizione di "rete ad altissima capacità" di cui all'articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2018/1972;

(3) "servizio di comunicazione elettronica": un servizio fornito di norma a pagamento su reti di comunicazione elettronica, che comprende, con l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti:

(a) servizio di accesso a internet;

(b) servizio di comunicazione interpersonale;

(c) servizi consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione radiotelevisiva;

(4) "locali serviti": i locali degli utenti finali per i quali un operatore ha installato la propria rete di accesso fino al punto di servizio (ossia il primo punto di concentrazione o di distribuzione destinato a servire tali locali), in modo tale che, a partire dal ricevimento della richiesta, l'operatore possa rendere disponibile il servizio di accesso entro quattro settimane con una ragionevole installazione supplementare (ossia eseguendo solo l'attivazione e la connessione standard specifiche per i locali del tratto finale, senza estendere la rete di accesso oltre il punto di servizio);

(5) "locali connessi": i locali di un utente finale in cui l'infrastruttura della rete di accesso è stata fisicamente estesa dal punto di servizio e fatta terminare all'interno dei locali dell'utente finale;

(6) "servizio essenziale su rete in rame": un servizio di comunicazione elettronica fornito attraverso un'infrastruttura di accesso in rame preesistente nella misura in cui supporta funzioni essenziali o di importanza cruciale, quali comunicazioni di emergenza, sistemi di teleassistenza, allarmi e sistemi di controllo e monitoraggio, utilizzate dai settori idrico, dell'energia e dei trasporti;

(7) "servizio di accesso a internet": un servizio a disposizione del pubblico che fornisce accesso a internet, e quindi connettività a praticamente tutti i punti finali di internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate;

(8) "servizio di comunicazione interpersonale": un servizio di norma a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;

(9) "servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero": un servizio di comunicazione interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente – ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale – o consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

(10) "servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero": un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente – ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale – o che non consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

(11) "rete pubblica di comunicazione elettronica": una rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete;

(12) "punto terminale di rete": il punto fisico a partire dal quale l'utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato a un numero di utente finale o a un nome di utente finale;

(13) "risorse correlate": servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;

(14) "servizio correlato": un servizio correlato a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permette o supporta la fornitura, l'autofornitura o la fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o servizio, o è potenzialmente in grado di farlo, e comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi (*electronic programme guides* – EPG), nonché altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza;

(15) "sistema di accesso condizionato": qualsiasi misura tecnica, sistema di autenticazione e/o intesa secondo i quali l'accesso in forma intelligibile a un servizio protetto di diffusione televisiva o radiofonica è subordinato a un abbonamento o a un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;

(16) "utente": la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

(17) "utente finale": un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

(18) "consumatore": la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta;

(19) "fornitura di reti di comunicazione elettronica": la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di tali reti;

(20) "interfaccia per programmi applicativi" o "API": interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o da fornitori di servizi e le risorse delle set-top box destinate al collegamento con i televisori o dei televisori digitali integrati o degli apparecchi radio digitali;

(21) "attribuzione di spettro radio": la designazione di una determinata banda di spettro radio destinata a essere utilizzata da uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;

(22) "interferenze dannose": interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di

radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione o nazionali applicabili;

(23) "autorizzazione generale": un quadro giuridico che garantisce i diritti e stabilisce gli obblighi per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nel mercato interno, conformemente al presente regolamento;

(24) "punto di accesso senza fili di portata limitata": apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni, a bassa potenza, di portata limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei due, che può essere utilizzata come parte di una rete pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di una o più antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia di rete sottostante, che può essere mobile o fissa;

(25) "rete locale in radiofrequenza" o "RLAN" (*radio local area network*): un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimità da altri utenti, che utilizza su base non esclusiva uno spettro radio armonizzato;

(26) "spettro radio armonizzato": uno spettro radio per il quale sono state definite condizioni tecniche armonizzate relative alla sua disponibilità e al suo uso efficiente mediante misure di attuazione conformemente all'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;

(27) "uso condiviso dello spettro radio": l'accesso, secondo un ordine di protezione paritario o gerarchico, da parte di due o più tecnologie o utenti, alle stesse bande o agli stessi canali di spettro radio, al fine di garantirne un uso efficiente, che può essere basato su un accordo di condivisione definito tra utenti, autorizzato sulla base di un'autorizzazione generale, di diritti d'uso individuali dello spettro radio o di una combinazione dei due; include approcci normativi, come l'accesso condiviso soggetto a licenza, che garantiscono a tutti gli utenti condizioni di condivisione prevedibili e affidabili;

(28) "accesso": il fatto di rendere disponibili risorse o servizi a un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica, servizi della società dell'informazione o servizi di diffusione di contenuti radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l'altro: l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e agli elementi di rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi di software, compresi i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale;

(29) "interconnessione": una particolare modalità di accesso messa in opera tra fornitori di reti di comunicazione elettronica mediante il collegamento fisico e logico delle reti di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa

per consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un'altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un'altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete;

(30) "operatore": un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata;

(31) "rete locale": il percorso fisico utilizzato dai segnali di comunicazione elettronica che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica di comunicazione elettronica fissa;

(32) "chiamata": la connessione stabilita da un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico che consente la comunicazione vocale bidirezionale;

(33) "servizio di comunicazione vocale": un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere, direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

(34) "numero geografico": qualsiasi numero di un piano di numerazione nazionale nel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;

(35) "numero non geografico": qualsiasi numero di un piano di numerazione nazionale che non sia un numero geografico, ad esempio i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a tariffa maggiorata;

(36) "servizio di conversazione globale": un servizio di conversazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonché comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o più località;

(37) "centro di raccolta delle chiamate di emergenza" o "PSAP" (*public safety answering point*): un luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato membro, in cui perviene una comunicazione di emergenza;

(38) "PSAP più idoneo": uno PSAP istituito dalle autorità competenti a cui è instradata la comunicazione di emergenza e che è responsabile di trasmettere informazioni contestuali ai servizi di emergenza dall'area di intervento pertinente;

(39) "comunicazione di emergenza": comunicazione mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un utente finale e lo PSAP con l'obiettivo di richiedere e ricevere aiuto d'urgenza dai servizi di emergenza;

(40) "comunicazione di emergenza efficace": una comunicazione di emergenza che garantisce una comunicazione tempestiva tra l'utente finale e lo PSAP più idoneo e rende disponibili tempestivamente le informazioni contestuali, comprese le informazioni sulla localizzazione del chiamante;

(41) "informazioni contestuali": informazioni trasmesse dall'utente finale attraverso una comunicazione di emergenza o derivanti e trasmesse automaticamente dalle apparecchiature terminali dell'utente finale o dalla rete pertinente per consentire l'individuazione tempestiva delle risorse di intervento dei servizi di emergenza e l'arrivo rapido di tali servizi sul luogo dell'intervento;

(42) "servizio di emergenza": un servizio, riconosciuto come tale dallo Stato membro, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un

rischio immediato per la vita o l'incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l'ambiente, in conformità del diritto nazionale;

(43) "informazioni sulla localizzazione del chiamante": i dati trattati in una rete mobile pubblica, derivanti dall'infrastruttura di rete o dai dispositivi mobili, che indicano la posizione geografica delle apparecchiature terminali mobili di un utente finale e, in una rete pubblica fissa, i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale di rete;

(44) "apparecchiature terminali": apparecchiature terminali quali definite all'articolo 1, punto 1), della direttiva 2008/63/CE della Commissione[78];

(45) "servizi di comunicazione via satellite": servizi la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nello stabilire radiocomunicazioni da stazioni di terra per le comunicazioni spaziali o dai relativi componenti terrestri e aerei complementari verso una stazione spaziale ("uplink") e/o nello stabilire radiocomunicazioni da una stazione spaziale verso stazioni di terra per le comunicazioni spaziali o i relativi componenti terrestri e aerei complementari ("downlink");

(46) "fornitura di reti satellitari": la realizzazione e la gestione di sistemi satellitari, stazioni di terra per le comunicazioni spaziali e, se del caso, dei relativi componenti terrestri e aerei complementari;

(47) "stazione di terra per le comunicazioni spaziali": le apparecchiature di terra che possono essere usate unicamente per trasmettere o per trasmettere e ricevere ("ricetrasmittenti") oppure unicamente per ricevere ("riceventi") segnali di radiocomunicazione via satelliti o altri sistemi nello spazio. Sono inclusi, tra l'altro, le stazioni di terra, i terminali e le apparecchiature terrestri necessarie per comunicare con i satelliti o altre stazioni spaziali;

(48) "componenti terrestri e aerei complementari": stazioni di terra o aeree di reti satellitari utilizzate presso postazioni fisse o variabili al fine di migliorare la disponibilità di servizi di comunicazione via satellite nelle aree geografiche coperte dall'impronta del satellite o dei satelliti del sistema in cui non è possibile garantire comunicazioni della qualità necessaria con una o più stazioni spaziali;

(49) "dati personali": dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

(50) "consenso": consenso quale definito all'articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 3

Principi e obiettivi generali

1. Nel contesto del presente regolamento, gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, nonché il BEREC, l'RSPB, l'ODN e la Commissione, secondo le loro rispettive competenze, perseguono i seguenti obiettivi generali, che non sono elencati in ordine di priorità:

[78] Direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/63/oj).

(a) rafforzare la competitività del settore della connettività e dell'industria in generale agevolando gli investimenti in infrastrutture digitali avanzate, comprese le soluzioni basate sul cloud e sull'IA, consentendo la realizzazione di servizi innovativi, compresi servizi affidabili e di qualità garantita, e agevolando la cooperazione tra gli attori del più ampio ecosistema digitale;

(b) sviluppare un mercato unico delle comunicazioni elettroniche che agevoli la gestione delle reti e la fornitura di servizi transfrontalieri all'interno dell'Unione, lo sviluppo di reti digitali transeuropee e la fornitura di reti e servizi innovativi di comunicazione elettronica, compresi i servizi di comunicazione via satellite paneuropei;

(c) rafforzare la resilienza e la preparazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica a livello dell'Unione, promuovendo la cooperazione tra le autorità pubbliche e i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica nello sviluppo delle necessarie capacità di resilienza e nel garantire gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri;

(d) promuovere gli investimenti volti a garantire la connettività, l'ampia disponibilità e l'utilizzo delle reti Gigabit, comprese le reti fisse, mobili e senza fili, nonché l'accesso alle stesse, a vantaggio di tutti i cittadini e di tutte le imprese dell'Unione, in termini di prezzo, qualità e scelta;

(e) garantire la fornitura, a tutti gli utenti finali, di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, di alta qualità e a prezzi accessibili, attraverso una concorrenza effettiva nelle reti di comunicazione elettronica e nelle risorse correlate, compresa un'efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, nonché nei servizi di comunicazione elettronica e nei servizi correlati in tutta l'Unione;

(f) promuovere gli interessi dei cittadini dell'Unione e salvaguardare la tutela dei diritti degli utenti finali, compreso il trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a internet, in modo che tutti gli utenti finali continuino a beneficiare di un'ampia scelta di servizi avanzati, di alta qualità e a prezzi accessibili; e garantire un livello di protezione elevato e uniforme, in particolare per i consumatori vulnerabili, anche in termini di prezzi accessibili, scelta e accesso equivalente;

(g) promuovere la sostenibilità agevolando gli investimenti in reti e soluzioni digitali efficienti sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio e incentivare l'efficienza del traffico da punto a punto;

(h) sostenere gli obiettivi di altre politiche dell'Unione basate sullo spettro radio, compresa la politica spaziale e la politica di sicurezza e di difesa comune.

2. Nell'esercizio delle loro competenze o nello svolgimento dei loro compiti al fine di perseguire gli obiettivi generali, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, il BEREC, l'RSPB, l'ODN e la Commissione agiscono in modo imparziale, obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Essi applicano, in particolare, i principi seguenti:

(a) promuovono la prevedibilità normativa per garantire approcci normativi coerenti, attraverso la cooperazione reciproca;

(b) garantiscono che, in circostanze analoghe, le misure siano applicate in modo coerente e non vi siano discriminazioni nel trattamento dei fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica;

(c) tengono debitamente conto dei potenziali oneri normativi e amministrativi imposti dalle decisioni normative e si adoperano per limitarli il più possibile;

(d) applicano il diritto dell'Unione secondo il principio della neutralità tecnologica, nella misura in cui ciò sia compatibile con il conseguimento degli obiettivi generali di cui al presente articolo;

(e) tengono debitamente conto della varietà delle condizioni attinenti all'infrastruttura, alla concorrenza e alle circostanze in cui si trovano gli utenti finali e, in particolare, i consumatori nelle diverse aree geografiche all'interno di uno Stato membro.

2. PARTE II - RESILIENZA

Articolo 4

Ruolo delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica nel garantire la resilienza

Tenendo conto del ruolo essenziale delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica per la resilienza complessiva della società e dell'economia dell'Unione, i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, il BEREC, l'ODN, le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità competenti designate a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555, le autorità nazionali preposte alla gestione delle crisi e alla protezione civile, comprese le autorità di gestione delle crisi informatiche designate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive competenze, ad anticipare e prevenire perturbazioni, di origine naturale o antropica, crisi o eventi di forza maggiore, che possono incidere negativamente sulla popolazione, nonché a reagire agli stessi attraverso l'attuazione coerente degli obblighi in materia di preparazione a norma del presente regolamento e in linea con i pertinenti meccanismi di protezione civile, gestione delle crisi e risposta alle stesse a livello nazionale e dell'Unione.

Articolo 5

Disponibilità e capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica

1. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e altri fornitori di cui all'articolo 9, paragrafo 2, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555[79] e altre autorità competenti, tra cui, se del caso, le autorità nazionali di gestione delle crisi e di protezione

[79] Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80 ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3445/oj).

civile, comprese le autorità di gestione delle crisi informatiche designate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555, cooperano per garantire la disponibilità continua di reti e servizi di comunicazione elettronica come anche le relative capacità necessarie per anticipare e prevenire perturbazioni, di origine naturale o antropica, crisi o eventi di forza maggiore, che possono incidere negativamente sulla popolazione, nonché per prepararsi e rispondere agli stessi.

A tal fine, le autorità e i fornitori di cui al primo comma tengono nella massima considerazione il piano di preparazione dell'Unione per le infrastrutture digitali del BEREC di cui all'articolo 6.

2. Fatta salva la direttiva (UE) 2022/2555, i fornitori di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli PSAP adottano tutte le misure necessarie, tenendo conto del piano di preparazione dell'Unione per le infrastrutture digitali del BEREC di cui all'articolo 6 del presente regolamento, per garantire la disponibilità ininterrotta di comunicazioni critiche e di comunicazioni di emergenza, nonché la trasmissione ininterrotta di allarmi pubblici, in caso di perturbazioni, di origine naturale o antropica, crisi o eventi di forza maggiore, che possano incidere negativamente sulla popolazione.

3. Nell'implementare nuove tecnologie nelle loro reti o nei loro servizi di comunicazione elettronica, i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e gli PSAP adottano tutte le misure preparatorie necessarie, comprese l'effettuazione di prove e la convalida delle soluzioni, per garantire la disponibilità di servizi di comunicazione di emergenza e di allarme pubblico all'interno dell'Unione.

4. Qualora la migrazione ad altre tecnologie di rete possa comportare l'interruzione dei servizi sui dispositivi degli utenti finali attualmente in uso, i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico informano le autorità nazionali competenti e gli utenti finali con un preavviso di almeno due anni, fornendo una tabella di marcia che illustri il processo di migrazione.

Articolo 6

Piano di preparazione dell'Unione per le infrastrutture digitali

1. Entro il **[***12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento***]** il BEREC adotta una relazione dal titolo "Piano di preparazione dell'Unione per le infrastrutture digitali" ("piano"), al fine di rafforzare la resilienza e la preparazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e di altre infrastrutture digitali a livello dell'Unione in caso di perturbazioni, di origine naturale o antropica, crisi o eventi di forza maggiore che possano avere un notevole impatto negativo sulla popolazione o sul funzionamento del mercato interno.

2. Il piano comprende:

   (a) una valutazione globale dell'architettura, delle capacità, delle funzionalità e dell'uso delle reti di comunicazione elettronica dei fornitori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, elaborata sulla base delle informazioni raccolte a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento e trasmesse all'ODN conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento**;**

   (b) una serie di raccomandazioni operative sulle misure di resilienza della rete basate, tra l'altro, sulla valutazione di cui alla lettera a);

(c) pratiche di gestione delle crisi.

La valutazione di cui al primo comma, lettera a), fornisce, tra l'altro, una panoramica della topologia di rete a livello dell'Unione, individua la diversificazione degli instradamenti, le potenziali strozzature o i punti di vulnerabilità e i settori in cui sono necessarie misure connesse alla resilienza, quali investimenti strategici a sostegno della ridondanza, in particolare per le reti digitali transeuropee. La valutazione è trattata conformemente alle norme nazionali e dell'Unione applicabili in materia di protezione delle informazioni classificate. Le informazioni ivi contenute sono presentate in forma aggregata al fine di impedire l'esatta geolocalizzazione delle risorse sensibili.

Le raccomandazioni operative di cui al primo comma, lettera b), comprendono raccomandazioni che garantiscono la capacità tecnica delle reti di comunicazione elettronica di integrarsi con diversi tipi di reti terrestri e non terrestri, come le reti satellitari, le capacità per garantire la continuità delle reti e dei servizi di comunicazione essenziali in situazioni di aumento della domanda, congestione della rete o perturbazioni, di origine naturale o antropica, comprese, ma non solo, le minacce di indisponibilità del sistema, come le interferenze dannose intenzionali, o altre misure ritenute determinanti per garantire la disponibilità del servizio e le capacità di rete necessarie.

Le pratiche di gestione delle crisi di cui al primo comma, lettera c), sono rivolte alle autorità nazionali di regolamentazione e alle altre autorità competenti e sono volte a predisporre procedure, modalità di coordinamento e protocolli operativi armonizzati da applicare in caso di perturbazioni, di origine naturale o antropica, crisi o eventi di forza maggiore. Le pratiche di gestione delle crisi sono coerenti con i pertinenti meccanismi di protezione civile, gestione delle crisi e risposta alle stesse a livello nazionale e dell'Unione, e ad essi complementari.

Articolo 7

Cooperazione e raccolta di dati a sostegno della preparazione del piano

1. Per sostenere il BEREC, l'ODN prepara il progetto di piano in stretta cooperazione con la Commissione e, per quanto riguarda la preparazione e la resilienza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, con il gruppo di cooperazione istituito dall'articolo 14 della direttiva (UE) 2022/2555, e in consultazione con l'ENISA e le pertinenti autorità europee di coordinamento della risposta alle crisi e della protezione civile, a seconda dei casi. Il piano è riesaminato e aggiornato periodicamente sulla base, tra l'altro, delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Per sostenere la preparazione del piano, le autorità nazionali di regolamentazione raccolgono ogni due anni informazioni sull'architettura, la capacità, le funzionalità e l'uso delle reti pubbliche di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e, se del caso, delle reti utilizzate, interamente o prevalentemente, per fornire servizi di comunicazione elettronica o servizi della società dell'informazione accessibili al pubblico, nella misura in cui tali informazioni non siano già state messe a loro disposizione o a disposizione di altre autorità nazionali competenti a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale.
3. Le richieste di informazioni di cui al paragrafo 2 sono motivate, proporzionate e limitate a quanto strettamente necessario per lo svolgimento dei compiti relativi alla resilienza e alla preparazione. Le informazioni sono trasmesse ogni due anni all'ODN.
4. Entro il [*6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*] il BEREC, in stretta cooperazione con la Commissione e l'ENISA, pubblica un modello comune che le

autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a utilizzare per la raccolta delle informazioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

Cooperazione con la Commissione e altri organismi o gruppi di esperti dell'Unione

1. Qualora una perturbazione, di origine naturale o antropica, una crisi o un evento di forza maggiore comporti o coincida con un incidente di cibersicurezza su vasta scala ai sensi dell'articolo 6, punto 7), della direttiva (UE) 2022/2555, il BEREC fornisce alla rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe) e alla Commissione informazioni pertinenti per garantire una conoscenza situazionale condivisa e una risposta alle crisi coerente.
2. Su richiesta, l'ODN condivide con la Commissione i dettagli dell'analisi utilizzata per preparare il piano conformemente all'articolo 6. La Commissione tiene conto di tali informazioni nello sviluppo e nell'attuazione degli strumenti di finanziamento, compresi gli investimenti strategici nelle reti digitali transeuropee, o nell'adozione di politiche o misure volte a rafforzare la resilienza e la preparazione delle reti di comunicazione elettronica, a seconda dei casi.
3. I compiti e le azioni di cui alla presente parte non incidono sui compiti dell'ENISA, della rete dei team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT), di EU-CyCLONe, del gruppo di cooperazione istituito dalla direttiva (UE) 2022/2555 o di altri gruppi di esperti o sistemi di coordinamento a norma del diritto dell'Unione in materia di protezione civile.

3. PARTE III - AUTORIZZAZIONE A LIVELLO DI MERCATO UNICO E PROCEDURA DI PASSAPORTO

Articolo 9

Autorizzazione generale

1. La libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica è soggetta alle condizioni e agli obblighi di cui al presente regolamento. Gli Stati membri possono limitare la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica solo per le ragioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, TFUE, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. Tale limitazione è debitamente motivata e comunicata alla Commissione.
2. Il regime di autorizzazione generale si applica ai fornitori di servizi pubblici di comunicazione elettronica e ai fornitori di reti di comunicazione elettronica utilizzate, interamente o prevalentemente, per fornire servizi di comunicazione elettronica o servizi della società dell'informazione accessibili al pubblico.
3. Il regime di autorizzazione generale non si applica ai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero.
4. Nell'ambito del regime di autorizzazione generale, il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica è soggetto unicamente alle condizioni seguenti:
    (a) il rispetto, secondo quanto applicabile al fornitore, dei requisiti in materia di resilienza e preparazione delle reti in caso di perturbazioni, di origine naturale o antropica, crisi o eventi di forza maggiore a norma del presente

regolamento e delle condizioni d'uso per le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità;

(b) il rispetto, secondo quanto applicabile al fornitore, delle condizioni d'uso dei servizi di comunicazione critici in caso di catastrofi o di emergenze nazionali per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità;

(c) il rispetto, secondo quanto applicabile al fornitore, delle norme o specifiche di cui all'articolo 187;

(d) il rispetto, secondo quanto applicabile al fornitore, delle norme in materia di cibersicurezza, compresi i requisiti di sicurezza della catena di approvvigionamento delle TIC imposti a norma del regolamento sulla cibersicurezza che sostituirà il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio[80];

(e) la possibilità per le autorità di contrasto e giudiziarie di accedere ai dati, anche ai fini dell'intercettazione legale e della conservazione dei dati conformemente alla normativa dell'Unione o nazionale applicabile, negli Stati membri in cui è fornito il servizio, nel rispetto del diritto dell'Unione, secondo quanto applicabile al fornitore;

(f) il mantenimento dell'integrità delle reti pubbliche di comunicazione elettronica, anche mediante condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti o servizi di comunicazione elettronica conformemente alla direttiva 2014/30/UE[81], secondo quanto applicabile al fornitore;

(g) il rispetto, secondo quanto applicabile al fornitore, dei requisiti o delle misure in materia di interconnessione conformemente all'articolo 66;

(h) per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, il rispetto, secondo quanto applicabile al fornitore, dei pertinenti accordi internazionali relativi all'uso di risorse limitate che non sono soggette alla concessione di diritti d'uso individuali;

(i) l'interoperabilità dei servizi conformemente al presente regolamento, secondo quanto applicabile al fornitore;

---

80 Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj).

81 Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj), come modificata dal regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018 (GU L 30 dell'11.9.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/30/2018-09-11)) e dalla direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2380/oj).

(j) se del caso, l'imposizione di diritti amministrativi conformemente all'articolo 12.

Si applicano condizioni supplementari per l'uso dello spettro radio conformemente agli articoli 20 e 21, secondo quanto applicabile al fornitore.

Si applicano condizioni supplementari per l'uso delle risorse di numerazione assegnate dai piani di numerazione nazionali e, se del caso, dal piano di numerazione dell'Unione, conformemente agli articoli 46 e 50, secondo quanto applicabile al fornitore.

Articolo 10

Procedura di passaporto unico

1. Nell'ambito del regime di autorizzazione generale, un fornitore che intenda fornire reti o servizi di comunicazione elettronica in uno o più Stati membri trasmette una notifica all'autorità nazionale di regolamentazione di uno di tali Stati membri nell'ambito della procedura di passaporto unico.
2. Prima di esercitare i diritti derivanti dall'autorizzazione generale, il fornitore non è tenuto a ottenere una decisione o qualsiasi altro atto amministrativo da parte di un'autorità di regolamentazione dello Stato membro di notifica in cui intende operare.
3. La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata mediante un modello di notifica conformemente agli orientamenti del BEREC emanati a norma dell'articolo 125 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il BEREC aggiorna, se necessario, gli orientamenti pertinenti.
4. L'autorità di regolamentazione notificata trasmette la notifica ricevuta all'ODN senza indebito ritardo. Se la notifica riguarda l'avvio della fornitura di reti e servizi in più Stati membri, l'ODN la trasmette per informazione, senza indebito ritardo, alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui il fornitore intende operare.
5. Se la notifica riguarda l'intenzione di un fornitore già operante in uno o più Stati membri di estendere le proprie attività ad altri Stati membri, l'ODN trasmette tale notifica per informazione alle autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati, compresi gli Stati membri in cui il fornitore già fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica.
6. Nell'ambito della procedura di passaporto unico, l'autorità notificata conferma al fornitore l'autorizzazione a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica entro una settimana dalla presentazione della notifica di cui al paragrafo 1. La conferma contiene informazioni riguardanti tutte le condizioni dell'autorizzazione generale applicabili nello Stato membro o negli Stati membri in cui si intende fornire reti o servizi, nonché i relativi obblighi e diritti derivanti dall'autorizzazione. Se la notifica riguarda l'intenzione di un fornitore già operante in uno o più Stati membri di estendere le proprie attività ad altri Stati membri, la conferma contiene informazioni sulle condizioni dell'autorizzazione generale applicabili in tali altri Stati membri.
7. Una volta confermata la notifica, il fornitore può esercitare i diritti derivanti dall'autorizzazione generale e iniziare l'attività, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso di cui al presente regolamento.
8. L'ODN mantiene una banca dati dell'Unione accessibile al pubblico delle notifiche trasmesse alle autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità notificate aggiornano le informazioni relative a tutte le notifiche ricevute presenti nella banca dati almeno ogni due mesi.

9. Per le reti e i servizi di comunicazione elettronica notificati prima del [*6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*], non è richiesta alcuna nuova notifica. I fornitori possono inviare una notifica all'autorità nazionale di regolamentazione notificata al fine di ottenere una nuova autorizzazione generale per reti o servizi esistenti nell'ambito della procedura di passaporto unico. Quando installano nuove reti o introducono nuovi servizi di comunicazione elettronica, i fornitori sono soggetti alla procedura di passaporto unico riguardante tali nuove reti o nuovi servizi.

Articolo 11

Orientamenti e assistenza reciproca

1. Entro il [*6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*] il BEREC, in stretta cooperazione con la Commissione e le altre autorità competenti, compresi i punti di contatto designati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, pubblica orientamenti affinché tutte le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, siano applicate in modo coerente, non discriminatorio e proporzionato e siano accessibili ai fornitori attraverso la pagina web dell'ODN.
2. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto unico nazionale incaricato di comunicare con l'ODN e di mantenere aggiornate le informazioni sulla normativa e sulle procedure nazionali applicabili alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, in particolare quelle relative alle condizioni dell'autorizzazione generale, comprese le condizioni riguardanti la cibersicurezza, l'accesso ai dati e la protezione dei dati e gli obblighi stabiliti dal presente regolamento.
3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può specificare ulteriormente le procedure relative alla notifica, alla conferma per l'inizio delle attività e all'assistenza reciproca in materia di esecuzione, nonché le modalità per lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e l'ODN conformemente al regolamento (UE) 2024/903. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 199, paragrafo 4.
4. Fatti salvi i poteri di esecuzione degli Stati membri per quanto riguarda il diritto applicabile nella loro giurisdizione, nell'ambito del regime di passaporto unico l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro di notifica ha il potere di imporre sanzioni in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione. In caso di violazione grave, le possibili misure, se necessario previa consultazione delle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati, comprendono la revoca del diritto di operare nello Stato membro o negli Stati membri coperti dal passaporto unico.
5. Qualora concluda che la violazione delle condizioni dell'autorizzazione può avere gravi ripercussioni negative sul proprio territorio per motivi di sicurezza nazionale o di interesse pubblico, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui avviene la fornitura delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica ha il diritto di imporre sanzioni nell'ambito della sua giurisdizione e, se del caso, previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro di notifica.

Articolo 12

Diritti amministrativi

1. Qualora gli Stati membri impongano diritti amministrativi alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nell'ambito dell'autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d'uso, tali diritti amministrativi:

(a) coprono, complessivamente, i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del sistema di autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 67, all'articolo 68, paragrafo 1, e agli articoli 69 e 77, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di normazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché, se del caso, di preparazione e di applicazione delle decisioni amministrative, quali le decisioni in materia di accesso e interconnessione;

(b) sono imposti alle singole imprese in modo obiettivo, trasparente e proporzionato.

2. Le imprese il cui fatturato è inferiore a una determinata soglia o le cui attività non raggiungono una quota minima di mercato o hanno una portata territoriale molto limitata non sono soggette a diritti amministrativi.

3. Qualora siano imposti diritti amministrativi, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti pubblicano un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell'importo complessivo dei diritti riscossi. Ove vi sia una differenza tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche.

4. PARTE IV — RISORSE (SPETTRO RADIO E NUMERAZIONE)

4.1. TITOLO I: SPETTRO RADIO

4.1.1. CAPO I: Principi e obiettivi

SEZIONE 1: NORME INTERNAZIONALI PER L'USO E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIO

Articolo 13

Pianificazione strategica e gestione dello spettro radio

1. Gli Stati membri e la Commissione gestiscono lo spettro radio nel mercato interno in modo coordinato, tenendo conto del suo valore in quanto risorsa comune europea, nell'ambito della competenza concorrente al fine di promuovere la crescita economica, proteggere i valori e la sicurezza dell'Unione, conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, in particolare il mercato unico delle comunicazioni elettroniche, nonché perseguire la sicurezza e la sovranità digitale.

2. La Commissione, assistita dall'RSPB, e le autorità nazionali competenti cooperano nella pianificazione strategica dello spettro radio e nel coordinamento delle politiche in materia di spettro radio.

3. Le autorità nazionali competenti gestiscono lo spettro radio in modo efficace ed efficiente conformemente al presente regolamento e al regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e ad altri accordi adottati nel quadro dell'UIT applicabili allo spettro radio. Esse si adoperano al massimo per eliminare qualsiasi fonte potenziale o effettiva di interferenze dannose transfrontaliere o nazionali e adottano misure relative allo spettro radio per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza nella fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica.

4. Qualora il presente regolamento le conferisca il potere di gestire lo spettro radio, la Commissione è soggetta agli stessi principi e rispetta i medesimi obblighi delle autorità competenti, salvo diversamente disposto dal presente regolamento o da altre normative dell'Unione.

Articolo 14

Interferenze dannose

1. I titolari di diritti d'uso dello spettro radio hanno il diritto di utilizzare le proprie frequenze senza interferenze dannose, fatti salvi i piani nazionali di attribuzione delle frequenze e gli accordi internazionali.
2. Le autorità nazionali competenti cooperano tra loro e, se del caso, nell'ambito dell'RSPB ai fini del coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio. Esse si adoperano per risolvere eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere che impediscono l'uso dello spettro radio nel territorio dell'Unione.
3. In caso di questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero o di interferenze dannose transfrontaliere tra Stati membri, qualsiasi autorità nazionale competente o qualsiasi titolare di un diritto d'uso dello spettro radio può chiedere all'RSPB di mettere a disposizione i suoi buoni uffici per risolvere il problema. L'RSPB può formulare un parere in cui propone una soluzione coordinata. Su richiesta di un'autorità competente, l'RSPB formula tale parere.
4. Se la questione transfrontaliera tra Stati membri non è risolta entro 12 mesi dalla richiesta di cui al paragrafo 3, la Commissione, su richiesta di un'autorità nazionale competente di qualsiasi Stato membro interessato o del titolare di un diritto d'uso dello spettro radio, oppure di propria iniziativa, adotta una decisione mediante un atto di esecuzione per risolvere la questione transfrontaliera, tenendo conto di eventuali pareri dell'RSPB a norma del paragrafo 3.
5. Qualora una questione transfrontaliera coinvolga un paese terzo, compresi i paesi candidati e in via di adesione, la Commissione e le autorità nazionali competenti nell'ambito del gruppo "Politica dello spettro radio" (RSPG), su richiesta di qualsiasi autorità nazionale competente di uno Stato membro interessato, cooperano per fornire sostegno giuridico, politico e tecnico per risolvere tale questione, in modo tale che gli Stati membri interessati possano rispettare gli obblighi loro incombenti ed esercitare i propri diritti d'uso dello spettro radio a norma del diritto dell'Unione.
6. Se la questione transfrontaliera che coinvolge un paese terzo non è risolta entro 12 mesi dalla richiesta di cui al paragrafo 5, la Commissione può, su richiesta di un'autorità nazionale competente dello Stato membro interessato e previa consultazione dell'RSPB, adottare una decisione mediante un atto di esecuzione per definire l'assistenza o il contributo che gli Stati membri devono fornire, con il sostegno della Commissione, per risolvere tale questione, indipendentemente dal fatto che siano interessati o meno dalle interferenze dannose.
7. Qualora la questione transfrontaliera con un paese terzo non possa essere risolta con l'assistenza o il contributo di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il Consiglio può prendere in considerazione l'adozione di misure restrittive a norma dell'articolo 29 TUE, in linea con gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune.

8. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 199, paragrafo 4, con l'assistenza del comitato di cui all'articolo 199, paragrafo 2 ("comitato per lo spettro radio").

SEZIONE 2: PRINCIPI

Articolo 15

Principio di uso condiviso dello spettro radio

1. Fatta salva l'eccezione di cui al secondo comma, lo spettro radio oggetto dell'autorizzazione generale e di diritti d'uso individuali è condiviso da fornitori dello stesso servizio (condivisione intra-servizio) o di servizi diversi (condivisione interservizi), purché sia rispettato il diritto della concorrenza.

   Le autorità nazionali competenti possono limitare l'uso condiviso dello spettro radio qualora ciò sia necessario per motivi riguardanti:

   (a) la tutela della concorrenza e dell'accesso non discriminatorio al mercato;

   (b) la fattibilità tecnica ed economica;

   (c) la necessità di diritti d'uso dello spettro radio esclusivi per la tutela della sicurezza pubblica, della sicurezza nazionale, della difesa o per la protezione dei servizi essenziali;

   (d) la prevenzione di interferenze dannose;

   (e) il coordinamento transfrontaliero.

2. Le autorità nazionali competenti garantiscono che lo spettro radio assegnato sia utilizzato in modo efficiente. A tal fine, possono esigere dal titolare dei diritti relativi allo spettro radio, compresi quelli per la difesa e la sicurezza, di condividere qualsiasi porzione di spettro radio non utilizzata in una determinata area geografica o in un determinato periodo di tempo, a condizione che l'uso condiviso dello spettro radio non interferisca con l'uso dello spettro radio da parte del titolare originario, non lo deteriori né lo limiti in altro modo e che l'uso condiviso sia conforme al diritto della concorrenza.

Articolo 16

Principi di neutralità tecnologica e dei servizi

1. Tutti i tipi di tecnologie possono essere utilizzati per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nello spettro radio dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di attribuzione delle frequenze a norma del diritto dell'Unione.

   Le autorità nazionali competenti possono limitare tale diritto solo qualora ciò risulti necessario e proporzionato al fine di:

   (a) evitare interferenze dannose;

   (b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici che presentano rischi, tenendo conto della raccomandazione 1999/519/CE;

   (c) assicurare la qualità tecnica del servizio;

   (d) assicurare la massima condivisione dello spettro radio;

(e) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro radio;

(f) garantire il conseguimento di obiettivi conformemente al paragrafo 2.

3. Qualsiasi tipo di servizio di comunicazione elettronica può essere fornito nello spettro dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di attribuzione delle frequenze, conformemente al diritto dell'Unione.

Le autorità nazionali competenti possono limitare tale diritto solo al fine di soddisfare un requisito previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT sulla base di criteri proporzionati e non discriminatori. Le autorità nazionali competenti hanno il diritto di chiedere che un determinato servizio sia fornito in una banda specifica solo laddove ciò sia giustificato al fine di:

(a) tutelare la sicurezza della vita;

(b) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale;

(c) evitare un uso inefficiente dello spettro radio;

(d) promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, ad esempio la fornitura di servizi di diffusione radiotelevisiva;

(e) tutelare la sicurezza pubblica, la sicurezza nazionale e la difesa o proteggere i servizi essenziali.

Le autorità nazionali competenti possono vietare la fornitura di qualsiasi altro servizio in una banda specifica solo laddove ciò sia giustificato dalla necessità di proteggere la sicurezza della vita.

4.1.2. CAPO II: Attribuzione

SEZIONE 1: STRATEGIA IN MATERIA DI SPETTRO RADIO E TABELLE DI MARCIA AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE

Articolo 17

Strategia e tabelle di marcia dell'Unione in materia di spettro radio

1. Previa consultazione dei portatori di interessi e dell'RSPB, la Commissione definisce una strategia dell'Unione lungimirante in materia di spettro radio e, se necessario, la aggiorna dopo ogni Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni.

2. La strategia dell'Unione in materia di spettro radio orienta la pianificazione a lungo termine dello spettro radio, l'innovazione e l'uso efficiente dello spettro radio in tutta l'Unione. Essa individua le esigenze in materia di spettro radio e ne garantisce la disponibilità e, se del caso, protegge lo spettro radio necessario per conseguire gli obiettivi di diversi settori strategici dell'Unione che ne comportano l'uso, comprese la difesa e la sicurezza, per le comunicazioni critiche e altre finalità, tra cui il rilevamento. La disponibilità dello spettro radio per la tutela della sicurezza pubblica, della sicurezza nazionale e della difesa o per la protezione dei servizi essenziali in condizioni armonizzate è presa in considerazione nella strategia dell'Unione in materia di spettro radio ed è rispecchiata adeguatamente nei piani nazionali di attribuzione delle frequenze.

3. Sulla base della strategia dell'Unione in materia di spettro radio, la Commissione può, se del caso, adottare, mediante atti di esecuzione, tabelle di marcia dell'Unione in materia di spettro radio.

Ciascuna tabella di marcia dell'Unione in materia di spettro radio individua le esigenze in materia di spettro radio relative a una tecnologia specifica o a un servizio specifico dello spettro radio e fissa i termini per l'armonizzazione tecnica dell'uso dello spettro radio a norma della decisione n. 676/2002/CE e, se del caso, i termini relativi all'autorizzazione dell'uso di tale spettro radio a norma del presente regolamento, che possono derogare al termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1. Ciò non pregiudica la possibilità di derogare al termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, a norma dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 199, paragrafo 4, con l'assistenza del comitato di cui all'articolo 199, paragrafo 2. L'RSPB monitora gli sviluppi tecnici, economici e sociali connessi all'uso dello spettro radio e, se necessario, raccomanda l'aggiornamento delle tabelle di marcia dell'Unione in materia di spettro radio.

4. Entro nove mesi dall'adozione delle tabelle di marcia dell'Unione in materia di spettro radio, le autorità nazionali competenti presentano alla Commissione e all'RSPB le rispettive tabelle di marcia nazionali in materia di spettro radio, indicando, se del caso, le misure nazionali necessarie per attuare una tabella di marcia dell'Unione in materia di spettro radio e i relativi calendari. Le autorità nazionali competenti pubblicano le tabelle di marcia nazionali in materia di spettro radio e le aggiornano regolarmente.

5. Le autorità nazionali competenti riferiscono periodicamente alla Commissione e all'RSPB in merito all'attuazione delle rispettive tabelle di marcia nazionali in materia di spettro radio. La Commissione e le autorità nazionali competenti in seno all'RSPB cooperano per individuare e affrontare eventuali carenze nei settori in cui la Commissione stessa o l'RSPB ritengono insufficienti i progressi compiuti ai fini del conseguimento di uno o più obiettivi della tabella di marcia dell'Unione in materia di spettro radio.

Articolo 18

Tempistica coordinata delle assegnazioni

1. Laddove l'uso dello spettro radio sia stato armonizzato conformemente alla decisione n. 676/2002/CE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, le autorità nazionali competenti lo autorizzano entro 24 mesi dall'adozione di tale misura o appena possibile dopo la revoca dell'eventuale decisione di consentire l'uso alternativo in via eccezionale a norma del paragrafo 5 del presente articolo.

2. Il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato per una banda specifica nella misura necessaria qualora si verifichi una delle circostanze seguenti:

   (a) una restrizione all'uso di detta banda sulla base dell'obiettivo di interesse generale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, lettera a) o d);

   (b) questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose con paesi terzi, a condizione che lo Stato membro interessato abbia richiesto, se del caso, l'assistenza dell'Unione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5;

   (c) necessità di tutelare la sicurezza nazionale e la difesa;

   (d) forza maggiore.

L'autorità nazionale competente interessata riesamina la proroga di cui al primo comma almeno ogni due anni e su richiesta di un potenziale utente dello spettro radio o della Commissione.

3. Il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato per una banda specifica nella misura necessaria e fino a un massimo di 24 mesi in caso di:

   (a) questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose tra gli Stati membri, a condizione che lo Stato membro interessato adotti tempestivamente tutte le misure necessarie a norma dell'articolo 14, paragrafi 3 e 4;

   (b) necessità e complessità di garantire la migrazione tecnica degli utenti esistenti di tale banda.

4. In caso di proroga a norma del paragrafo 2 o 3, l'autorità nazionale competente interessata informa tempestivamente le altre autorità nazionali competenti e la Commissione, indicando le ragioni.

5. Fatto salvo il paragrafo 1, le autorità nazionali competenti possono consentire un uso alternativo integrale o parziale della banda di spettro radio armonizzato, a condizione che:

   (a) una consultazione pubblica condotta a norma dell'articolo 184 e una valutazione prospettica della domanda del mercato, a norma dell'articolo 32, dimostrino la mancanza di una marcata domanda di uso armonizzato della banda di spettro radio nel prossimo futuro;

   (b) tale uso alternativo non impedisca od ostacoli la disponibilità o l'uso di tale banda in altri Stati membri.

   L'autorità nazionale competente informa la Commissione e le altre autorità nazionali competenti, tramite l'ODN, della sua decisione, unitamente ai relativi motivi, e la riesamina periodicamente.

6. La Commissione può, mediante un atto di esecuzione, stabilire date comuni per l'autorizzazione dell'uso di uno spettro radio armonizzato specifico conformemente al paragrafo 1 e in deroga ai paragrafi 1, 2 e 3.

   Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 199, paragrafo 4.

SEZIONE 2: RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE/ARMONIZZAZIONE

Articolo 19

Richiesta di armonizzazione dello spettro radio

1. Qualsiasi parte interessata può presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché prenda in considerazione l'armonizzazione delle condizioni per la disponibilità e/o l'uso efficiente di una banda di frequenze specifica a norma dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE.

2. Al ricevimento di tale richiesta, la Commissione organizza una consultazione pubblica e presenta la richiesta all'RSPB per ottenere una relazione o un parere, oppure al comitato per lo spettro radio o a entrambi. Se interpellato, il comitato per lo spettro radio adotta un parere a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE.

A tale richiesta è fornita una risposta motivata entro un termine ragionevole.

3. La Commissione pubblica la richiesta e la risposta.

4.1.3. CAPO III: Assegnazione

SEZIONE 1: PRINCIPI

Articolo 20

Autorizzazione generale per l'uso dello spettro radio

1. Lo spettro radio è utilizzato nell'ambito di un'autorizzazione generale subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a meno che non sia richiesto un diritto d'uso individuale a norma dell'articolo 21.

2. Le imprese autorizzate a usare lo spettro radio sulla base di un'autorizzazione generale sono soggette esclusivamente alle condizioni seguenti:

   (a) fornire un servizio o utilizzare un tipo di tecnologia se è imposta una restrizione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, o paragrafo 2, secondo comma, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualità del servizio;

   (b) utilizzare lo spettro radio in modo efficace ed efficiente conformemente al presente regolamento;

   (c) applicare le condizioni tecniche e operative necessarie per evitare interferenze dannose e per proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici, tenendo conto della raccomandazione 1999/519/CE, qualora tali condizioni siano diverse da quelle associate all'uso dello spettro radio nell'ambito dell'autorizzazione generale;

   (d) rispettare le norme in materia di cibersicurezza, compresi i requisiti relativi alla catena di approvvigionamento delle TIC a norma del regolamento sulla cibersicurezza che sostituirà il regolamento (UE) 2019/881.

Articolo 21

Diritti d'uso individuali dello spettro radio

1. Le autorità nazionali competenti possono assoggettare l'uso dello spettro radio a diritti individuali solo se ciò è necessario per massimizzare l'uso efficiente dello stesso alla luce della domanda e tenendo conto:

   (a) delle caratteristiche specifiche dello spettro radio interessato;

   (b) dell'esigenza di evitare interferenze dannose;

   (c) dello sviluppo di condizioni affidabili di condivisione dello spettro radio, ove appropriato;

   (d) della necessità di assicurare la qualità tecnica delle comunicazioni o del servizio;

   (e) degli obiettivi di interesse generale stabiliti dagli Stati membri conformemente al diritto dell'Unione;

   (f) della necessità di salvaguardare l'uso efficiente dello spettro radio.

2. Oltre alle condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, le imprese che sono titolari di un diritto d'uso individuale dello spettro radio possono essere soggette solo alle condizioni stabilite dall'autorità nazionale competente prima dell'assegnazione o del rinnovo di tale diritto, riguardanti:

   (a) le tempistiche e la durata massima in conformità dell'articolo 24, fatte salve eventuali modifiche del piano nazionale di attribuzione delle frequenze;

   (b) il trasferimento o l'affitto dei diritti in conformità dell'articolo 26;

   (c) il pagamento di contributi per l'uso in conformità dell'articolo 29;

   (d) l'adempimento degli impegni assunti nel quadro della procedura di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione prima della concessione dell'autorizzazione o, se del caso, dell'invito a presentare domanda per i diritti d'uso;

   (e) l'aggregazione dello spettro radio o la concessione dell'accesso allo stesso ad altri utenti in regioni specifiche o a livello nazionale o la condivisione dello spettro radio conformemente all'articolo 27;

   (f) l'uso delle bande di spettro radio conformemente ai pertinenti accordi internazionali;

   (g) gli obblighi specifici di un uso sperimentale delle bande di spettro radio;

   (h) la condivisione delle infrastrutture passive o attive che utilizzano lo spettro radio;

   (i) gli accordi commerciali di accesso in roaming;

   (j) il dispiegamento congiunto di infrastrutture per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica che si basano sull'uso dello spettro radio.

   Le autorità competenti non associano condizioni di cui al primo comma, lettere e), h), i) o j), del presente paragrafo, a meno che ciò non sia giustificato a norma della procedura di cui all'articolo 32.

3. Le autorità competenti consultano e informano le parti interessate, in modo tempestivo e trasparente, in merito alle condizioni da associare ai diritti d'uso individuali prima che tali condizioni siano imposte. Esse definiscono in anticipo i criteri per valutare il rispetto di tali condizioni e li trasmettono alle parti interessate in modo trasparente.

4. L'autorità competente può combinare i diritti individuali con l'autorizzazione generale per l'uso dello spettro radio, tenendo conto dei probabili effetti sulla concorrenza, sull'innovazione e sull'ingresso nel mercato.

5. L'RSPB raccoglie le buone pratiche relative alla scelta tra autorizzazioni generali e diritti individuali.

SEZIONE 2: ARMONIZZAZIONE

Articolo 22

Condizioni comuni di autorizzazione per l'uso dello spettro radio

1. I potenziali utenti dello spettro radio in due o più Stati membri, per le reti pubbliche e non pubbliche di comunicazione elettronica, possono chiedere alle autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati di stabilire congiuntamente, con l'assistenza

dell'RSPB, condizioni comuni di autorizzazione per ridurre i costi di installazione o l'impatto ambientale. Le autorità nazionali competenti informano la Commissione di tali richieste.

2. Fatto salvo l'articolo 39 del presente regolamento, se la Commissione o almeno due autorità nazionali competenti interessate presentano una richiesta motivata, indipendentemente dal fatto che tale richiesta sia presentata o meno da fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica, l'RSPB, previa consultazione dei portatori di interessi, elabora una proposta di condizioni comuni di autorizzazione, anche per quanto riguarda il modo migliore per condividere lo spettro radio tra reti pubbliche e private, nel rispetto del diritto della concorrenza. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, tenendo conto della proposta dell'RSPB e, se del caso, dei requisiti di cui all'articolo 39, paragrafo 4, adottare condizioni comuni di autorizzazione vincolanti in tutti gli Stati membri e stabilire un formato comune da utilizzare.

3. Su richiesta di due o più autorità nazionali competenti o della Commissione, l'RSPB esamina l'opportunità e le modalità di autorizzazione di una parte dello spettro radio a livello dell'Unione e suggerisce la procedura di autorizzazione appropriata e le condizioni di aggiudicazione per garantire la presenza in tutta l'Unione di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili di alta qualità ("servizi a banda larga senza fili"), compresi i servizi di comunicazione via satellite *direct-to-device*. Previa consultazione dell'RSPB, la Commissione può integrare il presente regolamento, mediante un atto delegato conformemente all'articolo 198, definendo le procedure e le condizioni di aggiudicazione per l'autorizzazione dell'uso dello spettro radio in una particolare banda di spettro radio armonizzato, o in parti di essa, a livello dell'Unione.

4. Durante la procedura di autorizzazione, la Commissione può chiedere l'assistenza dell'RSPB, dell'ODN, del comitato per le comunicazioni o di esperti esterni.

5. Qualora siano state stabilite condizioni comuni di autorizzazione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può definire, mediante atti di esecuzione, i dettagli di un sistema di sportello unico che consenta a un'impresa di presentare presso l'ODN richieste di concessione dei diritti d'uso dello spettro radio in più di uno Stato membro, e specificare le modalità procedurali, compresi i termini amministrativi.

6. Le autorità nazionali competenti concedono i diritti e le autorizzazioni entro i termini di cui all'articolo 30, paragrafo 8.

7. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 199, paragrafo 4.

Articolo 23

Assegnazione armonizzata dello spettro radio

Le autorità nazionali competenti non impongono ulteriori condizioni, criteri o procedure aggiuntivi qualora i titolari di diritti d'uso dello spettro radio armonizzato siano stati selezionati nell'ambito di una procedura di selezione comune a livello dell'Unione o qualora si applichino condizioni di autorizzazione armonizzate a livello dell'Unione.

SEZIONE 3: NORME ARMONIZZATE APPLICABILI ALLE CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE

Articolo 24

Durata dei diritti

1. I diritti d'uso dello spettro radio sono concessi, in linea di principio, per una durata illimitata. I diritti d'uso individuali dello spettro radio utilizzato per le reti e i servizi a banda larga senza fili concessi per un periodo di tempo illimitato sono soggetti a riesami periodici da parte delle autorità nazionali competenti, anche per quanto riguarda gli obblighi in materia di copertura e qualità del servizio. Tali riesami sono effettuati con una frequenza minima di 20 anni a partire dalla concessione del diritto d'uso individuale dello spettro radio. I riesami periodici sono notificati secondo la procedura di cui all'articolo 31.

2. I diritti d'uso individuali dello spettro radio concessi per un periodo di tempo illimitato possono essere revocati in qualsiasi momento per uno dei motivi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, e con un preavviso di cinque anni in tutti gli altri casi. In via eccezionale, qualora i diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato per i servizi a banda larga senza fili concessi per una durata illimitata siano revocati entro i primi 40 anni dal loro rilascio, si applica l'articolo 195.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i diritti d'uso individuali dello spettro radio possono essere concessi per un periodo limitato ritenuto adeguato alla luce degli obiettivi perseguiti a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, qualora vi sia la necessità di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l'articolo 32.

   Se i diritti d'uso individuali dello spettro radio sono concessi per un periodo limitato, l'autorità competente fissa in anticipo la durata massima, fatte salve eventuali modifiche successive del piano nazionale di attribuzione delle frequenze, e la specifica nelle decisioni relative alla concessione di diritti individuali.

4. Qualora le autorità competenti assoggettino a una durata limitata le misure relative ai diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato al fine di consentirne l'uso per i servizi a banda larga senza fili, i titolari di tali diritti d'uso hanno il diritto di utilizzare lo spettro radio per un periodo di almeno 40 anni.

   Se concessi per un periodo limitato, i diritti d'uso individuali dello spettro radio sono soggetti a rinnovo conformemente all'articolo 25.

5. Ove debitamente giustificato, le autorità nazionali competenti possono imporre una durata inferiore a 40 anni, per lo spettro armonizzato o non armonizzato, nei seguenti casi:

   (a) in zone geografiche limitate in cui l'accesso alle reti ad alta velocità sia gravemente carente o assente;

   (b) per specifici progetti a breve termine;

   (c) per uso sperimentale mediante l'imposizione di obblighi specifici;

   (d) per usi dello spettro radio che possano coesistere, in conformità dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, con servizi a banda larga senza fili;

   (e) per un uso alternativo dello spettro radio in conformità dell'articolo 18, paragrafo 5.

6. Le autorità nazionali competenti possono adeguare la durata dei diritti d'uso stabiliti al presente articolo al fine di garantire la simultaneità della scadenza della durata dei diritti in una o più bande o al fine di valutare la necessità di un rinnovo conformemente all'articolo 25, in quest'ultimo caso solo per un periodo di due anni, rinnovabile una volta.

Articolo 25

Rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato

1. I diritti d'uso dello spettro radio armonizzato soggetti a durata limitata sono automaticamente rinnovati per una durata analoga e a condizioni analoghe su richiesta del rispettivo titolare.

2. In deroga al paragrafo 1, dopo aver dato a tutte le parti interessate la possibilità di esprimere il proprio parere mediante una consultazione pubblica conformemente all'articolo 184, l'autorità competente può decidere, almeno cinque anni prima della relativa scadenza, di non rinnovare automaticamente il diritto d'uso, lasciandolo scadere e organizzando una procedura di autorizzazione aperta, trasparente e non discriminatoria al fine di concedere nuovi diritti, oppure di rinnovare i diritti esistenti assoggettandoli a una durata diversa o a condizioni diverse per uno o più dei seguenti motivi:

   (a) la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 e all'articolo 30, paragrafo 4, nonché degli obiettivi di politica pubblica previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, tenendo altresì conto della rilevanza degli investimenti esistenti;

   (b) l'attuazione di una nuova misura tecnica di attuazione adottata a norma dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;

   (c) la grave mancata attuazione delle condizioni associate al diritto d'uso in questione da parte del suo titolare;

   (d) la necessità di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in conformità dell'articolo 32;

   (e) la necessità di conseguire maggiore efficienza nell'uso dello spettro radio alla luce dell'evoluzione tecnologica o del mercato;

   (f) la concessione dello spettro radio a titolo gratuito.

   Qualora non intenda rinnovare il diritto d'uso dello spettro radio armonizzato per i motivi di cui al primo comma, lettera d), l'autorità nazionale competente procede a una nuova procedura di selezione solo se vi sono prove di una domanda di mercato credibile da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti d'uso dello spettro radio per la banda in questione e se ha accertato che il numero di infrastrutture che possono essere sostenute economicamente sul mercato è superiore a quello degli operatori storici.

3. A meno che la decisione di cui al paragrafo 2 non sia adottata al più tardi cinque anni prima della scadenza dei diritti in questione, i diritti esistenti sono automaticamente rinnovati a norma del paragrafo 1.

4. La decisione di rinnovo è accompagnata da un riesame dei contributi annuali e una tantum relativi all'uso dello spettro radio, effettuato sulla base dell'articolo 29. Nel definire il livello dei contributi, le autorità competenti tengono conto, tra l'altro, dei prezzi storici, dei parametri di riferimento internazionali, dell'andamento dei ricavi medi

per MHz per connessione, considerando la totalità dello spettro radio utilizzato per il rispettivo servizio, e del costo di opportunità dello spettro radio.

5. Il presente articolo si applica anche ai diritti d'uso dello spettro radio armonizzato concessi prima del [*data di entrata in vigore del presente regolamento*] e che scadono entro un periodo di almeno sette anni da tale data.

Articolo 26

Trasferimento o affitto di diritti d'uso individuali dello spettro radio

1. I titolari di diritti d'uso dello spettro radio diverso dallo spettro radio assegnato per la diffusione radiotelevisiva cui sia associato un obiettivo culturale o di interesse generale e diverso dallo spettro concesso a titolo gratuito hanno il diritto di trasferire o affittare i propri diritti d'uso conformemente al presente articolo e nel rispetto del diritto della concorrenza.

2. Il titolare dei diritti d'uso dello spettro radio notifica la propria intenzione di trasferire o affittare i diritti d'uso dello spettro radio, nonché la data effettiva del trasferimento, all'autorità nazionale competente, che rende pubbliche tali informazioni.

   A decorrere dalla data del trasferimento o dell'affitto, il cessionario o il locatario è vincolato dalle condizioni originarie associate ai diritti d'uso dello spettro radio, comprese, ad esempio, condizioni rigorose contro l'accumulo dello spettro e condizioni volte a garantire un uso efficace ed efficiente dello spettro, salvo diversa decisione dell'autorità nazionale competente conformemente al paragrafo 3. In caso di affitto, il cessionario originario è vincolato dalle condizioni originarie insieme al locatore. In caso di spettro radio armonizzato, i trasferimenti rispettano tale uso armonizzato.

3. Il trasferimento o l'affitto di tali diritti d'uso non è respinto a meno che non vi sia un evidente rischio di distorsione della concorrenza derivante dall'accumulo dei diritti d'uso, in particolare conformemente all'articolo 32, oppure vi siano seri dubbi circa il fatto che il nuovo utente sia in grado di soddisfare le condizioni originarie per il diritto d'uso.

   Tenendo conto del contesto e delle circostanze del trasferimento del diritto d'uso dello spettro radio, in particolare se il cessionario sia controllato direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso finanziamenti significativi, comprese le sovvenzioni, dal governo di un paese terzo o se persegua progetti o programmi all'estero a guida statale, le autorità nazionali competenti hanno la facoltà di bloccare il trasferimento dei diritti d'uso dello spettro radio, qualora ciò sia necessario e proporzionato per uno dei seguenti motivi:

   (a) resilienza;

   (b) sicurezza, compresa la continuità della fornitura di servizi di comunicazione elettronica;

   (c) difesa;

   (d) mantenimento dell'ordine pubblico, la cui perturbazione o il cui abuso potrebbe avere un impatto significativo in uno Stato membro o nell'Unione.

   I diritti amministrativi imposti alle imprese in relazione al trattamento di una domanda di trasferimento, di condivisione o di affitto di diritti d'uso dello spettro radio devono essere conformi all'articolo 12.

4. Le autorità nazionali competenti valutano se siano soddisfatte le condizioni per rendere trasferibili e affittabili i diritti d'uso vigenti conformemente al presente articolo e se necessario modificano, a norma dell'articolo 194, le condizioni associate ai diritti d'uso esistenti in modo tempestivo dopo il [*data di entrata in vigore del presente regolamento*] e garantiscono che i diritti d'uso dello spettro radio o lo spettro radio pertinente possano essere suddivisi o disaggregati nel miglior modo possibile.

Articolo 27

Uso condiviso dello spettro radio

1. Conformemente all'articolo 15 e fatti salvi la copertura o altri obblighi imposti ai titolari dei diritti d'uso individuali delle radiofrequenze e gli obblighi assunti nell'ambito di una procedura competitiva o comparativa, i titolari dei diritti d'uso dello spettro radio adottano misure per organizzare, consentire e offrire la condivisione dei propri diritti d'uso, ove tale condivisione sia tecnicamente fattibile e fatto salvo il rispetto del diritto della concorrenza.

2. Qualsiasi terzo interessato a utilizzare una parte dello spettro radio in un determinato territorio o periodo di tempo può manifestare il proprio interesse all'autorità nazionale competente.

   I titolari dei diritti d'uso dello spettro radio hanno il diritto di rifiutare l'uso condiviso dello spettro radio qualora dimostrino di utilizzare lo spettro radio, o di aver elaborato piani per utilizzarlo nel prossimo futuro, secondo modalità che rendono la condivisione non fattibile tecnicamente. I titolari dei diritti d'uso dello spettro radio si impegnano a rispettare tali piani. Se il titolare del diritto d'uso non agisce conformemente al proprio piano, si applica l'articolo 196.

   Nel valutare la fattibilità dell'uso condiviso dello spettro radio, le autorità nazionali competenti tengono conto dei piani di installazione dei titolari dei diritti d'uso dello spettro radio per l'intera durata dei rispettivi diritti. Le autorità nazionali competenti applicano mutatis mutandis la procedura di cui all'articolo 188. Esse possono consentire l'uso condiviso dello spettro radio per un periodo di tempo limitato oppure prevedere un riesame periodico. Le autorità nazionali competenti hanno la facoltà di bloccare l'uso condiviso dello spettro radio per i motivi di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

3. Le condizioni per l'uso condiviso dello spettro radio sono stabilite nel diritto d'uso dello spettro radio conformemente all'articolo 21.

   Tali condizioni determinano quanto segue:

   (a) la priorità d'uso, le norme di coesistenza e il tipo di protezione contro le interferenze dannose tra il titolare primario e il titolare secondario;

   (b) il tipo di uso consentito al nuovo utente rispetto all'uso originale autorizzato;

   (c) se l'uso condiviso dello spettro radio possa essere imposto in caso di violazione di un obbligo associato al diritto d'uso, quale ad esempio un obbligo di copertura.

4. Qualsiasi obbligo associato al diritto d'uso dello spettro radio può essere soddisfatto dall'utente originario, dal nuovo utente o da entrambi. Entrambi gli utenti sono vincolati dagli obblighi stabiliti nel diritto d'uso che disciplinano la condivisione dello spettro radio.

5. Entro il [*12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*] l'RSPB, in stretta cooperazione con la Commissione e il BEREC, adotta orientamenti per contribuire all'attuazione coerente del presente articolo e dell'articolo 15.

Articolo 28

Banca dati

1. L'ODN istituisce una banca dati dinamica per la geolocalizzazione e il monitoraggio delle opportunità di utilizzo dello spettro radio per promuovere e consentire l'uso condiviso di bande specifiche di spettro radio in modo da migliorarne l'efficienza di utilizzo, al fine di sostenere le politiche dell'Unione.

   La banca dati contiene informazioni aggiornate, raccolte e fornite dagli Stati membri e dai titolari dei diritti d'uso dello spettro radio e relative alla geolocalizzazione degli usi esistenti dello spettro radio, al fine di consentire ai potenziali utenti dello spettro radio di accedervi.

   La banca dati è direttamente accessibile a qualsiasi potenziale utente dello spettro radio.

2. Al fine di garantire l'attuazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione, previa consultazione dell'RSPB, può, mediante atti di esecuzione, definire le bande di spettro radio coperte dalla banca dati ed elaborare disposizioni pratiche e formati uniformi per la raccolta e la fornitura di dati da parte delle autorità nazionali competenti alla Commissione.

   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 199, paragrafo 4.

3. L'istituzione e l'uso della banca dati garantiscono la tutela della vita privata nonché il rispetto delle norme in materia di riservatezza commerciale, in particolare a norma dell'articolo 8 della decisione n. 676/2002/CE, e il diritto degli Stati membri di rifiutare di fornire informazioni rilevanti per la sicurezza nazionale. L'istituzione e l'uso della banca dati riducono al minimo, nella misura del possibile, gli oneri amministrativi e gli obblighi esistenti imposti agli Stati membri da altre normative dell'Unione, in particolare l'obbligo di fornire informazioni specifiche.

4. L'ODN gestisce la banca dati.

Articolo 29

Contributi per i diritti d'uso dello spettro radio

1. Le autorità nazionali competenti possono assoggettare i diritti d'uso dello spettro radio al pagamento di un corrispettivo sotto forma di un contributo una tantum o annuale, o di una combinazione degli stessi, determinato conformemente al presente articolo.

2. I contributi annuali e i contributi una tantum non connessi a una procedura di selezione comparativa o competitiva sono obiettivamente giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati allo scopo perseguito, garantiscono un uso ottimale dello spettro radio e tengono conto degli obiettivi generali del presente regolamento. I contributi sono fissati a un livello tale da coprire, complessivamente, almeno i costi amministrativi sostenuti dalle autorità nazionali competenti per la gestione, il controllo e l'applicazione delle norme in materia di spettro radio conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a).

Entro il [*12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*] la Commissione, tenendo conto dei pareri del BEREC e dell'RSPB, adotta una raccomandazione su una metodologia comune per la definizione dei contributi annuali di cui al primo comma, che può tenere conto di diverse caratteristiche dello spettro radio, quali la capacità di una banda di spettro radio e la relativa scarsità, e del servizio che si intende fornire.

3. Gli eventuali contributi una tantum nell'ambito di una procedura di selezione comparativa o i prezzi di riserva nell'ambito di una procedura di selezione competitiva sono fissati a un livello che assicuri un'assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti, nonché gli investimenti e l'installazione di reti e servizi.

   L'eventuale prezzo di riserva è fissato come pagamento minimo per ottenere il diritto d'uso dello spettro radio.

   Prima di imporre un prezzo di riserva o di definirne il livello, l'autorità nazionale competente tiene conto dei costi derivanti dalle condizioni associate a tali diritti.

   Entro il [*12 mesi dall'applicazione del presente regolamento*] la Commissione, previa consultazione del BEREC e dell'RSPB, adotta una raccomandazione su una metodologia comune per definire un prezzo di riserva, tenendo conto tra l'altro del costo di opportunità dello spettro radio e delle caratteristiche della banda.

4. Le autorità nazionali competenti tengono conto delle raccomandazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Se una delle raccomandazioni non è seguita e persistono divergenze senza giustificazioni obiettive, la Commissione può adottare una decisione mediante un atto di esecuzione per garantire un'applicazione armonizzata.

   Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 199, paragrafo 4.

5. Il pagamento di eventuali contributi si applica solo qualora lo spettro radio sia effettivamente disponibile per l'uso, ed è data la possibilità di corrispondere tali contributi in rate annuali.

6. I contributi annuali o una tantum sono rimborsati, su richiesta, a fronte dell'adempimento di impegni prestabiliti da parte del titolare di un diritto d'uso dello spettro radio. La possibilità e l'entità di tale rimborso sono trasparenti, eque e non discriminatore e sono comunicate prima di qualsiasi procedura di selezione o assegnazione, oppure di qualsiasi procedura di rinnovo o riesame.

SEZIONE 4: PROCEDURE DI CONCESSIONE E SELEZIONE

Articolo 30

Concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio e procedura di selezione

1. Le autorità nazionali competenti concedono diritti d'uso individuali dello spettro radio a norma dell'articolo 21 su richiesta e secondo procedure aperte, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate, stabilite in anticipo, a qualsiasi impresa, purché quest'ultima sia in grado di rispettare le condizioni associate a tale diritto. I richiedenti forniscono tutte le informazioni necessarie per dimostrare la propria capacità di rispettare le condizioni associate al diritto d'uso dello spettro radio.

2. Le autorità nazionali competenti valutano le domande di diritti d'uso individuali dello spettro radio in base a criteri di ammissibilità obiettivi, trasparenti, proporzionati e non

discriminatori, previamente definiti e conformi alle condizioni da associare a tali diritti. Esse non discriminano gli operatori di risorse correlate e gli operatori di reti all'ingrosso che presentano domanda per i diritti d'uso individuali dello spettro radio per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, e specificano le modalità con cui tali operatori possono adempiere gli obblighi in materia di copertura e qualità o di altro tipo.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono applicarsi criteri e procedure specifici, inclusa una deroga all'obbligo di apertura delle procedure, quando la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale quale stabilito dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale conformemente al diritto dell'Unione.

4. Ove giustificato, l'autorità nazionale competente può limitare il numero di diritti d'uso individuali dello spettro radio. In tal caso, essa definisce e motiva la procedura di selezione scelta e gli obiettivi perseguiti, indicando i risultati della relativa valutazione della situazione concorrenziale, tecnica ed economica del mercato.

5. Le autorità nazionali competenti concedono a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l'opportunità di esprimere il proprio parere su qualsiasi aspetto della procedura di cui al paragrafo 4 del presente articolo, in particolare su eventuali limitazioni, sulla procedura di selezione e sui criteri di selezione, entro un termine ragionevole non inferiore a 30 giorni, e tengono conto dei pareri delle parti interessate.

6. Qualora intenda limitare il numero di diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato per le reti e i servizi a banda larga senza fili, l'autorità nazionale competente notifica un progetto di misura definitiva conformemente all'articolo 31 e non procede alla selezione prima di aver concluso la procedura relativa al mercato unico dello spettro radio dell'Unione.

7. Le autorità nazionali competenti pubblicano qualsiasi decisione relativa alla procedura di selezione e alle regole connesse, compresi i criteri di selezione e le condizioni da associare ai diritti d'uso dello spettro radio, indicandone chiaramente le ragioni, e invitano a presentare domanda per i diritti d'uso.

8. Le autorità nazionali competenti adottano, comunicano e rendono pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio non appena possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro sei settimane nel caso dello spettro radio dichiarato disponibile per servizi di comunicazione elettronica nei piani nazionali di attribuzione delle frequenze, termine prorogabile fino a otto mesi in caso di procedura di selezione, fatta salva un'eventuale tempistica specifica stabilita a norma dell'articolo 17.

   Detto termine non pregiudica eventuali accordi internazionali applicabili in materia di uso dello spettro radio o delle posizioni orbitali.

9. L'autorità nazionale competente riesamina, se del caso, eventuali limitazioni a intervalli regolari o su ragionevole richiesta delle imprese interessate. Qualora decida che è possibile concedere ulteriori diritti d'uso dello spettro radio o una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali, l'autorità competente rende nota tale decisione e dà inizio alla procedura di concessione di tali diritti.

10. L'RSPB raccoglie le buone pratiche riguardanti le procedure di autorizzazione e le relative condizioni di aggiudicazione, ad esempio per quanto concerne la progettazione di aste a favore degli investimenti e gli obblighi di copertura. La Commissione può raccomandare gli aspetti delle procedure di autorizzazione e le condizioni di selezione

propizi agli investimenti più appropriati per autorizzare l'uso dello spettro radio armonizzato in una o più bande al fine di conseguire gli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale, comprese eventuali modifiche.

11. Le autorità nazionali competenti tengono conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 10 e giustificano alla Commissione eventuali divergenze. Qualora tali divergenze comportino un'attuazione incoerente delle procedure di autorizzazione o delle condizioni di selezione propizi agli investimenti che persiste per almeno due anni dopo l'adozione di una raccomandazione rischiando di creare ostacoli al mercato interno a causa di livelli incoerenti di installazione di reti senza fili di alta qualità, la Commissione può adottare una decisione mediante un atto di esecuzione per garantirne l'applicazione armonizzata.

    Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 199, paragrafo 4.

12. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d'uso dello spettro radio in conformità dell'articolo 26.

Articolo 31

Procedura relativa al mercato unico dello spettro radio dell'Unione

1. Qualora intenda avviare una procedura di selezione conformemente all'articolo 30, paragrafo 6, oppure effettuare una modifica o un rinnovo a condizioni diverse, anche per quanto riguarda la durata, dei diritti d'uso dello spettro radio armonizzato per le reti e i servizi a banda larga senza fili, l'autorità nazionale competente pubblica il proprio progetto di misura definitiva e lo comunica contemporaneamente alla Commissione, all'RSPB, al BEREC e alle autorità competenti di altri Stati membri, indicando i motivi della misura e spiegando in che modo essa:

    (a) promuove lo sviluppo del mercato interno, la fornitura transfrontaliera di servizi e la concorrenza, massimizza i benefici per i consumatori e consente il conseguimento complessivo degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 13 e alla decisione n. 676/2002/CE;

    (b) garantisce un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio;

    (c) garantisce condizioni di investimento stabili e prevedibili per gli utenti dello spettro radio esistenti e potenziali quando sono installate reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica basati sul lo spettro radio.

    Se del caso, l'autorità competente spiega inoltre i motivi per cui propone:

    (a) eventuali misure di definizione del mercato a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, includendo l'esito dell'analisi effettuata;

    (b) una durata limitata del diritto d'uso dello spettro radio conformemente all'articolo 24, paragrafo 3.

2. Le autorità nazionali competenti, l'RSPB, il BEREC e la Commissione possono presentare osservazioni sul progetto di misura entro un termine di 30 giorni lavorativi, che non può essere prorogato.

3. Il progetto di misura definitiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è adottato per un ulteriore periodo di 60 giorni lavorativi qualora la Commissione abbia notificato alla pertinente autorità nazionale competente di nutrire riserve sulla giustificazione della durata o sulla proporzionalità dei progetti di misure di definizione del mercato o sulla loro compatibilità con il diritto dell'UE e, in particolare, con gli obiettivi di cui

all'articolo 3. La Commissione informa in tal caso l'RSPB, il BEREC e le autorità nazionali competenti delle sue riserve e contemporaneamente le rende pubbliche.

4. Entro 30 giorni lavorativi dalla notifica delle riserve della Commissione, l'RSPB e il BEREC formulano pareri in merito a tali riserve indicando se ritengono che il progetto di misura debba essere mantenuto, modificato o ritirato e, se del caso, avanzano proposte specifiche a tal fine. Tali pareri sono motivati e resi pubblici.

5. Se nel proprio parere condividono totalmente o in parte le riserve della Commissione, l'RSPG o il BEREC cooperano strettamente con l'autorità nazionale competente interessata e con la Commissione allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace.

6. Entro 60 giorni lavorativi dalla notifica delle proprie riserve, la Commissione può adottare una delle decisioni seguenti:

   (a) una decisione con cui si richiede all'autorità competente notificante di modificare o ritirare il progetto di misura;

   (b) una decisione in cui scioglie le riserve di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

   Prima di adottare una decisione a norma del presente paragrafo, la Commissione tiene conto dei pareri dell'RSPB, del BEREC e delle altre autorità nazionali competenti.

   La decisione della Commissione di cui al primo comma, lettera a), è accompagnata da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per cui il progetto di misura di definizione del mercato o la durata limitata non dovrebbero essere adottati o che spieghi in che modo dovrebbero essere modificati.

7. Se la Commissione ha adottato una decisione che impone all'autorità notificante di ritirare il progetto di misura, l'autorità interessata non adotta tale misura. Dopo aver intrapreso una consultazione pubblica, conformemente all'articolo 184, l'autorità nazionale competente notifica all'RSPB, al BEREC, alle altre autorità nazionali competenti e alla Commissione un nuovo progetto di misura entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione.

8. Salvo nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo e nel caso in cui la Commissione adotti una decisione in cui dispone il ritiro, l'autorità competente interessata tiene conto delle osservazioni delle altre autorità competenti, dell'RSPB, del BEREC e della Commissione e può adottare la misura risultante. Quando adotta la misura, l'autorità nazionale competente interessata la comunica senza indugio alla Commissione. L'autorità competente comunica alla Commissione all'RSPB, al BEREC e alle altre autorità nazionali competenti tutte le misure definitive adottate che rientrano nel paragrafo 1 del presente articolo.

9. L'ODN tiene traccia delle procedure relative al mercato unico dello spettro radio dell'Unione a norma del presente articolo.

Articolo 32

Concorrenza

1. I diritti d'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica sono concessi, modificati o rinnovati in modo da promuovere una concorrenza effettiva ed evitare distorsioni della concorrenza sul mercato interno conformemente al presente regolamento.

2. Qualora concedano, modifichino o rinnovino i diritti d'uso dello spettro radio in relazione allo spettro radio armonizzato per le reti e i servizi a banda larga senza fili, le autorità nazionali competenti responsabili della gestione dello spettro radio rinviano all'autorità nazionale di regolamentazione la decisione relativa a qualsiasi misura che potrebbe incidere sulla concorrenza, come ad esempio:

   (a) limitare la quantità delle bande di spettro radio per cui concedono diritti d'uso a un'impresa, oppure, in casi giustificati, subordinare detti diritti d'uso a condizioni quali l'offerta di accesso all'ingrosso o di roaming nazionale o regionale in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili;

   (b) riservare, ove opportuno e giustificato in considerazione di una situazione specifica sul mercato nazionale, una determinata parte di una banda di spettro radio o di un gruppo di bande per l'assegnazione a nuovi entranti;

   (c) rifiutare di concedere nuovi diritti d'uso dello spettro radio o di autorizzare nuovi usi dello spettro radio per talune bande o imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti d'uso dello spettro radio o all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio per evitare distorsioni della concorrenza dovute ad assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso;

   (d) includere condizioni che vietino o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti d'uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo delle operazioni di concentrazione dell'Unione o nazionale, quando tali trasferimenti possono pregiudicare in modo significativo la concorrenza;

   (e) modificare i diritti d'uso dello spettro radio esistenti conformemente al presente regolamento quando ciò si renda necessario per porre rimedio ex post a una distorsione della concorrenza dovuta a trasferimenti o accumuli di diritti d'uso.

   Le autorità nazionali di regolamentazione propongono tali misure solo sulla base di un'analisi di mercato effettuata conformemente all'articolo 73, paragrafo 2, e in particolare di una valutazione prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato e di una valutazione dei probabili effetti di tali misure sul mantenimento o sul conseguimento di una concorrenza effettiva, nonché sugli investimenti esistenti e futuri.

3. Nel selezionare le misure appropriate a norma del paragrafo 2, le autorità nazionali di regolamentazione rispettano la proporzionalità e impongono la misura meno intrusiva in grado di garantire la concorrenza a livello di vendita al dettaglio:

   (a) prima di imporre misure che incidono sulla struttura del mercato, le autorità nazionali di regolamentazione valutano il numero di infrastrutture economicamente sostenibili sul mercato con riferimento alle caratteristiche dello spettro assegnato e ai relativi requisiti di investimento necessari per conseguire la qualità del servizio in questione;

   (b) prima di imporre qualsiasi obbligo di accesso all'ingrosso, le autorità nazionali di regolamentazione esaminano in prospettiva i mercati rilevanti e valutano se i mercati al dettaglio sarebbero effettivamente concorrenziali in assenza di un intervento all'ingrosso.

Entro il [*12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*] il BEREC, in stretta cooperazione con la Commissione, elabora orientamenti per l'applicazione coerente del presente paragrafo.

4. Le misure proposte a norma del paragrafo 2 fanno parte di un progetto di misura sottoposto da un'autorità competente alla procedura di cui all'articolo 31.

5. Nell'applicare il paragrafo 2, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti rispettano le procedure di cui agli articoli 184, 194 e 195.

SEZIONE 7: INSTALLAZIONE E USO DELLE APPARECCHIATURE DI RETE SENZA FILI

Articolo 33

Accesso alle reti locali in radiofrequenza

1. Le autorità competenti autorizzano la fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN, nonché l'uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, fatte salve le condizioni applicabili dell'autorizzazione generale relative all'uso dello spettro radio di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

   Qualora tale fornitura non sia parte di un'attività economica o sia accessoria a un'attività economica o a un servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di segnali su tali reti, un'impresa, un'autorità pubblica o un utente finale che forniscano tale accesso non sono soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dell'articolo 9, né agli obblighi in materia di diritti degli utenti finali a norma della parte VI, titolo III, né agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dell'articolo 65, paragrafo 1.

2. L'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2065 si applica alla responsabilità dei fornitori di tale accesso attraverso le RLAN.

3. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico hanno il diritto di consentire l'accesso alle proprie reti ad altri fornitori di tali reti e servizi o al pubblico attraverso le RLAN, fatto salvo il rispetto delle condizioni applicabili dell'autorizzazione generale e il previo consenso informato dell'utente finale, qualora la RLAN sia ubicata nei locali dell'utente finale.

4. Conformemente all'articolo 93, i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non limitano in maniera unilaterale o vietano agli utenti finali la facoltà:

   (a) di accedere alle RLAN di loro scelta fornite da terzi;

   (b) di consentire l'accesso reciproco o più generale alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite le RLAN, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.

5. Gli utenti finali hanno la facoltà di consentire l'accesso, reciproco o di altro tipo, alle loro RLAN da parte di altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.

6. Non è applicata alcuna limitazione indebita alla fornitura di accesso pubblico alle RLAN:

(a) da parte di organismi pubblici o negli spazi pubblici nei pressi dei locali da essi occupati, quando tale fornitura è accessoria ai servizi pubblici forniti in tali locali;

(b) attraverso iniziative di organizzazioni non governative o organismi pubblici che aggregano e rendono accessibili, reciprocamente o più in generale, le RLAN di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le RLAN alle quali l'accesso pubblico è fornito conformemente alla lettera a).

Articolo 34

Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata

1. L'installazione di punti di accesso senza fili di portata limitata non è indebitamente limitata ed è soggetta a norme coerenti a livello nazionale. Tali norme sono pubblicate prima della loro applicazione.

   In particolare, l'installazione di punti di accesso senza fili di portata limitata che soddisfano le caratteristiche di cui al paragrafo 4 è esentata da qualsiasi permesso urbanistico individuale o da altri permessi individuali preventivi.

   In deroga al secondo comma, l'installazione di punti di accesso senza fili di portata limitata in edifici o siti di valore architettonico, storico o naturalistico protetti conformemente al diritto nazionale o se necessario per ragioni di pubblica sicurezza può essere subordinata al rilascio di un permesso. Al rilascio di tali permessi si applicano gli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (UE) 2024/1309.

2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce le caratteristiche fisiche e tecniche, come le dimensioni massime, il peso e, se del caso, la potenza di emissione, dei punti di accesso senza fili di portata limitata.

   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 199, paragrafo 4.

   Tali atti di esecuzione sono oggetto di riesame per adeguarli al progresso tecnologico e alle esigenze delle installazioni di rete.

3. Il presente articolo non pregiudica i requisiti essenziali di cui alla direttiva 2014/53/UE e il regime di autorizzazione applicabile per l'uso dello spettro radio pertinente.

4. Fatto salvo, se del caso, il regolamento (UE) 2024/1309, gli operatori hanno il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica controllata da autorità pubbliche nazionali, regionali o locali che sia tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza fili di portata limitata o che sia necessaria per connettere tali punti di accesso a una rete dorsale, compresi gli arredi stradali quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana. Tutte le ragionevoli richieste di accesso sono soddisfatte secondo modalità e condizioni eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, che sono rese pubbliche presso un punto informativo unico.

5. Fatti salvi eventuali accordi commerciali, l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata non è soggetta a contributi o oneri oltre agli oneri amministrativi a norma dell'articolo 12.

Articolo 35

Regolamentazioni tecniche sui campi elettromagnetici

Le procedure di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 si applicano a qualsiasi progetto di misura delle autorità competenti che imponga all'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata requisiti in materia di campi elettromagnetici diversi da quelli indicati nella raccomandazione 1999/519/CE o in raccomandazioni successive che la sostituiscono.

4.2. TITOLO II: USO DELLO SPETTRO RADIO VIA SATELLITE

Articolo 36

Contesto internazionale e mercato unico

Spetta unicamente alla Commissione gestire l'uso dello spettro radio per la fornitura di reti satellitari o servizi di comunicazione via satellite conformemente agli obblighi e agli impegni internazionali dell'Unione, comprese le decisioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 218 TFUE, in modo da riflettere appieno la sua dimensione internazionale e la sua importanza strategica per l'Unione e gli Stati membri, nonché a sostegno dell'obiettivo di sviluppare un mercato unico dei servizi di comunicazione via satellite.

Articolo 37

Notifica e coordinamento dei sistemi satellitari presso l'UIT

1. Su richiesta di un potenziale utente dello spettro radio, un'autorità competente per lo spettro radio informa la Commissione e le altre autorità nazionali competenti in seno all'RSPB in merito a qualsiasi richiesta di notifica, coordinamento o registrazione presso l'UIT di un sistema satellitare destinato a coprire più di uno Stato membro o una stazione di terra per le comunicazioni spaziali e, se del caso, i relativi componenti terrestri e aerei complementari. L'autorità nazionale competente interessata indica se necessita del sostegno di altre autorità nazionali competenti e dell'Unione per provvedere al coordinamento presso l'UIT al fine di difendere e promuovere gli interessi e le politiche degli Stati membri e dell'Unione. Gli Stati membri e la Commissione possono formulare osservazioni in merito alla richiesta. Lo Stato membro interessato garantisce che tali osservazioni siano debitamente prese in considerazione, evitando al contempo inutili ritardi nella procedura di notifica.
2. Quando riceve una richiesta di coordinamento, ai sensi delle norme dell'UIT, delle frequenze o di una posizione orbitale per un sistema satellitare o una stazione di terra per le comunicazioni spaziali e, se del caso, dei relativi componenti terrestri e aerei complementari, ai sensi delle norme dell'UIT, l'autorità nazionale competente interessata ne informa immediatamente la Commissione e le altre autorità competenti tramite l'RSPB.
3. Qualora due o più autorità nazionali competenti ricevano richieste riguardanti la stessa banda di frequenze o la stessa posizione orbitale, l'RSPB, con il sostegno dell'ODN, coordina una posizione dell'Unione per fornire all'UIT una risposta tempestiva e coerente a livello dell'Unione.

Articolo 38

Autorizzazione generale a livello dell'Unione per la fornitura di reti satellitari e di servizi di comunicazione via satellite

1. L'autorizzazione dell'Unione a norma dell'articolo 39 comprende un'autorizzazione generale per la fornitura di reti satellitari o di servizi di comunicazione via satellite, come stabilito a norma del presente articolo.

2. In deroga all'articolo 9, la fornitura di reti satellitari, comprese le stazioni di terra per le comunicazioni spaziali e, se del caso, i componenti terrestri e aerei complementari, nonché di servizi di comunicazione via satellite nell'Unione o in più Stati membri può essere unicamente soggetta alle condizioni specificate conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

   I fornitori trasmettono una notifica alla Commissione e non sono tenuti a ottenere alcuna decisione o autorizzazione esplicita né alcun altro atto amministrativo da parte di altre autorità competenti. L'ODN assiste la Commissione nella gestione delle notifiche.

3. La Commissione, tenendo conto di eventuali pareri dell'RSPB, può specificare, mediante atti di esecuzione, le condizioni associate all'autorizzazione generale per la fornitura di reti satellitari o di servizi di comunicazione via satellite, entro i limiti stabiliti all'articolo 9, paragrafo 4. Le condizioni comprendono, tra l'altro:

   (a) lo stabilimento nell'Unione;

   (b) il pagamento di diritti amministrativi conformemente all'articolo 12 mutatis mutandis;

   (c) il mantenimento dell'integrità, della sicurezza e della resilienza delle reti satellitari e dei servizi di comunicazione via satellite;

   (d) il mantenimento del controllo permanente sulla trasmissione di tutte le stazioni radio, comprese le stazioni di terra per le comunicazioni spaziali e, se del caso, i relativi componenti terrestri e aerei complementari, che utilizzano lo spettro radio autorizzato a norma dell'autorizzazione dell'Unione, anche quando sono di proprietà di terzi, installate o gestite da terzi o non sono situate all'interno dell'Unione;

   (e) gli obblighi di conservazione dei dati o di intercettazione legale. L'atto di esecuzione adottato a norma del primo comma stabilisce criteri obiettivi per designare gli obblighi in materia di conservazione dei dati e di intercettazione legale da fissare come condizione per l'autorizzazione satellitare dell'UE.

   Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 199, paragrafo 4.

4. L'autorizzazione generale dell'Unione conferisce alle imprese i diritti minimi derivanti dall'autorizzazione generale di cui all'articolo 9 in tutti gli Stati membri.

5. Gli articoli 12, 194 e 195 si applicano mutatis mutandis ai diritti amministrativi, alla modifica, alle restrizioni e alla revoca dei diritti e degli obblighi derivanti dall'autorizzazione generale.

Articolo 39

Autorizzazione dell'Unione per l'uso dello spettro radio satellitare

1. L'uso dello spettro radio per la fornitura di servizi di comunicazione via satellite nell'Unione o in più di uno Stato membro è soggetto a un'autorizzazione dell'Unione rilasciata dalla Commissione.

2. La Commissione, tenendo conto di eventuali pareri dell'RSPB, stabilisce e aggiorna, mediante un atto di esecuzione, la tabella europea di attribuzione delle frequenze satellitari che identifica le bande di spettro radio disponibili per i servizi di comunicazione via satellite nell'Unione. La Commissione armonizza lo spettro radio disponibile per i servizi di comunicazione via satellite a norma della decisione n. 676/2002/CE e autorizza l'uso dello spettro radio armonizzato per i servizi di comunicazione via satellite. La Commissione può decidere che l'accesso a determinate bande di spettro radio satellitare sia possibile in virtù di un'autorizzazione generale. In tal caso, stabilisce le condizioni di autorizzazione per l'uso dello spettro radio in tali bande, compresi gli eventuali contributi applicabili.

3. Qualora, di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità competente o di un richiedente, valuti la possibilità di limitare il numero di autorizzazioni dell'Unione in una determinata banda di spettro radio per via della scarsità di quest'ultimo o per motivi di interesse generale, la Commissione dà alle parti interessate la possibilità di esprimere il proprio parere nell'ambito di una consultazione pubblica conformemente all'articolo 184. Sulla base dei risultati della consultazione, la Commissione può adottare le misure necessarie per limitare il numero di autorizzazioni.

4. Mediante atti di esecuzione, da adottare entro il [*12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*] tenendo conto delle caratteristiche delle bande di spettro interessate e di eventuali pareri dell'RSPB, la Commissione specifica le condizioni per l'autorizzazione e l'uso delle diverse bande di spettro, provvedendo affinché gli operatori autorizzati siano soggetti ai requisiti seguenti:

    (a) stabilimento nell'Unione;

    (b) conformità al regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT garantendo:

        (i) l'applicazione delle pertinenti procedure di coordinamento e notifica previste dal regolamento delle radiocomunicazioni, compresa l'iscrizione nel Registro ufficiale internazionale delle frequenze (*Master International Frequency Register*, MIFR) dell'UIT, nel rispetto dello status e delle date di protezione dell'UIT e in buona fede;

        (ii) il rispetto dei pertinenti accordi internazionali di coordinamento;

        (iii) l'assenza di interferenze dannose per altre reti satellitari o altri sistemi satellitari nonché per le stazioni gestite conformemente al regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT;

        (iv) la gestione su base di non interferenza e senza diritto a protezione laddove la notifica non sia ancora stata trasmessa e registrata nel MIFR o la gestione avvenga a norma del punto 4.4 del regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT;

    (c) coordinamento con qualsiasi sistema satellitare autorizzato nell'Unione;

    (d) uso dello spettro radio per la fornitura di servizi di comunicazione via satellite conformemente al regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, compresa la prevenzione di interferenze dannose e, se del caso, conformemente a qualsiasi atto di armonizzazione tecnica adottato a norma della decisione n. 626/2002/CE;

    (e) in caso di notifica presso l'UIT da parte di un paese terzo, dimostrazione che la giurisdizione di tale paese prevede una risoluzione efficace delle

interferenze dannose e mette in atto strumenti per l'assunzione immediata di responsabilità in caso di uso illecito;

(f) pagamento dei contributi per lo spettro radio da determinarsi sulla base di una metodologia stabilita dalla Commissione, mediante un atto delegato, conformemente ai criteri di cui all'articolo 29, paragrafo 2, primo comma;

(g) eventuali ulteriori condizioni obiettive, trasparenti e non discriminatorie necessarie per la tutela delle politiche dell'Unione basate su reti satellitari o servizi di comunicazione via satellite, comprese le condizioni applicabili all'uso sperimentale dello spettro.

5. Entro il [*36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*] la Commissione sostituisce le autorizzazioni nazionali per l'uso dello spettro radio valide al [*6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*] con autorizzazioni dell'Unione.

6. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 199, paragrafo 4.

Articolo 40

Procedura di concessione di un'autorizzazione dell'Unione

1. Le imprese presentano alla Commissione una domanda di autorizzazione dell'Unione per l'uso dello spettro radio per la fornitura di servizi di comunicazione via satellite e di reti satellitari. La Commissione pubblica tali domande non appena ricevute.

   Nell'applicare il presente articolo, la Commissione è assistita dall'ODN e da un gruppo di lavoro permanente dell'RSPB sulle autorizzazioni satellitari. Tale gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri con competenze in materia di comunicazioni via satellite.

2. La domanda specifica le esigenze in materia di spettro radio e contiene le informazioni necessarie per identificare l'impresa, una breve descrizione del servizio di comunicazione via satellite e le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 39.

3. La Commissione esamina la richiesta con l'assistenza del gruppo di lavoro dell'RSPB sulle autorizzazioni satellitari e dell'ODN. L'RSPB presenta un parere alla Commissione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

4. La Commissione adotta un atto di esecuzione per concedere l'autorizzazione dell'Unione se il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 39 oppure rifiuta di concedere l'autorizzazione dell'Unione in tutti gli altri casi.

   Se necessario, l'RSPB può rinviare la presentazione del proprio parere e chiedere alla Commissione di adottare misure adeguate al fine di armonizzare le condizioni tecniche per l'uso dello spettro radio a norma della decisione n. 626/2002/CE o altre condizioni per le autorizzazioni dell'Unione.

5. Qualora, conformemente all'articolo 39, paragrafo 3, decida di selezionare i titolari dei diritti nell'ambito di una procedura di selezione, la Commissione svolge tale procedura conformemente all'allegato VI, a meno che il diritto dell'Unione non preveda una procedura specifica.

6. Entro il [*12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento*] la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce i dettagli e i termini applicabili alla procedura per la concessione di un'autorizzazione dell'UE.

Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 199, paragrafo 4.

Articolo 41

Effetto dell'autorizzazione dell'Unione

1. In deroga all'articolo 9, l'autorizzazione dell'Unione conferisce al titolare il diritto di fornire reti satellitari o servizi di comunicazione via satellite e il diritto d'uso dello spettro radio in tutta l'Unione o negli Stati membri specifici definiti nell'autorizzazione. In nessuno Stato membro è richiesta un'autorizzazione nazionale per la fornitura di reti satellitari o servizi di comunicazione via satellite né per l'uso dello spettro radio finalizzato a tale fornitura.
2. L'autorizzazione dell'Unione conferisce in ciascuno Stato membro i medesimi diritti e obblighi di un'autorizzazione concessa da tale Stato membro per la fornitura di servizi di comunicazione via satellite o di reti satellitari o per l'uso dello spettro radio.
3. L'autorizzazione dell'Unione non esonera il titolare dagli obblighi di coordinamento, compresi gli obblighi di condivisione dello spettro radio, per quanto riguarda le reti satellitari o i servizi di comunicazione via satellite esistenti o futuri, derivanti dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.
4. I titolari dell'autorizzazione dell'Unione:
    (a) ove applicabile, rispettano tutti gli impegni assunti nelle rispettive domande o nel corso della procedura di selezione, indipendentemente dal fatto che la quantità complessiva di spettro radio richiesta superi il quantitativo disponibile;
    (b) esercitano i propri diritti d'uso in modo coerente con le politiche dell'Unione basate sullo spettro, in particolare non causando interferenze dannose a sistemi satellitari finanziati nell'ambito di programmi dell'Unione e concedendo l'accesso allo spettro radio rientrante nei propri diritti su richiesta delle autorità competenti in tempi di crisi;
    (c) presentano alla Commissione una relazione annuale che illustra lo stato di sviluppo della propria rete satellitare e/o del proprio servizio di comunicazione via satellite.

Articolo 42

Durata e rinnovo dell'autorizzazione dell'Unione

1. La durata dell'autorizzazione dell'Unione è stabilita dalla Commissione. L'articolo 24 si applica mutatis mutandis ai diritti concessi nell'ambito dell'autorizzazione dell'Unione.

In deroga all'articolo 24, paragrafo 5, ove giustificato, la Commissione può ridurre la durata dell'autorizzazione dell'Unione nei casi seguenti:

    (a) per specifici progetti a breve termine;
    (b) per uso sperimentale in orbita;

(c) al fine di rispettare gli obblighi di diritto internazionale applicabili agli Stati membri.

2. In caso di richiesta di rinnovo del diritto d'uso, l'RSPB presenta un parere alla Commissione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta da parte della Commissione. L'autorizzazione dell'Unione può essere rinnovata dalla Commissione, tenendo conto di eventuali pareri dell'RSPB. L'articolo 25 si applica mutatis mutandis al rinnovo dei diritti concessi nell'ambito dell'autorizzazione dell'Unione.

3. Gli articoli 194 e 195 relativi alla modifica, alla restrizione e alla revoca dei diritti d'uso si applicano mutatis mutandis ai diritti d'uso dello spettro radio.

Articolo 43

Vigilanza e misure correttive

1. La Commissione e le autorità nazionali competenti che collaborano in seno al comitato di cui all'articolo 199, paragrafo 1, e all'RSPB monitorano la conformità delle reti satellitari e dei servizi di comunicazione via satellite che operano nell'ambito di un'autorizzazione dell'Unione alle condizioni di cui agli articoli 38 e 39, nonché al diritto dell'Unione e alle disposizioni applicabili del regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, e adottano misure adeguate per affrontare eventuali non conformità.

   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, modalità dettagliate per il monitoraggio e l'applicazione coordinati delle autorizzazioni dell'Unione, anche per quanto riguarda le condizioni per la sospensione o la revoca coordinata delle autorizzazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 199, paragrafo 3.

2. La Commissione esamina qualsiasi presunta violazione specifica di una condizione associata a un'autorizzazione dell'Unione o di qualsiasi disposizione del presente titolo. L'RSPB, con il sostegno dell'ODN, assiste la Commissione in tale esame.

   Qualora ritenga che il titolare di un'autorizzazione dell'Unione non rispetti le condizioni di autorizzazione o le disposizioni del presente regolamento, l'autorità nazionale competente sottopone la questione all'attenzione della Commissione e dell'RSPB.

   Qualora constati che il titolare di un'autorizzazione dell'Unione non rispetta una delle condizioni di cui all'articolo 38 o all'articolo 39, la Commissione ne informa l'operatore.

3. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione o delle disposizioni del presente titolo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure correttive adeguate e proporzionate, che comportano:

   (a) il divieto (temporaneo o permanente) di utilizzare determinate bande di spettro radio per le stazioni di terra per le comunicazioni spaziali e, se del caso, i relativi componenti terrestri e aerei complementari nell'Unione, fatte salve le sanzioni civili e penali previste dal diritto nazionale;

   (b) la sospensione o la revoca dell'autorizzazione dell'Unione.

   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 199, paragrafo 4.

   In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione o delle disposizioni del presente titolo, la Commissione può imporre al titolare di un'autorizzazione dell'Unione sanzioni pecuniarie o penalità di mora, che sono stabilite tenendo conto della gravità e della durata della violazione e il cui importo non supera il 5 % del fatturato mondiale totale del

titolare nell'esercizio precedente. La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 229 TFUE per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione stabilisce una sanzione pecuniaria o una penalità di mora; essa può sopprimere, ridurre o maggiorare la sanzione pecuniaria o la penalità di mora inflitta.

La Commissione informa gli Stati membri del proprio intervento ai sensi del presente articolo.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, in caso di mancato pagamento dei contributi per lo spettro radio e di inosservanza delle condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, si applica mutatis mutandis la procedura di cui all'articolo 196.

Articolo 44

Applicazione

1. Qualsiasi misura decisa dalla Commissione a norma dell'articolo 43 è applicata dalle autorità nazionali competenti in ogni sua parte ed entro il termine fissato dalla Commissione. In via eccezionale, un'autorità nazionale competente può chiedere alla Commissione di rinviare l'applicazione della misura sul proprio territorio nazionale per un periodo di tempo rinnovabile fino a sei mesi, qualora tale misura sia suscettibile di compromettere gravemente la connettività nel proprio territorio. La Commissione limita il più possibile la durata di tale eccezione, se del caso incentivando gli utenti finali a passare a reti satellitari o servizi di comunicazione via satellite alternativi.
2. Qualsiasi misura della Commissione resta in vigore in attesa dell'esito di eventuali ricorsi giudiziari o di altro tipo avverso la decisione della Commissione o una misura nazionale di esecuzione, a meno che non siano concesse misure provvisorie adeguate per attenuare o eliminare a sufficienza tale interferenza a norma del paragrafo 3.
3. Qualora sia necessario un intervento urgente per evitare interferenze dannose nel proprio territorio, un'autorità nazionale competente può, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, adottare misure provvisorie adeguate, compresa la sospensione dell'applicazione dell'autorizzazione dell'Unione nel proprio territorio. Quando agisce di propria iniziativa, l'autorità nazionale competente informa la Commissione e l'RSPB dei motivi del proprio intervento entro cinque giorni lavorativi. La Commissione informa l'RSPB e le altre autorità nazionali competenti. La Commissione avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 43.

Articolo 45

Coordinamento tra uso satellitare e terrestre dello spettro radio

1. L'uso condiviso dello spettro radio tra sistemi terrestri e satellitari è possibile solo con l'accordo e sotto la responsabilità del titolare primario del diritto d'uso terrestre, laddove tale titolare primario sia presente, e mira a garantire un uso efficiente dello spettro radio, a prevenire interferenze dannose per le reti terrestri che forniscono servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e a tutelare adeguatamente questi e altri servizi e applicazioni a banda larga senza fili esistenti, salvaguardando la piena continuità delle attività in corso nonché l'evoluzione e lo sviluppo futuri di tutti i servizi e le applicazioni radio pertinenti che attualmente utilizzano tali bande e le bande adiacenti.
2. Qualora sia richiesto di coordinare l'uso dello spettro radio tra applicazioni terrestri e spaziali conformemente alle norme dell'UIT in relazione allo spettro radio armonizzato,

l'autorità competente interessata comunica tale richiesta alla Commissione affinché sia immediatamente trasmessa ai membri del comitato per lo spettro radio.

3. Il comitato adotta un parere in cui propone la risposta da fornire alla richiesta di coordinamento presso l'UIT, tenendo conto delle eventuali specificità dell'uso di tale spettro radio in ciascuno Stato membro. La Commissione può adottare un atto di esecuzione sulle condizioni di coesistenza coordinata nell'Unione secondo la procedura di cui all'articolo 199, paragrafo 4.

4. Ove necessario per garantire la tutela coordinata dei diritti concessi dagli Stati membri per l'uso terrestre dello spettro radio armonizzato o la concessione coordinata dei diritti d'uso di tale spettro radio per la fornitura di servizi di comunicazione via satellite in condivisione con i servizi a banda larga senza fili, la Commissione può adottare raccomandazioni per l'applicazione armonizzata del presente regolamento e la condivisione coordinata dello spettro radio tra usi terrestri e satellitari.

4.3. TITOLO III: RISORSE DI NUMERAZIONE

Articolo 46

Pianificazione strategica e gestione delle risorse di numerazione

1. Gli Stati membri e la Commissione gestiscono le risorse di numerazione nel mercato interno in modo coordinato come risorsa comune dell'Unione nell'ambito della competenza concorrente al fine di promuovere la crescita economica consentendo l'innovazione e la fornitura coerente di servizi di comunicazione elettronica basati sul numero nell'Unione, tutelando i valori e la sicurezza dell'Unione e nell'ottica di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3.

2. La Commissione, assistita dall'ODN, e le autorità nazionali di regolamentazione collaborano alla pianificazione strategica delle risorse di numerazione nell'Unione e all'individuazione del potenziale uso delle risorse di numerazione per i servizi transfrontalieri o paneuropei.

3. La Commissione, tenendo conto del parere del BEREC e dopo aver dato a tutte le parti interessate la possibilità di esprimere il proprio parere, definisce una strategia di numerazione dell'Unione lungimirante per quanto riguarda la gestione coerente delle risorse di numerazione negli Stati membri e a livello dell'Unione.

4. Sulla base della strategia di numerazione dell'Unione di cui al paragrafo 3, la Commissione, assistita dall'ODN, stabilisce il piano di numerazione dell'Unione che definisce le risorse di numerazione che devono essere utilizzate nell'Unione dai corrispondenti servizi transfrontalieri o paneuropei.

   Il piano di numerazione dell'Unione, le modalità relative alla richiesta di serie di numeri dell'UIT per il piano di numerazione dell'Unione e le condizioni che possono essere associate al diritto d'uso delle risorse di numerazione del piano di numerazione dell'Unione, compresi i contributi per i diritti d'uso di tali risorse, possono essere adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 199, paragrafo 3.

Articolo 47

Risorse di numerazione paneuropee

1. La Commissione, mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 46, paragrafo 4, può adottare misure per armonizzare numeri o serie di numeri specifici oppure richiedere serie di numeri all'UIT al fine di garantire la disponibilità di risorse di numerazione per i servizi transfrontalieri o paneuropei, conformemente al piano di numerazione dell'Unione.
2. Gli Stati membri sostengono l'armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici all'interno dell'Unione e la richiesta di risorse di numerazione paneuropee all'UIT qualora ciò favorisca un mercato unico delle comunicazioni elettroniche o lo sviluppo di servizi paneuropei.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione gestiscono, in collaborazione con l'ODN, l'attribuzione di numeri o serie di numeri provenienti dalle risorse di numerazione paneuropee e applicano le condizioni associate ai diritti d'uso individuali relativi alle risorse di numerazione paneuropee.
4. L'ODN istituisce e mantiene aggiornata una banca dati delle risorse di numerazione paneuropee sulla base delle informazioni fornite tempestivamente dalle autorità nazionali di regolamentazione in merito all'assegnazione dei numeri e ai beneficiari di tali numeri. Entro sei mesi dall'adozione del piano di numerazione dell'Unione, l'ODN stabilisce la procedura e il sistema per la trasmissione delle informazioni di cui al presente paragrafo e all'articolo 48, paragrafo 4, quarto comma.

Articolo 48

Risorse nazionali di numerazione

1. Le autorità nazionali di regolamentazione controllano la concessione dei diritti d'uso per tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani di numerazione nazionali e forniscono risorse di numerazione adeguate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d'uso delle risorse nazionali di numerazione.
2. Su richiesta, le autorità nazionali di regolamentazione concedono altresì a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica diritti d'uso delle risorse di numerazione dei piani di numerazione nazionali per la fornitura di determinati servizi, a condizione che adeguate risorse di numerazione siano messe a disposizione per soddisfare la domanda attuale e quella prevedibile in futuro. Tali imprese dimostrano la loro capacità di gestire le risorse di numerazione e di rispettare i requisiti pertinenti stabiliti in conformità dell'articolo 49. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti possono sospendere l'ulteriore concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione a tali imprese se è dimostrato che sussiste un rischio di esaurimento di tali risorse.

   Per contribuire all'applicazione coerente del presente paragrafo, il BEREC mantiene orientamenti sui criteri comuni per la valutazione della capacità di gestione delle risorse di numerazione e del rischio di esaurimento di tali risorse e li aggiorna se necessario, previa consultazione dei portatori di interessi e in stretta cooperazione con la Commissione.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione applicano i piani di numerazione nazionali e le relative procedure in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alle imprese ammissibili conformemente al paragrafo 2. Le imprese cui sia stato concesso il diritto d'uso delle

risorse di numerazione non discriminano altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle risorse di numerazione utilizzate per dare accesso ai loro servizi.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione rendono disponibile una serie di numeri non geografici che possa essere utilizzata per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dell'Unione, fatti salvi il regolamento (UE) 2022/612 e l'articolo 52, paragrafo 2, del presente regolamento. Ove i diritti d'uso delle risorse di numerazione siano stati concessi in conformità del paragrafo 2 del presente articolo a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, il presente paragrafo si applica ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi i diritti d'uso.

   Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le condizioni elencate all'articolo 50 che possono essere associate ai diritti d'uso delle risorse di numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice paese nonché la relativa esecuzione siano rigorose quanto le condizioni e l'esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese, in conformità del presente regolamento. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti provvedono inoltre, conformemente all'articolo 49, paragrafo 6, affinché i fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. Tale obbligo lascia impregiudicati i poteri di esecuzione delle autorità competenti di tali Stati membri.

   L'ODN assiste le autorità nazionali di regolamentazione, su loro richiesta, nel coordinamento delle attività per garantire l'efficiente gestione delle risorse di numerazione con un diritto d'uso extraterritoriale all'interno dell'Unione.

   Onde facilitare il controllo della conformità alle disposizioni del presente paragrafo da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC, assistito dall'ODN, mantiene una banca dati delle risorse di numerazione con diritto d'uso extraterritoriale all'interno dell'Unione. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti trasmettono periodicamente all'ODN le informazioni pertinenti.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano i piani di numerazione nazionali e tutte le loro successive modificazioni e integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.

6. Per la prima volta entro il [*12 mesi dall'entrata in vigore*] e successivamente ogni due anni, il BEREC pubblica una relazione sulle pratiche nazionali relative alla concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione nazionali e paneuropee, concentrandosi sulle pratiche divergenti all'interno dell'Unione.

Articolo 49

Procedura di concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione

1. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle risorse di numerazione, le autorità nazionali di regolamentazione concedono tali diritti, su richiesta, a qualsiasi impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica oggetto di un'autorizzazione generale di cui all'articolo 9 e all'articolo 181, paragrafo 3, lettera c), e nel rispetto di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse di numerazione a norma del presente regolamento.

2. I diritti d'uso delle risorse di numerazione sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.

   Al momento della concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione, le autorità nazionali di regolamentazione specificano se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni.

   Qualora i diritti d'uso delle risorse di numerazione siano concessi dalle autorità nazionali di regolamentazione per un periodo limitato, la durata di tale periodo è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione adottano le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione il più rapidamente possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro tre settimane nel caso di risorse di numerazione assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano di numerazione nazionale. Tali decisioni sono rese pubbliche.

4. Qualora le autorità nazionali di regolamentazione abbiano stabilito, previa consultazione delle parti interessate conformemente all'articolo 186, che i diritti d'uso delle risorse di numerazione di valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitive o comparative, le autorità nazionali di regolamentazione possono prorogare di massimo tre settimane il periodo di tre settimane di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione non limitano il numero dei diritti individuali d'uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle risorse di numerazione.

6. Se i diritti d'uso delle risorse di numerazione includono l'uso extraterritoriale all'interno dell'Unione conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, le autorità nazionali di regolamentazione associano a tali diritti d'uso condizioni specifiche al fine di garantire il rispetto di tutte le norme nazionali in materia di tutela dei consumatori e le normative nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate.

   Su richiesta di un'autorità nazionale di regolamentazione di uno Stato membro in cui le risorse di numerazione sono utilizzate che dimostri una violazione delle norme in materia di tutela dei consumatori o delle normative nazionali di detto Stato membro relative all'uso di risorse di numerazione, le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stati concessi i diritti d'uso delle risorse di numerazione applicano le condizioni associate previste al primo comma del presente paragrafo in conformità dell'articolo 199, anche revocando, in casi gravi, i diritti d'uso extraterritoriale delle risorse di numerazione concessi all'impresa interessata.

   L'ODN facilita e coordina lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di regolamentazione dei diversi Stati membri interessati e assicura un adeguato coordinamento dei lavori tra di esse.

7. Il presente articolo si applica anche qualora le autorità nazionali di regolamentazione concedano diritti d'uso delle risorse di numerazione a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in conformità dell'articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 50

Condizioni che possono essere associate ai diritti d'uso delle risorse di numerazione

Qualora le autorità nazionali di regolamentazione subordinino a condizioni il diritto d'uso delle risorse di numerazione, tali condizioni si limitano a quanto segue:

(a) designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio e, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f);

(b) uso effettivo ed efficiente delle risorse di numerazione in conformità del presente regolamento;

(c) requisiti in materia di portabilità del numero in conformità del presente regolamento;

(d) durata massima in conformità dell'articolo 49, fatte salve eventuali modifiche del piano di numerazione nazionale;

(e) trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative condizioni in conformità del presente regolamento, compresa l'eventuale condizione che il diritto d'uso di un numero sia vincolante per tutte le imprese a cui sono trasferiti i diritti;

(f) contributi per l'uso in conformità dell'articolo 51;

(g) ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di selezione competitiva o comparativa;

(h) obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri;

(i) obblighi relativi all'uso extraterritoriale dei numeri nell'Unione per assicurare la conformità alle norme sulla tutela dei consumatori e ad altre norme sui numeri degli Stati membri diverse da quelle sul codice paese;

(j) possibilità di accesso da parte degli utenti finali ai numeri del piano di numerazione nazionale, ai numeri verdi internazionali universali, ai piani di numerazione di altri Stati membri e ai numeri delle risorse di numerazione paneuropee.

Articolo 51

Contributi sui diritti d'uso delle risorse di numerazione

Le autorità nazionali di regolamentazione possono riscuotere contributi sui diritti d'uso delle risorse di numerazione al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse. Tali contributi sono obiettivamente giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati allo scopo perseguito e tengono conto degli obiettivi generali indicati all'articolo 3.

Articolo 52

Accesso a numeri e servizi

1. Ove ciò sia economicamente fattibile e fatto salvo il caso in cui una parte ricevente abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso di parti emittenti ubicate in determinate zone geografiche, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica basati sul numero adottano tutte le misure necessarie per garantire che le parti emittenti possano accedere a tutto ciò che segue:

    (a) numeri non geografici e servizi che utilizzano tali numeri all'interno dell'Unione;

(b) tutti i numeri forniti nell'Unione, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall'operatore, compresi quelli dei piani di numerazione nazionali degli Stati membri e i numeri verdi internazionali universali (*Universal International Freephone Numbers* – UIFN);

(c) i numeri appartenenti alle risorse di numerazione paneuropee.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di adottare misure preventive bloccando l'accesso a numeri o servizi, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi, e di esigere che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi provenienti da interconnessione o da altri servizi.

5. PARTE V – TRANSIZIONE ALLA FIBRA, FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E CONCORRENZA

5.1. TITOLO I: TRANSIZIONE VERSO LE RETI IN FIBRA OTTICA

Articolo 53

Ambito di applicazione del presente titolo

Il presente titolo si applica negli Stati membri in cui le reti in rame restano in servizio dopo il 30 giugno 2029.

Articolo 54

Obbligo di abbandono del rame

1. Entro il 31 dicembre 2035 gli Stati membri impongono l'abbandono del rame nelle zone designate a tal fine in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 57, paragrafo 1.
2. Entro il 31 dicembre 2035 gli Stati membri impongono l'abbandono del rame in tutte le zone designate a tal fine.
3. In deroga al paragrafo 2, nelle zone designate per l'abbandono del rame in cui l'installazione della fibra non è economicamente sostenibile e non è disponibile una soluzione di connettività adeguata in grado di sostituire i servizi su rete in rame, gli Stati membri possono decidere di non imporre l'abbandono del rame.
4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri impongono l'abbandono del rame adottando un atto giuridico vincolante. Ciascuno di tali atti giuridici fissa una data di inizio per l'abbandono del rame che non cada oltre un anno dalla sua adozione e dispone che l'abbandono del rame sia completato entro tre anni da tale data di inizio. Per gli obblighi di cui al paragrafo 1, l'atto giuridico è adottato entro sei mesi dalla pubblicazione di un elenco di cui all'articolo 58, paragrafo 3. Per gli obblighi di cui al paragrafo 2, l'atto giuridico è adottato entro il 31 dicembre 2035.

Articolo 55

Zone designate per l'abbandono del rame

1. L'abbandono del rame è organizzato in zone designate a tal fine che coprono tutte le aree geografiche in cui sono in servizio reti in rame.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione delimitano le zone designate per l'abbandono del rame, tenendo conto dei criteri stabiliti negli orientamenti della Commissione.

3. Entro il 31 maggio 2028 le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano l'elenco delle zone designate per l'abbandono del rame.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione riesaminano e, se del caso, aggiornano l'elenco delle zone designate per l'abbandono del rame al fine di favorire un abbandono del rame tempestivo e ordinato. L'elenco aggiornato è pubblicato senza indebito ritardo.

Articolo 56

Piano nazionale di transizione alla fibra

1. Entro il 31 ottobre 2029 ciascuno Stato membro elabora un piano di transizione alla fibra e lo notifica alla Commissione.

2. Il piano di transizione alla fibra definisce la strategia dello Stato membro per la transizione a livello nazionale verso le reti in fibra ottica, in particolare per la migrazione dalle reti in rame alle reti FTTH. Esso contiene le informazioni seguenti:

   (a) informazioni sulla copertura delle reti in rame e in fibra ottica;

   (b) una descrizione delle misure in atto o previste per promuovere l'installazione della fibra e la transizione verso le reti FTTH;

   (c) un elenco delle zone designate per l'abbandono del rame che indichi, per ciascuna zona, se sono soddisfatte le condizioni di sostenibilità di cui all'articolo 57, paragrafo 1, unitamente alle corrispondenti tappe fondamentali della migrazione e, se del caso, alle relative misure di sostegno.

3. Entro il 30 giugno 2034 gli Stati membri aggiornano il proprio piano di transizione alla fibra e notificano il piano aggiornato alla Commissione.

4. Il piano aggiornato di transizione alla fibra riferisce in merito ai progressi compiuti nell'attuazione del piano iniziale. Esso contiene le informazioni seguenti:

   (a) informazioni sullo stato dell'abbandono del rame in ciascuna zona designata a tal fine;

   (b) un elenco delle zone designate per l'abbandono del rame in cui l'installazione della fibra è economicamente sostenibile ma sarà completata solo dopo il 31 dicembre 2035, unitamente a informazioni sulla disponibilità di soluzioni di connettività adeguate in grado di sostituire i servizi su rete in rame;

   (c) un elenco delle zone designate per l'abbandono del rame in cui l'installazione della fibra non è economicamente sostenibile.

5. La Commissione può formulare osservazioni sul piano iniziale e sul piano aggiornato di transizione alla fibra entro un mese dal suo ricevimento. Gli Stati membri tengono conto di tali osservazioni.

Articolo 57

Condizioni di sostenibilità

1. Ai fini del presente titolo, le condizioni di sostenibilità consistono nei requisiti seguenti:

   (a) almeno il 95 % dei locali all'interno della zona designata per l'abbandono del rame è servito da una rete in fibra ottica ai sensi dell'articolo 2, punto 3);

   (b) gli utenti finali che si avvalgono di servizi su rete in rame dispongono di servizi di connettività al dettaglio di qualità analoga e a prezzi accessibili.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione specificano, in base alle circostanze nazionali, parametri e criteri obiettivi e trasparenti per quanto riguarda l'accessibilità economica.

Articolo 58

Valutazione delle condizioni di sostenibilità

1. Le autorità nazionali di regolamentazione valutano, per ciascuna zona designata per l'abbandono del rame, se sono soddisfatte le condizioni di sostenibilità di cui all'articolo 57, paragrafo 1.

2. Per la valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei dati raccolti a norma dell'articolo 183.

3. Entro il 30 giugno 2029 le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano un elenco delle zone designate per l'abbandono del rame in cui sono soddisfatte le condizioni di sostenibilità. Successivamente, per un periodo di cinque anni, le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano, almeno ogni 12 mesi, un elenco di nuove zone designate per l'abbandono del rame che soddisfano tali condizioni.

Articolo 59

Misure di salvaguardia

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali interessati dall'abbandono del rame siano informati in modo chiaro, tempestivo e accessibile in merito a quanto segue:

   (a) le tempistiche previste per l'abbandono del rame;

   (b) eventuali modifiche necessarie da apportare al loro servizio di connettività o alle apparecchiature terminali;

   (c) i servizi di connettività alternativi a loro disposizione.

2. Gli Stati membri garantiscono la continuità dei servizi di comunicazione elettronica a supporto di servizi essenziali su rete in rame. Gli operatori adottano le misure tecniche e commerciali necessarie per garantire il funzionamento continuo di tali servizi o la loro migrazione verso alternative funzionalmente equivalenti.

3. Tenendo conto delle circostanze nazionali, gli Stati membri adottano misure di salvaguardia a norma degli articoli 88 e 90 per continuare a garantire servizi di accesso adeguato internet e di comunicazione vocale a prezzi accessibili ai consumatori di cui all'articolo 88, paragrafo 2, e agli utenti finali di cui all'articolo 90, paragrafo 1, in seguito all'abbandono del rame.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione valutano la necessità di misure di salvaguardia per tutelare gli utenti finali che si avvalgono di servizi su reti in rame, comprese misure

relative alle procedure di passaggio e all'accessibilità economica dei servizi di connettività alternativi, e forniscono consulenza agli Stati membri in tal senso.

5. Prima dell'adozione di un atto giuridico vincolante che impone l'abbandono del rame a norma dell'articolo 54, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2035, gli Stati membri adottano misure di salvaguardia adeguate per tutelare gli utenti finali che si avvalgono di servizi su reti in rame.

Articolo 60

Piani di abbandono del rame da parte degli operatori

1. Gli operatori elaborano uno o più piani di abbandono del rame per le zone designate a tal fine in cui tale abbandono è obbligatorio. Il piano comprende calendari, misure tecniche, attività di comunicazione e modalità per la migrazione dei richiedenti l'accesso e degli utenti finali.
2. Gli operatori trasmettono i propri piani di abbandono del rame all'autorità nazionale di regolamentazione entro sei mesi dall'adozione dell'atto giuridico vincolante a norma dell'articolo 54, paragrafo 4.
3. L'autorità nazionale di regolamentazione valuta i piani entro due mesi dal loro ricevimento e li approva oppure li approva con riserva di modifiche.
4. Gli operatori attuano i piani di abbandono del rame approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione, comprese le eventuali modifiche richieste. Essi riferiscono in merito ai progressi compiuti all'autorità nazionale di regolamentazione a intervalli da essa stabiliti.

Articolo 61

Vigilanza e applicazione

Le autorità nazionali di regolamentazione vigilano sull'attuazione dell'abbandono del rame conformemente ai piani di abbandono del rame approvati e dispongono dei poteri di cui all'articolo 196.

5.2. TITOLO II: ACCESSO AL SUOLO

Articolo 62

Contributi per i diritti di installare strutture

Le autorità competenti possono imporre contributi per i diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private oppure al di sopra o al di sotto di esse, utilizzate per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e di risorse correlate, a condizione che tali contributi siano obiettivamente giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati allo scopo perseguito e tengano conto degli obiettivi generali del presente regolamento.

Articolo 63

Diritti di passaggio

1. Un'autorità competente applica il paragrafo 2 qualora esamini una richiesta per la concessione di uno dei diritti seguenti:

(a) diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private oppure al di sopra o al di sotto di esse a un'impresa autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica;

(b) diritto di installare strutture su proprietà pubbliche oppure al di sopra o al di sotto di esse a un'impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità competente:

(a) agisce in base a procedure semplici, efficaci, trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi, e in ogni caso adotta la propria decisione entro sei mesi dalla richiesta, salvo in caso di espropriazione;

(b) rispetta i principi di trasparenza e non discriminazione nell'associare condizioni a tali diritti.

Le procedure di cui al primo comma, lettera a), possono differire in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti pubbliche di comunicazione elettronica o meno.

3. Laddove le autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, vi è un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al paragrafo 1 dalle attività attinenti alla proprietà o al controllo.

Articolo 64

Coubicazione e condivisione di elementi della rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazione elettronica

1. Se un operatore ha esercitato il diritto, in forza del diritto nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si è avvalso di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità competenti hanno la facoltà di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi di rete e delle risorse correlate installati su tale base, al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle reti di comunicazione elettronica, di tutelare la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale.

2. La coubicazione o la condivisione degli elementi di rete e delle strutture installati e la condivisione di proprietà possono essere imposte solo previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti interessate abbiano l'opportunità di esprimere i loro punti di vista, e solo nelle aree specifiche in cui detta condivisione sia considerata necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi del presente comma. Le autorità competenti possono imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, ivi compresi terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotte, tubazioni, pozzetti, armadi di distribuzione o provvedimenti atti ad agevolare il coordinamento dei lavori pubblici. Ove necessario, uno Stato membro può designare un'autorità nazionale di regolamentazione oppure un'altra autorità competente per uno o più dei compiti seguenti:

(a) fungere da punto informativo unico;

(b) stabilire norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà e del coordinamento delle opere di ingegneria civile,

tenendo conto, tra l'altro, dei pertinenti orientamenti emanati dal BEREC o dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2024/1309.

3. I provvedimenti adottati da un'autorità competente conformemente al presente articolo devono essere obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Se del caso, tali provvedimenti sono eseguiti in coordinamento con le autorità nazionali di regolamentazione.

5.3. TITOLO III: INTERCONNESSIONE

5.3.1. CAPO I: Disposizioni e principi generali

Articolo 65

Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione

1. Le imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri hanno il diritto di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dell'Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso o all'interconnessione. L'impresa che richiede l'accesso o l'interconnessione non necessita di un'autorizzazione a operare nello Stato membro in cui è richiesto l'accesso o l'interconnessione, qualora non fornisca servizi o non gestisca una rete in detto Stato membro.
2. Fatto salvo l'articolo 115 le imprese, quando concedono l'accesso o l'interconnessione, non sono tenute a offrire termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti, né ad adottare provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente forniti, fatte salve le condizioni indicate all'articolo 9.

Articolo 66

Diritti ed obblighi delle imprese

1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta l'Unione. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi degli articoli 68, 67 e 77.
2. Fatto salvo l'articolo 183, le imprese che ottengono informazioni da un'altra impresa prima, durante o dopo la negoziazione degli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Tali imprese non comunicano le informazioni ricevute ad altre parti, incluso ad altri servizi, società consociate o partner commerciali, per i quali tali informazioni potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.
3. Sono condotti negoziati mediante intermediari neutri laddove le condizioni di concorrenza lo richiedano.

Articolo 67

Sistemi di accesso condizionato e altre risorse

1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di cui all'allegato I, parte I, si applichino in relazione all'accesso condizionato ai servizi radiotelevisivi digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori dell'Unione, a prescindere dai mezzi di trasmissione. Sulla base di un'analisi di mercato di cui al paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri possono applicare tali condizioni ad altre risorse di cui all'allegato I, parte II.

2. Le condizioni applicate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di imporre obblighi relativi alla presentazione delle EPG e di analoghi menu e interfacce di navigazione.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione possono riesaminare le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente all'articolo 73, paragrafo 1, per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni applicate.

5.3.2. CAPO II: Regole simmetriche per l'accesso

Articolo 68

Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione e di altre autorità competenti in materia di accesso e di interconnessione

1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 3, le autorità nazionali di regolamentazione o, nei casi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità del presente regolamento, un adeguato accesso, un'adeguata interconnessione e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza, una concorrenza sostenibile, lo sviluppo di reti Gigabit, fattori abilitanti per servizi innovativi, investimenti efficienti e l'innovazione, nonché la fornitura sostenibile di servizi di comunicazione elettronica, di servizi della società dell'informazione e di contenuti, e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.

   Esse forniscono orientamenti e rendono disponibili al pubblico le procedure per ottenere l'accesso e l'interconnessione al fine di garantire che le imprese, compresi piccole e medie imprese e fornitori di reti di comunicazione elettronica aventi una portata geografica limitata, possano trarre beneficio dagli obblighi imposti.

2. In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 77, le autorità nazionali di regolamentazione o, nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti possono imporre:

   (a) nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto, obblighi alle imprese soggette all'autorizzazione generale che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già prevista;

   (b) in casi giustificati e nella misura necessaria, obblighi per le imprese soggette all'autorizzazione generale che controllano l'accesso agli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi;

   (c) in casi giustificati, se la connettività da punto a punto tra gli utenti finali è compromessa a causa della mancanza di interoperabilità tra i servizi di

comunicazione interpersonale e nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto tra utenti finali, obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che abbiano un significativo livello di copertura e di diffusione tra gli utenti, onde rendere interoperabili i propri servizi;

(d) nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale e servizi complementari correlati specificati dallo Stato membro, l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato I, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Gli obblighi di cui al primo comma, lettera c), sono imposti solo:

(i) nella misura necessaria a garantire l'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale e possono comprendere obblighi proporzionati per i fornitori di tali servizi di pubblicare e autorizzare l'uso, la modifica e la ridistribuzione delle informazioni pertinenti da parte delle autorità e di altri fornitori o di impiegare o attuare le norme o specifiche di cui all'articolo 187, paragrafo 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali;

(ii) qualora la Commissione, dopo aver consultato il BEREC e aver preso in considerazione il suo parere, abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia alla connettività da punto a punto tra utenti finali in tutta l'Unione o in almeno tre Stati membri e abbia adottato misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti.

Le misure di attuazione di cui al secondo comma, lettera b), del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 199, paragrafo 4.

Articolo 69

Misure simmetriche

1. Fatto salvo l'articolo 68, paragrafi 1 e 2, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre, in base a una richiesta ragionevole, gli obblighi di concedere l'accesso al cablaggio e alle risorse correlate all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione determinato dall'autorità nazionale di regolamentazione qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio. Ove giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile, tali obblighi possono essere imposti ai fornitori di reti di comunicazione elettronica o ai proprietari del cablaggio e delle risorse correlate se non sono fornitori di reti di comunicazione elettronica. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso a tali elementi di rete e alle risorse e ai servizi correlati, su trasparenza e non discriminazione e su condizioni eque e ragionevoli.

2. Un'autorità nazionale di regolamentazione, qualora concluda che gli obblighi imposti a norma del paragrafo 1 possono non essere sufficienti a sormontare forti ostacoli fisici o economici non transitori alla replicazione alla base di una situazione del mercato, esistente o emergente, che limita significativamente i risultati concorrenziali per gli utenti finali, può imporre gli obblighi di accesso, oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, a condizioni eque e ragionevoli, a meno che circostanze specifiche e giustificate richiedano un orientamento ai costi. Nel determinare la portata dell'obbligo oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, l'autorità nazionale di

regolamentazione tiene nella massima considerazione le pertinenti linee guida del BEREC.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione non impongono a fornitori di reti di comunicazione elettronica obblighi a norma del paragrafo 2 qualora accertino una delle situazioni seguenti:

   (a) il fornitore possiede le caratteristiche elencate all'articolo 84, paragrafo 1, e mette a disposizione di qualsiasi impresa, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, un mezzo alternativo, analogo ed economicamente sostenibile per raggiungere gli utenti finali fornendo accesso a una rete Gigabit; le autorità nazionali di regolamentazione possono estendere tale esenzione ad altri fornitori che offrono, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, l'accesso a una rete Gigabit;

   (b) l'imposizione di obblighi comprometterebbe la sostenibilità economica o finanziaria dell'installazione di una nuova rete, in particolare nell'ambito di progetti locali di dimensioni ridotte.

3. Gli obblighi e le condizioni imposti a norma del presente articolo sono oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Tali obblighi e condizioni sono attuati secondo le procedure di cui agli articoli 85 e 184. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti che hanno imposto detti obblighi e condizioni ne valutano i risultati entro cinque anni dall'adozione della precedente misura adottata in relazione alle stesse imprese e valutano se sia opportuno revocarli o modificarli in funzione dell'evolvere della situazione. Tali autorità comunicano l'esito della loro valutazione secondo le procedure di cui agli articoli 85 e 184.

4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'autorità nazionale di regolamentazione può intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti all'articolo 3, ai sensi del presente regolamento.

5. Entro il 31 ottobre 2029 il BEREC valuta l'efficacia degli orientamenti sugli approcci comuni all'identificazione del punto terminale di rete in diverse topologie di rete nel contribuire a una definizione coerente dell'ubicazione dei punti terminali di rete da parte delle autorità nazionali di regolamentazione.

Articolo 70

Roaming localizzato

1. Fatto salvo l'articolo 68, paragrafi 1 e 2, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre, alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive o l'obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato, in entrambi i casi se direttamente necessari per la fornitura locale di servizi che comportano l'uso dello spettro radio, in conformità del diritto dell'Unione e purché non sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo ed economicamente sostenibile, a condizioni eque e ragionevoli. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre tali obblighi solo ove tale possibilità sia stata chiaramente prevista in sede di assegnazione dei diritti d'uso dello spettro radio e se ciò è giustificato dal fatto che, nel settore soggetto a tali obblighi, la realizzazione guidata dalle esigenze del mercato delle infrastrutture per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica che comportano l'uso dello spettro radio incontra ostacoli

economici o fisici insormontabili e pertanto l'accesso alle reti o ai servizi da parte degli utenti finali è gravemente carente o assente. Nei casi in cui l'accesso e la condivisione delle infrastrutture passive da soli non sono sufficienti ad affrontare la situazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di condivisione delle infrastrutture attive.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei fattori seguenti:

   (a) la necessità di massimizzare la connettività in tutta l'Unione, lungo i principali assi di trasporto e in specifici ambiti territoriali, e la possibilità di migliorare notevolmente la scelta e la qualità del servizio per gli utenti finali;

   (b) l'uso efficiente dello spettro radio;

   (c) la fattibilità tecnica della condivisione e le relative condizioni;

   (d) lo stato della concorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi;

   (e) l'innovazione tecnologica;

   (f) l'esigenza imperativa di sostenere l'incentivo dell'operatore ospitante a dispiegare prima di tutto l'infrastruttura.

3. Nel quadro della risoluzione delle controversie, le autorità nazionali di regolamentazione possono tra l'altro imporre al beneficiario dell'obbligo di condivisione o di accesso l'obbligo di aggregare o condividere lo spettro radio con l'operatore ospitante dell'infrastruttura nell'ambito territoriale interessato o di consentire l'accesso allo spettro radio ad altri utenti in regioni specifiche o a livello nazionale.

Articolo 71

Misure simmetriche per la transizione alla fibra

1. L'autorità nazionale di regolamentazione impone a un fornitore che installa una rete *fibre-to-the-home* (FTTH) nella zona in cui è stato imposto l'abbandono del rame l'obbligo di connettere, su richiesta dell'utente, i nuclei familiari serviti dalla sua rete in fibra ottica. Qualora nella zona siano presenti più fornitori, l'autorità nazionale di regolamentazione può imporre tali obblighi a un solo fornitore, sulla base di criteri trasparenti, proporzionati e non discriminatori.

2. Nell'analisi di mercato effettuata a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, nel contesto dell'abbandono del rame, l'autorità nazionale di regolamentazione definisce le condizioni per gli obblighi di accesso, compreso il calcolo del recupero dei costi, se necessario.

3. Qualora concluda che i costi superano un normale contributo di allacciamento e che un contributo di allacciamento supplementare può essere giustificato, l'autorità nazionale di regolamentazione garantisce che tale contributo supplementare, se a carico degli utenti finali, sia equo e ragionevole. L'autorità nazionale di regolamentazione può decidere di stabilire il livello massimo dei contributi di allacciamento a carico degli utenti finali.

4. Nelle zone in cui è stato imposto l'abbandono del rame, qualora ai fini della connessione dei nuclei familiari i fornitori di reti di comunicazione elettronica debbano installare nuovi cavi in fibra ottica e le risorse correlate all'interno di un'unità condominiale, il proprietario o l'amministratore di tale unità consente detta installazione su richiesta di qualsiasi residente dell'unità condominiale.

5. L'obbligo di consentire l'installazione di cavi in fibra ottica e delle risorse correlate all'interno di un'unità condominiale è considerato soddisfatto una volta che un unico

fornitore di reti di comunicazione elettronica ha installato la rete. L'autorità nazionale di regolamentazione impone le misure di cui all'articolo 68, paragrafo 1, e all'articolo 69 ove necessario per garantire l'accesso effettivo di altri fornitori di reti di comunicazione elettronica ai nuovi cavi in fibra ottica e alle risorse correlate.

6. L'autorità nazionale di regolamentazione può chiedere a qualsiasi altro fornitore di reti di comunicazione elettronica di procedere a tale installazione se il fornitore di reti di comunicazione elettronica che ha raggiunto l'unità condominiale fornisce una giustificazione circostanziata che dimostri l'impossibilità di rispettare tale obbligo.

5.4. TITOLO IV: MERCATI E CONCORRENZA

5.4.1. CAPO I Analisi di mercato e significativo potere di mercato

Articolo 72

Definizione del mercato

1. Qualora intendano definire mercati rilevanti adeguati alle circostanze nazionali, le autorità nazionali di regolamentazione procedono in tal senso conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Nel definire i mercati geografici rilevanti all'interno del proprio territorio, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto del grado di concorrenza a livello delle infrastrutture.

   La Commissione analizza periodicamente le tendenze generali nell'Unione, sulla base dei risultati della consultazione dei portatori di interessi, e valuta, con riferimento all'articolo 73, paragrafo 1, lettere a), b) e c), se sia necessaria l'adozione di una raccomandazione sui mercati rilevanti di prodotti e servizi ("raccomandazione sui mercati"). La Commissione può adottare la raccomandazione sui mercati, previa consultazione pubblica, anche con le autorità nazionali di regolamentazione, e tenendo conto del parere del BEREC.

   La raccomandazione individua i mercati dei prodotti e dei servizi all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dal presente regolamento senza che ciò pregiudichi l'individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. Tali mercati di prodotti e servizi sono definiti conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Qualora decida di adottare la raccomandazione sui mercati, la Commissione la riesamina periodicamente.

   Se un mercato è incluso nella raccomandazione sui mercati, le autorità nazionali di regolamentazione procedono al relativo riesame. I mercati in cui è imposta una regolamentazione ex ante sono riesaminati ogni cinque anni per determinare se i criteri di cui all'articolo 73, paragrafo 1, sono soddisfatti.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione, se del caso, tengono altresì conto dei risultati dell'analisi della mappatura geografica svolta in conformità dell'articolo 183, paragrafo 12.

Articolo 73

Procedura per l'analisi del mercato

1. Le autorità nazionali di regolamentazione determinano se un mercato rilevante definito in conformità dell'articolo 72 sia tale da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui al presente regolamento. Le autorità nazionali di

regolamentazione effettuano un'analisi, se del caso in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza.

Prima dell'abbandono del rame, le autorità nazionali di regolamentazione effettuano riesami dei mercati rilevanti riguardanti almeno le zone interessate dall'abbandono del rame.

Nello svolgimento delle analisi di mercato le autorità nazionali di regolamentazione seguono le procedure di cui agli articoli 85 e 184 e procedono tempestivamente, concludendo il processo entro un anno.

Un mercato può essere considerato tale da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti nel presente regolamento se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:

(a) presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso, di carattere strutturale, giuridico o normativo;

(b) esistenza di una struttura del mercato che non tende al raggiungimento della concorrenza effettiva entro l'arco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di là degli ostacoli all'accesso;

(c) insufficienza del solo diritto della concorrenza per far fronte adeguatamente ai fallimenti del mercato individuati.

Se svolge un'analisi di un mercato incluso nella raccomandazione, l'autorità nazionale di regolamentazione considera soddisfatti i criteri di cui alle lettere a), b) e c), salvo se l'autorità nazionale di regolamentazione constata che uno o più di essi non è soddisfatto nelle specifiche circostanze nazionali.

2. Quando effettua l'analisi di cui al paragrafo 1, l'autorità nazionale di regolamentazione considera, in una prospettiva lungimirante, come evolverebbero i mercati in assenza di una regolamentazione imposta sulla base del presente articolo. Nella propria analisi l'autorità nazionale di regolamentazione tiene conto di tutti gli elementi seguenti:

(a) gli sviluppi del mercato che incidono sulla tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva;

(b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, a livello della vendita all'ingrosso e al dettaglio, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente finale, e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante;

(c) altri tipi di regolamentazione o misure imposte che influiscono sul mercato rilevante o su mercati al dettaglio correlati per tutto il periodo in esame, tra cui, a titolo esemplificativo, gli obblighi imposti in conformità degli articoli 64, 68 e 69;

(d) regolamentazioni imposte in altri mercati rilevanti sulla base del presente articolo.

3. Se conclude che un mercato rilevante non giustifica l'imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, oppure allorché le condizioni indicate al paragrafo 4 del presente articolo non sono soddisfatte, l'autorità nazionale di regolamentazione non impone alcun obbligo di

regolamentazione specifico in conformità dell'articolo 77 e revoca i precedenti obblighi imposti ai sensi del medesimo articolo.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione valutano la possibilità di imporre un periodo di preavviso appropriato per la revoca delle misure correttive, tenendo conto della necessità di garantire una transizione sostenibile per i beneficiari degli obblighi e gli utenti finali, la scelta dell'utente finale e il fatto che la regolamentazione non si estenda oltre il necessario. Nel fissare tale periodo di preavviso le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire condizioni specifiche e periodi di preavviso in relazione agli accordi di accesso esistenti.

5. Qualora accerti che in un mercato rilevante è giustificata l'imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato rilevante conformemente all'articolo 76. L'autorità nazionale di regolamentazione impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione in conformità dell'articolo 77 ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano se ritiene che la situazione risultante per gli utenti finali non sarebbe effettivamente concorrenziale in loro assenza.

6. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono adottate secondo le procedure di cui agli articoli 85 e 184. Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi del mercato rilevante e notificano il corrispondente progetto di misura a norma dell'articolo 85 entro cinque anni dall'adozione di una precedente misura se l'autorità nazionale di regolamentazione ha definito il mercato rilevante e stabilito quali imprese godono di un significativo potere di mercato.

Articolo 74

Procedura per l'individuazione di mercati transnazionali

1. Laddove la Commissione o almeno due autorità nazionali di regolamentazione interessate presentino una richiesta motivata e circostanziata in tal senso, il BEREC svolge un'analisi di un potenziale mercato transnazionale. Previa consultazione dei portatori di interessi e tenendo nella massima considerazione l'analisi svolta dal BEREC, la Commissione può adottare decisioni relative all'individuazione dei mercati transnazionali conformemente ai principi del diritto della concorrenza.

2. Nel caso dei mercati transnazionali individuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione interessate effettuano congiuntamente l'analisi di mercato, tenendo in considerazione le linee guida SPM, e si pronunciano di concerto in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca degli obblighi di regolamentazione di cui all'articolo 73, paragrafo 4. Le autorità nazionali di regolamentazione interessate comunicano congiuntamente alla Commissione i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e a ogni obbligo regolamentare in conformità dell'articolo 85.

3. Due o più autorità nazionali di regolamentazione possono comunicare congiuntamente i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e agli obblighi regolamentari anche in assenza di mercati transnazionali, qualora ritengano che le condizioni di mercato nelle rispettive giurisdizioni siano sufficientemente omogenee.

Articolo 75

Procedura per l'individuazione della domanda transnazionale

Il BEREC svolge un'analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti all'interno dell'Unione qualora riceva una richiesta motivata e circostanziata della Commissione o di almeno due autorità nazionali di regolamentazione interessate da cui emerga l'esistenza di un grave problema di domanda che occorre affrontare. Il BEREC può svolgere tale analisi anche qualora riceva da partecipanti al mercato una richiesta motivata e sufficientemente circostanziata e ritenga che vi sia un grave problema di domanda che occorre affrontare. L'analisi del BEREC non pregiudica le risultanze relative ai mercati transnazionali in conformità dell'articolo 74, paragrafo 1, né le risultanze relative ai mercati geografici nazionali o subnazionali ottenute dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente all'articolo 72.

Articolo 76

Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato

1. Quando un'autorità nazionale di regolamentazione individua un'impresa che dispone di un significativo potere di mercato secondo la procedura di cui all'articolo 73, si applicano le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato qualora, individualmente o congiuntamente con altri, goda di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.

3. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, procedono nel rispetto del diritto dell'Unione e tengono in considerazione gli orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato pubblicati dalla Commissione a norma del paragrafo 5 del presente articolo.

4. Se un'impresa dispone di un significativo potere in un mercato specifico, può parimenti essere definita come avente un significativo potere in un mercato strettamente connesso qualora le connessioni tra i due mercati consentano di far valere sul mercato strettamente connesso il potere detenuto nel mercato specifico, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell'impresa. Pertanto, a norma degli articoli da 77 a 84, possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul mercato strettamente connesso.

5. Previa consultazione del BEREC, la Commissione pubblica linee guida per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ("linee guida SPM") conformi ai pertinenti principi del diritto della concorrenza. Le linee guida SPM contengono indicazioni per le autorità nazionali di regolamentazione sull'applicazione del concetto di significativo potere di mercato nel contesto specifico della regolamentazione ex ante dei mercati delle comunicazioni elettroniche, tenendo conto dei tre criteri di cui all'articolo 73, paragrafo 1.

5.4.2. CAPO II: Misure correttive di accesso imposte alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato

Articolo 77

Imposizione, modifica o revoca degli obblighi imposti alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato

1. Nel valutare le condizioni della concorrenza di un mercato specifico e la necessità di un intervento normativo, le autorità nazionali di regolamentazione, in linea con l'articolo 73, paragrafo 2, prendono in considerazione in primo luogo l'influenza sulle dinamiche della concorrenza esercitata dalle normative esistenti, dai possibili impegni offerti o dalle misure correttive imposte nel contesto di procedimenti avviati ai sensi del diritto della concorrenza nazionale o dell'Unione o di accordi commerciali.

2. Conformemente al principio di proporzionalità, qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 73, un'impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l'autorità nazionale di regolamentazione sceglie il modo meno intrusivo di affrontare i possibili problemi individuati nell'analisi di mercato. In tale valutazione, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli impegni offerti dagli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 83.

3. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo:

   (a) dipendono dal tipo di problema evidenziato da un'autorità nazionale di regolamentazione nella sua analisi del mercato, ove appropriato tenendo conto dell'individuazione della domanda transnazionale in conformità dell'articolo 75;

   (b) sono proporzionati, in considerazione dei costi e dei benefici;

   (c) sono giustificati tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 3;

   (d) sono imposti previa consultazione ai sensi degli articoli 85 e 184.

4. Se un'impresa è designata come detentrice di un significativo potere di mercato, le autorità nazionali di regolamentazione possono, se del caso, imporre obblighi quali obblighi di trasparenza e di non discriminazione nella prima fase della valutazione.

   Qualora ritenga che gli obblighi summenzionati non siano sufficienti o non siano adeguati, l'autorità nazionale di regolamentazione valuta se l'imposizione di tali obblighi unitamente agli obblighi imposti ai sensi del solo articolo 80 sarebbe uno strumento proporzionato e sufficiente per perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3.

   Fatto salvo l'articolo 80, qualora ritengano necessari ulteriori obblighi di accesso, le autorità nazionali di regolamentazione impongono gli obblighi che concedono l'accesso armonizzato di cui all'articolo 81.

   Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre altri obblighi per l'accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali e per l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate a norma dell'articolo 78 solo se forniscono una giustificazione motivata che dimostri che tali obblighi imposti a norma degli articoli 80 e 81 non risolvono i problemi di concorrenza individuati sul mercato interessato.

   Oltre agli obblighi di cui al quarto comma del presente paragrafo, qualora gli obblighi di cui agli articoli da 77 a 84 non siano adeguati, le autorità nazionali di regolamentazione

possono imporre l'obbligo di separazione contabile, l'obbligo di controllo dei prezzi e obblighi di contabilità dei costi.

Gli obblighi imposti non hanno effetto retroattivo. Qualora insorgano circostanze eccezionali debitamente giustificate, gli obblighi possono essere imposti con una data di decorrenza diversa da quella normalmente prevista.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti delle imprese, conformemente alla procedura di cui all'articolo 85.

6. In caso di sviluppi del mercato, inclusi accordi commerciali o impegni, che non richiedono una modifica della definizione del mercato o della valutazione del significativo potere di mercato e non giustificano una nuova analisi del mercato ai sensi dell'articolo 73, le autorità nazionali di regolamentazione valutano senza indugio se sia necessario riesaminare gli obblighi imposti alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato e modificano eventuali decisioni precedenti, anche revocando obblighi o imponendone di nuovi, al fine di garantire che detti obblighi continuino a soddisfare le condizioni indicate al paragrafo 4 del presente articolo. Tali modifiche sono imposte solo previa consultazione ai sensi degli articoli 85 e 184.

7. Le autorità nazionali di regolamentazione impongono gli obblighi fatti salvi:

   (a) gli articoli 67, 68 e 69;

   (b) gli articoli 50, 52, 64 e 100 e le pertinenti disposizioni della direttiva 2002/58/CE che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato;

   (c) l'esigenza di ottemperare a impegni internazionali.

8. Al fine di contribuire all'applicazione coerente delle misure correttive, la Commissione può, in stretta cooperazione con il BEREC, emanare orientamenti per assistere le autorità nazionali di regolamentazione nell'assolvimento uniforme degli obblighi loro imposti dal presente articolo.

Articolo 78

Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate

1. In conformità dell'articolo 77, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre alle imprese obblighi relativi al soddisfacimento di richieste ragionevoli di accesso a determinati elementi di rete e risorse correlate e di uso dei medesimi, diversi da quelli di cui agli articoli 80 e 81, in particolare qualora le autorità nazionali di regolamentazione reputino che il rifiuto di concedere l'accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrari agli interessi dell'utente finale. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre alle imprese, tra l'altro:

   (a) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi fisici di rete e risorse correlate, nonché il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l'accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale;

   (b) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali;

   (c) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;

(d) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;

(e) di fornire specifici servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi;

(f) di concedere un accesso aperto alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;

(g) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;

(h) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto o il roaming per le reti mobili;

(i) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;

(j) di interconnettere reti o risorse di rete;

(k) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di assoggettare tali obblighi a condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività.

2. Nel valutare l'opportunità di imporre qualsiasi fra i possibili obblighi specifici di cui al paragrafo 1, e soprattutto le relative idoneità e modalità di imposizione conformemente al principio di proporzionalità, le autorità nazionali di regolamentazione valutano se altre forme di accesso a input all'ingrosso, nello stesso mercato all'ingrosso o in un mercato all'ingrosso connesso, sarebbero sufficienti a dare soluzione al problema individuato nell'interesse dell'utente finale. Detta valutazione comprende offerte di accesso commerciale, l'accesso regolamentato a norma degli articoli 68 e 69 o l'accesso regolamentato esistente o previsto ad altri input all'ingrosso a norma del presente articolo. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:

(a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, alla luce del ritmo di evoluzione del mercato e tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l'accesso ai condotti;

(b) evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete;

(c) necessità di garantire la neutralità tecnologica che consenta alle parti di progettare e gestire le proprie reti;

(d) fattibilità della fornitura dell'accesso offerto, in relazione alla capacità disponibile;

(e) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti Gigabit e ai livelli di rischio connessi;

(f) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e a modelli di business innovativi che favoriscono la concorrenza sostenibile, come quelli basati sul coinvestimento nelle reti;

(g) se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;

(h) fornitura di servizi paneuropei.

3. Alle autorità nazionali di regolamentazione, nell'imporre a un'impresa l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, è conferito il potere di stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 189.

Articolo 79

Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi

1. Ai sensi dell'articolo 77, per determinati tipi di interconnessione o di accesso, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controllo dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'impresa interessata potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito degli utenti finali.

   Nel determinare l'opportunità di imporre obblighi di controllo dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione prendono in considerazione la necessità di promuovere la concorrenza e gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle reti Gigabit. In particolare, per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'impresa anche nelle reti Gigabit, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'impresa, soprattutto se sono stati effettuati nuovi investimenti. Se considerano opportuni gli obblighi di controllo dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione consentono all'impresa un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete.

   Le autorità nazionali di regolamentazione valutano la possibilità di non imporre né mantenere obblighi a norma del presente articolo se accertano l'esistenza di un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio e se constatano che gli obblighi imposti in conformità dell'articolo 77, inclusi, in particolare, i test di replicabilità economica, garantiscono un accesso efficace e non discriminatorio.

   Se ritengono opportuno imporre obblighi di controllo dei prezzi per l'accesso a elementi di rete esistenti, le autorità nazionali di regolamentazione tengono anche conto dei vantaggi derivanti dalla prevedibilità e dalla stabilità dei prezzi all'ingrosso per garantire un ingresso nel mercato efficiente e incentivi sufficienti per tutte le imprese alla realizzazione di reti nuove e migliorate.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere la realizzazione di reti nuove e migliorate, l'efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi duraturi per gli utenti finali. Al riguardo le autorità

nazionali di regolamentazione possono anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.

3. Qualora un'impresa abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, le incombe l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, le autorità nazionali di regolamentazione possono approntare una contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che un'impresa giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché, qualora sia obbligatorio istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. Un organismo indipendente qualificato verifica la conformità al sistema di contabilità dei costi e pubblica annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.

Articolo 80

Accesso a reti passive

1. Un'autorità nazionale di regolamentazione può imporre alle imprese, conformemente all'articolo 77, l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di fibra spenta e di infrastrutture di ingegneria civile, compresi, ma non limitatamente a questi, edifici o accessi a edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, condotte, tubazioni, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione, nei casi in cui, dopo aver esaminato l'analisi del mercato, l'autorità nazionale di regolamentazione concluda che il rifiuto di concedere l'accesso o l'imposizione di termini e condizioni non ragionevoli d'accesso o di condizioni di effetto equivalente ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sarebbe nell'interesse dell'utente finale.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre a un'impresa l'obbligo di fornire accesso conformemente al presente articolo, indipendentemente dal fatto che le attività interessate dall'obbligo facciano parte del mercato rilevante conformemente all'analisi del mercato, a condizione che l'obbligo sia necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 81

Prodotti di accesso armonizzati

1. Fatto salvo l'articolo 80, un'autorità nazionale di regolamentazione valuta se sia giustificato e proporzionato imporre a un operatore designato come detentore di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 73, l'obbligo di offrire prodotti di accesso armonizzati dell'Unione prima di imporre altri prodotti di accesso.

2. Quando decide di imporre altri prodotti di accesso, l'autorità nazionale di regolamentazione spiega il motivo per cui tali prodotti sono più appropriati rispetto ai prodotti di accesso armonizzati per affrontare i problemi individuati.

3. I prodotti armonizzati dell'Unione possono includere prodotti di accesso locale.

4. Entro il [*6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento*] la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche, gli elementi di costo standard, le metodologie di calcolo dei costi per i prodotti armonizzati e l'offerta di riferimento relativa al prodotto o ai prodotti di accesso armonizzati, tenendo conto del parere del BEREC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 199, paragrafo 4.

5. I prodotti di accesso armonizzati soddisfano i requisiti sostanziali seguenti:

   (a) possibilità di essere offerti come prodotto di accesso a qualsiasi fornitore di reti e servizi di comunicazione elettronica attivo nell'Unione;

   (b) massimo grado di interoperabilità di reti e servizi e gestione non discriminatoria della rete tra operatori coerentemente con la topologia di rete;

   (c) capacità di servire gli utenti finali in condizioni concorrenziali;

   (d) efficacia in termini di costi, tenendo conto della capacità di essere realizzati su reti esistenti e di nuova costruzione e di coesistere con altri prodotti di accesso che possono essere forniti sulla stessa infrastruttura di rete;

   (e) efficacia operativa, in particolare per quanto riguarda la capacità di limitare il più possibile gli ostacoli all'attuazione e i costi di installazione per i fornitori di accesso e i richiedenti l'accesso;

   (f) rispetto delle norme in materia di tutela della vita privata, dati personali, sicurezza e integrità delle reti e trasparenza, conformemente al diritto dell'Unione.

6. Qualora abbia stabilito che l'obbligo di offrire tali prodotti di accesso armonizzati sostituisce gli obblighi di accesso all'ingrosso precedentemente imposti, un'autorità nazionale di regolamentazione stabilisce un periodo transitorio adeguato della durata di almeno sei mesi prima di abrogare queste ultime misure.

Articolo 82

Tariffe di terminazione

1. Tenendo conto del parere del BEREC, la Commissione definisce, mediante un atto delegato che integra il presente regolamento, una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione (congiuntamente "tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione"), imposte a ogni fornitore di chiamate vocali su reti rispettivamente mobili o fisse in ogni Stato membro. Ogni cinque anni dopo [*la data di entrata in vigore del presente regolamento*] la Commissione riesamina tale atto delegato e in ciascuna di tali occasioni valuta, applicando i criteri di cui all'articolo 73, paragrafo 1, se continui a essere necessario fissare tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello di Unione. Qualora la Commissione decida, a seguito del riesame di cui al presente paragrafo, di non imporre una tariffa massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse, su reti mobili o su nessuna di queste, le autorità nazionali di regolamentazione possono condurre analisi dei mercati della terminazione di chiamate vocali conformemente all'articolo 73 per valutare se sia necessario imporre obblighi di regolamentazione. Qualora, in base all'analisi del mercato, imponga tariffe all'ingrosso di terminazione orientate ai costi in

un mercato rilevante, un'autorità nazionale di regolamentazione rispetta i principi, criteri e parametri indicati all'allegato II e il relativo progetto di misura è soggetto alle procedure di cui agli articoli 85 e 184.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione monitorano da vicino e garantiscono il rispetto dell'applicazione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione da parte dei fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali. Le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere in qualsiasi momento che un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali modifichi la tariffa che applica ad altre imprese se non rispetta l'atto delegato di cui al paragrafo 1.

Articolo 83

Procedura relativa agli impegni

1. Le autorità nazionali di regolamentazione informano gli operatori della possibilità di offrire impegni per affrontare i problemi di concorrenza individuati.

2. Le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato possono offrire all'autorità nazionale di regolamentazione impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso o di coinvestimento, o entrambe, applicabili alle loro reti per quanto concerne, tra l'altro:

   (a) gli accordi di cooperazione rilevanti per la valutazione degli obblighi appropriati e proporzionati a norma dell'articolo 77;

   (b) i coinvestimenti in reti Gigabit;

   (c) l'accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi durante un periodo di attuazione della separazione volontaria, compreso il trasferimento dei loro asset di rete di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o l'istituzione di un'entità commerciale separata, da parte di un'impresa verticalmente integrata, e dopo l'attuazione della forma di separazione proposta.

   L'offerta di impegni è sufficientemente dettagliata per quanto riguarda l'ambito, la durata, nonché i tempi e la modalità della loro applicazione, per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di svolgere la sua valutazione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là dei periodi di svolgimento dell'analisi del mercato di cui all'articolo 73, paragrafo 6.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione valutano se gli impegni da soli sarebbero uno strumento proporzionato e sufficiente per affrontare i problemi di concorrenza individuati. Per valutare gli impegni offerti da un'impresa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità nazionale di regolamentazione, salvo ove tali impegni non soddisfino chiaramente una o più condizioni o criteri pertinenti, esegue un test del mercato, in particolare in merito alle condizioni offerte, conducendo una consultazione pubblica delle parti interessate, in particolare i terzi direttamente interessati. I potenziali coinvestitori o richiedenti l'accesso possono fornire pareri in merito alla conformità degli impegni offerti alle condizioni di cui all'articolo 77, ove applicabili, e proporre cambiamenti.

4. Per quanto concerne gli impegni offerti a norma del presente articolo, nel valutare gli obblighi di cui all'articolo 77, paragrafo 3, l'autorità nazionale di regolamentazione tiene conto, in particolare:

(a) delle prove riguardanti la natura equa e ragionevole degli impegni offerti;

(b) dell'apertura degli impegni a tutti i partecipanti al mercato;

(c) della tempestiva disponibilità dell'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, prima del lancio dei relativi servizi al dettaglio;

(d) della capacità generale degli impegni offerti di consentire una concorrenza sostenibile nei mercati a valle e di agevolare l'introduzione e la diffusione cooperative di reti Gigabit, nell'interesse degli utenti finali.

Tenendo conto di tutti i pareri espressi durante la consultazione, come pure della misura in cui tali pareri sono rappresentativi dei vari portatori di interessi, l'autorità nazionale di regolamentazione comunica all'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato le sue conclusioni preliminari atte a determinare se gli impegni offerti siano conformi agli obiettivi, ai criteri e alle procedure di cui al presente articolo e, ove applicabili, all'articolo 77 e a quali condizioni potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rendere detti impegni vincolanti. L'impresa può rivedere la sua offerta iniziale al fine di tenere conto delle conclusioni preliminari dell'autorità nazionale di regolamentazione e di soddisfare i criteri di cui al presente articolo e, ove applicabili, all'articolo 77.

5. L'autorità nazionale di regolamentazione può decidere di rendere gli impegni vincolanti, totalmente o parzialmente.

6. In deroga all'articolo 73, paragrafo 6, l'autorità nazionale di regolamentazione può rendere vincolanti alcuni o tutti gli impegni per uno specifico periodo, che può corrispondere all'intero periodo per cui sono offerti, e, nel caso degli impegni di coinvestimento resi vincolanti, li rende vincolanti per almeno sette anni. Qualora renda gli impegni vincolanti a norma del presente articolo, l'autorità nazionale di regolamentazione valuta, ai sensi dell'articolo 77, le conseguenze di tale decisione per l'evoluzione del mercato e l'appropriatezza di qualsiasi obbligo che abbia imposto o che, in assenza di tali impegni, avrebbe considerato di imporre a norma di detto articolo o degli articoli da 77 a 81. Al momento della notifica del progetto di misura pertinente ai sensi dell'articolo 77 in conformità dell'articolo 85, l'autorità nazionale di regolamentazione accompagna il progetto di misura notificato con la decisione sugli impegni.

7. L'autorità nazionale di regolamentazione controlla, vigila e garantisce il rispetto degli impegni che essa ha reso vincolanti conformemente al paragrafo 5 del presente articolo nello stesso modo in cui controlla, sorveglia e garantisce il rispetto degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 77 e valuta se prorogarli per il periodo per il quale sono stati resi vincolanti quando è scaduto il periodo di tempo iniziale. Se conclude che un'impresa non ha soddisfatto gli impegni che sono stati resi vincolanti conformemente al paragrafo 5 del presente articolo, l'autorità nazionale di regolamentazione può imporle sanzioni in conformità dell'articolo 196. Fatta salva la procedura tesa a garantire l'osservanza di obblighi specifici ai sensi dell'articolo 196, l'autorità nazionale di regolamentazione può rivalutare gli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 77.

8. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano alle imprese che possono offrire impegni per evitare le misure di regolamentazione di cui all'articolo 69.

Articolo 84

Imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso

1. Un'autorità nazionale di regolamentazione che designa un'impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica nel mercato geografico rilevante come avente un significativo potere di mercato in uno o più mercati all'ingrosso conformemente all'articolo 73 valuta se l'impresa presenta le seguenti caratteristiche:

    (a) tutte le società e le unità commerciali all'interno dell'impresa, tutte le società che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo stesso proprietario effettivo, nonché qualsiasi azionista in grado di esercitare un controllo sull'impresa, svolgono attività, attuali e previste per il futuro, solo nei mercati all'ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e pertanto non svolgono attività in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali nel mercato geografico rilevante o in qualsiasi altro mercato che possa influenzare il comportamento dell'impresa sul mercato all'ingrosso rilevante;

    (b) l'impresa non è tenuta a trattare con un'unica impresa separata operante a valle che è attiva nel mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali nel mercato geografico rilevante e in qualsiasi altro mercato che possa influenzare il comportamento dell'impresa sul mercato all'ingrosso rilevante, in virtù di un accordo di esclusiva o un accordo che rappresenta di fatto un accordo di esclusiva.

2. Se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte, l'autorità nazionale di regolamentazione può imporre a detta impresa solo obblighi a norma dell'articolo 78 e di non discriminazione o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base a un'analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.

3. L'autorità nazionale di regolamentazione rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano più rispettate e applica, a seconda dei casi, l'articolo 73 e gli articoli da 77 a 83. Le imprese informano senza indebito ritardo l'autorità nazionale di regolamentazione di qualsiasi cambiamento delle circostanze di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.

4. L'autorità nazionale di regolamentazione rivede altresì gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall'impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l'imposizione di uno o più obblighi di cui agli articoli da 77 a 81, o la modifica degli obblighi imposti a norma del paragrafo 2 del presente articolo. L'imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformità delle procedure di cui agli articoli 85 e 184.

5.4.3. CAPO III: Procedure del mercato interno per la regolamentazione del mercato

Articolo 85

Consolidamento del mercato interno nel settore delle comunicazioni elettroniche

1. Le autorità nazionali di regolamentazione, nello svolgimento dei compiti indicati nel presente regolamento, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 3.

2. Salvo ove diversamente previsto nelle raccomandazioni o nelle linee guida adottati a norma dell'articolo 186 al termine della consultazione pubblica, un'autorità nazionale di regolamentazione, qualora intenda adottare una misura che:

   (a) rientri nell'ambito di applicazione degli articoli 68 e 69 e da 71 a 84;

   (b) influenzi gli scambi tra Stati membri

   pubblica il progetto di misura e lo comunica contemporaneamente alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione della misura, nel rispetto dell'articolo 184, paragrafo 4. Le autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC e la Commissione possono presentare osservazioni sul progetto di misura entro 30 giorni lavorativi. Il periodo di 30 giorni lavorativi non può essere prorogato.

3. Il progetto di misura di cui al paragrafo 3 del presente articolo non può essere adottato per ulteriori 90 giorni lavorativi se tale misura mira a:

   (a) definire un mercato rilevante e valutare se può essere oggetto di una regolamentazione ex ante a norma dell'articolo 72;

   (b) decidere se designare o meno un'impresa come detentrice, individualmente o congiuntamente ad altre, di un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 73;

   (c) imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un'impresa in applicazione dell'articolo 69, paragrafo 2, o dell'articolo 77, ad eccezione degli obblighi imposti a norma degli articoli 80 e 81,

   e la Commissione ha indicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato interno o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 3. Tale periodo di 90 giorni lavorativi non può essere prolungato. La Commissione informa in tal caso il BEREC e le autorità nazionali di regolamentazione delle sue riserve e contemporaneamente le rende pubbliche.

4. Entro 30 giorni lavorativi dall'inizio del periodo di 90 giorni lavorativi di cui al paragrafo 3, il BEREC esprime un parere sulle riserve della Commissione di cui a detto paragrafo, indicando se ritiene che il progetto di misura debba essere mantenuto, modificato o ritirato e, se del caso, avanza a tal fine proposte specifiche. Il parere è motivato e reso pubblico.

5. Se nel proprio parere condivide totalmente o in parte i seri dubbi della Commissione, il BEREC coopera strettamente con l'autorità nazionale di regolamentazione interessata e con la Commissione allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace.

6. Entro il periodo di 90 giorni lavorativi di cui al paragrafo 3 la Commissione può:

   (a) adottare una decisione che impone all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di non adottare il progetto di misura se le riserve della Commissione si basavano sul paragrafo 3, lettere a), b) o c);

   (b) adottare una decisione in cui scioglie le riserve di cui al paragrafo 3;

   (c) per i progetti di misura che rientrano nell'articolo 69, paragrafo 2, adottare una decisione che impone all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura.

Prima di adottare una decisione, la Commissione considera con la massima attenzione il parere del BEREC.

Le decisioni di cui al primo comma, lettere a) e c), sono accompagnate da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione ritiene che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente a proposte specifiche volte a modificarlo.

7. Se la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 6, lettera c), del presente articolo che impone all'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura, l'autorità nazionale di regolamentazione non adotta tale misura. Dopo aver intrapreso una consultazione pubblica a norma dell'articolo 186, l'autorità nazionale di regolamentazione notifica un nuovo progetto di misura entro diciotto mesi dalla data della decisione della Commissione.

8. Tranne nei casi di cui al paragrafo 3 e al paragrafo 6, lettere a) e c), l'autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nella massima considerazione le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione, del BEREC e della Commissione e può adottare il progetto di misura risultante e nel qual caso lo comunica alla Commissione. L'autorità nazionale di regolamentazione comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure finali adottate che rientrano nel paragrafo 2.

Articolo 86

Misure provvisorie

1. L'autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di agire onde salvaguardare la concorrenza o tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui all'articolo 85, può adottare immediatamente misure proporzionate e temporanee, valide per un periodo non superiore ai 18 mesi. Essa comunica senza indugio tali misure, esaurientemente motivate, alla Commissione, all'altra autorità nazionale di regolamentazione e al BEREC.

2. Al termine del periodo di diciotto mesi, la misura provvisoria è revocata o sostituita da una misura permanente soggetta a una consultazione preventiva a livello nazionale e dell'Unione a norma degli articoli 85 e 184.

3. L'autorità nazionale di regolamentazione non adotta una misura provvisoria per affrontare lo stesso problema di concorrenza per il quale era già stata adottata una misura provvisoria.

6. PARTE VI — SERVIZI

6.1. TITOLO I: OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE

Articolo 87

Servizio universale

1. Tutti i consumatori dell'Unione hanno il diritto di disporre di un servizio di accesso adeguato a internet a prezzi abbordabili e di servizi di comunicazione vocale della qualità specificata nel loro territorio, in una postazione fissa.

2. Ciascuno Stato membro, alla luce della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel proprio territorio, e tenendo conto degli orientamenti del BEREC a norma del secondo comma del presente paragrafo, definisce il servizio di

accesso adeguato a internet ai fini del paragrafo 1 al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla società.

Entro il [*12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*] il BEREC, previa consultazione dei portatori di interessi e in stretta cooperazione con la Commissione, tenendo conto dei dati della Commissione (Eurostat) disponibili, formula orientamenti per sostenere la definizione del servizio di accesso adeguato a internet di cui al paragrafo 1 e la specificazione della larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla società. Gli orientamenti sono aggiornati periodicamente per riflettere i progressi tecnologici e i cambiamenti nei modelli di consumo.

Articolo 88

Prestazione del servizio universale a prezzi accessibili

1. Le autorità nazionali di regolamentazione, in coordinamento con le altre autorità competenti, sorvegliano annualmente l'evoluzione e il livello dei prezzi al dettaglio dei servizi di cui all'articolo 87, paragrafo 1, disponibili sul mercato, in particolare in relazione ai prezzi nazionali e ai redditi nazionali dei consumatori.

2. Se stabiliscono che, alla luce delle circostanze nazionali, i prezzi al dettaglio dei servizi di cui all'articolo 87, paragrafo 1, non sono accessibili in quanto i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non possono accedere a tali servizi, gli Stati membri adottano misure per garantire a tali consumatori l'accesso a prezzi abbordabili a servizi di accesso adeguato a internet e di comunicazione vocale almeno in una postazione fissa.

3. Qualora gli Stati membri decidano di esigere la fornitura di opzioni o formule tariffarie, queste sono offerte da tutti i fornitori. Tali offerte sono facilmente accessibili ai consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari. Le autorità nazionali di regolamentazione, in coordinamento con le altre autorità competenti, provvedono, se del caso, affinché le condizioni alle quali le imprese forniscono le opzioni o formule tariffarie siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto dei principi di non discriminazione e di efficienza.

   I consumatori aventi diritto alle opzioni o alle formule tariffarie di cui al primo comma del presente paragrafo hanno il diritto di concludere un contratto con un fornitore di un servizio di accesso adeguato a internet e di servizi di comunicazione vocale.

   Su richiesta del consumatore, il contratto è limitato ai servizi di comunicazione vocale.

4. Gli Stati membri forniscono un sostegno adeguato ai consumatori con disabilità e adottano altre misure specifiche, se del caso, al fine di assicurare che le relative apparecchiature terminali e le attrezzature e i servizi specifici che promuovono un accesso equivalente, inclusi, se necessario, servizi di conversazione globale e servizi di ritrasmissione, siano disponibili e abbiano prezzi accessibili.

5. Gli Stati membri adottano il metodo più efficace e adeguato per le misure di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità e garantendo la compatibilità con il mercato interno, comprese le norme in materia di concorrenza.

Articolo 89

Definizione di un servizio di accesso adeguato a internet, della larghezza di banda necessaria, dei criteri e della metodologia in relazione all'accessibilità economica

La Commissione può, tenendo conto dei progressi tecnologici e dei cambiamenti nei modelli di consumo, adottare atti di esecuzione al fine di determinare la metodologia per definire il servizio di accesso adeguato a internet, compresa la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla società di cui all'articolo 87 alla luce delle circostanze nazionali. Gli atti di esecuzione comprendono inoltre i criteri e la metodologia che le autorità nazionali di regolamentazione, in coordinamento con altre autorità competenti, devono prendere in considerazione per stabilire se i prezzi al dettaglio dei servizi di cui all'articolo 87, paragrafo 1, siano accessibili ai consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari di cui all'articolo 88.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 199, paragrafo 4.

Articolo 90

Disponibilità del servizio universale

1. Se uno Stato membro ha stabilito, tenendo conto dei risultati della mappatura geografica svolta conformemente all'articolo 183 e, se del caso, di eventuali ulteriori prove, che la disponibilità in una postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet quale definito ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, e di servizi di comunicazione vocale non può essere garantita alle normali condizioni commerciali sul territorio nazionale o in diverse sue parti, gli Stati membri utilizzano strumenti delle politiche pubbliche e, laddove altri strumenti delle politiche non abbiano prodotto l'effetto desiderato, possono imporre obblighi di servizio universale per garantire che tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi da parte di consumatori, microimprese, piccole imprese e organizzazioni senza scopo di lucro nelle relative parti del loro territorio siano soddisfatte.

2. Gli Stati membri, qualora decidano di imporre gli obblighi di servizio universale di cui al paragrafo 1 e altre misure o strumenti delle politiche pubbliche non abbiano prodotto l'effetto desiderato, possono affidare a una o più imprese l'adempimento di tali obblighi a copertura di tutto il territorio nazionale o di sue parti specifiche.

   Gli Stati membri adottano il metodo più efficace e adeguato per le misure di cui al presente paragrafo, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, garantendo la compatibilità con il mercato interno, comprese le norme in materia di concorrenza.

Articolo 91

Controllo delle spese e delle prestazioni e dei servizi supplementari

1. Nel fornire le prestazioni e i servizi supplementari rispetto a quelli di cui all'articolo 87, i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in conformità degli articoli 87, 88 e 90 definiscono termini e condizioni in modo tale che l'utente finale ammissibile non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.

2. I fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet e di servizi di comunicazione vocale indicati all'articolo 87 che prestano servizi a norma dell'articolo 88 offrono ai

consumatori che beneficiano di misure a norma dell'articolo 88 le prestazioni e i servizi specifici seguenti, secondo quanto applicabile, di modo che i consumatori possano sorvegliare e controllare le proprie spese:

(a) sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove ciò sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe;

(b) sistemi di pagamento anticipato;

(c) pagamento rateale del contributo di allacciamento;

(d) misure proporzionate, non discriminatorie e rese pubbliche, che garantiscano un debito preavviso in caso di qualsiasi interruzione del servizio o di cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento, per la riscossione delle fatture non pagate emesse dai fornitori e misure volte a evitare la cessazione ingiustificata dei servizi, compreso un meccanismo adeguato per verificare il perdurare dell'interesse a fruire del servizio;

(e) consigli tariffari;

(f) controllo dei costi, tra cui sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi insoliti o eccessivi;

(g) procedura volta a disattivare la fatturazione di terzi.

Articolo 92

Disposizioni transitorie relative alle designazioni di imprese a norma della direttiva (UE) 2018/1972 e riesame del servizio universale

1. Le imprese che prima del [*6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*] sono state designate per la fornitura di opzioni o formule tariffarie specifiche o per garantire la disponibilità in una postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale a norma della direttiva (UE) 2018/1972 mantengono il loro status fino alla scadenza di tali designazioni.

2. Il BEREC monitora la disponibilità e l'accessibilità economica per quanto riguarda l'accesso adeguato a internet e le comunicazioni vocali alla luce degli sviluppi tecnologici e di mercato e pubblica, entro il 30 giugno 2033, un parere su tali sviluppi e sul relativo impatto sull'applicazione dei principi di disponibilità e accessibilità economica.

3. Entro il 30 giugno 2034 la Commissione, tenendo conto del parere del BEREC, procede al riesame del contenuto del servizio universale a prezzi accessibili di cui all'articolo 88 e la disponibilità del servizio universale di cui all'articolo 90, in particolare al fine di proporre al Parlamento europeo e al Consiglio la modifica o la ridefinizione del contenuto medesimo.

   Il riesame è effettuato alla luce degli sviluppi sociali, economici e tecnologici, compresa la transizione alla fibra e tenendo conto, tra l'altro, delle principali tecnologie adottate dalla maggioranza dei consumatori. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati del riesame.

6.2. TITOLO II: ACCESSO A UN'INTERNET APERTA

Articolo 93

Salvaguardia dell'accesso a un'internet aperta

1. Gli utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell'utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall'origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a internet. Il presente paragrafo non pregiudica il diritto dell'Unione, o il diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, relativo alla legittimità dei contenuti, delle applicazioni o dei servizi.

2. Gli accordi tra i fornitori di servizi di accesso a internet e gli utenti finali sulle condizioni e sulle caratteristiche commerciali e tecniche dei servizi di accesso a internet quali prezzo, volumi di dati o velocità, e le pratiche commerciali adottate dai fornitori di servizi di accesso a internet non limitano l'esercizio dei diritti degli utenti finali di cui al paragrafo 1.

3. I fornitori di servizi di accesso a internet, nel fornire tali servizi, trattano tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate.

   Il primo comma non impedisce ai fornitori di servizi di accesso a internet di attuare misure di gestione ragionevole del traffico. Per essere considerate ragionevoli, tali misure devono essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e non devono essere basate su considerazioni di ordine commerciale ma su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico. Tali misure non controllano i contenuti specifici e sono mantenute per il tempo strettamente necessario.

   I fornitori di servizi di accesso a internet non adottano misure di gestione del traffico che vanno oltre quelle di cui al secondo comma e, in particolare, non bloccano, rallentano, alterano, limitano, interferiscono con, degradano o discriminano tra specifici contenuti, applicazioni o servizi, o loro specifiche categorie, salvo ove necessario e solo per il tempo necessario a:

   (a) conformarsi ad atti legislativi dell'Unione o alla normativa nazionale conforme al diritto dell'Unione, cui il fornitore di servizi di accesso a internet è soggetto, o alle misure conformi al diritto dell'Unione che danno attuazione a tali atti legislativi dell'Unione o a tale normativa nazionale, compreso ai provvedimenti giudiziari o di autorità pubbliche investite di poteri pertinenti;

   (b) preservare l'integrità e la sicurezza della rete, dei servizi forniti tramite tale rete e delle apparecchiature terminali degli utenti finali;

   (c) prevenire un'imminente congestione della rete o mitigare gli effetti di una congestione della rete eccezionale o temporanea, purché categorie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo.

4. Le misure di gestione del traffico possono comportare un trattamento dei dati personali soltanto se tale trattamento è necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 3. Tale trattamento è eseguito a norma del regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio. Le misure di gestione del traffico sono inoltre conformi alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

5. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a internet, e i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi sono liberi di offrire servizi diversi dai servizi di accesso a internet ottimizzati per specifici contenuti, applicazioni o servizi o loro combinazioni, nei casi in cui l'ottimizzazione sia necessaria per soddisfare i requisiti relativi a contenuti, applicazioni o servizi per un livello specifico di qualità. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a internet, possono offrire o facilitare tali servizi solo se la capacità della rete è sufficiente a fornirli in aggiunta a tutti i servizi di accesso a internet prestati. Tali servizi non sono utilizzabili o offerti in sostituzione ai servizi di accesso a internet e non devono andare a scapito della disponibilità o della qualità generale dei servizi di accesso a internet per gli utenti finali.

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le condizioni di cui al presente articolo per l'offerta di servizi diversi dai servizi di accesso a internet ottimizzati per specifici contenuti, applicazioni o servizi o loro combinazioni.

   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 199, paragrafo 4.

Articolo 94

Vigilanza e applicazione dell'accesso a un'internet aperta

1. Le autorità nazionali di regolamentazione sottopongono a stretto monitoraggio e assicurano il rispetto dell'articolo 93 e promuovono la costante disponibilità di servizi di accesso non discriminatorio a internet a livelli qualitativi che siano al passo con il progresso tecnologico. A tal fine le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre requisiti concernenti le caratteristiche tecniche, i requisiti minimi di qualità del servizio e altre misure adeguate e necessarie a uno o più fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, incluso ai fornitori di servizi di accesso a internet.

2. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a internet, forniscono ogni due anni alle autorità nazionali di regolamentazione informazioni riguardanti gli obblighi di cui all'articolo 93, in particolare informazioni concernenti la gestione della capacità della loro rete e del traffico, e motivano le misure di gestione del traffico eventualmente applicate.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione condividono con il BEREC gli aggiornamenti sulle loro principali prassi e risultanze nazionali relative all'accesso a un'internet aperta sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC pubblica, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni due anni, una relazione sulle principali prassi e risultanze relative all'accesso a un'internet aperta nell'Unione.

4. Entro il [*12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento*] il BEREC, in stretta cooperazione con la Commissione, pubblica un modello comune da utilizzare per raccogliere le informazioni richieste a norma del paragrafo 2.

5. Il BEREC, previa consultazione dei portatori di interessi e in stretta cooperazione con la Commissione, formula orientamenti sull'attuazione degli obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione a norma del presente articolo. Gli orientamenti descrivono inoltre i

pertinenti parametri di qualità del servizio per i servizi di accesso a internet, compresi i parametri per il meccanismo di monitoraggio di cui all'articolo 97, paragrafo 4, secondo comma, i parametri pertinenti per gli utenti finali con disabilità, i metodi di misura applicabili, il contenuto e il formato delle informazioni di cui all'allegato III e della pubblicazione di cui all'allegato IV e i meccanismi di certificazione della qualità. I parametri pertinenti per gli utenti finali con disabilità comprendono anche i parametri per i servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico.

Nell'applicare gli obblighi in materia di qualità del servizio, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli orientamenti del BEREC.

6.3. TITOLO III: DIRITTI DEGLI UTENTI FINALI

6.3.1. CAPO I Diritti dei consumatori

Articolo 95

Obblighi di informazione applicabili ai contratti

1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, e in aggiunta alle prescrizioni di cui alla direttiva 2011/83/UE, i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico forniscono le informazioni elencate all'allegato III del presente regolamento nella misura in cui tali informazioni riguardino un servizio da loro fornito.

   Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale definito all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2011/83/UE o, se non è fattibile fornire le informazioni su supporto durevole, sotto forma di documento facilmente scaricabile messo a disposizione dal fornitore. Il fornitore richiama esplicitamente l'attenzione del consumatore sulla disponibilità di tale documento e sull'importanza di scaricarlo a fini di documentazione, riferimento futuro e riproduzione identica.

   Su richiesta, le informazioni sono fornite in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità conformemente ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

2. I fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico forniscono ai consumatori una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile. Tale sintesi individua i principali elementi degli obblighi di informazione in conformità del paragrafo 1. Gli elementi principali comprendono:

   (a) il nome, l'indirizzo e i recapiti del fornitore e, se diversi, i recapiti per eventuali reclami;

   (b) le principali caratteristiche di ciascun servizio fornito;

   (c) i rispettivi prezzi per attivare il servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo, qualora il servizio sia fornito a fronte di un pagamento diretto in denaro;

   (d) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e risoluzione;

   (e) la misura in cui i prodotti e i servizi sono progettati per gli utenti finali con disabilità;

   (f) con riguardo ai servizi di accesso a internet, una sintesi delle informazioni richieste a norma dell'allegato III, sezione 5, lettere d) ed e).

La Commissione può adottare atti di esecuzione in cui sia specificato un modello sintetico di contratto che i fornitori useranno al fine di adempiere i propri obblighi ai sensi del presente paragrafo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 199, paragrafo 4.

I fornitori soggetti agli obblighi di cui al paragrafo 1 compilano debitamente tale modello sintetico di contratto con le informazioni richieste e forniscono la sintesi contrattuale gratuitamente ai consumatori, prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o da un'offerta corrispondente, anche nel caso di contratti a distanza. Qualora sia impossibile in quel momento, per ragioni tecniche oggettive, fornire la sintesi contrattuale, essa è fornita in seguito senza indebito ritardo e prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 diventano parte integrante del contratto e non sono modificate se non con l'accordo esplicito delle parti contrattuali.

4. Si considera che il fornitore che ha rispettato gli obblighi di informazione di cui ai paragrafi 1 e 2 abbia rispettato gli obblighi di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), all'articolo 6, paragrafo 1, lettera o), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera p), e all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/83/UE.

5. Qualora i servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico siano fatturati sulla base del consumo in termini di tempo o volume, i fornitori offrono ai consumatori il mezzo per monitorare e controllare l'uso e il costo di ciascun servizio. Tale mezzo comprende l'accesso a informazioni tempestive sul livello di consumo dei servizi incluso nel piano tariffario. In particolare i fornitori inviano ai consumatori una notifica prima che siano raggiunti eventuali limiti di consumo inclusi nel loro piano tariffario nonché quando sia stato pienamente consumato un servizio incluso nel piano tariffario.

6. I fornitori offrono gratuitamente ai consumatori il livello minimo di dettaglio delle fatture, se del caso, in modo da consentire loro:

   (a) di verificare e controllare le spese generate dall'uso dei servizi di accesso a internet o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero;

   (b) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare un ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture.

   Tali fatture dettagliate includono un riferimento esplicito all'identità del fornitore e alla durata dei servizi a tariffazione maggiorata, a meno che il consumatore abbia richiesto che tali informazioni non siano menzionate.

   Non è necessario che le chiamate gratuite per l'utente finale, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, siano indicate nella fattura dettagliata del consumatore.

   I consumatori hanno diritto di ricevere fatture non dettagliate. I diritti dei consumatori che ricevono fatture dettagliate sono conciliati con il diritto alla vita privata dei consumatori che effettuano e che ricevono le chiamate, anche garantendo che detti consumatori possano disporre, per le comunicazioni e per i pagamenti, di sufficienti modalità alternative che tutelino maggiormente la vita privata.

7. Gli Stati membri non mantengono né introducono nel diritto nazionale disposizioni in materia di tutela dei consumatori che divergano dal presente articolo, incluse disposizioni più rigorose o meno rigorose per garantire un livello di tutela diverso. Ciò non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere disposizioni sulle prestazioni supplementari a norma della direttiva (UE) 2018/1972.

Articolo 96

Trasparenza

1. I fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, qualora assoggettino la fornitura di tali servizi ai consumatori a termini e condizioni generali, pubblicano le informazioni di cui all'allegato IV del presente regolamento in forma chiara, esaustiva, leggibile da un dispositivo automatico e in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità, conformemente ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Tali informazioni sono costantemente aggiornate.
2. Gli Stati membri non mantengono né introducono nel diritto nazionale disposizioni in materia di tutela degli utenti finali che divergano dal presente articolo, incluse disposizioni più rigorose o meno rigorose per garantire un livello di tutela diverso.

Articolo 97

Durata dei contratti e relativa risoluzione

1. Le condizioni e le procedure di risoluzione dei contratti non fungono da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi. I contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina non impongono un periodo di impegno superiore a 24 mesi. Ciò non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere disposizioni che impongano periodi massimi di impegno contrattuale più brevi.

   Il presente paragrafo non si applica alla durata di un contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l'installazione di una connessione fisica, in particolare a reti Gigabit. Un contratto a rate per l'installazione di una connessione fisica non include l'apparecchiatura terminale, ad esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtù dei paragrafi da 2 a 6.
2. Se un contratto o una normativa nazionale prevede la proroga automatica di un contratto a durata determinata per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, i consumatori hanno il diritto, dopo tale proroga, di risolvere il contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcun costo eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso. Prima della proroga automatica del contratto, i fornitori informano i consumatori, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell'impegno contrattuale e in merito alle modalità di risoluzione del contratto. Inoltre, i fornitori offrono contestualmente consulenza ai consumatori in merito alle migliori tariffe relative ai loro servizi.

3. I consumatori hanno il diritto di risolvere il contratto, senza incorrere in alcun costo ulteriore, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio del consumatore, siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sul consumatore o siano imposte direttamente dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.

   I fornitori informano i consumatori, con preavviso non inferiore a un mese, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo ulteriore se non accettano le nuove condizioni. Il diritto di risolvere il contratto può essere esercitato entro un mese dalla notifica. La notifica è effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole.

4. Qualsiasi discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente, tra la prestazione effettiva di un servizio di comunicazione elettronica, diverso da un servizio di accesso a internet o da un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e la prestazione indicata nel contratto è considerata una base per l'attivazione dei mezzi di ricorso a disposizione del consumatore a norma del diritto nazionale, compreso il diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo.

   Per quanto riguarda i servizi di accesso a internet, qualsiasi significativa discrepanza, continuativa o regolarmente ricorrente, tra la prestazione effettiva dei servizi di accesso a internet riguardante la velocità o altri parametri di qualità del servizio e la prestazione indicata dal fornitore di servizi di accesso a internet conformemente all'allegato III, sezione 5, lettere da a) a d), ove i pertinenti fatti siano accertati dal meccanismo di monitoraggio specificato negli orientamenti del BEREC di cui all'articolo 94, paragrafo 5, e certificato dall'autorità nazionale di regolamentazione, è considerata una non conformità delle prestazioni ai fini dell'attivazione dei mezzi di ricorso a disposizione del consumatore a norma del diritto nazionale.

5. Ove, a norma del presente regolamento, di altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, un consumatore abbia il diritto di risolvere un contratto per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero prima della scadenza contrattuale concordata, non è dovuto alcun indennizzo da parte dell'utente finale ad eccezione di quanto previsto per le apparecchiature terminali sovvenzionate conservate.

   Se il consumatore sceglie di conservare le apparecchiature terminali incluse nel pacchetto al momento della conclusione del contratto, le compensazioni eventualmente dovute non superano il loro valore pro rata temporis concordato al momento della conclusione del contratto o la quota rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore.

   Il fornitore elimina gratuitamente le eventuali condizioni associate all'utilizzo di tali apparecchiature terminali su altre reti al più tardi al momento del pagamento di tale indennizzo.

6. Gli Stati membri non mantengono né introducono nel diritto nazionale disposizioni in materia di tutela degli utenti finali che divergano dal presente articolo, incluse disposizioni più rigorose o meno rigorose per garantire un livello di tutela diverso. Ciò non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere le disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 98

Offerte a pacchetto

1. Qualora un pacchetto di servizi o un pacchetto di servizi e apparecchiature terminali offerto a un consumatore comprenda almeno un servizio di accesso a internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero accessibile al pubblico, si applicano l'articolo 95, paragrafo 2, l'articolo 96, paragrafo 1, l'articolo 97 e l'articolo 100, paragrafo 1, a tutti gli elementi del pacchetto compresi, mutatis mutandis, quelli non altrimenti contemplati da tali disposizioni.
2. Se, ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto nazionale in conformità del diritto dell'Unione, il consumatore ha il diritto di risolvere qualsiasi elemento del pacchetto di cui al paragrafo 1 prima della scadenza contrattuale concordata per ragioni di mancata conformità al contratto o di mancata fornitura, il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto.
3. La sottoscrizione di servizi o apparecchiature terminali supplementari forniti o distribuiti dal medesimo fornitore di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico non prolunga la durata originaria del contratto a cui tali servizi o apparecchiature terminali sono aggiunti, salvo qualora il consumatore convenga espressamente altrimenti al momento della sottoscrizione relativa a servizi o apparecchiature terminali supplementari.
4. Gli Stati membri non mantengono né introducono nel diritto nazionale disposizioni in materia di tutela degli utenti finali che divergano dal presente articolo, incluse disposizioni più rigorose o meno rigorose per garantire un livello di tutela diverso.

Articolo 99

Diritti delle microimprese, delle piccole e medie imprese o delle organizzazioni senza scopo di lucro

L'articolo 95, l'articolo 97, paragrafo 1, e l'articolo 98, paragrafi 1 e 3, si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o parti dei diritti stabiliti in tali disposizioni. L'articolo 97, paragrafi 2, 3 e 5, si applica anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o parti dei diritti stabiliti in tali disposizioni.

6.3.2. CAPO II: Diritti degli utenti finali

Articolo 100

Passaggio a un altro fornitore e portabilità del numero

1. Nel caso di passaggio da un fornitore di servizi di accesso a internet a un altro, i fornitori interessati offrono all'utente finale informazioni adeguate prima e durante la procedura di passaggio e garantiscono la continuità del servizio di accesso a internet, salvo laddove non sia tecnicamente fattibile. Il fornitore ricevente assicura che l'attivazione dei servizi di accesso a internet abbia luogo nel più breve tempo possibile alla data ed entro i termini espressamente concordati con l'utente finale. Il fornitore cedente continua a prestare il servizio di accesso a internet alle stesse condizioni finché il fornitore ricevente non attiva il suo servizio di accesso a internet. L'interruzione del servizio durante la procedura di passaggio non può superare un giorno lavorativo.

Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono che la procedura di passaggio sia efficiente e semplice per l'utente finale.

2. Gli utenti finali con numeri appartenenti al piano di numerazione nazionale hanno il diritto di conservare i propri numeri, su richiesta, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio. Tale diritto si applica:

   (a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico;

   (b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.

   Il diritto di cui al primo comma non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in una postazione fissa e reti mobili.

3. Qualora risolva un contratto, un utente finale ha il diritto di trasferire un numero dal piano di numerazione nazionale verso lo stesso o un altro fornitore per almeno un mese dalla data della risoluzione, a meno che non rinunci a tale diritto.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la tariffazione tra fornitori in relazione alla portabilità del numero sia orientata ai costi e non siano applicati oneri diretti agli utenti finali.

5. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile alla data esplicitamente concordata con l'utente finale. In ogni caso, gli utenti finali che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a un nuovo fornitore ottengono l'attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo dalla data concordata con l'utente finale. In caso di mancato successo delle operazioni di trasferimento, il fornitore cedente riattiva il numero e i servizi correlati dell'utente finale fino al completamento della portabilità. Il fornitore cedente continua a prestare i servizi agli stessi termini e condizioni fino all'attivazione dei servizi del fornitore ricevente. In ogni caso, l'interruzione del servizio durante le operazioni di passaggio di fornitore e trasferimento dei numeri non può superare un giorno lavorativo. Gli operatori le cui reti o risorse di accesso sono utilizzate dal fornitore cedente o dal fornitore ricevente, o da entrambi, provvedono affinché non vi siano interruzioni del servizio che ritarderebbero le procedure di passaggio di fornitore e di portabilità del numero.

6. Il fornitore ricevente conduce le procedure di passaggio di fornitore e di portabilità del numero di cui ai paragrafi 1 e 5 ed entrambi i fornitori, ricevente e cedente, cooperano in buona fede. Non causano abusi o ritardi nelle procedure di passaggio di fornitore e di portabilità del numero né effettuano il trasferimento di numeri o il passaggio di utenti finali senza il consenso esplicito di questi ultimi. I contratti degli utenti finali con il fornitore cedente sono risolti automaticamente al termine delle procedure di passaggio.

   Entro il [*12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*] il BEREC, previa consultazione dei portatori di interessi e in stretta cooperazione con la Commissione, adotta orientamenti che specificano i dettagli delle procedure di passaggio di fornitore e di portabilità del numero, tenendo conto della fattibilità tecnica e della necessità di assicurare agli utenti finali la continuità del servizio. Gli orientamenti specificano inoltre la procedura di risarcimento degli utenti finali da parte dei fornitori in caso di ritardi o abusi relativi alle procedure di passaggio di fornitore e di portabilità del numero, mancata presentazione ad appuntamenti di servizio e di installazione o mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo da parte del fornitore. Le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono i dettagli delle procedure di passaggio di fornitore e di portabilità del numero tenendo conto degli orientamenti del BEREC. Ciò

comprende, ove tecnicamente fattibile, un requisito che preveda che la portabilità sia ultimata via etere, salvo diversa richiesta dell'utente finale.

Le autorità nazionali di regolamentazione adottano inoltre misure tali da assicurare l'adeguata informazione e tutela degli utenti finali durante tutte le procedure di passaggio di fornitore e di portabilità, evitando altresì il trasferimento ad altro operatore contro la loro volontà.

I fornitori cedenti rimborsano su richiesta l'eventuale credito residuo ai consumatori che utilizzano servizi prepagati. Il rimborso può essere soggetto a una trattenuta solo se indicato nel contratto. L'eventuale trattenuta è proporzionata e commisurata ai costi effettivi sostenuti dal fornitore cedente nell'erogazione del rimborso.

7. Gli Stati membri non mantengono né introducono nel diritto nazionale disposizioni in materia di tutela degli utenti finali che divergano dal presente articolo, incluse disposizioni più rigorose o meno rigorose per garantire un livello di tutela diverso. Ciò non pregiudica il diritto degli Stati membri di adottare o mantenere norme sul risarcimento degli utenti finali da parte dei fornitori in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo da parte del fornitore nonché in caso di ritardi o abusi relativi alle procedure di passaggio a un altro fornitore e di portabilità del numero e alla mancata presentazione ad appuntamenti di servizio e di installazione.

Articolo 101

Deroga per alcune microimprese

Ad eccezione dell'articolo 102, il presente titolo non si applica alle microimprese che forniscono servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, a meno che queste forniscano altri servizi di comunicazione elettronica.

Prima di concludere un contratto, una microimpresa informa gli utenti finali della deroga di cui al primo comma qualora ne benefici.

Articolo 102

Non discriminazione

I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi che risultino differenti, a meno che ciò non sia giustificato entro i limiti del diritto dell'Unione.

6.3.3. CAPO III: Risorse e funzionalità per gli utenti finali

Articolo 103

Proteggere gli utenti finali dalle attività fraudolente

1. I fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico cooperano con le autorità nazionali competenti per individuare misure efficaci volte a prevenire le attività fraudolente che colpiscono gli utenti finali perpetrate avvalendosi di tali servizi, garantendo nel contempo il pieno rispetto della normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati personali.
2. L'ODN raccoglie informazioni dalle autorità nazionali di regolamentazione o da altre autorità competenti, dalle organizzazioni e dai portatori di interessi europei e mondiali

pertinenti, tra cui Europol ed ENISA, sulle attività fraudolente perpetrate avvalendosi dei servizi di cui al paragrafo 1, in particolare su quelle di natura transfrontaliera.

3. Il BEREC, previa consultazione del comitato europeo per la protezione dei dati e dell'ENISA, emana orientamenti sulle misure tecniche e giuridiche che potrebbero proteggere efficacemente gli utenti finali dalle attività fraudolente nell'Unione, in particolare le misure basate sul conferimento di poteri alle autorità nazionali di regolamentazione o alle autorità competenti al fine di bloccare numeri e servizi a norma dell'articolo 52, paragrafo 2. I primi orientamenti del BEREC in materia sono adottati [*12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*]. Il BEREC aggiorna gli orientamenti quando necessario, ma almeno ogni due anni dopo la loro adozione.

4. Le autorità nazionali competenti adottano misure volte a prevenire le attività fraudolente perpetrate avvalendosi dei servizi di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli orientamenti emanati a norma del paragrafo 3.

5. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 198, a integrazione del paragrafo 3 del presente articolo, riguardanti le misure necessarie per garantire l'efficacia, il coordinamento e la complementarità delle misure di prevenzione delle frodi all'interno dell'Unione.

Articolo 104

Sportelli telefonici per assistenza a minori e minori scomparsi

1. I fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero garantiscono agli utenti finali, compresi gli utenti finali con disabilità, l'accesso gratuito al servizio che opera uno sportello telefonico per denunciare casi di minori scomparsi. Quando viaggiano all'interno dell'Unione, gli utenti finali hanno accesso gratuito al servizio del paese visitato. Tale sportello telefonico è accessibile al numero "116000".

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che l'autorità o l'impresa alla quale è stato assegnato il numero "116000" stanzi le risorse necessarie per il funzionamento dello sportello telefonico.

3. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati dell'esistenza e dell'utilizzo dei servizi forniti con i numeri "116000" e, ove opportuno, "116111".

Articolo 105

Diffusione di informazioni di interesse pubblico

I fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico diffondono gratuitamente, all'occorrenza, informazioni di interesse pubblico agli utenti finali nuovi ed esistenti tramite i canali che utilizzano normalmente per le comunicazioni con gli utenti finali. Le informazioni di interesse pubblico sono fornite dalle competenti autorità pubbliche in forma standardizzata e riguardano almeno:

(a) gli utilizzi dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per attività illegali o per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà, del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto d'autore e dei diritti connessi;

(b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali nella fruizione dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, compresa la protezione contro le attività fraudolente perpetrate avvalendosi di tali servizi.

Articolo 106

Comunicazione di emergenza e numero unico di emergenza europeo

1. I fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico forniscono agli utenti finali l'accesso ai servizi di emergenza attraverso la comunicazione di emergenza, su richiesta dello Stato membro. Tale comunicazione di emergenza è fornita gratuitamente e senza dover ricorrere ad alcun mezzo di pagamento, anche utilizzando il numero unico di emergenza europeo "112" e qualunque numero di emergenza nazionale specificato dagli Stati membri.

   I fornitori della comunicazione di emergenza provvedono affinché gli PSAP possano richiamare gli utenti finali che hanno avviato la comunicazione di emergenza o avviare una comunicazione interpersonale utilizzando lo stesso servizio di comunicazione interpersonale su cui sono stati contattati, a titolo gratuito e, qualora ciò non sia economicamente fattibile, a un prezzo al dettaglio che non superi il prezzo al dettaglio nazionale del fornitore che serve lo PSAP.

   Gli Stati membri possono imporre l'accesso ai servizi di emergenza attraverso la comunicazione di emergenza proveniente da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, a condizione che il sistema PSAP nazionale consenta l'instradamento allo PSAP più idoneo e la ricezione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante.

   I fornitori di servizi di comunicazione elettronica che non sono accessibili al pubblico ma che consentono chiamate verso reti pubbliche di comunicazione elettronica garantiscono l'accesso ai servizi di emergenza utilizzando il numero unico di emergenza europeo "112" qualora non sia disponibile un accesso alternativo e agevole ai servizi di emergenza.

2. Entro 24 mesi dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 8, gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali possano avviare comunicazioni di emergenza mediante un'applicazione mobile abbinata ai portafogli europei di identità digitale emessi a norma del regolamento (UE) n. 910/2014.

3. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica interpersonale di cui al paragrafo 1 attuano le misure tecniche e organizzative volte a garantire una comunicazione di emergenza efficace per i propri utenti finali quando viaggiano all'interno dell'Unione.

4. I fornitori di servizi di comunicazione interpersonale e i sistemi PSAP nazionali garantiscono che la comunicazione di emergenza e le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano instradate senza indugio allo PSAP più idoneo. Le organizzazioni di PSAP nazionali provvedono affinché tutte le comunicazioni di emergenza, anche quando viene utilizzato il numero unico di emergenza europeo "112", ricevano una risposta e un trattamento adeguati.

5. I fornitori di cui al paragrafo 1 provvedono affinché l'accesso per gli utenti finali con disabilità ai servizi di emergenza sia disponibile tramite la comunicazione di emergenza ed equivalente a quello degli altri utenti finali, anche conformandosi alla direttiva (UE) 2019/882.

Nell'imporre mezzi di accesso ai servizi di emergenza attraverso la comunicazione di emergenza per gli utenti finali con disabilità, gli Stati membri provvedono affinché, se ciò è fattibile sul piano tecnico, siano soddisfatti i requisiti di equivalenza funzionale seguenti:

(a) la comunicazione di emergenza consente una comunicazione interattiva bidirezionale tra l'utente finale con disabilità e lo PSAP;

(b) la comunicazione di emergenza è disponibile senza soluzione di continuità e senza preregistrazione per gli utenti finali con disabilità che viaggiano all'interno dell'Unione;

(c) la comunicazione di emergenza è fornita gratuitamente agli utenti finali con disabilità;

(d) la comunicazione di emergenza è instradata senza indugio allo PSAP più idoneo, qualificato e attrezzato per rispondere adeguatamente alle comunicazioni di emergenza degli utenti finali con disabilità e per trattarle;

(e) per la comunicazione di emergenza degli utenti finali con disabilità sono assicurati livelli di esattezza e affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante equivalenti a quelli garantiti per le chiamate di emergenza degli altri utenti finali;

(f) gli utenti finali con disabilità sono messi in condizione di raggiungere almeno lo stesso livello di consapevolezza in merito ai mezzi di accesso ai servizi di emergenza attraverso la comunicazione di emergenza di quello degli altri utenti finali in merito alle chiamate di emergenza al "112", sia attraverso la progettazione dei mezzi di accesso sia attraverso misure di sensibilizzazione.

6. I fornitori della comunicazione di emergenza provvedono affinché le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe a disposizione dello PSAP più idoneo senza indugio dopo che è stata stabilita la connessione della comunicazione di emergenza. Esse comprendono le informazioni sulla localizzazione basate sulla rete e, laddove l'apparecchiatura radio le renda disponibili per essere trasmesse, le informazioni sulla localizzazione del chiamante derivanti dai dispositivi mobili. I fornitori di comunicazioni di emergenza provvedono affinché la generazione e la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante siano gratuite per l'utente finale e per lo PSAP con riguardo a tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo "112". Le organizzazioni di PSAP provvedono affinché siano predisposte le misure tecniche e organizzative per ricevere e trattare le informazioni sulla localizzazione del chiamante. Gli Stati membri possono estendere tali obblighi alla comunicazione di emergenza a numeri di emergenza nazionali.

7. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali, compresi gli utenti finali in roaming, e gli utenti finali con disabilità siano adeguatamente informati in merito ai mezzi di accesso ai servizi di emergenza attraverso la comunicazione di emergenza, anche utilizzando il numero unico di emergenza europeo "112", nonché in merito ai mezzi di accesso per gli utenti finali con disabilità. Tali informazioni sono fornite in formati accessibili, concepiti per diversi tipi di disabilità, conformemente ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. La Commissione sostiene e integra l'azione degli Stati membri.

8. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 198 che integrano i paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo stabilendo le misure necessarie per garantire una comunicazione di emergenza efficace nell'Unione per quanto riguarda le specifiche

tecniche per consentire l'avvio di comunicazioni di emergenza mediante un'applicazione mobile abbinata ai portafogli europei di identità digitale, soluzioni relative alle informazioni sulla localizzazione del chiamante, criteri europei armonizzati per la localizzazione del chiamante, accesso equivalente per gli utenti finali con disabilità e instradamento allo PSAP più idoneo.

9. Gli Stati membri comunicano all'ODN i numeri E.164 per contattare i sistemi PSAP dello Stato membro. Il BEREC, assistito dall'ODN, istituisce e mantiene una banca dati di tali numeri che i sistemi PSAP dello Stato membro utilizzano per contattarsi da uno Stato membro all'altro.

Articolo 107

Trasmissione di allarmi pubblici

1. I fornitori di servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero trasmettono allarmi pubblici agli utenti finali interessati, tramite la tecnologia prescritta dagli Stati membri in cui forniscono il servizio, nelle zone geografiche potenzialmente colpite da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso durante il periodo di allarme, secondo quanto stabilito dalle autorità competenti.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni tecniche relative alla trasmissione di allarmi pubblici mediante un'applicazione mobile abbinata ai portafogli europei di identità digitale emessi a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 a tutti gli utenti finali interessati, compresi gli utenti finali in roaming. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 199, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, un anno dopo l'adozione del primo atto di esecuzione a norma del paragrafo 3 del presente articolo, gli allarmi pubblici siano altresì trasmessi a tutti gli utenti finali interessati mediante un'applicazione mobile abbinata ai portafogli europei di identità digitale emessi a norma del regolamento (UE) n. 910/2014.

Articolo 108

Presentazione e restrizione dell'identificazione della linea chiamante e collegata e identificazione dell'origine

1. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico o di servizi di accesso a internet forniscono l'identificazione della linea chiamante o dell'origine.

   Provvedono affinché la parte emittente possa impedire, mediante una funzione semplice e gratuita, per ciascuna comunicazione, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o dell'origine nel punto in cui termina la propria comunicazione vocale.

2. Il fornitore della rete o del servizio provvede affinché la parte ricevente possa impedire, mediante una funzione semplice e gratuita per un uso ragionevole di tale funzione, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o l'identificazione dell'origine delle chiamate in entrata.

3. Prima che sia stabilita la comunicazione vocale e che sia presentata l'identificazione della linea chiamante o dell'origine, il fornitore di servizi provvede affinché la parte ricevente possa rifiutare, mediante una funzionalità semplice e gratuita, le comunicazioni vocali in entrata qualora la parte emittente si sia avvalsa del diritto di cui al paragrafo 1.

4. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore di servizi provvede affinché la parte ricevente possa impedire, mediante una funzionalità semplice e gratuita, la presentazione dell'identificazione della linea collegata alla quale l'utente finale chiamante è connesso.

5. Il paragrafo 1, primo comma, si applica anche alle comunicazioni vocali provenienti dall'Unione e dirette verso paesi terzi. Il paragrafo 1, secondo comma, e i paragrafi 2, 3 e 4 si applicano anche alle comunicazioni vocali in entrata provenienti da paesi terzi.

6. Qualora sia visualizzata la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o collegata o dell'identificazione dell'origine, i fornitori di servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico informano il pubblico in merito a detto aspetto e ai diritti di cui al paragrafo 1, secondo comma, e ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo e alle eccezioni di cui all'articolo 109.

Articolo 109

Eccezioni per il tracciamento delle comunicazioni malevole o importune e delle comunicazioni di emergenza

1. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico possono derogare, su base temporanea, al diritto del chiamante o della parte emittente di non mostrare l'identificazione della linea chiamante o l'identificazione dell'origine di cui all'articolo 108, paragrafo 2, per consentire alle autorità competenti o a un utente finale di tracciare le comunicazioni malevole o importune in seguito a un reclamo presso le autorità.

2. I fornitori di cui all'articolo 108, paragrafo 1, derogano alla soppressione dell'identificazione della linea chiamante o dell'origine e trattano i dati relativi all'ubicazione della parte emittente al fine di fornire tali informazioni allo PSAP più idoneo conformemente all'articolo 106, paragrafo 6.

Articolo 110

Sistemi di trasferimento automatico della chiamata e sistemi automatizzati di chiamata

1. I fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basata sul numero accessibili al pubblico adottano misure all'avanguardia al fine di limitare, su richiesta dell'utente finale chiamato, il ricevimento di chiamate malevole o importune fornendo le seguenti possibilità, a titolo gratuito:

    (a) bloccare, ove tecnicamente fattibile, le chiamate in entrata provenienti da numeri specifici o da fonti anonime;

    (b) bloccare la trasmissione delle chiamate automatiche effettuate da terzi verso l'apparecchiatura terminale dell'utente finale.

2. I fornitori di servizi di comunicazione interpersonale che offrono sistemi automatizzati di chiamata non pregiudicano il diritto di presentazione dell'identificazione della linea chiamante o dell'origine sulla linea chiamata o alla parte ricevente e presentano l'identità o il numero con cui possono essere contattati.

Articolo 111

Accesso e scelta equivalenti per gli utenti finali con disabilità

1. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico provvedono affinché gli utenti finali con disabilità:

   (a) abbiano un accesso ai servizi di comunicazione elettronica, incluse le relative informazioni contrattuali fornite a norma dell'articolo 95, equivalente a quello della maggior parte degli utenti finali;

   (b) beneficino della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.

   Le autorità competenti specificano le prescrizioni che i fornitori devono rispettare a tal fine.

2. Nell'adottare le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti favoriscono la conformità con le pertinenti norme o specifiche stabilite in conformità dell'articolo 187.

Articolo 112

Interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo

1. I ricevitori autoradio e le apparecchiature di televisione digitale di consumo sono interoperabili conformemente all'allegato V.

2. Qualora gli Stati membri decidano di adottare misure volte a garantire l'interoperabilità di altri ricevitori radio di consumo, tali misure non si applicano ai prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio, quali gli smartphone, né alle apparecchiature utilizzate dai radioamatori.

3. I fornitori di servizi di televisione digitale garantiscono, se del caso, che le apparecchiature di televisione digitale che forniscono ai loro utenti finali siano interoperabili in modo che, ove tecnicamente fattibile, siano riutilizzabili con altri fornitori di servizi di televisione digitale.

   Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[82], al termine del loro contratto, gli utenti finali hanno la possibilità di restituire le apparecchiature di televisione digitale in modo semplice e gratuito, a meno che il fornitore dimostri che sono pienamente interoperabili con i servizi di televisione digitale di altri fornitori, compresi quelli a cui è passato l'utente finale.

   Le apparecchiature di televisione digitale che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, o a parti di esse, sono considerate conformi alle prescrizioni di interoperabilità di cui al secondo comma, contemplate da tali norme o parti di esse.

4. Gli Stati membri non mantengono né introducono nel diritto nazionale disposizioni in materia di tutela degli utenti finali che divergano dal presente articolo, incluse disposizioni più rigorose o meno rigorose per garantire un livello di tutela diverso.

[82] Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj).

Articolo 113

Obblighi di trasmissione

1. Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli per la trasmissione di specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari correlati, specialmente servizi di accessibilità destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali con disabilità e dati a supporto di servizi di televisione connessa ed EPG, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti e servizi li utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro da ciascuno Stato membro, e se sono proporzionati e trasparenti.
2. Gli Stati membri riesaminano gli obblighi di cui al paragrafo 1 in caso di modifiche pertinenti delle condizioni del mercato nazionale o qualora cambino gli obiettivi di interesse generale di cui a detto paragrafo.
3. Né il paragrafo 1 del presente articolo né il paragrafo 2 dell'articolo 65 pregiudicano la facoltà degli Stati membri di definire eventualmente un appropriato indennizzo per le misure adottate conformemente al presente articolo, sempre assicurando che, in circostanze analoghe, non si operino discriminazioni di trattamento fra i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica. Qualora sia previsto un indennizzo, gli Stati membri stabiliscono chiaramente l'obbligo di indennizzo nel diritto nazionale compresi, se del caso, i criteri per calcolarlo. Gli Stati membri assicurano che sia applicato in modo proporzionato e trasparente.

Articolo 114

Adeguamento degli allegati IV, V e VI

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 198 per modificare gli allegati IV, V e VI in modo da tenere conto del progresso tecnologico e sociale o dell'andamento della domanda del mercato.

7. PARTE VII — GOVERNANCE

7.1. TITOLO I: AUTORITÀ NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE E ALTRE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 115

Autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti

1. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento, le autorità nazionali di regolamentazione sono responsabili almeno dei seguenti compiti:
   (a) gestire la procedura di notifica e di passaporto unico nell'ambito del sistema di autorizzazione generale;
   (b) attuare la regolamentazione del mercato, compresa l'imposizione di obblighi in materia di accesso e interconnessione;

(c) raccogliere i dati, anche sulla resilienza e la sostenibilità, di cui le autorità nazionali di regolamentazione potrebbero aver bisogno per svolgere i loro compiti;

(d) attuare le misure per la transizione alla fibra, compresa la definizione delle zone designate per l'abbandono del rame, valutare e supervisionare i piani di abbandono del rame presentati dagli operatori di rete;

(e) provvedere alla risoluzione delle controversie tra le imprese;

(f) offrire la conciliazione volontaria sulla cooperazione all'interno dell'ecosistema;

(g) provvedere alla gestione dello spettro radio e alla relativa autorizzazione, o, qualora tali compiti siano assegnati ad altre autorità competenti, adottare decisioni in merito alle questioni concernenti il modello di mercato e la concorrenza nelle procedure nazionali relative ai diritti d'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

(h) contribuire alla tutela dei diritti degli utenti finali nel settore delle comunicazioni elettroniche, in coordinamento con le altre autorità competenti, se del caso;

(i) supervisionare e applicare l'accesso a un'internet aperta;

(j) monitorare l'evoluzione e il livello dei prezzi al dettaglio dei servizi;

(k) garantire la portabilità del numero;

(l) concedere risorse di numerazione e gestire piani di numerazione;

(m) fornire sostegno in materia di preparazione e resilienza;

(n) svolgere qualsiasi altro compito che il presente regolamento o altre normative dell'Unione riservano alle autorità nazionali di regolamentazione.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione sostengono attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza regolamentari maggiori.

3. Gli Stati membri pubblicano le denominazioni delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti e i rispettivi compiti a norma del presente regolamento in forma facilmente accessibile.

Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti a cui sono stati attribuiti compiti previsti dal presente regolamento e le loro rispettive competenze, nonché eventuali loro modifiche.

Articolo 116

Indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti

1. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti di cui all'articolo 115 sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo delle imprese che

forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti esercitano i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti dispongono di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.

Articolo 117

Nomina e revoca dei membri delle autorità nazionali di regolamentazione

1. Il responsabile di un'autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un'autorità nazionale di regolamentazione o i loro sostituti sono nominati per un mandato di almeno tre anni e scelti tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale, sulla base del merito, delle competenze, delle conoscenze e dell'esperienza e a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente.

2. Il responsabile di un'autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un'autorità nazionale di regolamentazione o i loro sostituti possono essere sollevati dall'incarico nel corso del mandato solo se non rispettano più le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni fissate nell'ordinamento nazionale prima della loro nomina.

3. La decisione di sollevare dall'incarico il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione in questione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione è resa pubblica al momento della revoca. Il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione, sollevati dall'incarico, ricevono una motivazione. Qualora non sia pubblica, la motivazione è pubblicata su richiesta dell'interessato. Detta decisione è soggetta a sindacato giurisdizionale sugli elementi di fatto e di diritto.

Articolo 118

Indipendenza politica e rendicontabilità delle autorità nazionali di regolamentazione

1. Fatto salvo l'articolo 122, paragrafo 9, le autorità nazionali di regolamentazione operano in indipendenza e in modo obiettivo, anche nello sviluppo delle procedure interne e nell'organizzazione del personale, agiscono in maniera trasparente e responsabile in conformità del diritto dell'Unione, e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti loro affidati ai sensi del diritto nazionale che recepisce il diritto dell'Unione. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell'articolo 197 hanno la facoltà di sospendere o riformare le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente almeno sullo stato del mercato delle comunicazioni elettroniche, sulle decisioni adottate, sulle loro risorse umane e finanziarie e su come tali risorse siano allocate, nonché sui piani futuri. Le loro relazioni sono rese pubbliche.

Articolo 119

Autonomia di bilancio e risorse delle autorità nazionali di regolamentazione

1. Le autorità nazionali di regolamentazione dispongono di bilanci annuali separati e dell'autonomia di esecuzione della dotazione finanziaria assegnata. I bilanci sono pubblicati.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione dispongono di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro affidati e per partecipare e contribuire attivamente alle attività del BEREC. L'autonomia finanziaria non osta alla supervisione o al controllo a norma del diritto costituzionale nazionale. Il controllo sul bilancio delle autorità nazionali di regolamentazione è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico.

Articolo 120

Cooperazione con le autorità e il BEREC

1. Negli Stati membri in cui vi è più di un'autorità nazionale o autorità competente responsabile, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti cooperano e si coordinano tra loro, se necessario.

   Tali autorità si forniscono reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

   Per quanto riguarda le informazioni scambiate, l'autorità che le riceve è tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza dell'autorità che le trasmette.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti dello stesso Stato membro o di Stati membri diversi stipulano tra loro, ove necessario, accordi di cooperazione al fine di promuovere la cooperazione in ambito normativo.
3. Qualora le competenze a norma del presente regolamento o di altre normative dell'Unione siano attribuite dagli Stati membri ad altre autorità competenti, le autorità nazionali di regolamentazione agiscono in qualità di coordinatori nazionali, provvedendo affinché le opinioni delle autorità competenti siano pienamente prese in considerazione in tutte le discussioni e in tutti i risultati dei lavori del BEREC.

   In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione forniscono all'ODN i contatti pertinenti in seno alle autorità nazionali competenti affinché possa svolgere i compiti di cui agli articoli 146 e 147.

7.2. TITOLO II: COMPITI E ORGANIZZAZIONE DEL BEREC

Articolo 121

Obiettivi del BEREC

1. È istituito l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) con le competenze specificate nel presente regolamento. Il BEREC non ha personalità giuridica e agisce nell'ambito di applicazione del presente regolamento e dei regolamenti (UE) 2022/612 e (UE) 2015/2120.

   Il BEREC sostituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ("BEREC"), istituito dal regolamento (UE) 2018/1971, e succede ad esso.

2. Il BEREC persegue gli obiettivi indicati all'articolo 3. In particolare, il BEREC mira a garantire un'attuazione coerente del quadro normativo dell'Unione per le comunicazioni elettroniche nell'ambito di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il BEREC svolge i propri compiti in modo indipendente, imparziale, trasparente e tempestivo.

4. Il BEREC si avvale dell'esperienza disponibile presso le autorità nazionali di regolamentazione e l'ODN.

Articolo 122

Compiti generali del BEREC

1. I compiti generali di regolamentazione e consulenza che il BEREC può svolgere sono i seguenti:

   (a) assistere e consigliare le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e collaborare con le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione, su loro richiesta o di propria iniziativa, in relazione a qualsiasi questione tecnica relativa alle comunicazioni elettroniche che rientri nelle sue competenze;

   (b) emanare pareri, orientamenti e relazioni di cui agli articoli 124, 125 e 126, nonché raccomandazioni e posizioni comuni, e diffondere le migliori pratiche regolamentari rivolte alle autorità nazionali di regolamentazione al fine di incoraggiare l'attuazione coerente e corretta del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche.

   Se del caso, la Commissione può chiedere al BEREC di formulare pareri, orientamenti e relazioni, anche se non esplicitamente indicati agli articoli 124, 125 e 126.

2. Il BEREC valuta le esigenze di innovazione nell'ambito normativo e coordina le azioni tra le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, al fine di consentire lo sviluppo di nuove comunicazioni elettroniche innovative.

3. Per quanto riguarda le questioni relative allo spettro radio, il BEREC partecipa alla procedura relativa al mercato unico dello spettro radio dell'Unione.

4. Il BEREC può essere consultato dalla Commissione in sede di esame delle concentrazioni di dimensione unionale nel settore delle comunicazioni elettroniche.

5. Il BEREC promuove una cooperazione efficace tra i fornitori di reti di comunicazione elettronica e le imprese attive nel settore delle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente collegati, conformemente all'articolo 191, paragrafo 2.

6. Il BEREC svolge altri compiti attribuitigli dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell'Unione, in particolare dai regolamenti (UE) 2022/612 e (UE) 2015/2120.

7. Il BEREC rende pubblici i suoi compiti e aggiorna tale informazione quando gli sono assegnati nuovi compiti.

8. Il BEREC rende pubblici tutti i suoi documenti definitivi di pareri, orientamenti, relazioni, raccomandazioni, posizioni comuni e migliori pratiche, nonché gli studi commissionati, come anche i pertinenti progetti di documenti ai fini delle consultazioni pubbliche previste al paragrafo 10.

9. Fermo restando il rispetto del pertinente diritto dell'Unione e di altri atti legislativi adottati dalla Commissione, le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione tengono nel massimo conto gli orientamenti, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni e le migliori pratiche adottati dal BEREC conformemente al presente regolamento al fine di garantire l'applicazione coerente del quadro normativo delle comunicazioni elettroniche nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 121.

   L'autorità nazionale di regolamentazione che si discosti dagli orientamenti di cui all'articolo 125, ne rende note le ragioni.

10. Ove opportuno, il BEREC consulta le parti interessate e offre loro la possibilità di formulare osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole, tenuto conto della complessità della questione. Dette consultazioni si svolgono il prima possibile nell'ambito del processo decisionale. Tale periodo non è inferiore a 30 giorni, salvo circostanze eccezionali. Il BEREC, fatto salvo l'articolo 169, pubblica i risultati di tali consultazioni pubbliche.

11. Il BEREC consulta, se del caso, le pertinenti autorità nazionali, come quelle competenti in materia di concorrenza, tutela dei consumatori, cibersicurezza e protezione dei dati, e coopera con esse.

12. Il BEREC coopera, se del caso, con gli organi, gli organismi e i gruppi consultivi competenti dell'Unione, oltre che con le autorità competenti di paesi terzi e con organizzazioni internazionali, ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 1.

Articolo 123

Analisi, monitoraggio e raccolta di informazioni

1. Il BEREC analizza i potenziali mercati transnazionali di cui all'articolo 74 e la domanda transnazionale da parte degli utenti finali di cui all'articolo 75.

2. Il BEREC promuove la modernizzazione, il coordinamento e la normazione della raccolta dei dati da parte delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti. Il BEREC mette tali dati a disposizione del pubblico in un formato aperto, riutilizzabile e leggibile da un dispositivo automatico sul proprio sito web e sullo sportello digitale dell'UE.

3. Il BEREC istituisce e mantiene banche dati:

   (a) delle notifiche trasmesse alle autorità competenti dai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica soggetti ad autorizzazione generale, conformemente all'articolo 10, paragrafo 8, del presente regolamento;

   (b) delle risorse di numerazione con diritto di uso extraterritoriale all'interno dell'Unione, conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, quarto comma;

   (c) dei numeri E.164 degli PSAP degli Stati membri, conformemente all'articolo 106, paragrafo 9;

   (d) delle banche dati conformemente al regolamento (UE) 2022/618.

Articolo 124

Pareri del BEREC

1. Il BEREC formula pareri non vincolanti di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) 2022/612, relativi in particolare a quanto segue:

(a) la strategia lungimirante dell'Unione in materia di numerazione per quanto riguarda la gestione coerente delle risorse di numerazione negli Stati membri e a livello dell'Unione, conformemente all'articolo 46, paragrafo 3;

(b) la connettività da punto a punto tra utenti finali, conformemente all'articolo 68, paragrafo 2, secondo comma, punto ii);

(c) i mercati che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante, conformemente all'articolo 72, paragrafo 1;

(d) le specifiche tecniche, gli elementi di costo standard, le metodologie di calcolo dei costi e l'offerta di riferimento relativa al prodotto o ai prodotti di accesso dell'Unione conformemente all'articolo 81;

(e) la determinazione di una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello di Unione e di una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello di Unione conformemente all'articolo 82;

(f) i progetti di misure nazionali relative alle procedure del mercato interno per la regolamentazione del mercato, conformemente all'articolo 85;

(g) gli sviluppi tecnologici e di mercato e il relativo impatto sull'applicazione dei principi di disponibilità e accessibilità economica di un accesso adeguato a internet e delle comunicazioni vocali, conformemente all'articolo 92, paragrafo 2;

(h) i progetti di decisioni e raccomandazioni relative all'armonizzazione, conformemente all'articolo 186;

(i) la risoluzione di controversie transnazionali, conformemente all'articolo 190;

(j) gli elementi del caso sottoposti a procedura di conciliazione volontaria conformemente all'articolo 192, paragrafo 2.

2. Per quanto riguarda le questioni relative allo spettro radio, il BEREC formula i pareri seguenti:

(a) sulle metodologie comuni per la definizione dei contributi annuali per lo spettro radio e dei prezzi di riserva conformemente all'articolo 29;

(b) se del caso, conformemente alla procedura relativa al mercato unico dello spettro radio dell'Unione di cui all'articolo 31.

Articolo 125

Orientamenti del BEREC

Il BEREC formula orientamenti sull'attuazione del quadro normativo dell'Unione per le comunicazioni elettroniche, in particolare come indicato nel presente regolamento, per quanto riguarda:

(a) un modello comune per raccogliere informazioni riguardanti l'architettura, la capacità, le funzionalità e l'uso delle reti di comunicazione elettronica, conformemente all'articolo 7, paragrafo 4;

(b) le condizioni dell'autorizzazione generale nell'ambito della procedura di passaporto unico, al fine di garantire che tutte le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del

presente regolamento siano applicate in modo coerente, non discriminatorio e proporzionato, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1;

(c) il modello di notifica conformemente all'articolo 10, paragrafo 3;

(d) l'applicazione coerente delle misure di definizione del mercato a norma dell'articolo 32, paragrafo 3;

(e) i criteri comuni per la valutazione della capacità di gestione delle risorse di numerazione e del rischio di esaurimento di tali risorse, conformemente all'articolo 48, paragrafo 2;

(f) la definizione di un servizio di accesso adeguato a internet e la specificazione della larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla società, conformemente all'articolo 87, paragrafo 2;

(g) i criteri pertinenti per promuovere l'applicazione coerente dell'articolo 69, paragrafo 2;

(h) orientamenti comuni per l'identificazione del punto terminale di rete in diverse topologie di rete, conformemente all'articolo 69, paragrafo 6;

(i) un modello comune da utilizzare per la raccolta delle informazioni richieste a norma dell'articolo 94, paragrafo 4;

(j) l'attuazione degli obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione per quanto riguarda la salvaguardia dell'accesso a un'internet aperta, conformemente all'articolo 94, paragrafo 5, che descrivono anche i pertinenti parametri di qualità del servizio per i servizi di accesso a internet, compresi i parametri per il meccanismo di monitoraggio di cui all'articolo 97, paragrafo 4, secondo comma, i parametri pertinenti per gli utenti finali con disabilità, i metodi di misura applicabili, il contenuto e il formato delle informazioni, di cui all'allegato III del presente regolamento, e della pubblicazione, di cui all'allegato IV del presente regolamento, e i meccanismi di certificazione della qualità;

(k) la definizione dei dettagli delle procedure di passaggio di fornitore e di portabilità del numero, conformemente all'articolo 100, paragrafo 6, del presente regolamento;

(l) le misure tecniche e giuridiche che potrebbero proteggere efficacemente gli utenti finali dalle attività fraudolente, conformemente all'articolo 103, paragrafo 3;

(m) l'armonizzazione delle richieste di informazioni e di comunicazione di cui all'articolo 181, paragrafi 1, 3 e 7 su temi pertinenti, compresi il contenuto, i tempi, la frequenza, il formato e le procedure di raccolta delle informazioni, conformemente all'articolo 182, paragrafo 1;

(n) l'attuazione coerente degli obblighi per quanto riguarda la mappatura geografica e le previsioni conformemente all'articolo 183;

(o) l'agevolazione della cooperazione all'interno dell'ecosistema su questioni tecniche e commerciali relative alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica o di servizi della società dell'informazione e di prodotti e servizi innovativi, conformemente all'articolo 191, paragrafo 1;

(p) la possibilità di formulare altri orientamenti che garantiscano un'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche e decisioni normative coerenti da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, segnatamente per quanto

concerne le questioni normative che interessano un numero significativo di Stati membri o aventi carattere transfrontaliero;

(q) eventuali orientamenti in conformità dei regolamenti (UE) 2022/612 e (UE) 2015/2120, a seconda dei casi.

Articolo 126

Relazioni del BEREC

Il BEREC pubblica relazioni sulle materie tecniche di sua competenza, in particolare per quanto riguarda:

(a) il piano, che comprende una valutazione globale dell'architettura, delle capacità, delle funzionalità e dell'uso delle reti di comunicazione elettronica dei fornitori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, una serie di raccomandazioni operative e pratiche di gestione delle crisi, conformemente all'articolo 6;

(b) le pratiche nazionali relative alla concessione di diritti d'uso per i numeri nazionali e paneuropei, concentrandosi sulle prassi divergenti all'interno dell'Unione, conformemente all'articolo 48, paragrafo 6;

(c) le principali prassi e risultanze relative all'accesso a un'internet aperta nell'Unione, conformemente all'articolo 94, paragrafo 3;

(d) gli effetti dell'applicazione degli orientamenti su un'efficace cooperazione all'interno dell'ecosistema e sul funzionamento del meccanismo di conciliazione volontaria, conformemente all'articolo 193, paragrafo 1;

(e) l'attuazione e il funzionamento a livello nazionale dell'autorizzazione generale e il relativo impatto sul funzionamento del mercato interno, conformemente all'articolo 204, paragrafo 4;

ed eventuali relazioni in conformità del regolamento (UE) 2022/612.

Articolo 127

Composizione del comitato dei regolatori del BEREC

1. Il comitato dei regolatori è composto da un membro di ogni Stato membro. Ciascun membro ha diritto di voto.

   Ciascun membro è nominato dall'autorità nazionale di regolamentazione, che ha il compito principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche ai sensi del presente regolamento. Il membro è scelto fra il direttore dell'autorità nazionale di regolamentazione, un membro del suo organo collegiale o il sostituto di uno di essi.

2. Ciascun membro del comitato dei regolatori ha un supplente, nominato dall'autorità nazionale di regolamentazione. Il supplente rappresenta il membro titolare in sua assenza. Il supplente è scelto fra il direttore dell'autorità nazionale di regolamentazione, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell'autorità nazionale di regolamentazione.

3. I membri del comitato dei regolatori e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di comunicazioni elettroniche, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Per assicurare la continuità dei lavori del comitato dei regolatori, tutte le autorità nazionali di regolamentazione che

effettuano nomine si sforzano di limitare l'avvicendamento dei rispettivi membri e, se possibile, anche dei loro supplenti e si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne.

4. La Commissione partecipa a tutte le deliberazioni del comitato dei regolatori senza diritto di voto ed è rappresentata a un livello adeguatamente elevato.

5. È reso pubblico un elenco aggiornato dei membri del comitato dei regolatori e dei loro supplenti, unitamente alle loro dichiarazioni di interessi.

Articolo 128

Indipendenza del comitato dei regolatori del BEREC

1. Il comitato dei regolatori agisce in modo indipendente e obiettivo nell'interesse dell'Unione, senza tener conto di particolari interessi nazionali o personali.

2. Fatto salvo il coordinamento di cui all'articolo 120, paragrafo 1, i membri del comitato dei regolatori e i loro supplenti non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.

Articolo 129

Funzioni del comitato dei regolatori del BEREC

1. Il comitato dei regolatori ha le funzioni seguenti:

   (a) espletare i compiti del BEREC definiti agli articoli da 122 a 126, in particolare adottare i pareri, gli orientamenti, le relazioni, le raccomandazioni e le posizioni comuni e divulgare le migliori pratiche di cui a tali articoli, facendo a tale scopo affidamento sui lavori preparatori svolti dai gruppi di lavoro;

   (b) adottare le decisioni amministrative inerenti all'organizzazione interna delle attività del BEREC, fatte salve le decisioni amministrative inerenti all'organizzazione dell'ODN;

   (c) adottare il programma di lavoro biennale del BEREC di cui all'articolo 141;

   (d) adottare la relazione biennale sulle attività del BEREC di cui all'articolo 142;

   (e) adottare le regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse di cui all'articolo 173, paragrafo 5, nonché in relazione ai membri dei gruppi di lavoro;

   (f) adottare norme dettagliate sul diritto di accesso ai documenti in possesso del BEREC, a norma dell'articolo 167;

   (g) adottare e aggiornare regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 168, paragrafo 1, in base a un'analisi delle esigenze;

   (h) adottare, deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri, e rendere pubblico il proprio regolamento interno;

   (i) autorizzare, congiuntamente al direttore dell'ODN, la conclusione di accordi di lavoro con gli organi, gli organismi e i gruppi consultivi

competenti dell'Unione e con autorità competenti di paesi terzi e con organizzazioni internazionali ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 1;

(j) istituire gruppi di lavoro, in coordinamento con l'ODN, e nominarne i presidenti conformemente all'articolo 140;

(k) fornire orientamenti al direttore dell'ODN per quanto riguarda lo svolgimento dei compiti di tale ufficio in relazione ai compiti del BEREC.

2. Il comitato dei regolatori del BEREC riesamina il proprio regolamento interno entro il [6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 130

Presidente e vicepresidenti del comitato dei regolatori del BEREC

1. Il comitato dei regolatori del BEREC nomina, deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri, un presidente e almeno un vicepresidente tra i suoi membri.
2. Il vicepresidente assume le funzioni del presidente quando quest'ultimo non è in grado di svolgere tali funzioni.
3. La durata del mandato del presidente è di un anno, rinnovabile una volta. Il regolamento interno garantisce la massima continuità possibile al vertice del comitato.
4. Il presidente del comitato dei regolatori del BEREC non sollecita né accetta istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.
5. Su richiesta, il presidente riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sullo svolgimento dei compiti del BEREC.

7.3. TITOLO III: COMPITI E ORGANIZZAZIONE DELL'RSPB

Articolo 131

Istituzione e finalità dell'RSPB

1. È istituito l'organismo per la politica dello spettro radio ("RSPB") senza personalità giuridica e con le competenze specificate dal presente regolamento.
2. L'RSPB sostituisce il gruppo "Politica dello spettro radio", istituito con decisione della Commissione dell'11 giugno 2019, e ne assume i compiti.
3. L'RSPB persegue gli obiettivi indicati all'articolo 3 del presente regolamento. In particolare, l'RSPB mira a garantire l'attuazione coerente del quadro normativo sullo spettro radio e a sostenere lo sviluppo di una politica in materia di spettro radio a livello dell'Unione.
4. L'RSPB svolge i propri compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo.
5. L'RSPB si avvale dell'esperienza disponibile presso le autorità nazionali competenti e l'ODN.

Articolo 132

Compiti dell'RSPB a sostegno della Commissione e di altre istituzioni dell'Unione

1. L'RSPB assiste e consiglia la Commissione:

(a) sulle questioni strategiche relative alla politica in materia di spettro radio nell'Unione;

(b) sul coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione;

(c) fornendo pareri in merito a raccomandazioni della Commissione riguardanti l'applicazione armonizzata delle disposizioni del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nel settore dello spettro radio, fatto salvo il ruolo del BEREC;

(d) sul coordinamento e la cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri e le autorità competenti in relazione all'attuazione della legislazione, dei programmi e delle politiche dell'Unione esistenti in materia di spettro radio;

(e) se del caso, sulle condizioni armonizzate riguardanti la disponibilità e l'utilizzo efficiente dello spettro radio, necessarie per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

2. L'RSPB assiste la Commissione:

(a) nell'elaborazione della strategia dell'Unione in materia di spettro radio a norma dell'articolo 17 e nel monitoraggio degli sviluppi tecnici, economici e sociali per suggerire aggiornamenti di qualsiasi tabella di marcia dell'Unione in materia di spettro radio a norma dell'articolo 17, paragrafo 3;

(b) nei casi di richiesta di attribuzione di spettro radio proveniente da una parte interessata, qualora la questione incida sulla politica in materia di spettro radio, conformemente all'articolo 19;

(c) nella definizione di pertinenti condizioni comuni di autorizzazione e, se del caso, nel suggerire la procedura di autorizzazione appropriata e le condizioni di aggiudicazione, conformemente all'articolo 22;

(d) nella raccomandazione di metodologie comuni per la definizione dei contributi annuali e dei prezzi di riserva ai sensi dell'articolo 29;

(e) nell'elaborazione di aspetti delle procedure di autorizzazione e di condizioni di selezione comuni, volti a favorire gli investimenti, per l'autorizzazione dell'uso dello spettro radio armonizzato conformemente all'articolo 30, paragrafo 10;

(f) se del caso, nella definizione delle condizioni associate all'autorizzazione generale conformemente all'articolo 38, paragrafo 3;

(g) nell'istituzione della tabella europea di attribuzione delle frequenze satellitari conformemente all'articolo 39, paragrafo 2;

(h) nella definizione delle condizioni per l'autorizzazione e l'uso delle diverse bande di spettro conformemente all'articolo 39, paragrafo 4;

(i) nella valutazione delle domande di autorizzazione dell'Unione conformemente all'articolo 40;

(j) nella raccomandazione della condivisione coordinata dello spettro radio tra usi terrestri e satellitari conformemente all'articolo 45, paragrafo 4.

3. L'RSPB assiste inoltre la Commissione nei lavori preparatori riguardanti le proposte al Consiglio di adozione di decisioni a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, che

definiscono le posizioni da adottare a nome dell'Unione nelle organizzazioni internazionali competenti per le questioni relative allo spettro radio.

4. Se del caso, la Commissione può chiedere all'RSPB di formulare pareri o relazioni anche se non esplicitamente indicati nel presente articolo.

5. Ove opportuno, l'RSPB consulta le parti interessate e offre loro la possibilità di formulare osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole, tenuto conto della complessità della questione. Dette consultazioni si svolgono il prima possibile nell'ambito del processo decisionale. Il periodo di consultazione non è inferiore a 45 giorni, salvo circostanze eccezionali. L'RSPB, fatto salvo l'articolo 169, pubblica i risultati di tali consultazioni pubbliche.

6. L'RSPB fornisce assistenza e consulenza al Consiglio e al Parlamento europeo, su loro richiesta, in merito alla pianificazione strategica e al coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione.

Articolo 133

Compiti dell'RSPB a sostegno delle autorità nazionali competenti

1. L'RSPB assiste le autorità nazionali competenti nella cooperazione reciproca e con la Commissione a sostegno della pianificazione strategica e del coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione:

   (a) sviluppando le migliori prassi sulle questioni connesse allo spettro radio al fine di attuare il diritto dell'Unione, anche attraverso la raccolta di buone prassi riguardanti:

      (i) il regime di autorizzazione più appropriato a norma dell'articolo 21, paragrafo 5;

      (ii) le procedure di autorizzazione all'uso dello spettro radio e le condizioni di selezione a norma dell'articolo 30, paragrafo 10;

   (b) facilitando il coordinamento tra gli Stati membri ai fini dell'attuazione del diritto dell'Unione e per contribuire allo sviluppo di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche, anche migliorando la condivisione delle informazioni, la cooperazione e l'apprendimento tra pari tra gli Stati membri;

   (c) coordinando gli approcci degli Stati membri per quanto riguarda l'esercizio dei diritti d'uso dello spettro radio e pubblicando relazioni o pareri sulle questioni connesse allo spettro radio;

   (d) se del caso, organizzando riunioni per consentire alle autorità nazionali competenti, qualora ne facessero richiesta, di discutere e scambiarsi pareri ed esperienze in relazione alle procedure e alle condizioni di autorizzazione all'utilizzo dello spettro radio;

   (e) organizzando discussioni periodiche con la Commissione su diverse questioni strategiche relative allo spettro radio;

   (f) organizzando seminari e audizioni con i rappresentanti dei portatori di interessi e del mondo accademico sugli sviluppi tecnici, economici e sociali relativi allo spettro radio.

2. L'RSPB assiste le autorità competenti e la Commissione nelle attività seguenti:

(a) offerta dei propri buoni uffici per risolvere eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere tra Stati membri o con paesi terzi e formulazione di pareri pertinenti, conformemente all'articolo 14;

(b) monitoraggio dell'attuazione delle tabelle di marcia nazionali in materia di spettro radio conformemente all'articolo 17, paragrafo 5;

(c) attuazione della condivisione dello spettro radio mediante l'adozione di orientamenti conformemente all'articolo 27, paragrafo 5;

(d) individuazione delle bande di spettro radio che devono essere coperte dalle banche dati e delle disposizioni pratiche relative a tali banche dati conformemente all'articolo 28, paragrafo 2;

(e) notifica e coordinamento dei sistemi satellitari presso l'UIT conformemente all'articolo 37;

(f) monitoraggio della conformità dei sistemi satellitari che operano nell'ambito di un'autorizzazione dell'Unione, nonché analisi delle relative violazioni e adeguata reazione alle stesse conformemente all'articolo 43, anche formulando pareri pertinenti;

(g) condivisione di informazioni sulle azioni urgenti conformemente all'articolo 44, paragrafo 3.

3. L'RSPB partecipa alla procedura relativa al mercato unico dello spettro radio dell'Unione a norma dell'articolo 31 e formula osservazioni e pareri, ove previsto dal presente regolamento.

Articolo 134

Composizione del comitato dell'RSPB

1. Il comitato dell'RSPB è composto da un membro per ciascuno Stato membro nominato tra le autorità responsabili della politica in materia di spettro radio. Ciascun membro ha diritto di voto.

2. Il membro del comitato nominato da ciascuno Stato membro è un rappresentante di alto livello con responsabilità generale per la politica strategica in materia di spettro radio.

3. La Commissione partecipa a tutte le riunioni del comitato dell'RSPB senza diritto di voto ed è rappresentata a un livello adeguatamente elevato.

4. Ciascun membro del comitato dell'RSPB e la Commissione nominano un rappresentante supplente che sostituisca il membro in caso di assenza.

5. Un elenco con i nomi e l'affiliazione dei rappresentanti dei membri del comitato dell'RSPB e dei relativi supplenti è pubblicato sul sito web dell'RSPB.

Articolo 135

Funzioni del comitato dell'RSPB

1. Il comitato dell'RSPB svolge le funzioni seguenti:

(a) espletare i compiti dell'RSPB definiti agli articoli 132 e 133, in particolare adottare i pareri e le relazioni, e divulgare le migliori pratiche, facendo a tale scopo affidamento sui lavori preparatori svolti dai gruppi di lavoro;

(b) adottare le decisioni amministrative inerenti all'organizzazione interna delle attività dell'RSPB, fatte salve le decisioni amministrative inerenti all'organizzazione dell'ODN;

(c) adottare il programma di lavoro biennale dell'RSPB di cui all'articolo 141;

(d) adottare la relazione biennale sulle attività dell'RSPB di cui all'articolo 142;

(e) adottare le regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse di cui all'articolo 173, paragrafo 5, nonché in relazione ai membri dei gruppi di lavoro;

(f) adottare norme dettagliate sul diritto di accesso ai documenti in possesso dell'RSPB, a norma dell'articolo 167;

(g) adottare e aggiornare regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 168, paragrafo 1, in base a un'analisi delle esigenze;

(h) adottare e rendere pubblico il proprio regolamento interno a maggioranza di due terzi dei suoi membri;

(i) autorizzare, congiuntamente al direttore dell'ODN, la conclusione di accordi di lavoro con gli organi, gli organismi e i gruppi consultivi competenti dell'Unione e con autorità competenti di paesi terzi e con organizzazioni internazionali ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 1;

(j) istituire gruppi di lavoro, in coordinamento con l'ODN, e nominarne i presidenti conformemente all'articolo 140;

(k) fornire orientamenti al direttore dell'ODN per quanto riguarda lo svolgimento dei compiti di tale ufficio in relazione ai compiti dell'RSPB.

2. Il comitato dell'RSPB riesamina il proprio regolamento interno entro il [6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 136

Presidente e vicepresidenti del comitato dell'RSPB

1. Il comitato dell'RSPB nomina, deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri, un presidente e un vicepresidente tra i suoi membri.

2. Il vicepresidente assume le funzioni del presidente quando quest'ultimo non è in grado di svolgere tali funzioni.

3. La durata del mandato del presidente è di due anni, rinnovabile una volta. Il regolamento interno garantisce la massima continuità possibile al vertice del comitato.

4. Su richiesta, il presidente riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sullo svolgimento dei compiti dell'RSPB.

7.4. TITOLO IV: DISPOSIZIONI COMUNI E COOPERAZIONE TRA IL BEREC E L'RSPB

Articolo 137

Struttura organizzativa del BEREC e dell'RSPB

Il BEREC e l'RSPB comprendono ciascuno:

(a) un comitato;

(b) gruppi di lavoro.

Articolo 138

Riunioni del comitato dei regolatori del BEREC e del comitato dell'RSPB

1. I presidenti del comitato del BEREC e del comitato dell'RSPB convocano rispettivamente le riunioni del comitato dei regolatori del BEREC e del comitato dell'RSPB e stabiliscono gli ordini del giorno di tali riunioni, che sono resi pubblici.

2. Il comitato dei regolatori del BEREC e il comitato dell'RSPB tengono almeno due riunioni ordinarie all'anno.

   Riunioni straordinarie sono indette su iniziativa del presidente, su richiesta di almeno tre dei suoi membri o su richiesta della Commissione.

3. Il direttore dell'ODN partecipa a tutte le deliberazioni, senza diritto di voto.

4. I presidenti del comitato dei regolatori del BEREC e del comitato dell'RSPB, rispettivamente, possono invitare a partecipare alle loro riunioni, in veste di osservatore, ogni persona il cui parere possa essere rilevante.

5. I membri e i supplenti del comitato dei regolatori del BEREC e del comitato dell'RSPB, rispettivamente, possono farsi assistere alle riunioni dai loro consulenti o da altri esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

6. Qualora lo ritengano opportuno, il comitato dei regolatori del BEREC e il comitato dell'RSPB, rispettivamente, possono invitare rappresentanti pertinenti dell'industria alle rispettive riunioni, unicamente per esporre le loro posizioni.

7. La Commissione può chiedere che la partecipazione a discussioni relative a questioni sensibili e riservate, aventi a suo parere una forte dimensione unionale, sia limitata. Il presidente, d'intesa con il direttore dell'ODN, può chiedere che la partecipazione a discussioni relative alla resilienza o alla sicurezza, che potrebbero essere necessarie per l'adempimento dei compiti previsti dal presente regolamento, sia limitata.

8. L'ODN provvede alle funzioni di segreteria del comitato dei regolatori del BEREC e del comitato dell'RSPB.

Articolo 139

Norme di voto

1. Il comitato dei regolatori del BEREC e il comitato dell'RSPB decidono a maggioranza semplice dei rispettivi membri, salvo diversa disposizione del presente regolamento.

   Le decisioni del comitato dei regolatori del BEREC e del comitato dell'RSPB sono rese pubbliche e menzionano le eventuali riserve di qualsiasi membro su richiesta di quest'ultimo.

2. Ciascun membro del comitato dei regolatori del BEREC e del comitato dell'RSPB dispone di un voto. In assenza di un membro, il supplente è abilitato a esercitare il diritto di voto di tale membro.

In assenza sia di un membro che del suo supplente, il diritto di voto può essere delegato a un altro membro, conformemente alle condizioni stabilite nel rispettivo regolamento interno.

Il presidente può delegare il diritto di voto in qualsiasi circostanza. Il presidente partecipa al voto, tranne nel caso in cui abbia delegato il diritto di voto.

3. Il rispettivo regolamento interno del comitato dei regolatori del BEREC e del comitato dell'RSPB fissa in modo dettagliato le modalità di voto, comprese le condizioni alle quali un membro può agire per conto di un altro, il quorum e i termini di notifica per le riunioni. Il regolamento interno garantisce inoltre che i membri del comitato dei regolatori del BEREC e del comitato dell'RSPB ricevano gli ordini del giorno e i progetti di proposte completi con sufficiente anticipo rispetto a ciascuna riunione, in modo che abbiano la possibilità di presentare emendamenti prima del voto. Il regolamento interno può, tra l'altro, stabilire una procedura di voto su questioni urgenti, una procedura scritta e altre disposizioni pratiche per il funzionamento del comitato dei regolatori del BEREC e del comitato dell'RSPB.

Articolo 140

Gruppi di lavoro

1. Ove giustificato, il comitato dei regolatori del BEREC e il comitato dell'RSPB possono istituire gruppi di lavoro, previa consultazione dell'ODN, per attuare i propri programmi di lavoro.
2. Il comitato dei regolatori del BEREC e il comitato dell'RSPB nominano i presidenti dei rispettivi gruppi di lavoro, che rappresentano, nella misura del possibile, diverse autorità nazionali di regolamentazione, membri dell'RSPB e dell'ODN.
3. La partecipazione ai gruppi di lavoro del BEREC è aperta a esperti di tutte le autorità nazionali di regolamentazione. La partecipazione ai gruppi di lavoro dell'RSPB è aperta a tutti i membri dell'RSPB. Gli esperti dell'ODN e della Commissione sono autorizzati a partecipare a tutti i gruppi di lavoro. Il personale dell'ODN contribuisce inoltre all'attività regolamentare dei gruppi di lavoro e fornisce loro supporto amministrativo.
4. In deroga al paragrafo 3:
    (a) gli esperti della Commissione e dell'autorità nazionale di regolamentazione interessata non partecipano ai gruppi di lavoro del BEREC istituiti per svolgere i compiti di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettera f);
    (b) gli esperti della Commissione e dell'autorità nazionale competente interessata non partecipano ai gruppi di lavoro dell'RSPB e del BEREC istituiti per svolgere i compiti di cui, rispettivamente, all'articolo 133, paragrafo 3, e all'articolo 124, paragrafo 2, lettera b);
    (c) solo gli esperti delle autorità degli Stati membri, della Commissione e dell'ODN partecipano al gruppo di lavoro dell'RSPB istituito per svolgere i compiti di cui all'articolo 132, paragrafo 3.
5. Nei gruppi di lavoro del BEREC istituiti per svolgere i compiti connessi alle competenze attribuite a livello nazionale ad altre autorità competenti, gli esperti di altre autorità competenti notificate a norma dell'articolo 115, paragrafo 3, sono invitati a partecipare e i loro pareri sono presi in considerazione. Se gli esperti di altre autorità competenti non sono in grado di partecipare a tali riunioni, le autorità nazionali di regolamentazione

garantiscono che i pareri di tali altre autorità competenti siano stati presi in considerazione.

Ove necessario, i rispettivi presidenti del comitato dei regolatori del BEREC e del comitato dell'RSPB o i presidenti dei gruppi di lavoro possono invitare singoli esperti di riconosciuta competenza nel settore interessato a partecipare alle riunioni dei gruppi di lavoro caso per caso.

6. I gruppi di lavoro sono solitamente sciolti non appena abbiano espletato il proprio mandato.

7. Il comitato dei regolatori del BEREC e il comitato dell'RSPB adottano rispettivamente il regolamento interno in cui stabiliscono le disposizioni pratiche per il funzionamento dei gruppi di lavoro.

Articolo 141

Programma di lavoro

1. Previa consultazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, nonché di altre parti interessate a norma, rispettivamente, dell'articolo 122, paragrafo 10, e dell'articolo 132, paragrafo 5, il comitato dei regolatori del BEREC e il comitato dell'RSPB adottano il rispettivo programma di lavoro biennale entro il 31 dicembre dell'anno che precede il ciclo biennale.

2. Il comitato dei regolatori del BEREC e il comitato dell'RSPB trasmettono il rispettivo programma di lavoro al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione subito dopo la relativa adozione.

Articolo 142

Relazione biennale sulle attività

Il comitato dei regolatori del BEREC e il comitato dell'RSPB adottano le rispettive relazioni biennali sulle relative attività. Il comitato dei regolatori del BEREC trasmette la propria relazione biennale sulle attività al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato economico e sociale europeo entro il 15 giugno ogni due anni.

Articolo 143

Cooperazione tra il BEREC e l'RSPB

1. Il BEREC e l'RSPB cooperano in modo continuo e sistematico su questioni di reciproco interesse, in particolare in presenza di punti di intersezione tra la regolamentazione delle comunicazioni elettroniche e la politica in materia di spettro radio. A tal fine, il BEREC e l'RSPB istituiscono, se del caso, gruppi di lavoro congiunti, garantiscono scambi regolari di informazioni e competenze e coordinano i rispettivi programmi di lavoro al fine di promuovere la coerenza normativa e un'efficace attuazione delle politiche.

2. Il presidente del comitato dei regolatori del BEREC e il presidente del comitato dell'RSPB si riuniscono almeno due volte l'anno al fine di individuare le questioni di interesse comune che richiedono una cooperazione stretta e sistematica tra il BEREC e l'RSPB. I presidenti sottopongono ai rispettivi comitati proposte per l'adozione di attività congiunte, compresi, se del caso, meccanismi di cooperazione strutturata. Tali questioni sono prese in considerazione nella preparazione dei programmi di lavoro biennali del BEREC e dell'RSPB.

3. Ove necessario, sono convocate riunioni congiunte del comitato dei regolatori del BEREC e del comitato dell'RSPB per affrontare questioni pertinenti per entrambi gli organismi e garantire approcci normativi e politici coerenti e uniformi.

7.5. TITOLO V: UFFICIO PER LE RETI DIGITALI

7.5.1. CAPO I: Compiti e organizzazione dell'ODN

Articolo 144

Istituzione

L'ODN sostituisce l'Agenzia di sostegno al BEREC ("Ufficio BEREC"), istituita dal regolamento (UE) 2018/1971, e succede ad essa.

Articolo 145

Mandato generale dell'ODN

1. L'ODN opera nell'ambito di applicazione del presente regolamento per sostenere lo sviluppo del mercato unico delle comunicazioni elettroniche.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'ODN sostiene e assiste il BEREC nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento, anche fornendo competenze tecniche, capacità analitiche, sostegno al coordinamento e assistenza operativa, fatta salva l'indipendenza del BEREC e i suoi poteri decisionali. L'ODN sostiene e assiste attivamente anche l'RSPB nell'esecuzione dei suoi compiti, in particolare garantendo uno stretto coordinamento tra la politica e la regolamentazione delle comunicazioni elettroniche e dello spettro radio nonché agevolando la cooperazione strutturata qualora sorgano questioni di interesse comune.
3. L'ODN svolge tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento o da altri atti legislativi dell'Unione, a condizione che tali compiti siano compatibili con il suo mandato e contribuiscano agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 146

Compiti dell'ODN

1. L'ODN ha i seguenti compiti:
   (a) fornire servizi di sostegno specialistico, professionale, amministrativo e logistico al BEREC nello svolgimento dei suoi compiti, anche partecipando e contribuendo a tutte le attività dei gruppi di lavoro, ai sensi dell'articolo 140;
   (b) raccogliere dati e informazioni dalle autorità nazionali di regolamentazione e da altre autorità competenti nonché provvedere allo scambio e alla trasmissione di informazioni in relazione ai compiti assegnati al BEREC a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, e degli articoli da 122 a 126;
   (c) sulla base delle informazioni di cui alla lettera b), elaborare regolarmente progetti di relazioni su aspetti specifici dell'andamento del mercato delle comunicazioni elettroniche dell'Unione, come relazioni sul roaming e sull'analisi comparativa, da presentare al BEREC;
   (d) diffondere le migliori pratiche regolamentari tra le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 1, lettera b);

(e) assistere il BEREC nella creazione e nella gestione di registri e banche dati conformemente all'articolo 123, paragrafo 3, e di un sistema di informazione e comunicazione ai sensi dell'articolo 172;

(f) istituire e gestire una banca dati delle risorse di numerazione paneuropee, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 4;

(g) assistere il BEREC nello svolgimento di consultazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 10;

(h) assistere nella preparazione dei lavori e fornire altro sostegno amministrativo e relativo ai contenuti per garantire il corretto funzionamento del comitato dei regolatori del BEREC;

(i) assistere nella costituzione dei gruppi di lavoro, su richiesta del comitato dei regolatori del BEREC, contribuire all'attività regolamentare e fornire il supporto amministrativo necessario ad assicurarne il corretto funzionamento;

(j) preparare il piano, ai sensi degli articoli 6 e 7;

(k) trasmettere le notifiche di cui all'articolo 10, paragrafo 1, alle autorità nazionali di regolamentazione e alle altre autorità competenti per agevolare la procedura di passaporto unico ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4;

(l) mantenere una banca dati dell'Unione accessibile al pubblico delle notifiche trasmesse alle autorità nazionali di regolamentazione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 8;

(m) assistere la Commissione nella pianificazione strategica delle risorse di numerazione nell'Unione e nell'individuazione del potenziale uso delle risorse di numerazione per i servizi transfrontalieri o paneuropei, nonché nell'istituzione di un piano di numerazione dell'Unione, ai sensi dell'articolo 46, paragrafi 2 e 4;

(n) cooperare con le autorità nazionali di regolamentazione nell'assegnazione di numeri e nella gestione delle risorse di numerazione paneuropee, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3;

(o) stabilire la procedura e il sistema per la trasmissione delle informazioni, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 4;

(p) assistere le autorità nazionali di regolamentazione nel coordinamento delle attività relative alle risorse di numerazione con diritto di uso extraterritoriale, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 4;

(q) assistere il BEREC nella preparazione dei modelli armonizzati, ai sensi dell'articolo 182;

(r) svolgere altri compiti attribuitigli dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell'Unione.

2. Entro il [due anni dall'entrata in applicazione] e successivamente ogni anno, l'ODN pubblica una relazione sui progressi compiuti verso il mercato unico delle comunicazioni elettroniche, descrivendo in particolare la situazione del mercato, la struttura del mercato e l'impatto delle misure attuate a norma del presente regolamento sul mercato interno, compresi gli effetti ex post delle concentrazioni sul mercato. Prima della pubblicazione, un progetto di relazione è presentato per approvazione al BEREC e all'RSPB. Dette relazioni sono pubblicate.

Articolo 147

Compiti dell'ODN a sostegno dell'RSPB

L'ODN ha i seguenti compiti:

(a) fornire servizi di sostegno specialistico, professionale, amministrativo e logistico al RSPB nello svolgimento dei suoi compiti, anche partecipando e contribuendo a tutte le attività dei gruppi di lavoro, ai sensi dell'articolo 140;

(b) raccogliere dati e informazioni dalle autorità nazionali competenti nonché provvedere allo scambio e alla trasmissione di informazioni in relazione ai compiti assegnati all'RSPB a norma degli articoli 132 e 133;

(c) assistere l'RSPB nello svolgimento di consultazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 5;

(d) assistere nella preparazione dei lavori e fornire altro sostegno amministrativo e relativo ai contenuti per garantire il corretto funzionamento del comitato dell'RSPB;

(e) assistere nella costituzione dei gruppi di lavoro, su richiesta del comitato dell'RSPB, contribuire all'attività regolamentare e fornire il supporto amministrativo necessario ad assicurarne il corretto funzionamento;

(f) assistere la Commissione, su richiesta, nello svolgimento della procedura di autorizzazione a livello dell'Unione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4;

(g) fungere da punto di contatto unico per la presentazione delle domande e delle notifiche ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5;

(h) istituire e gestire banche dati dinamiche per la geolocalizzazione e il monitoraggio delle opportunità di utilizzo dello spettro radio ai sensi dell'articolo 28;

(i) tenere traccia delle procedure relative al mercato unico dello spettro radio dell'Unione ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 9;

(j) fornire sostegno all'RSPB nel coordinamento di una posizione dell'Unione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3;

(k) assistere la Commissione nella gestione delle notifiche ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, secondo comma;

(l) assistere la Commissione e l'RSPB nella procedura di concessione dell'autorizzazione dell'Unione ai sensi dell'articolo 40 e, se richiesto dalla Commissione, assistere quest'ultima nello svolgimento di una procedura di selezione conformemente all'allegato VI;

(m) sostenere l'RSPB nell'assistere la Commissione nell'esame delle presunte violazioni delle condizioni ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2.

Articolo 148

Personalità giuridica dell'ODN

1. L'ODN è un organismo dell'Unione. Ha personalità giuridica.

2. In ciascuno degli Stati membri, l'ODN ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale. Può, in particolare, acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3. L'ODN è rappresentato dal proprio direttore.

4. La responsabilità dei compiti che sono assegnati all'ODN e dei poteri che gli sono conferiti ricade esclusivamente su di esso.

5. L'ODN ha sede a Riga.

Articolo 149

Struttura organizzativa dell'ODN

L'ODN comprende:

(a) un consiglio di amministrazione;

(b) un direttore.

Articolo 150

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dalle persone nominate membri del comitato dei regolatori del BEREC, dal presidente del comitato dell'RSPB e da un rappresentante di alto livello della Commissione. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha diritto di voto.

   Ciascuna autorità nazionale di regolamentazione che effettua una nomina ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, secondo comma, può nominare membro del consiglio di amministrazione una persona diversa dal membro del comitato dei regolatori del BEREC. Tale persona è il direttore dell'autorità nazionale di regolamentazione, un membro del suo organo collegiale o il sostituto di uno di essi.

2. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. I supplenti rappresentano i membri in loro assenza.

   I supplenti di ciascun membro sono le persone nominate supplenti dei membri del comitato dei regolatori del BEREC. Anche il rappresentante della Commissione ha un supplente. Il supplente del presidente del comitato dell'RSPB è il vicepresidente del comitato dell'RSPB.

   Ciascuna autorità nazionale di regolamentazione che effettua una nomina ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, secondo comma, può nominare supplente del membro del consiglio di amministrazione una persona diversa dal supplente del membro del comitato dei regolatori del BEREC. Tale persona è il direttore dell'autorità nazionale di regolamentazione, un membro del suo organo collegiale, il loro sostituto o il personale dell'autorità nazionale di regolamentazione.

3. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.

4. È reso pubblico un elenco aggiornato dei membri del consiglio di amministrazione e dei rispettivi supplenti, unitamente alle loro dichiarazioni di interessi.

Articolo 151

Funzioni amministrative del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni amministrative:

(a) garantisce che l'ODN svolga tutti i compiti attribuitigli a norma del presente regolamento, tenendo conto della necessità di assicurare un sostegno adeguato all'RSPB e di svolgere i suoi compiti conformemente agli articoli 146 e 147;

(b) definisce l'orientamento generale delle attività dell'ODN e adotta ogni anno, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, il documento unico di programmazione dell'ODN, tenendo conto del parere del BEREC e dell'RSPB, sentito il parere della Commissione e a norma dell'articolo 157;

(c) adotta, a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto, il bilancio annuale dell'ODN ed esercita le altre funzioni riguardanti il bilancio dell'ODN a norma del capo II del presente titolo;

(d) adotta, rende pubblica e valuta la relazione annuale consolidata sulle attività dell'ODN di cui all'articolo 161 e trasmette sia la relazione che la valutazione, entro il 1º luglio di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti;

(e) adotta le regole finanziarie applicabili all'ODN conformemente all'articolo 163;

(f) adotta una strategia antifrode proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

(g) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di revisione e valutazioni interne ed esterne, così come dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea;

(h) adotta regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse di cui all'articolo 173, paragrafo 5;

(i) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 168, paragrafo 2, in base a un'analisi delle esigenze;

(j) adotta le disposizioni pratiche di attuazione del diritto di accesso ai documenti dell'ODN, conformemente all'articolo 167;

(k) adotta il proprio regolamento interno;

(l) autorizza la conclusione di accordi di lavoro conformemente all'articolo 166;

(m) adotta modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea[83] a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;

(n) fatta salva la decisione di cui al paragrafo 2, primo comma, esercita, in relazione al personale dell'ODN, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità con potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti

[83] Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj).

all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità con potere di nomina");

(o) nomina il direttore e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico, a norma dell'articolo 156;

(p) nomina un contabile, conformemente allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, il quale è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;

(q) prende tutte le decisioni relative alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne dell'ODN, tenendo conto delle esigenze dell'attività dell'ODN e di una sana gestione del bilancio.

Riguardo al primo comma, lettera p), l'ODN può nominare lo stesso contabile di un altro organismo o di un'altra istituzione dell'Unione. In particolare, l'ODN e la Commissione possono convenire che il contabile della Commissione svolga anche le funzioni di contabile dell'ODN.

2. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo statuto e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore i pertinenti poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore è autorizzato a subdelegare tali poteri.

   Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina al direttore e di quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore.

3. Il consiglio di amministrazione riesamina il proprio regolamento interno entro il [6 mesi *dopo* la *data di* entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 152

Presidente e vicepresidenti del consiglio di amministrazione

1. Il presidente e i vicepresidenti del consiglio di amministrazione sono le persone nominate presidente e vicepresidenti del comitato dei regolatori del BEREC. Il mandato è di pari durata.

   In deroga al primo comma, il consiglio di amministrazione può, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, eleggere a presidente o a vicepresidenti altri membri del consiglio di amministrazione, tra i suoi membri rappresentanti gli Stati membri. Il loro mandato ha durata pari a quella del mandato del presidente e dei vicepresidenti del comitato dei regolatori del BEREC.

2. Uno dei vicepresidenti assume, conformemente al regolamento interno, le funzioni di presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare tali funzioni.

3. Su richiesta, il presidente del consiglio di amministrazione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio delle funzioni dell'ODN.

Articolo 153

Riunioni del consiglio di amministrazione

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.
2. Il direttore dell'ODN partecipa alle deliberazioni, tranne a quelle relative all'articolo 156, senza diritto di voto.
3. Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Il presidente indice inoltre riunioni straordinarie su propria iniziativa, su richiesta della Commissione o di almeno tre dei suoi membri.
4. Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, ogni persona il cui parere possa essere rilevante.
5. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti possono farsi assistere alle riunioni da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.
6. L'ODN provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.

Articolo 154

Modalità di voto del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, salvo diversa disposizione del presente regolamento.
2. Quando il consiglio di amministrazione vota su questioni relative al regolamento delegato (UE) 2019/715 e allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, la decisione è subordinata al voto favorevole del rappresentante della Commissione in seno al consiglio di amministrazione.
3. Ciascun membro dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, è abilitato a esercitare il diritto di voto il suo supplente.
4. Il presidente può delegare il diritto di voto in qualsiasi circostanza. Partecipa al voto, tranne nel caso in abbia delegato il diritto di voto.
5. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.

Articolo 155

Compiti e responsabilità del direttore

1. Il direttore è il rappresentante legale dell'ODN ed è responsabile della gestione amministrativa dell'ODN. Il direttore risponde al consiglio di amministrazione.
2. Il direttore prepara le riunioni del consiglio di amministrazione e assiste il presidente del comitato dei regolatori del BEREC e il presidente del comitato dell'RSPB nella preparazione delle riunioni dei rispettivi organismi.
3. Il direttore è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni e non sollecita né accetta istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.
4. Su richiesta, il direttore riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio delle sue funzioni.
5. Il direttore è responsabile dell'esecuzione dei compiti assegnati all'ODN secondo gli orientamenti forniti dal comitato dei regolatori del BEREC, dal comitato dell'RSPB e dal consiglio di amministrazione. In particolare il direttore è responsabile di:

(a) assicurare la gestione corrente dell'ODN;

(b) preparare i lavori del consiglio di amministrazione e partecipare ad essi, senza diritto di voto;

(c) attuare le decisioni amministrative adottate dal comitato dei regolatori del BEREC, dal comitato dell'RSPB e dal consiglio di amministrazione;

(d) preparare il documento unico di programmazione di cui all'articolo 157 e presentarlo al consiglio di amministrazione per l'adozione, previa consultazione della Commissione almeno quattro settimane prima della pertinente riunione del consiglio di amministrazione;

(e) assistere il comitato dei regolatori del BEREC e il comitato dell'RSPB nella preparazione delle loro relazioni di attività di cui all'articolo 142;

(f) assistere il comitato dei regolatori del BEREC e il comitato dell'RSPB nella preparazione dei rispettivi programmi di lavoro di cui all'articolo 141;

(g) attuare il documento di programmazione unico e riferire al consiglio di amministrazione in merito alla sua attuazione;

(h) elaborare il progetto di relazione annuale sulle attività dell'ODN di cui all'articolo 161 e presentarlo al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;

(i) elaborare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle valutazioni e delle relazioni di revisione interne ed esterne e alle indagini dell'OLAF, e informare il consiglio di amministrazione, almeno una volta l'anno, sui progressi compiuti;

(j) tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attuando controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, imponendo il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, applicando misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, comprese sanzioni finanziarie;

(k) elaborare una strategia antifrode dell'ODN e presentarla al consiglio di amministrazione per l'approvazione;

(l) predisporre il progetto di regole finanziarie applicabili all'ODN;

(m) preparare il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'ODN ed eseguire il bilancio, conformemente all'articolo 158;

(n) autorizzare congiuntamente al comitato dei regolatori del BEREC, o del comitato dell'RSPB se del caso, la conclusione di accordi di lavoro con gli organi, gli organismi e i gruppi consultivi competenti dell'Unione e con autorità competenti di paesi terzi e con organizzazioni internazionali ai sensi dell'articolo 166.

6. Il direttore, sotto la supervisione del consiglio di amministrazione, adotta le misure necessarie, in particolare per quanto riguarda l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'ODN in conformità del presente regolamento.

7. Il direttore, previo accordo della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello Stato membro o degli Stati membri interessati, decide in merito alla necessità, ai fini

dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti dell'ODN, di inviare uno o più membri del personale in uno o più Stati membri. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'ODN. Prima di adottare una tale decisione, si definisce nel documento di programmazione pluriennale di cui all'articolo 157, il suo impatto in termini di risorse di bilancio e personale.

Articolo 156

Nomina del direttore

1. Il direttore è assunto come agente temporaneo dell'ODN ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente, sulla base del merito e delle competenze manageriali, amministrative e di bilancio nonché delle competenze e dell'esperienza relativa a reti e servizi di comunicazione elettronica. La nomina è subordinata al parere favorevole del rappresentante dell'RSPB in seno al consiglio di amministrazione.
3. L'elenco dei candidati non è proposto solo dal presidente o da un vicepresidente. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce nel dettaglio le modalità applicabili alla procedura di preselezione del numero di candidati ammissibili nonché una procedura di voto.
4. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione è sentito dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.
5. Per la conclusione del contratto con il direttore, l'ODN è rappresentato dal presidente del consiglio di amministrazione.
6. La durata del mandato del direttore è di cinque anni. In tempo utile, prima della fine di tale periodo, il consiglio di amministrazione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore, nonché dei compiti e delle sfide dell'ODN. Tale valutazione è presentata alla Commissione.
7. Il consiglio di amministrazione, tenendo conto della valutazione di cui al paragrafo 6, previo parere positivo del comitato dell'RSPB, può prorogare il mandato del direttore per non più di cinque anni. Un direttore il cui mandato sia stato prorogato non partecipa a un'altra procedura di selezione per lo stesso incarico.
8. Il direttore può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione presa su proposta della Commissione o di almeno due terzi dei membri del consiglio di amministrazione e previo parere positivo del comitato dell'RSPB. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

7.5.2. CAPO II: Bilancio e programmazione dell'ODN

Articolo 157

Programmazione annuale e pluriennale

1. Ogni anno il direttore redige un progetto di documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale ("documento unico di programmazione")

conformemente all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2019/715 e tenendo conto degli orientamenti definiti dalla Commissione.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il progetto di documento unico di programmazione e lo trasmette alla Commissione per ottenere un parere. Il progetto di documento unico di programmazione è presentato anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il consiglio di amministrazione adotta quindi il documento unico di programmazione, tenendo conto del parere della Commissione. Trasmette il documento unico di programmazione, insieme ad eventuali versioni aggiornate, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il documento unico di programmazione diventa definitivo dopo l'adozione del bilancio generale dell'Unione e, se necessario, è adattato di conseguenza.

2. Il documento di programmazione annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività, come indicato all'articolo 164. Il documento di programmazione annuale è coerente con il programma di lavoro del BEREC e dell'RSPB di cui all'articolo 141 e con il documento di programmazione pluriennale dell'ODN di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Esso indica chiaramente quali compiti sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.

3. In seguito all'adozione dei programmi di lavoro del BEREC e dell'RSPB di cui all'articolo 141 e ogniqualvolta al BEREC, all'RSPB o all'ODN venga affidato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica, se necessario, il programma di lavoro annuale.

   Le modifiche sostanziali del documento di programmazione annuale sono adottate con la stessa procedura utilizzata per l'adozione del documento di programmazione annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore il potere di presentare modifiche non sostanziali del documento di programmazione annuale.

4. Il documento di programmazione pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale.

   La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica è aggiornata, se del caso, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 179.

5. Il singolo documento di programmazione dell'ODN include l'attuazione delle strategie del BEREC e dell'RSPB per le relazioni con gli organi, gli organismi e i gruppi consultivi competenti dell'Unione, con le autorità competenti di paesi terzi e con le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 166, paragrafo 3, nonché le azioni connesse a tale strategia e la specificazione delle risorse correlate.

Articolo 158

Stesura del bilancio

1. Ogni anno il direttore predispone un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'ODN ("progetto di stato di previsione"), comprendente la

tabella dell'organico, per l'esercizio finanziario successivo e lo presenta al consiglio di amministrazione.

Le informazioni contenute nel progetto di stato di previsione devono essere coerenti con il progetto di documento unico di programmazione di cui all'articolo 157, paragrafo 1.

2. Sulla base del progetto di stato di previsione provvisorio, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione delle entrate dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. La Commissione presenta il progetto di stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio ("autorità di bilancio") insieme al progetto di bilancio generale dell'Unione europea.

4. Sulla base del progetto di stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.

5. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo destinato all'ODN.

6. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'ODN.

7. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'ODN. Il bilancio diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

8. Ai progetti riguardanti gli immobili che possono avere implicazioni significative per il bilancio dell'ODN si applica il regolamento delegato (UE) 2019/715.

Articolo 159

Struttura del bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'ODN sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'ODN.

2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'ODN devono essere in pareggio.

3. Fatte salve altre risorse, le entrate dell'ODN sono costituite da qualsiasi combinazione degli elementi seguenti:

   (a) un contributo dell'Unione;

   (b) eventuali contributi versati dalle imprese per ottenere e mantenere autorizzazioni satellitari dell'Unione da stabilire mediante l'atto di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 39, paragrafo 4, i contributi per i diritti d'uso delle risorse di numerazione paneuropee da stabilire mediante l'atto di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 46, paragrafo 4, gli oneri per le pubblicazioni e qualsiasi altro servizio fornito dall'ODN;

   (c) eventuali contributi in natura o volontari da parte degli Stati membri e dei paesi terzi o delle autorità di regolamentazione competenti in materia di comunicazioni elettroniche dei paesi terzi che partecipano ai lavori dell'ODN, secondo quanto previsto all'articolo 166.

4. Le entrate dell'ODN non ne compromettono la neutralità, l'indipendenza o l'obiettività.

5. La Commissione esamina periodicamente il livello dei contributi di cui al paragrafo 3, lettera b), sulla base di una valutazione e, se necessario, adegua la metodologia o il livello di tali contributi e le relative modalità di pagamento.

6. L'autorità di bilancio riesamina, se necessario, il livello del contributo dell'Unione sulla base di una valutazione dei fabbisogni e tenendo conto del livello dei contributi.

7. Le spese dell'ODN comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese operative.

Articolo 160

Esecuzione del bilancio

1. Il direttore è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'ODN.

2. Il direttore presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione.

Articolo 161

Relazione annuale di attività consolidata

Il consiglio di amministrazione adotta la relazione annuale di attività consolidata conformemente all'articolo 48 del regolamento delegato (UE) 2019/715, tenendo conto degli orientamenti definiti dalla Commissione.

Articolo 162

Rendicontazione e discarico

1. Il contabile dell'ODN presenta i conti provvisori relativi all'esercizio finanziario al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1º marzo dell'esercizio finanziario successivo.

2. L'ODN presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario successivo.

3. Ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'ODN, il contabile dell'ODN redige i conti definitivi dell'ODN sotto la propria responsabilità. Il direttore presenta i conti definitivi al consiglio di amministrazione per parere.

4. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'ODN.

5. Il direttore presenta i conti definitivi corredati del parere del consiglio di amministrazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 1º luglio successivo a ciascun esercizio finanziario.

6. L'ODN pubblica i conti definitivi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 15 novembre dell'anno successivo.

7. Entro il 30 settembre dell'esercizio finanziario successivo, il direttore presenta alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Presenta inoltre tale risposta al consiglio di amministrazione.

8. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, e a norma dell'articolo 267, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento

europeo e del Consiglio[84], tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa.

9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore, prima del 15 maggio dell'anno N + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 163

Regole finanziarie

Le disposizioni finanziarie applicabili all'ODN sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Si discostano dal regolamento delegato (UE) 2019/715 solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'ODN e previo accordo della Commissione.

Articolo 164

Personale dell'ODN

1. Al personale dell'ODN si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.
2. Conformemente al principio della gestione delle risorse umane per attività, l'ODN dispone del personale necessario per l'assolvimento dei suoi compiti.
3. Il numero di membri del personale e le risorse finanziarie corrispondenti sono proposti in conformità dell'articolo 157, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 158, paragrafo 1, tenendo conto degli articoli 146 e 147, e di tutti gli altri compiti assegnati all'ODN dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell'Unione, oltre che dell'esigenza di rispettare i regolamenti applicabili a tutte le agenzie decentrate dell'Unione.
4. L'ODN può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze. Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti non si applicano a tale personale.
5. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'ODN.

7.5.3. CAPO III: Disposizioni generali

Articolo 165

Privilegi e immunità

All'ODN e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 166

Cooperazione con gli organismi dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali

[84] Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

1. Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento e dello svolgimento dei loro compiti, e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, il BEREC, l'RSPB e l'ODN possono collaborare con gli organi, gli organismi e i gruppi consultivi competenti dell'Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

   A tal fine, il BEREC, l'RSPB e l'ODN possono, previa approvazione da parte della Commissione, stabilire accordi di lavoro. Tali accordi non creano obblighi di natura giuridica.

2. Il comitato dei regolatori del BEREC, il comitato dell'RSPB, i gruppi di lavoro e il consiglio di amministrazione sono aperti alla partecipazione delle autorità di paesi terzi con responsabilità primaria in materia di comunicazioni elettroniche o di politica in materia di spettro radio, se del caso, laddove tali paesi terzi abbiano concluso con l'Unione accordi in tal senso.

   Nell'ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi, sono elaborati accordi di lavoro che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione, senza diritto di voto, delle autorità dei paesi terzi interessati ai lavori del BEREC, dell'RSPB e dell'ODN, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative intraprese dal BEREC e dall'RSPB, sui contributi finanziari e sul personale dell'ODN. In materia di personale, tali disposizioni rispettano in ogni caso lo statuto dei funzionari.

3. Nell'ambito del programma di lavoro biennale di cui all'articolo 141, il comitato dei regolatori del BEREC e il comitato dell'RSPB adottano, rispettivamente, la strategia del BEREC e la strategia dell'RSPB per le relazioni con organi, organismi e gruppi consultivi competenti dell'Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano, rispettivamente, tra le competenze del BEREC e dell'RSPB. La Commissione, il BEREC, l'RSPB e l'ODN concludono un accordo di lavoro appropriato allo scopo di garantire che il BEREC, l'RSPB e l'ODN operino nell'ambito del proprio mandato e del quadro istituzionale vigente.

Articolo 167

Accesso ai documenti e protezione dei dati

1. Ai documenti in possesso del BEREC, dell'RSPB e dell'ODN si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[85].

2. Il consiglio di amministrazione dell'ODN aggiorna, se necessario, le norme dettagliate adottate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 ai documenti in possesso del BEREC, dell'RSPB e dell'ODN. L'ODN è responsabile del trattamento delle richieste di accesso a tali documenti.

3. Il trattamento di dati personali da parte dell'ODN è soggetto al regolamento(UE) 2018/1725.

Articolo 168

Trasparenza e comunicazione

[85] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).

1. Il BEREC e l'RSPB, con il sostegno dell'ODN, possono svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nel settore di loro competenza conformemente ai pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal comitato dei regolatori del BEREC e dal comitato dell'RSPB. L'assegnazione di risorse a tale sostegno delle attività di comunicazione nell'ambito del bilancio dell'ODN non pregiudica lo svolgimento efficace dei compiti del BEREC di cui agli articoli da 122 a 126 e dei compiti dell'RSPB di cui agli articoli 132 e 133, né dei compiti dell'ODN di cui agli articoli 146 e 147.
2. Le attività di comunicazione dell'ODN sono svolte conformemente ai pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 169

Riservatezza

1. Fatti salvi l'articolo 167, paragrafo 1, e l'articolo 171, paragrafo 2, il BEREC, l'RSPB e l'ODN non rivelano a terzi le informazioni che trattano o ricevono in relazione alle quali è stata presentata una richiesta motivata di trattamento riservato, integralmente o in parte.
2. I membri del comitato dei regolatori del BEREC, del comitato dell'RSPB, del consiglio di amministrazione e dei gruppi di lavoro, nonché altri partecipanti alle loro riunioni, il direttore, gli esperti nazionali distaccati e gli altri membri del personale non impiegati dall'ODN rispettano gli obblighi di riservatezza.
3. Il comitato dei regolatori del BEREC, il comitato dell'RSPB e il consiglio di amministrazione stabiliscono le disposizioni pratiche per l'attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 170

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

Il BEREC, l'RSPB e l'ODN applicano le proprie norme di sicurezza equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea e delle informazioni sensibili non classificate, tra cui le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e alla conservazione di tali informazioni quali stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443[86] e (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione[87]. In alternativa, il BEREC, l'RSPB o l'ODN possono decidere di applicare, mutatis mutandis, le norme della Commissione.

Articolo 171

Scambio di informazioni

1. Su richiesta motivata del BEREC, dell'RSPB o dell'ODN, la Commissione, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti forniscono al BEREC, all'RSPB o all'ODN, in modo tempestivo e accurato, tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, a condizione che essi abbiano accesso alle informazioni

[86] Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj).

[87] Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).

in questione e che la richiesta di informazioni sia necessaria in relazione alla natura del compito in questione.

Il BEREC, l'RSPB o l'ODN possono anche chiedere che siano loro fornite tali informazioni a cadenza regolare e in formati specifici. Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando formati comuni.

2. Su richiesta della Commissione, di uno Stato membro, di un'autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente, il BEREC, l'RSPB o l'ODN forniscono, in modo tempestivo e accurato, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione, allo Stato membro, all'autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente di svolgere i propri compiti, secondo il principio di leale cooperazione. La Commissione, uno Stato membro, l'autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente garantisce la riservatezza, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, compreso il regolamento (CE) n. 1049/2001, delle informazioni ritenute riservate dal BEREC, dall'RSPB o dall'ODN. La riservatezza degli affari non impedisce loro la tempestiva condivisione di informazioni.

3. Prima di chiedere informazioni in base al presente articolo e per evitare la duplicazione degli obblighi di comunicazione, il BEREC, l'RSPB o l'ODN tengono conto delle pertinenti informazioni pubbliche esistenti.

4. Qualora le informazioni non siano messe a disposizione dall'autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente in modo tempestivo, il BEREC, l'RSPB o l'ODN possono presentare una richiesta motivata ad altre autorità nazionali di regolamentazione e ad altre autorità competenti dello Stato membro interessato o direttamente alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazione elettronica e risorse correlate. Il BEREC, l'RSPB o l'ODN trasmettono una notifica alle autorità nazionali di regolamentazione o alle altre autorità competenti che non hanno fornito le informazioni delle richieste presentate in conformità del paragrafo 1.

   Su richiesta del BEREC, dell'RSPB o dell'ODN, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti assistono il BEREC o l'RSPB nella raccolta delle informazioni.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti hanno la facoltà di richiedere che altre autorità nazionali responsabili o imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati presentino tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti di cui al presente articolo.

   Su richiesta, altre autorità nazionali responsabili o imprese di cui al primo comma forniscono tempestivamente dette informazioni conformemente ai tempi e al livello di dettaglio richiesti.

   Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti abbiano la facoltà di far valere tali richieste di informazioni imponendo sanzioni adeguate, efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 172

Sistema di informazione e comunicazione

1. L'ODN istituisce e gestisce un sistema di informazione e comunicazione dotato almeno delle seguenti funzioni:

(a) una piattaforma comune di scambio delle informazioni, che fornisca al BEREC, all'RSPB, alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione e alle autorità competenti responsabili dello spettro radio le informazioni necessarie all'attuazione coerente del quadro normativo dell'Unione per le comunicazioni elettroniche;

(b) un'interfaccia specifica per richieste di informazioni e notifica di tali richieste di cui all'articolo 171, per l'accesso del BEREC, dell'RSPB, dell'ODN, della Commissione e delle autorità nazionali di regolamentazione e delle autorità competenti responsabili dello spettro radio;

(c) una piattaforma per l'identificazione precoce delle necessità di coordinamento tra le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità competenti responsabili dello spettro radio.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le specifiche tecniche e funzionali allo scopo di istituire il sistema di informazione e comunicazione di cui al paragrafo 1. Il consiglio di amministrazione garantisce che il sistema sia conforme alla normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale e al livello di riservatezza richiesto.

Articolo 173

Dichiarazione di interessi

1. I membri del comitato dei regolatori del BEREC, del comitato dell'RSPB e del consiglio di amministrazione dell'ODN, il direttore, gli esperti nazionali distaccati e gli altri membri del personale non dipendenti dall'ODN redigono ciascuno una dichiarazione scritta di impegni e una dichiarazione con la quale indicano l'assenza o la presenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza.

2. Tali dichiarazioni sono fatte al momento dell'assunzione di responsabilità, sono accurate e complete e sono aggiornate ogniqualvolta sussista il rischio che vi siano interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con l'indipendenza del dichiarante.

3. Le dichiarazioni firmate dai membri del comitato dei regolatori del BEREC, del comitato dell'RSPB, dai membri del consiglio di amministrazione dell'ODN e dal direttore sono rese pubbliche.

4. I membri del comitato dei regolatori del BEREC, del comitato dell'RSPB, del consiglio di amministrazione dell'ODN e dei gruppi di lavoro nonché altri partecipanti alle loro riunioni, il direttore, gli esperti nazionali distaccati e gli altri membri del personale non dipendenti dall'ODN dichiarano ciascuno in modo preciso e completo, al più tardi all'inizio di ogni riunione, qualsiasi interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti all'ordine del giorno e si astengono dal partecipare alle discussioni e alle votazioni inerenti a tali punti.

5. Il comitato dei regolatori del BEREC, il comitato dell'RSPB e il consiglio di amministrazione dell'ODN stabiliscono le norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e, in particolare, disposizioni pratiche per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 174

Lotta antifrode

1. Entro il [6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] l'ODN aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)[88] e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale dell'ODN utilizzando il modello riportato nell'allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione dall'ODN.
3. L'OLAF può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[89] e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio[90], per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati dall'ODN.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di lavoro con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini in base alle rispettive competenze.

   A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illegali lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371.

Articolo 175

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'ODN è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia) è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso dall'ODN.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'ODN risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'ODN è regolata dalle disposizioni stabilite nello statuto dei funzionari o nel regime applicabile agli altri agenti ad esso applicabili.

---

88 GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/1999/531/oj.

89 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj).

90 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj).

Articolo 176

Indagini amministrative

Le attività del BEREC, dell'RSPB e dell'ODN sono sottoposte alle indagini del Mediatore europeo ai sensi dell'articolo 228 TFUE.

Articolo 177

Regime linguistico

1. All'ODN si applica il regolamento n. 1[91].
2. La traduzione e tutti gli altri servizi linguistici richiesti dall'ODN, ad eccezione dell'interpretazione, sono assicurati dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio[92].

Articolo 178

Accordo sulla sede e condizioni operative

1. L'accordo sulla sede tra l'Agenzia di sostegno all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche e il governo della Repubblica di Lettonia del 21 dicembre 2020 può essere riesaminato previa approvazione del consiglio di amministrazione.
2. Lo Stato membro ospitante offre le condizioni necessarie per il funzionamento corretto ed efficiente dell'ODN, tra cui una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 179

Valutazione

1. Entro il [60 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione, in conformità dei propri orientamenti, per valutare i risultati ottenuti dal BEREC, dall'RSPB e dall'ODN in relazione ai loro obiettivi, al loro mandato, ai loro compiti e alla loro ubicazione. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare la struttura o il mandato del BEREC, dell'RSPB e dell'ODN, e le implicazioni finanziarie di una tale modifica.
2. Se la Commissione ritiene che l'esistenza del BEREC, dell'RSPB o dell'ODN non sia più giustificata rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che sono stati loro assegnati, può proporre di modificare o abrogare il presente regolamento di conseguenza.
3. La Commissione presenta una relazione in merito ai risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione e ne rende pubblici i risultati.

---

91 Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1958/1(1)/oj).

92 Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2965/oj).

Articolo 180

Disposizioni transitorie relative al BEREC, al subentro dell'RSPB all'RSPG e al subentro dell'ODN all'Ufficio BEREC

1. L'ODN succede all'Ufficio BEREC istituito dal regolamento (UE) 2018/1971 per quanto riguarda diritti di proprietà, accordi, obblighi giuridici, contratti di lavoro, impegni finanziari e passività.

2. In particolare, il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del personale dell'Ufficio BEREC.

3. A decorrere dal [6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] il direttore nominato sulla base del regolamento (UE) 2018/1971 svolge il ruolo di direttore con le funzioni previste dal presente regolamento. Le altre condizioni contrattuali concernenti il direttore rimangono invariate.

4. Il consiglio di amministrazione può decidere di rinnovare il mandato del direttore di cui al paragrafo 3 del presente articolo per un ulteriore mandato. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 156, paragrafi 6 e 7. Il mandato cumulativo del direttore non supera i dieci anni.

5. In attesa della nomina di nuovi rappresentanti, il comitato dei regolatori del BEREC e il consiglio di amministrazione di cui agli articoli 127 e 150 del presente regolamento sono composti dai membri del comitato dei regolatori del BEREC e del consiglio di amministrazione di cui agli articoli 7 e 15 del regolamento (UE) 2018/1971, ad eccezione del presidente dell'RSPG di cui al paragrafo 8 del presente articolo, che diventa membro del consiglio di amministrazione dell'ODN a decorrere dal [6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

6. I presidenti e i vicepresidenti del comitato dei regolatori del BEREC e del consiglio di amministrazione dell'ODN nominati sulla base del regolamento (UE) 2018/1971 rimangono in carica come presidente e vicepresidenti del comitato dei regolatori del BEREC di cui all'articolo 130 del presente regolamento e come presidente e vicepresidenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 152 del presente regolamento per il restante periodo del loro mandato di un anno.

7. In attesa della nomina di nuovi rappresentanti, il comitato dell'RSPB di cui all'articolo 134 del presente regolamento è composto dai membri dell'RSPG di cui all'articolo 3 della decisione della Commissione dell'11 giugno 2019.

8. Il presidente e i vicepresidenti dell'RSPG, in carica al [data di applicazione], rimangono in carica come presidente e vicepresidente del comitato dell'RSPB fino alla fine del loro mandato.

9. Gli accordi di lavoro elaborati a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971 restano validi per il BEREC e l'ODN. I membri dell'RSPG senza diritto di voto diventano partecipanti all'RSPB senza diritto di voto a condizione che siano elaborati accordi di lavoro conformemente all'articolo 166, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento.

8. PARTE VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

8.1. TITOLO I: COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI, INDAGINI E MECCANISMO DI CONSULTAZIONE

Articolo 181

Comunicazione di informazioni

1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati forniscono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione, alle altre autorità competenti, al BEREC e all'RSPB per svolgere i loro compiti e assicurare la conformità con le disposizioni del presente regolamento o con le decisioni o i pareri adottati a norma dello stesso. Qualora le informazioni fornite non siano sufficienti per svolgere i loro compiti di regolamentazione a norma del diritto dell'Unione, le autorità nazionali di regolamentazione, le altre autorità competenti, il BEREC e l'RSPB hanno il diritto di chiedere tali informazioni ad altre imprese competenti attive nel settore delle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente collegati, nonché agli sportelli unici istituiti a norma del regolamento (UE) 2024/1309.

2. Qualsiasi richiesta di informazioni dev'essere proporzionata rispetto all'assolvimento dei compiti stabiliti dal presente regolamento e motivata. Quando richiedono informazioni alle imprese ai sensi del paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute ad informarle circa l'uso che intendono farne. Le imprese forniscono le informazioni richieste tempestivamente e in ogni caso entro i termini stabiliti.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre alle imprese di fornire informazioni in relazione all'autorizzazione generale e all'autorizzazione dell'Unione per l'uso dello spettro radio da parte delle comunicazioni via satellite, ai diritti d'uso o agli obblighi specifici, che siano proporzionate e oggettivamente giustificate, in particolare:

   (a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni o degli obblighi di cui agli all'articolo 9, paragrafo 4, agli articoli 20, 21, 29, 38, 39, 49, 50, 51, 67, all'articolo 68, paragrafo 1, agli articoli 69 e 77;

   (b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o degli obblighi e delle condizioni relativi ai diritti d'uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione a seguito di denuncia o quando l'autorità competente abbia comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata o in caso di un'indagine dell'autorità competente di sua iniziativa;

   (c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti d'uso;

   (d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;

   (e) per compilare statistiche, relazioni o studi chiaramente definiti;

   (f) per effettuare analisi del mercato ai sensi del presente regolamento, compresi i dati sui mercati a valle o al dettaglio associati o connessi a quelli che sono oggetto dell'analisi di mercato e i dati contabili sui mercati al dettaglio delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato;

   (g) per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione efficace dello spettro radio e delle risorse di numerazione;

(h) per valutare gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso messi a disposizione dei concorrenti, nonché informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate, che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate in termini di copertura territoriale, sulla connettività disponibile per gli utenti finali o per l'esecuzione della mappatura geografica a norma dell'articolo 183;

(i) per rispondere a richieste motivate di informazioni da parte del BEREC o dell'RSPB.

(j) Nessuna delle informazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), e lettere da d) a i) è richiesta prima dell'accesso al mercato né come condizione per l'accesso al mercato.

4. L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui avviene la fornitura delle reti e dei servizi può chiedere all'autorità competente designata a norma del regolamento sulla cibersicurezza che sostituirà il regolamento (UE) 2019/881 di verificare la conformità ai requisiti di sicurezza della catena di approvvigionamento delle TIC e di condividere i risultati qualora tale verifica sia necessaria ai fini della valutazione della conformità alle condizioni dell'autorizzazione generale a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, lettera d), e dell'articolo 20.

5. Per quanto riguarda i diritti d'uso dello spettro radio, le informazioni di cui al paragrafo 3 si riferiscono in particolare all'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio nonché al rispetto degli eventuali obblighi di copertura e di qualità del servizio connessi ai diritti d'uso dello spettro radio e alla loro verifica.

6. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti non ripetono le richieste di informazioni già presentate dal BEREC o dall'RSPB a norma del paragrafo 1 o 3 del presente articolo nei casi in cui il BEREC o l'RSPB ha reso disponibili a tali autorità le informazioni ricevute.

7. Le autorità nazionali di regolamentazione impongono ai fornitori di riferire in merito all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso e agli obblighi specifici non più di una volta all'anno.

Articolo 182

Richieste di informazioni e di comunicazione armonizzate

1. Al fine di armonizzare le richieste di informazioni e di comunicazione alle imprese a norma dell'articolo 181, paragrafi 1, 3 e 7, e in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 202, entro il [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] il BEREC, in stretta cooperazione con la Commissione, emana orientamenti su temi pertinenti, tra cui il contenuto, i tempi, la frequenza e il formato delle richieste di informazioni e di comunicazione e le procedure di raccolta delle informazioni. Gli orientamenti comprendono anche modelli per le richieste di informazioni e di comunicazione.

2. Se del caso, l'RSPB elabora modelli per le richieste di informazioni. Le informazioni sono richieste e presentate conformemente ai modelli elaborati.

3. La Commissione può, mediante un atto di esecuzione, armonizzare le metodologie per la raccolta di informazioni da parte delle autorità nazionali di regolamentazione.

L'atto di esecuzione di cui al primo comma è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 199, paragrafo 4.

4. Quando sono raccolte informazioni sulla sostenibilità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti accedono in primo luogo alle informazioni fornite dalle imprese in conformità di altre normative pertinenti dell'Unione. Se le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti concludono che tali informazioni non sono sufficienti per l'assolvimento dei compiti definiti dal presente regolamento, il BEREC può aggiornare gli orientamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo prevedendo la raccolta dei dati supplementari necessari.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti forniscono alla Commissione, su richiesta motivata, le informazioni che le sono necessarie per assolvere i compiti che il TFUE le conferisce. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Se tali informazioni sono state precedentemente fornite dalle imprese su richiesta dell'autorità, tali imprese ne sono informate. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata, dell'autorità che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di un'altra autorità analoga di un altro Stato membro.

6. Fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 7, su richiesta motivata, le informazioni fornite ad un'autorità sono messe a disposizione di un'altra analoga autorità dello stesso Stato membro o di uno Stato membro diverso, del BEREC e dell'RSPB, ove ciò sia necessario per consentire a tali autorità, al BEREC o all'RSPB di assolvere alle responsabilità che incombono loro in base al diritto dell'Unione.

7. Qualora le informazioni raccolte a norma dell'articolo 181, paragrafi 1 e 3, ivi comprese le informazioni raccolte nel contesto di una mappatura geografica a norma dell'articolo 183, siano considerate riservate da un'autorità nazionale di regolamentazione o da un'altra autorità competente, in conformità con la normativa dell'Unione e nazionale sulla riservatezza delle informazioni, la Commissione, il BEREC e qualsiasi altra autorità competente interessata tutelano tale riservatezza. Nulla osta a che la Commissione, il BEREC e le altre autorità competenti interessate condividano tra loro informazioni in tempo utile ai fini dell'esame, del controllo e della sorveglianza dell'applicazione del presente regolamento.

8. Le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano le informazioni che contribuiscono a creare un mercato libero e concorrenziale nell'osservanza delle norme nazionali che disciplinano l'accesso del pubblico all'informazione e nel rispetto della normativa dell'Unione e nazionale in materia di riservatezza commerciale e protezione dei dati personali.

9. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti pubblicano le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al paragrafo 7, comprese le procedure dettagliate per ottenere tale accesso.

Articolo 183

Mappatura geografica delle installazioni di rete

1. Entro il [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti realizzano una mappatura geografica della portata delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire servizi

a banda larga ("reti a banda larga") e successivamente provvedono a aggiornare i dati ogni tre anni.

2. La mappatura geografica include una mappatura dell'attuale portata geografica della disponibilità (locali serviti), della prontezza (locali collegati) e dell'utilizzo (locali attivati, dove il servizio è attivo e funzionale) di ciascuna rete di comunicazione elettronica, se del caso, distinguendo tra segmenti residenziali, commerciali e pubblici, all'interno del loro territorio, secondo quanto necessario per lo svolgimento dei compiti delle autorità nazionali di regolamentazione o di altre autorità competenti a norma del presente regolamento. La mappatura geografica contribuisce anche all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, se sono soddisfatti i requisiti pertinenti.

3. La mappatura geografica include una previsione, relativa a un periodo stabilito dall'autorità pertinente, della portata delle reti a banda larga nel suo territorio, compresi almeno i locali serviti e, se del caso, i locali connessi da reti Gigabit. La mappatura geografica contribuisce alla mappatura richiesta per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, se sono soddisfatti i requisiti pertinenti.

4. La previsione di cui al paragrafo 3 comprende tutte le informazioni pertinenti, comprese le informazioni sulle installazioni pianificate dalle imprese o dalle autorità pubbliche almeno di reti Gigabit. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti chiedono alle imprese e alle autorità pubbliche di fornire tali informazioni nella misura in cui sono disponibili e possono essere fornite senza eccessive difficoltà.

5. L'autorità nazionale di regolamentazione decide, in relazione ai compiti specificamente attribuitile ai sensi del presente regolamento, la misura in cui è opportuno avvalersi, in tutto o in parte, delle informazioni raccolte nell'ambito di tale previsione.

6. Se l'autorità nazionale di regolamentazione non realizza una mappatura geografica, questa è effettuata in collaborazione con tale autorità nella misura in cui può essere rilevante per i suoi compiti. Le informazioni raccolte nella mappatura geografica presentano un livello di dettaglio locale appropriato, arrivando se necessario a livello di indirizzo, comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio, inclusi almeno le velocità di scaricamento e caricamento, il mezzo di trasmissione (senza fili o via cavo) e la tecnologia utilizzata, e sono trattate conformemente all'articolo 182, paragrafo 6.

7. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti possono designare un'area con confini territoriali netti in cui, sulla base delle informazioni raccolte e dell'eventuale previsione preparata a norma del paragrafo 1, è accertato che, per la durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o autorità pubblica ha installato o intende installare una rete Gigabit o aggiornare la propria rete di comunicazione elettronica per ottenere una rete Gigabit. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti rendono note le aree designate.

8. Nell'ambito dell'area designata le autorità pertinenti possono invitare le imprese e le autorità pubbliche a dichiarare l'intenzione di installare reti Gigabit per la durata del periodo di riferimento delle previsioni. Qualora, a seguito di tale invito, un'impresa o un'autorità pubblica dichiari l'intenzione di agire in questo senso, l'autorità pertinente può chiedere ad altre imprese e autorità pubbliche di dichiarare l'eventuale intenzione di installare reti Gigabit. L'autorità pertinente specifica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire almeno un livello di dettaglio analogo a quello preso in considerazione in un'eventuale previsione ai sensi del paragrafo 1.

9. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti raccolgono dati secondo una procedura efficace, automatizzata ove possibile, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori.

10. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti, le autorità locali, regionali e nazionali responsabili dell'assegnazione dei fondi pubblici per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, per l'elaborazione di piani nazionali per la banda larga, per la definizione degli obblighi di copertura connessi ai diritti d'uso dello spettro radio e per la verifica della disponibilità di servizi rientranti nell'obbligo di servizio universale nel loro territorio tengono conto dei risultati della mappatura geografica e di eventuali aree designate conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3. Ai fini dell'assegnazione dei fondi pubblici per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, si tiene conto dei risultati della mappatura geografica e di eventuali aree designate conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, nella misura in cui risultino pertinenti e appropriati per adempiere agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Le autorità che realizzano la mappatura geografica forniscono tali risultati all'autorità ricevente, a condizione che questa assicuri lo stesso livello di riservatezza e di protezione dei segreti commerciali garantito dall'autorità da cui provengono le informazioni, e informano le parti che hanno fornito le informazioni. Tali risultati sono resi disponibili anche al BEREC e alla Commissione, su loro richiesta e alle stesse condizioni.

11. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, le autorità competenti provvedono affinché i dati scaturiti dalle mappature geografiche e non soggetti alla riservatezza commerciale siano direttamente accessibili conformemente alla direttiva (UE) 2019/1024 per consentirne il riutilizzo. Qualora tali strumenti non siano disponibili sul mercato, esse mettono a disposizione anche strumenti di informazione che consentano agli utenti finali di determinare la disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio.

12. L'autorità nazionale di regolamentazione analizza i risultati delle informazioni raccolte nel contesto di una mappatura geografica a norma del presente articolo e decide se sia necessario effettuare un'analisi del mercato ai sensi degli articoli 72 e 73. L'autorità nazionale di regolamentazione rende pubblici i risultati di tale analisi sotto forma di relazione.

13. Nel periodo di transizione alla fibra, la relazione di cui al paragrafo 12 del presente articolo comprende l'analisi delle informazioni relative alla mappatura geografica nonché l'analisi delle informazioni, raccolte a norma dell'articolo 181 o sulla base di altre fonti disponibili, riguardanti i prezzi e la qualità dei servizi disponibili su reti in rame e i prezzi della fibra. La relazione è utilizzata per valutare le condizioni di sostenibilità di cui all'articolo 57. La prima relazione è pubblicata non oltre [*12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*].

Articolo 184

Meccanismo di consultazione e di trasparenza

1. Fatti salvi i casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 86, 188 o 189, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, che abbiano un impatto significativo sul mercato rilevante, danno alle parti interessate la possibilità di presentare

le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole tenendo conto della complessità della questione e in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

2. Ai fini dell'articolo 31 del presente regolamento, le autorità competenti informano la Commissione, l'RSPB, il BEREC e le autorità competenti degli altri Stati membri, al momento della pubblicazione, di ogni progetto di misura che rientra nell'ambito della procedura di selezione comparativa o competitiva ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento e che riguarda l'uso dello spettro radio armonizzato al fine di consentirne l'uso per le reti e i servizi a banda larga senza fili.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione mediante un punto informativo unico attraverso il quale è possibile accedere a tutte le consultazioni in corso.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti rendono pubblicamente disponibili i risultati della procedura di consultazione, salvo in caso di informazioni riservate, in conformità delle norme dell'Unione e nazionali sulla riservatezza commerciale.

Articolo 185

Consultazione dei soggetti interessati

1. Le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto del parere degli utenti finali, in particolare dei consumatori e degli utenti finali con disabilità, dei fabbricanti e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in merito alle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori, compresi un accesso e una scelta equivalenti per gli utenti finali con disabilità, in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato.

2. Le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione istituiscono un meccanismo di consultazione, accessibile per gli utenti finali con disabilità, in grado di assicurare che, al momento di decidere sulle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.

3. Le parti interessate possono mettere a punto, sotto la direzione delle autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione, meccanismi che associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, fra l'altro elaborando codici di condotta e norme di funzionamento e controllandone l'applicazione.

4. Fatte salve le disposizioni nazionali conformi al diritto dell'Unione finalizzate alla promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possono promuovere la cooperazione tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dell'articolo 105.

8.2. TITOLO II: PROCEDURE DI ARMONIZZAZIONE

Articolo 186

Procedure di armonizzazione

1. Ove rilevi che le divergenze nell'attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o delle altre autorità competenti dei compiti di regolamentazione specificati nel presente regolamento potrebbero creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione, tenendo in considerazione il parere del BEREC o, se del caso, dell'RSPB, può adottare raccomandazioni o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3 del presente articolo, mediante atti di esecuzione, decisioni per garantire l'applicazione armonizzata del presente regolamento e al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi generali fissati all'articolo 3.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, nell'assolvimento dei loro compiti, tengono nella massima considerazione le raccomandazioni di cui al paragrafo 1. L'autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente che decida di non seguire una determinata raccomandazione ne informa la Commissione, motivando tale decisione.

3. Le decisioni adottate a norma del paragrafo 1 comportano unicamente la definizione di un approccio armonizzato o coordinato allo scopo di affrontare le seguenti questioni:

   (a) l'incoerente applicazione degli approcci normativi generali da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di disciplina dei mercati delle comunicazioni elettroniche, in applicazione degli articoli 72 e 73, qualora si crei un ostacolo al mercato interno; tali decisioni non si riferiscono a notifiche specifiche emesse dalle autorità nazionali di regolamentazione a norma dell'articolo 85; in tal caso, la Commissione propone un progetto di decisione unicamente:

      (i) dopo almeno due anni dall'adozione di una raccomandazione della Commissione che tratti della stessa questione;

      (ii) tenendo in considerazione il parere del BEREC per l'adozione di tale decisione, parere che è fornito dal BEREC entro tre mesi dalla richiesta della Commissione;

   (b) la numerazione, in particolare serie di numeri, portabilità dei numeri e degli identificatori, sistemi per la traduzione dei numeri e degli indirizzi e accesso ai servizi di emergenza attraverso la comunicazione di emergenza.

4. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 199, paragrafo 4.

5. Il BEREC può, di propria iniziativa, consigliare la Commissione sull'opportunità di adottare una misura conformemente al paragrafo 1.

6. Se non adotta una raccomandazione o una decisione entro un anno dalla data di adozione di un parere del BEREC che rileva la sussistenza di divergenze nell'attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o delle altre autorità competenti, dei compiti di regolamentazione specificati nel presente regolamento, divergenze che possono creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle ragioni della mancata adozione e le rende pubbliche.

Se ha adottato una raccomandazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, ma l'attuazione non uniforme che crea ostacoli al mercato interno persiste per i due anni successivi, la Commissione, nei casi in cui si applica il paragrafo 3 del presente articolo, adotta una decisione per affrontare le questioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo mediante atti di esecuzione conformemente alla procedura di cui all'articolo 199, paragrafo 4.

Se non ha adottato una decisione entro un ulteriore anno da una raccomandazione adottata ai sensi del paragrafo 1, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle ragioni della mancata adozione e le rende pubbliche.

Articolo 187

Normazione

1. La Commissione elabora e pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un elenco di norme o specifiche tecniche non vincolanti come base per agevolare la fornitura armonizzata di reti di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica e delle risorse correlate e dei servizi correlati. Se necessario, previa consultazione del comitato istituito dalla direttiva (UE) 2015/1535, conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012[93], la Commissione chiede a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme.
2. Gli Stati membri incoraggiano l'uso delle norme o specifiche tecniche di cui al paragrafo 1 per la fornitura di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità dei servizi, la connettività da punto a punto, la facilitazione del passaggio a un altro fornitore e della portabilità dei numeri e degli identificatori, e per migliorare la libertà di scelta degli utenti.
3. In assenza di pubblicazione delle norme o specifiche tecniche in conformità del paragrafo 1, gli Stati membri incoraggiano l'applicazione delle norme o specifiche tecniche adottate dalle organizzazioni europee di normazione. In mancanza di tali norme o specifiche, gli Stati membri incoraggiano l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'UIT, dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'organizzazione internazionale per la standardizzazione (*International Organisation for Standardisation* — ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (*International Electrotechnical Commission* — IEC).
4. Qualora già esistano norme internazionali, gli Stati membri esortano le organizzazioni europee di normazione a usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti pertinenti sarebbero inefficaci. Qualsiasi norma o specifica tecnica di cui al paragrafo 1 o al presente paragrafo non impedisce l'accesso eventualmente necessario in virtù del presente regolamento, ove possibile.

---

93 Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj).

5. Se le norme o le specifiche di cui al paragrafo 1 non sono applicate correttamente, e di conseguenza non può essere garantita l'interoperabilità dei servizi in uno o più Stati membri, l'applicazione di tali norme o specifiche può essere resa obbligatoria, in base alla procedura di cui al paragrafo 6, nella misura strettamente necessaria per assicurare tale interoperabilità e per migliorare la libera scelta degli utenti.

6. Se intende rendere obbligatoria l'applicazione di determinate norme o specifiche tecniche, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e invita tutte le parti interessate a presentare le proprie osservazioni. La Commissione, mediante atti di esecuzione, rende obbligatoria l'applicazione delle norme pertinenti o delle specifiche tecniche, menzionandole come norme obbligatorie o specifiche tecniche obbligatorie nell'elenco delle norme o specifiche tecniche pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

7. Ove ritenga che le norme o le specifiche tecniche armonizzate di cui al paragrafo 1 non contribuiscano più alla prestazione di servizi armonizzati di comunicazione elettronica, non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione le sopprime dall'elenco delle norme o specifiche tecniche di cui al paragrafo 1.

8. Ove ritenga che le norme o le specifiche di cui al paragrafo 6 non contribuiscano più alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica armonizzati, non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può sopprimerle dall'elenco delle norme o specifiche di cui al paragrafo 1.

9. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 6 e 8 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 199, paragrafo 4.

10. Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d'interfaccia né alle norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE.

8.3. TITOLO III: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 188

Risoluzione extragiudiziale delle controversie

1. L'autorità nazionale di regolamentazione o un'altra autorità competente responsabile dell'applicazione degli articoli da 95 a 98 e dell'articolo 100 del presente regolamento o almeno un organo indipendente con comprovata competenza nell'applicazione di tali articoli è inserita o inserito in qualità di organismo di risoluzione alternativa delle controversie nell'elenco di cui all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE, perché risolva le controversie tra fornitori e consumatori, nonché, ove applicabile e nei limiti del mandato dell'organismo pertinente, con microimprese e piccole imprese, derivanti dal presente regolamento e relative all'esecuzione dei contratti.

2. Fatta salva la direttiva 2013/11/UE, se in tali controversie sono coinvolti soggetti di Stati membri diversi, gli organismi competenti di cui al paragrafo 1 coordinano i loro sforzi per pervenire a una risoluzione della controversia.

3. I fornitori di servizi di accesso a internet predispongono procedure trasparenti, semplici ed efficienti per trattare i reclami degli utenti finali relativi ai diritti e agli obblighi di cui all'articolo 93 e i reclami dei consumatori, delle microimprese e delle organizzazioni senza scopo di lucro in relazione ai diritti di cui all'allegato III, sezione 5.

Articolo 189

Risoluzione delle controversie tra imprese

1. Qualora insorga una controversia in merito agli obblighi esistenti derivanti dal presente regolamento, tra i fornitori di reti o servizi pubblici di comunicazione elettronica in uno Stato membro, o tra tali imprese e altre imprese nello Stato membro che beneficiano di obblighi in materia di accesso o di interconnessione o tra i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro e i fornitori di risorse correlate, a richiesta di una delle parti, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata emette quanto prima, sulla base di procedure chiare ed efficienti e comunque entro un termine di quattro mesi salvo casi eccezionali, una decisione vincolante che risolva la controversia. Tutte le parti prestano piena cooperazione all'autorità nazionale di regolamentazione.
2. Nella risoluzione delle controversie l'autorità nazionale di regolamentazione adotta decisioni al fine di perseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3. Gli obblighi che possono essere imposti a un'impresa dall'autorità nazionale di regolamentazione nel quadro della risoluzione di una controversia devono essere conformi al presente regolamento.
3. La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza commerciale. L'autorità nazionale di regolamentazione fornisce alle parti interessate una motivazione esauriente su cui è basata la decisione.
4. La procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

Articolo 190

Risoluzione delle controversie transnazionali

1. Qualora tra imprese stabilite in Stati membri diversi sorga una controversia nell'ambito di applicazione del presente regolamento, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle controversie relative al coordinamento dello spettro radio di cui all'articolo 14.
2. Le parti possono investire della controversia l'autorità nazionale o le autorità nazionali di regolamentazione competenti interessate. Se la disputa influenza gli scambi commerciali tra Stati membri, l'autorità nazionale di regolamentazione o le autorità nazionali competenti notificano la controversia al BEREC in modo da pervenire a una risoluzione coerente della controversia, secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 3.
3. Qualora tale notifica sia stata effettuata, il BEREC emette un parere con cui invita l'autorità nazionale o le autorità nazionali di regolamentazione interessate ad adottare provvedimenti specifici al fine di risolvere la controversia o di astenersi dall'agire, nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro mesi salvo in circostanze eccezionali.
4. L'autorità nazionale o le autorità nazionali di regolamentazione interessate attendono il parere del BEREC prima di adottare provvedimenti per risolvere la controversia. In circostanze eccezionali, ove vi sia la necessità urgente di agire per salvaguardare la concorrenza o proteggere gli interessi degli utenti finali, le competenti autorità nazionali di regolamentazione possono, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, adottare misure provvisorie.

5. Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'autorità nazionale di regolamentazione nell'ambito della composizione della controversia è conforme al presente regolamento, tiene in considerazione il parere emesso dal BEREC ed è adottato entro un mese da tale parere.

6. La procedura di cui al paragrafo 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

8.4. TITOLO IV: COOPERAZIONE ALL'INTERNO DELL'ECOSISTEMA

Articolo 191

Orientamenti per agevolare la cooperazione all'interno dell'ecosistema

1. Entro il [*12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*] il BEREC, previa consultazione dei portatori di interessi e in stretta cooperazione con la Commissione, pubblica orientamenti per assistere i fornitori di reti di comunicazione elettronica e altre imprese competenti attive nel settore delle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente collegati, nell'applicazione delle pratiche industriali e nell'agevolazione della cooperazione su questioni tecniche e commerciali relative alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica o di servizi della società dell'informazione in modo efficiente, economicamente sostenibile e affidabile, nonché relative alla fornitura di prodotti e servizi innovativi, a vantaggio degli utenti finali. Tali orientamenti riguardano questioni che esulano dall'ambito di applicazione degli obblighi previsti dal presente regolamento e che incidono sulla fornitura di servizi di comunicazione elettronica o di servizi della società dell'informazione.

2. Con il sostegno dell'ODN, il BEREC promuove una cooperazione efficace tra i fornitori di reti di comunicazione elettronica e le imprese attive nel settore delle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente collegati, garantendo che tale cooperazione sia coerente con gli orientamenti di cui al paragrafo 1. Il BEREC agevola l'applicazione coerente di tali orientamenti, incoraggia lo sviluppo di pratiche tecniche e commerciali comuni e ne monitora gli effetti sulla fornitura di servizi di comunicazione elettronica e di servizi della società dell'informazione in modo efficiente, economicamente sostenibile e affidabile.

Articolo 192

Meccanismo di conciliazione volontaria

1. Su richiesta dei fornitori di reti di comunicazione elettronica o di altre imprese attive nel settore delle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente collegati, le autorità nazionali di regolamentazione organizzano una riunione di conciliazione tra due fornitori di reti di comunicazione elettronica o tra tale fornitore e un'altra impresa attiva nel settore delle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente collegati in merito agli accordi tecnici e commerciali soggetti agli orientamenti di cui all'articolo 191, paragrafo 1. La riunione di conciliazione è convocata dall'autorità nazionale di regolamentazione della parte che presenta la richiesta di conciliazione, salvo diverso accordo tra le parti.

2. Entro una settimana dalla richiesta di conciliazione volontaria, l'autorità nazionale di regolamentazione informa il BEREC in merito agli elementi del caso. Entro due mesi dalla richiesta, il BEREC formula un parere sugli elementi del caso e sulle opzioni per una cooperazione efficace conformemente agli orientamenti di cui all'articolo 191.

3. In cooperazione con il BEREC, l'autorità nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo convoca la riunione delle parti entro tre mesi dalla presentazione della richiesta di attivazione del meccanismo di conciliazione volontaria. Entro un mese dalla riunione, tenendo conto del parere del BEREC, l'autorità nazionale di regolamentazione fornisce un resoconto scritto della riunione, contenente le informazioni seguenti:

   (a) opinioni delle parti interessate;

   (b) eventuali azioni successive;

   (c) elementi dell'accordo, se del caso e se entrambe le parti erano presenti alla riunione;

   (d) opzioni proposte dall'autorità nazionale di regolamentazione per una cooperazione efficace, se entrambe le parti erano presenti alla riunione e non è stato raggiunto alcun accordo.

Articolo 193

Relazioni e riesame del funzionamento della cooperazione all'interno dell'ecosistema

Entro il [*24 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento e successivamente ogni due anni*] il BEREC pubblica una relazione sugli effetti dell'applicazione degli orientamenti di cui all'articolo 191, paragrafo 1, su un'efficace cooperazione all'interno dell'ecosistema nonché sul funzionamento del meccanismo di conciliazione volontaria di cui all'articolo 192.

Entro il [*36 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento*], tenendo conto della relazione del BEREC di cui al paragrafo 1, la Commissione riesamina il funzionamento della cooperazione all'interno dell'ecosistema.

8.5. TITOLO V: CONFORMITÀ E DIRITTO DI RICORSO

Articolo 194

Modifica dei diritti e degli obblighi derivanti dall'autorizzazione generale e dalle autorizzazioni individuali per risorse limitate

1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi all'autorizzazione generale e ai diritti d'uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione o di installare strutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d'uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione.

2. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell'autorizzazione generale, l'intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata con sufficiente anticipo. Ai titolari dei diritti o dell'autorizzazione generale e alle altre parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, è concesso tempo sufficiente per esprimere il proprio parere sulle modifiche proposte. Tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane. Le autorità nazionali competenti pubblicano le modifiche unitamente alle relative motivazioni.

Articolo 195

Limitazione o revoca dei diritti

1. Fatto salvo l'articolo 196, paragrafi 10 e 11, le autorità competenti non limitano, né revocano i diritti d'uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione concessi per un periodo di tempo determinato prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati a norma del paragrafo 2 del presente articolo e, ove applicabile, in conformità degli articoli 20, 21 o 50 e delle pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti.

2. Le autorità competenti possono limitare o revocare i diritti d'uso dello spettro radio, diversi da quelli concessi per un periodo di tempo indeterminato, laddove necessario per garantire un uso efficiente ed efficace dello spettro radio o l'attuazione delle misure tecniche di armonizzazione adottate a norma dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE. Qualsiasi decisione di questo tipo si basa su procedure previamente disposte e chiaramente definite a norma del diritto nazionale, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. Qualora i diritti d'uso siano stati assegnati per una durata specifica, salvo diversa disposizione al momento della concessione del diritto, i titolari dei diritti hanno il diritto di ricevere un'adeguata compensazione per il costo diretto della migrazione o della riassegnazione dello spettro radio conformemente al diritto nazionale.

3. Una modifica nell'uso dello spettro radio conseguente all'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1 o 2, non costituisce di per sé un motivo per giustificare la revoca di un diritto d'uso dello spettro radio.

4. L'intenzione di limitare o revocare i diritti a norma dell'autorizzazione generale o i diritti d'uso individuali dello spettro radio o delle risorse di numerazione senza il consenso del titolare dei diritti è soggetta a consultazione delle parti interessate in conformità dell'articolo 185.

Articolo 196

Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale e degli obblighi e delle condizioni relativi ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione, degli obblighi specifici e misure in caso di inosservanza

1. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti sorvegliano e controllano il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, degli obblighi e delle condizioni relativi ai diritti d'uso dello spettro radio di cui agli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 33 e 34, e delle risorse di numerazione di cui agli articoli 46, 49 e 50, nonché degli obblighi specifici di cui alla parte V.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti hanno la facoltà di chiedere alle imprese soggette all'autorizzazione generale o beneficiarie dei diritti d'uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione di comunicare, a norma dell'articolo 181, tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale, degli obblighi e delle condizioni relativi ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui alla parte V.

3. L'autorità competente che accerti l'inosservanza da parte di un'impresa di una o più condizioni dell'autorizzazione generale, degli obblighi e delle condizioni relativi ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui

alla parte V, notifica all'impresa quanto accertato, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni entro un termine ragionevole.

4. L'autorità competente ha facoltà di imporre la cessazione della violazione di cui al paragrafo 3 immediatamente oppure entro un termine ragionevole e adotta misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l'osservanza.

   A tal proposito le autorità competenti hanno la facoltà di imporre:

   (a) se del caso, sanzioni pecuniarie dissuasive, che possono includere sanzioni periodiche con effetto retroattivo;

   (b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finché non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito ad un'analisi di mercato effettuata ai sensi dell'articolo 73.

   Le autorità competenti comunicano tempestivamente le misure e le relative motivazioni all'impresa interessata e stabiliscono un periodo ragionevole di tempo entro il quale l'impresa deve rispettare le misure.

5. Gli Stati membri adottano le disposizioni sulle sanzioni, comprese, ove necessario, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni predeterminate o periodiche di natura non penale, applicabili alla violazione del presente regolamento o di eventuali decisioni vincolanti adottate dalla Commissione, dall'autorità nazionale di regolamentazione o da un'altra autorità competente in attuazione del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

6. In deroga ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, gli Stati membri autorizzano l'autorità competente a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono informazioni, conformemente agli obblighi di cui all'articolo 181, paragrafo 3, primo comma, lettere a) o b), e agli obblighi di trasparenza, entro una scadenza ragionevole fissata dall'autorità competente.

7. Gli Stati membri prevedono sanzioni nel contesto della procedura di cui all'articolo 183, paragrafo 8, solo se un'impresa o un'autorità pubblica ha fornito, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni fuorvianti, errate o incomplete.

8. Nel determinare l'importo delle sanzioni pecuniarie o penalità di mora che devono essere imposte a un'impresa o a un'autorità pubblica per aver fornito, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni fuorvianti, errate o incomplete nel contesto della procedura di cui all'articolo 183, paragrafo 8, si considera tra le altre cose se la condotta dell'impresa o dell'autorità pubblica abbia avuto un impatto negativo sulla concorrenza e in particolare se, contrariamente alle informazioni originariamente fornite o a eventuali aggiornamenti delle stesse, l'impresa o l'autorità pubblica ha installato, esteso o aggiornato una rete o non ha installato una rete e non ha fornito una giustificazione oggettiva per tale modifica nei suoi piani.

9. In caso di violazione grave o violazioni ripetute delle condizioni dell'autorizzazione generale, degli obblighi e delle condizioni relativi ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui alla parte V, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a impedire a un'impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica o sospendere o ritirare tali diritti d'uso. Dette sanzioni possono essere applicate per coprire

la durata di qualsiasi violazione, anche nel caso in cui questa sia stata successivamente rimossa.

10. Su richiesta dell'autorità competente designata a norma del regolamento sulla cibersicurezza che sostituirà il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, una volta esaurite le misure correttive in caso di inosservanza a norma del regolamento sulla cibersicurezza, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui avviene la fornitura delle reti e dei servizi revoca il diritto di fornire reti e servizi in virtù di un'autorizzazione generale o i diritti d'uso individuali dello spettro radio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, lettera d), e dell'articolo 20, nei casi in cui il fornitore non rispetti i requisiti di sicurezza della catena di approvvigionamento delle TIC previsti dal regolamento sulla cibersicurezza.

11. In deroga ai paragrafi 3, 4 e 9 del presente articolo e fatto salvo l'articolo 39 relativo all'autorizzazione dell'Unione per l'uso dello spettro radio satellitare, l'autorità competente può adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva qualora abbia prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, degli obblighi e delle condizioni relativi ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui alla parte V, che comporti un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o rischi di creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio. L'autorità competente offre all'impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre soluzioni. Se del caso, l'autorità competente può confermare le misure provvisorie, che sono valide per un massimo di tre mesi, ma che, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, possono essere prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre mesi.

Articolo 197

Diritto di ricorso

1. Qualunque utente e qualunque impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica o risorse correlate, che sia interessato o interessata dalla decisione di una autorità competente, ha il diritto di ricorrere contro detta decisione dinanzi a un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte e da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa comprometterne l'imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamato a dirimere. Tale organo, che può essere un organo giurisdizionale, è in possesso di competenze adeguate tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni in maniera efficace.

2. In attesa dell'esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità competente, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.

3. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che non siano di natura giurisdizionale sono sempre motivate per iscritto. In tal caso, inoltre, le decisioni sono impugnabili dinanzi a una giurisdizione ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il meccanismo di ricorso sia efficace.

8.6. TITOLO VI: Disposizioni finali

Articolo 198

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 4, lettera f), all'articolo 82, paragrafo 1, all'articolo 103, paragrafo 5, all'articolo 106, paragrafo 8, e all'articolo 114, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [*data di entrata in vigore del presente regolamento*]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 82, paragrafo 1, all'articolo 103, paragrafo 5, all'articolo 106, paragrafo 8, e all'articolo 114 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'articolo 82, paragrafo 1, dell'articolo 103, paragrafo 5, dell'articolo 106, paragrafo 8, e dell'articolo 114 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 199

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dalla direttiva (UE) 2018/1972. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Per gli atti di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 8, all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 45, paragrafo 3, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per lo spettro radio istituito a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 676/2002/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 200

Scambio di informazioni

1. La Commissione fornisce al comitato per le comunicazioni tutte le pertinenti informazioni sull'esito delle consultazioni periodiche con i rappresentanti degli operatori di rete, dei fornitori di servizi, degli utenti, dei consumatori, dei fabbricanti e dei sindacati, oltre che con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.
2. Il comitato per le comunicazioni, tenendo nel debito conto la politica dell'Unione nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi e la Commissione sulla situazione e sull'attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 201

Pubblicazione di informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché vengano rese pubbliche informazioni aggiornate relative all'attuazione del presente regolamento, secondo modalità che garantiscano a tutti gli interessati di accedere agevolmente a tali informazioni. Essi provvedono alla pubblicazione, nelle rispettive gazzette ufficiali, di un avviso che precisa come e dove tali informazioni sono pubblicate. Il primo di questi avvisi è pubblicato prima del [*24 mesi* dopo *la data di entrata in vigore del presente regolamento*] e successivamente un nuovo avviso è pubblicato ogniqualvolta le informazioni in questione siano modificate.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia di ciascun avviso al momento della sua pubblicazione. La Commissione trasmette a sua volta queste informazioni al comitato per le comunicazioni se del caso.
3. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti d'uso e ai diritti di installare strutture siano pubblicate e debitamente aggiornate al fine di consentire a tutti gli interessati di accedere facilmente a tali informazioni.
4. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 3 siano detenute a vari livelli di governo, in particolare le informazioni riguardanti le procedure e le condizioni circa i diritti di installare strutture, l'autorità competente compie ogni ragionevole sforzo, tenendo conto dei costi connessi, per realizzare un prospetto di facile lettura di tutte dette informazioni, comprese le informazioni attinenti ai livelli di governo pertinenti e alle autorità competenti nella fattispecie, per agevolare le domande di concessione dei diritti di installare strutture.
5. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione degli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente al presente regolamento, precisando il prodotto e il servizio specifico e i mercati geografici interessati. Fatta salva l'esigenza di proteggere la riservatezza commerciale, provvedono inoltre a rendere pubblicamente disponibili informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutti gli interessati di accedervi agevolmente.
6. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni che hanno reso pubblicamente disponibili ai sensi del paragrafo 5. La Commissione rende disponibili tali

informazioni in una forma prontamente accessibile e le trasmette, se del caso, al comitato per le comunicazioni.

Articolo 202

Utilizzo dei portafogli europei delle imprese

Nell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, nonché il BEREC, l'RSPB, l'ODN e la Commissione consentono di utilizzare e utilizzano i portafogli europei delle imprese istituiti dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [XXX][94].

Articolo 203

Notifica e monitoraggio

Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai fini del presente regolamento nonché gli obblighi imposti nei loro confronti a norma dello stesso. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese soggette al presente regolamento è notificata senza indugio alla Commissione.

Articolo 204

Procedure di revisione

1. Entro il [*60 mesi* dopo *la data di* entrata in vigore *del presente regolamento*] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e riferisce in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Tali riesami valutano in particolare le implicazioni per il mercato degli articoli 69 e 83 e valutano se i poteri di intervento ex ante e di altro tipo a norma del presente regolamento siano sufficienti per consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di garantire che la concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche continui a svilupparsi a beneficio degli utenti finali.
3. Ai fini del presente articolo la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni, che devono esserle trasmesse senza ritardi ingiustificati.
4. Entro il [*36 mesi* dopo *la data di* entrata in vigore *del presente regolamento*] e successivamente ogni tre anni, il BEREC pubblica una relazione relativa all'attuazione nazionale e al funzionamento dell'autorizzazione generale nonché al loro impatto sul funzionamento del mercato interno.
5. La Commissione, tenendo conto della relazione del BEREC, può presentare una proposta legislativa di modifica di tali disposizioni qualora lo ritenga necessario per affrontare gli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno.

Articolo 205

Disposizioni transitorie relative al modello sintetico di contratto

[94] [Inserire il riferimento al regolamento relativo all'istituzione di portafogli europei delle imprese, una volta adottata la proposta COM].

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione[95] continua ad applicarsi, mutatis mutandis, al fine di specificare un modello sintetico di contratto che i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico useranno al fine di adempiere ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, del presente regolamento, fino al giorno di applicazione dell'atto di esecuzione di cui a detto articolo.

Articolo 206

Modifiche del regolamento (UE) 2015/2120

Il regolamento (UE) 2015/2120 è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti le tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate";

(b) all'articolo 1, i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;

(c) all'articolo 2, i punti 1) e 2) sono soppressi;

(d) gli articoli 3, 4, 5 e 9 sono soppressi;

(e) all'articolo 6, il primo comma è soppresso;

(f) l'articolo 10 è così modificato:

(a) al paragrafo 2, le lettere a), b), c) e d) sono soppresse;

(b) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

Articolo 207

Modifiche della direttiva 2002/58/CE

Gli articoli 7, 8, 10, 11 e 12 della direttiva 2002/58/CE sono soppressi.

I riferimenti all'articolo 8 della direttiva 2002/58/CE sono intesi come riferimenti all'articolo 109 del presente regolamento.

Articolo 208

Modifica della decisione n. 676/2002/CE

All'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis. Ai fini della messa a punto delle misure tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1 che possono incidere sulla sicurezza o sulla sovranità tecnologica dell'Unione o dei suoi Stati membri, la Commissione può imporre agli Stati membri di stabilire posizioni comuni in vista della loro partecipazione alle attività della CEPT.

La Commissione opera secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 3.".

---

95 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che stabilisce un modello sintetico di contratto che deve essere usato dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico a norma della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 274, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2243/oj).

Articolo 209

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE sono abrogati a decorrere dal [6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

I riferimenti al regolamento (UE) 2018/1971, alla direttiva (UE) 2018/1972 e alla decisione n. 243/2012/UE si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 210

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo giorno] successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a partire dal [6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].
3. In deroga al paragrafo 2:

   (a) gli articoli 38, 39 e 40 si applicano a decorrere dal [*12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*].

   Le autorità nazionali competenti cui sono attribuite competenze in materia di autorizzazione generale a norma della direttiva (UE) 2018/1972 continuano a esercitare le loro funzioni al più tardi fino al [6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

   Le imprese autorizzate a fornire comunicazioni via satellite a norma della direttiva (UE) 2018/1972 continuano a detenere i diritti e ad essere soggette alle rispettive condizioni e ai rispettivi obblighi fino al [36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

   (b) L'articolo 115, paragrafo 1, lettera a), si applica a decorrere dal [*12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*].

   Le autorità competenti diverse dalle autorità nazionali di regolamentazione cui sono attribuite competenze in materia di autorizzazione generale a norma della direttiva (UE) 2018/1972 possono continuare a esercitare le loro funzioni al più tardi fino al [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3
1.1. Titolo della proposta/iniziativa 3
1.2. Settore/settori interessati 3
1.3. Obiettivi 3
1.3.1. Obiettivi generali 3
1.3.2. Obiettivi specifici 3
1.3.3. Risultati e incidenza previsti 3
1.3.4. Indicatori di prestazione 3
1.4. La proposta/iniziativa riguarda: 4
1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 4
1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa 4
1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli. 4
1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe 4
1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti 5
1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione 5
1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria 6
1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 6
2. MISURE DI GESTIONE 8
2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 8
2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo 8
2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti 8
2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli 8
2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 8
2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 9

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 10
3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 10
3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 12
3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 12
3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato 12
3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne 17
3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 22
3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 24
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato 24
3.2.3.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne 24
3.2.3.3. Totale degli stanziamenti 24
3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane 25
3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato 25
3.2.4.2. Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne 26
3.2.4.3. Fabbisogno totale di risorse umane 26
3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali 28
3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 28
3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento 28
3.3. Incidenza prevista sulle entrate 29
4. DIMENSIONI DIGITALI 29
4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale 30
4.2. Dati 30
4.3. Soluzioni digitali 31
4.4. Valutazione dell'interoperabilità 31
4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale 32

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali (regolamento sulle reti digitali)

1.2. Settore/settori interessati

La proposta riguarda settori strategici connessi allo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica ed è intesa in particolare a garantire una transizione agevole e tempestiva verso reti digitali resilienti, di alta qualità e orientate al futuro. Mira a stabilire le condizioni normative per un mercato unico della connettività incentivando gli investimenti nelle reti fisse, mobili e satellitari (tra cui le reti in fibra ottica, le reti 5G di qualità elevata, le future reti 6G e i sistemi mobili avanzati di comunicazione via satellite) e sostenendo i requisiti di connettività derivanti da tecnologie emergenti quali l'IA, l'internet delle cose, la comunicazione quantistica e i servizi cloud avanzati. Attraverso la modernizzazione del quadro attuale, l'iniziativa intende agevolare investimenti efficienti, promuovere una concorrenza sostenibile e ridurre le dipendenze tecnologiche, sostenendo in tal modo la competitività e la resilienza a lungo termine dell'Unione europea.

La proposta mira ad eliminare gli ostacoli persistenti alla fornitura transfrontaliera di servizi di comunicazione elettronica e a migliorare la coerenza e la prevedibilità della regolamentazione in tutti gli Stati membri. A tal fine prevede adeguamenti delle competenze normative e delle strutture di governance, comprese una maggiore armonizzazione delle condizioni di autorizzazione all'uso dello spettro e un'applicazione più coerente delle norme dell'UE. Tali misure sono intese a rafforzare il funzionamento del mercato unico, favorire le economie di scala per i fornitori e garantire che i consumatori e le imprese in tutta l'Unione possano beneficiare di servizi di connettività di elevata qualità.

L'iniziativa contribuisce inoltre alle politiche dell'Unione in materia di sicurezza, resilienza e preparazione. Le reti di comunicazione elettronica, compresi i sistemi satellitari, costituiscono infrastrutture critiche essenziali per il funzionamento dell'economia, dei servizi pubblici e della società in generale. La proposta contempla pertanto misure volte a sostenere lo sviluppo e l'integrazione di reti non terrestri avanzate, ad affrontare le sfide relative alle interferenze e a migliorare l'affidabilità e la sicurezza della connettività in tutte le regioni. Rafforzando la resilienza digitale dell'Europa, garantendo solide capacità di comunicazione e sostenendo l'autonomia strategica in settori tecnologici fondamentali, l'iniziativa risponde alle priorità delineate nelle recenti relazioni ad alto livello e contribuisce ai più ampi obiettivi dell'Unione in materia di preparazione e sicurezza.

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

L'obiettivo generale dell'iniziativa è preparare l'UE alla **transizione verso future reti digitali affidabili, resilienti e di alta qualità**, in linea con le priorità in materia di competitività, mercato unico e preparazione individuate nelle relazioni Draghi, Letta e Niinistö. Per preservare la forza economica, gli standard sociali e la leadership tecnologica dell'Europa, è essenziale garantire una connettività avanzata per tutte le regioni, comprese le zone rurali e remote.

A tal fine la proposta mira a introdurre norme volte ad agevolare gli investimenti e lo sviluppo di reti digitali moderne. Ciò significa sostenere il passaggio dalle vecchie linee in rame alla fibra, accelerare il dispiegamento di reti 5G di alta qualità e delle future reti 6G e favorire la crescita di altre infrastrutture senza fili e basate sul cloud. Queste reti avanzate sono essenziali per le tecnologie che dipendono dalla trasmissione rapida e in tempo reale di dati e dall'IA, quali i dispositivi connessi, le automobili autonome, i sistemi energetici intelligenti e l'industria automatizzata. Il rafforzamento di queste basi aiuterà l'UE a restare competitiva nell'economia globale.

L'obiettivo comporta anche l'approfondimento del mercato unico della connettività attraverso il miglioramento della coerenza normativa, della prevedibilità e della fornitura transfrontaliera di servizi. Infine, richiamando la relazione Niinistö, la proposta evidenzia il ruolo delle comunicazioni elettroniche, compresi i sistemi satellitari, nel rafforzamento della sicurezza, della resilienza e della preparazione dell'UE.

1.3.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico 1

Procedere rapidamente all'introduzione e alla diffusione della fibra

Questo obiettivo è inteso ad accelerare l'installazione di reti in fibra ottica e a promuovere l'adozione di servizi in fibra ottica in tutta l'UE. Lo scopo è fornire una connettività ad alta velocità e di alta qualità per la società e l'economia, promuovendo al contempo una concorrenza sostenibile e investimenti efficienti. L'iniziativa mira inoltre ad agevolare la fornitura transfrontaliera di servizi e a razionalizzare il quadro normativo per rendere il mercato più efficiente per tutti i portatori di interessi.

Obiettivo specifico 2

Colmare il divario per quanto riguarda la qualità delle reti mobili

Questo obiettivo è inteso a migliorare le prestazioni delle reti mobili per allinearle a quelle dei leader mondiali. Pone l'accento sugli investimenti nelle reti 5G di alta qualità, nella densificazione delle reti e nella futura diffusione del 6G al fine di migliorare le velocità di scaricamento e caricamento, ridurre la latenza e garantire una migliore connettività complessiva per i consumatori e le imprese. Il conseguimento di questo obiettivo consentirà di sfruttare appieno il potenziale di innovazione delle reti mobili in molteplici settori in tutto il mercato unico.

Obiettivo specifico 3

Aumentare l'operatività delle reti paneuropee e la fornitura di servizi

Questo obiettivo è inteso ad agevolare la gestione delle reti e la fornitura di servizi in tutto il mercato unico e la realizzazione di infrastrutture avanzate, comprese le costellazioni di satelliti LEO, in parallelo alle reti terrestri. L'intento è quello di eliminare gli ostacoli normativi, promuovere l'integrazione delle tecnologie satellitari e terrestri e sostenere le tecnologie trasformative, come le reti basate sul cloud che utilizzano e abilitano l'IA, rafforzando nel contempo la capacità industriale e l'autonomia strategica dell'Europa nei settori dello spazio e del digitale.

Questo obiettivo è strettamente connesso all'obiettivo 4 che consiste nell'approfondire il mercato unico della connettività anche attraverso un sistema di governance rafforzato.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

1. Transizione alla fibra

Le misure proposte per l'installazione della fibra si concentrano sull'obiettivo di accelerare il dispiegamento e l'adozione delle reti FTTH perfezionando nel contempo la regolamentazione dell'accesso. Sono mantenuti elementi efficaci del quadro esistente, ma ove opportuno è posto l'accento su misure di regolamentazione basate sul mercato e meno intrusive. Gli effetti previsti delle misure proposte sono una maggiore copertura della fibra (fino al 98 % entro il 2035) e tassi di utilizzo più elevati (fino al 78 %), una maggiore velocità di connessione a internet, un'incidenza positiva sul PIL e una riduzione delle emissioni di CO_2. Tra i beneficiari figurano i consumatori e le imprese, che avranno accesso a una connettività più rapida e più affidabile, nonché gli operatori di rete, i quali trarranno vantaggio da norme più chiare e condizioni di investimento prevedibili.

2. Gestione dello spettro

Per quanto riguarda lo spettro radio, le misure proposte realizzano un equilibrio tra la necessità di armonizzazione e la flessibilità per gli Stati membri, garantendo un'armonizzazione blanda nella fase iniziale e prevedendo misure più incisive solo in caso di persistenti disparità. Tale approccio assicura la certezza del diritto, riduce i rischi di investimento e sostiene il dispiegamento su larga scala e a livello transfrontaliero dello spettro radio per le reti 5G e le future reti 6G. I gruppi interessati sono gli operatori di telefonia mobile, gli investitori e gli utenti finali, che beneficeranno di una maggiore velocità di dispiegamento delle reti, di una migliore copertura e di servizi innovativi, nonché di una connettività efficace sotto il profilo dei costi nelle zone in cui l'installazione della fibra non è economicamente sostenibile, anche attraverso soluzioni via satellite o di accesso fisso senza fili.

3. Autorizzazione

La proposta introduce un'autorizzazione unica per le reti terrestri e un'autorizzazione a livello dell'UE per lo spettro satellitare, riducendo gli oneri amministrativi e di conformità. Ciò garantisce la coerenza, la trasparenza e la prevedibilità della regolamentazione, soprattutto a beneficio delle PMI e dei nuovi operatori del mercato, che trarranno vantaggio dalla riduzione degli ostacoli all'accesso e dalla maggiore velocità di sviluppo dei servizi. Gli operatori satellitari beneficiano di procedure armonizzate, di una ridotta frammentazione normativa e dell'uso strategico dello spettro, sostenendo progetti di connettività paneuropea o globale e rafforzando la resilienza, la sicurezza e la continuità del servizio per gli utenti finali.

4. Governance

Il sistema di governance proposto garantisce la continuità, rafforzando nel contempo il coordinamento a livello dell'UE. Si basa sull'assetto attuale del BEREC e dell'Ufficio BEREC, rafforzando il gruppo "Politica dello spettro radio" (*Radio Spectrum Policy Group* — RSPG), che da gruppo di esperti della Commissione diventa un organismo simile al BEREC, dotato di un segretariato le cui funzioni saranno espletate dall'Ufficio per le reti digitali (*Office for Digital Networks* — ODN), che sostituirà l'Ufficio BEREC. Ciò garantisce una maggiore efficacia della gestione dello spettro e una migliore coerenza tra il BEREC e l'RSPG. La Commissione conserva i poteri decisionali, il che garantisce che sia mantenuta una forte dimensione di mercato unico, mentre l'Ufficio per le reti digitali (che si basa

sull'Ufficio BEREC rafforzato) fornisce servizi amministrativi e di sostegno a entrambi gli organismi. Tale approccio produce i vantaggi auspicati (tra cui un miglioramento del coordinamento, del monitoraggio e della consulenza fornita) a costi contenuti e integra le altre misure relative alla fibra, allo spettro radio e all'autorizzazione.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

1. Procedere rapidamente all'introduzione e alla diffusione della fibra

I progressi nell'installazione e nell'adozione delle reti in fibra ottica saranno monitorati attraverso indicatori che misurano sia la copertura sia l'utilizzo. Le metriche principali comprendono il numero di abitazioni servite da una rete FTTH e la percentuale di nuclei familiari raggiunti, il numero di abitazioni connesse a una rete FTTH e il tasso di utilizzo dei servizi FTTH. Tali indicatori consentiranno di valutare la velocità con cui le reti in fibra ottica sono installate e adottate in tutta l'UE e l'efficacia dell'iniziativa nel garantire una connettività digitale ad alta velocità e di alta qualità per i consumatori e le imprese.

2. Colmare il divario per quanto riguarda la qualità delle reti mobili

Per monitorare il miglioramento della qualità delle reti mobili, l'iniziativa utilizzerà una combinazione di indicatori inerenti alla copertura, allo spettro e alla qualità dei servizi. Tra questi figurano la copertura e la disponibilità del 5G "stand-alone", la popolazione con copertura 5G in banda media e la prontezza dello spettro misurata in MHz per popolazione nelle bande pioniere per il 5G e il futuro 6G. Altri indicatori riguardano la qualità del servizio e l'esperienza dell'utente, il tempo necessario per ottenere l'autorizzazione all'uso dello spettro, il numero di licenze con condizioni di condivisione e la quantità di spettro utilizzata da più utenti o categorie. Nel loro insieme queste metriche indicheranno se l'UE sta recuperando il ritardo rispetto ai leader mondiali della connettività mobile e abilitando applicazioni innovative.

3. Aumentare l'operatività delle reti paneuropee e la fornitura di servizi

L'efficacia degli sforzi compiuti per ampliare le reti e i servizi paneuropei sarà valutata tramite indicatori relativi alle autorizzazioni dei fornitori e alle operazioni satellitari. Tra questi figurano il numero di fornitori che utilizzano il regime di autorizzazione generale transfrontaliera, il numero dei nuovi beneficiari di licenze che hanno ottenuto l'autorizzazione satellitare dell'UE e il numero di operatori selezionati mediante procedure centralizzate per le bande satellitari armonizzate. Altri parametri sono il tempo necessario per completare le procedure di autorizzazione satellitare e il numero di problemi di interferenze che sono affrontati in modo tempestivo ed efficace, a conferma dell'affidabilità e dell'integrazione dell'infrastruttura digitale paneuropea.

4. Approfondire il mercato unico della connettività

Il conseguimento degli obiettivi del mercato unico sarà monitorato tramite indicatori che tengono traccia dei risultati a livello di regolamentazione e degli sforzi di armonizzazione. Tra questi figurano il numero di risultati di alta qualità direttamente collegati agli obiettivi del mercato unico, misurati in base alla percentuale di risultati previsti che sono stati conseguiti nei tempi stabiliti, nonché la loro qualità (impatto, diffusione, rilevanza normativa) e quantità (volume di risultati quali orientamenti o pareri del BEREC). L'Ufficio per le reti digitali provvederà a monitorare i progressi

compiuti, fornendo una valutazione continua dell'efficacia con cui le strutture di governance e le competenze normative sostengono un mercato delle comunicazioni digitali dell'UE pienamente integrato.

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

☐ una nuova azione;

☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[96];

☐ la proroga di un'azione esistente;

☒ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

L'entrata in vigore del regolamento sulle reti digitali è prevista entro 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L'entrata in applicazione dovrebbe avvenire entro sei mesi, fatte eccezione per le norme che richiedono un ulteriore periodo transitorio. È ad esempio il caso, in particolare, degli orientamenti del BEREC e degli atti delegati/di esecuzione della Commissione previsti nel regolamento sulle reti digitali, per la cui preparazione e adozione il BEREC, l'Organismo per la politica dello spettro radio (*Radio Spectrum Policy Body* — RSPB) e la Commissione, coadiuvati dall'Ufficio per le reti digitali, disporranno dunque di tempo sufficiente.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)

Il rafforzamento della competitività europea richiede infrastrutture digitali veloci, sicure e resilienti. Il panorama della connettività digitale è in rapida evoluzione grazie all'integrazione delle tecnologie delle telecomunicazioni, dei satelliti, del cloud e dell'edge computing, alla virtualizzazione e all'IA. In tale contesto, approcci nazionali frammentati rischiano di creare quadri normativi incoerenti e pratiche amministrative onerose, il che potrebbe ostacolare gli investimenti, l'innovazione e il corretto funzionamento del mercato unico. L'esperienza con l'EECC ha determinato un'attuazione lenta e un eccesso di regolamentazione a causa delle differenze nel recepimento delle direttive dell'UE da parte degli Stati membri. Data la natura transfrontaliera delle sfide, è necessaria un'azione a livello dell'UE per garantire un contesto giuridico armonizzato, facilitare una pianificazione coordinata e affrontare le sfide settoriali in modo efficiente ed efficace.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

L'intervento dell'UE dovrebbe apportare un chiaro valore aggiunto al di là di quanto gli Stati membri potrebbero conseguire singolarmente. Grazie a un'azione a livello dell'UE, l'iniziativa può:

[96] A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

garantire la certezza del diritto e l'armonizzazione in tutta l'Unione, evitando norme nazionali frammentate che potrebbero limitare le opportunità all'interno del mercato unico;

accelerare la realizzazione di infrastrutture digitali attraverso un'attuazione coordinata e la riduzione degli ostacoli amministrativi;

conseguire nel complesso una maggiore efficacia ed efficienza affrontando le sfide a livello dell'UE anziché in modo frammentario a livello nazionale;

creare complementarità tra le iniziative nazionali, riducendo i costi e massimizzando i benefici generati dagli investimenti in tutti gli Stati membri.

Nel complesso l'azione a livello dell'UE dovrebbe produrre in tempi più rapidi risultati più coerenti ed efficienti sotto il profilo dei costi, generando benefici che non sarebbero ottenibili se gli Stati membri agissero in modo indipendente.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La proposta di regolamento si basa sull'esperienza pratica nell'attuazione delle norme per il settore delle comunicazioni elettroniche, come specificato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta (allegato 11: *Evaluation – Review of the functioning of European Electronic Communications Code (EECC), BEREC Regulation, Open Internet Regulation, and certain aspects of the ePrivacy Directive*). La relazione di valutazione dell'attuale quadro giuridico individua una serie di carenze specifiche per quanto concerne la permanenza di reti in rame preesistenti e la regolamentazione dell'accesso, la politica in materia di spettro radio, il regime di autorizzazione generale, le disposizioni relative agli utenti finali, gli obblighi di servizio universale e la governance. La proposta si basa inoltre su un'ampia consultazione dei portatori di interessi secondo la strategia di consultazione dei portatori di interessi sintetizzata nell'allegato 2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

La proposta è compatibile con il quadro finanziario pluriennale in quanto le norme aggiornate garantiscono il mantenimento del quadro normativo per il mercato delle comunicazioni elettroniche.

Sono previste spese supplementari di modesta entità per garantire l'attuazione dei nuovi elementi del regolamento da parte della Commissione, nonché ulteriori entrate provenienti da fonti esterne per sostenere il corretto funzionamento dell'agenzia decentrata rinnovata (l'ODN).

Allo stesso tempo il presente regolamento si basa su taluni elementi fondamentali della direttiva relativa al codice europeo delle comunicazioni elettroniche (EECC), come il modello di regolamentazione e di governance, adattato alle esigenze di un settore della connettività caratterizzato da un'evoluzione dinamica, tenendo conto di un approccio graduale alla regolamentazione in questo settore.

La proposta si baserebbe sulle strutture e sui meccanismi sviluppati nel contesto di altre normative in materia di resilienza e di cibersicurezza, quali la direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS 2) e la direttiva (UE) 2022/2557 (direttiva CER), con le quali sarebbe coordinata.

La proposta è inoltre compatibile con la proposta di regolamento sulla sicurezza, la resilienza e la sostenibilità delle attività spaziali nell'Unione (SEC(2025) 335 final) (atto legislativo sullo spazio), attualmente in fase di negoziazione, e con la proposta "omnibus digitale" (proposta che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024).

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

La gestione dei settori d'intervento assegnati all'ODN rientra nel suo attuale mandato e nei compiti generali dell'Ufficio BEREC. Tuttavia i nuovi ambiti di lavoro, come quelli legati alle questioni concernenti lo spettro radio e l'RSPB, alle procedure di autorizzazione, agli aspetti relativi al mercato interno e alla resilienza, richiederanno profili specializzati o nuovi incarichi che non possono essere assorbiti dagli attuali livelli di organico o affrontati esclusivamente mediante riattribuzione interna.

Analogamente la gestione dei settori d'intervento assegnati alla Commissione rimane in linea con il suo mandato, ma la crescente portata delle misure relative allo spettro radio richiederà ulteriori competenze. La sempre maggiore complessità tecnica e operativa delle procedure di selezione e autorizzazione relative ai satelliti, comprese la sorveglianza e l'applicazione coordinata dei principi dell'UIT, richiede specialisti in possesso di conoscenze avanzate in materia di gestione dello spettro, tecnologie di monitoraggio, satelliti e meccanismi di coordinamento internazionale. Anche le nuove responsabilità relative al controllo delle misure nazionali, all'analisi delle istanze, alla valutazione dei quadri di conformità e al contributo fornito ai futuri strumenti normativi esigono un rafforzamento delle capacità economiche, tecniche e di regolamentazione. Inoltre gli sviluppi tecnologici emergenti e gli scenari dinamici di utilizzo dello spettro richiedono esperti specializzati nella progettazione e nella supervisione di strumenti e metodologie innovativi basati sui dati. Saranno inoltre necessarie competenze relative ai regimi di autorizzazione e alle procedure e norme correlate, anche per quanto riguarda la sicurezza nazionale. Per quanto concerne la resilienza e la preparazione, saranno necessarie competenze in materia di mappatura delle reti, valutazione delle capacità di rete e gestione delle crisi. Nel complesso la portata, la natura sensibile e il carattere transfrontaliero di questi nuovi compiti richiedono il ricorso a specialisti in grado di garantire un'attuazione efficace e la coerenza in tutta l'Unione.

Per taluni compiti orizzontali (quali sostegno amministrativo, consulenza giuridica e gestione dei contratti) l'agenzia può attingere alle risorse esistenti, con un conseguente incremento dell'efficienza. Saranno inoltre sviluppate sinergie con le strutture tecniche interne, ad esempio quelle che consentono lo scambio di informazioni con i centri di monitoraggio della sicurezza degli Stati membri.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

☐ **Durata limitata**

☐ in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

☒ **Durata illimitata**

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2028 al 2030

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti[97]

☒ **Gestione diretta** a opera della Commissione:

☒ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

☐ a opera delle agenzie esecutive.

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri.

☒ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;

☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

☒ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

☐ a organismi di diritto pubblico;

☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

---

[97] Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx.

Osservazioni

Per la Commissione è prevista la gestione diretta e, nel caso del nuovo Ufficio per le reti digitali, il metodo di esecuzione del bilancio è la gestione indiretta in conformità dell'articolo 70 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Il regolamento sarà riesaminato e valutato dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore. La Commissione riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle risultanze della valutazione.

Inoltre il BEREC dovrebbe sostenere il monitoraggio dell'attuazione a livello nazionale e contribuire alla coerenza del mercato interno. Ogni tre anni il BEREC pubblicherà una relazione concernente l'attuazione nazionale e il funzionamento dell'autorizzazione generale nonché il loro impatto sul funzionamento del mercato interno.

Per sostenere un'attuazione coerente e un monitoraggio efficace del regolamento, gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni pertinenti sulla designazione delle imprese e sugli obblighi loro imposti siano messe tempestivamente a disposizione della Commissione.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Il regolamento istituisce un nuovo quadro strategico di norme armonizzate che disciplinano la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica nel mercato interno, sostenendo nel contempo gli obiettivi strategici dell'Unione in materia di benessere dei consumatori, competitività industriale, sicurezza e resilienza e sostenibilità. Il regolamento sulle reti digitali mira a semplificare e migliorare il coordinamento del quadro normativo, consentendo ai fornitori di operare e innovare con maggiore efficacia nel mercato unico. Per conseguire tali obiettivi è necessario rafforzare il coordinamento e la capacità operativa a livello dell'UE, il che richiede a sua volta risorse di bilancio mirate e proporzionate.

Il regolamento introduce modifiche proporzionate del modello di governance, istituendo un sistema di governance sia per la regolamentazione del mercato (BEREC) sia per la gestione dello spettro radio (RSPB); tale sistema di governance è adeguato a nuovi compiti a livello dell'UE con una chiara dimensione di mercato unico, garantendo nel contempo che il processo decisionale sia mantenuto al livello più efficiente. Il modello di governance prescelto si basa sulle strutture e sui mandati esistenti, limitando in tal modo la necessità di ricorrere a nuovi soggetti e consentendo di eseguire il bilancio attraverso disposizioni amministrative e finanziarie consolidate, per garantire l'efficacia in termini di costi e la prevedibilità della spesa.

Le nuove norme richiedono un meccanismo di coerenza rafforzato per l'applicazione transfrontaliera degli obblighi previsti dal presente regolamento. È pertanto necessario rafforzare l'Ufficio BEREC affinché fornisca sostegno amministrativo, tecnico e analitico alle autorità nazionali di regolamentazione e alle istituzioni dell'UE, con l'obiettivo di garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione e l'allineamento agli obiettivi strategici a livello dell'UE. L'Ufficio BEREC (che sarà sostituito dall'Ufficio per le reti digitali) si trova nella posizione migliore per svolgere tali compiti grazie alle competenze di cui dispone, alla sua struttura di

governance e alla sua capacità operativa attuali. Di conseguenza il bilancio sarà eseguito in regime di gestione diretta nel caso della Commissione e in regime di gestione indiretta nel caso dell'agenzia decentrata (Ufficio per le reti digitali) come previsto agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario, principalmente attraverso spese per il personale e stanziamenti operativi per l'Ufficio BEREC/l'ODN e la Commissione. I finanziamenti copriranno i costi del personale, le attività di coordinamento, il sostegno analitico, gli strumenti informatici e le riunioni, utilizzando stanziamenti annuali in linea con la programmazione pluriennale.

Lo svolgimento di questi nuovi compiti richiede risorse umane supplementari. Si stima che l'attuazione e l'applicazione del regolamento richiedano 25 equivalenti a tempo pieno (ETP) supplementari per l'ODN e altri cinque ETP per la Commissione, in particolare per quanto riguarda i compiti transfrontalieri relativi alla gestione dello spettro radio, al regime di autorizzazione generale, all'autorizzazione satellitare e alla numerazione. I livelli di organico proposti sono direttamente legati al volume e alla complessità delle nuove responsabilità e riflettono l'opzione più efficiente sotto il profilo dei costi, evitando duplicazioni a livello nazionale e riducendo gli oneri amministrativi per i partecipanti al mercato.

I pagamenti seguiranno le procedure di bilancio ordinarie dell'UE, compresi gli impegni e i pagamenti effettuati su base annuale, conformemente al regolamento finanziario ed entro i massimali del quadro finanziario pluriennale applicabile, integrato dai contributi annuali derivanti dai diritti volti a coprire i costi connessi ai compiti aggiuntivi, compresi i costi a lungo termine. Le spese saranno soggette al quadro di controllo interno della Commissione, compresi i controlli ex ante, gli audit ex post, nonché il monitoraggio e la comunicazione delle prestazioni. Tale strategia di controllo garantisce la sana gestione finanziaria, la legittimità e la regolarità della spesa e l'uso efficace dei fondi dell'Unione, consentendo nel contempo l'attuazione tempestiva del regolamento.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Al fine di garantire che i membri del BEREC e dell'RSPB abbiano la possibilità di effettuare analisi informate sulla base di elementi di prova fattuali, è previsto che siano coadiuvati dall'Ufficio per le reti digitali (ODN), che sostituisce l'Ufficio BEREC, e che il personale dell'ODN fornisca ulteriori competenze laddove necessario.

Le disposizioni del regolamento sulle reti digitali relative alla governance forniscono un quadro organizzativo, finanziario e di responsabilità completo per l'ODN in quanto organismo dell'UE che sostiene sia il BEREC che l'RSPB. Il regolamento sulle reti digitali definisce i compiti, la struttura di governance, la programmazione, le norme in materia di bilancio e di personale dell'ODN e garantisce la trasparenza, la sana gestione finanziaria e una sorveglianza efficace, compresi meccanismi antifrode, di audit e di valutazione.

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Per quanto riguarda le spese per riunioni relative a due comitati, ossia il comitato per le comunicazioni e il comitato per lo spettro radio, dato il valore modesto per

operazione (ad esempio rimborso delle spese di viaggio di un delegato per una riunione, servizi di catering), le procedure di controllo ordinarie sembrano sufficienti.

I costi dell'RSPB che sostituirà l'attuale RSPG (e i suoi sottogruppi) saranno a carico dell'ODN, che fornirà sostegno amministrativo all'RPSB. Per quanto riguarda i costi operativi e di funzionamento dell'ODN, è stato predisposto un sistema di controllo interno conforme al quadro organizzativo, finanziario e di responsabilità del regolamento sulle reti digitali (parte VII - Governance).

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Le vigenti misure di prevenzione delle frodi applicabili alla Commissione copriranno gli stanziamenti supplementari necessari per il presente regolamento.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.[98]	di paesi EFTA[99]	di paesi candidati e potenziali candidati [100]	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	BEREC/ODN	Diss./Non diss.	SÌ	NO	NO	NO
	Entrate derivanti da contributi (non è stato deciso se sarà la Commissione o l'ODN a riscuoterli) [XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ	NO	NO	NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ	NO	NO	NO

98 Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

99 EFTA: Associazione europea di libero scambio.

100 Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		

DG: CNECT			Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	**TOTALE QFP 2028-2034**
			2028	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	
Stanziamenti operativi[101] < eCOMM>										
Linea di bilancio	Impegni	(1a)	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	**4,200**
	Pagamenti	(2a)		0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	**3,600**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)								**0**
	Pagamenti	(2b)								**0**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[102]										
Linea di bilancio		(3)								
TOTALE stanziamenti	Impegni	=1a+1b+3	**0,600**	**0,600**	**0,600**	**0,600**	**0,600**	**0,600**	**0,600**	**4,200**

101 Comunicazioni elettroniche.

102 Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

per la DG CNECT	Pagamenti	=2a+2b+3		**0,600**	**0,600**	**0,600**	**0,600**	**0,600**	**0,600**	**3,600**

Mln EUR (al terzo decimale)

[Agenzia]: <Ufficio BEREC / Ufficio per le reti digitali>	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
Linea di bilancio: / Contributo del bilancio dell'UE all'agenzia BEREC/ODN								

. <……>..Tabella obbligatoria

			Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
TOTALE stanziamenti operativi (including contribution to decentralised agency)	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)	0	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	**3,600**
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <7> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6								
	Pagamenti	=5+6	**0**	**0,600**	**0,600**	**0,600**	**0,600**	**0,600**	**0,600**	**3,600**

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	4	"Spese amministrative"[103]

DG: <CNECT >		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	**TOTALE QFP 2028-2034**
• Risorse umane		7,293	7,592	7,786	7,786	7,786	7,786	7,786	**53,815**
• Altre spese amministrative		0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	**3,003**
TOTALE DG <CNECT>	Stanziamenti	**7,722**	**8,021**	**8,215**	**8,215**	**8,215**	**8,215**	**8,215**	**56,818**

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	**7,722**	**8,021**	**8,215**	**8,215**	**8,215**	**8,215**	**8,215**	**56,818**

Mln EUR (al terzo decimale)

		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	**TOTALE QFP 2028-2034**
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4	Impegni	**8,322**	**8,621**	**8,815**	**8,815**	**8,815**	**8,815**	**8,815**	**61,018**
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	**0,000**	**0,600**	**0,600**	**0,600**	**0,600**	**0,600**	**0,600**	**3,600**

[103] Gli stanziamenti necessari dovrebbero essere determinati utilizzando i dati relativi ai costi medi annuali riportati nella pagina web specifica di BUDGpedia.

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE 2028-2034**
RUBRICA 4								
Risorse umane	7,293	7,592	7,786	7,786	7,786	7,786	7,786	**53,815**
Altre spese amministrative	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	**3,003**
Totale parziale RUBRICA 4	**7,722**	**8,021**	**8,215**	**8,215**	**8,215**	**8,215**	**8,215**	**56,818**
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTALE	**7, 722**	**8,021**	**8,215**	**8,215**	**8,215**	**8,215**	**8,215**	**56,818**

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Le cifre relative al personale e gli stanziamenti richiesti dovrebbero essere considerati indicativi e non possono pregiudicare l'esito dei negoziati in corso sul futuro quadro finanziario pluriennale.

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)[104]

STANZIAMENTI VOTATI	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	30 (netto)	31 (netto)	32	32	32	32	32
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0
(Ricerca indiretta)	0	0	0	0	0	0	0

[104] Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.

(Ricerca diretta)		0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)								
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		14 (netto)	15 (netto)	15	15	15	15	15
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo	- in sede	0	0	0	0	0	0	0
[XX.01.YY.YY]	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0	0	0	0
(AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0	0	0	0
(AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 4		0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 4		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		**44**	**46**	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	**Personale supplementare eccezionale***		
		Da finanziare a titolo della rubrica 4 o della ricerca	**Da finanziare a titolo della linea BA**	**Da finanziare mediante diritti**
Posti della tabella dell'organico	29	3	N/D	
Personale esterno (AC, END, INT)	13	2		

Complessivamente 42 ETP richiesti per l'iniziativa sono già in servizio presso la DG CNECT e saranno riassegnati: corrispondono a 29 posti nella tabella dell'organico e a 13 membri del personale esterno (AC e END). In aggiunta a tali risorse esistenti, l'iniziativa prevede 5 ETP di personale supplementare eccezionale (3 funzionari e 2 membri del personale esterno – AC o END), che sono richiesti per integrare gli attuali livelli di organico al fine di garantire la piena ed efficace attuazione dell'iniziativa.

I nuovi compiti introdotti dalla proposta, in particolare quelli legati alla governance dello spettro radio, all'autorizzazione satellitare, all'esame ex ante delle assegnazioni dello spettro e a un più stretto coordinamento con il BEREC e l'RSPG, oltre al sostegno all'armonizzazione delle condizioni di autorizzazione generale e della procedura di passaporto unico, non possono essere assorbiti dalle attuali risorse umane della DG CNECT.

L'unità capofila per le questioni relative allo spettro e ai satelliti, responsabile di questi settori, è molto piccola e gestisce già un ampio portafoglio di fascicoli tecnicamente complessi e sensibili al fattore tempo relativi a tutti gli aspetti della politica dell'UE in materia di spettro radio. Oltre a svolgere i suoi compiti abituali, la stessa unità ospita attualmente l'intera funzione di segretariato dell'RSPG, che è gestita da 1,5 ETP, nonostante il costante aumento del carico di lavoro e il crescente numero di questioni relative allo spettro radio che richiedono un coordinamento a livello dell'UE. Dalle valutazioni interne emerge che l'unità non ha capacità sufficienti per assumere ulteriori responsabilità senza compromettere le principali attività in corso o ridurre la qualità e la tempestività del coordinamento delle politiche in materia di satelliti e di spettro radio a livello dell'UE.

La riassegnazione all'interno della DG CNECT non è un'opzione praticabile. Altre unità non dispongono di personale in esubero, né possiedono le competenze tecniche specialistiche necessarie per occuparsi efficacemente di comunicazioni satellitari, di ingegneria avanzata dello spettro radio, di gestione delle interferenze o dell'ecosistema emergente *satellite-to-device*. Si tratta di settori altamente innovativi e dall'elevata complessità tecnica in cui i profili generalisti o il personale riassegnato da settori d'intervento non correlati non possono sostituire gli specialisti. I compiti previsti nella proposta richiedono conoscenze settoriali specifiche e approfondite e un dialogo costante con le autorità nazionali, l'industria e gli organismi internazionali. Considerando le dimensioni esigue dell'unità attuale, il carico di lavoro già elevato (comprese le funzioni di segretariato dell'RSPG, assicurato da un'unica persona) e il carattere specialistico dell'attività nel campo dei satelliti e dello spettro radio, sono indispensabili posti supplementari specifici affinché la Commissione possa adempiere alle nuove responsabilità di cui è investita nell'ambito della proposta.

La tipologia di personale è specificata nella tabella di cui sopra.

Le cifre relative al personale e gli stanziamenti richiesti dovrebbero essere considerati indicativi e non possono pregiudicare l'esito dei negoziati in corso sul futuro quadro finanziario pluriennale.

Descrizione dei compiti da svolgere da parte della Commissione:

Funzionari e agenti temporanei	Nuovi compiti: 1. Autorizzazione satellitare dell'UE, comprese eventuali procedure di selezione future, nonché vigilanza e controllo del rispetto delle condizioni applicabili all'autorizzazione per l'uso dello spettro satellitare. 2. Applicazione coordinata delle autorizzazioni satellitari dell'UE in relazione alle interferenze dannose e coordinamento delle notifiche presso l'UIT 3. Esame ex ante delle aste – trasmissione di lettere di osservazioni/emissione di decisioni (come per la procedura utilizzata per i mercati di rete fissa e le misure correttive) 4. Richieste di regolamentazione 5. Attività relativa agli atti delegati/di esecuzione programmati (ad esempio condizioni armonizzate, metodologia dei costi, satelliti) 6. Attività volta ad armonizzare ulteriormente il regime di autorizzazione generale e la relativa procedura di passaporto unico, comprese le norme in materia di sicurezza nazionale.
Personale esterno	Nuovi compiti: 7. Autorizzazione satellitare dell'UE, comprese eventuali procedure di selezione future, nonché vigilanza e controllo del rispetto delle condizioni applicabili all'autorizzazione per l'uso dello spettro satellitare.

	8. Applicazione coordinata delle autorizzazioni satellitari dell'UE in relazione alle interferenze dannose e coordinamento delle notifiche presso l'UIT 9. Esame ex ante delle aste – trasmissione di lettere di osservazioni/emissione di decisioni (come per la procedura utilizzata per i mercati di rete fissa e le misure correttive) 10. Richieste di regolamentazione 11. [Possibile avvio del progetto relativo alle banche dati dinamiche per la geolocalizzazione e il monitoraggio delle opportunità di utilizzo dello spettro] 12. Attività relativa agli atti delegati/di esecuzione programmati (ad esempio condizioni armonizzate, metodologia dei costi, satelliti) 13. Attività volta ad armonizzare ulteriormente il regime di autorizzazione generale e la relativa procedura di passaporto unico, comprese le norme in materia di sicurezza nazionale.

3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
RUBRICA 4								
Spese informatiche (istituzionali)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Totale parziale RUBRICA 4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Esclusa la RUBRICA 4								
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTALE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

☐ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

☒ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Oltre alle risorse esistenti presso la Commissione/la DG CNECT, l'iniziativa richiede 5 ETP di personale supplementare eccezionale (3 funzionari e 2 membri del personale esterno – AC o END), che sono richiesti al fine di garantire la piena ed efficace attuazione dell'iniziativa.

☐ comporta una revisione del QFP.

3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

☒ prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in mln EUR (al terzo decimale)

	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	Totale
Contributi volontari di paesi terzi	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE stanziamenti cofinanziati	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.8. Stima del fabbisogno di risorse umane e dell'utilizzo degli stanziamenti necessari in un'agenzia decentrata

Fabbisogno di personale (in equivalenti a tempo pieno – interamente finanziati mediante contributi, come spiegato al punto 3.3)

Agenzia: Ufficio per le reti digitali	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**
Agenti temporanei (gradi AD)	1	4	8	10	10	10	10
Agenti temporanei (gradi AST)							
Totale parziale agenti temporanei (AD+AST)	1	4	8	10	10	10	10
Agenti contrattuali	1	3	5	5	5	5	5
Esperti nazionali distaccati	2	6	8	10	10	10	10
Totale parziale agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati	*3*	*9*	*13*	*15*	*15*	*15*	*15*
TOTALE personale	**4**	**13**	**21**	**25**	**25**	**25**	**25**

Stanziamenti coperti dai contributi, in mln EUR (al terzo decimale)

Agenzia: <Ufficio per le reti digitali>.>	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE 2028-2034**
Titolo 1: spese per il personale	0,495	1,673	2,833	3,415	3,415	3,415	3,415	**18,661**

Titolo 2: spese per infrastrutture e funzionamento	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	**2,348**
Titolo 3: spese operative	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	**1,848**
TOTALE stanziamenti coperti dai contributi	**1,107**	**2,285**	**3,445**	**4,027**	**4,027**	**4,027**	**4,027**	**22,857**

Panoramica/sintesi del fabbisogno di risorse umane e di stanziamenti (ricavi provenienti da diritti) in mln EUR) in base alla proposta / all'iniziativa in un'agenzia decentrata

Agenzia: Ufficio BEREC/ODN	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE 2028-2034**
Agenti temporanei (AD+AST)	**1**	**4**	**8**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Agenti contrattuali	**1**	**3**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Esperti nazionali distaccati	**2**	**6**	**8**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Totale personale	**4**	**13**	**21**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
Stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Stanziamenti coperti dai contributi (se del caso)	0,495	1,673	2,833	3,415	3,415	3,415	3,415	**18,661**
Stanziamenti cofinanziati (se del caso)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti	**0,495**	**1,673**	**2,833**	**3,415**	**3,415**	**3,415**	**3,415**	**18,661**

Le cifre relative al personale e gli stanziamenti richiesti dovrebbero essere considerati indicativi e non possono pregiudicare l'esito dei negoziati in corso sul futuro quadro finanziario pluriennale.

Descrizione dei compiti da svolgere da parte dell'Ufficio per le reti digitali

Funzionari e agenti temporanei	1. Con la partecipazione dell'ODN ai gruppi di lavoro del BEREC, i dipendenti dell'agenzia saranno coinvolti nelle attività sostanziali di tutti i filoni di lavoro del BEREC in materia di regolamentazione. Ciò significa che il personale dell'Ufficio BEREC parteciperà anche allo svolgimento di compiti già affidati al BEREC nell'ambito dell'EECC, per i quali attualmente esso si limita a fornire sostegno amministrativo e logistico. 2. L'ODN sarà incaricato di pubblicare una relazione completa sul mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica che descriva la situazione, le tendenze, gli effetti delle concentrazioni sul mercato e le sfide nel

	settore delle comunicazioni elettroniche. Dovrebbe in particolare riferire in merito all'impatto prodotto sul mercato interno dalle misure attuate a norma del regolamento sulle reti digitali. La prima relazione potrebbe essere pubblicata due anni dopo l'entrata in applicazione, in modo da concedere tempo sufficiente per raccogliere dati sugli effetti delle misure previste dal regolamento sulle reti digitali, e dovrebbe successivamente essere pubblicata con cadenza annuale. 3. A norma del regolamento sulle reti digitali, l'RSPG, che attualmente è un gruppo di esperti della Commissione, diventerà un organismo autonomo simile al BEREC (organismo per la politica dello spettro radio o RSPB). L'ODN assumerà le funzioni di segretariato dell'RSPG, che attualmente sono espletate dalla Commissione; tuttavia, oltre a fornire assistenza amministrativa e organizzativa, l'ODN sosterrà l'RSPB anche nel merito. In particolare dovrà: 4. fornire sostegno analitico, amministrativo e logistico all'RSPB e ai suoi gruppi di lavoro; 5. raccogliere le migliori pratiche riguardanti la scelta tra autorizzazioni generali e diritti individuali, le procedure di autorizzazione e le relative condizioni di aggiudicazione, ad esempio per quanto concerne la progettazione di aste a favore degli investimenti, la metodologia di calcolo dei prezzi di riserva, i contributi annuali e gli obblighi di copertura; 6. fungere da punto di contatto unico per la presentazione delle domande e delle notifiche al fine di agevolare la concessione di diritti e di autorizzazioni all'uso dello spettro quando la Commissione crea il sistema di sportello unico; 7. istituire e gestire banche dati dinamiche per la geolocalizzazione e il monitoraggio delle opportunità di utilizzo dello spettro radio; 8. assistere l'RSPB nell'organizzazione e nell'esercizio delle funzioni di presidenza dei forum sulla procedura relativa al mercato unico dello spettro radio e nell'attività volta a tenere traccia delle procedure; 9. fungere da punto di contatto per le informazioni sulle richieste di coordinamento, ai sensi delle norme dell'UIT, delle frequenze o di una posizione orbitale per un sistema satellitare o una stazione di terra; 10. assistere la Commissione, su richiesta di quest'ultima, nella procedura di rilascio/concessione dell'autorizzazione dell'UE per i satelliti. Analogamente assistere la Commissione, su richiesta di quest'ultima, nello svolgimento delle procedure di selezione in caso di scarsità di spettro satellitare; 11. assistere la Commissione e l'RSPB nel monitoraggio e nell'applicazione delle autorizzazioni satellitari dell'UE. Notificare che il titolare di un'autorizzazione dell'UE non rispetta le condizioni applicabili nell'ambito dell'autorizzazione dell'UE; 12. gestire la fatturazione dei contributi derivanti dalle aste per lo spettro satellitare e dalle procedure di autorizzazione a livello dell'UE.
Personale esterno	Di seguito sono elencati i compiti che il personale esterno dell'Ufficio BEREC dovrà svolgere per sostenere il BEREC nelle sue attività: 1. fornire sostegno specialistico al BEREC nello svolgimento dei suoi compiti di regolamentazione, anche contribuendo, attraverso le competenze degli esperti del nuovo Ufficio BEREC, a tutte le attività dei gruppi di lavoro; 2. sostenere il coordinamento tra le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti nel contesto del nuovo meccanismo di passaporto unico e agevolare il rilascio delle dichiarazioni nell'ambito della procedura di passaporto; 3. sostenere il BEREC nelle attività volte a monitorare la disponibilità dei servizi, la capacità e l'uso delle reti di comunicazione elettronica per contribuire a rafforzare la resilienza e la preparazione delle reti, analizzare le informazioni concernenti la disponibilità dei servizi, la capacità e l'uso delle reti di comunicazione elettronica [e di altre infrastrutture digitali pertinenti] e sostenere il BEREC nell'elaborazione di orientamenti sulla resilienza; 4. raccogliere dati e informazioni dalle ANR e dalle autorità competenti e provvedere allo scambio e alla trasmissione di informazioni in relazione ai

	nuovi compiti di regolamentazione assegnati al BEREC, ad esempio per quanto riguarda la resilienza e la preparazione delle reti e il nuovo meccanismo di passaporto unico; 5. elaborare regolarmente progetti di relazione su aspetti specifici dell'andamento del mercato europeo delle comunicazioni elettroniche, ad esempio relazioni sull'analisi comparativa concernenti i nuovi temi di cui sopra, da presentare al BEREC; 6. sotto la supervisione del BEREC, assistere il BEREC nella creazione e nello sviluppo di registri e banche dati (delle notifiche delle imprese soggette ad autorizzazione generale, necessarie per la nuova procedura di passaporto a norma del regolamento sulle reti digitali, delle risorse di numerazione e dei numeri E.164 dei servizi di emergenza degli Stati membri); 7. assistere il BEREC nello svolgimento di consultazioni pubbliche nei nuovi settori che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulle reti digitali.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

☐ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

☒ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

☐ sulle risorse proprie.

☒ su altre entrate.

☐ indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mln EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa						
		Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**
Ufficio BEREC/ODN		**2,337**	**3,515**	**4,675**	**5,257**	**5,257**	**5,257**	**5,257**

L'attuale linea di spesa dell'Ufficio BEREC, che sarà sostituito dall'Ufficio per le reti digitali, continuerà a finanziare la parte immutata dell'Ufficio per le reti digitali (il contributo dell'UE all'Ufficio BEREC non cambierà). Allo stesso tempo le spese supplementari dell'Ufficio per le reti digitali di cui sopra saranno finanziate mediante contributi per l'autorizzazione all'uso dello spettro satellitare e, se disponibili, dai contributi sui diritti d'uso delle risorse di numerazione paneuropee e dai contributi volontari e in natura degli Stati membri.

I contributi per lo spettro satellitare sono legati a due fonti principali: i contributi per lo spettro connessi alle procedure per la prossima assegnazione/la prossima proroga/il prossimo rinnovo dei diritti d'uso dello spettro a livello dell'UE stabilite nel regolamento sulle reti digitali e quelli relativi agli MSS (la prima procedura per la banda 2 GHz per gli MSS dovrebbe svolgersi nel 2027). Tali contributi possono essere ripartiti su periodi di oltre 10 anni e pertanto generano entrate stabili e costanti; ad esempio potrebbero basarsi su un determinato importo per MHz che gli operatori satellitari sarebbero tenuti a pagare, in base alla quantità di spettro concesso loro tramite licenza in caso di nuova selezione/proroga/rinnovo.

A integrazione, se necessario e fattibile dal punto di vista operativo, dopo l'entrata in vigore del regolamento sulle reti digitali si potrebbero riscuotere diritti amministrativi/contributi per lo spettro radio presso le imprese soggette ad

autorizzazione satellitare dell'UE. Le modalità dettagliate per il calcolo dell'importo dei contributi e la relativa riscossione saranno stabilite in un atto di esecuzione.

Nel caso in cui diventino disponibili risorse di numerazione paneuropee, i contributi riscossi sui diritti d'uso di tali risorse confluiranno nel bilancio dell'ODN.

Inoltre i contributi volontari degli Stati membri e i contributi in natura potrebbero essere percepiti come entrate. Potrebbero confluire nel bilancio dell'ODN anche i contributi dei paesi EFTA membri del SEE e di paesi terzi le cui autorità nazionali di regolamentazione partecipano attualmente alle attività del BEREC e dell'Ufficio BEREC sulla base di un accordo di lavoro e che continueranno a partecipare alle attività del BEREC e dell'ODN, nonché i contributi delle autorità competenti responsabili dello spettro radio che parteciperanno alle attività dell'RSPB e dell'ODN.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

Le spese supplementari saranno coperte da due fonti principali:

- una parte dei contributi per lo spettro derivanti dalle procedure di selezione effettuate a livello dell'UE per l'autorizzazione satellitare (la prima delle quali si svolgerà nel 2027 per la banda 2 GHz per gli MSS). Nel caso in cui la procedura di selezione non si svolga nel 2027, gli attuali diritti d'uso che scadono a maggio del 2027 dovranno essere prorogati. In tal caso i contributi saranno imposti agli operatori storici in cambio della proroga, garantendo in tal modo il pieno recupero dei costi;

- i diritti amministrativi/i contributi per lo spettro legati all'autorizzazione a livello dell'UE.

Il relativo metodo di calcolo sarà definito caso per caso per ciascuna procedura di selezione e coprirà almeno le spese supplementari richieste. Per i primi anni fino alla fine del periodo di transizione le entrate necessarie saranno prelevate dai proventi derivanti dalla prima procedura di selezione già prevista. L'importo dei contributi (che coprirà in larga misura il costo) sarà indicato prima della procedura e, data la scarsità di questo spettro, se ne prevede l'efficace riscossione.

Grazie a questo importo ripartito su un lungo periodo di oltre 10 anni sarà possibile finanziare le spese supplementari a decorrere dal 2028. La parte delle entrate derivanti dai contributi che supera le spese da coprire sarà trasferita, ad esempio, al bilancio generale dell'UE.

Eventuali entrate complementari derivanti da altri contributi per l'autorizzazione all'uso dello spettro satellitare dell'UE, dai contributi sui diritti d'uso delle risorse di numerazione dell'UE nonché dai contributi volontari e in natura degli Stati membri, dei paesi EFTA membri del SEE e dei paesi terzi che partecipano ai lavori del BEREC e dell'ODN, nonché dell'RSPB e dell'ODN, saranno utilizzate per coprire le spese supplementari a decorrere dal 2028 insieme alle entrate derivanti dalla selezione prevista oppure saranno trasferite ad esempio al bilancio generale dell'UE.

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

Descrizione di alto livello delle prescrizioni di rilevanza digitale e delle relative categorie (dati, digitalizzazione dei processi e automazione, soluzioni digitali e/o servizi pubblici digitali)

Riferimento alla prescrizione	**Descrizione della prescrizione**	**Soggetti interessati dalla prescrizione**	**Processi di alto livello**	**Categorie**
Parte II – Preparazione e resilienza	Flussi di dati relativi al piano di preparazione dell'Unione per le infrastrutture digitali o nel contesto della risposta alle crisi.	BEREC ODN Commissione europea Autorità nazionali di regolamentazione ENISA EU-CyCLONe	Preparazione e diffusione delle relazioni Cooperazione istituzionale (compresa la risposta alle crisi)	Dati
Parte III – Autorizzazione a livello di mercato unico e procedura di passaporto	Flussi di dati relativi all'autorizzazione generale, alla procedura di passaporto unico, all'assistenza reciproca e ai diritti amministrativi. Soluzione digitale: banca dati dell'Unione accessibile al pubblico delle notifiche trasmesse alle autorità nazionali di regolamentazione (banca dati centralizzata per l'attuazione del sistema di passaporto unico).	Commissione europea Stati membri (autorità nazionali di regolamentazione) Fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica BEREC ODN	Autorizzazione a livello di mercato	Dati Soluzione digitale Servizio pubblico digitale

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetti interessati dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie
Parte IV – Risorse (Spettro radio e numerazione) Titolo I, Spettro radio - Capo I, Principi e obiettivi	Flussi di dati relativi alla pianificazione strategica e alla gestione dello spettro radio. Flussi di dati relativi alla cooperazione nel contesto del coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio (anche al fine di affrontare le interferenze dannose).	Autorità competenti degli Stati membri Commissione europea RSPB Titolari di diritti d'uso dello spettro radio Paesi terzi	Pianificazione strategica e gestione Cooperazione transfrontaliera delle autorità nazionali	Dati
Parte IV – Risorse (Spettro radio e numerazione) Titolo I, Spettro radio - Capo II, Attribuzione	Flussi di dati relativi alla strategia e alle tabelle di marcia dell'Unione in materia di spettro radio, alla tempistica coordinata delle assegnazioni e alle richieste di armonizzazione dello spettro radio.	Commissione europea Autorità competenti degli Stati membri RSPB Soggetti che presentano una richiesta di armonizzazione Comitato per lo spettro radio	Pianificazione strategica Cooperazione istituzionale Gestione delle richieste	Dati
Parte IV – Risorse (Spettro radio e numerazione) Titolo I, Spettro radio - Capo III, Assegnazioni	Flussi di dati relativi ai diritti d'uso individuali dello spettro radio, condizioni comuni di autorizzazione per l'uso dello spettro radio, uso condiviso dello spettro radio e procedure di selezione relative al mercato unico dello spettro radio.	Autorità competenti degli Stati membri Parti interessate (con riferimento ai diritti d'uso individuali) RSPB e RSPG	Autorizzazione e diritti d'uso Banca dati	Dati Soluzione digitale Servizio pubblico digitale

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetti interessati dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie
	Soluzione digitale: banca dati dinamica per la geolocalizzazione e il monitoraggio delle opportunità di utilizzo dello spettro radio al fine di promuovere e consentire l'uso condiviso di bande specifiche di spettro radio	Commissione europea ODN Comitato per le comunicazioni o esperti esterni BEREC		
Parte IV – Risorse (Spettro radio e numerazione) Titolo II, Uso dello spettro radio via satellite	Flussi di dati relativi a: - notifica e coordinamento dei sistemi satellitari presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT); - autorizzazioni generali per la fornitura di reti satellitari e/o di servizi di comunicazione via satellite; - autorizzazione dell'Unione per l'uso dello spettro radio/satellitare; - vigilanza e misure correttive nel contesto della conformità delle reti satellitari e dei servizi di comunicazione via satellite che operano nell'ambito di un'autorizzazione dell'Unione; - risoluzione delle interferenze satellitari; e - richieste di coordinamento dell'uso	Potenziali utenti dello spettro radio Autorità competenti per lo spettro radio Commissione europea UIT RSPB Fornitori di reti satellitari e/o di servizi di comunicazione via satellite Titolari di un'autorizzazione dell'Unione (di cui è accertato il mancato rispetto delle condizioni) Comitato per lo spettro	Gestione delle richieste Autorizzazione Vigilanza e misure correttive	Dati

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetti interessati dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie
	dello spettro radio tra applicazioni terrestri e spaziali.	radio		
Parte IV – Risorse (Spettro radio e numerazione) Titolo III, Risorse di numerazione	Flussi di dati riguardanti: risorse di numerazione paneuropee; risorse nazionali di numerazione; e concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione. Soluzione digitale: Banca dati delle risorse di numerazione paneuropee	Autorità nazionali di regolamentazione ODN BEREC Imprese per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica	Banca dati Condivisione delle informazioni (compresa la pubblicazione) Diffusione delle relazioni Procedura di concessione dei diritti	Dati Soluzione digitale Servizio pubblico digitale
Parte V – Transizione alla fibra, funzionamento dei mercati e concorrenza Titolo I, Transizione verso le reti in fibra ottica	Dati e flussi di dati: - Aggiornamento e pubblicazione delle zone designate per l'abbandono del rame in cui sono soddisfatte le condizioni di sostenibilità - Notifica del piano nazionale di transizione alla fibra - Flussi di informazioni impliciti per gli utenti finali nelle zone interessate dall'abbandono del rame	Autorità nazionali di regolamentazione Stati membri Operatori	Condivisione delle informazioni Trasmissione delle informazioni Pubblicazione delle informazioni	Dati

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetti interessati dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie
	- Trasmissione dei piani di abbandono del rame da parte degli operatori alle autorità nazionali di regolamentazione			
Parte V – Transizione alla fibra, funzionamento dei mercati e concorrenza Titolo III, Interconnessione Capo II: Regole simmetriche per l'accesso	Dati e flussi di dati: - Elaborazione di orientamenti e messa a disposizione del pubblico delle procedure per ottenere l'accesso e l'interconnessione - Notifica dell'esito della valutazione del quadro normativo a norma dell'articolo 69	Autorità nazionali di regolamentazione	Elaborazione di orientamenti e pubblicazione delle informazioni Notifica delle informazioni	Dati
Parte V – Transizione alla fibra, funzionamento dei mercati e concorrenza Titolo IV: Mercati e concorrenza Capo I – Analisi di mercato e significativo potere di mercato	Dati e flussi di dati: - Raccomandazione che individua i mercati dei prodotti e dei servizi che giustificano l'imposizione di obblighi di regolamentazione - Analisi del mercato e notifica dei corrispondenti progetti di misure di regolamentazione - Flussi di informazioni impliciti riguardanti l'individuazione dei mercati e della domanda transnazionali - Orientamenti per l'analisi del	Commissione europea Autorità nazionali di regolamentazione BEREC	Elaborazione della raccomandazione Notifica delle informazioni Elaborazione di orientamenti	Dati

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetti interessati dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie
	mercato e la valutazione del significativo potere di mercato			
Parte V – Transizione alla fibra, funzionamento dei mercati e concorrenza Titolo IV: Mercati e concorrenza Capo II: Misure correttive di accesso imposte alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato	Dati e flussi di dati: - Pubblicazione della descrizione del sistema di contabilità dei costi - Informazioni concernenti la procedura relativa agli impegni	Autorità nazionali di regolamentazione Operatori	Messa a disposizione del pubblico Trasmissione delle informazioni	Dati
Parte V – Transizione alla fibra, funzionamento dei mercati e concorrenza Titolo IV: Mercati e concorrenza CAPO III: Procedure del mercato interno per la regolamentazione del mercato	Flussi di informazioni relativi al consolidamento del mercato interno nel settore delle comunicazioni elettroniche	Autorità nazionali di regolamentazione BEREC Commissione europea	Formulazione di pareri Trasmissione delle informazioni	Dati
Parte VI – Servizi Titolo II: Accesso a	Dati e flussi di dati: - Trasmissione di informazioni	Fornitori di comunicazioni	Condivisione delle	Dati

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetti interessati dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie
un'internet aperta	relative all'accesso a un'internet aperta - Condivisione di informazioni con il BEREC - Relazione del BEREC sulle principali prassi e risultanze delle autorità nazionali di regolamentazione - Modello comune del BEREC per la raccolta di informazioni presso i fornitori - Orientamenti del BEREC sull'attuazione degli obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione	elettroniche al pubblico Autorità nazionali di regolamentazione BEREC	informazioni Elaborazione di orientamenti Elaborazione di un modello Comunicazione	
Parte VI – Servizi Titolo III: Diritti degli utenti finali Capo I: Diritti dei consumatori	Dati e flussi di dati: - Obblighi di informazione applicabili ai contratti - Informazioni a fini di trasparenza - Obblighi di informazione per quanto riguarda la durata dei contratti e la relativa risoluzione	Fornitori di servizi di accesso a internet Consumatori	Condivisione delle informazioni	Dati
Parte VI – Servizi Titolo III: Diritti degli utenti finali	Dati e flussi di dati: - Obblighi di informazione per quanto riguarda il passaggio a un altro fornitore e la portabilità del	Fornitori di servizi di accesso a internet Consumatori	Condivisione delle informazioni Elaborazione di	Dati

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetti interessati dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie
Capo II: Diritti degli utenti finali	numero	ODN BEREC Microimprese	orientamenti Informazione	
Parte VI – Servizi Titolo III: Diritti degli utenti finali Capo III: Risorse e funzionalità per gli utenti finali Soluzione digitale a norma dell'articolo 107, paragrafo 13. La base giuridica iniziale è costituita dall'articolo 109, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).	Dati e flussi di dati relativi alle prescrizioni concernenti la tutela degli utenti finali e i servizi di comunicazione (prevenzione delle frodi, servizi di emergenza, funzionalità per le chiamate, interoperabilità delle apparecchiature) Soluzione digitale: - Gli Stati membri comunicano all'ODN, ai fini del mantenimento di una banca dati da parte dell'ODN sotto la supervisione del BEREC, i numeri E.164 per contattare i sistemi PSAP degli Stati membri, al fine di garantire che tali sistemi siano in grado di contattarsi da uno Stato membro all'altro.	Utenti finali Fornitori di servizi Stati membri ENISA ODN	Raccolta di informazioni Condivisione delle informazioni Comunicazione	Dati Soluzione digitale

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetti interessati dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie
Parte VII – Governance Titolo I: Autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti	Dati e flussi di dati: - Notifica di tutte le autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti - Comunicazione del bilancio da parte delle autorità nazionali di regolamentazione - Relazione implicita derivante dal controllo di bilancio	Stati membri Commissione europea Autorità nazionali di regolamentazione	Pubblicazione delle informazioni Notifica Comunicazione	Dati
Parte VII – Governance Titolo II: Compiti e organizzazione del BEREC	Dati e flussi di dati relativi ai compiti e all'organizzazione del BEREC	BEREC, ODN, autorità nazionali di regolamentazione, Commissione, Parlamento europeo, Consiglio e altri portatori di interessi	Pubblicazione delle informazioni Vigilanza	Dati
Parte VII – Governance Titolo IV: Disposizioni comuni e cooperazione tra il BEREC e l'RSPB	Dati e flussi di dati - Flussi di informazioni relativi alle disposizioni comuni e alla cooperazione tra il BEREC e l'RSPB, compresi i programmi di	BEREC Comitato dell'RSPB Parlamento europeo Consiglio	Trasmissione della relazione	Dati

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetti interessati dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie
	lavoro biennali, le notifiche e le relazioni di attività.	Commissione Comitato economico e sociale europeo		
Parte VII – Governance Titolo V: Ufficio per le reti digitali Capo I: Compiti e organizzazione dell'ODN	Dati e flussi di dati: - Flussi di informazioni relativi ai compiti e all'organizzazione dell'ODN	ODN ENISA BEREC RSPB Commissione Parlamento europeo Consiglio Corte dei conti	Trasmissione delle relazioni Elaborazione di documenti e relazioni	Dati
Parte VII – Governance Titolo V: Ufficio per le reti digitali Capo II: Bilancio e programmazione dell'ODN	Dati e flussi di dati: - Flussi di informazioni relativi al bilancio e alla programmazione dell'ODN	ODN, Parlamento europeo, Consiglio, Corte dei conti	Trasmissione delle informazioni Pubblicazione delle informazioni	Dati
Parte VII – Governance Titolo V: Ufficio per le reti digitali Capo III: Disposizioni	Dati e flussi di dati: - Flussi di informazioni relativi alle disposizioni generali applicabili all'ODN, anche con riferimento alla	ODN, BEREC, RSPB, Commissione, autorità nazionali di regolamentazione, autorità competenti, Stati	Scambio di informazioni Trasmissione delle	Dati Soluzioni digitali

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetti interessati dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie
generali	cooperazione con il BEREC e l'RSPB Soluzioni digitali: - Soluzioni digitali per la creazione di un sistema di informazione e comunicazione a norma dell'articolo 174	membri, Parlamento europeo, Consiglio	dichiarazioni Comunicazione	
Parte VIII: Disposizioni generali e finali TITOLO I: Comunicazione di informazioni, indagini e meccanismi di consultazione	Dati e flussi di dati: - Flussi di informazioni relativi alla trasmissione di informazioni, alle indagini e ai meccanismi di consultazione	Imprese che forniscono reti/servizi di comunicazione elettronica, autorità nazionali di regolamentazione, altre autorità competenti, BEREC, RSPB, Commissione, autorità degli Stati membri, autorità pubbliche, sportelli unici, utenti finali, consumatori, fabbricanti	Trasmissione delle informazioni Scambio di informazioni	Dati
Parte VIII: Disposizioni generali e finali TITOLO II: Procedure di armonizzazione	Dati e flussi di dati: - Flussi di informazioni relativi alle attività di normazione	Commissione europea, autorità nazionali di regolamentazione, altre autorità competenti, BEREC, RSPB,	Pubblicazione di norme Trasmissione delle	Dati

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetti interessati dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie
		Parlamento europeo, Consiglio, organizzazioni europee di normazione, pubblico	informazioni	
Parte VIII: Disposizioni generali e finali TITOLO III: Risoluzione delle controversie	Dati e flussi di dati: - Flussi di informazioni relativi alla risoluzione delle controversie	Autorità nazionali di regolamentazione BEREC	Messa a disposizione del pubblico Invio delle notifiche	Dati
Parte VIII: Disposizioni generali e finali TITOLO IV: Cooperazione all'interno dell'ecosistema	Dati e flussi di dati: - Flussi di informazioni relativi alla cooperazione all'interno dell'ecosistema	BEREC, ODN, Commissione, autorità nazionali di regolamentazione, fornitori di reti di comunicazione elettronica, imprese attive nel settore delle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente collegati, portatori di interessi	Pubblicazione delle informazioni Trasmissione delle informazioni	Dati
Parte VIII: Disposizioni generali e finali TITOLO VI: Disposizioni	Dati e flussi di dati: - Flussi di informazioni generali	Commissione, Parlamento europeo, Consiglio, Stati membri, autorità nazionali di regolamentazione,	Invio delle notifiche Pubblicazione delle	Dati

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetti interessati dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie
finali		comitato per le comunicazioni, comitato per lo spettro radio, BEREC, RSPB, ODN, imprese, esperti, portatori di interessi	informazioni	

4.2. Dati

Descrizione ad alto livello dei dati che rientrano nell'ambito di applicazione

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
"Piano di preparazione dell'Unione per le infrastrutture digitali" e informazioni utilizzate nella preparazione di detto piano	Parte II – Preparazione e resilienza	Una descrizione degli elementi che dovrebbero essere inclusi nel piano è fornita nel testo giuridico. Il BEREC pubblica un modello comune che sarà utilizzato dalle autorità nazionali di regolamentazione per raccogliere le informazioni che confluiranno nel piano.	Le autorità nazionali di regolamentazione forniscono ogni due anni all'ODN le informazioni necessarie sull'architettura, la capacità, le funzionalità e l'uso delle reti di comunicazione elettronica. Flussi di dati nel contesto della cooperazione dell'ODN, della Commissione europea e del gruppo di cooperazione istituito a norma dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2022/2555, dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) e delle pertinenti autorità europee di coordinamento della risposta alle crisi e della protezione civile nella preparazione del piano.

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
			Flussi di dati nel contesto della messa a disposizione del piano. Su richiesta l'ODN condivide con la Commissione i dettagli dell'analisi utilizzata per preparare il piano. *Non appena il modello comune diventa disponibile, il BEREC lo pubblica per la raccolta di informazioni dalle autorità nazionali di regolamentazione.*
Informazioni per garantire una conoscenza situazionale condivisa e una risposta alle crisi coerente	Parte II – Preparazione e resilienza	//	Qualora una perturbazione, di origine naturale o antropica, una crisi o un evento di forza maggiore comporti o coincida con un incidente di cibersicurezza su vasta scala, il BEREC fornisce le informazioni pertinenti alla rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe) e alla Commissione.

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
Dati nel contesto dell'autorizzazione a livello di mercato e della procedura di passaporto unico	Parte III – Autorizzazione a livello di mercato unico e procedura di passaporto	// La notifica dell'intenzione di fornire reti o servizi è effettuata secondo un modello di notifica messo a disposizione dal BEREC. È fornita una descrizione delle informazioni da includere nella	Gli Stati membri notificano alla Commissione l'imposizione di eventuali limitazioni della libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica. Un fornitore che intenda fornire reti o servizi in uno o più Stati membri trasmette una notifica all'autorità nazionale di regolamentazione di uno di tali Stati membri secondo la procedura di passaporto unico. Le autorità competenti che hanno ricevuto la notifica la trasmettono all'ODN. Se la notifica riguarda più Stati membri, l'ODN la trasmette per informazione alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui il fornitore intende operare. Se la notifica riguarda l'intenzione di un fornitore già operante in uno o più Stati membri di estendere le proprie attività ad altri Stati membri, l'ODN trasmette tale notifica per informazione alle autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati. L'autorità notificata conferma al fornitore l'autorizzazione a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica. Almeno ogni due mesi le autorità notificate

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
		conferma dell'autorizzazione.	aggiornano le informazioni relative a tutte le notifiche ricevute presenti nella banca dati dell'Unione accessibile al pubblico.
Orientamenti sul regime di autorizzazione generale e dati nell'ambito dell'assistenza reciproca	Parte III – Autorizzazione a livello di mercato unico e procedura di passaporto	//	Il BEREC pubblica orientamenti sul regime di autorizzazione generale, garantendo che le informazioni pertinenti siano accessibili ai fornitori attraverso la pagina web dell'ODN. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto unico nazionale. Il punto di contatto unico nazionale mantiene aggiornate le informazioni sulla normativa e sulle procedure nazionali applicabili alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica. Flussi di dati relativi all'assistenza reciproca tra le autorità competenti dei vari Stati membri.

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
Informazioni sui costi e sui diritti amministrativi	Parte III – Autorizzazione a livello di mercato unico e procedura di passaporto	//	Qualora siano imposti diritti amministrativi, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti pubblicano un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell'importo complessivo dei diritti riscossi.
Informazioni relative alla pianificazione strategica e alla gestione dello spettro radio (anche al fine di affrontare le interferenze dannose)	Parte IV – Risorse (Spettro radio e numerazione) Titolo I, Spettro radio - Capo I, Principi e obiettivi	//	Le autorità competenti devono informare la Commissione e le altre pertinenti autorità competenti di una decisione volta a consentire un uso alternativo della banda di spettro radio armonizzata a norma della decisione n. 676/2002/CE. I titolari di diritti d'uso dello spettro possono chiedere all'RSPB di risolvere problemi in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere. L'RSPB può formulare un parere in cui propone una soluzione coordinata (e *deve* emettere tale parere su richiesta del suddetto titolare di diritti d'uso dello spettro radio). Se le questioni transfrontaliere non sono risolte entro un determinato termine, le autorità competenti di qualsiasi Stato membro interessato o i titolari di un diritto d'uso dello spettro possono chiedere alla Commissione di intervenire.

Tipo di dati	**Riferimento alla/e prescrizione/i**	**Norma e/o specifica (se del caso)**	**Descrizione del flusso di dati**
Strategia e tabelle di marcia dell'Unione in materia di spettro radio	Parte IV – Risorse (Spettro radio e numerazione) Titolo I, Spettro radio - Capo II, Attribuzione	// Sintesi dei requisiti relativi al contenuto delle tabelle di marcia nazionali in materia di spettro radio.	La Commissione definisce una strategia dell'Unione in materia di spettro radio. Entro 9 mesi dalla creazione delle tabelle di marcia dell'Unione in materia di spettro radio, le autorità competenti presentano alla Commissione e all'RSPB le rispettive tabelle di marcia nazionali in materia di spettro radio. Le autorità competenti pubblicano le tabelle di marcia nazionali in materia di spettro radio e le aggiornano regolarmente. Le autorità competenti riferiscono periodicamente alla Commissione e all'RSPB in merito all'attuazione delle rispettive tabelle di marcia nazionali in materia di spettro radio.
Richieste di riesame delle proroghe dei termini per consentire l'uso alternativo in via eccezionale (*qualora l'uso dello spettro radio sia stato armonizzato mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE*)	Parte IV – Risorse (Spettro radio e numerazione) Titolo I, Spettro radio - Capo II, Attribuzione	//	Un potenziale utente dello spettro radio o la Commissione possono presentare tali richieste di riesame all'autorità competente interessata.

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
Richieste di armonizzazione dello spettro radio	Parte IV – Risorse (Spettro radio e numerazione) Titolo I, Spettro radio - Capo II, Attribuzione	//	Qualsiasi parte interessata può presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché prenda in considerazione l'armonizzazione delle condizioni per la disponibilità e/o l'uso efficiente di una banda di frequenze specifica. Al ricevimento di tale richiesta, la Commissione organizza una consultazione pubblica e la presenta all'RSPB per ottenere una relazione o un parere, e/o al comitato per lo spettro radio (che può adottare a sua volta un parere). La Commissione trasmette una risposta ragionevole al soggetto che ha inoltrato la richiesta (entro un termine ragionevole, preferibilmente entro sei mesi dal ricevimento). La Commissione pubblica la richiesta e la risposta.
Informazioni sui diritti d'uso individuali	Parte IV – Risorse (Spettro radio e numerazione) Titolo I, Spettro radio - Capo III, Assegnazioni	//	Le autorità competenti informano le parti interessate in merito alle condizioni da associare ai diritti d'uso individuali prima che tali condizioni siano imposte. Procedono analogamente per quanto riguarda i criteri per valutare la conformità. L'RSPB raccoglie le buone pratiche relative alla scelta tra autorizzazioni generali e diritti individuali.

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
Dati relativi alle condizioni comuni di autorizzazione per l'uso dello spettro radio	Parte IV – Risorse (Spettro radio e numerazione) Titolo I, Spettro radio - Capo III, Assegnazioni	//	I potenziali utenti dello spettro radio in due o più Stati membri (o la Commissione) possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro interessato di stabilire congiuntamente, in seno all'RSPB, condizioni comuni di autorizzazione. Le autorità competenti informano la Commissione di tali richieste. Flussi di dati nel caso in cui la Commissione dovesse chiedere l'assistenza dell'RSPB, dell'ODN, del comitato per le comunicazioni o di esperti esterni durante la procedura di autorizzazione.
Altri dati sui diritti individuali	Parte IV – Risorse (Spettro radio e numerazione) Titolo I, Spettro radio - Capo III, Assegnazioni	//	Richieste di rinnovo da parte dei titolari di diritti individuali. Il titolare dei diritti d'uso notifica all'autorità competente la propria intenzione di trasferire o affittare i diritti d'uso. Detta autorità competente rende pubbliche tali informazioni. Qualsiasi terzo interessato a utilizzare una parte dello spettro radio in un determinato territorio o periodo di tempo ha il diritto di manifestare il proprio interesse all'autorità competente.
Dati per la banca dati dinamica per la geolocalizzazione e il	Parte IV – Risorse (Spettro radio e	La Commissione può adottare atti di esecuzione per definire le bande	La banca dati contiene informazioni aggiornate

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
monitoraggio delle opportunità di utilizzo dello spettro radio	numerazione) Titolo I, Spettro radio - Capo III, Assegnazioni	di spettro radio coperte dalla banca dati e sviluppare disposizioni pratiche e formati uniformi per la raccolta e la fornitura di dati da parte delle autorità competenti alla Commissione.	raccolte e fornite dagli Stati membri.
Dati utilizzati nel contesto della procedura relativa al mercato unico dello spettro radio	Parte IV – Risorse (Spettro radio e numerazione) Titolo I, Spettro radio - Capo III, Assegnazioni	Requisiti minimi relativi al contenuto	Qualora intendano avviare una procedura di selezione (oppure modificare o rinnovare determinati diritti), le autorità competenti pubblicano il proprio progetto di misura definitiva e lo comunicano alla Commissione, all'RSPB, al BEREC e alle autorità competenti di altri Stati membri. Le autorità competenti, l'RSPB, il BEREC e la Commissione possono presentare osservazioni sul progetto di misura entro un termine di 30 giorni lavorativi. La Commissione informa in tal caso il BEREC e le autorità nazionali di regolamentazione delle sue riserve e contemporaneamente le rende pubbliche. Entro 30 giorni lavorativi dalla notifica delle riserve della Commissione, l'RSPB e il BEREC formulano pareri in merito alla notifica della Commissione.

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
			Entro 60 giorni lavorativi dalla notifica delle proprie riserve, la Commissione può adottare una decisione. L'autorità competente notifica all'RSPB, al BEREC e alla Commissione un nuovo progetto di misura entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. L'ODN tiene traccia delle procedure relative al mercato unico dello spettro radio dell'Unione.
Dati nel contesto della notifica e del coordinamento dei sistemi satellitari presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)	Parte IV – Risorse (Spettro radio e numerazione) Titolo II, Uso dello spettro radio via satellite	//	Un'autorità competente per lo spettro radio informa la Commissione e le altre autorità competenti in seno all'RSPB in merito a qualsiasi richiesta di notifica, coordinamento o registrazione presso l'UIT di un sistema satellitare destinato a coprire più di uno Stato membro o di una stazione di terra. - Gli Stati membri e la Commissione possono formulare osservazioni in merito alla richiesta. Quando riceve una richiesta di coordinamento, ai sensi delle norme dell'UIT, delle frequenze o di una posizione orbitale per un sistema satellitare o una stazione di terra, l'autorità competente interessata informa la Commissione e le altre autorità competenti tramite l'RSPB.

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
			- Flussi di dati nell'ambito del ruolo di coordinamento dell'RSPB qualora due o più autorità competenti ricevano richieste riguardanti la stessa banda di frequenze o la stessa posizione orbitale. Qualora riceva una richiesta di coordinamento dell'uso dello spettro radio tra applicazioni terrestri e spaziali ai sensi delle norme dell'UIT in relazione allo spettro radio che è stato armonizzato in conformità della decisione n. 676/2002/CE, l'autorità competente interessata comunica tale richiesta alla Commissione affinché sia immediatamente trasmessa ai membri del comitato per lo spettro radio.

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
Dati relativi alle autorizzazioni a livello dell'Unione per l'uso dello spettro satellitare	Parte IV – Risorse (Spettro radio e numerazione) Titolo II, Uso dello spettro radio via satellite	//	I fornitori trasmettono una notifica alla Commissione. Flussi di dati nel contesto dell'autorizzazione dell'Unione rilasciata dalla Commissione e a cui gli Stati membri sono soggetti. Le autorità competenti o i richiedenti possono chiedere alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di limitare il numero di autorizzazioni dell'Unione in una determinata banda di spettro radio. In tal caso, la Commissione dà alle parti interessate la possibilità di esprimere il proprio parere nell'ambito di una consultazione pubblica. Le imprese presentano alla Commissione una domanda di autorizzazione dell'Unione per l'uso dello spettro radio per la fornitura di servizi di comunicazione via satellite e di reti satellitari. - La Commissione pubblica tali domande non appena ricevute. - L'RSPB presenta un parere alla Commissione entro dieci giorni lavorativi.

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
Dati nel contesto della vigilanza e delle misure correttive (compresa la risoluzione delle interferenze satellitari)	Parte IV – Risorse (Spettro radio e numerazione) Titolo II, Uso dello spettro radio via satellite	//	Flussi di dati nel contesto dell'esame, da parte della Commissione (con l'assistenza dell'RSPB), di presunte violazioni delle condizioni associate all'autorizzazione dell'Unione o delle disposizioni giuridiche. - L'autorità competente, qualora ritenga che il titolare di un'autorizzazione dell'Unione sia inadempiente, sottopone la questione all'attenzione della Commissione e dell'RSPB. - La Commissione, qualora constati che il titolare di un'autorizzazione dell'Unione è inadempiente, ne informa l'operatore. - La Commissione informa gli Stati membri del proprio intervento. Un'autorità competente, qualora decida di rinviare l'applicazione di una qualsiasi misura decisa dalla Commissione, ne informa preventivamente quest'ultima. Un'autorità competente, qualora adotti, di propria iniziativa, misure provvisorie per evitare interferenze dannose sul suo territorio, ne informa la Commissione e le altre autorità competenti. - Viceversa anche la Commissione può

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
			chiedere l'adozione di tali misure provvisorie.
Dati nel contesto della pianificazione strategica e della gestione delle risorse di numerazione	Parte IV – Risorse (Spettro radio e numerazione) Titolo III, Risorse di numerazione	//	Flussi di dati nel contesto della cooperazione tra la Commissione, l'ODN e le autorità nazionali di regolamentazione ai fini della pianificazione strategica delle risorse di numerazione nell'Unione e dell'individuazione del potenziale uso delle risorse di numerazione per i servizi transfrontalieri o paneuropei.

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
Dati relativi alle risorse di numerazione paneuropee	Parte IV – Risorse (Spettro radio e numerazione) Titolo III, Risorse di numerazione	// Sei mesi dopo l'adozione del piano di numerazione dell'Unione, l'ODN stabilisce la procedura e il sistema per la trasmissione delle informazioni.	Flusso di dati nel contesto della cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione e l'ODN nell'attribuzione di numeri o serie di numeri per le risorse di numerazione paneuropee. Informazioni che le autorità nazionali di regolamentazione devono fornire tempestivamente in merito all'assegnazione dei numeri e ai beneficiari di tali numeri (dati necessari per alimentare la banca dati delle risorse di numerazione paneuropee istituita dall'ODN).

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
Dati relativi alle risorse nazionali di numerazione	Parte IV – Risorse (Spettro radio e numerazione) Titolo III, Risorse di numerazione	//	Le imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica possono chiedere alle autorità nazionali di regolamentazione di concedere loro diritti d'uso delle risorse di numerazione dei piani di numerazione nazionali per la fornitura di determinati servizi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere all'ODN di assisterle nel coordinamento delle attività per garantire l'efficiente gestione delle risorse di numerazione. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti trasmettono periodicamente all'ODN i dati necessari per la banca dati delle risorse di numerazione con diritto di uso extraterritoriale all'interno dell'Unione. Le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano i piani di numerazione nazionali e tutte le loro successive modificazioni ed integrazioni. Ogni due anni il BEREC presenta una relazione sulle prassi nazionali relative alla concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione nazionali e paneuropee.

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
Dati nel contesto della concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione	Parte IV – Risorse (Spettro radio e numerazione) Titolo III, Risorse di numerazione	//	Le imprese possono chiedere alle autorità nazionali di regolamentazione di concedere loro diritti individuali d'uso delle risorse di numerazione. Le autorità nazionali di regolamentazione adottano una decisione in merito alla suddetta domanda e rendono pubbliche tali decisioni. L'autorità nazionale di regolamentazione di uno Stato membro può presentare una richiesta che dimostri una violazione delle norme in materia di tutela dei consumatori o delle normative nazionali alle autorità nazionali di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stati concessi i diritti d'uso delle risorse di numerazione. Flussi di dati nel contesto dell'incarico assegnato all'ODN di facilitare e coordinare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di regolamentazione dei diversi Stati membri interessati e di assicurare un adeguato coordinamento dei lavori tra di essi.

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
Informazioni relative all'abbandono del rame e dati sulla pianificazione della transizione	Parte V – Transizione alla fibra, funzionamento dei mercati e concorrenza Titolo I, Transizione verso le reti in fibra ottica	Le zone designate per l'abbandono del rame sono delimitate tenendo conto degli orientamenti della Commissione da adottare entro il 29 febbraio 2028. Le condizioni di sostenibilità impongono che le reti in fibra ottica giungano in prossimità di almeno il 95 % delle abitazioni all'interno della zona designata per l'abbandono del rame. Le autorità nazionali di regolamentazione specificano parametri e criteri oggettivi e trasparenti per valutare la prossimità, il ragionevole sforzo, i costi ragionevoli e l'accessibilità economica.	Le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano l'elenco delle zone designate per l'abbandono del rame e gli eventuali aggiornamenti, unitamente agli elenchi delle zone designate per l'abbandono del rame in cui sono soddisfatte le condizioni di sostenibilità (pubblicati entro il 30 giugno 2029 e successivamente almeno ogni 12 mesi per un periodo di cinque anni). Entro il 31 ottobre 2029 gli Stati membri elaborano e notificano alla Commissione un piano di transizione alla fibra, contenente informazioni sulla copertura delle reti in rame e in fibra ottica, sulle misure di diffusione, sullo stato delle zone designate per l'abbandono del rame e sulle tappe fondamentali della migrazione, con un piano aggiornato da notificare entro il 30 giugno 2034 che riferisca in merito ai progressi compiuti nell'attuazione. Gli operatori trasmettono i propri piani di abbandono del rame alle autorità nazionali di regolamentazione entro sei mesi dall'adozione del mandato e riferiscono in merito ai progressi compiuti nell'attuazione in base a intervalli da esse stabiliti. Gli utenti finali nelle zone interessate sono

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
			informati delle tempistiche previste per l'abbandono del rame, delle modifiche necessarie da apportare al servizio o alle apparecchiature e dei servizi alternativi disponibili.

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
Procedure di accesso e di interconnessione e risultati della valutazione da parte delle autorità di regolamentazione	Parte V – Transizione alla fibra, funzionamento dei mercati e concorrenza Titolo III, Interconnessione Capo II: Regole simmetriche per l'accesso	Le procedure devono garantire che le imprese, compresi le PMI e i fornitori aventi una portata geografica limitata, possano trarre beneficio dagli obblighi imposti. Gli obblighi e le condizioni devono essere oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e attuati conformemente agli articoli 186 e 85.	Le autorità nazionali di regolamentazione forniscono orientamenti e rendono disponibili al pubblico le procedure per ottenere l'accesso e l'interconnessione. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti che hanno imposto obblighi e condizioni a norma dell'articolo 69 ne valutano i risultati entro cinque anni dall'adozione della precedente misura e comunicano l'esito della loro valutazione secondo le procedure di cui agli articoli 186 e 85.

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
Definizioni dei mercati, risultati dell'analisi di mercato, misure di regolamentazione e documenti di orientamento	Parte V – Transizione alla fibra, funzionamento dei mercati e concorrenza Titolo IV: Mercati e concorrenza Capo I – Analisi di mercato e significativo potere di mercato	La raccomandazione individua i mercati dei prodotti e dei servizi definiti conformemente ai principi del diritto della concorrenza. L'analisi di mercato deve seguire le procedure di cui agli articoli 186 e 85, deve essere svolta tempestivamente e deve concludersi entro un anno. I mercati in cui è imposta una regolamentazione ex ante sono riesaminati ogni cinque anni per determinare se i tre criteri di cui all'articolo 72, paragrafo 1, sono soddisfatti. Le linee guida SPM sono conformi ai pertinenti principi del diritto della concorrenza e contengono indicazioni sull'applicazione del concetto di significativo potere di mercato alla regolamentazione ex ante dei mercati delle comunicazioni elettroniche.	La Commissione adotta una raccomandazione che individua i mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi previa consultazione pubblica e tenendo conto del parere del BEREC e la riesamina regolarmente ogni cinque anni. Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi del mercato e notificano i corrispondenti progetti di misure di regolamentazione a norma dell'articolo 85 entro cinque anni dall'adozione di una precedente misura. Il BEREC conduce un'analisi di potenziali mercati transnazionali su richiesta motivata della Commissione o di almeno due autorità nazionali di regolamentazione, oppure un'analisi della domanda transnazionale da parte degli utenti finali su richiesta motivata della Commissione, di almeno due autorità nazionali di regolamentazione o dei partecipanti al mercato. La Commissione pubblica linee guida SPM previa consultazione del BEREC.
Informazioni sul sistema di	Parte V – Transizione	Deve essere pubblicata una	Le imprese designate come detentrici di un

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
contabilità dei costi e dati sulla verifica della conformità	alla fibra, funzionamento dei mercati e concorrenza Titolo IV: Mercati e concorrenza Capo II: Misure correttive di accesso imposte alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato	descrizione del sistema di contabilità dei costi che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. Il sistema deve essere verificato da un organismo indipendente qualificato.	significativo potere di mercato e soggette a obblighi di contabilità dei costi pubblicano una descrizione del proprio sistema di contabilità dei costi. Un organismo indipendente qualificato verifica la conformità al sistema di contabilità dei costi e pubblica annualmente una dichiarazione di conformità al sistema. Un'impresa che abbia l'obbligo di orientare i prezzi ai costi giustifica pienamente i propri prezzi all'autorità nazionale di regolamentazione, fornendo peraltro la prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere alle imprese di adeguare i prezzi sulla base di tali informazioni.
Informazioni sugli impegni offerti dagli operatori che detengono un significativo potere di mercato	Parte V – Transizione alla fibra, funzionamento dei mercati e concorrenza Titolo IV: Mercati e concorrenza Capo II: Misure correttive di accesso imposte alle imprese	Gli impegni sono sufficientemente dettagliati per quanto riguarda l'ambito, la durata, i tempi e le modalità di attuazione, per consentire la valutazione da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione.	Le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato possono offrire alle autorità nazionali di regolamentazione impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso o di coinvestimento, o entrambe. Le autorità nazionali di regolamentazione conducono una consultazione pubblica delle parti interessate (test del mercato), in particolare dei terzi direttamente interessati, relativamente agli impegni

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
	detentrici di un significativo potere di mercato		proposti. I potenziali coinvestitori o richiedenti l'accesso possono fornire pareri in merito alla conformità e proporre cambiamenti. L'autorità nazionale di regolamentazione comunica le conclusioni preliminari all'impresa, che può rivedere la sua offerta iniziale. Una volta che gli impegni sono resi vincolanti, l'impresa informa senza indebito ritardo l'autorità nazionale di regolamentazione di qualsiasi cambiamento delle circostanze ad essi pertinenti. Le autorità nazionali di regolamentazione controllano, vigilano e garantiscono il rispetto degli impegni vincolanti.
Progetti di misure di regolamentazione, osservazioni, pareri, decisioni e misure definitive adottate	Parte V – Transizione alla fibra, funzionamento dei mercati e concorrenza Titolo IV: Mercati e concorrenza Capo III: Procedure del mercato interno per la regolamentazione del mercato	I progetti di misure devono essere pubblicati e comunicati contemporaneamente alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione degli altri Stati membri, insieme alla relativa motivazione, nel rispetto dell'articolo 20, paragrafo 3. Il BEREC esprime un parere entro 30 giorni lavorativi dall'inizio del periodo di 90 giorni. Le misure	Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano alla Commissione, al BEREC e alle altre autorità nazionali di regolamentazione i progetti di misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 69, dell'articolo 72 e degli articoli da 73 a 84 e che potrebbero influenzare gli scambi tra Stati membri. Tali soggetti possono presentare osservazioni entro 30 giorni lavorativi. Qualora la Commissione segnali seri dubbi o ostacoli al mercato interno, il BEREC esprime un parere entro 30 giorni lavorativi.

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
		provvisorie di cui all'articolo 86 sono valide per un massimo di 12 mesi.	Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano alla Commissione e al BEREC tutte le misure definitive adottate. Per le misure provvisorie, le autorità nazionali di regolamentazione le comunicano senza indugio alla Commissione, alle altre autorità nazionali di regolamentazione e al BEREC. La Commissione può adottare raccomandazioni o orientamenti previa consultazione pubblica, consultando le autorità nazionali di regolamentazione e tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC.
Informazioni concernenti la gestione della capacità delle reti, le misure di gestione del traffico, i parametri di qualità del servizio, i dati relativi alla conformità e le risultanze relative all'applicazione	Parte VI – Servizi Titolo II: Accesso a un'internet aperta	Comunicazione con cadenza biennale, da parte dei fornitori, di informazioni riguardanti la gestione della rete/del traffico e delle relative motivazioni. Modello BEREC entro il [data di adozione + 1 anno]. Gli orientamenti del BEREC descrivono i parametri di qualità del servizio, i metodi di misura, il formato delle informazioni (allegato III), il formato di pubblicazione (allegato IV) e i	I fornitori trasmettono ogni due anni alle autorità nazionali di regolamentazione informazioni sulla capacità della rete e sulla gestione del traffico. Le autorità nazionali di regolamentazione condividono le informazioni con il BEREC. Il BEREC pubblica relazioni biennali sulle prassi e sulle risultanze delle autorità nazionali di regolamentazione, un modello comune per la raccolta delle informazioni e orientamenti sull'attuazione, previa consultazione dei portatori di interessi e in cooperazione con la Commissione. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione gli orientamenti del BEREC ai fini

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
		meccanismi di certificazione della qualità, compresi i parametri per gli utenti finali con disabilità.	dell'applicazione degli obblighi.
Informazioni contrattuali, informazioni a fini di trasparenza, dati sulle prestazioni, notifiche di modifiche contrattuali, dati di monitoraggio dei consumi	Parte VI – Servizi Titolo III: Diritti degli utenti finali Capo I: Diritti dei consumatori	Comunicazione di informazioni in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole o sotto forma di documento facilmente scaricabile (articolo 96, paragrafo 2). Il modello sintetico di contratto può essere specificato dalla Commissione previa consultazione del BEREC. Informazioni a fini di trasparenza pubblicate in forma chiara, esaustiva, leggibile da un dispositivo automatico in conformità dell'allegato IV. Formato accessibile per gli utenti finali con disabilità, come da allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Monitoraggio delle prestazioni secondo gli orientamenti del BEREC (articolo 95, paragrafo 3).	I fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico forniscono ai consumatori informazioni contrattuali (allegato III) e un modello sintetico di contratto prima della stipula del contratto. I fornitori pubblicano informazioni a fini di trasparenza (allegato IV) in un formato leggibile da un dispositivo automatico. I fornitori offrono mezzi per monitorare il consumo, con informazioni tempestive sui livelli di utilizzo e l'invio di notifiche prima del raggiungimento dei limiti. I fornitori informano i consumatori, con preavviso non inferiore a un mese, delle modifiche contrattuali su un supporto durevole. I dati sulla prestazione dei servizi di accesso a internet sono monitorati in conformità degli orientamenti del BEREC e certificati dalle autorità nazionali di regolamentazione.

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
Informazioni sulla procedura di passaggio, dati sulla portabilità del numero, tempistiche del trasferimento, dati sulla continuità del servizio, informazioni sul risarcimento, registrazioni dei consensi	Parte VI – Servizi Titolo III: Diritti degli utenti finali Capo II: Diritti degli utenti finali	//	Il fornitore cedente e il fornitore ricevente i servizi di accesso a internet offrono agli utenti finali informazioni durante la procedura di passaggio. Entrambi i fornitori si scambiano dati per garantire la continuità e l'attivazione nei tempi concordati. Le autorità nazionali di regolamentazione ricevono informazioni per monitorare la conformità e assicurare che gli utenti finali siano informati e tutelati. Il BEREC, previa consultazione dei portatori di interessi e in cooperazione con la Commissione, elabora orientamenti che specificano i dettagli della procedura e forniscono indicazioni sul risarcimento. Prima della conclusione del contratto, le microimprese informano gli utenti finali delle deroghe.
Informazioni sulle attività fraudolente, dati sulle comunicazioni di emergenza, dati sugli allarmi pubblici, dati di identificazione della linea chiamante, informazioni di pubblico interesse, informazioni sull'accessibilità	Parte VI – Servizi Titolo III: Diritti degli utenti finali Capo III: Risorse e funzionalità per gli	Informazioni sulla localizzazione del chiamante in base ai criteri europei armonizzati (atto delegato entro il [data di adozione + 2 anni]). Informazioni di pubblico interesse in forma standardizzata. Identificazione della linea	L'ODN raccoglie informazioni sulle frodi dalle autorità nazionali, da Europol e dai portatori di interessi. Il BEREC, previa consultazione dell'ENISA, emana orientamenti in materia di prevenzione delle frodi. Gli Stati membri comunicano all'ODN i numeri

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
degli utenti finali con disabilità	utenti finali	chiamante mediante una funzionalità semplice e gratuita. Accessibilità ai sensi della direttiva (UE) 2019/882.	E.164 degli PSAP ai fini del mantenimento di una banca dati sotto la supervisione del BEREC. I fornitori diffondono agli utenti finali informazioni di pubblico interesse fornite dalle autorità pubbliche. I fornitori garantiscono che le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano trasmesse senza indugio agli PSAP durante le comunicazioni di emergenza. I fornitori trasmettono allarmi pubblici agli utenti finali nelle aree geografiche interessate. I fornitori attuano meccanismi di presentazione e restrizione dell'identificazione della linea chiamante come da richiesta dell'utente finale.
Denominazioni delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti e rispettivi compiti, notifica delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti e rispettive competenze, relazioni annuali delle autorità nazionali di regolamentazione, bilanci annuali delle autorità nazionali di regolamentazione	Parte VII – Governance Titolo I: Autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti	Pubblicazione in forma facilmente accessibile. Relazioni annuali Controllo sul bilancio esercitato in modo trasparente e reso pubblico.	Gli Stati membri pubblicano le denominazioni delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti e i rispettivi compiti. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le autorità a cui sono stati attribuiti compiti previsti dal presente regolamento e le rispettive competenze, comprese eventuali modifiche. Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente sullo stato del mercato, sulle decisioni, sull'assegnazione delle risorse e sui piani futuri. I bilanci annuali delle autorità nazionali di regolamentazione sono pubblicati. Il controllo sul

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
			bilancio è esercitato in modo trasparente e reso pubblico.
Compiti di regolamentazione del BEREC (elenco pubblico), pareri, orientamenti, relazioni, raccomandazioni e posizioni comuni del BEREC, migliori pratiche, studi commissionati, risultati di consultazioni pubbliche, dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione, programma di lavoro biennale, relazione biennale sulle attività, membri del comitato dei regolatori e loro supplenti, regolamento interno, accordi di lavoro con gli organismi/le autorità competenti	Parte VII – Governance Titolo II: Compiti e organizzazione del BEREC	Formato aperto, riutilizzabile e leggibile da un dispositivo automatico. Pubblicazioni sul sito web del BEREC e sullo sportello digitale dell'UE.	Il BEREC pubblica un elenco dei compiti di regolamentazione e lo aggiorna quando gli sono assegnati nuovi compiti. Il BEREC pubblica documenti definitivi di pareri, orientamenti, relazioni, raccomandazioni, posizioni comuni, migliori pratiche, studi commissionati e progetti di documenti a fini di consultazione pubblica. I risultati delle consultazioni pubbliche sono resi pubblici. Il BEREC supervisiona le attività dell'ODN nella creazione e nella tenuta di banche dati delle notifiche, delle risorse di numerazione, degli PSAP, dei servizi a valore aggiunto e dell'accesso ai servizi di emergenza. Pubblicazione dei dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione in un formato aperto e leggibile da un dispositivo automatico sul sito web del BEREC/sullo sportello digitale dell'UE. Pubblicazione dell'elenco dei membri del comitato e dei loro supplenti, unitamente alle dichiarazioni di interessi. Il BEREC adotta e pubblica il programma di lavoro biennale, la relazione biennale sulle attività e il regolamento interno.

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
Programma di lavoro biennale dell'RSPB, relazione biennale sulle attività dell'RSPB e scambi di informazioni tra il BEREC e l'RSPB	Parte VII – Governance Titolo IV: Disposizioni comuni e cooperazione tra il BEREC e l'RSPB	//	Il comitato dell'RSPB trasmette il suo programma di lavoro biennale al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e la sua relazione biennale sulle attività al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato economico e sociale europeo. Il BEREC e l'RSPB garantiscono scambi regolari di informazioni e competenze su questioni di reciproco interesse.
Bilancio annuale dell'ODN e relazione annuale di attività consolidata Relazione annuale sui progressi compiuti verso il mercato unico delle comunicazioni elettroniche	Parte VII – Governance Titolo V: Ufficio per le reti digitali Capo I: Compiti e organizzazione dell'ODN	//	Il direttore elabora il progetto di relazione annuale sulle attività dell'ODN e lo presenta al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione. Il consiglio di amministrazione trasmette la relazione annuale di attività consolidata e la sua valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 1º luglio di ogni anno. L'ODN, in coordinamento con l'ENISA, pubblica una relazione annuale sui progressi compiuti verso il mercato unico delle comunicazioni elettroniche. Un progetto di relazione è trasmesso al BEREC e all'RSPB per approvazione prima della pubblicazione.

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
Documento unico di programmazione, bilancio annuale, relazione annuale di attività consolidata e conti finanziari dell'ODN	Parte VII – Governance Titolo V: Ufficio per le reti digitali Capo II: Bilancio e programmazione dell'ODN	//	L'ODN trasmette il progetto alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio. Sentito il parere della Commissione, l'ODN adotta il documento unico di programmazione definitivo e il bilancio. L'ODN presenta i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1º marzo. Il direttore presenta i conti definitivi corredati del parere del consiglio di amministrazione e della relazione annuale di attività consolidata al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 1º luglio.
Scambio di informazioni, accesso ai documenti, dichiarazioni di interessi, attività di comunicazione e valutazioni	Parte VII – Governance Titolo V: Ufficio per le reti digitali Capo III: Disposizioni generali	Modelli comuni	Su richiesta motivata, la Commissione e le autorità nazionali scambiano informazioni con il BEREC, l'RSPB e l'ODN, usando ove possibile formati comuni. L'ODN gestisce un sistema di informazione e comunicazione che consente tale scambio. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore e il personale presentano dichiarazioni di interessi (quelle dei membri del consiglio di amministrazione e del direttore sono rese pubbliche). Il BEREC, l'RSPB e l'ODN forniscono al pubblico informazioni sulle loro attività e sui

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
			loro risultati. Ogni cinque anni la Commissione effettua valutazioni del BEREC, dell'RSPB e dell'ODN e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al consiglio di amministrazione e al pubblico una relazione in merito ai risultati. I cittadini e le persone giuridiche possono chiedere l'accesso ai documenti in possesso del BEREC, dell'RSPB e dell'ODN.
Comunicazione di informazioni, mappatura geografica e meccanismi di consultazione, risultati della mappatura	Parte VIII: Disposizioni generali e finali TITOLO I: Comunicazione di informazioni, indagini e meccanismi di consultazione	Orientamenti del BEREC, formati e modelli comuni per la comunicazione	Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscono informazioni alle autorità nazionali di regolamentazione, alle altre autorità competenti, al BEREC e all'RSPB. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti scambiano tali informazioni con la Commissione, il BEREC, l'RSPB e le autorità di altri Stati membri su richiesta motivata. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti realizzano una mappatura geografica sulla diffusione delle reti a banda larga, raccogliendo dalle imprese e dalle autorità pubbliche dati sulla portata attuale e sulle previsioni future. I risultati della mappatura sono condivisi con le autorità locali, regionali e

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
			nazionali, con il BEREC e con la Commissione. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti pubblicano progetti di misure da sottoporre a consultazione pubblica, rendendo pubblici i risultati. Le autorità consultano gli utenti finali, i consumatori, i fabbricanti e le imprese su questioni attinenti ai servizi di comunicazione elettronica.
Attività di normazione e misure di armonizzazione	Parte VIII: Disposizioni generali e finali TITOLO II: Procedure di armonizzazione	Norme europee; norme internazionali (UIT, CEPT, ISO, IEC)	La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale elenchi di norme non vincolanti e specifiche tecniche. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, ove decidano di non seguire le raccomandazioni della Commissione, informano quest'ultima motivando tale decisione. Il BEREC fornisce pareri alla Commissione su questioni inerenti all'armonizzazione e può consigliare la Commissione in merito alle misure proposte. Se non adotta raccomandazioni o decisioni, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio e rende pubbliche le motivazioni.
Procedure e decisioni di risoluzione delle controversie	Parte VIII: Disposizioni generali e finali	//	Le autorità nazionali di regolamentazione emettono, entro un termine di quattro mesi, decisioni vincolanti che risolvano le controversie

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
	TITOLO III: Risoluzione delle controversie		tra imprese, rendendo pubbliche tali decisioni. Nelle controversie transnazionali, le autorità nazionali di regolamentazione informano il BEREC, che emette pareri con cui invita ad adottare provvedimenti specifici.
Orientamenti sulla cooperazione all'interno dell'ecosistema e conciliazione	Parte VIII: Disposizioni generali e finali TITOLO IV: Cooperazione all'interno dell'ecosistema	Orientamenti del BEREC sulla cooperazione all'interno dell'ecosistema	Il BEREC pubblica orientamenti per facilitare la cooperazione tra i fornitori di reti di comunicazione elettronica e le imprese attive in settori strettamente correlati. Entro una settimana dalle richieste di conciliazione volontaria le autorità nazionali di regolamentazione informano il BEREC e convocano riunioni di conciliazione. Entro due mesi il BEREC formula pareri sugli elementi del caso e sulle opzioni di cooperazione. Entro un mese le autorità nazionali di regolamentazione forniscono un resoconto scritto delle riunioni, tenendo nella massima considerazione i pareri del BEREC. Il BEREC pubblica una relazione sugli effetti prodotti sulla cooperazione all'interno dell'ecosistema. La Commissione esamina il funzionamento della cooperazione all'interno dell'ecosistema sulla base della relazione del BEREC.
Procedure amministrative,	Parte VIII:	//	La Commissione dà notifica degli atti delegati al

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)	Descrizione del flusso di dati
notifiche e comunicazione	Disposizioni generali e finali TITOLO VI: Disposizioni finali		Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri pubblicano, nelle rispettive gazzette ufficiali, avvisi sull'attuazione e ne inviano una copia alla Commissione, che trasmette queste informazioni al comitato per le comunicazioni. Gli Stati membri pubblicano informazioni su diritti, autorizzazioni e obblighi, fornendole alla Commissione per garantire che siano accessibili al pubblico. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione le imprese che detengono un significativo potere di mercato e gli obblighi imposti. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni richieste ai fini del riesame. Ogni tre anni il BEREC pubblica relazioni sull'attuazione dell'autorizzazione generale. Ogni cinque anni la Commissione riesamina l'applicazione del regolamento e riferisce in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio.

Allineamento con la strategia europea per i dati

La presente iniziativa legislativa è in linea con l'utilizzo dei dati detenuti da privati da parte delle autorità pubbliche (*business-to-government* — B2G) al fine di garantire l'elaborazione di politiche e decisioni politiche basate su dati concreti.

Allineamento con il principio "una tantum"

È rispettato nella fattispecie il principio "una tantum", in modo da ridurre al minimo gli oneri amministrativi per le imprese che operano nel mercato unico. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni commerciali riservate.

4.3. Soluzioni digitali

Descrizione ad alto livello delle soluzioni digitali

Soluzione digitale	Riferimento/i alla/e prescrizione/i	Principali funzionalità prescritte	Organismo responsabile	Come si provvede all'accessibilità?	Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?	Uso di tecnologie di IA (se del caso)
Banca dati dell'Unione delle notifiche	Parte III – Autorizzazione a livello di mercato unico e procedura di passaporto	Banca dati dell'Unione accessibile al pubblico delle notifiche trasmesse alle autorità nazionali di regolamentazione per l'attuazione del sistema di passaporto unico.	ODN	Non specificato	Non specificato	Non specificato
Banca dati dinamica per lo spettro radio	Parte IV – Risorse (Spettro radio e numerazione) Titolo I, Spettro radio - Capo III, Assegnazioni	Banca dati dinamica per la geolocalizzazione e il monitoraggio delle opportunità di utilizzo dello spettro radio. La banca dati contiene informazioni aggiornate raccolte e fornite dagli Stati membri sulla geolocalizzazione degli usi esistenti dello spettro radio. Tale banca dati è direttamente accessibile a qualsiasi potenziale utente dello spettro	ODN	Non specificato	Non specificato	Non specificato

		radio.				
Banca dati delle risorse di numerazione paneuropee	Parte IV – Risorse (Spettro radio e numerazione) Titolo III, Risorse di numerazione	Banca dati delle risorse di numerazione paneuropee sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione sull'attribuzione dei numeri e sui beneficiari dei numeri. (*) L'ODN è incaricato di stabilire la procedura *e il sistema* per la trasmissione delle informazioni. Tale processo può costituire un'ulteriore soluzione digitale oppure essere integrato nella banca dati oggetto di analisi.	ODN	Non specificato	Non specificato	Non specificato
Sistema di informazione e comunicazione dell'ODN	Parte VII – Governance Titolo V: Ufficio per le reti digitali Capo III: Disposizioni generali	Piattaforma comune per lo scambio di informazioni tra il BEREC, l'RSPB, la Commissione, le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità competenti responsabili dello spettro radio Interfaccia specifica per richieste di informazioni e notifiche (articolo 173)	ODN (specifiche tecniche e funzionali adottate dal consiglio di amministrazione)	Non specificato	Non specificato	Non specificato

	Articolo 41 del regolamento BEREC	Piattaforma per l'identificazione precoce delle necessità di coordinamento tra le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità competenti responsabili dello spettro radio				

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

Descrizione ad alto livello dei servizi pubblici digitali interessati dalle prescrizioni

Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali	**Descrizione**	**Riferimento/i alla/e prescrizione/i**	**Soluzioni per un'Europa interoperabile** **(NON APPLICABILE)**	**Altre soluzioni di interoperabilità**
Autorizzazione a livello di mercato unico e procedura di passaporto	Istituisce il quadro relativo alla procedura di passaporto unico per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica nell'ambito di un regime di autorizzazione generale. Comprende il mantenimento di una banca dati dell'Unione accessibile al pubblico delle notifiche trasmesse alle autorità nazionali di regolamentazione e vari flussi di dati.	Parte III – Autorizzazione a livello di mercato unico e procedura di passaporto	//	Non specificate.
Quadro per la gestione, l'attribuzione e l'uso delle principali risorse di comunicazione elettronica (spettro radio e numerazione)	In particolare: - una banca dati delle risorse di numerazione paneuropee; e - una banca dati dinamica per la geolocalizzazione e il monitoraggio delle	Parte IV – Risorse (Spettro radio e numerazione) Titolo I, Spettro radio - Capo III, Assegnazione; Titolo III, Risorse di numerazione	//	Non specificate.

Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali	Descrizione	Riferimento/i alla/e prescrizione/i	Soluzioni per un'Europa interoperabile (NON APPLICABILE)	Altre soluzioni di interoperabilità
	opportunità di utilizzo dello spettro radio. Una banca dati dinamica incentrata su bande di frequenze specifiche dovrebbe facilitare l'individuazione dello spettro radio sottoutilizzato e favorire pratiche più efficienti di utilizzo e condivisione dello spettro.			

Impatto delle prescrizioni come da servizio pubblico digitale sull'interoperabilità transfrontaliera

Servizio pubblico digitale 1 - Autorizzazione a livello di mercato unico e procedura di passaporto

Valutazione	Misura/e	Potenziali ostacoli residui (se del caso)

Valutazione	Misura/e	Potenziali ostacoli residui (se del caso)
Allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore Elencare le politiche digitali e settoriali pertinenti individuate	Introduce un sistema semplificato basato sulla notifica che consente ai fornitori di operare in uno o più Stati membri sulla base di un'autorizzazione unica, migliorando in tal modo l'interoperabilità giuridica.	
Misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri Elencare le misure di governance previste	Nell'ambito della procedura di passaporto unico, è stabilito che un fornitore debba trasmettere una notifica all'autorità nazionale di regolamentazione di uno degli Stati membri in cui intende fornire reti o servizi. Sono previsti ulteriori flussi di dati per regolare la modalità di coordinamento tra gli Stati membri e l'ODN. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto unico nazionale. L'ODN ha il compito di mantenere una banca dati centrale di tutte le notifiche trasmesse nel contesto della procedura di passaporto unico. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere all'ODN esclusivamente le notifiche complete.	
Misure per assicurare un'interpretazione univoca dei dati Elencare tali misure	La notifica dell'intenzione di fornire reti o servizi è effettuata secondo un modello di notifica messo a disposizione dal BEREC.	
Uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate Elencare tali misure	Non specificate in questa fase.	

Servizio pubblico digitale 2 - Quadro per la gestione, l'attribuzione e l'uso delle principali risorse di comunicazione elettronica (spettro radio e numerazione)

Valutazione	Misura/e	Potenziali ostacoli residui (se del caso)
Allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore Elencare le politiche digitali e settoriali pertinenti individuate	//	
Misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri Elencare le misure di governance previste	L'ODN istituisce e gestisce banche dati dinamiche per la geolocalizzazione e il monitoraggio delle opportunità di utilizzo dello spettro radio. L'ODN, in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e sotto la supervisione del BEREC, istituisce e aggiorna una banca dati delle risorse di numerazione paneuropee.	
Misure per assicurare un'interpretazione univoca dei dati Elencare tali misure	La Commissione, tenendo nella massima considerazione i pareri dell'RSPB, può adottare atti di esecuzione per definire le bande di spettro coperte dalla banca dati dinamica e sviluppare formati uniformi per la raccolta e la fornitura di dati da parte delle autorità competenti. Sei mesi dopo l'adozione del piano di numerazione dell'Unione, l'ODN stabilisce la procedura per la trasmissione delle informazioni destinate ad alimentare la banca dati delle risorse di numerazione paneuropee.	
Uso di norme e specifiche tecniche	L'ODN definisce specifiche tecniche per la banca dati dinamica per la geolocalizzazione e il monitoraggio delle opportunità di utilizzo dello spettro radio e, in una data successiva,	

Valutazione	Misura/e	Potenziali ostacoli residui (se del caso)
aperte concordate	per la banca dati delle risorse di numerazione paneuropee.	

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Descrizione ad alto livello delle misure a sostegno dell'attuazione digitale

Descrizione della misura	**Riferimento/i alla/e prescrizione/i**	**Ruolo della Commissione** (se del caso)	**Chi deve essere coinvolto** (se del caso)	**Calendario previsto** (se del caso)
La Commissione può specificare ulteriormente, mediante atti di esecuzione, le modalità per lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e l'ODN a norma del regolamento (UE) 2024/903.	Articolo 11	Adozione di atti di esecuzione	//	Dopo l'adozione del regolamento sulle reti digitali
È possibile, tramite atti di esecuzione, definire le bande di spettro radio coperte dalla banca dati e sviluppare disposizioni pratiche e formati uniformi per la raccolta e la fornitura di dati da parte delle autorità competenti alla Commissione.	Articolo 28	Adozione di atti di esecuzione	RSPB (pareri da prendere in considerazione)	Dopo l'adozione del regolamento sulle reti digitali

Descrizione della misura	**Riferimento/i alla/e prescrizione/i**	**Ruolo della Commissione** (se del caso)	**Chi deve essere coinvolto** (se del caso)	**Calendario previsto** (se del caso)
L'ODN stabilisce la procedura e il sistema per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 4, e all'articolo 48, paragrafo 4, quarto comma.	Articolo 47	//	ODN	Sei mesi dopo l'adozione del piano di numerazione dell'Unione
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche, gli elementi di costo standard, le metodologie di calcolo dei costi per i prodotti armonizzati e l'offerta di riferimento relativa al prodotto o ai prodotti di accesso armonizzati, sulla base del parere del BEREC.	Articolo 81	Adozione di atti di esecuzione	BEREC	Entro 6 mesi dall'adozione del presente regolamento
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni tecniche relative alla trasmissione di allarmi pubblici, mediante l'utilizzo del portafoglio digitale emesso a norma del regolamento (UE) n. 910/2014, a tutti gli utenti finali interessati, compresi gli utenti finali in roaming.	Articolo 108	Adozione di atti di esecuzione	Commissione europea Utenti finali	//

Descrizione della misura	**Riferimento/i alla/e prescrizione/i**	**Ruolo della Commissione** (se del caso)	**Chi deve essere coinvolto** (se del caso)	**Calendario previsto** (se del caso)
La Commissione può, anche mediante un atto di esecuzione, armonizzare le metodologie per la raccolta di informazioni da parte delle autorità nazionali di regolamentazione.	Articolo 184	Adozione di atti di esecuzione	Commissione europea	//
La Commissione, mediante atti di esecuzione, rende obbligatoria l'applicazione delle norme pertinenti o delle specifiche tecniche, menzionandole come norme obbligatorie o specifiche tecniche obbligatorie nell'elenco delle norme o specifiche tecniche pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.	Articolo 189	Adozione di atti di esecuzione e norme	Commissione europea	//
Alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa consultazione del BEREC, atti delegati stabilendo le misure necessarie per garantire comunicazioni di emergenza efficaci nell'Unione per quanto riguarda le specifiche tecniche per consentire l'avvio di comunicazioni	Articolo 107	Adozione di atti delegati	Commissione europea BEREC	Data di adozione + 2 anni per il primo atto delegato

Descrizione della misura	**Riferimento/i alla/e prescrizione/i**	**Ruolo della Commissione** (se del caso)	**Chi deve essere coinvolto** (se del caso)	**Calendario previsto** (se del caso)
di emergenza mediante il portafoglio digitale, soluzioni relative alle informazioni sulla localizzazione del chiamante, criteri europei armonizzati per la localizzazione del chiamante, accesso equivalente per gli utenti finali con disabilità e instradamento allo PSAP più idoneo.				
Il consiglio di amministrazione adotta le specifiche tecniche e funzionali allo scopo di istituire il sistema di informazione e comunicazione di cui al paragrafo 1. Tale sistema è soggetto ai diritti di proprietà intellettuale e al livello di riservatezza richiesto.	Articolo 174	//	Consiglio di amministrazione dell'ODN	//